CAMERA DEI DEPUTATI
V LEGISLATURA

Doc. XXIII, N. 1

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

★ ★

RELAZIONI DI MINORANZA

1) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatori:* **Terracini, Spagnoli, D'Ippolito, Galante Garrone e Lami**

2) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatore* **Biondi**

3) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatore* **Covelli**

4) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatore* **Franza**

Comunicate alle Presidenze delle Camere il 15 dicembre 1970

ROMA 1971

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

(Legge 31 marzo 1969, n. 93)

Presidente: ALESSI Giuseppe, deputato.

Commissari: BARTOLOMEI Giuseppe, senatore; BIONDI Alfredo, deputato; BRESSANI Giorgio, deputato; BUFFONE Pietro, deputato; CIFARELLI Michele, senatore; COVELLI Alfredo, deputato; DI BENEDETTO Giovanni, senatore; D'IPPOLITO Nino, deputato; FOLLIERI Mario, senatore; FRANZA Enea, senatore; GALANTE GARRONE Carlo, senatore; GUERRINI Giorgio, deputato; IANNELLI Francesco, senatore; LAMI Francesco, deputato; OLIVA Giorgio, senatore; ROGNONI Virginio, deputato; SPAGNOLI Ugo, deputato; TERRACINI Umberto, senatore.

INDICE
DEL VOLUME SECONDO

RELAZIONE DI MINORANZA

DEGLI ONOREVOLI TERRACINI, SPAGNOLI, D'IPPOLITO, GALANTE GARRONE E LAMI

PARTE INTRODUTTIVA

CAPITOLO PRIMO

LA IV LEGISLATURA: I RIPETUTI "NO" ALL'INCHIESTA

1) L'ultima seduta della IV legislatura a Palazzo Madama. Gli interventi degli oratori di sinistra e la replica del Presidente del Consiglio 5

2) I dibattiti in Parlamento sull'attività del S.I.F.A.R. e sugli eventi del giugno-luglio 1964: il sistematico rifiuto del Governo ad aderire alle proposte di inchiesta parlamentare . 8

CAPITOLO SECONDO

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 1968. LA V LEGISLATURA. LA DIFFICILE NAVIGAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE ISTITUTIVE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

1) Il S.I.F.A.R. e gli eventi del 1964 al centro della campagna elettorale del 1968. Il dibattito indetto dal "Movimento Gaetano Salvemini": gli interventi di Bonacina e di Piccardi 17

2) Le proposte di inchiesta parlamentare presentate nel corso della V legislatura. I lavori preparatori della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta: le discussioni in seno alle Commissioni della Camera 21

3) Le discussioni nelle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama. Gli emendamenti respinti dalla maggioranza . . . 25

4) La legge istitutiva e le successive leggi di proroga del termine dei lavori della Commissione 27

CAPITOLO TERZO

I LAVORI DELLA COMMISSIONE.
L'OSTRUZIONISMO DEL GOVERNO.
I DOCUMENTI NEGATI O MUTILATI

1) L'ostinato rifiuto del Governo ad una seria e concreta collaborazione con la Commissione d'inchiesta 35

2) La "storia" dei lavori della Commissione 37

3) I documenti negati dal Governo: la lista degli enucleandi, gli allegati Beolchini, le "veline" R.E.I.-S.I.F.A.R., il nastro del colloquio Lugo-de Lorenzo 38

4) I documenti ampiamente mutilati: gli allegati Lombardi, gli allegati Manes, il "Piano Solo" 42

5) Altri esempi di mutilazioni di documenti rilevanti . . . 45

CAPITOLO QUARTO

I LAVORI DELLA COMMISSIONE.
I DISSENSI FRA LA MAGGIORANZA
E L'OPPOSIZIONE DI SINISTRA

1) Gli orientamenti della Commissione parlamentare di inchiesta e l'atteggiamento della maggioranza 47

2) Le proposte della minoranza per l'instaurazione di un "dialogo" con l'esecutivo 48

3) I principali motivi di dissenso fra maggioranza e minoranza 51

4) Considerazioni conclusive 53

CAPITOLO QUINTO

LE DIFFICOLTÀ DELLE INDAGINI.
CRITERI ISPIRATORI DELLA RELAZIONE

1) Altri rilievi sulle difficoltà delle indagini. Le preoccupazioni dei testi. La pluralità delle inchieste 55

2) Maggiore o minore attendibilità delle deposizioni rese nelle varie sedi. Importanza delle testimonianze rese al generale Manes e di quelle (registrate) che furono raccolte nel corso dell'inchiesta Lombardi 57

3) L'interpretazione degli eventi del giugno-luglio 1964. Criteri seguiti nella relazione. Schema della trattazione . . . 59

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

LE DEVIAZIONI DEL S.I.F.A.R.
E LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI POTERE NEL S.I.F.A.R.
E NELL'ARMA DEI CARABINIERI NEGLI ANNI 1960-1963.
INIZIATIVE, INDIRIZZI E POLITICA ATTUATA
DAL GENERALE DE LORENZO NELL'ARMA NEGLI ANNI 1962-1963

1) Introduzione 63

2) I fascicoli del S.I.F.A.R. 65

3) Costituzione di un gruppo di potere all'interno del S.I.F.A.R. e dell'arma dei carabinieri 69

4) La brigata meccanizzata 75

CAPITOLO SECONDO

I FATTI DEL MARZO-GIUGNO 1964

1) Il rapporto al comando generale del 25 marzo 1964 . . . 81
2) Il "Piano Solo" 88
3) Il "Piano SIGMA" e i piani per il Quirinale e la R.A.I.-TV 92
4) Le liste di aprile ed i colloqui del generale de Lorenzo con i capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica 96
5) La situazione politica ed economica nel gennaio-maggio 1964 104
6) Iniziative e predisposizioni nel maggio 1964. La brigata meccanizzata a Roma 110
7) Il 150° anniversario dell'Arma ed il rapporto del 15 giugno del generale de Lorenzo 114
8) La riunione del 19 giugno alla I divisione dei carabinieri di Milano 116

CAPITOLO TERZO

LA CRISI DI GOVERNO
E GLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

1) La caduta del primo Governo Moro 125
2) La riunione al comando generale dell'Arma del 27 giugno 1964 128
3) Le riunioni del 28 giugno ai tre comandi di divisione di Milano, Roma e Napoli 134
4) Le liste 143
5) Gli arruolamenti illegali 162
6) I microfoni al Quirinale 167
7) Le predisposizioni successive al 28 giugno 172
8) La consultazione al Quirinale e l'incontro di de Lorenzo con gli onorevoli Moro, Rumor, Gava e Zaccagnini 181

CAPITOLO QUARTO

FATTI SUCCESSIVI AL LUGLIO 1964

1) Le vicende del rapporto Manes 194

2) Gli *"omissis"* agli allegati del rapporto Manes 202

3) La nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito 206

4) Il colloquio Lugo-de Lorenzo 209

5) Le vicende dei fascicoli illegittimi dopo l'inchiesta Beolchini 211

6) Le intercettazioni del maggio 1968 sulle linee telefoniche del Quirinale 213

7) La morte del colonnello Rocca 218

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO

VALUTAZIONI E GIUDIZI SUGLI EVENTI DELLA PRIMAVERA-ESTATE 1964

1) Valutazioni e giudizi sulle deviazioni del S.I.F.A.R. L'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico e i servizi a favore del Vaticano 225

2) Valutazioni e giudizi sulla formazione del gruppo di potere. La nomina del generale de Lorenzo a comandante dell'Arma. Trasferimenti, elargizioni, delazioni. Il doppio incarico del colonnello Tagliamonte. Giudizio sui metodi introdotti nel governo dell'Arma 229

3) Giudizio sulla opportunità e sulle finalità della brigata meccanizzata; aspetti illegittimi della sua costituzione . . 231

4) La concentrazione di poteri nelle mani del generale de Lorenzo alla fine del 1963 234

5) La situazione politico-economica alla fine del 1963. Rapporti tra questa e la concentrazione di potere. Connessione con gli eventi successivi 235

6) Caratteri generali delle iniziative assunte dal comando generale dell'arma dei carabinieri nella primavera-estate 1964 237

7) Le circolari del ministro dell'interno del 1961. La circolare Vicari. I piani di emergenza speciale e il "Piano Solo". Caratteristiche del "Piano Solo". La illegittimità del "Piano Solo" nella sua concezione, elaborazione e nelle predisposizioni 238

8) Infondatezza della tesi del "Piano Solo" come piano di polizia militare 244

9) Infondatezza della tesi del "Piano Solo" come mero studio. Le predisposizioni per l'attuazione concreta nei loro aspetti più rilevanti e significativi 246

10) La fase finale delle predisposizioni per l'attuazione del "Piano Solo" e la crisi di Governo. L'approntamento dei particolari e dei dettagli in vista della imminente attuazione del piano 251

11) L'ordine di attuazione del piano da parte del comando generale dell'Arma. Infondatezza della tesi della subordinazione dell'ordine alla decisione del Governo o al beneplacito della magistratura 256

12) Il "Piano Solo" come piano nazionale. Direzione centralizzata e articolazione periferica della elaborazione e della attuazione. Le predisposizioni sugli arresti come momento del "Piano Solo". Idoneità e attuabilità dei piani . . . 260

13) Valutazione e giudizio conclusivo sul "Piano Solo" e sulle iniziative assunte dall'arma dei carabinieri e dal S.I.F.A.R. nella primavera-estate 1964. Illegittimità, gravità e pericolosità dello stesso 270

14) Le finalità dell'operazione 272

15) Il colpo di forza in funzione di soluzioni politiche . . . 278

16) L'ordine pubblico durante la crisi di Governo. I rapporti del S.I.F.A.R. e le "veline" al Capo dello Stato . . . 282

17) La registrazione dei colloqui avvenuti al Quirinale nel corso delle consultazioni e la loro traduzione da parte del S.I.F.A.R. 286

18) Valutazione della convocazione del generale de Lorenzo al Quirinale il 15 luglio 1964 e di altri fatti avvenuti negli stessi giorni 288

19) L'incontro del generale de Lorenzo con gli onorevoli Moro, Rumor, Zaccagnini e col senatore Gava. Valutazioni e giudizi 290

20) L'accordo di governo e la fine della crisi. La fine delle predisposizioni da parte dell'Arma, la distruzione delle liste, del "Piano Solo", delle "veline" 296

CAPITOLO SECONDO

LE RESPONSABILITÀ

1) Le conclusioni della Commissione sugli eventi della primavera-estate 1964. Valutazione e qualificazione degli stessi . 301

2) Le responsabilità per le deviazioni del S.I.F.A.R. e la formazione del centro di potere 305

3) Le responsabilità sui fatti della primavera-estate del 1964. Il comportamento del comandante generale dell'Arma, dei capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica 314

4) Le responsabilità politiche. Le rubriche e le liste. I fondi del S.I.F.A.R. La circolare Vicari 319

5) La valutazione del comportamento di autorità e uomini politici nei fatti della primavera-estate 1964 327

6) Le responsabilità per i fatti successivi al luglio 1964. Le vicende del rapporto Manes. Gli *"omissis"* agli allegati al rapporto Manes. La nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito e la sua sostituzione. I fascicoli congelati 333

7) Considerazioni finali 338

PARTE TERZA

CAPITOLO PRIMO

PROPOSTE DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI . . . 345

CAPITOLO SECONDO

PROPOSTE RELATIVE ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL SEGRETO

1) Premessa 353

2) Le discussioni nel corso dei lavori della Commissione. La documentazione raccolta 355

3) Criteri di trattazione 356

4) Il segreto di Stato sotto il profilo del diritto sostantivo e del diritto processuale. Preminenza del profilo processuale 359

5) Gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Necessità di una radicale riforma legislativa 360

6) La proposta di legge Ballardini. L'insegnamento del Nuvolone 362

7) L'illegittimità costituzionale delle norme processuali vigenti in tema di segreto 364

8) Insufficienza del rimedio proposto dal senatore Iannelli 365

9) Proposte della Commissione sotto il profilo del diritto processuale 366

10) Specifiche proposte con riferimento ai poteri di inchiesta del Parlamento ed a tutela di essi 367

11) Proposte della Commissione sotto il profilo del diritto sostantivo 369

RELAZIONE DI MINORANZA

DELL'ONOREVOLE BIONDI

RELAZIONE CONCLUSIVA SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 375

Note sulla tutela del segreto 395

RELAZIONE DI MINORANZA

DELL'ONOREVOLE COVELLI

CAPITOLO PRIMO

1) Premessa 401

2) Organizzazione di un gruppo di potere da parte del generale de Lorenzo 405

3) Poteri e doveri istituzionali dell'arma dei carabinieri . . 405

4) Crisi economica e politica della primavera-estate 1964 . . 408

5) Microfoni installati al Quirinale dal S.I.F.A.R. 409

6) Rapporto Manes 410

7) "Piano Solo" 410

8) Arruolamenti e finanziamenti straordinari illegali . . . 416

9) Liste degli enucleandi 417

10) Colloqui di de Lorenzo con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica 421

11) Il colpo di Stato 422

12) Conclusioni 425

CAPITOLO SECONDO

PROPOSTE IN TEMA DI RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DIFESA

A) Premessa 427
B) Dipendenza del Servizio 430
C) Osservazioni sulla proposta di istituzione di nuovi organi 430
D) Compiti del servizio informazioni difesa 431

ALLEGATI ALLA RELAZIONE COVELLI

Allegato I

STRALCIO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA - IV SEZIONE PENALE - NEL PROCESSO DE LORENZO E FILIPPI CONTRO SCALFARI E JANNUZZI, EMESSA IN DATA 1° MARZO 1968 . . . 437

Allegato II

DALLA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CONTRO PAOLO GASPARI, GIOVANNI CORBI E CARLO GREGORETTI IMPUTATI DEL REATO DI DIFFAMAZIONE AI DANNI DI GIOVANNI DE LORENZO 469

Allegato III

LETTERA DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA IN DATA 27 GENNAIO 1970 549

RELAZIONE DI MINORANZA
DELL'ONOREVOLE FRANZA

POTERI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESAME DELLE PROVE RELATIVE 553

Conclusioni 565

RELAZIONE DI MINORANZA

DEGLI ONOREVOLI TERRACINI, SPAGNOLI, D'IPPOLITO, GALANTE GARRONE E LAMI

PARTE INTRODUTTIVA

CAPITOLO PRIMO

LA IV LEGISLATURA: I RIPETUTI "NO" ALL'INCHIESTA

1) *L'ultima seduta della IV legislatura a Palazzo Madama. Gli interventi degli oratori di sinistra e la replica del Presidente del Consiglio.*

Il 10 marzo 1968 (da alcuni giorni il tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti dei giornalisti Scalfari e Jannuzzi, ritenuti responsabili di diffamazione aggravata in danno del generale de Lorenzo) si concludeva, a Palazzo Madama, la IV legislatura. All'ordine del giorno dell'ultima seduta del Senato, la discussione di alcune mozioni (poi ritirate) e lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni riguardanti il S.I.F.A.R. Parlarono, ampiamente, senatori di tutte le parti politiche. Disse il senatore Albarello:

« La IV legislatura repubblicana si chiude con il S.I.F.A.R., « e questo avvenimento è pieno di significato. La quarta legislatura « doveva essere il trionfo della formula di Governo detta di centro- « sinistra, doveva essere dominata dal grande avvenimento storico « della unificazione socialdemocratica, ed invece il nome che tutta rap- « presenta la quarta legislatura repubblicana e che la compendia è « questo: S.I.F.A.R. Questo nome sinistro, quasi come una formula « magica, si sentirà nella campagna elettorale, ma soprattutto dovrà « aprire la quinta legislatura repubblicana. Al centro del mostruoso « affare permane, gravida di minacce, una zona nera, oscura, impe- « netrabile: è la zona che si riferisce alle responsabilità politiche. Il

« paese domanda chiarezza perché soltanto la verità, per quanto essa « possa essere spiacevole ed ingrata, è risanatrice. La Commissione « parlamentare d'inchiesta, che la maggioranza democristiana ha re- « spinto con tanta pervicacia, che il P.S.D.I. e P.S.I. unificati hanno « tanto dolorosamente subìto — tanto dolorosamente da far pensare « a una morbosa forma di autolesionismo — si farà; e quelli di noi « che qui ritorneranno, quelli che ritorneranno nell'altro ramo del « Parlamento, si impegnano fin d'ora a presentare, prima fra tutte, « la proposta di legge di inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R. e sui « fatti del luglio 1964. È una promessa formale che noi facciamo da- « vanti al Parlamento ! ».

Ribadì il senatore Lussu, in quello che egli stesso definì l'ultimo intervento della sua lunga vita parlamentare:

« In uno Stato di diritto, quale l'onorevole Presidente del Consi- « glio definisce frequentemente il nostro Stato repubblicano, l'aver « negato la Commissione parlamentare d'inchiesta è tale affronto alla « democrazia che il Senato chiude la legislatura discutendo una mo- « zione su questo losco affare. Il quale sarà il primo problema che « dovrà risollevare la prossima legislatura, che sarà caratterizzata « proprio dal modo con cui affronterà tale questione. A questa le- « gislatura, io, che sono uno tra i più anziani rappresentanti al Par- « lamento, auguro di tutto cuore un successo e una fortuna molto « maggiori di quelli della nostra IV legislatura repubblicana, che « proprio per il modo con cui finisce, marcando la decadenza del Par- « lamento e dello Stato, si qualifica di fronte alla nazione. Dirò anzi « che la futura legislatura proprio su questo punto definirà se stessa, « su questo punto che è fondamentale e l'annunzio della sua vita. « Come affronterà e risolverà il problema della Commissione parla- « mentare d'inchiesta ? La mozione che discutiamo oggi e il voto che « la concluderà non costituiscono l'affossamento della Commissione « d'inchiesta, ma l'ultima denuncia di questo Senato e un appello, « per quanto modesto, al paese e alla nazione. Questa è l'eredità che « noi lasciamo ai parlamentari che verranno dopo di noi... ».

Quale sia stato il contenuto dei discorsi dei senatori Albarello e Lussu, e degli altri parlamentari dell'opposizione di sinistra intervenuti nella seduta (Terracini, Tomassini, Parri), non occorre qui riferire per esteso. Sarà sufficiente ricordare che, pur ignorando, necessariamente, la motivazione della sentenza di condanna (non ancora pubblicata) del tribunale di Roma, gli oratori compresero, e denunciarono, la ragione fondamentale di quella pronuncia: vale a dire

l'abuso del "segreto di Stato" da parte dell'esecutivo, che, con il suo rifiuto di comunicare integralmente ai giudici la documentazione degli illeciti commessi dal S.I.F.A.R. e dal comando dei carabinieri, aveva impedito agli imputati di offrire la dimostrazione della verità di quanto affermato negli articoli de *L'Espresso*.

Veramente singolare fu, pertanto, nella seduta conclusiva della quarta legislatura, la risposta data dal Presidente del Consiglio onorevole Moro agli oratori intervenuti nel dibattito. Non soltanto per l'affermazione, del tutto generica (e, per quanto ora si è detto, smentita dai fatti):

« Il Governo ha assunto l'impegno di accertare la verità con tutti « i mezzi a sua disposizione e questo impegno ha mantenuto e « manterrà ».

Non soltanto per il carattere una volta ancora interlocutorio della risposta, solo in parte giustificato dal fatto che i lavori della Commissione Lombardi fossero a quell'epoca tuttora in corso. Ma anche, e soprattutto, per alcune asserzioni, a dir poco, sconcertanti, che il Presidente del Consiglio, entrando (a malincuore) nel merito delle vicende, volle formulare. Così a proposito della connessione fra le « deviazioni » del S.I.F.A.R. e gli eventi del 1964 (« in relazione ai « fatti della primavera-estate 1964, il S.I.F.A.R. ha avuto, come è noto, « un ruolo del tutto marginale. Esso infatti si è limitato a consegnare « al comandante dell'arma dei carabinieri un elenco di persone rite- « nute sospette »). Così, ancora, con riferimento alla giustificazione dei settantadue *"omissis"* degli allegati Manes, e della pretesa loro irrilevanza ai fini della decisione dei giudici (« è inconcepibile una « contestazione che pretenda ricondurre la condanna degli imputati « alle cancellature apportate dall'amministrazione, per ragioni di se- « greto militare, negli allegati al rapporto Manes, il quale veniva tra- « smesso integralmente al tribunale. Aggiungerò che di qualsiasi cir- « costanza, ritenuta rilevante, si poteva fare, ed è stato fatto larga- « mente, accertamento mediante testimonianze, rese, tra l'altro, da « quegli stessi ufficiali le cui dichiarazioni erano state raccolte negli « allegati al rapporto Manes »); o alla favola dell'equivoco (« a parte « la circostanza occasionale che per un equivoco circa la destinazione « degli atti che venivano rimessi dal comando dell'arma dei carabi- « nieri, immaginandoli non destinati alla pubblicità »), o alla disinvolta conclusione formulata in base a tali premesse (« il che dimostra « *ad abundantiam* che il Governo non solo non ha inciso con il suo

« comportamento sui diritti della difesa, ma in nessun modo ha vo-
« luto menomarli »). Così a proposito dell'ambigua dichiarazione in merito all'installazione di microfoni al Quirinale (« per quanto ri-
« guarda le notizie di stampa concernenti l'installazione di un im-
« pianto di registrazione negli uffici del Quirinale durante la crisi del-
« l'estate 1964, posso assicurare che gli accertamenti espletati esclu-
« dono che in tale circostanza siano state eseguite registrazioni di
« colloqui tra il Presidente della Repubblica e le personalità convo-
« cate per la soluzione della crisi »): ambigua, come è agevole rilevare, e come fu rilevato nelle repliche, perché in essa non si contestava il fatto (gravissimo, e tuttavia considerato irrilevante!) dell'esistenza dell'impianto, ma soltanto la circostanza del suo impiego nel corso della crisi del 1964. E così, infine, nello sbrigativo rifiuto di « esibire le cosiddette liste » (« richiesta evidentemente impropo-
« nibile per la stessa natura delle esigenze di sicurezza delle quali
« esse sono strumento »: ma non erano stati ripetutamente indicati in Parlamento, nel corso dell'ultimo anno, e senza smentita alcuna da parte del Governo, i nomi di persone che non avevano ragione alcuna di essere comprese nelle liste?): o nella facile, troppo facile e comoda asserzione secondo cui « la natura delle deviazioni acer-
« tate nella gestione del S.I.F.A.R., strettamente connesse all'esercizio «di un'attività di tipico carattere tecnico-discrezionale » porterebbe « ad escludere il trasferimento al livello politico delle responsabilità »!

Quali siano state le risposte dei senatori a così sconcertanti dichiarazioni, è superfluo dire. A noi basta mettere in evidenza quale sia stato, *una volta ancora*, l'atteggiamento, a dir poco evasivo e reticente, del Governo.

2) *I dibattiti in Parlamento sull'attività del S.I.F.A.R. e sugli eventi del giugno-luglio 1964: il sistematico rifiuto del Governo ad aderire alle proposte di inchiesta parlamentare.*

Perché abbiamo scritto e sottolineato, le parole « una volta ancora »? La ragione è semplicissima. Perché l'ampia documentazione parlamentare saggiamente distribuita ai componenti della Commissione di inchiesta una cosa dimostra a luce meridiana: che costantemente, tenacemente, pervicacemente, a tutte le richieste dell'opposizione di sinistra, dirette a far luce sull'attività del S.I.F.A.R. e, da ultimo, sugli eventi del giugno-luglio 1964, il Governo e la maggioranza parlamentare diedero sempre, nel corso della quarta legi-

slatura, risposta negativa. Pur contenuta in limiti di necessaria brevità, la storia di quella sfibrante "colluttazione" è indispensabile, come premessa e, per così dire, a riprova delle difficoltà che, finalmente costituita la Commissione di inchiesta, non sono venute meno e ne hanno gravemente pregiudicato l'attività. Indispensabile, e illuminante. Limitiamoci ad alcuni cenni soltanto.

a) Il 31 gennaio 1967, rispondendo in Senato ad alcune interrogazioni relative al "caso Messeri" e, in genere, all'attività del S.I.F.A.R, il ministro della difesa, onorevole Tremelloni, si preoccupò di « minimizzare » i fatti che erano stati denunciati. Egli disse:

« Si è constatata la mancanza di alcuni fascicoli, tra cui quelli « relativi ad alte personalità politiche. La notizia dell'esistenza di « questi fascicoli e la divulgazione di disparate ipotesi della stampa « hanno dato luogo a giuste perplessità, ma anche alle supposizioni « più strane e talora a commenti ingiusti. Si è detto che il S.I.F.A.R. « ha schedato numerosissime persone formando migliaia di *dossiers*. « Porre il problema in questo modo semplicistico non è corretto. « Tutte le polizie del mondo dispongono di una documentazione adatta « al loro delicato compito, e una polizia militare anche. Dai primi « accertamenti risulta che nella grande maggioranza i famosi fasci- « coli costituiscono solo raccolte puramente documentative di avve- « nimenti in gran parte noti. Essi non sono stati concepiti perciò con « un intendimento di persecuzione e di spionaggio ».

Ed ancora:

« Non sono ancora in grado di precisare, fino al termine dell'in- « chiesta che ho subito ordinato, quale sia stata l'origine della rac- « colta di un così copioso materiale informativo, ma a quanto mi « risulta anche i vari miei predecessori ne erano all'oscuro. Potrebbe « trattarsi di una estensione dovuta a zelo burocratico, di un metodo « di lavoro che tendeva alla creazione di un archivio più dei fatti « che delle persone da utilizzare per ogni evenienza, senza un preor- « dinato illegittimo fine. Ma potrebbe anche trattarsi di altro: l'in- « chiesta dovrà accertarlo... Si è ipotizzato, talora con letteratura fan- « tapolitica, di intercettazioni telefoniche compiute ai danni di decine « di migliaia di cittadini, di operazioni di spionaggio nei confronti di « alte autorità e di personaggi politici; si è voluto ravvisare in tutto « questo, persino vaste e preordinate manovre politiche addirittura « con l'intervento occulto di potenze straniere negli affari interni del « nostro Paese. Io posso fin da ora affermare che questo dilatarsi

« a catena di supposizioni non trova alcun fondamento nella realtà. « Il servizio non ha compiti informativi che esorbitino dai limiti e « dagli obiettivi della sicurezza dello Stato ... È molto spiacevole che « i fatti accaduti, suscitando il sospetto di più vasti sistematici abusi, « abbiano potuto creare, per un momento, nell'opinione pubblica, « un alone di scandalo e di discredito intorno ad un organismo che « continua a rendere grandi servizi al paese e svolge la propria opera « in forme e con caratteri non diversi da quelli di analoghi servizi « di altri Stati che sono ritenuti modelli di perfetta democrazia... ».

Una delle pagine più gravi della nostra storia recente interpretata in chiave di fantapolitica !

b) Nuove interpellanze e interrogazioni, sempre al Senato, nella seduta del 21 aprile 1967 (in coincidenza, ovviamente del tutto fortuita ma sintomatica, con il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia !). Era stata depositata, nel frattempo, la relazione Beolchini: e ad essa il ministro della difesa, onorevole Tremelloni, fece riferimento nella sua risposta: o, per meglio dire, al suo riassunto (« Dirò subito che, per « rispettare esigenze non derogabili del segreto di sicurezza, e per altri « motivi di privata riservatezza intorno alle persone indagate — motivi « che chiarirò più avanti — non posso offrire alle Camere, come sa- « rebbe stato mio vivo desiderio, il testo integrale del rapporto della « Commissione d'inchiesta. Mi sforzerò peraltro di riferirne il conte- « nuto nel modo più chiaro possibile, escludendo elementi non divul- « gabili, per le ragioni sopra espresse »). Che cosa rivelò il ministro, e come valutò le risultanze dell'inchiesta Beolchini, risulta dal resoconto stenografico: la scomparsa di un rilevante numero di fascicoli fu giudicata semplicemente come « il sintomo di una preoccupante « situazione di disordine »; la « ricerca delle responsabilità » fu considerata meno importante della « pratica attuazione delle correzioni ne- « cessarie degli errori che si potessero riscontrare »; il mancato ritrovamento di alcuni fascicoli fu attribuito « al trambusto conseguente a « vari spostamenti degli uffici ». E tuttavia il ministro della difesa dovette onestamente ammettere, sulla base della relazione Beolchini, che il quadro di quanto avvenuto nel settore del servizio informazioni era « preoccupante »: anche se le illegalità riscontrate (e collocate nell'arco di tempo che va dal 1956 al 1966) furono da lui attribuite soltanto ai capi del S.I.F.A.R., con esclusione di alte responsabilità a livello politico (ma nella stessa seduta, si ricordi, il ministro dell'interno onorevole Taviani esplicitamente volle invece dichiarare — e non a torto, nella sua replica, il senatore Banfi manifestò il suo disagio e il

suo stupore per un così evidente contrasto fra i due ministri — di assumersi « in qualsiasi sede tutta e intera la responsabilità dell'operato dei servizi di sicurezza dello Stato » per il periodo in cui era stato, dal 1953 al 1958, ministro della difesa).

c) Dal Senato, la discussione relativa alle illegalità commesse dal S.I.F.A.R. passò alla Camera (seduta del 2 maggio 1967). Sostanzialmente, il ministro della difesa onorevole Tremelloni si limitò a ripetere quanto affermato il 21 aprile 1967 nell'aula del Senato; ma poiché nel frattempo, come fra breve si dirà, era stata presentata alla Camera una proposta di inchiesta parlamentare, anche con riferimento ad essa l'onorevole Tremelloni fu costretto a prendere posizione. In senso negativo alla inchiesta, come l'atteggiamento fin qui descritto del ministro lasciava fondatamente presumere; e con una motivazione che, per la sua intrinseca debolezza, vale la pena di riportare. La Commissione Beolchini, osservò il ministro, « per dare dimostrazione del « modo in cui l'azione del servizio ha esorbitato dai suoi limiti istitu- « zionali, ha illustrato vari casi ed esempi di indagini non giustificate, « relative alla vita privata di illustri persone, pur senza farne il nome, « ma ha anche riportato in un allegato una serie di nomi di uomini « eminenti di diverse categorie e di tutti gli orientamenti, per i quali « sono stati formati fascicoli. Siffatti documenti evidentemente non si « possono rendere pubblici. Le persone a cui si riferiscono gli episodi « illustrati sarebbero facilmente riconosciute sotto il velo trasparente « dell'anonimo e l'offesa alla riservatezza personale che, con la forma- « zione del fascicolo, era soltanto potenziale, diverrebbe attuale con la « divulgazione delle notizie in essi contenute ».

E ancora:

« Le stesse ragioni che impediscono la pubblicazione della rela- « zione d'inchiesta sconsigliano un'inchiesta parlamentare, che inevi- « tabilmente farebbe trapelare il contenuto dei fascicoli illegittima- « mente formati: cioè fornirebbe, al contrario di quello che è stato « l'oggetto dell'inchiesta della difesa, quegli stessi elementi sconve- « nienti che si è cercato di evitare coi provvedimenti correttivi adot- « tati. Si è detto che la deviazione del S.I.F.A.R. potrebbe essere accer- « tata senza violare il segreto militare, dato che quella deviazione è « consistita appunto nello straripamento oltre i limiti dei compiti isti- « tuzionali inerenti alla materia militare. Senonché, dove vien meno « l'esigenza del segreto militare — che, devo ribadire, per alcuni aspetti « permane — sorge imperiosa l'esigenza del rispetto per la libertà e la

« riservatezza delle persone, oltre che per il loro buon nome. Io credo « che una qualunque ulteriore indagine pubblica avrebbe infatti l'ef- « fetto di arrecare grave lesione morale a molti, che certamente non « hanno colpa di quanto è avvenuto e — vorrei dire — anzi ne sono « state le vittime. D'altra parte, sono convinto che non si potrebbe mai « giungere con quel mezzo al risultato di accertare quelle responsabi- « lità politiche che da alcuni si vogliono intravvedere dietro questa vi- « cenda, dal momento che dalle indagini non è emerso alcun elemento « e neppure alcun consistente indizio che indichino la concreta esi- « stenza di queste responsabilità ».

Dove non si sa, veramente, se ammirare di più le affermazioni di scrupoloso rispetto per i diritti dei cittadini (rispetto che nessuno contesta, ovviamente: ma che vi era modo di osservare e garantire anche nel corso di un'inchiesta parlamentare) o la disinvolta affermazione finale, secondo la quale le responsabilità politiche, che l'inchiesta avrebbe dovuto accertare, non potrebbero essere dimostrate perché, parola di Governo..., non esistono !

d) Frattanto, una prima proposta di inchiesta parlamentare (« su attività extra-istituzionali di alcuni organi militari di sicurezza dello Stato ») era stata presentata dai deputati Boldrini e altri il 2 marzo 1967 (n. 3853). Altra proposta (« sulle attività del S.I.F.A.R. estranee ai suoi compiti di istituto ») fu presentata il 12 maggio dello stesso anno (n. 4066) dai deputati Lami ed altri. Una terza proposta, infine (documento n. 132) fu depositata in Senato il 17 maggio 1967, per iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Quest'ultima proposta non fu mai discussa. Diversa fu, invece, la sorte delle proposte presentate alla Camera. Svolte dai proponenti nella seduta del 17 maggio 1967, urtarono, come non era difficile prevedere alla luce dell'esperienza dei precedenti dibattiti, contro la ferma volontà del Governo.

« La posizione negativa del Governo », disse in quella sede il ministro Scaglia, « è stata espressa in termini inequivocabili nelle di- « chiarazioni rese alla Camera dal ministro della difesa in sede di di- « battito sul S.I.F.A.R. il 3 maggio ultimo scorso; dichiarazioni tanto « più impegnative in quanto solennemente convalidate da un voto di « approvazione della Camera. In questa sede, e a così breve distanza « di tempo, ovviamente il Governo non può che confermare, per « quanto attiene al merito delle proposte, la sua ferma posizione con- « traria; posizione contraria che ribadirà inflessibilmente in ogni fase « in sede di esame di merito ».

Inflessibile, infatti, si rivelò in seguito la posizione del Governo.

In sede di Commissione difesa, il 17 gennaio 1968 (a distanza di otto mesi dalla presa in considerazione della proposta !), il ministro della difesa, onorevole Tremelloni si limitò a ripetere, quanto all'inchiesta parlamentare sull'attività del S.I.F.A.R., le considerazioni già espresse in Parlamento ed il suo convincimento che, promossa ed esaurita l'inchiesta Beolchini, e adottate « tutte le misure di carattere « organizzativo e disciplinare per ricondurre il servizio informazioni « nel suo alveo costituzionale », altro ormai non restasse da fare; e, quanto alle risultanze nel frattempo emerse nel corso del processo contro i giornalisti Scalfari e Jannuzzi, ed alla « nuova ipotesi da ve- « rificare, quella, cioè, che vi fossero state nell'ambito delle forze ar- « mate, in relazione agli eventi politici della primavera-estate 1964, « iniziative o attività illegittime o, comunque, eccedenti la competenza « degli organi che le hanno disposte », a ricordare che l'indagine relativa era stata da lui affidata alla Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi, e che, « in questo contesto, l'inchiesta parlamentare » si sarebbe sovrapposta « sia all'indagine della magistratura sia a quella ministeriale, creando non poca confusione ».

Si sono accertati e continueranno ad accertarsi i fatti, concluse il ministro; se ci sono state lentezze, la ragione è che « il sistema ita- « liano prevede garanzie di stato giuridico e formalità da osservare « nel clima di uno Stato di diritto »; d'altra parte, « l'accertamento « della verità non sta soltanto a cuore all'opposizione, esso però deve « essere un accertamento dei fatti e per altro non prevenuto da una « posizione di parte politica sui fatti stessi... ».

Successivamente, a conclusione di un dibattito amplissimo ed approfondito, svoltosi per quattro sedute (29, 30, 31 gennaio, 1° febbraio 1968), la Camera dei deputati deliberò, approvando l'ordine del giorno Piccoli-Ferri-La Malfa (sull'accettazione del quale il Governo aveva posto la fiducia), di non passare all'esame degli articoli delle proposte di inchiesta parlamentare: che furono, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno. Fu quello l'epilogo — nella quarta legislatura — di una lunga lotta strenuamente combattuta fra l'opposizione di sinistra e la maggioranza parlamentare (la discussione svoltasi in Senato il 10 marzo 1968, della quale abbiamo parlato all'inizio di questa premessa, nulla di nuovo ha sostanzialmente aggiunto, né poteva aggiungere, alla vicenda parlamentare). Intervenne nel dibattito il Presidente del Consiglio onorevole Moro, che non si discostò dalle precedenti affermazioni dell'onorevole Tremelloni, e si ritenne pago, con riferimento alle

gravi risultanze emerse nel corso del processo Scalfari, di ribadire il « fermissimo impegno del Governo di far luce piena sulle nuove circostanze venute in evidenza », impegno dimostrato, a suo dire, dalla nomina della Commissione Lombardi, e tale da rendere

« giustificato, anche avendo presenti le procedure giudiziarie in « corso, un momento di attesa per consentire un obiettivo e rigoroso « accertamento, qual è quello disposto da questo Governo di coali- « zione, per chiarire secondo giustizia i fatti contestati e la loro por- « tata giuridica e politica. Prendo dunque in questo momento », aggiunse il Presidente onorevole Moro, « impegno solenne che la verità « venga in luce, quale che essa sia, ed abbia, quando ne ricorrano le « condizioni, tutte le conseguenze previste dal nostro ordinamento « giuridico ».

E concluse, con specifico riferimento alle proposte di inchiesta parlamentare:

« Credo di aver detto con sufficiente chiarezza che, considerando il « complesso dell'affare S.I.F.A.R., la richiesta appare difficilmente pro- « ponibile, perché inconcludente, nel rispetto, ove fosse possibile, dei « delicati meccanismi del servizio di sicurezza o tale da aprire la via « alla conoscenza del segreto da parte di chi non può accedervi ed al « quale noi non potremmo, se non venendo meno al nostro dovere, « aprire la via della conoscenza di cose per loro natura destinate a « rimanere nella ristretta cerchia dei responsabili a ciò autorizzati « dalla legge. Se in linea generale è il Governo cui spetta di trattare « questi temi, il Governo può essere certo sostituito mediante il voto « di sfiducia, ma il nuovo Governo si troverebbe nella medesima isti- « tuzionale impossibilità di cedere ad altri l'esercizio dei suoi poteri. « Guardando all'intera materia in contestazione, si rileva che qualsiasi « accorgimento sarebbe insufficiente ad evitare siffatti inconvenienti, « perché la materia riservata, in una indagine generale, si intreccia « indissolubilmente con quella che potrebbe essere oggetto di inda- « gine. Ciò fu riconosciuto dal voto di larga maggioranza della Ca- « mera. E vorrei precisare una volta per tutte che ciò non deriva af- « fatto dalle interferenze della C.I.A. o da obblighi N.A.T.O., ma sempli- « cemente dalla natura stessa della materia inerente alla nostra difesa « e alla nostra sicurezza. Ove l'oggetto dell'indagine si restringesse ver- « tendo su fatti specifici e in qualche modo periferici nelle strutture « di sicurezza (come prospettato dall'interna dialettica del partito socia- « lista e di quello repubblicano), i rischi sarebbero meno gravi, i danni « temibili ma meno sicuri. Lo stesso va detto per la proposta liberale.

« E tuttavia pericoli vi sono, i quali debbono essere attentamente valu-
« tati da tutti coloro che hanno il senso dello Stato e sono veramente
« impegnati al suo servizio e alla sua difesa. Dovrebbe giocare cioè, in
« questa grave e difficile scelta, una valutazione inerente alla assoluta
« indispensabilità dell'indagine proposta. Ed essa in realtà non esiste
« in questo momento, mentre sono in corso significativi procedimenti
« giudiziari e per di più una inchiesta amministrativa imparziale e di
« alto livello che il Governo è impegnato a sollecitare il più possibile
« e della quale anche in un dibattito parlamentare valuterà le obiettive
« conclusioni. Io credo, quindi, quali che siano le opinioni personali
« di ciascuno di noi, che, anche con un obiettivo limitato, non ricorre-
« ranno gli estremi che ci forzino ad una decisione che potrebbe risul-
« tare non necessaria, non opportuna e praticamente pericolosa. Ecco
« le ragioni per le quali il Governo esprime parere contrario alle varie
« proposte di inchiesta parlamentare oggi in discussione. Esso dà
« come alternativa il suo rigoroso impegno a ricercare la verità con
« ogni mezzo a sua disposizione e poi voi giudicherete, spero serena-
« mente, ed avendo presenti gli interessi del paese ».

e) Queste, a grandi linee (e, necessariamente, a linee sommarie), le discussioni svoltesi nel corso della quarta legislatura con riferimento alle "deviazioni" del S.I.F.A.R. e agli "eventi" del 1964. Un più lungo discorso pare, sull'argomento, superfluo: anche se altre interrogazioni sulla stessa materia, e certamente non prive di interesse, furono svolte, al Senato, nella seduta del giorno 11 maggio 1967, e, alla Camera, nelle sedute del 22 novembre e del 20 dicembre 1967. Le posizioni del Governo e dell'opposizione di sinistra rimasero inalterate, né poteva essere diversamente, nel corso di quelle sedute. Ormai appariva sufficientemente chiaro quello che a distanza di alcuni mesi, nella seduta alla Camera del 1° febbraio 1968, sarebbe stato reso manifesto: e cioè il fermissimo rifiuto del Governo di far luce, mediante l'inchiesta parlamentare, sui fatti ripetutamente denunciati dall'opposizione di sinistra. Ma era altrettanto evidente, mentre la quarta legislatura si avviava alla fine, che la battaglia sarebbe continuata con l'inizio della quinta legislatura e, prima ancora, nel corso della campagna elettorale. Troppo importante era la posta in gioco perché, su eventi di così grande importanza e gravità, potesse, per la sola volontà del Governo e della maggioranza di centro-sinistra, cadere il sipario. Le dichiarazioni dei senatori Albarello e Lussu, che abbiamo riportato all'inizio di questa trattazione, costituiscono il chiaro preannuncio della nuova fase della lotta.

CAPITOLO SECONDO

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 1968. LA V LEGISLATURA. LA DIFFICILE NAVIGAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE ISTITUTIVE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

1) *Il S.I.F.A.R. e gli eventi del 1964 al centro della campagna elettorale del 1968. Il dibattito indetto dal "Movimento Gaetano Salvemini": gli interventi di Bonacina e di Piccardi.*

Così fu, infatti. Come tutti ricorderanno, il tenace rifiuto del Governo (e della maggioranza parlamentare di centro-sinistra) di accettare la proposta di un'inchiesta parlamentare, fu al centro delle discussioni nel corso della campagna elettorale politica del 1968. In ogni città, in ogni paese d'Italia, l'opposizione di sinistra diede battaglia alla maggioranza anche su quell'ostinato rifiuto, oltreché sulle altre inadempienze del Governo. Si trattava, come talvolta è stato rimproverato alle sinistre, di un puro e semplice espediente dell'opposizione, o non, invece, di un atteggiamento dettato dalla sincera preoccupazione per quanto era avvenuto nell'ombra e, per volontà del Governo, nell'ombra discreta dei ministeri avrebbe dovuto rimanere per sempre ?

La risposta migliore, e più convincente, a questa domanda, può a nostro avviso essere data dalle parole che il 5 aprile 1968, nel corso della campagna elettorale, furono pronunciate al Ridotto dell'Eliseo, in una conferenza indetta dal "Movimento Gaetano Salvemini", dal senatore socialista Ercole Bonacina, dal professore Arturo Carlo Jemolo, dal giornalista Renzo Trionfera, e dall'avvo-

cato Leopoldo Piccardi: da quattro oratori, cioè, che certamente non erano rappresentanti dell'opposizione di sinistra ma, se così si può dire, interpreti (e interpreti di varia estrazione) del disagio e delle aspettative della pubblica opinione.

Tralasciamo, per brevità, le considerazioni in quella sede espresse dal professor Jemolo e dal giornalista Trionfera (avremo la possibilità, se necessario, di ricordarle in Parlamento, quando si discuterà delle conclusioni della Commissione di inchiesta). Limitiamoci, per ora, a riportare alcuni passi dei discorsi del senatore Bonacina e dell'avvocato Piccardi.

Disse Bonacina:

« C'è un caso giudiziario da concludere, e io credo, per la fiducia « che nonostante tutto noi continuiamo ad avere nella magistratura « italiana, che la magistratura saprà riscattare la sentenza di primo « grado emessa nei confronti dei due giornalisti, che hanno avuto il « coraggio di sottoporre all'opinione pubblica un caso così grave « e così allarmante. Il caso S.I.F.A.R. poi non è affatto chiuso sul « terreno politico-parlamentare, e su questo terreno io credo che sia « ancora tutto o molto da chiarire. Anzitutto è da chiarire la parte « dei militari... C'è poi da chiarire la parte dei politici e in rapporto « a questo problema io vorrei dire che un chiarimento non potrà « avvenire se non quando il Parlamento sarà esso chiamato ad esa- « minare fino in fondo che cosa è accaduto e quale parte i politici « responsabili dei vari ministeri vi hanno avuto e quale parte non « vi hanno avuto. Non è possibile che al di là e al di fuori dell'im- « munità parlamentare, che giustamente si critica, in modo parti- « colare quando essa protegge parlamentari, i quali dovrebbero ri- « spondere di reati comuni, vi sia una sorta di immunità governa- « tiva, la quale protegge gli uomini di governo che riescono a sal- « varsi dalle proprie responsabilità o facendo finta di ignorare tutto « quello che accadesse o fosse accaduto nei loro ministeri ovvero « assumendosi con jattanza responsabilità di quello che vi acca- « deva sapendo che in ogni caso la solidarietà governativa o della « maggioranza li avrebbe salvati da questa jattante rivendicazione, « molto facile e molto debole, di responsabilità. Allora, in queste « condizioni, è il Parlamento il solo, il quale dinanzi ad un caso « così grave, deve dire la parola giusta, severa, chiara per accer- « tare le responsabilità e per colpirle dovunque esse si annidino. « Ecco dunque un impegno molto fermo che nella prossima legi- « slatura i parlamentari democratici debbono assumere e la debbono

« assumere quei parlamentari democratici, i quali in questa legisla-
« tura per essere stati presi di contropiede al suo scadere, non hanno
« potuto contro il loro orientamento, la loro volontà, il loro desi-
« derio, condurre fino in fondo la battaglia verso la quale erano
« votati per le convinzioni che li animano ».

« Ci troviamo oggi di fronte », aggiunse Piccardi, « alla campa-
« gna elettorale e proprio in questo momento abbiamo ritenuto che
« fosse opportuna una presa di posizione del Movimento Salvemini;
« abbiamo ritenuto necessario oggi dire, a nome del Movimento Sal-
« vemini, quale è la nostra posizione e abbiamo ritenuto di farlo
« benché sia cominciata la campagna elettorale e direi in un certo
« senso proprio perché la campagna elettorale è cominciata, perché
« in questo momento, quando anche il caso S.I.F.A.R. diventa uno
« degli argomenti che si agitano nella polemica elettorale, è bene
« che ci sia qualcuno che ricorda l'esistenza di questo problema
« ancora vivo nel paese da un punto di vista che non è quello della
« polemica elettorale ».

Ed ancora, penetrando più a fondo nelle vicende giudiziarie e politiche:

« Noi abbiamo l'impressione che la polemica elettorale involon-
« tariamente pure accentuando i toni su questa questione del
« S.I.F.A.R. finisca con lo immiserire questo fatto, mettendolo nella
« lista delle rivendicazioni che si possono far valere contro chi ha
« avuto la responsabilità del governo. C'è ben altro da dire. E c'è
« altro da dire senza volere invocare delle unioni sacre. C'è altro
« da dire per richiamare tutti gli italiani alla necessità di non di-
« menticare l'esistenza di questo fatto, di non dimenticare quello
« che è accaduto e di non dimenticare tutti i problemi che vi sono
« connessi. Qui c'è una responsabilità che riguarda ciascuno di noi
« sia che militiamo nei partiti sia che non militiamo nei partiti, sia
« che apparteniamo a partiti che sostengono l'attuale coalizione go-
« vernativa, sia che apparteniamo a partiti di opposizione; qui è vera-
« mente in gioco la democrazia italiana... Quello che è successo in
« Italia in occasione del S.I.F.A.R. è qualcosa di veramente dram-
« matico, perché noi non siamo rimasti soddisfatti della soluzione
« che il problema ha avuto sul piano politico, né della soluzione che
« ha avuto sul piano giudiziario; direi che il piano giudiziario passa
« in seconda linea; noi che facciamo l'avvocato forse in questo sia-
« mo un po' incalliti; c'è una sentenza, la quale effettivamente non

« soddisfa l'opinione pubblica, non soddisfa il senso di giustizia degli « italiani, di queste sentenze noi ne vediamo tutti i giorni; basta « che tra i giudici un determinato giorno almeno due di essi si tro- « vino ad avere una determinata opinione perché venga fuori una « sentenza, la quale non rispecchia assolutamente quelle che sono « le esigenze della coscienza civica, della coscienza dei cittadini. Il « problema politico è più grave. È sul piano politico che noi siamo « assolutamente insoddisfatti perché le cose che sono venute fuori « sono di una enorme gravità. Per limitarci ai fatti che sono stati « rigorosamente provati, è stato provato che vi era un certo orga- « nismo di ricerca, un certo organismo di polizia, il quale racco- « glieva informazioni sui cittadini, su un notevole numero di citta- « dini. Ad un certo momento si è accennato che questi cittadini « erano coloro che erano indiziati di spionaggio; io voglio sperare « che l'Italia non possieda decine di migliaia, e centinaia di mi- « gliaia di cittadini che si dedicano allo spionaggio; queste sono cose « che si dicono per dire, non ingannano nessuno. Sappiamo che questa « attività investigativa si svolgeva nei confronti di un numero rile- « vantissimo di persone. Abbiamo ogni ragione di ritenere che queste « persone fossero scelte in base ad un determinato criterio di discri- « minazione politica; sappiamo che erano state preordinate determi- « nate operazioni per procedere in determinate circostanze ad ar- « resti e per tradurre le persone arrestate in determinate località « dove non potessero nuocere. Quale sarebbe stata la circostanza che « avrebbe fatto scattare questo meccanismo, forse non lo sappiamo; « però, il fatto che esiste, è che mentre noi tranquillamente facevamo « la nostra vita potevamo trovarci anche iscritti in una determinata « lista, la quale avrebbe portato ad un certo momento al nostro « arresto e alla nostra traduzione in un'isola; e se c'è qualcosa che « ripugna alla democrazia, se c'è qualcosa che mina alle basi la « democrazia sono fatti di questo genere. Ma direi che quello che « ci ha lasciato più insoddisfatti è stata quell'atmosfera di imba- « razzo, di disagio, di reticenza che ha contraddistinto l'opera del « Governo in tutto questo periodo; di un Governo il quale oggi ha « affermato, domani ha negato; ha affermato che esistessero respon- « sabilità di ambienti militari e poi non le ha perseguite; ha con- « sentito a un generale di avanzare una imprudente querela e poi « non ha consentito di acquisire le prove dei fatti che avrebbero « potuto portare a un giudizio sulla colpevolezza o meno degli impu-

« tati. Sono state tutte queste cose che ci hanno lasciato assoluta-
« mente insoddisfatti ».

E così Piccardi concluse, con specifico riferimento alle voci di alte e altissime responsabilità:

« Di fronte a questi che possono essere semplici dubbi, semplici « sospetti, ma che sono dubbi e sospetti pienamente giustificati dal « modo in cui le cose si sono svolte a noi è sembrato enorme il ri- « fiuto dell'inchiesta parlamentare. Ci è sembrato veramente una enor- « mità, perché noi ricordiamo che esistono delle disposizioni nella « Costituzione, le quali non fanno né del Presidente della Repubblica, « né dei ministri, degli irresponsabili, ma li rendono responsabili e « chi li mette in stato di accusa è il Parlamento e chi li giudica è la « Corte Costituzionale; e se è così quel Parlamento che ha il potere « di mettere in stato di accusa e il Capo dello Stato e i ministri è « possibile che non abbia il potere di fare quell'inchiesta, attraverso « la quale soltanto si può procurare gli elementi di giudizio ? La « cosa a noi è sembrata enorme e devo dire che non ci ha perfetta- « mente persuasi neanche il ragionamento empirico, pratico fatto « da molti, ma che volete fare siamo alla fine della legislatura, non « si avrebbe il tempo di svolgere una inchiesta, è inutile formare « una Commissione che domani si dovrebbe sciogliere per formare « un'altra Commissione. E sta bene. Noi non siamo qui tanto per « fare delle recriminazioni, siamo qui per dire che la cosa in questo « modo non deve essere chiusa; lo diciamo senza nessuna forza, siamo « dei modesti cittadini, abbiamo la sola forza che hanno dei citta- « dini, i quali amano vivere in un paese democratico e riteniamo che « in Italia vi sia un numero di cittadini sufficiente per imporre « questa convinzione e questa esigenza anche ai politici i quali pos- « sono avere altre esigenze e altri modi di vedere ».

2) *Le proposte di inchiesta parlamentare presentate nel corso della V legislatura. I lavori preparatori della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta: le discussioni in seno alle Commissioni della Camera.*

Non spetta certamente a noi dire se la lotta per l'inchiesta parlamentare, così strenuamente combattuta dall'opposizione di sinistra nel corso della quarta legislatura e della campagna elettorale,

abbia contribuito al successo delle sinistre nei comizi del 19-20 maggio 1968. E tuttavia, anche in difetto di strumenti di sicura verifica, la risposta affermativa sembra certa, sol che si rifletta a quel che avvenne durante la quinta legislatura e cioè, in concreto, alla immediata fioritura di numerose proposte di inchiesta, due delle quali di origine socialista, e alla pur tardiva e limitata accettazione, da parte della ricostituita maggioranza di centro-sinistra, dell'inchiesta medesima.

Riprendendo la storia dei " precedenti " della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta, ricorderemo qui che, nel breve spazio di alcune settimane, ben quattro proposte (di legge o di inchiesta) furono presentate alla Camera:

— il 5 giugno 1968 dai deputati Boldrini e altri, col numero 3; è questa la sola proposta che, se pure sotto un profilo negativo, si è preoccupata di stabilire, all'articolo 4, i limiti del " segreto di Stato ", disponendo:

« Non possono costituire oggetto di segreto di Stato notizie, atti « o attività che siano in contrasto con l'interesse pubblico o con un « retto funzionamento dell'ordinamento giuridico o volte ad un tur- « bamento delle istituzioni democratiche. L'ufficio di presidenza della « Commissione parlamentare d'inchiesta valuterà, nei casi che non « rientrano nelle ipotesi di cui al comma precedente, se determi- « nati atti o attività siano stati svolti nell'interesse della difesa dello « Stato e, pertanto debbano essere coperti dal segreto di Stato. Tutto « ciò che l'ufficio di presidenza della Commissione riterrà debba « essere garantito dal segreto di Stato non potrà essere portato a « conoscenza degli altri membri della Commissione né potrà essere « menzionato negli atti e nella relazione della Commissione stessa »;

— il 6 giugno 1968 dai deputati Lami ed altri (n. 46);

— il 6 luglio 1968 dal deputato Scalfari (n. 177);

— il 22 luglio 1968 (con il n. 233) dai deputati Fortuna e altri (una quinta proposta, n. 484, fu presentata il 9 ottobre 1968 dal deputato de Lorenzo).

In modo particolare ricorderemo, a dimostrazione della persistente e tenace posizione negativa di alcune forze politiche e del

Governo (a quell'epoca costituito dai soli democristiani), alcuni dati, che sembrano davvero illuminanti:

a) Il 23 luglio 1968, rispondendo alla Camera ad alcune interpellanze ed interrogazioni, il nuovo ministro della difesa, onorevole Gui, così volle preannunciare l'atteggiamento del Gabinetto Leone:

« Ho poi il dovere di informare la Camera che sul tema della « inchiesta parlamentare il Governo dichiarerà responsabilmente in « sede propria la sua posizione, la quale dovrà tenere conto delle « serie e permanenti ragioni che indussero il Governo precedente ad « assumere il suo atteggiamento ».

b) Il giorno successivo, a conclusione dello svolgimento delle proposte Boldrini, Lami, Scalfari e Fortuna, la posizione negativa del Governo fu confermata dal ministro onorevole Mazza. Egli disse:

« Il Governo intende riallacciarsi all'atteggiamento assunto dal « Presidente Moro nella seduta di questa Assemblea del 31 gennaio « 1968. La posizione negativa del Governo sul problema oggetto delle « proposte in esame è stata confermata anche ieri dal ministro della « difesa Gui nel dibattito sulle interpellanze e interrogazioni sul « S.I.F.A.R. A così breve distanza di tempo, il Governo non può « che confermare la sua posizione contraria, che sarà esplicata in « sede di esame di merito ».

c) In sede di Commissione difesa della Camera non mancarono altri tentativi di " insabbiamento " della discussione. Nella seduta del 21 settembre 1968 fu dapprima sollevata dal deputato Scarascia Mugnozza, con riferimento all'articolo 133, secondo comma, del regolamento, un'eccezione puramente dilatoria e chiaramente infondata (tant'è che il Presidente onorevole Pertini, con lettera comunicata nel corso della successiva seduta, ne fece immediata giustizia). Più sottile, e, per così dire "possibilista", la posizione assunta dal relatore onorevole de Meo: il quale, pur riconfermando le « gravi perplessità » già da lui manifestate nel corso della precedente legislatura

« circa l'opportunità di una inchiesta sulle attività dei servizi di « sicurezza militare che siano state compiute al di fuori delle leggi « vigenti od ai margini della legalità, per il rischio certo e non cal- « colabile, di esporre ad indiscrezioni ed a pericoli di fuga di notizie « su fatti ed avvenimenti e sull'organizzazione stessa dei servizi, che « per loro natura, per essere validi ed efficaci, dovrebbero essere

« sempre e comunque coperti dal più impenetrabile dei segreti », espresse l'opinione che sulle proposte si dovesse « udire il parere « non soltanto della Commissione affari costituzionali, ma anche della « Commissione giustizia »;

e non esitò, addirittura, ad esprimere la propria preoccupazione

« per il fatto che di tutta la materia all'esame non sia stato inve- « stito il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Capo dello Stato, « cui l'Assemblea Costituente intese affidare l'alta sorveglianza delle « forze armate, a garanzia della loro lealtà verso la Repubblica de- « mocratica »;

augurandosi peraltro che dal dibattito in Commissione emergessero « elementi tali » che valessero « a tranquillizzarlo circa le garanzie che opererebbero onde evitare gli inconvenienti previsti ».

d) Non sappiamo se il seguito della discussione in seno alla Commissione difesa (sedute del 25 settembre, del 2, 9, 16, 30 ottobre e del 13 novembre 1968) ebbe la virtù di " tranquillizzare " del tutto il relatore onorevole de Meo. Abbiamo motivo di crederlo: non già perché si fosse riprodotto, in Commissione, il compatto fronte di centro-sinistra che nel corso della quarta legislatura si era attestato, rigidamente, su posizioni negative all'inchiesta parlamentare (i socialisti, ovviamente, continuarono a difendere, se pure con qualche incertezza in ordine all'ampiezza delle indagini, le loro proposte: ed in senso favorevole all'inchiesta si pronunciò anche il repubblicano onorevole Terrana; mentre contrari rimasero soltanto, da ultimo per dichiarazione del deputato Evangelisti, i democristiani); ma semplicemente perché, nel frattempo, la Commissione affari costituzionali aveva espresso a maggioranza, dopo una lunga e dotta relazione del deputato Bressani, il parere che, da un lato, dovessero estendersi anche alle Commissioni parlamentari, costituite per legge, i limiti sicuramente stabiliti dall'articolo 82 della Costituzione con riferimento alle Commissioni nominate per atto autonomo della Camera (o delle Camere) e così, praticamente, i vincoli imposti alla autorità giudiziaria ordinaria dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale; e d'altro lato, di conseguenza, che dovesse riaffermarsi la prevalenza, anche nell'inchiesta, dell'interesse dello Stato (al segreto) sull'interesse del Parlamento (all'indagine).

Era pertanto evidente l'intento della maggioranza di comprimere l'ambito dell'inchiesta, e di porre in definitiva l'esecutivo, riconosciuto titolare del "segreto", al riparo da ogni penetrante indagine.

Conclusione, questa, di tutta evidenza, sol che si prendano in esame le due proposte formulate dal deputato Spagnoli, e respinte, entrambe, dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali (1).

3) *Le discussioni nelle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama. Gli emendamenti respinti dalla maggioranza.*

La situazione era a questo punto allorché, dimessosi il Governo Leone e costituitosi il primo Governo di coalizione Rumor, fu presentata alla Camera, il 9 gennaio 1969, la proposta di legge n. 823 di iniziativa congiunta dei deputati Zanibelli, Orlandi e La Malfa: la proposta cioè, che — con alcuni emendamenti dei quali fra breve si dirà — si trasformò, alcune settimane dopo, nella legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Vale forse la pena di ricordare che, pur trattandosi di proposta formalmente di iniziativa parlamentare al pari delle cinque proposte delle quali si è detto nel paragrafo precedente, essa, frutto degli accordi dei partiti della coalizione, si vide immediatamente riconosciuto dalla maggioranza di centro-sinistra un (discutibilissimo) diritto di precedenza, così da costituire la base della discussione che seguì (e che si concluse con l'assorbimento delle altre proposte), e da consentire alla stessa maggioranza di ottenere, nella seduta del 15 gennaio 1969, la sospensione della discussione delle altre pro-

---

(1) *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 34 (9 ottobre 1968) pag. 4: « Non sono state, infine, approvate le seguenti proposte del « deputato Spagnoli: 1) Sostituire il secondo e terzo comma delle premesse « con il seguente: "che nella ipotesi in cui venga scelta la via legislativa il Par- « lamento può attribuire alla Commissione poteri per l'indagine più ampi di « quelli consentiti all'autorità giudiziaria, superando i limiti a questa imposti, « ma con il limite discendente dai princìpi generali stabiliti dalla Costituzione « ed al rispetto dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti"; 2) Sostituire « il punto *b*) del n. 1) con il seguente: "Ritiene la conformità costituzionale « del primo comma dell'articolo 4, perché si tratta di norma interpretativa della « portata del limite posto all'autorità giudiziaria dall'articolo 352 del codice « di procedura penale e dall'articolo 256 del codice penale con efficacia generale « ed astratta" ». L'articolo 4 della proposta Boldrini e altri, al quale si fa riferimento nel corso di questa nota, è stato riportato all'inizio del presente paragrafo.

poste, già rimesse all'esame dell'Assemblea. Inutili, furono, in proposito, le vibrate proteste dei deputati Lami e Boldrini (2): la maggioranza di centro-sinistra, con il peso dei suoi voti, prevalse sulle argomentazioni svolte dall'opposizione.

Ma, soprattutto, vale la pena di ricordare quanto avvenne, di lì a qualche giorno, in seno alla Commissione affari costituzionali: ricordare, cioè, che la Commissione stessa (contrari i deputati dei gruppi democratico cristiano e socialista) approvò il 23 gennaio 1969, su proposta dei deputati Luzzatto e Spagnoli, uno schema di parere che ravvisava numerosi vizi di incostituzionalità nella proposta Zanibelli-Orlandi-La Malfa. Vizi che, tutti, furono ignorati o trascurati dalla Commissione primaria (difesa) della Camera, come appare dalla relazione de Meo riportata nello stampato 823-*A*; ed ebbero soltanto parziale riconoscimento, e riparazione, in Assemblea (3).

---

(2) Disse allora l'onorevole Boldrini: « Ciò che noi oggi veramente sotto-« lineiamo — ed è questo il punto — è che né Governo né i singoli deputati « possono sospendere la discussione di progetti di legge in seguito ad una ini-« ziativa successiva... Al di fuori della questione di procedura, se si accredita « ancora, come si è fatto in passato, la prassi di sospendere la discussione di « una o più proposte di iniziativa parlamentare, già dinanzi all'Assemblea, per « il semplice fatto della presentazione di un progetto governativo o della mag-« gioranza che sostiene il Governo, si finisce per imboccare una strada che « non solo dà un colpo decisivo ai diritti della opposizione, ma in definitiva, « finisce per sancire la preminenza dell'esecutivo sul Parlamento... Ebbene, vor-« rei domandare quanto sia costato al Paese l'avere per due anni impedito « l'inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R. e sui fatti del 1964, e quanto costi « attendere tuttora per volontà della democrazia cristiana e dei governi di « centro-sinistra di ieri e di oggi; e quali ripercussioni tutto ciò abbia avuto. « Ecco la domanda alla quale Governo e maggioranza non possono sfuggire. « Tutto ciò è costato un prezzo politico assai alto perché non solo non ha inde-« bolito ma addirittura rafforzato quegli strumenti di potere autoritario che « erano sotto accusa, ha mandato assolti sia pure temporaneamente i respon-« sabili delle deviazioni istituzionali e in certi casi li ha addirittura promossi. « E oggi, trovandoci ancora di fronte a questo nodo di questioni, la domanda « che vien fuori, onorevole Zanibelli, è questa: come sono nati questi centri « autoritari ? Che cosa contano, come si collegano nel Paese, a che cosa ser-« vono ?... L'avere per due anni detto di no alla inchiesta parlamentare, l'avere « per due anni respinto qualsiasi proposta ha dato ancora una volta coraggio « ed ossigeno a quanti non credono nella Costituzione e subiscono il regime « democratico ».

(3) Trovarono accoglimento in Aula, anche se furono dal Governo respinte le accuse di violazione della Costituzione, l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 3 in rapporto all'articolo 82 della Costituzione, essendo evidente che una Commissione costituita, secondo la proposta, da cinque senatori e cinque

Nuova dimostrazione e riprova, se pur ne esistesse la necessità alla luce dell'esperienza, della sorte ingrata generalmente riservata alle proposte, ancorché fondate e ragionevoli, della minoranza!

4) *La legge istitutiva e le successive leggi di proroga del termine dei lavori della Commissione.*

Approvata dalla Commissione difesa, in sede referente, il 29 gennaio 1969 (4), la proposta di legge fu ampiamente discussa nelle sedute della Camera del 18, 19, 20, 21, 26 febbraio e del 4 e 5 marzo 1969; ed approvata dall'Assemblea, con alcune modifiche, in questa ultima seduta.

Di quali modifiche si trattasse, già si è detto nel paragrafo precedente: né qui ci ripeteremo, se non per osservare che, a quanto

---

deputati, non avrebbe potuto rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari; e l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 4 che prevedeva la costante presenza di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione. Conseguentemente, l'articolo 4 della proposta di legge fu soppresso dall'Assemblea: che, al tempo stesso, fissò in nove senatori e nove deputati (oltre il Presidente), il numero dei commissari. Furono invece disattese dall'Assemblea le eccezioni relative ad altri articoli della proposta Zanibelli-Orlandi-La Malfa, e precisamente quelle relative agli articoli 5 e 6 (che riservavano al Presidente della Commissione poteri decisionali propri in sostituzione dei poteri della Commissione) ed al terzo comma dell'articolo 9 (che prescriveva la trasmissione della relazione al Presidente del Consiglio prima della sua comunicazione al Parlamento). « La Costituzione », saggiamente aveva osservato la Commissione affari costituzionali, « prevede che la Commissione sia organo « emanante dal Parlamento e soltanto ad esso debba rispondere; e che il Go- « verno sia responsabile verso le Camere, cui, quindi, potrà esporre le proprie « osservazioni ed i propri rilievi solo in sede di dibattito in Assemblea sulle « conclusioni della Commissione ». Parole al vento...

(4) È opportuno riportare il riassunto delle dichiarazioni rese alla Commissione, in tale occasione, dal ministro della difesa onorevole Gui (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 72, pagg. 16-17): « Il ministro « della difesa, Gui, osserva che l'atteggiamento del Governo su una materia « così delicata deve essere ispirato a grande consapevolezza delle responsabi- « lità che incombono sul potere esecutivo, nelle forme stabilite dalla Costitu- « zione della Repubblica. Nell'esame, quindi, di qualsiasi iniziativa parlamen- « tare avente un tale oggetto, è stretto dovere di qualunque Governo accertarsi « se sono state garantite alcune precise condizioni, quali: la tutela del segreto « militare e politico; la tutela della reputazione dei cittadini e della loro vita « privata, che non devono essere danneggiate incautamente; la tutela del fun- « zionamento dei servizi di informazione, la cui stessa esistenza sarebbe com- « promessa dalla pubblicità. V'è infine, naturalmente, il dovere del Governo di « esprimere la sua contrarietà verso quelle iniziative che costituissero una ri-

risulta dai resoconti parlamentari, le modifiche stesse furono approvate dopo una lotta serrata, e dopo ripetuti rifiuti da parte del Governo (abbandonati quando apparvero insostenibili ad una parte della maggioranza o, più probabilmente, quando dal Governo si comprese l'opportunità di concentrare la difesa contro gli altri emendamenti, in modo ancor più penetrante ed efficace diretti ad estendere i poteri della Commissione e, conseguentemente, a ridurre le prerogative dell'esecutivo).

La storia della discussione della proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa (alla Camera nel corso delle sedute sopra indicate e, successivamente, avanti alla prima e alla quarta Commissione del Senato il 12 e 13 marzo 1969, e nell'aula di Palazzo Madama il 24, 25 e 26 marzo dello stesso anno) si riduce, pertanto, all'indicazione dei più importanti emendamenti che furono presentati dall'opposizione e respinti dalla maggioranza, e delle argomentazioni

---

« provazione esplicita od implicita di iniziative da esso assunte nel medesimo « campo. Il ministro della difesa, rilevato che il provvedimento all'esame non « è d'iniziativa governativa, ma della maggioranza parlamentare, giudica che « esso non contraddica ai criteri di garanzia sopra esposti e, pertanto, il Go- « verno non si oppone all'approvazione di esso, anche perché finalmente si mette « la parola fine a voci, illazioni e speculazioni che hanno turbato la vita delle « forze armate. Rinviando l'espressione del proprio parere sugli emendamenti « alla discussione degli stessi nel contesto degli articoli, il ministro della difesa « — analizzando la lettera *c*) dell'articolo 1 e riferendosi ad alcune interpreta- « zioni date durante la discussione — osserva che i compiti del servizio infor- « mazioni unificato della difesa, in base al decreto del 1965, vengono espletati « non soltanto nello stretto settore tecnico-militare, ma anche in campo scien- « tifico, economico e politico-diplomatico. Rientra nelle attribuzioni del servizio « assumere informazioni su tutto ciò che ha connessione con la tutela della « sicurezza del Paese sia all'interno che all'estero. Si può anche pensare ad un « riordinamento del servizio, ma non nel senso di una scissione di esso: infatti « il criterio della unificazione, del perseguimento di tutti gli obiettivi con un « servizio unico, adottato dall'ordinamento italiano, è nettamente preferibile « a quello adottato da altri paesi ove vi sono più servizi con gli inevitabili « inconvenienti di differenti dipendenze, duplicazioni e spesso vanificazione del- « l'efficienza e della responsabilità. E neppure nel senso di una ristrutturazione « dei suoi uffici interni, che comporterebbe una violazione del segreto; ma piut- « tosto in quello di una possibile revisione delle sue dipendenze esterne dagli « organi del Governo. L'opera della Commissione » conclude l'oratore « potrà « essere in questo campo proficua ». Dichiarazioni, non diciamo soltanto più prudenti, ma più sintomatiche dell'ostilità del Governo ad un'inchiesta seria e approfondita (e, in applicazione della lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva, ad un effettivo e radicale riordinamento del servizio informazioni e della disciplina in tema di segreto), difficilmente, ci pare, potrebbero immaginarsi.

che furono addotte per respingerli (5). Limitandoci, per brevità, ad alcuni cenni soltanto, ricorderemo:

a) furono respinti tutti gli emendamenti diretti ad allargare il campo delle indagini a tempi più remoti e ad estendere gli accertamenti alle responsabilità politiche: ed altresì fu respinto un più limitato (ma non irrilevante) emendamento, diretto a precisare che la Commissione avrebbe dovuto assolvere il suo compito sulla base delle indicazioni contenute nella relazione Lombardi, e non già secondo le indicazioni stesse. Si osservò dal relatore e dal ministro (e la precisazione non è priva di interesse), quanto all'ultimo emendamento, che l'una espressione valeva l'altra; e che pertanto la relazione Lombardi non avrebbe in modo alcuno pregiudicato, o indirizzato in un determinato senso, le indagini e le conclusioni della Commissione. Fu per contro decisamente respinto ogni allargamento, nel tempo e — per così dire — nello spazio, delle indagini affidate agli inquirenti (6).

---

(5) In sede di discussione generale, sia alla Camera sia al Senato, il ministro della difesa, Gui, per il Governo, non si discostò dalle considerazioni precedentemente espresse, e manifestò una volta di più, e con ancor maggiore rigore, un'assoluta intransigenza in tema di segreto; non rifuggendo, addirittura, dal sostenere che il sindacato giurisdizionale sul segreto (riconosciuto in una sentenza della Corte costituzionale) doveva ritenersi limitato alla facoltà dell'autorità giudiziaria... di promuovere un giudizio per falsa testimonianza allorché avesse ritenuto infondata la dichiarazione di segretezza opposta, in sede testimoniale, dal pubblico ufficiale. Questa e altre tesi, parimenti di assai dubbio fondamento, sono riprodotte nei resoconti delle discussioni della Camera (pagina 5125 e seguenti).

(6) Ad ulteriore dimostrazione del costantemente ostile atteggiamento del Governo, ricordiamo che, nel corso della seduta del 26 febbraio 1969 alla Camera, il Presidente del Consiglio onorevole Rumor non esitò, essendo stato richiesto lo scrutinio segreto su un emendamento proposto dal deputato Covelli, a porre la fiducia ed a preannunciare analoga decisione con riferimento ad ogni altra richiesta nello stesso senso. E ricordiamo pure le nobili parole che furono pronunciate, in quella occasione, dal deputato Riccardo Lombardi. « Io devo esprimere il mio stupore », disse l'onorevole Lombardi, « per l'atto « che ora ha compiuto il Presidente del Consiglio ponendo la questione di fiducia « sulla votazione del primo emendamento e annunciando successive e reite- « rate posizioni della questione di fiducia tutte le volte che sugli emendamenti « aventi carattere estensivo della proposta governativa fosse chiesto lo scru- « tinio segreto... Capisco perfettamente che il Governo nella precedente fase, « cioè nella passata legislatura, abbia posto una preclusione a proposito d'in- « chiesta d'iniziativa parlamentare: un atto politico le cui finalità non ho con- « diviso, ma che tuttavia rientrava nei suoi poteri. Ma una volta che il Go- « verno in questa legislatura abbia abbandonato questa preclusione contro le

b) Fortuna non migliore ebbero gli emendamenti (Malagugini e altri, Lattanzi e altri), relativi all'articolo 5 della proposta, e diretti, il primo ad attribuire alla Commissione di inchiesta il potere di decidere sulla fondatezza dell'eccezione di segretezza e di ordinare, una volta respinta l'eccezione, l'acquisizione dei documenti (o l'assunzione della deposizione testimoniale), ed il secondo a limitare, quanto meno, i poteri del Presidente. Ovviamente fermissima fu — come dubitarne ? — l'opposizione del ministro Gui all'emendamento Malagugini; più sfumata, per contro, quella del relatore onorevole de Meo (7).

« iniziative parlamentari per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, i « poteri del Governo non possono più estendersi, fino a confiscare parzial- « mente o totalmente il diritto dell'Assemblea di ristabilire essa i limiti e i « confini dell'inchiesta che essa stessa, cioè l'Assemblea sovranamente deli- « bera. Ella comprende, signor Presidente, che si tratta di una questione che « involge le più gelose prerogative del Parlamento; e una volta che il Parla- « mento si sia investito e sia stato reinvestito, per deliberazione lodevole del « Governo, di questa sua facoltà, non è in potere di nessuno di toglierla o « limitarla. Toglierla o limitarla, come si farebbe ponendo la questione di fi- « ducia, pone molti parlamentari, e comunque pone me stesso in una grave « situazione di coscienza. Io appartengo ad un partito che fa parte della mag- « gioranza governativa, ma non posso non manifestare il dilemma che interviene, « in qualunque coscienza avvertita, tra l'esercizio di una disciplina di partito « e la confisca o almeno l'accondiscendenza alla confisca di un diritto elemen- « tare del Parlamento al quale non posso rassegnarmi. Ecco perché, onorevole « Presidente del Consiglio, vorrei pregarla di riflettere sulla gravità dell'atto « che ella sta compiendo in questo momento, annunciando, come si trattasse « di un caso di ordinaria amministrazione, un atto gravemente lesivo dei diritti « della Camera; diritti che non è in potere di nessuno — e quindi di nessun par- « lamentare, per quanto poco autorevole egli sia, — abbandonare, accettando « una priorità dell'esecutivo in una materia in cui la priorità deve essere riser- « vata al potere legislativo. Ecco perché, onorevole Presidente del Consiglio, la « vorrei insistentemente pregare di rinunciare a questo suo atto perché ove « ella vi insistesse, debbo dichiarare fin da ora che sarò costretto a risolvere « il mio caso di coscienza a favore dei diritti del Parlamento e non a favore « dei diritti dell'esecutivo ».

(7) « Non entro », egli disse, « nel merito politico: il discorso è già stato « fatto in altra sede. Devo dire che l'onorevole Malagugini ha addotto argo- « menti molto seri; essi potranno tuttavia essere oggetto di studio quando si « tratterà di modificare tutta la legislazione riguardante il segreto; ma, oggi « come oggi, dottrina, interpretazione e diritto positivo non mi pare che pos- « sano consentire di capovolgere una prassi costante, che per altro permetterà « di rispettare quello che è un po' il desiderio e la volontà di tutti: conte- « nere al massimo possibile il segreto che è connaturato ad istituzioni le quali, « se non fossero più segrete, non sarebbero utili alla tutela della sicurezza del « Paese ».

c) Altri emendamenti proposti da varie parti politiche, e diretti a sopprimere l'articolo 6, relativo all'obbligo del Presidente della Commissione di garantire l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 352 codice di procedura penale, od a attribuire l'obbligo stesso alla Commissione anziché al suo Presidente, ebbero sorte parimenti avversa.

d) E finalmente furono respinti gli emendamenti forse più importanti: vale a dire quelli diretti a sopprimere, o modificare profondamente, l'articolo 8, ed a sopprimere l'articolo 9, terzo comma, della proposta di legge. Quanto all'articolo 8, relativo alla facoltà della Commissione di stabilire il divieto di menzione (o di allegazione) di determinati atti e documenti nella (od alla) relazione, vivace e suggestiva fu l'insurrezione dei deputati Bozzi e Spagnoli: e certamente saggia la "subordinata" di quest'ultimo, diretta ad ottenere che degli atti e documenti non destinati alla pubblicità si potesse, quanto meno, discutere in Parlamento ed in seduta segreta. Ma anche richieste così moderate urtarono, una volta di più, contro il rifiuto della maggioranza e del Governo, e furono disattese (8). Così come furono respinti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 9, terzo comma, proposti da varie parti politiche: e diretti tutti, con copiose argomentazioni, a porre in rilievo l'assurdità e l'enormità dell'obbligo imposto alla Commissione di inviare al Presidente del Consiglio la sua relazione prima della definitiva deliberazione e del deposito della relazione stessa presso le Presidenze delle due Camere (9).

---

(8) « Inevitabilmente », osservò il ministro della difesa, « quando si costi- « tuisce una Commissione d'inchiesta e alla Commissione, in base alla Costi- « tuzione, vengono conferiti determinati poteri e determinati diritti, con ciò « stesso quei poteri, che sono propri dell'autorità giudiziaria, vengono confe- « riti soltanto ai membri della Commissione e non a coloro che non ne sono « membri. È evidente che la Commissione ha determinati poteri, quei poteri « che sono propri della magistratura, così come è evidente che quei poteri « non possono essere estesi ai membri del Parlamento che non facciano parte « della Commissione ».

(9) Le contrarie argomentazioni (in verità di peso assai modesto) del relatore de Meo sono riportate alle pagg. 5281 e 5282 dei resoconti della Camera. Di peso ancor minore si rivelano, peraltro, le considerazioni del ministro della difesa, che qui si trascrivono: « Vorrei osservare che forse la discussione si « è sviluppata partendo da un presupposto errato. Infatti, non può dirsi che « la Camera, secondo la Costituzione, disponga le inchieste per indagare sul

Così approvati alcuni emendamenti, ed altri emendamenti respinti o ritirati (10), la proposta di legge fu trasmessa al Senato: che, a sua volta, l'approvò nel testo ricevuto, respingendo, con ripetuti voti di maggioranza, tutti gli emendamenti riproposti dalla opposizione. E così, finalmente, vide la luce sulla *Gazzetta ufficiale* la legge 31 marzo 1969, n. 93: ed ebbero inizio i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta (11).

Del corso, spesso tormentato, di questi lavori, diremo nel capitolo che seguirà: cercando di mettere in rilievo, senza intenti polemici ma, al tempo stesso, con spregiudicata chiarezza, le gravi difficoltà che hanno accompagnato la Commissione nell'assolvimento del suo compito. Difficoltà, come avremo modo di dire, essenzialmente derivanti:

a) dal testo stesso della legge istitutiva, così fermamente diretto ad ostacolare ogni seria possibilità di penetrante controllo e di severo accertamento (valgano, in proposito, le considerazioni sopra riportate sulla strenua, e al tempo stesso sfortunata, battaglia degli emendamenti) (12);

« Governo: la Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse. Che, « allora, nello svolgimento del lavoro della Commissione possa essere prevista « anche una forma di collaborazione da parte del Governo non contrasta mi- « nimamente con il dettato costituzionale; anzi, è questo un modo per aiutare « la Commissione ad arrivare alle sue conclusioni nel pubblico interesse ».

(10) Un emendamento proposto dal deputato Bozzi, e diretto a consentire che entro il termine fissato dall'articolo 9 (secondo comma) fossero eventualmente presentate anche relazioni di minoranza, fu ritirato dal proponente dopo le assicurazioni fornite dal Presidente della Camera (« Onorevole Bozzi, mi « consenta di farle osservare che il suo emendamento mi pare superfluo, es- « sendo prassi costante che si possano presentare relazioni di minoranza da « parte di Commissioni d'inchiesta parlamentare. Ritengo pertanto che ella « potrebbe ritirarlo senza alcun timore »).

(11) Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 8 della legge istitutiva della Commissione di inchiesta fu ulteriormente prorogato: con legge 1° agosto 1969, n. 472, al 16 dicembre 1969; con legge 24 dicembre 1969, n. 979, al 30 giugno 1970; con legge 20 luglio 1970, n. 570, al 30 ottobre 1970 e finalmente con legge 10 novembre 1970, n. 853, al 15 dicembre 1970.

(12) E valga, altresì, il semplice raffronto fra la proposta di legge Zanibelli-Orlandi-La Malfa ed alcune fra le altre proposte di inchiesta, ispirate da un intento assai più vivo di chiarire, ad ogni livello, tutte le responsabilità.

b) dall'atteggiamento, altrettanto gretto e restrittivo, assunto nel corso dei lavori della Commissione dall'esecutivo, costantemente arroccato su posizioni di fermissima difesa del "segreto";

c) ed altresì, infine, dal comportamento della stessa maggioranza della Commissione di inchiesta: maggioranza rivelatasi non sufficientemente convinta delle possibilità, ad essa consentite da una legge istitutiva pur così severa, di meglio chiarire quanto, nello interesse del Paese, richiedeva il maggiore sforzo di accertamento.

Le pagine che seguiranno dovrebbero valere, speriamo, a dimostrare il fondamento di questi nostri rilievi.

CAPITOLO TERZO

I LAVORI DELLA COMMISSIONE. L'OSTRUZIONISMO DEL GOVERNO. I DOCUMENTI NEGATI O MUTILATI

1) *L'ostinato rifiuto del Governo ad un seria e concreta collaborazione con la Commissione d'inchiesta.*

Volgendo alla fine la discussione della proposta di inchiesta parlamentare Zanibelli-Orlandi-La Malfa il socialista senatore Formica, nella seduta conclusiva del 26 marzo 1969, salutò con entusiasmo l'alba del nuovo giorno: del giorno, cioè, che finalmente avrebbe consentito di far piena luce sulle vicende del 1964.

« Si dà il via », egli affermò, « ai lavori di una Commissione par-
« lamentare di inchiesta rappresentativa di tutto lo schieramento
« politico nazionale per accertare se nel giugno-luglio 1964 vi furono
« iniziative e misure adottate nell'ambito degli organi competenti in
« materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in contrasto
« con il rispetto delle norme costituzionali, o comunque tali da far
« nascere il dubbio che un pugno di spregiudicati militari stesse
« per giocare la carta dell'avventura e del colpo di Stato. Il bisogno
« di accertare la verità sulle sconcertanti vicende emerse nel processo
« *L'Espresso*-de Lorenzo e denunciate nelle relazioni Beolchini e Lom-
« bardi si è finalmente imposto nell'unica forma possibile, cioè re-
« stituendo al potere politico la piena responsabilità di indagine e
« di ispezione. Una forte, vigorosa democrazia non può occultarsi
« dietro i logori e sfilacciati veli del segreto militare per coprire
« abusi e degenerazioni, intrighi ed ambizioni, smanie e malizie. Forse

« giungiamo tardi, ma in tempo per evitare che una lunga polemica, « quasi una ferita mai chiusa nel corpo della democrazia italiana, « potesse aprire la strada nell'animo e nella mente dei cittadini alla « sfiducia verso le istituzioni, al qualunquismo e al disprezzo verso « la classe politica ».

E, con riferimento alle accese discussioni che si erano svolte in Parlamento, il senatore Formica volle esprimere la sua piena fiducia nell'esito dell'inchiesta.

« Ecco perché », precisò, « noi socialisti riteniamo che in questa « sede va colto l'importante significato politico dell'iniziativa parla- « mentare della maggioranza, accettato dal Governo di centro-sini- « stra. Disquisire sulla costituzionalità di alcune norme o ipotizzare « un ristretto o ampio uso da parte del Presidente del Consiglio della « facoltà prevista dall'articolo 4 del disegno di legge significa smar- « rire il senso logico delle cose. Chi può negare, senza violentare la « realtà, che non occorre essere profeti per prevedere che alla fine « dell'inchiesta saranno scomparsi i ridicoli *"omissis"* e un altro pezzo « di verità sarà ufficialmente conosciuto sulle oscure giornate del « giugno-luglio 1964 ? Un nuovo fascio di luce colpirà e vanificherà « molte ombre e si staglieranno nell'equivoco sfondo della triste vi- « cenda le squallide figure dei congiurati e di chi ha tramato alle « spalle della Repubblica ». E concluse: « Dopo le relazioni Beolchini « e Lombardi il segreto militare non è più invocabile ».

Certamente legittimo fu il compiacimento del senatore Formica per l'imminente approvazione di una legge che, con tutti i suoi difetti, consentiva quanto meno che vicende di tanta importanza non fossero definitivamente coperte dalla pietra tombale del facile oblio; ma in modo altrettanto certo il parlamentare peccò di ingenuità (generosa ingenuità, senza dubbio), quando presagì che il Governo non avrebbe posto ostacoli all'ampiezza delle indagini ed all'accertamento della verità e quando si disse sicuro che « alla fine dell'inchiesta » sarebbero « scomparsi i ridicoli *"omissis"* ».

La generosa profezia non si avverò. E solo « violentando la realtà » (per usare le parole del senatore Formica) si potrebbe oggi negare che il Governo si oppose costantemente, e fermamente, ad un pieno e profondo accertamento della verità. I « ridicoli *"omissis"* » sono rimasti, in gran numero, in molti atti e documenti; alcuni *"omissis"* sono stati eliminati soltanto perché il loro contenuto era stato precedentemente rivelato ed era così divenuto di pubblico dominio per altra e legittima via (generalmente nel corso

di deposizioni testimoniali), o perché le ripetute contestazioni formulate dalla Commissione di inchiesta — per iniziativa, in prevalenza, dell'opposizione di sinistra — a norma dell'articolo 4 della legge istitutiva non ebbero, né potevano avere, una risposta costantemente e sistematicamente negativa; ed è sufficiente por mente e attenzione agli *"omissis"* rivelati per vedere quali (inesistenti) segreti politici o militari essi nascondessero ! E che dire, poi, dei documenti, essenziali per un serio accertamento della verità, che, addirittura, sono stati tenacemente negati, con motivazioni che non di rado si risolvono in trasparenti pretesti ?

Forse siamo in errore nell'anticipare la conclusione del nostro discorso: ma ci pare che, sul fondamento di quanto ora brevemente si è accennato e, soprattutto, di quanto più ampiamente si dirà in seguito, si possa affermare, con tranquilla coscienza e, al tempo stesso, con profonda amarezza, che nel corso dei nostri lavori è del tutto venuta meno la collaborazione del Governo.

2) *La "storia" dei lavori della Commissione.*

La storia dei lavori della Commissione di inchiesta è racchiusa nei verbali delle sedute, e negli « appunti per l'introduzione alla relazione » che sono stati predisposti al fine di agevolare lo studio dell'imponente documentazione raccolta e di puntualizzare le questioni che, nel corso dei lavori stessi, sono state affrontate dai commissari.

Ci pare doveroso affermare, a questo proposito, che verbali e appunti sono stati redatti con ammirevole cura e con rara diligenza; e che, per la loro perfetta aderenza ai lavori della Commissione, alle discussioni svolte e alle decisioni adottate, ad essi è possibile fare costante e sicuro riferimento (possibile ed opportuno: tanto è evidente che la riproduzione, in questa relazione, del loro contenuto, si risolverebbe in un inutile appesantimento del nostro discorso).

Naturalmente, gli estensori dei verbali delle sedute e degli « appunti per l'introduzione alla relazione » non hanno preso posizione sulle questioni dibattute: ispirati a criteri di doverosa e ovvia obiettività, essi si sono limitati (né, ripetiamo, poteva essere diversamente) a fornire un quadro preciso, chiaro, completo dei lavori. Questo si chiedeva ad essi: questo essi hanno dato, ripetiamo, con cura e diligenza davvero ammirevoli.

Ma altrettanto chiaro è che il nostro compito, al momento e all'atto della conclusione dei lavori, è ben diverso. Noi non ci possiamo limitare a riferire le questioni affrontate e risolte in Commissione, le risultanze istruttorie e dibattimentali. A noi spetta, nel merito, interpretare quelle risultanze per giustificare le conclusioni alle quali arriveremo (ed a questo compito attenderemo nei successivi capitoli di questa trattazione): e spetta, intanto, l'obbligo di render ragione dell'affermazione che abbiamo ritenuto di formulare quando abbiamo lamentato il rifiuto, da parte del Governo, di una seria collaborazione.

3) *I documenti negati dal Governo: la lista degli enucleandi, gli allegati Beolchini, le veline R.E.I.-S.I.F.A.R., il nastro del colloquio Lugo-de Lorenzo.*

Già abbiamo ricordato come il Governo non si sia limitato a mutilare, mediante l'inserimento di più o meno sapienti *"omissis"*, alcuni documenti di intuitiva importanza ai fini dell'accertamento della verità: ma abbia fatto di più, addirittura negando *in toto* la comunicazione di altri documenti, alcuni dei quali di grandissimo rilievo.

a) Una delle prime istanze formulate dai commissari della sinistra fu diretta, ovviamente, all'acquisizione della "lista degli enucleandi" (altrimenti detta la "lista dei 731"). Superfluo, ci pare, sottolineare la importanza del documento. Si trattava veramente e soltanto, come sosteneva l'esecutivo, per giustificare il rifiuto che venne opposto alla richiesta, di "eversori", di sabotatori e di sospetti di spionaggio che, come tali, sarebbe stato imprudente, ai fini dei servizi di sicurezza e di controspionaggio, rivelare ? O non doveva invece ritenersi per certo che, come da numerosi documenti e da parecchie testimonianze emergeva in modo sicuro, in quella lista erano comprese anche persone assolutamente non pericolose, "colpevoli" soltanto di far parte di "apparati" politici e sindacali di sinistra ? Non erano forse rimaste senza smentita le precise indicazioni date, nel corso della quarta legislatura, dall'onorevole Anderlini, vanamente "richiamato all'ordine" dal Presidente del Consiglio del tempo ? Non erano forse stati indicati da testi "insospettabili", fra gli "ospiti" delle liste, i nomi dell'onorevole Malagugini, del generale Zani, del consigliere comunale Bonazzi ?

Ebbene: in una situazione così delicata e sicuramente meritevole di chiarimento, il Governo si ostinò in un fermo e intransigente rifiuto (nota 12 maggio 1969 del Ministero della difesa). Per superare le difficoltà (delle quali tratteremo nel capitolo successivo) derivanti dall'incerto atteggiamento della maggioranza della Commissione, la minoranza propose allora (seduta antimeridiana del 25 settembre 1969) che, quanto meno, l'esecutivo comunicasse se rispondeva a verità che individui certamente non sospettabili di essere considerati sabotatori o spie o eversori, fossero stati compresi nelle liste. Ed in tal senso, appunto, fu infine azionata dalla Commissione, contro il diniego del ministro della difesa, la procedura prevista dall'articolo 4 della legge istitutiva. Senonché, alla lettera 30 ottobre 1969 del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio rispondeva (o, per meglio dire, non rispondeva) con nota del 26 novembre 1969, comunicando che non gli era possibile « aderire alla richiesta di trasmissione delle liste... perché co- « perte da segreto di Stato, in quanto realizzano un'esplicazione « della normale attività dei servizi di sicurezza; né... di conseguenza « fornire, a norma dell'articolo 342 del codice di procedura penale, « qualunque notizia al riguardo » !

b) Altri documenti immediatamente richiesti (al Ministero della difesa) e rifiutati: gli allegati alla relazione Beolchini. A giustificazione del rifiuto (un rifiuto ovviamente grave, sol che si pensi quanto fosse utile ed anzi necessario, da un lato, chiarire pienamente il collegamento fra l'attività del S.I.F.A.R. e gli eventi del 1964 e, dall'altro, controllare le conclusioni della relazione Beolchini, anche e soprattutto ai fini dei compiti affidatici dalla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva, alla luce delle dichiarazioni rese alla Commissione amministrativa di inchiesta) il ministro della difesa rilevò, fra l'altro, che in sede di discussione in Parlamento erano stati respinti tutti gli emendamenti intesi ad estendere le indagini alle "deviazioni" del S.I.F.A.R., e che pertanto egli non aveva la possibilità di « ...di- « sporre in difformità delle decisioni adottate dalle Assemblee legi- « slative ». Giustificazione fragile, ed anzi inconsistente, com'è facile vedere: poiché se è vero che il Parlamento aveva voluto limitare determinati accertamenti alle iniziative e misure adottate in relazione agli eventi del 1964, è altrettanto certo che lo stesso Parlamento non aveva inteso porre alcun ostacolo alla conoscenza del funzionamento dei servizi di sicurezza, ma quella conoscenza anzi aveva presup-

posto e autorizzato nell'atto stesso di affidare alla Commissione il compito di formulare proposte in relazione al riordinamento dei servizi stessi. Com'è possibile porre riparo alle storture se queste vengono nascoste o non interamente chiarite ? (13).

c) Veline R.E.I.-S.I.F.A.R. Si premette qui, brevemente, quanto più diffusamente è narrato negli "appunti per l'introduzione alla relazione": e cioè che, nel corso dei lavori, la Commissione ebbe a richiedere al ministro della difesa la trasmissione delle veline che (secondo la deposizione del generale de Lorenzo, il quale anzi ne aveva prodotto copia fotostatica) risultavano essere state inviate, nel giugno-luglio 1964, ad alte autorità dello Stato e, in particolare, al Presidente della Repubblica.

E ciò premesso si aggiunge che, alla richiesta della Commissione (24 settembre 1969), il ministro della difesa ritenne di rispondere negativamente, dopo lunga meditazione, con lettera del 18 novembre 1969, osservando che dei documenti richiesti, « a prescindere dalla loro esistenza », sarebbe pur sempre stata interdetta la conoscenza in osservanza delle norme sul segreto di Stato, considerate « la loro natura, la natura dell'organo che li avrebbe prodotti e le autorità cui sarebbero state inviate... ».

Una risposta così stravagante non poteva, ovviamente, non suscitare nei commissari una vivace reazione: a tal punto appariva evidente l'arbitrarietà di una collocazione, sotto l'usbergo del segreto di Stato, di documenti sull'esistenza dei quali lo stesso ministro non si pronunciava (« a prescindere dalla loro esistenza... »). E già si profilava l'opportunità di esperire, contro il diniego ministeriale, il ricorso previsto dall'articolo 4 della legge istitutiva, quando fu ritenuto preferibile insistere (con lettera 31 marzo 1970) presso lo stesso ministro e portare a sua conoscenza, sollecitandone la risposta, le copie fotostatiche delle veline prodotte dal generale de Lorenzo.

Conclusione ? La risposta del ministro si è fatta attendere per oltre quattro mesi: ed appare, a dir poco, scarsamente persuasiva. A tal punto pare evidente che, se veramente negli uffici R.E.I. e S.I.F.A.R. non fosse esistita traccia delle veline in questione, la circo-

---

(13) Dell'atteggiamento assunto dalla Commissione, dopo ampie discussioni, sull'argomento, si dirà nel capitolo successivo: destinato, appunto, a mettere in rilievo quale fu, in ordine alle principali questioni dibattute nel corso dei lavori, l'orientamento espresso in Commissione dai vari gruppi politici in essa rappresentati.

stanza avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di comunicazione chiara e immediata da parte dell'esecutivo, e non semplicemente prospettata, mediante la "riserva" di cui si è detto (« a prescindere... »), in via di pura ipotesi (14).

d) Analoghe considerazioni possono essere formulate, per concludere questo paragrafo, con riferimento alla vicenda del nastro (sequestrato per deliberazione della Commissione presso la cancelleria del tribunale di Roma) contenente, a quanto è dato sapere, la registrazione del colloquio avvenuto il 14 aprile 1967 fra il generale de Lorenzo e il consigliere di Stato dottor Lugo. Di questo nastro la Commissione ritenne doveroso, con scrupolo forse eccessivo, ordinare la trasmissione al Ministero della difesa, affinché ne fosse disposto l'ascolto, e il contenuto del nastro fosse portato a conoscenza della Commissione, previa eliminazione di tutte le parti relative ad eventi, materie o persone rispetto alle quali potesse configurarsi la sussistenza del vincolo del segreto.

Quale dovesse essere la sorte di tale iniziativa non era difficile, alla luce di tanti precedenti, prevedere. E, tuttavia, come è noto, *la réalité depasse la fiction*: come appare dal testo della risposta, totalmente negativa, inviata dal ministro della difesa, dopo ripetuti solleciti, al Presidente della Commissione. Si accenna in questa lettera (11 settembre 1970), redatta in toni talvolta lirici, all'estrema difficoltà della trascrizione; si ammette, esplicitamente, l'esistenza nel corso della conversazione di argomenti « che non presentano carattere di riservatezza »; ma si afferma che anche queste parti del colloquio sono « intimamente connesse, nello snodarsi della conversazione », ad altre parti per « loro intrinseca natura » coperte da segreto di Stato; e pertanto si conclude rifiutando alla Commissione la conoscenza del contenuto del nastro in ogni sua parte. (E si osa addirittura aggiungere che « la materia in questione è estranea all'oggetto delle indagini » devolute alla Commissione dalla legge istitutiva.

---

(14) « Si fa presente », così è scritto nella lettera 6 agosto 1970 del ministro della difesa, « che agli atti del soppresso ufficio R.E.I. non esistono minute o « copie di "veline" relative al periodo giugno-luglio 1964, né, presso l'archivio « dello stesso ufficio R.E.I. o di altri uffici del cessato S.I.F.A.R. esiste docu- « mentazione alcuna da cui possa rilevarsi l'invio di detti documenti, di natura « classificata, all'esterno del servizio. Per tali motivi si è nell'assoluta impos- « sibilità di confermare o meno le notizie relative alla provenienza delle veline « depositate dal generale de Lorenzo e qui inviate in copia fotostatica ».

Non solo: ma si trattiene presso il Ministero della difesa, senza l'ombra di una giustificazione, il nastro sequestrato, e quando il Presidente della Commissione di inchiesta, con lettera del 12 dicembre 1970, ne esige la restituzione immediata, si risponde, con lettera pervenuta alla Commissione nelle ultime ore della sua vita, insorgendo contro il decreto di sequestro ed avanzando la pretesa, del tutto arbitraria, di ottenere di nuovo la disponibilità del nastro che si finge di restituire...).

4) *I documenti ampiamente mutilati: gli allegati Lombardi, gli allegati Manes, il "Piano Solo".*

Resta a dire, per completare il quadro, dei documenti e degli atti che furono bensì trasmessi dall'esecutivo alla Commissione di inchiesta, ma al tempo stesso furono assoggettati ad una severa censura, e costellati dei « ridicoli *"omissis"* » che secondo il generoso presagio del senatore Formica più non avrebbero avuto diritto di cittadinanza. Nobile ma ingenuo presagio, veramente: immediatamente smentito dalla realtà, dall'accanito, fermo, intransigente atteggiamento del ministro della difesa a tutela di un preteso "segreto" non di rado rivelatosi, in seguito al ricorso *ex* articolo 4 o per altra via, del tutto pretestuoso e inesistente. E resta altresì a dire, con estrema fermezza e assoluta chiarezza, che ancor più arbitrario appare il tentativo, ripetutamente posto in essere dal ministro della difesa, di « vietare la divulgazione » dei documenti trasmessi (e non di rado, proprio per effetto dei "tagli" ad essi apportati, ridotti ad un simulacro di documenti !), e cioè, se questo è stato lo scopo dell'ammonimento, di riservare la conoscenza, se così si può dire, al "foro interno" dei commissari, senza alcuna possibilità per essi di renderne noto nelle loro relazioni il contenuto e di raggiungere per questa via — che è la sola via possibile — lo scopo di illuminare il Parlamento, e per esso l'opinione pubblica, sui risultati raggiunti nell'inchiesta. Con estrema fermezza e assoluta chiarezza deve dirsi che l'esecutivo può e deve ritenersi abbondantemente pago della facoltà, che gli è stata consentita, di rifiutare alla Commissione, a tutela del segreto, la conoscenza, totale o parziale, di determinati atti e documenti; ma che di tutti gli atti legittimamente acquisiti alla Commissione, e cioè di tutti gli atti relativamente ai quali, in difetto dell'esistenza di un segreto da tutelare, l'esecutivo non si è avvalso, né

poteva avvalersi, della predetta facoltà, la "disponibilità", ad opera della Commissione stessa, non può non essere integra e piena (come risulta dallo stesso articolo 7 della legge istitutiva, ben si intende se rettamente interpretato !).

Ciò premesso e chiarito, e senza ulteriormente indugiare, per ragioni di brevità, nella cronaca della sfibrante "colluttazione" che ha contrassegnato i rapporti fra la Commissione di inchiesta e l'esecutivo, ci limiteremo a ricordare concretamente, nel quadro degli *"omissis"*, alcuni esempi dell'atteggiamento diffidente, o addirittura ostile, del Governo (e, in modo particolare, del ministro della difesa).

a) Allegati Lombardi. È doveroso riconoscere che l'immediata richiesta di trasmissione, formulata dalla Commissione, fu accolta dal Ministero della difesa (nota 10 maggio 1969). Senonché, numerosi di tali allegati si rivelarono mutilati: e quel che conta, mutilati senza una sufficiente motivazione che consentisse di giudicare se il consueto richiamo al segreto di Stato fosse o meno giustificato. Si rese pertanto necessaria la proposizione di tre successivi ricorsi al Presidente del Consiglio contro l'eccezione di segretezza; dapprima con riferimento ad uno soltanto degli *"omissis"* (per il quale il Presidente del Consiglio convalidò la eccezione); successivamente, a due riprese, in rapporto ad un'imponente mole di omissioni (che solo in modestissima misura furono annullate).

b) Allegati Manes. Per quanto, rispetto al testo "purgato" trasmesso al tribunale di Roma in occasione del processo Scalfari-Jannuzzi, gli *"omissis"* apposti agli allegati Manes fossero stati notevolmente ridotti (ma si deve osservare, a questo proposito, che la riduzione è più apparente che reale, o, per meglio dire, non può essere interpretata come segno di buona volontà dell'esecutivo, gli *"omissis"* annullati concernendo circostanze nel frattempo divenute di pubblico dominio), la Commissione non mancò di rilevare che, dei 35 *"omissis"* rimasti, il ministro della difesa non soltanto non aveva dato sufficiente giustificazione, ma, addirittura, non aveva fornito motivazione alcuna. Si imponeva pertanto la procedura di contestazione dell'eccezione (immotivata) di segretezza; procedura che fu esperita in due riprese (in un primo tempo la Commissione essendosi limitata ad impugnare alcuni soltanto fra gli *"omissis"*) e che si concluse con le determinazioni riportate nella lettera 26 novembre 1969 del Presidente del Consiglio, prevalentemente nel senso della conva-

lida dell'eccezione di segretezza a suo tempo sollevata dal ministro della difesa (15).

Altro fatto da rilevare, prima di lasciare l'argomento degli allegati Manes, è il misterioso episodio relativo alla fugacissima apparizione, nel cielo dei lavori della Commissione, di tali allegati nel loro testo integrale: apparizione fugacissima, si è detto, e, va aggiunto, venuta a tardiva conoscenza dei commissari, quando già i documenti avevano ripreso la via del ritorno verso il Ministero della difesa. Episodio misterioso, certamente: a tal punto appare inattendibile la versione, offerta dal ministro, di un « errore materiale » commesso al momento della predisposizione delle fotocopie — numerosissime — degli atti dell'inchiesta disciplinare contro il generale Manes. Inevitabile chiedere: è veramente avventato, anche sul fondamento e nel ricordo dell'episodio "parallelo" verificatosi nel corso del processo Scalfari-Jannuzzi, formulare la ben diversa ipotesi enunciata da alcuni commissari, e cioè che, per motivi puramente politici, l'autorità governativa abbia voluto in realtà precludere la conoscenza di documenti che l'autorità militare, verosimilmente, non aveva (ed a ragione !) considerato segreti ?...

c) "Piano Solo". Ed ancora vogliamo ricordare che ad imponenti censure furono dal Ministero della difesa assoggettati i documenti globalmente indicati come "Piano Solo", e cioè le quattro minute di piani per l'ordine pubblico che, come è noto, prevedevano l'impiego delle sole unità dell'arma dei carabinieri. Documenti tutti, come è agevole comprendere, di eccezionale rilievo, se comunicati nel loro testo integrale, ai fini dell'indagine affidata alla Commissione; e privati invece di larga misura della loro "carica esplosiva" (ci si

---

(15) È ovviamente di grande rilievo accertare quali siano state, con riferimento agli allegati Lombardi e agli allegati Manes, nonché ad altri documenti di cui fra breve si dirà, le motivazioni della convalida dell'eccezione di segretezza, e quale ne sia il fondamento. Ci sia qui consentito osservare che, generalmente, tali motivazioni si rivelano del tutto insufficienti: perché il quasi esclusivo richiamo, in tali motivazioni contenuto a giustificazione della convalida, al parallelismo o all'identità fra le misure illegittime rivelate dai documenti censurati ed i legittimi e segreti "piani operativi" tutt'ora vigenti per la tutela dell'ordine pubblico, rivela un'assoluta incomprensione della incompatibilità fra le predisposizioni, sicuramente illegittime, adottate nel 1964, e le norme sul segreto (che non possono mai "coprire" le illegittimità); e sostanzialmente si risolve, a ben vedere, in un ostacolo, serio e grave anche se non insormontabile, frapposto all'indagine della Commissione.

consenta l'espressione) se e proprio perché "purgati" delle parti essenziali, relative allo schieramento delle forze ed alle predisposizioni in concreto adottate. Non si vuole certamente dire, con questi rilievi, che la sostanziale illegittimità del "Piano Solo", e cioè di un progetto allestito in contrasto con le norme generali in materia di tutela dell'ordine pubblico, già non risulti con tutta evidenza (indipendentemente dagli altri accertamenti compiuti dalla Commissione) dalle minute, se pure abbondantemente censurate, acquisite agli atti della Commissione. Ma come non vedere che, precisamente, quella sostanziale (e indiscutibile) illegittimità imponeva, ai fini di un compiuto ed esauriente accertamento, la comunicazione integrale di documenti relativi a predisposizioni effettuate in così grave e insanabile contrasto con tutte le norme vigenti ?

5) *Altri esempi di mutilazioni di documenti rilevanti.*

L'elenco dei documenti "purgati" (spesso in misura notevolmente ampia, e tale da non consentire, se non a prezzo di grandi sforzi e di inevitabili approssimazioni, l'assolvimento del compito primario demandato alla Commissione: l'accertamento, cioè, della illegittimità delle « iniziative prese e delle misure adottate in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964 ») potrebbe continuare. Si pensi, ad esempio, alle "circolari Vicari" del 1961, agli "appunti" Manes, agli atti delle inchieste disciplinari contro i generali de Lorenzo e Manes, alle trascrizioni dei "nastri Lombardi", e via dicendo. E non si dimentichino, ad ulteriore dimostrazione dell'atteggiamento già ripetutamente descritto del Governo, le "argomentazioni" talora formulate dall'esecutivo a giustificazione della sua riluttanza (o addirittura della sua ostilità) ad una seria ed effettiva collaborazione con la Commissione: tipica e sintomatica, tra le altre, quella enunciata nella lettera 23 ottobre 1969 del Ministero della difesa, secondo cui l'invio degli atti (evidentemente in copia fotostatica) dell'inchiesta disciplinare contro il generale de Lorenzo avrebbe impedito la prosecuzione dell'inchiesta stessa !

Veramente non crediamo di peccare di faziosità se ripetiamo, a conclusione di questa parte della nostra trattazione, che le ripetute affermazioni dell'esecutivo ricorrenti quasi in ogni lettera, dirette a mettere in rilievo lo spirito di "collaborazione" del Governo, non hanno trovato riscontro nella realtà: o, a tutto concedere, hanno in essa trovato una ben pallida ed evanescente conferma.

CAPITOLO QUARTO

I LAVORI DELLA COMMISSIONE. I DISSENSI FRA LA MAGGIORANZA E L'OPPOSIZIONE DI SINISTRA

1) *Gli orientamenti della Commissione parlamentare di inchiesta e l'atteggiamento della maggioranza.*

Esaminato, a grandi linee, l'atteggiamento del Governo nel corso dei lavori della Commissione, pare necessario completare questa parte introduttiva della relazione estendendo l'indagine agli orientamenti manifestati dalla Commissione stessa, e alle decisioni da essa adottate, talora a maggioranza, in rapporto ad alcune fra le principali questioni discusse.

Superfluo premettere, a questo proposito, che sarebbe stolto, e addirittura insensato, insorgere contro il principio della necessaria soggezione della minoranza dissenziente alla volontà della maggioranza: un principio a tal punto valido e intuitivo non richiede, certamente, inutili conferme. Ma è altrettanto certo che la minoranza può e deve esprimere le ragioni del suo dissenso dalle decisioni adottate dalla maggioranza: ed anche questo principio non esige dimostrazione.

Ora è doveroso precisare, al riguardo, che immediate furono le obiezioni e le riserve formulate dall'opposizione di sinistra, con riferimento ad alcuni orientamenti e criteri manifestati dalla maggioranza della Commissione: e che tali obiezioni e riserve furono successivamente e ripetutamente ribadite. La nostra introduzione sarebbe gravemente incompleta se dei contrasti insorti nei lavori della

Commissione, e dei motivi di fondo di essi, non si facesse cenno, ancorché sommario. Certamente non è, questo, un discorso facile: anche perché la lunga comunione di vita e di lavoro, e la sincera stima per quanti si sono attivamente impegnati nella grave fatica (e, in primo luogo, per il Presidente della Commissione), rendono, sotto alcuni profili, ingrato il nostro compito. E tuttavia è questo un compito necessario: che cercheremo di assolvere serenamente e pacatamente, e senza alcuna faziosità, anche se — com'è naturale — con la fermezza che deriva dalla nostra profonda convinzione.

2) *Le proposte della minoranza per l'instaurazione di un "dialogo" con l'esecutivo.*

In una "memoria" redatta dal senatore Galante Garrone dopo alcune settimane di attività della Commissione (memoria che aveva preso lo spunto dall'evidente necessità di fare più ampio ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4 della legge istitutiva), le ragioni di amarezza e di delusione della minoranza per l'indirizzo che in quel momento i lavori sembravano assumere erano così delineati:

« Io non posso nascondere la mia profonda delusione per l'indi-
« rizzo assunto dai nostri lavori, e per quel "timore reverenziale"
« che, nei confronti dell'esecutivo, costantemente ci frena, quando
« addirittura non ci paralizza. E non voglio e non posso sottrarmi, di
« conseguenza, a un doveroso appello ai colleghi della Commissione,
« appello che, concretamente, si risolve e traduce in queste sempli-
« cissime domande: è vero o non è vero che la nostra Commissione
« parlamentare, investita di funzioni ispettive e di controllo dell'ese-
« cutivo, è in realtà controllata dall'esecutivo proprio in virtù e per
« effetto del troppo facile ricorso dell'esecutivo al "segreto", e della
« nostra acquiescenza alle decisioni dell'esecutivo ? E, se così è, siamo
« proprio sicuri che non ci sia nulla da fare per imprimere alle no-
« stre indagini un maggiore "mordente" e per farle approdare a qual-
« che migliore risultato in adempimento dei compiti che ci sono stati
« affidati ?

« Naturalmente », aggiungeva l'estensore della memoria, « io sono
« del tutto consapevole dei limiti che ci sono imposti dalla legge isti-
« tutiva: e non sono così ingenuo o sprovveduto da pretendere di
« valicarli. Può essere — e per me è certamente — motivo di delu-

« sione che una legge (la quale, come legge, avrebbe sicuramente po-
« tuto esonerare la Commissione dall'osservanza dei limiti stabiliti
« dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, e conferire
« ad essa gli ampi poteri riconosciuti ad esempio — con legge ordi-
« naria — alla Commissione inquirente nei procedimenti di accusa)
« si sia limitata a concedere alla nostra Commissione i più limitati
« poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari costituite non per
« legge, ex articolo 82 della Costituzione, e cioè i poteri riconosciuti
« all'autorità giudiziaria; ed abbia così in radice troncato ogni seria
« possibilità di indagini ampie e approfondite... Ma, ripeto, tutto
« ciò non significa che alla legge non si debba prestare obbedienza:
« e che ogni pur legittima ragione di perplessità e di delusione non
« debba cedere di fronte al doveroso rispetto della legge. E tuttavia,
« entro questi limiti ovviamente invalicabili, ben altro e ben di più
« sarebbe possibile fare. Possibile e, per la serietà dell'inchiesta, do-
« veroso. Che cosa, in concreto ? ».

Rispondeva l'estensore della memoria a questa domanda sottolineando la necessità, di cui sopra si è detto, di fare più ampio ricorso alla procedura stabilita dall'articolo 4 e, concretamente, di impugnare le eccezioni di segretezza ogni qual volta esse non fossero motivate. Ed aggiungeva inoltre, opportunamente preoccupandosi dell'eventualità che il Presidente del Consiglio, chiamato a decidere dell'impugnativa, ed esonerato per legge dall'obbligo di motivare le sue "determinazioni", indulgesse a troppo facili (e ovviamente incontrollabili) convalide delle eccezioni di segretezza:

« Mi chiedo peraltro, nella mia qualità di parlamentare compo-
« nente della Commissione di inchiesta (e cioè di una Commissione
« che deve, o dovrebbe sottoporre a controllo l'attività dell'esecu-
« tivo): è proprio detto che non esista la possibilità, per la nostra
« Commissione, di instaurare un dialogo col Presidente del Consiglio,
« di conoscere — se pure sommariamente — le ragioni delle sue
« "determinazioni" eventualmente negative ? È proprio detto che la
« informativa da parte del Presidente della nostra Commissione e le
« determinazioni del Presidente del Consiglio debbano risolversi in
« uno scambio di lettere ? Non è possibile, avuta presente la singo-
« larità della situazione, e cioè la nostra istituzionale funzione di
« controllo (effettivo !) sul Governo, sperare (e volere !) qualcosa di
« più e di diverso che non uno scambio di lettere fra controllore e
« controllato... con l'attribuzione al controllato dell'ultima e decisiva
« parola ? Basta porre le domande, mi pare, per enunciare le rispo-

« ste. Nel senso che precisamente quel dialogo, di cui sopra ho par-
« lato è possibile (perché non è vietato, anche se non è espressa-
« mente previsto dalla legge istitutiva), auspicabile, doveroso. Nes-
« suno chiede, si intende, che allo stato della legislazione vigente, e
« della stessa legge istitutiva della nostra Commissione, il Presi-
« dente del Consiglio sia obbligato a sottoporre alla Commissione
« tutti i documenti nel loro testo integrale per consentire ai com-
« missari di esprimere un giudizio sulla fondatezza o infondatezza
« della dichiarazione di segreto: è chiaro che questa soluzione, an-
« corché auspicabile *de jure condendo,* troverebbe un ostacolo nelle
« norme sopra richiamate e, concretamente, costituirebbe una viola-
« zione del segreto. Ma fra questo estremo e l'altro estremo, di una
« conferma di segretezza non suscettibile di una pur superficiale de-
« libazione e di un pur sommario controllo, esiste una varia gamma
« di possibilità che, a mio avviso, non possono essere lasciate ca-
« dere ».

E concludeva:

« Per parte mia, ritengo di dover concretamente proporre che la do-
« cumentazione negata (o concessa in forma mutilata) sia sempre sotto-
« posta al vaglio ed all'esame del Presidente del Consiglio, quando la
« dichiarazione (se esistente !) di segreto da parte di un ministro si riveli
« insufficiente e incontrollabile; e che lo stesso Presidente del Consiglio
« sia invitato a chiarire direttamente alla Commissione nel corso di ap-
« posita seduta, le ragioni delle sue "determinazioni" in ipotesi ne-
« gative. In questo modo e per questa via soltanto, mi pare, sarà
« possibile evitare che la nostra inchiesta, già a tal punto limitata
« e circoscritta dalla legge istitutiva, sia ulteriormente frenata e pa-
« ralizzata; e, quel che conta, fatalmente destinata a deludere le at-
« tese legittime del Paese ».

Parole, queste, che ci sentiamo di sottoscrivere oggi ancora, alla conclusione dei nostri lavori: perché, se è doveroso riconoscere che non infrequente è stato, da parte della Commissione, il ricorso all'articolo 4 della legge istitutiva, altrettanto necessario è ammettere che il rifiuto, opposto dalla maggioranza della Commissione alla richiesta di un diretto dialogo con il Presidente del Consiglio, ha precluso alla Commissione stessa la possibilità di ottenere dalla viva voce del capo dell'esecutivo, in una franca e aperta discussione, tutti quei chiarimenti che sarebbero stati utilissimi, e forse indispensabili ai fini dell'indagine. E sarà sufficiente por mente alla genericità e ai

limiti di motivazione di tante "determinazioni" del Presidente, per rilevare quanto gravi siano state le conseguenze del rifiuto opposto dalla maggioranza a una richiesta che, veramente, nulla aveva di stravagante o di "rivoluzionario".

3) *I principali motivi di dissenso fra maggioranza e minoranza.*

Di contrasti — sotto il profilo procedurale o sotto quello sostanziale — fra i componenti della Commissione e, in particolare, fra la maggioranza e la opposizione di sinistra, sono ricche le cronache delle sedute. Nessuna meraviglia, naturalmente: e ci pare inutile ripetere qui le ragioni di alcune perplessità che, in ordine a particolari temi, sono state presenti in noi, e che tuttavia non si sono manifestate con un voto contrario alle proposte del Presidente e/o della maggioranza, essendoci sembrato preferibile, in tali situazioni, accedere ad una soluzione di compromesso (pensiamo, così scrivendo, soprattutto all'accordo, in verità non molto soddisfacente, raggiunto in Commissione con riferimento all'impugnativa degli *"omissis"* inseriti nel "Piano Solo").

Ma non possiamo invece non sottolineare alcune fra le questioni che ci hanno visti profondamente e irriducibilmente divisi: e che sono state risolte, a maggioranza, con decisioni che, a nostro avviso, hanno in taluni casi pregiudicato il corso delle indagini e l'accertamento pieno della verità e, in altri, si sono risolte in una menomazione del diritto e del dovere della Commissione di illuminare con la maggiore ampiezza nella sua relazione (o nelle sue relazioni) il Parlamento e, per esso l'opinione pubblica, sui risultati della lunga e laboriosa istruttoria compiuta.

a) Una prima questione, che determinò una profonda divisione fra la maggioranza e l'opposizione di sinistra, chiaramente rivelandone i contrastanti criteri e orientamenti, concerneva la necessità della acquisizione della relazione e degli allegati Lombardi nel loro testo integrale: necessità evidenziata dal senatore Terracini (il quale osservava come il richiamo fatto dalla legge istitutiva alle indicazioni contenute nella relazione Lombardi ne imponesse la piena conoscenza, ovviamente garantita soltanto dall'acquisizione del testo integrale) e contestata invece dalla maggioranza (che, coerentemente, ebbe a respingere l'ordine del giorno presentato dal senatore Terracini).

b) Altra battaglia si svolse con riferimento alla nostra istanza di acquisire agli atti la relazione Beolchini nel suo testo integrale, e i relativi allegati. Non occorre qui ricordare, per esteso, le considerazioni che confortavano quella richiesta: già ne abbiamo discorso, se pure incidentalmente, nel capitolo precedente, e d'altra parte esse sono succintamente ma fedelmente riportate nei verbali di numerose sedute del settembre e dell'ottobre del 1969. Sostanzialmente, sembrava (e tuttora sembra) a noi che la conoscenza integrale di tali documenti fosse utilissima ai fini di accertare e chiarire i legami fra le attività del S.I.F.A.R. e gli eventi del giugno-luglio 1964, e indispensabile in relazione ai compiti affidati alla Commissione ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva, e cioè in ordine alle proposte da formulare (a ragion veduta, come è o dovrebbe essere intuitivo !) per un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza.

La nostra richiesta fu respinta, in virtù di argomentazioni che a noi sembrano del tutto insufficienti (sostanzialmente, si disse, perché nella parte nota della relazione Beolchini gli allegati devono intendersi per rielaborati e riassunti, e perché non tanto i fatti specifici possono avere interesse per la Commissione, quanto la più ampia "fenomenologia" descritta nella relazione medesima); si decise, invece, di limitare ogni iniziativa della Commissione alla richiesta di informazioni su eventuali "connessioni" fra le parti omesse della relazione e gli eventi del 1964; e fu rigettata, addirittura, una istanza subordinata del deputato Spagnoli diretta a conoscere, quanto meno, se nelle parti omesse della relazione Beolchini esistessero elementi tali da facilitare il compito assegnato alla Commissione dal citato articolo 1, lettera *c*), della legge istitutiva.

c) A conclusione di questa parte della nostra trattazione (16) vogliamo ricordare, infine, il contrasto, di non lieve momento, insorto in seno alla Commissione con specifico riguardo all'interpretazione ed applicazione di una norma della legge istitutiva.

Intendiamo riferirci alla disposizione dell'articolo 7, che attribuisce alla Commissione il compito di stabilire quali atti dell'inchiesta

---

(16) Delle questioni sollevate, delle discussioni svolte e delle decisioni adottate con riferimento ai compiti attribuiti alla Commissione dalla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva (disciplina del segreto e ristrutturazione dei servizi di sicurezza), parleremo, ad evitare inutili ripetizioni, nei capitoli della nostra relazione che tratteranno tali argomenti.

e quali documenti non debbano essere menzionati nella relazione o alla stessa allegati « dovendo rimanere segreti nell'interesse della si- « curezza dello Stato o nell'interesse politico, interno o internazionale, « dello Stato medesimo ». Già abbiamo avuto modo di anticipare, nel capitolo che precede, la nostra opinione al riguardo: e reputiamo superfluo ripetere le considerazioni allora svolte, anche se riteniamo opportuno ribadire che, a nostro avviso, la norma citata deve necessariamente considerarsi operante soltanto quando la "notizia trasparente dall'atto o dal documento" debba rimanere "segreta" perché pregiudizievole all'interesse dello Stato e non anche nell'ipotesi che essa risulti, semplicemente, "riservata".

Ad ogni modo, a noi sembrava certo e indubitabile che, nel corso dei lavori, quella preoccupazione — la preoccupazione, cioè, di svolgere indagini e di acquisire documentazioni eventualmente non destinate alla pubblicità — non dovesse minimamente affliggerci; e che ogni giudizio al riguardo potesse e dovesse essere rinviato al momento conclusivo dei nostri lavori.

Diverso fu, per contro, l'orientamento della maggioranza: che pretese di discutere, nel corso stesso dei lavori, dell'applicabilità dell'articolo 7, con riferimento ad una deposizione testimoniale (tra l'altro non ancora resa !), e tale questione volle risolvere con un voto di "segretezza".

Ora, a parte i rilievi testé formulati sul "tempo" (a nostro avviso prematuro) della relativa discussione, pare a noi che la volontà in tale occasione manifestata dalla maggioranza, nel senso di precludere la pubblicità di quella deposizione testimoniale, si sia rivelata in insanabile contrasto con l'articolo 7 della legge istitutiva, se rettamente inteso e interpretato: perché assolutamente non è dato vedere come il suo oggetto (installazione dei microfoni al Quirinale: argomento ripetutamente trattato, non solo nel corso dei lavori della Commissione, ma, in precedenza, anche nelle aule del Parlamento, dove lo stesso Presidente del Consiglio onorevole Moro aveva riconosciuto l'inesistenza di ogni ragione di segretezza) potesse rientrare nella previsione della norma ora citata.

4) *Considerazioni conclusive.*

Altri rilievi ancora, con riferimento alle divergenti posizioni assunte nel corso dei lavori dai commissari delle varie parti politiche, potrebbero forse, non inutilmente, essere formulati. Ma il nostro

discorso in argomento già si è fatto troppo lungo perché si ravvisi l'opportunità di integrarlo con altre considerazioni: che, eventualmente, potranno essere inserite nella parte della nostra relazione destinata all'esame delle risultanze dell'inchiesta.

Ci sia semplicemente consentito, nel concludere questo capitolo, ripetere quanto abbiamo già affermato: e cioè che i rilievi e le censure che abbiamo sentito il dovere di esporre non sono stati minimamente dettati da preconcetta faziosità. Diremo di più, anche qui a riconferma di quanto già in precedenza dichiarato: e cioè che siamo i primi a riconoscere il notevolissimo contributo offerto da numerosi commissari della maggioranza, e l'ammirevole impegno del nostro Presidente. Il che non significa, tuttavia, che non avessimo il dovere di enunciare con spregiudicata franchezza le ragioni del nostro dissenso in ordine ad alcuni orientamenti espressi dalla maggioranza, e di ribadire che, a nostro avviso, la maggioranza stessa avrebbe potuto e dovuto più energicamente sollecitare e promuovere quella collaborazione dell'esecutivo che era nei nostri voti e che, in realtà, è quasi del tutto mancata.

CAPITOLO QUINTO

LE DIFFICOLTÀ DELLE INDAGINI. CRITERI ISPIRATORI DELLA RELAZIONE

1) *Altri rilievi sulle difficoltà delle indagini. Le preoccupazioni dei testi. La pluralità delle inchieste.*

Le considerazioni che sono state esposte nei precedenti capitoli devono essere integrate, opportunamente, con rilievi attinenti ad altri motivi che hanno reso l'indagine particolarmente difficile e complessa.

Già la Commissione Lombardi aveva rilevato, nella sua premessa, che il « lungo tempo trascorso, la scarsa documentazione resi- « dua e la scomparsa di uno dei principali protagonisti della vicenda « (generale Viggiani, allora capo del S.I.F.A.R.), hanno reso difficile « la precisa ricostruzione di alcuni fatti e, conseguentemente, la esatta « configurazione della relativa responsabilità ».

Tali difficoltà si sono presentate in misura ancora maggiore per la Commissione d'indagine parlamentare. Hanno inciso su tale situazione non solo il doloroso decesso del generale Manes, avvenuto all'inizio della sua deposizione davanti alla Commissione, e di altre personalità quali il generale Aurigo, il generale Ciglieri, il colonnello Rocca (le cui deposizioni per il ruolo da esse avuto nelle vicende del 1964 avrebbero fornito preziosi elementi di conoscenza) ma anche, e soprattutto, le preoccupazioni che sono state rilevate nelle depo-

sizioni di molti degli ufficiali escussi, e che non sempre sono da ricollegarsi alla incertezza dei ricordi (17).

Ha costituito, inoltre, motivo di difficoltà l'esistenza di una pluralità di indagini condotte via via dall'autorità giudiziaria e da Commis-

---

(17) Pare opportuno, a questo proposito, trascrivere quanto è stato affermato dal senatore Jannuzzi nel corso della sua deposizione del giorno 11 novembre 1969 (seduta antimeridiana, pag. 26): « Si tratta, quindi, di una situa« zione obiettiva estremamente spiacevole in cui si trovano alcuni ufficiali; e lo « dico non solo per la constatazione logica dei fatti, che avevo già avuto modo « di fare circa cinque o sei mesi fa, a tutti gli ufficiali, ma anche perché per« sonalmente mi è stata esternata, da alcuni di questi ufficiali, prima e dopo « essere venuti a deporre, la delicatezza della loro posizione... Andando al con« creto, è successo questo, signor Presidente: nei mesi e nelle settimane imme« diatamente precedenti all'inizio di questa inchiesta, o addirittura nel corso « di questa inchiesta, sono successe alcune cose per le quali, se rimanessero « isolate, si potrebbe parlare di coincidenze, ma non si tratta di casi isolati. « Il generale Manes, vice comandante dei carabinieri, è stato allontanato dal « suo comando e il suo comando è stato assunto prima dal generale Celi e poi « dal generale Fiore, tutti e due direttamente implicati nell'inchiesta che voi « state conducendo; il suo aiutante, come sapete — e su questo episodio tor« neremo — ha tentato di suicidarsi; il generale Gaspari è stato sottoposto ad « una serie di inchieste e di vessazioni come egli stesso ha denunziato; il ge« nerale Zinza ha avuto la promozione bloccata; il colonnello De Crescenzo è « stato allontanato dall'incarico che aveva al Ministero del bilancio; il generale « Stefani è stato trasferito a Venezia; il colonnello Fiorani, capo del centro con« trospionaggio di Roma, è stato trasferito a Firenze; il capitano Fusco è stato « trasferito. Questi ultimi due trasferimenti sono stati scandalosi: questi due « ufficiali si sono rivolti, anche al di fuori dei loro rapporti gerarchici (non « ho alcuna perplessità a dirlo) alle forze politiche di Governo per denunziare « la gravità dei provvedimenti di trasferimento che venivano presi a loro ca« rico. Questo è uno dei risvolti: ho fatto dei nomi precisi, che hanno una pre« cisa collocazione. L'altro risvolto che riguarda invece i testimoni, diciamo a « discarico o gli ufficiali implicati, è una conferma puntuale al positivo di que« sto avvenimento negativo. Il generale Celi che divenne vice comandante dei « carabinieri; il generale Fiore che divenne vice comandante dei carabinieri « dopo Celi; il generale Ferrara che diventa e resta capo di stato maggiore per « tutti questi anni (anche questo è un fatto inusitato); il colonnello De Julio « che viene promosso comandante della legione di Livorno (è un altro firma« tario della famosa lettera); il colonnello Mingarelli che viene comandato a « dirigere la scuola sottufficiali. Il colonnello Dalla Chiesa è stato nominato « comandante della legione del Lazio, il colonnello Bittoni comandante dei ca« rabinieri dell'aeronautica, il colonnello Meneguzzer è stato nominato coman« dante della legione di Messina, il colonnello Bianchi comandante del gruppo « carabinieri di Trento, il colonnello Palumbo comandante della brigata di « Padova, il colonnello Gentile comandante dell'ufficio O.A.I.O. della legione di

sioni amministrative, e così pure il fatto che le deposizioni rese dai singoli testimoni nelle varie sedi non sempre hanno coinciso, anzi, assai spesso, hanno presentato elementi di notevole contraddizione (18).

2) *Maggiore o minore attendibilità delle deposizioni rese nelle varie sedi. Importanza delle testimonianze rese al generale Manes e di quelle (registrate) che furono raccolte nel corso dell'inchiesta Lombardi.*

Le difficoltà ora enunziate hanno posto necessariamente alla Commissione il problema del metodo da adottare ai fini della determinazione della attendibilità delle dichiarazioni rese nelle varie sedi dai singoli testimoni.

« Salerno, il colonnello De Forgellinis comandante del reggimento dei carabi-« nieri di Napoli. Tutto questo è avvenuto nel periodo in cui la Commissione « si è insediata e ha cominciato i suoi lavori. Questo complesso di fatti ha « messo in una situazione estremamente delicata (è il meno che si possa dire...) « tutti i testimoni chiamati a deporre dinanzi a questa Commissione, al punto « che alcuni di loro se ne sono lamentati direttamente con una serie di per-« sone e anche con me ».

La Commissione non ha ritenuto di accertare la fondatezza delle affermazioni fatte dal senatore Jannuzzi in quanto ciò esulava dal suo diretto mandato: tuttavia si tratta di affermazioni che assumono un certo rilievo, nonostante la mancanza di controllo.

È tuttavia necessario ricordare l'amara deposizione resa dalla vedova del generale Manes, sull'isolamento in cui l'ex vice comandante dell'Arma fu lasciato, sulle persecuzioni che a lui furono inferte, sul modo come ci si accanì nei suoi confronti, nonostante le gravi condizioni di salute, nel corso dell'inchiesta disciplinare promossa nei suoi confronti. Fu fatto così pagare un duro prezzo al coraggio di un ufficiale, alla sua lealtà verso la Repubblica, che non sono risultati inquinati da considerazioni personali, e che debbono giustamente essere ricordati.

(18) Per deliberazione adottata all'inizio dei lavori dalla Commissione di inchiesta è stato riconosciuto ad ogni commissario il diritto di sollevare "riserva" in ordine alle domande rivolte ai testi da altri commissari, e la risoluzione del relativo "incidente" è stata affidata alla Commissione. Non si vuole qui insorgere contro il principio come sopra affermato (anche se non si può non sottolineare che, da parte della minoranza di sinistra, non si è mai fatto ricorso alla formulazione di "riserve", e si è invece sempre favorita la maggiore ampiezza dell'istruttoria orale); pare tuttavia necessario mettere in rilievo anche questo profilo, a dimostrazione delle difficoltà incontrate dalla Commissione nell'adempimento del mandato ricevuto e, in concreto, nell'accertamento della verità.

Ed a questo proposito intende la Commissione sottolineare il valore rilevante che per essa assumono in particolare le dichiarazioni rese nel corso della indagine condotta dal generale Manes nonché in quella condotta dal generale Lombardi: con particolare rilievo, per questa ultima, delle dichiarazioni registrate nei nastri magnetici e successivamente tradotte e confermate dai singoli testimoni.

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese al generale Manes, va detto in linea generale, che la Commissione attribuisce piena attendibilità e notevolissimo valore alle stesse (19), soprattutto per quelle che vennero redatte per iscritto e sottoscritte dai vari ufficiali dopo la attenta loro rilettura. Infatti, salvo il caso del colonnello Dalla Chiesa, tutti gli ufficiali che rilasciarono tali dichiarazioni hanno confermato davanti alla Commissione, e, prima ancora, davanti al tribunale di Roma, nel corso del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso*, che le stesse corrispondevano sostanzialmente a quanto da loro affermato.

Né l'attendibilità di tali dichiarazioni è in modo alcuno infirmata (ma appare anzi, a ben vedere, avvalorata, per effetto della loro intuitivamente maggiore sincerità e spontaneità) dal fatto che, secondo quanto affermato dal generale Manes, le dichiarazioni stesse avrebbero dovuto servire ad uso interno dell'Arma, e non avere forma alcuna di pubblicità. La circostanza, poi, che il generale Manes, abbia, nell'assumere tali dichiarazioni, eventualmente superato i limiti dell'indagine che gli era stata affidata, è parimenti del tutto priva di giuridico rilievo; a tal punto è evidente che essa non incide sulla attendibilità di dichiarazioni rilasciate, rilette e sottoscritte da alti ufficiali dell'arma dei carabinieri in sede di inchiesta amministrativa. Ed è opportuno sottolineare altresì il valore che assumono gli appunti presi dal generale Manes nel corso dei colloqui e che si riferiscono a tutti gli ufficiali da lui sentiti e quindi anche a quelli che non rilasciarono deposizioni scritte.

L'autorevolezza dell'inquirente e la corrispondenza tra detti appunti e le dichiarazioni sulla base di essi redatte, fanno ritenere che tali appunti corrispondano al concreto contenuto delle conversazioni intervenute anche là dove queste non furono verbalizzate in dichiarazioni sottoscritte.

---

(19) È opportuno, in proposito, riferire il giudizio del generale Aurigo nelle dichiarazioni rese al generale Manes: « Dalla lettura del rapporto Manes, e « specie degli allegati così come riportati dalla stampa, ho riportato l'impres- « sione che il generale Manes abbia attenuato la gravità dei fatti e che tutti « gli altri abbiano fatto acrobazie per minimizzare le cose ».

Quanto alle registrazioni effettuate dalla Commissione Lombardi, le stesse assumono particolare rilievo ai fini della attendibilità per l'ampiezza e la immediatezza con le quali le dichiarazioni vennero rese; e d'altra parte le stesse sono state (salvo per alcuni casi, fra cui quello del generale Manes e del generale Cento) confermate davanti alla Commissione parlamentare dai singoli ufficiali che le ebbero a rendere.

3) *L'interpretazione degli eventi del giugno-luglio 1964. Criteri seguiti nella relazione. Schema della trattazione.*

Le premesse che sono state fatte appaiono necessarie in quanto costituiscono principî di carattere generale ai fini della interpretazione dei fatti avvenuti nella primavera-estate del 1964.

Le difficoltà e i limiti che la Commissione, per tutte le ragioni anzidette, ha incontrato nel suo lavoro, rendono ancora più rilevanti e significativi gli accertamenti effettuati, e ciò che si è riusciti a sapere e a conoscere, nonostante preoccupate reticenze, ricordi incerti, contraddizioni.

Al fondo delle quali devono ritenersi sussistere pur sempre non soltanto le comprensibili preoccupazioni per responsabilità personali, ma altresì quel malinteso interesse a nascondere la verità per non nuocere al buon nome dell'Arma, che il generale Manes aveva avvertito sin dal momento in cui espletò la propria inchiesta.

Si tratta comunque di principi di carattere generale per la interpretazione dei fatti, delle dichiarazioni e dei documenti che troveranno a volta a volta applicazione sulla base di considerazioni critiche e logiche in ogni caso in cui si presenteranno contraddizioni e contrasti: ma che debbono pur essere tenute presenti in linea generale nel momento in cui ci si accinge, con difficile opera di coordinamento e di ricostruzione logica, ad esporre al Parlamento le risultanze di una indagine che ha consentito, pur nei limiti anzidetti, di raccogliere un amplissimo materiale che costituisce il fondamento delle considerazioni e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta.

Non abbiamo avuto l'ambizione di raccogliere nella nostra relazione tutto quanto acquisito dalla Commissione. Di molte deposizioni e di taluni documenti ci siamo limitati a citare in sintesi il contenuto. Abbiamo voluto offrire al Parlamento i dati più importanti della vicenda, e una ricostruzione dei fatti fondata il più possibile su criteri logici, rigorosi e concreti. Abbiamo avuto cura, poi, di dare di questi

fatti una valutazione, sia in relazione alla loro legittimità, sia in ordine alle finalità e agli obiettivi per il conseguimento dei quali una serie di comportamenti e di atti furono posti in essere.

Abbiamo inoltre espresso, come era doveroso per una Commissione politica, il nostro giudizio sulle responsabilità politiche che i fatti accertati a nostro avviso rivelano, sulle cause politiche, più o meno remote, dei fatti stessi, nonché sulle carenze legislative, sul disordine burocratico e amministrativo, sulle situazioni illegittime o quanto meno ambigue maturate nell'apparato dello Stato che hanno agevolato il verificarsi degli eventi accertati.

E finalmente abbiamo formulato, nell'ultima parte della nostra relazione, le proposte politiche e legislative in tema di riordinamento dei servizi di sicurezza e di disciplina del segreto: con la speranza di offrire un valido contributo per soluzioni dirette ad impedire il ripetersi di così dolorose vicende, e con la certezza di avere assolto, nei limiti delle nostre possibilità ma con il massimo impegno, il grave compito che ci è stato affidato dalla legge istitutiva.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

LE DEVIAZIONI DEL S.I.F.A.R. E LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI POTERE NEL S.I.F.A.R. E NELL'ARMA DEI CARABINIERI NEGLI ANNI 1960-1963. INIZIATIVE, INDIRIZZI E POLITICA ATTUATA DAL GENERALE DE LORENZO NELL'ARMA NEGLI ANNI 1962-1963

1) *Introduzione.*

Il primo compito demandato dalla legge a questa Commissione parlamentare d'inchiesta è quello di accertare, secondo le indicazioni contenute nella Commissione Lombardi, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi della primavera-estate del 1964, per esaminare quali di tali iniziative debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Senonché è impossibile assolvere questo compito senza prendere in considerazione quanto di anormale e di grave si era prodotto in alcuni ingranaggi della macchina statale in periodi precedenti, in quanto gli eventi del giugno-luglio 1964 non nascono dal nulla e non avrebbero potuto avere possibilità di manifestarsi se fatti precedenti non avessero già creato le condizioni favorevoli al loro verificarsi.

D'altra parte, questa connessione non è stata considerata un dato oggettivo soltanto dagli estensori della presente relazione, es-

sendo già pervenuti di fatto alle stesse conclusioni il generale Lombardi e gli altri ufficiali componenti le diverse Commissioni ministeriali nominate fino a questo momento, nonché i giudici dei processi celebrati in ordine alle questioni di cui la Commissione parlamentare si è occupata.

La Commissione parlamentare, nell'accertamento di questi aspetti della sua indagine, si è rifatta essenzialmente alla relazione Beolchini, redatta a seguito della nota inchiesta disposta dal Ministero della difesa, e alla deposizione resa dallo stesso generale Beolchini davanti alla Commissione.

Purtroppo, come già detto in altra parte, la relazione Beolchini non è stata trasmessa nella sua versione integrale, e non sono stati inviati alla Commissione i relativi allegati. E la maggioranza della Commissione non ha inteso accedere alla proposta di impugnativa del segreto politico (tra l'altro il motivo della "riduzione" della relazione non è stato quello del segreto, ma della opportunità di non far conoscere certe "situazioni" emerse dalle indagini della Commissione Beolchini) e militare, nella specie meno esistente che mai.

I risultati dell'inchiesta Beolchini sono noti al Parlamento. Ci sembra però opportuno riesporre i dati più significativi, integrati da quanto la Commissione ha potuto accertare sia sull'argomento delle deviazioni del servizio di sicurezza, sia sulla costituzione di un gruppo di potere all'interno del S.I.F.A.R.

In tale quadro vanno innestati per la connessione logica e per gli eventuali nessi, i dati che la Commissione ha acquisito sui rapporti tra S.I.F.A.R. e comando dell'arma dei carabinieri allorché questo fu assunto dal generale de Lorenzo (ottobre 1962), e sulla azione, sulle iniziative, sugli indirizzi, attuati dal de Lorenzo nel corso del 1963, che assumono valore particolarmente sintomatico e costituiscono una delle premesse agli eventi che più specificatamente si verificheranno nel 1964.

I relatori ritengono di dover in questa sede richiamare i fatti accertati, sui quali verranno successivamente espressi giudizi e valutazioni anche al fine di formulare le proposte che si ritengono opportune in relazione a quanto determinato dalla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva della nostra Commissione parlamentare d'inchiesta.

2) *I fascicoli del S.I.F.A.R.*

Cominciamo detto esame dalla nota questione dei fascicoli, prendendo in considerazione sia il problema della proliferazione che quello del contenuto, oltre a quanto altro è connesso ad entrambi gli aspetti.

Per quanto attiene alla proliferazione, nella relazione del generale Beolchini si legge:

« L'indagine ha portato anzitutto alla constatazione che nell'am-
« bito della prima sezione dell'ufficio " D " l'estensione anomala della
« formazione dei fascicoli ha avuto luogo verso il 1959 e anzi ha as-
« sunto proporzioni allarmanti proprio in quell'anno e nell'anno suc-
« cessivo. Con circolare del 26 febbraio 1959 sono state richieste a
« tutti i capi degli uffici periferici note biografiche e dettagliate no-
« tizie sull'attività " comunque svolta " dai deputati e dai senatori.
« Ogni centro di controspionaggio dovette così compiere un'inda-
« gine biografica sui parlamentari compresi nella propria giurisdi-
« zione e per ognuno di essi è stato formato un fascicolo. Nel 1960
« vengono raccolte le notizie biografiche relative a prelati, vescovi e
« sacerdoti delle varie diocesi, come risulta dalle lettere indirizzate
« ai capi degli uffici periferici dal capo ufficio " D "; in tal modo
« altri 4.500 fascicoli di religiosi e di esponenti delle varie organiz-
« zazioni diocesane, sono venuti ad ingrossare gli archivi del
« S.I.F.A.R. ».

La relazione Beolchini aggiunge che

« si è avuta così in quel periodo e negli anni successivi una
« espansione enorme del numero dei fascicoli, fino a giungere alle
« cifre odierne di 157 mila fascicoli, dei quali circa 34 mila dedicati
« ad appartenenti al mondo economico, a uomini politici e ad altre
« categorie di interesse rilevante per la vita della nazione ».

Con l'aumentare del numero muta anche la natura dei fascicoli. Lo afferma ancora il generale Beolchini nella sua relazione:

« I fascicoli erano in origine limitati al controspionaggio vero
« e proprio e formati per le persone accertate pericolose o sospette,
« vale a dire per coloro che erano comunque indiziati di svolgere
« attività pericolose per la sicurezza dello Stato... Senonché, diversa
« considerazione deve essere fatta quando muta il carattere e la di-
« mensione del fenomeno, allorché la formazione del fascicolo per le

« persone non sospette non è più un fatto eccezionale, giustificato « da particolari circostanze, ma viene esteso come sistema a tutti « gli uomini che abbiano assunto un ruolo di qualche rilievo nella « vita del Paese; quando vengono inserite nel fascicolo notizie che « non hanno comprensibile relazione con la sicurezza dello Stato, « ma riguardano gli aspetti più intimi e riservati della vita privata; « quando per la stessa natura scandalosa delle notizie raccolte si « abbia motivo di temere che i documenti informativi possano es- « sere usati per colpire la persona, nel perseguimento di fini non « chiari e comunque non coincidenti con l'interesse pubblico ».

Nella relazione Beolchini è inoltre indicato come si è giunti al fenomeno sopradescritto. Vi si legge infatti:

« Il capo della prima sezione dell'ufficio " D ", tenente colon- « nello Bianchi, ha precisato che nel 1959 il capo dell'ufficio im- « partiva la direttiva di allargare in ogni direzione l'ambito delle « informazioni da fornire circa le persone per le quali erano stati « formati i fascicoli, dovendo l'ufficio tendere al risultato di cono- « scere " tutto di tutti ". Al capo di un ufficio periferico, che aveva « chiesto delucidazioni sulle nuove direttive, veniva spiegato che: « " ... ai fini del Servizio, per attività si deve intendere tutto quanto « ha svolto l'interessato dalla prima giovinezza ad oggi nella vita « civile, commerciale, professionale, politica, privata ed in tutti gli « altri campi in cui ha eventualmente operato; per contatti, tutti i « rapporti che ha avuto, sia per amicizia personale che per motivi « conseguenti all'attività suddetta, con personalità del mondo poli- « tico, economico, intellettuale ed anche con persone sospette o pe- « ricolose per gli interessi nazionali " ».

Si aggiungeva ancora:

« ... " al Servizio interessa poter avere sempre un preciso orien- « tamento sulle varie personalità che possono assurgere ad alte « cariche pubbliche o comunque inserirsi o essere interessate nelle « principali attività della vita nazionale, in qualsiasi campo " (lettera « datata 13 marzo 1959). In base a queste direttive sono state rac- « colte metodicamente notizie sugli orientamenti politici delle per- « sone, sui rapporti familiari, sociali e di affari, sui proventi finan- « ziari e sulle attività economiche. Col materiale raccolto venivano « sovente formati dei " profili ", vale a dire dei succinti riassunti « biografici della persona, che esprimono un apprezzamento com- « plessivo di essa. Questi profili, qualche volta, venivano rifatti a di-

« stanza di tempo, con diverso orientamento, il che accentua il carat-
« tere arbitrario del modo di procedere dell'ufficio. Successivamente,
« all'incirca verso il 1960, la ricerca delle notizie si estende gradual-
« mente anche alle particolari operazioni affaristiche di dubbia liceità
« e perfino alle manifestazioni frivole; sono state ordinate ed eseguite
« minuziose indagini, anche con documentazione fotografica, su rela-
« zioni extra coniugali o comunque irregolari, sulla nascita di figli
« illegittimi, sulle consuetudini sessuali (le indagini qualche volta
« si estendono anche ai familiari). Nei fascicoli si rinvengono, anche
« non di rado, degli appunti anonimi, che costituiscono documenti
« singolari e deplorevoli per il loro carattere insidioso ».

Ed ancora, sempre nella relazione Beolchini, si legge:

« in particolare è stato riferito che ogni tanto veniva disposto
« dal capo servizio che si formasse un estratto di alcune relazioni,
« senza indicazione, neppure abbreviata o convenzionale, della fonte;
« di questi appunti anonimi venivano fatte più copie, delle quali una
« era inserita nei fascicoli, ed una o due trattenute dal capo servizio.
« Nessuna giustificazione plausibile può essere data a siffatto modo
« di procedere. Anche i rapporti richiesti su determinate attività
« della persona sembrano qualche volta ispirare ad un particolare
« intendimento. Talvolta, per maggiore rapidità e più segretezza, le
« indagini venivano affidate direttamente dal capo del S.I.F.A.R. a
« speciali nuclei di " pronto intervento " senza ricorrere alla solita
« trafila gerarchica e burocratica dei vari enti periferici. Da notare
« però che con tali sistemi vengono estromessi le valutazioni ed i
« controlli degli organi gerarchici, mentre gli stessi esecutori, sen-
« tendosi più liberi, possono essere indotti, per zelo e deferenza, a
« fare tutto il possibile per non deludere le aspettative del supe-
« riore, magari forzando gli apprezzamenti e le deduzioni conclusive ».

Ed il crescendo delle deviazioni è indicato con chiarezza nella citata relazione Beolchini, nella quale si legge:

« L'errore di impostazione nell'attività del S.I.F.A.R., contenuto in
« un primo tempo entro limiti relativamente circoscritti, ha avuto in
« seguito conseguenze più gravi, giacché è evidente, dopo il 1962, la
« ricerca di notizie che abbiano potenza di nuocere alla persona a cui
« si riferiscono e che possano quindi costituire uno strumento di inti-
« midazione. Non soltanto sono state raccolte prevalentemente notizie
« lesive del decoro delle persone alle quali si riferiscono, ma si nota

« anche una tendenza a deformare le notizie ricevute, al fine di accen-
« tuare il significato sfavorevole ».

Poi, deponendo davanti alla Commissione, il generale Beolchini ha affermato:

« Altra deviazione, che è stata notata, era quella dei controlli, dei
« pedinamenti di queste persone, ossia la raccolta delle notizie avve-
« niva attraverso sistemi che non erano, diciamo, ortodossi, non solo,
« ma ferivano il principio stesso della libertà personale. Infatti si ope-
« ravano pedinamenti, fotografie con teleobiettivi anche delle persone
« che frequentavano, si operavano controlli della corrispondenza me-
« diante sistemi clandestini, si controllavano le comunicazioni telefo-
« niche oppure si applicavano apparecchi clandestini per captare e
« registrare comunicazioni. Tutte cose evidentemente illegali. Si cer-
« cava di riuscire a captare, tra gli informatori, degli amici, dei cono-
« scenti che avevano particolarmente consuetudine con un determi-
« nato personaggio e attraverso questi si cercava di sapere quale fosse
« il pensiero della persona sottoposta al controllo. E ciò evidente-
« mente non è ammissibile perché quando un esponente politico crede
« di avere vicino un amico con il quale esprimere certe confidenze,
« egli non immagina che queste confidenze poi vengano registrate e
« fatte giungere sul tavolo del suo avversario o a persone cui non
« dovrebbero arrivare. Insomma era tutto un sistema che indubbia-
« mente denotava un determinato indirizzo ossia una determinata
« volontà di avvalersi di quella organizzazione per fini strumentali
« proprii ».

E successivamente:

« Dirò di più: abbiamo constatato molte volte che questa raccolta
« era fatta con un sistema particolare; ossia si propalavano le notizie
« che poi si raccoglievano, si creava la notizia e poi la si raccoglieva ».

Alla domanda: « l'ordine di propalare e poi l'ordine di raccogliere
« le notizie risulta dallo stesso fascicolo ? », il generale Beolchini ri-
sponde: « Precisamente. Ci sono casi specifici da cui risulta questo ».

Altra questione che merita essere sottolineata è quella relativa ai rapporti che intercorrevano tra il S.I.F.A.R. e Potenze straniere. Su tale questione ha deposto il generale de Lorenzo il quale ha affermato:

« Esiste, presso lo Stato maggiore della difesa, *a latere* del
« S.I.F.A.R., l'ufficio di sicurezza del Patto atlantico, che garantisce la
« sicurezza e la segretezza dei funzionari, cioè di tutti coloro che vo-

« gliono svolgere un certo lavoro, come abbiamo detto prima. Questo « ufficio è incaricato nel dettaglio di raccogliere le informazioni che « poi danno vita a questi fascicoli. Questi elementi, che sono al di fuori « della struttura del S.I.F.A.R., attingono le notizie direttamente dal- « l'arma dei carabinieri. Infatti, l'autorità nazionale per la sicurezza, « che è responsabile di tutto questo, prima che fosse il capo del « S.I.F.A.R. (cosa che avvenne nel 1952 o 1953, non ricordo bene), era « il comandante generale dell'Arma. Quindi, questo ufficio di sicurezza, « che deve reperire queste notizie, fa capo all'arma dei carabinieri, « che svolge le indagini. Queste indagini vengono fatte affluire o all'uf- « ficio centrale o agli uffici ministeriali, con le considerazioni adeguate. « Sulla base di queste considerazioni, se sono favorevoli, si dà il nulla « osta di sicurezza. Quindi, questo numero enorme di fascicoli è « istruito e sviluppato da questi uffici, con il concorso dell'Arma. Sol- « tanto nel caso in cui, nelle indagini dirette a conoscere se un indi- « viduo possiede sufficienti qualità per mantenere un segreto, appa- « risse qualcosa che interessa il controspionaggio, la notizia relativa « verrebbe segnalata al S.I.F.A.R., che a sua volta la segnalerebbe ai « centri interessati. La questione dei fascicoli, quindi, è una questione « di sicurezza del Patto atlantico ».

E più avanti, parlando dei fascicoli dei religiosi:

« È stato chiesto all'ammiraglio Henke e al tenente colonnello « Bianchi se il servizio ottemperava ed ottempera, per scambio di no- « tizie, a richiesta di altre nazioni dell'Alleanza e di nazioni e Stati « con cui siamo in rapporti abbastanza stretti. Basta, quindi, consi- « derare fino a qual punto questa schedatura fosse valutativa e fino « a qual punto fosse richiesta. C'è da considerare che i rapporti con « la Città del Vaticano erano particolarmente stretti, specie durante « il viaggio del Pontefice in Palestina. Se in questi contatti, evidente- « mente molto confidenziali, si sono avute delle richieste in questo « senso, è chiaro che il Servizio le avrà ricevute e avrà forse fornito « dei dati, ma non è stata un'iniziativa orrenda da parte del Servizio ».

3) *Costituzione di un gruppo di potere all'interno del S.I.F.A.R. e dell'arma dei carabinieri.*

Altro elemento importante accertato dalla Commissione è quello relativo all'avvenuta costituzione, nel S.I.F.A.R. e poi nell'Arma, di un vero e proprio gruppo di potere. Detta costituzione si è realizzata me-

diante la creazione di rapporti anomali fra queste due organizzazioni e all'interno di ognuna di esse, mediante promozioni e trasferimenti illegali di ufficiali, mediante una utilizzazione irregolare dei fondi stanziati per il S.I.F.A.R. Inoltre questo gruppo di potere si è occupato illecitamente dell'attività dei partiti.

Su questo argomento la relazione Beolchini, così si esprime:

« Anche nello stesso ambiente del S.I.F.A.R. la Commissione ha « riscontrato che vi sono state notevoli deviazioni dalla corretta in- « terpretazione delle norme militari, in quanto le necessità istituzio- « nali e funzionali dell'organismo venivano talvolta adattate e con- « dizionate alle esigenze strettamente personali. L'evoluzione dello « ordinamento interno del S.I.F.A.R. è stata sovente condizionata « alla volontà di porre o mantenere in taluni incarichi-chiave una « ristretta cerchia di ufficiali, costituenti un vero e proprio gruppo « di potere nell'interno del S.I.F.A.R. Anche la carriera di tali uf- « ficiali è stata influenzata dalla suddetta volontà. Infatti, per quanto « riguarda l'ordinamento, la Commissione ha accertato: il raggrup- « pamento centro C.S. di Roma con 4 centri, pur rimanendo nella « stessa struttura organizzativa ed operativa, il 10 dicembre 1956 « venne declassato a centro C.S. di Roma; il 1° febbraio 1962 ritornò « ad essere considerato raggruppamento con i soliti centri posti al « comando di ufficiali superiori invece che inferiori. Con decreto del « 24 settembre 1963 detto comando di raggruppamento centri C.S. « venne reso equipollente al comando di legione, di cui beneficiò il « colonnello Allavena che contemporaneamente deteneva la carica « di capo dell'ufficio "D". Il secondo reparto autonomo ministeriale « (R.A.M.) — in pratica è il quartiere generale del S.I.F.A.R. — rango « battaglione, il 1° luglio 1960, senza alcuna variante di organico, « viene chiamato raggruppamento unità speciali (R.U.S.), rimanendo « al comando di un tenente colonnello. Con ordine di servizio interno « del 3 maggio 1961 al comando del R.U.S. venne posto un colon- « nello con alle dipendenze un vicecomandante tenente colon- « nello o maggiore senza nessuna altra variante organica. E fu affi- « dato al colonnello Viggiani che già reggeva la carica di capo del- « l'ufficio "D". Con decreto n. 526 del 16 ottobre 1961 il comando « del R.U.S., ai fini dei prescritti periodi di comando per l'avanza- « mento, venne reso equipollente a quello di reggimento. Il comando « del S.I.F.A.R. è retto sino al 1961 da un generale di brigata o di « divisione di fanteria. Il generale de Lorenzo, che aveva assunto « il comando del S.I.F.A.R. dal 1° gennaio 1956 con il grado di ge-

« nerale di brigata, promosso generale di corpo d'armata il 2 febbraio « 1961, restò al comando del S.I.F.A.R. sino al 14 ottobre 1962. Per « quanto riguarda la carriera e l'impiego del personale, sono state ac- « certate diverse singolari agevolazioni od arbitrî veri e propri, per « consentire la permanenza o l'accesso negli incarichi-chiave di taluni « determinati ufficiali (generale Viggiani, generale Allavena, colonnello « Meneguzzer). In particolare per il generale Allavena, è apparsa sor- « prendente, oltre la rapidità della carriera pur rimanendo nello stesso « incarico, anche l'abbinamento per circa tre anni, di due incarichi im- « portanti e tra loro incompatibili di capo dell'ufficio "D" e di coman- « dante del raggruppamento centri C.S. di Roma (controllore che con- « trolla se stesso). Anche per il generale Viggiani e per il colonnello « Meneguzzer sono stati accertati, tra l'altro, particolari agevolazioni per « l'acquisizione del prescritto requisito del periodo di comando del re- « parto corrispondente al grado. Per il colonnello d'amministrazione « Tagliamonte, invece, è apparsa assai strana la lunga permanenza nel « delicato incarico di capo ufficio amministrativo del S.I.F.A.R. (per la « gestione contabile dei fondi relativi alle spese riservate e di istituto), « continuata per oltre 2 anni anche dopo l'assunzione del nuovo inca- « rico di capo ufficio programmazione e bilancio del comando generale « dell'arma dei carabinieri ».

La costituzione di un vero e proprio gruppo di potere, sopra descritta, consentì ulteriori numerose degenerazioni, anche queste chiaramente emerse nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Vanno ricordati: l'impero conservato dal generale de Lorenzo sul S.I.F.A.R. anche dopo la sua promozione a comandante generale dell'arma dei carabinieri, la situazione di timore e di sospetto instaurata nel S.I.F.A.R. e nell'Arma, i rapporti anormali instaurati fra l'Arma e S.I.F.A.R., l'uso non corretto dei fondi e numerose deviazioni del S.I.F.A.R. dai compiti istituzionali, oltre quelle già precedentemente denunciate.

È la stessa relazione Lombardi che ne dà notizia, allorché in essa si afferma:

« Il generale de Lorenzo, anche da comandante generale dell'Arma, « conservò stretti legami con il personale del S.I.F.A.R. e continuò ad « esercitare una notevole influenza sul suo funzionamento allo scopo di « continuare ad utilizzare le informazioni del servizio ed anche per eser- « citare dall'esterno una azione di controllo sui quadri dell'Arma. I suc-

« cessivi capi del S.I.F.A.R. e gli ufficiali del servizio non opposero re-
« sistenza a questa situazione perché avevano fondati motivi di rico-
« noscenza verso il generale de Lorenzo (equipollenze, promozioni, gra-
« tifiche, lunghissime permanenze nel servizio, ecc.). Il generale de Lo-
« renzo nell'assumere il comando dell'Arma si fece seguire da una de-
« cina di questi ufficiali a lui fedeli i quali finirono per creare una
« atmosfera di timore e di diffidenza in una larga parte dei quadri.
« È da segnalare il caso particolare del colonnello di amministrazione
« Tagliamonte, al quale fu affidato l'incarico di capo ufficio program-
« mazione finanziaria presso l'Arma, continuando a mantenere quello
« di direttore amministrativo del S.I.F.A.R., abbinamento questo che
« fece sorgere in molti il sospetto di una promiscua utilizzazione dei
« fondi del S.I.F.A.R. e dell'Arma ».

Ed il colonnello Bittoni, nella sua deposizione alla Commissione parlamentare:

« Effettivamente, durante tale periodo, il S.I.F.A.R. continuò a fun-
« zionare sotto l'influenza del generale de Lorenzo, il quale mante-
« neva stretti contatti con i comandanti e con i capi centro C.S. Questo
« procedere poco normale aveva creato uno stato di disagio tra molti
« ufficiali dell'Arma, i quali avevano la sensazione che spesso il ser-
« vizio informazioni del S.I.F.A.R. agisse a loro danno presso il co-
« mando generale ».

Ed ancora:

« Devo constatare con vivo rammarico che il regime di comando
« del generale de Lorenzo aveva creato nell'Arma un senso di timore,
« di insicurezza e di sospetto, per cui si erano determinate delle
« dannosissime fratture nelle relazioni tra colleghi e con i superiori.
« Ciò avvenne soprattutto per l'azione deleteria di alcuni ufficiali dei
« quali si era circondato, i quali, anziché frenarne l'azione esube-
« rante, la alimentavano. Auspico che l'Arma possa ritrovare quella
« compattezza spirituale e morale che è sempre stata la sua più bella
« ed alta tradizione ».

Nella deposizione del generale Celi alla Commissione Lombardi:

« Era noto che il generale de Lorenzo prestava molta atten-
« zione a quanto gli veniva riferito dai suoi fiduciari, organizzati o
« volontari, che sapevamo esistenti presso quasi tutti i comandi dove
« anche i telefoni erano sotto controllo, il che aveva creato una at-
« mosfera di sospetto e di diffidenza ».

E più avanti:

« Desidero sottolineare lo stato d'animo di diffidenza, di timore « e di incertezza che si era creato negli alti gradi dell'Arma ».

Ed ancora:

« Era opinione generale che il S.I.F.A.R. praticamente continuava « a dipendere dal generale de Lorenzo ».

Il generale Gaspari, deponendo davanti alla nostra Commissione:

« Quando il generale de Lorenzo ha lasciato il S.I.F.A.R. ha in- « dicato il suo successore, il generale Viggiani, allora colonnello, « che non aveva i titoli per essere promosso generale. Sono stati « compilati documenti falsi, tanto che c'è una domanda di autoriz- « zazione a procedere contro il generale de Lorenzo per falso in « atto pubblico ».

Per poter dominare sul S.I.F.A.R. e sull'Arma, il generale de Lorenza ha fatto la politica della carota e del bastone. Per la prima parte, oltre alle promozioni indebite di cui si è già detto, si è fatto ricorso ad elargizioni non normali di denaro. A tale riguardo il generale Lombardi, deponendo davanti alla Commissione parlamentare, ha dichiarato:

« Ho stralciato tutti coloro che hanno dichiarato che le somme « da lui elargite erano eccessive, erano grandi, erano delle somme « che facevano stupire. Queste dichiarazioni si trovano nei vari ver- « bali. Si supponeva che tutte le elargizioni provenissero dal « S.I.F.A.R. Questa ricchezza di elargizione di fondi non poteva de- « rivare — dicono i testi interrogati — dal normale impiego dei « fondi dell'Arma, ma certamente provenivano da lì; tutto questo è « stato legato alla questione della doppia amministrazione tenuta « dalla stessa persona, dal colonnello Tagliamonte, il quale aveva « una mano in una cassa e l'altra mano nell'altra. Si potevano fare « dei travasi ».

In più, la munificenza delle elargizioni sopra indicate ha potuto trovare spazio anche nel considerevole aumento dei capitoli di bilancio a disposizione del comandante generale dell'Arma per l'elargizione di premi e sussidi al personale dipendente relativamente al periodo 1° luglio 1963 - 31 dicembre 1964, come attestato da lettera del 18 maggio 1970 del ministro della difesa, agli atti della Commissione.

A documentazione poi degli ufficiali del S.I.F.A.R. che il generale de Lorenzo si portò nell'Arma all'atto della sua nomina a comandante generale della stessa, in una lettera del ministro della difesa in data 6 maggio 1970, sono indicati i nominativi del colonnello De Forgellinis, del colonnello Filippi, del colonnello Palumbo, del colonnello Passaro, del colonnello Branco, del tenente colonnello Bruno, del tenente colonnello Buono, del tenente colonnello Consolo, del tenente colonnello Castellano, del tenente colonnello Gentile, del tenente colonnello Giammaria, del tenente colonnello Giallanella, del tenente colonnello Locatelli, del tenente colonnello Stabile, del tenente colonnello Terpolilli, del maggiore Menniti, del capitano Marzella. Crediamo sia opportuno sottolineare il carattere eccezionale di un simile comportamento in quanto i diversi ufficiali nominati comandanti generali dell'Arma portarono con loro solo e soltanto l'aiutante di campo, come ebbe a dichiarare il colonnello Bittoni nella sua deposizione del 28 aprile 1970.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dai trasferimenti punitivi. Nella sua deposizione alla Commissione parlamentare, il generale Zinza ha, a questo punto, dichiarato:

« Cominciarono così i trasferimenti. Ricordo questo episodio « tristissimo del trasferimento dell'attendente del mio relatore te- « nente colonnello Guido Lamblet; si insinuò sulla vita di questo « ufficiale, naturalmente ».

E più avanti:

« Quindi cominciarono dei trasferimenti indiscriminati: il tra- « sferimento del tenente colonnello Sarti Bruno dalla sera alla mat- « tina da Milano a Pesaro; del capitano Ferretti che — da poco aveva « raggiunto la legione di Milano dalla Sardegna — fu trasferito in « Calabria; del capitano Cardiota che fu trasferito a Vipiteno; del « tenente che comandava la tenenza di Porta Garibaldi, Rizzuto, il « quale aveva la moglie in stato interessante e dovette partire nel « giro di pochi giorni senza alcun preavviso; in genere agli ufficiali « si danno venti giorni di tempo per un trasferimento, ma questi « trasferimenti avvenivano dalla sera alla mattina e, ripeto, sempre « per segnalazione di individui interessati ».

Ed ancora:

« C'è stato il trasferimento del comandante del gruppo di Varese, « il maggiore Maioli, il trasferimento del capitano Eugenio Rotondo « a Genova ».

E più avanti ancora:

« C'è stato il trasferimento del capitano Astolfi, aiutante mag« giore in prima della legione, alla legione di Genova, vi sono stati « trasferimenti di sottufficiali a decine e decine, sempre su segna« lazioni di persone interessate. Vi è stato il trasferimento del mag« giore Racioppi dal nucleo di polizia giudiziaria di Milano ad un « reparto della Calabria, a Catanzaro ».

Sullo stesso argomento, il generale Perinetti ha deposto:

« Furono immediatamente trasferiti circa 80 tra ufficiali, sottuf« ficiali e carabinieri. A quel tempo era comandante della legione « carabinieri di Roma il colonnello Vacca ed ha fatto una triste « impressione il fatto che appena arrivato gli hanno dato una lista « di nomi di persone da trasferire immediatamente ».

Alla domanda: « Questo fu fatto dal comandante generale del« l'Arma ? », il generale Perinetti risponde: « Sì, dal comandante del« l'Arma; di quando era al S.I.F.A.R. non ho saputo niente ». Alla domanda se vi era una ragione di questi trasferimenti o se si trattava di cosa inspiegabile, risponde: « Il fatto stesso che, dopo ap« pena quindici o venti giorni dall'insediamento, il comandante ge« nerale dell'Arma faccia una lista di trasferimenti, vuol dire, a rigor « di logica, che c'era qualcuno che prendeva i nomi e li inseriva in « quella lista ».

Per quanto attiene ai rapporti anormali instaurati tra Arma e S.I.F.A.R., un aspetto di particolare gravità oltre a quelli già trattati nel capitolo relativo ai fascicoli, è quello che si ricaverà da tutto il complesso di deposizioni — che verranno più oltre specificate — che riguardano le liste di persone che nel 1964 dovevano essere arrestate: liste preparate dal S.I.F.A.R., che avrebbe dovuto altresì prestare la propria collaborazione direttiva nei confronti dell'Arma.

4) *La brigata meccanizzata.*

I primi e più importanti rilievi critici alla costituzione della brigata meccanizzata emergono dalla relazione della Commissione Lombardi. Vi si legge infatti:

« Fra le realizzazioni dell'epoca, quella che suscitò la eco mag« giore fu la creazione della brigata meccanizzata che, secondo le « illazioni fatte in seguito, avrebbe potuto costituire un potente mezzo

« operativo per un'azione a massa, ossia una forte riserva nelle mani « del comandante generale dell'Arma, impiegabile unitariamente ed « eventualmente anche per fini non legittimi ».

E successivamente:

« La costituzione della brigata meccanizzata diede motivo ad il- « lazioni varie, perché considerata come uno strumento di forza « creato dal generale de Lorenzo per fini non legittimi. Anche l'af- « flusso di alcuni reparti della brigata meccanizzata per partecipare « alla rivista del 2 giugno 1964 fu considerata da taluni come un si- « gnificativo e pericoloso concentramento di forze nella capitale, tanto « più che aliquote di mezzi e di personale vennero, dopo la rivista, « trattenute a Roma per il 150° annuale della fondazione dell'Arma, « che ebbe luogo il 14 successivo ».

Sul modo stesso della costituzione della brigata meccanizzata, vi sono rilievi molto seri prospettati nella deposizione del generale Gaspari davanti alla nostra Commissione:

« Per la costituzione della brigata meccanizzata non è stato sen- « tito il parere del Consiglio superiore delle forze armate che è un « organo tecnico il cui parere non è vincolativo ma indubbiamente « è orientativo. Ora, probabilmente, in questo caso il Consiglio su- « periore delle forze armate non si sarebbe espresso a favore del « nuovo ordinamento dell'arma dei carabinieri. Questo procedimento « è dissimile da quello che è avvenuto successivamente. Cioè nel 1964, « è stato presentato, elaborato da un alto funzionario del Gabinetto « del Ministero della difesa, all'insaputa dello stato maggiore del- « l'esercito, dal quale l'arma dei carabinieri dipende, un nuovo ordi- « namento dell'Arma, per cui il comando generale avrebbe assunto « la veste di un Ministero. Il ministro della difesa in quel caso ha « passato il progetto al Consiglio superiore delle forze armate per « l'esame e per l'approvazione. Il Consiglio superiore delle forze ar- « mate l'ha inviato, informando della cosa lo stato maggiore, a tutti « i comandanti di grandi unità che hanno espresso delle nuove obie- « zioni su questo nuovo ordinamento. Dopo di che il ministro della « difesa ha ritenuto opportuno ritirare il progetto e non se n'è par- « lato più ».

E più avanti:

« La brigata meccanizzata è stata costituita in data 30 gennaio « 1963 e l'ordine di costituzione è del 1° aprile 1963. Ora, questa di-

« scordanza di date ha il suo valore poiché vi sono dei riflessi di « carattere amministrativo e quelli riguardanti lo stato del perso- « nale. Dal punto di vista amministrativo non si può costituire la « unità se non c'è l'ordine. Ora l'ordine specifico di costituire l'unità « è del 1° aprile 1963. Viceversa la brigata era stata già costituita « 3 mesi prima ».

A richiesta di precisazione, il generale Gaspari afferma:

« Io mi riferisco a degli atti ufficiali. C'è una lettera del comando « generale dell'Arma che costituisce la brigata il 30 gennaio 1963; « c'è poi l'autorizzazione specifica di costituzione della brigata in « data 1° aprile 1963. Sono documenti ufficiali ».

Contraddittoria è invece la relazione Lombardi quando considera le ripercussioni che la costituzione della brigata meccanizzata ha avuto sulla vecchia struttura dell'Arma. Infatti, in detta relazione, in un primo momento si legge:

« Inizialmente la ristrutturazione dell'Arma suscitò qualche per- « plessità, specie fra gli ufficiali più anziani e quindi più tradizio- « nalisti, ma in seguito la maggior parte dei quadri finì con l'accet- « tarla con favore, anche se ne derivava come conseguenza diretta « la depauperazione delle stazioni, cellule vitali dell'Arma.

E successivamente:

« La sua costituzione ebbe origine da necessità di carattere or- « ganico, addestrativo e disciplinare e si limitò alla creazione dei « soli comandi di reggimento e della brigata, senza alcuna variazione « di forza organica, di sedi e di dipendenze di impiego dei batta- « glioni ».

Questa contraddizione è colta anche dal generale Gaspari, il quale davanti alla Commissione parlamentare dichiara:

« Per quanto riguarda la costituzione della brigata meccaniz- « zata, devo fare qualche rilievo anche su ciò che appare dal rap- « porto del generale Lombardi in cui si dice che la brigata mecca- « nizzata è stata costituita con reparti e mezzi preesistenti, e quindi « non ha comportato alcun aumento di organico. Nello stesso rap- « porto è detto poi, invece, che l'arma dei carabinieri si è impove- « rita alla periferia, cioè nei comandi delle stazioni che rappresen- « tano la forza vitale periferica dell'arma dei carabinieri. Tutto questo « è vero solo in parte, perché la brigata meccanizzata è stata costi-

« tuita con battaglioni preesistenti, ma questi si sono dovuti rinfor-
« zare dal momento che sono stati assunti in carica dei carri armati
« che hanno quattro uomini di equipaggio. Quindi questi battaglioni
« per forza di cose hanno ricevuto un rinforzo organico. Il perso-
« nale è stato inviato presso scuole speciali e di addestramento al-
« quanto complesso distogliendo un notevole numero di persone dai
« compiti di istituto. Nello stesso tempo poi si sono costituiti nuovi
« comandi. Noi sappiamo benissimo che, specie nell'arma dei cara-
« binieri, c'è una organizzazione burocratica alquanto pesante. Si
« sono perciò costituiti comandi, uffici di informazione, coordina-
« namento, operazioni, benessere, ecc... Tutti questi uffici hanno ri-
« chiesto l'assorbimento di personale specializzato e quindi di ma-
« rescialli, di piantoni, di dattilografi, ecc. Pertanto: appesantimento
« di mezzi e personale a detrimento dell'efficienza dell'Arma in
« periferia ».

Altra questione rilevante è quella relativa alla possibilità di impiegare la brigata meccanizzata ai fini dell'ordine pubblico.

Su tale problema il pensiero del generale Lombardi, espresso nella sua relazione, è il seguente:

« La nuova unità così costituita, per ragioni di dislocazione e di
« dipendenze, non poteva e non può consentire un impiego unitario
« a massa, anche perché l'impiego e gli spostamenti dei suoi batta-
« glioni sono rigidamente vincolati da precise norme e limitazioni del
« Ministero dell'interno e dello stato maggiore dell'esercito ».

Non occorrono molte parole per dimostrare tutta la inconsistenza di tale affermazione. È lo stesso generale Lombardi che ha riferito opinioni di ufficiali che consideravano la brigata come uno strumento costituito per fini non legittimi. E non è davvero cosa facile pensare al generale de Lorenzo, o a chi per lui, che nella utilizzazione della brigata per fini illegittimi si fermi davanti a precise norme e limitazioni.

Altrettanto inconsistenti sono le affermazioni di quegli ufficiali che hanno negato la possibilità di impiego unitario a massa della brigata meccanizzata, adducendo il motivo della limitazione del raggio di autonomia dei mezzi o addirittura quello di non arrecare danno al manto stradale.

Da parte sua il generale Aloia, interrogato sulla possibilità di impiego della brigata meccanizzata in funzione di ordine pubblico, ha negato la possibilità di tale impiego ed ha affermato che, in effetti l'im-

piego della brigata meccanizzata non poteva essere che quello bellico e nessun altro. Detta affermazione è smentita dal fatto che la brigata meccanizzata, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre brigate dell'esercito, non fu costituita in brigata accentrata unica ed invece fu costituita in reparti dislocati in parti diverse e distanti del territorio nazionale.

Alla volontà di usare la brigata meccanizzata in azioni di ordine pubblico, crede fermamente il generale Gaspari il quale, davanti alla Commissione, ha dichiarato:

« Per quanto riguarda poi la distribuzione dei mezzi corazzati alla « brigata meccanizzata, io e molti generali non siamo dello stesso av- « viso perché, dato che l'arma dei carabinieri pur essendo un'arma « dell'esercito svolge eminentemente funzioni di polizia, non si vede « a che cosa possano servire dei mezzi di cinquanta tonnellate nel- « l'espletamento dei servizi di ordine pubblico. D'altra parte, come è « sempre stato anche in passato, l'arma dei carabinieri può richiedere, « quando è necessario, dei mezzi dell'esercito per esigenze particolari. « Se si pensa ad una situazione di emergenza in cui sia necessario im- « piegare i carri armati, significa che la situazione è così compromessa « da richiedere il trasferimento dei poteri all'autorità militare che « deve disporre dei mezzi necessari a fronteggiare situazioni di parti- « colare gravità ».

E che il generale Gaspari abbia ragione, e che ci fosse una stretta connessione fra costituzione di un gruppo di potere all'interno del S.I.F.A.R. e dell'Arma, e l'apprestamento di uno strumento di particolare potenza ed efficienza, è dimostrato anche dal fatto che la brigata meccanizzata, una volta costituita e fino ad un certo periodo, cioè fino all'ottobre 1964, è stata continuamente alle dipendenze del comando generale dell'Arma. Successivamente, e precisamente solo nell'ottobre 1964, quando cioè si era chiuso il periodo della crisi politica dell'estate, la brigata non è stata più direttamente alle dipendenze del comando generale dei carabinieri, ma è passata alle dipendenze di un generale di divisione. Per quale motivo, allora, si adottò soltanto nell'ottobre 1964 un provvedimento che avrebbe dovuto essere immediatamente assunto ?

Ma altre argomentazioni e conferme discendono dagli stessi atti ufficiali relativi alla brigata meccanizzata.

Nella lettera inviata in data 27 gennaio 1963 dal generale de Lorenzo, allora comandante generale dell'arma dei carabinieri, allo stato

maggiore esercito, avente per oggetto la richiesta di costituzione della brigata meccanizzata, è chiaramente scritto: « è nelle mie intenzioni « dare ai reparti mobili ed a quelli a cavallo dell'arma dei carabinieri « un ordinamento rispondente alle moderne esigenze di addestra- « mento e di impiego sulla base dei seguenti criteri: *a*) creare degli « strumenti idonei, sotto ogni profilo, ad assolvere i compiti operativi « veri e propri di guerra e contemporaneamente quelli connessi alla « tutela dell'ordine pubblico in tempi di pace... », e più avanti, sempre nella stessa lettera: « concentrando i militari a cavallo ed i quadru- « pedi in reparti consistenti, il cui impiego in massa — isolati o in « cooperazione di reparti meccanizzati — è da ritenersi ancora valido « in operazioni per il ristabilimento dell'ordine pubblico ».

In data 14 marzo 1963 il capo di stato maggiore dell'esercito inviò una lettera al ministro della difesa, con la quale si appoggiava la richiesta avanzata dal generale de Lorenzo. Con successiva lettera del 30 marzo 1963, inviata al comandante generale dell'Arma, dispose che fosse data attuazione alla costituzione della brigata, nei termini proposti dal generale de Lorenzo. Anche qui, stranamente, il benestare del ministro della difesa viene dato al capo di stato maggiore dell'esercito con fonogramma del 31 marzo 1963, cioè un giorno dopo che il capo di stato maggiore dell'esercito aveva già dato disposizioni per la costituzione della brigata meccanizzata.

CAPITOLO SECONDO

I FATTI DEL MARZO-GIUGNO 1964

1) *Il rapporto al comando generale del 25 marzo 1964.*

Ove si voglia individuare, nell'arco temporale indicato dalla legge, un momento che possa essere assunto come il punto di inizio delle vicende della primavera-estate 1964, questo può essere certamente indicato nella riunione avvenuta il 25 marzo 1964 al comando generale dell'arma dei carabinieri. Si tratta di un rapporto che viene tenuto dal comandante generale de Lorenzo ad alti ufficiali dell'Arma presenti, e cioè: al vice comandante generale Manes, ai comandanti delle tre divisioni carabinieri (generale Markert, generale Cento e generale Celi), al comandante la brigata meccanizzata generale Loretelli, al comandante la XI brigata generale Simonetti ed ai generali Fiore e Javarone (1).

In tale riunione furono date disposizioni per la elaborazione, da parte delle divisioni, di un piano che consentisse alla sola arma dei carabinieri di far fronte, con i suoi soli mezzi e forze, ad eventuali situazioni di emergenza.

È una riunione che costituisce l'atto di nascita di quello che successivamente sarà chiamato "Piano Solo", le cui vicende sono al centro delle iniziative assunte nell'arma dei carabinieri nel periodo intercedente tra il marzo ed il luglio 1964. Si tratta di un complesso

---

(1) Vedi lettera alla Commissione parlamentare del ministro della difesa in data 26 novembre 1969 - Protocollo 1888/R.

di attività che si svolge con singolare intensità in quel contesto di tempo per approntare un intervento dell'arma dei carabinieri in tutte le sue forze e nelle zone più sensibili di tutto il territorio della Repubblica, con esclusione, ed anzi nella ignoranza accuratamente disposta, delle altre forze ed organi istituzionalmente tenuti alla tutela dell'ordine pubblico.

Il compito della Commissione è stato essenzialmente quello di ricostruire, in modo dettagliato e secondo conseguenze logiche e cronologiche, tutto il complesso di attività, di disposizioni, di decisioni, di previsioni poste in essere per dare vita al "Piano Solo", nonché di quelle, successivamente intervenute, che costituiscono, per la loro concretezza ed il loro dettaglio, momenti immediatamente prelusivi alla sua attuazione. E, pertanto, appare valido muovere l'esposizione delle risultanze emerse dall'indagine compiuta dalla Commissione, proprio dal momento in cui di tale piano viene disposto l'approntamento, nella riunione appunto tenuta al comando generale il 25 marzo 1964 dal generale de Lorenzo.

La eccezionalità e la segretezza del rapporto, appaiono evidenti già in relazione al fatto che non si provvedette per tale riunione a distribuire il fascicolo « Argomenti trattati dal signor comandante generale », come normalmente si usa fare in occasione dei rapporti (2). Della stessa pare non vi fosse neppure traccia nell'agenda del generale de Lorenzo, se questi, dopo averla consultata, rispose al generale Lombardi di poter affermare che « l'ultimo rapporto te- « nuto ai comandanti di divisione e della brigata meccanizzata, ri- « sale al 26 febbraio dello stesso anno » (3).

Senonché, gli elementi raccolti dalla Commissione conducono in modo univoco, per la molteplicità e concordanza delle fonti, all'accertamento del rapporto del 25 marzo, e all'accertamento che esso costituì sia l'atto di nascita di quelle pianificazioni, cui successivamente fu dato il nome di "Piano Solo", sia l'inizio di una serie di attività che si svolgeranno nei mesi successivi dapprima per la elaborazione e quindi per la predisposizione dei mezzi di attuazione delle misure previste nel piano stesso.

---

(2) Vedi lettera citata del ministro della difesa alla Commissione parlamentare del 26 novembre 1969. Di tale fascicolo la Commissione ha acquisito solo quello che si riferisce ad una precedente riunione tenuta il 26 febbraio 1964, in cui si discusse di argomenti non riguardanti la elaborazione di piani.

(3) Deposizione generale de Lorenzo in allegati alla relazione Lombardi.

Tali fonti sono costituite dalla deposizione del generale Celi, che ha affermato alla Commissione parlamentare che l'iniziativa del "Piano Solo" nacque dalla riunione tenuta dal comandante generale ai comandanti di divisione il 25 marzo (4), dal suo capo di stato maggiore colonnello Dalla Chiesa al quale il generale Celi, al suo ritorno da Roma, affidò il compito di approntare il piano (5), dal generale Markert (sia pure indicando erroneamente la data del 15 marzo) (6), e dal suo capo di stato maggiore colonnello Mingarelli (7).

Ma la data del 25 marzo appare ancora in un altro interessante documento — l'appunto fatto dal generale Ciglieri all'onorevole Tremelloni, a seguito dell'inchiesta da questi affidatagli — ed è consacrata, infine, nella lettera inviata alla Commissione parlamentare dal generale Forlenza, attuale comandante dell'arma, dopo l'indagine dallo stesso effettuata sulla origine e sulle vicende del "Piano Solo".

Il generale Forlenza svolse infatti una indagine diretta a conoscere l'origine dei documenti che erano stati reperiti nella cassaforte del comando generale, e cioè dei documenti costituenti il "Piano Solo", nonché delle successive vicende degli stessi. Dopo aver assunto informazioni presso i protagonisti della vicenda, sul punto specifico dell'origine della pianificazione, egli così si pronunciò, come si ricava dalla lettera inviata dal ministro della difesa il 14 giugno 1969 alla Commissione parlamentare:

« Dal contesto degli elementi raccolti, basati sui ricordi perso-
« nali degli interpellati risulta:

« I capi di stato maggiore della prima e della seconda divisione
« dicono che negli ultimi giorni del mese di marzo 1964, furono dal
« comando generale impartiti ordini perché fosse studiata la possi-
« bilità operativa dell'impiego della sola arma dei carabinieri.

---

(4) Vedi deposizione Celi alla Commissione parlamentare, pag. 64. In precedenza il teste aveva affermato: « Nel mese di marzo abbiamo avuto una « riunione al comando generale dei comandanti di divisione. In quella circo-« stanza, il comandante generale disse che aveva bisogno di uno studio fatto « dai comandanti di divisione. Non venne richiesto un piano, ma solo degli « appunti ».

(5) Vedi deposizione alla Commissione parlamentare, pag. 29.

(6) Vedi deposizione alla Commissione parlamentare, pag. 7.

(7) Vedi deposizione alla Commissione parlamentare, pagg. 3, 4.

« Non è preciso ricordo degli ufficiali, se tali direttive fossero « state impartite dai comandanti di divisione o dai capi di stato mag- « giore.

« Il capo di stato maggiore della 1ª divisione ritiene di aver ri- « cevuto ordine dal capo di stato maggiore del comando generale, « ma non esclude che la direttiva iniziale gli sia stata impartita dal « comandante della divisione » (questi il 25 marzo era stato convocato a Roma al comando generale).

« Il capo di stato maggiore della 2ª divisione afferma che la prima « persona che gli parlò della pianificazione per l'intervento dell'Arma « in senso autonomo fu il proprio comandante di divisione.

« Il capo di stato maggiore della 3ª divisione afferma che di- « rettive del genere furono impartite dal comandante della 3ª divi- « sione il 27 marzo e che il comandante della divisione era stato « convocato il 25 marzo al comando generale. Il capo di stato mag- « giore del comando generale afferma che lo studio dell'iniziale im- « postazione dell'impiego delle sole forze dell'Arma fu cominciato nei « primi mesi del 1964 e che l'ordine relativo fu da lui ricevuto da « parte del comandante generale, e crede che il comandante gene- « rale ne avesse accennato anche ai comandanti di divisione o a qual- « cuno di essi. Egli trasferì verbalmente l'incarico — tramite i suoi « collaboratori — agli stati maggiori delle divisioni.

« Il sottocapo di stato maggiore del comando generale dice che « nel 1964 — in epoca che pensa potrebbe essere tra marzo e aprile — « seppe dal capo di stato maggiore che il comandante generale gli « aveva impartito disposizioni di elaborare misure in caso di gravi « perturbamenti dell'ordine pubblico da poter attivare eventualmente « con la sola Arma.

« Afferma, inoltre, che il capo di stato maggiore del comando « generale gli disse che aveva impartito disposizioni di dettaglio al « capo del 2° reparto ed ai capi di stato maggiore delle divisioni.

« Il capo del 2° reparto dice che nulla gli risulta perché amma- « lato in famiglia per una settimana circa e che non ricorda che « prima di quella data siano stati compilati studi del genere » (8).

È quindi accertato che il comandante generale tenne, agli alti ufficiali menzionati, il rapporto del 25 marzo, senza l'approntamento del consueto fascicolo contenente l'indicazione degli argomenti da

---

(8) Lettera n. 943/R del 14 giugno 1969 del Ministero della difesa, pervenuta alla Commissione parlamentare in data 16 giugno 1969.

trattare. Così come è accertato che l'oggetto di tale rapporto fu costituito dalla disposizione, data dal generale de Lorenzo ai comandanti di divisione, di approntare al più presto, e con assoluta riservatezza, dei piani che prevedessero l'impiego delle sole forze dell'Arma nelle aree particolarmente sensibili in caso di situazioni di emergenza.

È risultato ancora che i comandanti di divisione, appena raggiunta la rispettiva destinazione, trasmisero ai propri capi di stato maggiore le direttive per dare attuazione agli ordini ricevuti.

Il generale Celi, comandante la divisione di Napoli, ritornato in sede, convocò, per il successivo 27 marzo, telefonicamente, i comandanti di brigata, e li interpellò sugli orientamenti che concernevano la possibilità per l'Arma, di far fronte con i soli propri mezzi a situazioni particolari in caso di emergenza.

Dopo alcuni giorni, lo stesso Celi convocò nel suo ufficio il colonnello Dalla Chiesa, capo di stato maggiore della divisione, per consegnargli gli appunti che esprimevano il pensiero dei comandanti di brigata, e ciò affinché egli elaborasse « uno studio inteso a « vedere come l'Arma, nella nostra giurisdizione, avrebbe potuto far « fronte a sovvertimenti » (9).

Alla 1ª divisione di Milano, il generale Markert riferì al suo capo di stato maggiore, tenente colonnello Mingarelli, « di avere avuto « disposizioni per fare uno studio sui diversi progetti di ordine pub- « blico nei quali era interessata l'arma dei carabinieri » e lo invitò ad approntare tale studio (10).

Alla 2ª divisione di Roma, il generale Cento, tra la fine di marzo e i primi di aprile dà ordini al colonnello Bittoni, capo di stato maggiore della divisione, « di preparare uno studio sull'impiego del- « l'Arma in senso autonomo » (11).

Ma il meccanismo per l'approntamento del piano si mette in movimento nell'ambito stesso del comando generale, per impulso dello stesso generale de Lorenzo. Il generale Picchiotti, capo di stato maggiore del comando generale, riceve in tal senso un ordine del comandante generale (12). È lo stesso generale Picchiotti ad affer-

---

(9) Deposizione Dalla Chiesa alla Commissione parlamentare, pag. 29.

(10) Deposizione Mingarelli alla Commissione parlamentare, pag. 3.

(11) Deposizione Bittoni alla Commissione parlamentare, pag. 2.

(12) Vedi lettera del ministro della difesa 14 giugno 1969 riferente sulle indagini effettuate dal generale Forlenza.

mare che, successivamente alla riunione del 25 marzo dei comandanti di divisione, egli ebbe a convocare i tre capi di stato maggiore delle divisioni « presenti alcuni ufficiali del S.I.F.A.R. » per impartire, su ordine del generale de Lorenzo, disposizioni per l'aggiornamento del piano per la tutela dell'ordine pubblico:

« Per il coordinamento di tali azioni di aggiornamento, incaricai « il tenente colonnello Tuccari, capo del 2° reparto, che tenne i con- « tatti con i tre capi di stato maggiore divisionali con i quali coope- « rarono ufficiali del controspionaggio dei centri distaccati ».

Questa affermazione è stata fatta dal generale Picchiotti al generale Manes ed è contenuta nella dichiarazione da lui sottoscritta. Essa è messa in diretta relazione alla convocazione dei tre comandanti di divisione da parte del generale de Lorenzo nel marzo o aprile 1964 e come immediata conseguenza della stessa.

Nel corso della riunione col generale Picchiotti, i capi di stato maggiore delle tre divisioni discussero dei criteri per la redazione del piano ed accettarono la proposta del colonnello Mingarelli di utilizzare i piani di "emergenza speciale" — preparati dai prefetti col concorso dell'esercito, dei carabinieri e della pubblica sicurezza sulla base della circolare della direzione di pubblica sicurezza del 15 novembre 1961 (circolare Vicari) — adattandoli agli scopi della pianificazione da approntare, ed essenzialmente all'impiego delle sole forze dell'arma dei carabinieri (13).

Le direttive del comando generale richiedono ai capi di stato maggiore che gli studi vengano approntati con la massima urgenza. I capi di stato maggiore ottengono dai comandanti di legione i dati necessari per la compilazione dei piani e approntano rapidamente le bozze, così che le stesse vengono recapitate al comando generale nella prima decade di aprile, personalmente dal generale Celi per la divisione di Napoli e dal colonnello Mingarelli per la 1ª divisione. Il colonnello Bittoni, in ritardo per non aver ricevuto tempestivamente gli appunti dei comandanti di legione, venne sollecitato dal comando generale (14).

---

(13) Deposizione colonnello Bittoni alla Commissione: « Mingarelli disse: « fare questi piani è un po' scabroso. Dove ci possiamo agganciare ? Noi abbia- « mo la circolare del 1961. Si può rivedere quella circolare e inserire queste « direttive ».

(14) Deposizione del 25 giugno 1969, pag. 4.

Dagli elementi sopra esposti, gli estensori della presente relazione hanno tratto la certezza che l'iniziativa del "Piano Solo" fu promossa dal generale de Lorenzo e attuata sulla base delle disposizioni dallo stesso date ai comandanti di divisione e al proprio capo di stato maggiore generale Picchiotti.

Il generale de Lorenzo ha contestato, davanti alla Commissione parlamentare, di aver dato alcuna disposizione in merito al "Piano Solo". Egli ha affermato di essersi limitato a dare incarico ai generali Bianco Mengotti e Javarone di riordinare il complesso degli studi e dei piani esistente, per risolvere una situazione che si presentava all'epoca in modo caotico.

Senonché, mentre il generale Bianco Mengotti (15) ha contestato, nella sua deposizione resa alla Commissione, di essersi mai occupato del riordino dei piani, il generale Javarone (16) ha affermato che tale incombenza si sarebbe esaurita nel luglio-agosto 1963.

Lo stesso generale de Lorenzo, d'altra parte, ha affermato alla Commissione Lombardi di non rammentare di aver dato particolari disposizioni per lo studio di questo piano, aggiungendo tuttavia:

« Non escludo però di averlo fatto se i miei collaboratori affermano il contrario » (17).

Ma vi è di più. Ancora prima del rapporto del 25 marzo, il generale de Lorenzo ebbe a parlare della sua idea di approntare un piano che prevedesse l'impiego delle sole forze dell'Arma al generale Cento, che gli avrebbe esternato dubbi e perplessità sulla sua realizzabilità dal punto di vista tecnico (18). Tali osservazioni, pur contrariando il de Lorenzo, non lo fecero affatto recedere dal proprio intendimento; che si traduceva poco tempo dopo nel rapporto ai comandanti di divisione.

---

(15) Deposizione del 16 giugno 1969, pag. 3.

(16) Deposizione del 16 giugno 1969, pag. 3.

(17) Vedi dichiarazione allegata alla relazione Lombardi.

(18) Deposizione Cento alla Commissione parlamentare: « Molto tempo « prima, nel febbraio o marzo, il generale de Lorenzo, parlando dell'efficienza « dell'Arma, disse che poteva fronteggiare situazioni preoccupanti anche con « le sole forze dell'Arma... L'episodio si svolgeva in macchina, quindi non era « una cosa ufficiale ».

2) *Il "Piano Solo".*

Le bozze del " Piano Solo ", compilate dai capi di stato maggiore delle tre divisioni dell'Arma e rimesse al comando generale, furono esaminate immediatamente dal capo del 2° reparto, colonnello Tuccari, il quale rilevò che le pianificazioni approntate non erano tra loro coordinate, ma erano ispirate a criteri difformi. Il 16 aprile, lo stesso colonnello Tuccari fece presente telefonicamente ai tre capi di stato maggiore i difetti riscontrati e la necessità di seguire invece criteri il più possibile identici, onde meglio provvedere alla armonizzazione e al coordinamento dei vari piani. Il colonnello Tuccari convocò pertanto a Roma i tre capi di stato maggiore e consegnò loro uno schema di pianificazione al quale i capi di stato maggiore divisionali avrebbero dovuto attenersi per una migliore redazione dei piani da essi predisposti.

Lo schema Tuccari costituisce l'ossatura del " Piano Solo ", ed esso è stato, sia pure parzialmente, conosciuto dalla Commissione.

Esso prevede l'intervento della sola arma dei carabinieri sulle aree più sensibili di tutto il territorio del paese, con una serie di iniziative di carattere difensivo ed offensivo.

Le prime riguardano la difesa delle caserme; le seconde l'occupazione della sede della R.A.I.-TV, delle centrali telefoniche e telegrafiche, di sedi di partito e di giornali.

Nella traccia si prevede il fermo « degli esponenti più in vista » e vi saranno state certamente ricomprese — in una delle parti non conosciute dalla Commissione — disposizioni generali per il loro concentramento e per il loro trasporto.

Il complesso delle operazioni era affidato alla sola arma dei carabinieri rinvigorita da unità di « previsto richiamo ».

Si disponeva ancora che ogni divisione avrebbe dovuto approntare un progetto generale per esigenze di tutto il territorio della divisione, mentre per le singole aree, avrebbero dovuto essere redatti piani particolari.

Si raccomandava, infine, l'« orientamento verbale » a cura dei comandanti di divisione sino al livello dei comandanti di gruppo.

Gli elementi contenuti nello schema Tuccari si ritroveranno nelle bozze definitive che i capi di stato maggiore redigeranno negli ultimi giorni dell'aprile 1964 e che saranno rimesse, previa approvazione dei vari comandanti di divisione, al comando generale nella prima decade di maggio.

Si tratta di quattro documenti: il primo dei quali si riferisce alle aree sensibili di competenza della 1ª divisione (Milano); il secondo alle aree vitali della città di Roma; il terzo alle aree di competenza della 2ª divisione; il quarto alle aree di competenza della 3ª divisione (Napoli).

Il carattere di assoluta segretezza del piano è espressamente sottolineato nella intestazione del primo documento nel quale si legge: "Pianificazione riservatissima" e nel documento della 3ª divisione che reca in testa la qualificazione di "Segretissimo". Non solo, ma tutti i documenti furono redatti personalmente dai capi di stato maggiore: a penna e a matita dai colonnelli Mingarelli e Bittoni; a macchina dal colonnello Dalla Chiesa. Tutto ciò evidentemente in relazione alle disposizioni impartite, di massima segretezza, che non consigliavano neppure l'uso del dattilografo.

Il terzo documento, quello redatto dal colonnello Bittoni per le aree vitali della giurisdizione della 2ª divisione, porta l'intestazione "Piano Solo" ed è da questo che, per la trasposizione effettuata dalla Commissione Lombardi, tutta la pianificazione ebbe poi ad assumere una tale denominazione.

La ragione della denominazione si collega alla caratteristica più saliente della pianificazione in esame, cioè al fatto che in esso si prevedeva l'impiego delle sole forze dell'arma dei carabinieri.

A parte un timido tentativo del colonnello Bittoni di collegare la sigla del piano all'atmosfera di ricercata solitudine nella quale egli si era immerso sulle quiete sponde del lago Trasimeno per poter elaborare la bozza di pianificazione, molte ed univoche sono state le deposizioni che hanno, come era ovvio, ricollegato il nome alla predominante caratteristica della pianificazione.

Venendo ad esaminare il contenuto dei documenti, va innanzitutto premesso che gli stessi sono stati portati a conoscenza della Commissione in esemplari largamente censurati per una supposta presenza di segreti militari: e che le censure sono rimaste inalterate nonostante i reclami della Commissione che giustamente ha ritenuto che il "Piano Solo", a parte ogni questione sulla sua liceità, dovesse considerarsi non più attuale in quasi tutto il suo contenuto.

La presenza di larghi vuoti e di intere pagine bianche non ha consentito perciò alla Commissione di avere una conoscenza organica della struttura del piano e delle sue predisposizioni, anche perché talune parti sono talmente monche da riuscire incomprensibili. Comunque dagli stralci pervenuti alla Commissione e dalle ac-

quisizioni assunte attraverso le deposizioni testimoniali ed i documenti, la Commissione ha potuto derivare talune linee di impostazione del piano.

Caratteristica della pianificazione è la distinzione delle aree cosiddette "sensibili e vitali", in aree di primo e di secondo grado, a seconda della loro importanza, e la predisposizione di un sistema nel contempo difensivo e offensivo che ne consentisse il controllo da parte di forze della sola arma dei carabinieri.

In questo quadro vengono indicati gli obiettivi proposti, le forze con cui operare, le modalità dell'esecuzione, le articolazioni dei comandi.

È particolarmente importante la premessa al piano contenuta nella bozza della 3ª divisione, che precisa la situazione in vista della quale il piano viene redatto, diversa rispetto a quella prevista dalla pianificazione di emergenza disposta dal ministro dell'interno e dalle prefetture. Con la conseguenza che l'ordine d'attuazione sarebbe stato dato in modo autonomo, prescindendo dalle situazioni, dalle modalità e dagli organi da cui sarebbe disceso l'ordine di attuazione nei piani delle prefetture. È una premessa che contiene, cioè, ben delineate le caratteristiche, i connotati che il piano veniva ad assumere, ed implicitamente anche le finalità che tendeva a raggiungere.

« Il presente piano considera l'ipotesi in cui la situazione in-
« terna sia tale da prevedere l'immediato mantenimento dell'ordine
« e che pertanto si renda necessario il tempestivo intervento del-
« l'Arma, prima ancora che si addivenga al passaggio dei poteri del-
« l'ordine pubblico dall'autorità civile a quella militare. Ne conse-
« gue che l'ordine di attuazione del presente piano è indipendente
« dalle norme previste dai progetti di emergenza e dai piani locali
« dell'ordine pubblico delle prefetture ».

La premessa alla bozza di pianificazione per la città di Roma ribadisce anch'essa la caratteristica del piano:

« L'Arma potrebbe essere chiamata ad operare da sola, per garan-
« tire a Roma il funzionamento degli organi dello Stato e di Governo ».

Vale anche il caso di riportare la premessa tecnico-psicologica contenuta nella bozza della 1ª divisione:

« Il successo della azione è condizionato — tra l'altro — dai
« seguenti fattori: ordini chiari, precisi, inequivocabili — atteggia-
« mento improntato alla massima decisione ed energia scevre da

« qualsiasi dubbio o tentennamento — galvanizzazione degli uomini « caricandoli di mordente ».

Per quanto attiene agli obiettivi, tutte le pianificazioni fanno espresso riferimento, sulla scorta dello schema Tuccari, alla "occupazione" di determinati obiettivi: prefetture, R.A.I.-TV, centrali telefoniche, alcune sedi di partiti, di giornali, installazioni civili e militari, carceri e, per la città di Roma, il Quirinale e Palazzo Chigi: allo scopo — si afferma — di impedire che cadano nelle mani dei rivoltosi, o (così per le sedi dei partiti, dei giornali) per impedire la costituzione di comandi e centri logistici e sovversivi.

Per quanto attiene alle forze da impiegare, ribadito che esse sono solo quelle dell'arma dei carabinieri, vengono previsti due tempi.

Nel primo tempo le forze chiamate ad intervenire sono quelle in servizio dell'articolazione territoriale dell'Arma.

Nel secondo tempo sono chiamate ad intervenire le compagnie di carabinieri richiamati, per i quali è previsto — con pianificazione a parte (e cioè con quello che si vedrà essere il piano SIGMA) — la mobilitazione, la dislocazione, l'accasermamento e il tipo di intervento.

Tra le modalità esecutive viene previsto nel piano della 3ª divisione uno stato di preallarme nel quale debbono essere attuati « prov- « vedimenti difensivi e protettivi nei confronti delle nostre organiz- « zazioni ed offensivi nei confronti del probabile avversario ».

In questo ambito sono previste, dalle varie pianificazioni, disposizioni per la enucleazione, l'arresto, il trasporto e il concentramento degli "estremisti".

Di tali disposizioni non vi è traccia diretta nei documenti trasmessi alla Commissione, ma sulla loro esistenza ha deposto, in modo preciso, il generale Lombardi che, avendo conosciuto il piano nella sua integralità ha affermato: « nel "Piano Solo" c'è l'enuclea- « zione, l'enucleazione comporta le liste ». Ed inoltre la circostanza è stata confermata dalla Presidenza del Consiglio alla quale la Commissione parlamentare si era rivolta in sede di impugnativa per le omissioni con cui il " Piano Solo " era stato portato a conoscenza dei commissari (19).

---

(19) « Nelle minute di predisposizioni, fatta eccezione di quella della divi- « sione carabinieri di Milano, sono previste riunioni di militari incaricati di « adottare misure di sicurezza personale nei riguardi di persone pericolose per « l'ordine pubblico ».

La essenza del " Piano Solo ", le sue caratteristiche, i suoi strumenti saranno successivamente esaminati in sede di valutazione della sua legittimità, della sua idoneità e soprattutto delle finalità che, con la sua elaborazione e con le misure assunte per la sua attuazione, coloro che diedero l'ordine di redigerlo si ripromettevano di raggiungere.

I dati accertati che sin da ora è opportuno ribadire sono i seguenti:

1) Si tratta di pianificazione riguardante i centri "nevralgici" di tutto il territorio nazionale.

2) La determinazione di questi centri o aree sensibili è effettuata dalla sola arma, dal suo comando generale o dai comandi di divisione. Essi sono non solo i centri della vita istituzionale del paese, ma anche i centri della sua vita civile e politica: in particolare le sedi di taluni partiti e di taluni giornali.

3) La pianificazione cala dall'alto con impostazioni che discendono dal comando generale e si completano con i piani particolareggiati.

4) Tutta l'attuazione, compresa l'enucleazione di elementi estremisti, è affidata alla sola arma.

5) L'attuazione prevede l'occupazione di una serie di obiettivi e misure offensive nei confronti di determinate forze, definite avversarie.

6) Il piano prescinde completamente dalla pianificazione predisposta dal ministro dell'interno e dalla prefettura per situazioni di emergenza: la sua operatività prescinde anche dall'esistenza di una tale situazione, e la sua esecuzione dipende solo da un ordine del comando dell'arma.

Vi è, infine, nel piano della città di Roma, quella suddivisione della città in tre settori che verrà organizzata e predisposta accuratamente in successive riunioni sulle quali più oltre ci si verrà a soffermare.

3) *Il "Piano SIGMA" e i piani per il Quirinale e la R.A.I.-TV.*

La redazione del " Piano Solo " che avvenne, come già detto, tra il 25 marzo e il 10 maggio 1964, fu accompagnata, nello stesso periodo di tempo, da una serie di misure che in parte costituiscono

una pianificazione necessariamente integrativa del piano principale, ed in altre parti costituiscono predisposizioni concrete di misure, in vista di una probabile quanto prossima attuazione dello stesso.

Per quanto attiene alla pianificazione integrativa, essa riguarda l'impiego delle unità cosiddette di secondo tempo, costituite dai contingenti di carabinieri in congedo da richiamare.

Si tratta del cosiddetto " Piano SIGMA" che prende le mosse dagli studi che erano stati effettuati già nel 1963 dal generale Javarone su ordine del generale de Lorenzo al fine di « verificare se l'Arma « era in grado di assolvere tutti i compiti che gli erano demandati « dai vari piani, progetti, ecc. » (20).

Sulla base di tale studio era emersa la possibilità concreta di richiamo di contingenti di carabinieri in congedo soprattutto in relazione al fatto che, con il ripristino dell'arruolamento dei carabinieri ausiliari tra i militari di leva (21) si sarebbe potuto usufruire di personale giovane, accuratamente selezionato, ed ancora ben addestrato.

Già nello stesso anno 1963, si procedette, a titolo di esperimento, al richiamo per addestramento di un contingente di carabinieri in congedo parte dei quali venne accasermata in una scuola di Cesano (22). Il richiamo complessivo fu di 3.450 carabinieri e di 92 ufficiali ripartiti nel territorio di sei comandi regionali (23).

Può ritenersi che il convincimento e l'idea di una predisposizione, che prevedesse l'intervento della sola arma dei carabinieri, siano tecnicamente maturati attraverso gli studi e gli esperimenti del 1963: certo è che con la decisione di approntare il " Piano Solo ", la elaborazione di un piano relativo al richiamo — e di conseguenza all'accasermamento e all'impiego dei carabinieri in congedo — e la predisposizione concreta delle relative misure, diveniva un momento

---

(20) Deposizione del generale Javarone alla Commissione in data 16 giugno 1969, pag. 3.

(21) Vedi documento n. 1640/R in data 30 luglio 1970 del ministro della difesa.

(22) Tale circostanza è stata affermata sia dal colonnello Mingarelli nella deposizione resa alla Commissione Lombardi e registrata a pag. 6 della trascrizione dal nastro, sia dallo stesso generale de Lorenzo nella deposizione resa il 27 maggio 1969 antimeridiana a pag. 69.

(23) Il dato risulta dalla lettera inviata dal ministro della difesa alla Commissione in data 30 luglio 1970.

rilevante nell'ambito della elaborazione e della preattuazione dello stesso " Piano Solo ".

Infatti, il " Piano Solo " può essere considerato, in parte, l'adattamento del piano " E.S. " redatto su direttiva del Ministero dell'interno, all'impiego esclusivo dell'Arma. Il problema tecnico era ovviamente quello di sostituire le altre forze impegnate nel piano " E.S. " (ad esempio la pubblica sicurezza) con un maggiore contingente di carabinieri da impiegare come forza di secondo tempo. Di qui la esigenza di disporre di contingenti di carabinieri in congedo, di pianificarne il richiamo, la sistemazione, l'impiego.

Questa pianificazione, che verrà chiamata " Piano SIGMA ", venne elaborata dallo stesso comando generale come parte integrante del " Piano Solo ". È lo stesso colonnello Tuccari che se ne occupò, come afferma il colonnello Gobbi, capo ufficio operazioni del comando generale:

« Anche quello fu fatto dal Tuccari, riguardava il richiamo di de-
« terminati contingenti in caso di necessità. Più che altro era la pre-
« disposizione non solo per il richiamo, ma anche per l'accaserma-
« mento » (24).

Ciò sarebbe avvenuto, secondo quanto afferma il colonnello Mingarelli, nel marzo-aprile 1964; la circostanza è confermata dalla deposizione resa dal generale Celi al tribunale nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* (25).

Anche il " Piano SIGMA ", così come il " Piano Solo ", non fu mai portato a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Il richiamo di carabinieri in congedo, anche se mascherato come addestramento, veniva ad assumere caratteristiche e finalità che dovevano accuratamente essere celate.

Accanto alla pianificazione generale, costituita dal " Piano Solo " e dal " Piano SIGMA ", elaborata congiuntamente ai comandi di divisione, il comando generale predispose due piani che prevedevano l'impiego delle sole forze dell'Arma, per settori più specifici: si tratta del piano relativo al Quirinale (piano D/K) e alla R.A.I.-TV. Pur essendo i piani per la difesa di quelle due aree, già elaborati

---

(24) Deposizione registrata del colonnello Gobbi alla Commissione Lombardi.

(25) « Nei primi mesi del 1964, fui richiesto dal comando generale di pre-
« disporre uno studio per affrontare esigenze di ordine pubblico, non ricordo
« i particolari di studio, ma non escludo che prevedesse anche il richiamo dei
« militari in congedo ».

dal Ministero dell'interno, nell'ambito di un più vasto piano di difesa generale della città di Roma (26) altri ne vengono redatti « con il solo impiego dell'Arma », in quel periodo o forse qualche tempo prima (27).

Fu lo stesso colonnello Tuccari che venne incaricato della redazione del piano, così come egli stesso afferma:

« Ho fatto io il piano del Quirinale su incarico del sottocapo. « Dal piano risulta che solo l'Arma doveva essere impiegata » (28).

Il piano del Quirinale venne consegnato personalmente al Presidente Segni dal generale de Lorenzo, che ha affermato che ciò sarebbe avvenuto ai fini di una « valutazione di gradimento del Pre- « sidente, perché si trattava di far entrare un certo numero di uo- « mini nei giardini del palazzo » (29).

Il generale de Lorenzo ha affermato che esso piano sarebbe stato successivamente sottoposto all'approvazione del Ministero dell'interno, ma non risulta affatto che ciò sia avvenuto; né, per ovvie ragioni, avrebbe potuto esserlo.

Per quanto attiene al piano relativo alla R.A.I.-TV, la Commissione ha appreso, dalla deposizione registrata dal generale Gobbi alla Commissione Lombardi, che in esso si parla di « occupazione » delle varie sedi, ripetendosi così il termine già ampiamente usato nelle bozze del "Piano Solo", pur affermando il generale Gobbi che ciò sarebbe stato fatto allo scopo di tutelare l'ente dai malintenzionati (30).

Ma altre notizie sul contenuto di questo piano sono venute alla Commissione dalla deposizione del colonnello Palumbo, capo del centro controspionaggio di Milano, il quale ha affermato:

« Se si fosse verificata una eccezionale emergenza avremmo do- « vuto fornire il personale specializzato per assicurare il funziona- « mento degli apparati delle stazioni R.A.I.-TV di Milano » (31).

---

(26) Deposizione Lombardi alla Commissione parlamentare del 3 luglio 1969, pag. 11.

(27) Deposizione Tuccari alla Commissione parlamentare, pag. 26.

(28) Deposizione registrata del colonnello Tuccari alla Commissione Lombardi.

(29) Deposizione del generale de Lorenzo alla Commissione parlamentare del 12 febbraio 1970, pag. 76.

(30) Deposizione Gobbi, pag. 13.

(31) Confronto Palumbo-Mingarelli alla Commissione parlamentare e allegato alla relazione Lombardi.

In questo ambito, assume altresì rilievo la deposizione resa su tale punto dal senatore Jannuzzi alla Commissione, che fa leva, in particolare, su quanto gli sarebbe stato riferito dal generale Aurigo:

« L'altra questione riguarda il piano per la R.A.I.-TV che dicono « per la difesa, ma Aurigo mi parlò di occupazione. Io sono portato « a sottolineare questa differenza, perché si svolse, prima a Milano « e poi a Roma un fatto curioso per un piano di difesa della R.A.I.-TV. « Perché se era possibile difendere d'edificio della R.A.I.-TV, da « eventuali assalti esterni, che bisogno c'era di addestrare per mesi, « come fece a Milano il colonnello Palumbo del centro spionaggio « di Milano, un gruppo di sottufficiali dei carabinieri perché si pre- « parassero a prendere il posto dei tecnici della R.A.I.-TV ? Che bi- « sogno c'era di tutto questo se si trattava di difendere i tecnici e « non di occupare l'edificio espellendo quelli che c'erano e mettendo « al loro posto dei sottufficiali dei carabinieri ? ».

Jannuzzi afferma che nel piano di cui il generale Aurigo ebbe a mostrargli gli estremi:

« si parla anche dell'incarico a Palumbo e della predisposizione « di uno o più studi nella sede generale di Roma per messaggi al « Paese. Si parla di studi speciali riservati in cui qualcuno potesse « andare per dare dei messaggi al Paese. Tutto questo è scritto, ed « ecco perché lo segnalo alla Commissione nel piano cosiddetto di « difesa della R.A.I.-TV che Aurigo, quando mi fece leggere gli « estremi, chiamò invece "piano di occupazione della R.A.I.-TV" ».

4) *Le liste di aprile ed i colloqui del generale de Lorenzo con i capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica.*

Nello stesso mese di aprile, nel quale venne messa a punto la elaborazione della pianificazione generale e di quella relativa a determinati settori, venne altresì assunta una serie di iniziative per predisporre misure che, per la loro concretezza e per il loro dettaglio, attenevano ad una previsione di attuazione a breve scadenza del "Piano Solo".

Si esce, cioè, dalla fase di elaborazione e di studio, per entrare in quella delle predisposizioni concrete: e ciò in relazione a tre aspetti o momenti determinati del piano: la distribuzione delle liste di persone da arrestare, la organizzazione del loro trasporto con mezzi aerei

o navali, la organizzazione dei necessari contatti e misure per l'attuazione dei richiami previsti dal "Piano SIGMA".

a) L'invio delle liste ai comandi di divisione.

La relazione della Commissione Lombardi ha espressamente affermato che nell'aprile vi fu, da parte del S.I.F.A.R. un primo invio di liste ai comandi di divisione. Di tale invio la Commissione Lombardi ha reperito la nota di trasmissione, a firma del colonnello Allavena, datata 13 aprile. Le liste vennero inviate dal S.I.F.A.R. ai capi-centro C.S. di Napoli e di Milano, colonnelli De Forgellinis e Palumbo, affinché provvedessero a consegnarle ai comandi delle due divisioni.

Per la divisione di Napoli, il colonnello De Forgellinis non ricorda di avere portato le liste al generale Celi, comandante la terza divisione, ma il colonnello Dalla Chiesa, capo di stato maggiore di questa ultima, ha affermato alla Commissione Lombardi che « nell'aprile 1964 « De Forgellinis consegnò al comando di divisione una busta gialla « contenente liste di estremisti. Il comandante di divisione mi conse- « gnò il plico con un appunto nel quale mi ordinava di riporlo nella « mia cassaforte ».

Per Milano il colonnello Palumbo, capo del centro C.S. afferma di aver consegnato al generale Markert, comandante della divisione, un plico nel quale non sapeva fossero contenute delle liste, plico che il generale Markert non ricorda di aver ricevuto. Il colonnello Mingarelli, suo capo di stato maggiore, non ricorda di avere avuto in consegna dal generale Markert le liste dell'aprile, ma ricorda che nella sua cassaforte, accanto alla lista successivamente consegnata nel giugno, ce n'era un'altra.

A Roma, le liste furono consegnate nell'aprile, via breve, come risulta da annotazioni del colonnello Bianchi, ma il generale Cento non ricorda di averle ricevute.

La valutazione dell'invio di queste liste, del loro contenuto, le successive vicende, i rapporti con le liste distribuite nel giugno, costituiranno oggetto di successivo esame.

Interessa qui immediatamente menzionare che le liste inviate nell'aprile furono "stralciate" dalla rubrica "estremisti" del S.I.F.A.R.; che nella lettera d'accompagnamento non si fa affatto cenno al fatto che la trasmissione fosse effettuata ai fini di aggiornamenti; che infine coloro che consegnarono i plichi pare neppure ne conoscessero il contenuto; e che comunque nessuno disse che si trattava di liste da

aggiornare, per cui nessun comandante di divisione diede in tal senso ordine al proprio capo di stato maggiore.

Va infine fatto presente che il colonnello Allavena addossò la responsabilità dell'iniziativa al generale Viggiani « in relazione alla « situazione politica del momento », affermando di non ricordare di aver sottoscritto la lettera di accompagnamento.

b) Gli incontri tra il generale de Lorenzo e i capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica per i trasporti aerei e navali.

Contemporanea, o di poco precedente all'invio delle liste, è un'altra iniziativa, questa volta assunta in prima persona dal comandante generale dell'Arma, che assume rilievo di concreta predisposizione in relazione proprio alle liste distribuite nello stesso mese di aprile ed alle enucleazioni previste nel "Piano Solo".

È infatti dei primi dell'aprile del 1964 l'incontro tra il generale de Lorenzo e il generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa, e successivamente tra il generale de Lorenzo e i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, ammiraglio Giuriati e generale Remondino.

Il generale Rossi ha riferito alla Commissione sul colloquio intervenuto con il generale de Lorenzo affermando che questi, nel corso di un incontro che riguardava i bilanci, « mi chiese se non avevo « nulla in contrario ad autorizzarlo a prendere contatti diretti con i « capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica per mettere « a punto, per i casi di emergenza, un piano che lui aveva in testa, « riguardante determinate persone o determinati mezzi » (32).

Al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* il generale Rossi ha ribadito che quando de Lorenzo parlò, in tale occasione, di problemi di difesa, ne parlò come difesa dell'ordine pubblico interno.

Il generale de Lorenzo riferisce in maniera più esplicita e precisa sul contenuto del colloquio.

Dalla registrazione della deposizione resa alla Commissione Lombardi risulta che il colloquio sarebbe avvenuto in questi termini:

« Se ci sarà da intervenire in questa questione e ci saranno delle « persone da fermare, occorrerà portarle altrove » — e, aggiunge de Lorenzo — « si parlò della Sardegna ».

---

(32) Vedi deposizione del generale Rossi alla Commissione parlamentare del 4 giugno 1969, pag. 106.

Al che il generale Rossi avrebbe risposto: « Provvedi tu » (33).

L'oggetto del colloquio è quindi precisato, ed il tentativo, fatto dal generale Rossi, di limitarne il contenuto alla questione dell'uso del sistema di telecomunicazioni delle due armi (34) escludendo che si fosse parlato di mezzi per il trasporto degli enucleandi in Sardegna con navi ed aerei, è smentito dallo stesso de Lorenzo.

A seguito di tale colloquio, il generale de Lorenzo, sempre nella prima metà dell'aprile del 1964, prende contatto con i capi di stato maggiore dell'aeronautica e della marina.

Dalla registrazione dell'interrogatorio, reso alla Commissione Lombardi dal generale de Lorenzo, risulta che il colloquio con il generale Remondino non avrebbe creato difficoltà in ordine alla messa a disposizione degli aerei per il trasporto degli enucleandi:

« Se ti servono al momento opportuno, dillo; darti gli aerei, che « vuoi che sia: aerei da trasporto ne abbiamo tanti », e prima ancora: « mi avverti, te li mando lì a Linate... basta un preavviso » (35).

Davanti alla Commissione parlamentare il generale de Lorenzo ha confermato la versione data al generale Lombardi, affermando che il generale Remondino non aveva fatto alcuna difficoltà indicando gli aeroporti.

Il generale Remondino, a sua volta, ha precisato alla Commissione parlamentare che il generale de Lorenzo gli avrebbe chiesto di sapere di quali mezzi avrebbe potuto disporre l'aeronautica per trasportare « gente non meglio identificata » per esigenze di ordine pubblico.

Al che il generale Remondino avrebbe risposto di poter disporre per tali esigenze della 46ª brigata di trasporto che era a Pisa e che poteva andare in ogni parte d'Italia. L'assenso dato per gli aerei da trasporto, sarebbe però stato negato alla richiesta, ancora avanzata dal generale de Lorenzo di poter disporre dell'efficiente ed aggiornato sistema di telecomunicazioni dell'aeronautica: ma sui motivi del rifiuto vi è stato contrasto tra la deposizione resa dal generale Remondino alla Commissione Lombardi (« la rete era efficiente, ma non dispo-

---

(33) Vedi deposizione registrata del generale de Lorenzo alla Commissione Lombardi, pag. 45 della trascrizione dal nastro.

(34) Vedi deposizione del generale Rossi alla Commissione parlamentare, pag. 107 del 4 giugno 1969.

(35) Deposizione registrata del generale de Lorenzo alla Commissione Lombardi, pag. 47 della trascrizione dal nastro.

nibile per quella esigenza ») e quella resa alla Commissione (« non ne « davamo la disponibilità a nessuno, non l'avevamo data neppure al- « l'esercito »), mentre il generale de Lorenzo non ha mai fatto menzione di tale parte del colloquio.

Diversa è la situazione in ordine al colloquio tra il generale de Lorenzo e il capo di stato maggiore della marina ammiraglio Giuriati.

Il generale de Lorenzo ha confermato alla Commissione quanto aveva già detto sul contenuto del colloquio alla Commissione Lombardi nella deposizione resa a quest'ultima; il generale de Lorenzo ha infatti affermato che l'ammiraglio Giuriati non avrebbe fatto obiezioni per la messa a disposizione di mezzi navali per il trasporto di persone « da enucleare », indicando tre porti per l'imbarco, ma escludendo il porto di La Spezia in favore di quello di Gaeta. Vi furono, da quanto traspare dalle affermazioni del de Lorenzo, probabilmente, delle obiezioni; ed infatti de Lorenzo così riferisce sul colloquio:

« Guardi ammiraglio, lo sa anche Rossi. Dice: ma non c'è bisogno; in questo porto non ti posso dare niente, pigliati l'altro porto ».

Alla Commissione parlamentare, de Lorenzo ribadirà: « Giuriati non fece difficoltà salvo per La Spezia ed indicò Gaeta », aggiungendo che « si fece una cartina che portai dal Rossi: su di essa c'era il numero approssimativo del personale. Rossi la vide e l'approvò » (36).

Di contro alle affermazioni di de Lorenzo, l'ammiraglio Giuriati ha contestato che il colloquio avvenuto con il generale de Lorenzo avesse avuto come oggetto il trasporto con mezzi navali di elementi estremisti, ma ha sostenuto che scopo della visita sarebbe stato soltanto quello di chiedere l'autorizzazione di mettere in contatto gli ufficiali responsabili con gli uffici telecomunicazioni dei rispettivi stati maggiori, per esaminare la possibilità che i comandi periferici dei carabinieri potessero, in caso di emergenza, usufruire per le loro comunicazioni, anche delle reti della marina; ciò in relazione alla necessità di perfezionare i dispositivi già previsti per la situazione di emergenza di ordine pubblico. L'ammiraglio Giuriati non avrebbe avuto difficoltà ad autorizzare i contatti richiesti.

Stante il contrasto tra le deposizioni del generale de Lorenzo e quelle dell'ammiraglio Giuriati, la Commissione ha disposto il con-

---

(36) Deposizione de Lorenzo alla Commissione parlamentare, pag. 4 seduta pomeridiana del 27 maggio 1969.

fronto tra i due ufficiali. In detto confronto il generale de Lorenzo ribadì: che, nel colloquio,

« probabilmente si trattò anche del collegamento delle navi con « la terra: comunque, i problemi importanti erano quelli del tra- « sporto degli uomini, della capienza delle navi e del luogo d'im- « barco. Si accennò al fatto di La Spezia e l'ammiraglio Giuriati mise « in evidenza l'inopportunità di una cosa del genere e, quindi, si « parlò di Gaeta. La questione, d'altronde, era puramente embrio- « nale perché questi piani erano, diciamo così, in naftalina e sareb- « bero stati eseguiti al momento opportuno. Feci un abbozzo di que- « sti per suddivisione di uomini e di mezzi e ne parlai con il gene- « rale Rossi informandolo di aver preso contatto con i capi di stato « maggiore, che eravamo d'accordo e che tutto andava bene » (37).

A proposito dell' "abbozzo", il generale de Lorenzo ha precisato che:

« Era uno schizzo con i nomi di città come Genova, Palermo, ecc.; « e che fu fatto in seguito al colloquio avuto con l'ammiraglio e, « quindi, rammostrato al generale Rossi » (38).

L'ammiraglio Giuriati, da parte sua, anche in sede di confronto, ha escluso che nel colloquio si fosse parlato di trasporti di uomini e mezzi della marina militare e anche di comunicazioni navi-terra. Gli si sarebbe soltanto chiesto di esaminare se, in caso di bisogno, i carabinieri avrebbero potuto far uso di mezzi di comunicazione radio — perché soprattutto quelli via filo potevano essere facilmente interrotti — di cui la marina disponeva per le comunicazioni con sue varie sedi.

All'affermazione dell'ammiraglio Giuriati, il generale de Lorenzo ha ribattuto che:

« I mezzi di collegamento dell'Arma in quel momento erano « quanto di meglio ci fosse in Italia: avevamo una rete che non « poteva sollevare eccezione di alcun genere ed era quella sulla quale « si appoggiavano tutti gli stati maggiori, fuorché la marina, per le « loro comunicazioni. Quindi, non avevamo bisogno delle comunica- « zioni di nessuno » (39).

---

(37) Confronto de Lorenzo-Giuriati alla Commissione parlamentare, pag. 3 del 14 gennaio 1970.

(38) Confronto citato, pag. 4 del 14 gennaio 1970.

(39) Confronto citato, pag. 6, deposizione del 14 gennaio 1970.

Vale il caso di menzionare ancora, in ordine a detto confronto, che l'ammiraglio Giuriati non ha escluso, pur non ricordandolo, che il generale de Lorenzo gli abbia premesso di essere stato autorizzato al colloquio e alle richieste avanzate dal capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi; e non ha neppure escluso di avere successivamente riferito al capo di stato maggiore della difesa sul colloquio avvenuto con il generale de Lorenzo, pure affermando che, se anche ciò fosse avvenuto, lo sarebbe stato per motivi di ordinaria amministrazione e non di trasporti.

Gli estensori della presente relazione, attraverso la valutazione critica e logica delle due deposizioni, inquadrate nel complesso dei dati e degli elementi acquisiti, sono portati a ritenere più attendibile la versione data dal generale de Lorenzo sul contenuto del colloquio avvenuto con l'ammiraglio Giuriati per le seguenti considerazioni:

a) perché la visita dell'ammiraglio Giuriati era stata predisposta con determinate finalità già esposte al capo di stato maggiore della difesa dal quale il generale de Lorenzo aveva ottenuto l'autorizzazione ai colloqui con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica con espresso riferimento all'organizzazione del trasporto degli enucleandi in Sardegna con mezzi navali e aerei;

b) perché tale era stato il contenuto del colloquio con il generale Remondino;

c) perché un incontro del comandante generale dell'Arma con il capo di stato maggiore della marina, solo allo scopo di ottenere la presa di contatto dei tecnici dell'arma dei carabinieri con quelli della marina per disporre del sistema di telecomunicazioni di quest'ultima, non avrebbe avuto senso in quanto sarebbero stati sufficienti contatti a livello inferiore: essendo la collaborazione tecnica in materia di comunicazioni, per affermazione dello stesso Giuriati « un fatto « di ordinaria amministrazione che avviene senza prendere appro- « fonditi accordi », è, quindi, sufficiente « l'invio del capo del servizio comunicazioni »;

d) perché, a maggior ragione, sarebbe stato del tutto superfluo e inutile, per un colloquio di tal genere, sia l'autorizzazione del capo di stato maggiore della difesa, sia una menzione specifica della autorizzazione così ottenuta;

e) perché l'uso del servizio di telecomunicazioni della marina non poteva avere riferimento se non ai contatti con la marina e,

quindi, in funzione dell'emergenza del trasporto di persone effettuato con mezzi della marina militare. Invece, in ordine al sistema ordinario di telecomunicazioni, a parte l'affermazione sulla validità della rete in possesso dell'arma dei carabinieri, si può ritenere che non fosse affatto necessaria la richiesta di usare del sistema di telecomunicazioni della marina, impostato soprattutto su collegamenti tra le basi navali e il centro.

I relatori, quindi, ritengono che il colloquio ebbe per oggetto, al pari di quello avvenuto con il generale Remondino, la messa a disposizione sia di mezzi di trasporto, sia delle reti di telecomunicazione della marina in relazione al collegamento terra-mare.

Si ritiene, altresì, che il generale de Lorenzo abbia ottenuto di poter contare — in caso di emergenza — sui mezzi navali della marina che si trovavano in quei punti indicati nella cartina compilata e rammostrata al generale Rossi.

Con tutta probabilità il colloquio fu meno facile di quanto de Lorenzo poteva sperare, e si può nello stesso tempo ritenere che furono sollevate obiezioni e riserve: ciò lo si desume dal fatto che il generale de Lorenzo dovette invocare l'avallo alla operazione del generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa. Il che non sarebbe avvenuto nel colloquio con il generale Remondino. È altresì probabile che l'impegno dell'ammiraglio Giuriati sia stato assai più generico e limitato (40), e certamente subordinato a certe garanzie soprattutto in ordine allo stato maggiore della difesa.

Deve, infine, ritenersi che la richiesta di usare della rete di telecomunicazioni, avanzata senza successo al generale Remondino, sia stata rinnovata con maggior fortuna all'ammiraglio Giuriati.

Comunque, dall'esito dei due colloqui il generale de Lorenzo trasse certezza di poter disporre non solo dei mezzi di trasporto aereo, ma anche di quelli della marina — se riferì a Rossi che « eravamo d'accordo e tutto andava bene » — al fine di trasportare in Sardegna, come egli stesso afferma « un gran numero di persone da enucleare ».

---

(40) Ciò trova conferma nelle affermazioni fatte dal generale Aurigo alla Commissione Lombardi sulla relazione tenuta dal generale Markert al comando di divisione di Milano il 19 giugno 1964. In tale occasione il generale Markert dovendosi decidere sulla maggiore convenienza del trasporto degli enucleandi via terra o via mare, ritenne preferibile la via aerea « anche perché l'aviazione era d'accordo, mentre l'atteggiamento della marina era ancora incerto ».

La cartina redatta in occasione dei colloqui, contenente l'indicazione dei porti e degli aeroporti e dell'approssimativo numero di persone che in ciascuno di questi poteva essere convogliato per l'imbarco, costituisce una prima concreta indicazione dei termini nei quali l'operazione del trasporto avrebbe potuto e dovuto essere condotta.

L'autorizzazione della operazione da parte del generale Rossi, nonché l'approvazione da parte dello stesso dei risultati di tale operazione attraverso la supervisione della cartina approntata dal generale de Lorenzo, confortano il risultato di questa prima importante e determinante misura di pre-attuazione del "Piano Solo" condotta direttamente e personalmente dal generale de Lorenzo a livello delle più elevate gerarchie militari.

5) *La situazione politica ed economica nel gennaio-maggio 1964.*

La situazione economico-politica in atto nel Paese nei primi mesi del 1964 deriva la sua origine dal risultato delle elezioni politiche dell'aprile del 1963 e dal fatto che, già nel risultato del voto, erano indicati gli elementi della crisi politica che nei successivi mesi sarebbe emersa in modo clamoroso.

Il successo elettorale del P.C.I. aveva infatti messo in crisi uno degli obiettivi che la politica tesa a costituire un governo di centro-sinistra si era ripromesso. Nel contempo la notevole diminuzione dei voti della D.C. riproponeva in modo più acuto, dopo il voto, i contrasti nel suo interno e nei rapporti con le altre forze dello schieramento che avrebbe dovuto costituire la nuova formazione di centro-sinistra; contrasti tra quanti, nell'ambito di questo schieramento, ritenevano di poter esaurire gli effetti della nuova formazione in una operazione moderata, assorbendo una parte del movimento operaio, e quanti ritenevano che il nuovo schieramento dovesse e potesse attuare una politica di riforme atte ad incidere sulla stessa struttura della società italiana.

Le tensioni appaiono immediate al momento della formazione di un organico Governo di centro-sinistra, all'indomani stesso del voto.

L'onorevole Moro, incaricato della formazione del Governo, deve rinunziarvi dopo che nella direzione socialista vengono a prevalere le posizioni espresse dall'onorevole Lombardi e dalla sinistra del P.S.I., negative rispetto al programma di Governo esposto dall'ono-

revole Moro. A seguito della rinunzia dell'onorevole Moro, l'onorevole Leone costituisce un Governo monocolore di transizione che si dimette il 5 novembre 1963. L'11 novembre 1963 viene conferito nuovamente l'incarico all'onorevole Moro. Le trattative si aprono in una situazione di notevole tensione politica sulla quale incidono fortemente le pressioni della destra politica ed economica che premono per un programma che rinunzi alle riforme al fine di garantire la stabilità monetaria minacciata da processi inflazionistici e ripristini il meccanismo dello sviluppo economico che si era arrestato sin dalla seconda metà del 1963. Raggiunto l'accordo sul programma di Governo, questo veniva costituito con la partecipazione dei quattro partiti facenti parte dello schieramento di centro-sinistra, ed otteneva alla fine del dicembre 1963 l'approvazione delle Camere.

Contemporaneamente la sinistra del P.S.I. usciva dal partito dando luogo alla costituzione del P.S.I.U.P.

I primi mesi dell'attività del Governo si svolgono in una situazione difficile che si riflette negli stessi rapporti all'interno dei partiti della maggioranza.

Le pressioni della destra economica, sostenuta da buona parte della stampa quotidiana, si fa più intensa, assumendo a motivo la situazione economica congiunturale. Si chiede alla D.C. di rinviare le riforme contenute nel programma governativo e di limitare la azione del Governo ai provvedimenti congiunturali in modo da consentire agli imprenditori la possibilità di ricostituzione di adeguati margini di profitto.

Alla fine del febbraio del 1964 l'onorevole Moro espone alla televisione, in termini tesi, la situazione economica del Paese ed invita le forze sindacali alla collaborazione: ciò anche in relazione a un incontro col Governo e per un esame dei problemi sindacali ed economici.

L'appello è variamente commentato e interpretato, e la stampa di destra lo considera come un'apertura ai comunisti e alla C.G.I.L.

Con il mese di marzo la pressione della destra economica e politica si accentua, così come si accentuano le divergenze tra i partiti della coalizione. Si comincia a parlare di crisi politica, molta parte della stampa descrive la situazione politica del Paese come del tutto incerta e precaria, mentre cresce la campagna allarmistica sulla situazione economica definita catastrofica.

Più intense, d'altra parte, si fanno le pressioni sui socialisti al fine di indurli a rinunziare al programma di riforme contenute negli

accordi di Governo, ed in particolare a quella concernente il regime dei suoli urbani. L'opposizione di sinistra mette per parte sua in luce come ormai ogni tentativo di attuare le riforme indispensabili al Paese si sia esaurito, e come più che mai il centro-sinistra appaia come lo strumento di attuazione del disegno moderato di rottura della unità politica della classe operaia e dell'assorbimento di una parte di essa.

Ai primi giorni del mese di marzo si hanno gli incontri del Presidente del Consiglio con le organizzazioni sindacali: queste sostengono, sia pure con diverse sfumature, la loro decisione di opporsi a qualsiasi manovra che intenda far pagare ai lavoratori il peso della stabilizzazione economica, indicando nel contempo misure pratiche per un coordinamento degli impegni congiunturali e programmatici.

Viene così ribadita la ferma opposizione ai blocchi salariali e ad ogni attacco al livello dell'occupazione. Contemporaneamente la assemblea della Confindustria esalta il principio dell'economia di mercato e della libera concorrenza, e chiede un intervento del Governo nei confronti dell'azione salariale dei sindacati e per l'affermazione della politica dei redditi.

Nei primi giorni del mese di marzo vengono varati, altresì, i primi provvedimenti anticongiunturali che riguardano l'aumento di prezzo della benzina, l'introduzione della cedolare secca e l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulle autovetture. Più frequenti diventano, nel frattempo, le voci sulla possibilità della svalutazione monetaria, nel quadro di un più generale allarmismo sulla situazione economica.

Il 13 marzo la F.I.A.T. annunzia un provvedimento di riduzione di orario per le proprie maestranze, con previsioni anche di licenziamenti: nel contempo il provvedimento governativo, relativo allo aumento dell'imposta di fabbricazione sulle autovetture, subisce una modificazione che comporta una limitazione dell'aumento di notevole entità.

Si aprono nella seconda decade di marzo, intanto, notevoli difficoltà sul piano politico. Tali difficoltà sono soprattutto connesse alla situazione dei rapporti tra la D.C. e il P.S.I. in relazione ai contenuti del programma di Governo sul quale era stata varata la coalizione di centro-sinistra. Uno dei punti di maggiore frizione è quello che concerne la Federconsorzi, per la quale la richiesta espressa dalla direzione del P.S.I., di nominare un commissario, viene netta-

mente respinta dalla D.C. L'ondata di riduzione degli orari di lavoro e dei licenziamenti si fa più forte nell'ultima decade di marzo. Dopo la F.I.A.T., anche la R.I.V., la Bianchi, la Pirelli, la Olivetti ed altre grosse aziende preannunziano la riduzione degli orari di lavoro e i licenziamenti. Tali provvedimenti sono interpretati dai sindacati e dall'opposizione di sinistra come un'aperta pressione ed un ricatto nei confronti dei lavoratori, al fine di indurli ad abbandonare ogni richiesta di aumenti salariali, ad accettare il blocco dei salari e la politica dei redditi; e nei confronti del Governo, per far abbandonare ogni residua velleità di attuare una politica di riforme. Ciò, mentre si riconosce che difficoltà economiche reali invece esistono per le piccole e medie aziende, sulle quali grava in modo pesante la politica di restrizione del credito attuata dal Governo. Alla fine del mese di aprile vengono interrotte le trattative tra Governo e sindacati in ordine al problema del riassetto degli statali e del conglobamento, e vengono proclamate due giornate di sciopero per tutti i settori dei dipendenti dello Stato. L'agitazione degli statali costituisce l'occasione per un violento attacco di notevole parte della stampa nei confronti dei dipendenti dello Stato e dei loro sindacati, accusati di insensibilità nei confronti dei problemi economici del paese ed in particolare delle esigenze di stabilità monetaria.

Si invocano, per l'occasione, provvedimenti che limitino il diritto di sciopero nei confronti del pubblico impiego ed un atteggiamento più fermo da parte del Governo di centro-sinistra in ordine ai tempi della politica economica. La necessità dell' "ordine" viene posta a base della richiesta di un mutamento della formula di Governo, di un ritorno al centrismo se non a governi di "tecnici".

In seno al Governo, intanto, diventano più aspre le discussioni per quanto concerne il varo delle leggi agrarie e della legge urbanistica, provvedimenti che sono anch'essi profondamente contrastati da tutto un settore di forze economiche e politiche e dai giornali che ne sono l'espressione.

La situazione politica trova ulteriore motivo di complicazione a seguito del discorso tenuto dall'onorevole Fanfani sulla non irreversibilità del centro-sinistra, discorso che viene variamente interpretato e che costituisce motivo di forti polemiche all'interno della coalizione. L'onorevole Fanfani preciserà che l'interpretazione da dare alle sue affermazioni è nel senso che, stante l'incapacità del Governo Moro di risolvere i problemi urgenti del Paese, si pone il problema di porre fine all'esperimento di centro-sinistra e di trovare altre soluzioni anche attraverso il ricorso alle urne.

La discussione, in seno al Consiglio dei ministri del progetto di legge urbanistica presentato dal ministro Pieraccini, dà adito a nuove aspre polemiche all'interno e all'esterno della maggioranza: la legge urbanistica costituirà per tutto il periodo successivo uno dei motivi di maggiore tensione e contrasto, così come era avvenuto in precedenza per il progetto di legge che, sulla materia, era stato presentato dall'onorevole Sullo. Il 12 maggio vengono tenute le elezioni per la regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia: il risultato del voto registra una notevole perdita del partito socialista, una leggera ripresa della D.C. rispetto ai voti dell'aprile 1963, una buona affermazione del P.C.I. e un forte successo della nuova formazione politica del P.S.I.U.P. Il 16 maggio 1964 si apre la sessione del comitato centrale del P.S.I., alla quale l'onorevole De Martino riferisce, ponendo la necessità di una verifica da effettuarsi nel mese di giugno, circa gli impegni programmatici assunti dal Governo di centro-sinistra. L'onorevole De Martino poneva come termini essenziali per una valutazione dell'attività del Governo e per una verifica della sua politica:

1) l'approvazione della legge sui contratti agrari prima del raccolto estivo;

2) un sollecito dibattito sulla legge regionale e la presentazione della legge elettorale regionale;

3) l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo della legge urbanistica con i due punti concordati e fondamentali del potere di esproprio generalizzato e dell'indennità in corrispondenza del valore dei terreni al 1958;

4) l'elaborazione e l'impostazione dei primi provvedimenti per la programmazione.

Il 23 maggio il Consiglio dei ministri emette provvedimenti in tema di sgravi fiscali per la fusione delle società e la stampa di informazione insiste sulla esigenza che il Governo affronti il tema del blocco dei salari. Nello stesso tempo gli attacchi al progetto di legge urbanistico dell'onorevole Pieraccini vengono fatti propri anche da settori della democrazia cristiana e dal partito socialdemocratico.

Il 26 maggio scoppia violenta la polemica tra D.C. e P.S.I. in relazione alla avvenuta pubblicazione su *Il Messaggero* di una lettera inviata dal ministro Colombo al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. In tale lettera la situazione economica viene descritta in termini catastrofici e il ministro Colombo pone in modo drammatico l'esigenza di varare misure che comportino il blocco salariale, il blocco della spesa pubblica e la rinuncia a qualsiasi riforma, in particolare di quella urbanistica e delle regioni.

Il documento viene esaltato dalla stampa che più aveva sostenuto la campagna contro ogni riforma e per il blocco dei salari. Lo allarmismo economico trova nella lettera dell'onorevole Colombo, e nelle sue argomentazioni, ragione di un intensissimo rilancio. Violenta si fa poi la pressione della destra economica, del padronato industriale e agrario, che invocano interventi durissimi nei confronti dei sindacati e un governo nuovo che sia capace di compierli.

La lettera dell'onorevole Colombo viene interpretata come un attacco a fondo al Governo di centro-sinistra e al programma sul quale lo stesso era stato costituito: come un atto di forte pressione alla vigilia della verifica nei confronti dei socialisti, affinché abbandonino ogni azione tendente alle riforme e accettino il varo di misure anticongiunturali profondamente impopolari. Essa viene altresì interpretata come una svolta definitiva dell'atteggiamento del Governo in tema di politica economica e come il preannuncio di misure tendenti al blocco salariale, al blocco dei contratti, e alla revisione della scala mobile. Tale impressione consegue anche dalla valutazione del discorso tenuto dal dottor Carli all'assemblea della Banca d'Italia e che, pur fornendo una diagnosi meno pessimistica sulla situazione economica generale, invoca ugualmente gli stessi provvedimenti preannunciati dall'onorevole Colombo.

Ne consegue una violenta polemica all'interno dei partiti della maggioranza, per la reazione soprattutto dell'onorevole Lombardi, attraverso le colonne dell'*Avanti!* da lui diretto.

I sindacati e le opposizioni di sinistra chiamano i lavoratori alla vigilanza e alla lotta contro i tentativi di involuzione politica e contro i minacciati provvedimenti di natura economica.

I liberali invocano una nuova maggioranza o nuove elezioni: e fanno loro eco, con i loro organi di stampa e le loro associazioni, tutti i gruppi di pressione che pensano di poter uscire dalla crisi, con atti o soluzioni che costituiscano una rottura dei precari equilibri esistenti e il ristabilimento di un nuovo equilibrio sulla base della piattaforma antisindacale, di « ordine », di ripudio di ogni riforma, invocata a gran voce dalla destra economica e politica.

6) *Iniziative e predisposizioni nel maggio 1964. — La brigata meccanizzata a Roma.*

La rielaborazione del "Piano Solo" e dei piani a questo connessi, terminata nella prima metà di maggio del 1964, è immediatamente seguita (e in parte preceduta, come per il caso degli accordi de Lorenzo-Rossi-Giuriati-Remondino e per la distribuzione delle liste effettuata nell'aprile) da una febbrile attività di predisposizione di misure in vista della possibile attuazione dei piani.

Il colonnello Bittoni ha detto alla Commissione parlamentare:

« Demmo delle disposizioni a grandi linee ai comandi di legione « interessati perché anche loro facessero cosa analoga (ossia pia- « nificazione particolareggiata in relazione ai singoli territori), ma « non so se lo abbiano fatto » (41).

Secondo quanto afferma il colonnello De Crescenzo nella sua deposizione registrata alla Commissione Lombardi (42), il colonnello Bittoni si sarebbe recato, verso la fine di maggio, in località del lago Trasimeno per reperire dei posti adatti al concentramento delle persone da fermare.

Il colonnello Bittoni conferma di essersi recato nella zona del Trasimeno, verso il 15-20 maggio, ma per aver la calma e la solitudine necessarie per approntare la bozza definitiva del piano divisionale.

Nello stesso periodo venne attuata una prima riunione per la divisione della città di Roma in tre settori, da affidare a tre legioni dei carabinieri, riunione che verrà successivamente ripetuta con modalità di più stretta esecutività ai primi di luglio del 1964:

« In epoca che non posso precisare, tra aprile e maggio 1964, « su disposizione del generale Cento convocai i comandanti delle tre « legioni con i quali abbiamo discusso di dare alla città di Roma un « certo piano di divisione in tre zone e ciò ai fini della tutela della « città con le sole forze dell'Arma e il cui comando doveva essere « affidato a Sottiletti, Ferrara e Lepore » (43).

---

(41) Deposizione del colonnello Bittoni alla Commissione parlamentare del 25 giugno 1969, pag. 8.

(42) Deposizione del colonnello de Crescenzo registrata dalla Commissione Lombardi, pag. 8 della trascrizione dal nastro.

(43) Deposizione del colonnello Bittoni al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso.*

Altra riunione sarebbe stata tenuta a livello del comando generale con la partecipazione di tutti i comandanti di divisione, di brigata e di legione.

Di essa dà notizia il generale Picchiotti alla Commissione parlamentare, affermando che

« prima della festa dell'Arma e comunque verso la seconda de-
« cade di maggio vi fu un rapporto a cui parteciparono tutti i coman-
« danti di divisione, di brigata e anche di legione. Il rapporto ri-
« guardava questioni di ordinamento. Non ricordo se si trattarono
« questioni inerenti all'ordine pubblico » (44).

Vale il caso di ricordare che anche per questa riunione non furono approntati fascicoli contenenti gli argomenti dell'ordine del giorno, così come era consuetudine fare per tutte le riunioni tenute al comando generale dell'Arma con la partecipazione dei comandanti di divisione.

Il generale Zinza afferma che a Milano, in quel periodo vi furono diverse riunioni a proposito del "Piano Solo". Un contrasto di interpretazione e di ricordi vi è stato a proposito di una riunione che si sarebbe tenuta il 18 maggio, durante la quale, secondo il generale Zinza, si sarebbe parlato del "Piano Solo", e vi sarebbe stato altresì un lungo studio sul piano "E.S.". Che tale fosse l'oggetto della riunione lo ha affermato anche in un primo momento alla Commissione Lombardi il generale Markert, in contrasto con il generale Ciravegna il quale, invece, pure alla Commissione Lombardi ebbe a sostenere che l'oggetto della riunione avrebbe riguardato i rapporti con la stampa e la situazione dei nuclei di polizia giudiziaria. Il generale Markert sostenne in un primo momento che egli non avrebbe mai convocato una riunione con ufficiali di alto grado e responsabilità per trattare di argomenti di così scarso rilievo; tuttavia, in un secondo momento, il generale Markert aderì alla tesi del generale Ciravegna, affermando che del "Piano Solo" si sarebbe parlato soltanto nella riunione successiva, cioè quella del 19 giugno.

Ma un'attività molto importante viene intanto posta in essere dai comandi di divisione in ordine all'attuazione del "Piano SIGMA". Si tratta di contatti con i diversi distretti militari incaricati di provvedere al richiamo dei carabinieri in congedo, certamente di quella quota di militari che potevano essere richiamati

---

(44) Deposizione alla Commissione parlamentare del generale Picchiotti, del 16 giugno 1969, pag. 9.

« per addestramento », senza nessuna ulteriore autorizzazione ministeriale e nell'ambito di disponibilità di bilancio già esistenti.

Ma si tratta, altresì, della organizzazione e della predisposizione di un ampio richiamo, in previsione di avvenimenti eccezionali e, comunque, nell'ambito dei contingenti di richiamo quantitativamente previsti e territorialmente dislocati secondo le indicazioni del "Piano SIGMA".

È il colonnello Mingarelli che dà alla Commissione Lombardi questa significativa notizia:

« al nostro promemoria (*n.d.R.*: bozze del "Piano Solo") sono « seguite tutte le lettere dell'esigenza SIGMA, contatti con i di- « versi distretti militari di tutti i territori per cui, nell'appunto, c'era « la dislocazione delle forze » (45).

Ci si muove dunque per approntare in concreto quella forza di impiego di secondo momento al fine di dare attuazione ad uno degli aspetti più rilevanti del "Piano Solo".

E ci si muove nel senso di interessare i distretti militari delle città per le quali, nel "Piano SIGMA", era previsto l'accaserma-

---

(45) Il colonnello Mingarelli in sede di rilettura e di conferma della sua deposizione registrata alla Commissione Lombardi ha, su tale punto, ritenuto di precisare che l'interpretazione da dare alle affermazioni sopra riportate, doveva essere la seguente:

« Lo studio, ossia l'esigenza SIGMA da noi studiata, fu superata da let- « tere ufficiali che intercorsero sull'argomento con il Ministero della difesa « e dei comandi periferici militari. Nella dislocazione delle compagnie di cara- « binieri in congedo, richiamati per istruzione, noi introducemmo un crite- « rio operativo in sostituzione di quello logistico, fino a quel momento preva- « lente, che prevedeva invece la dislocazione in relazione alle possibilità di « alloggiamento. Conseguentemente, in un periodo successivo, distrussi tutti « questi appunti. Non ricordo però in che mese o anno. Queste disposizioni « preludevano a qualcosa di grave? Do la stessa risposta da me fornita in « tribunale. Non preludevano a niente di grave. Se fosse pervenuto un ordine « di fermo o arresto delle persone iscritte nelle liste e questo ordine non « fosse stato più che legittimo non l'avrei fatto eseguire. Per questo e per « doveroso scrupolo di coscienza, durante la riunione di Milano, io presi la « parola e dissi testualmente: "da qualunque parte un ordine del genere « dovesse pervenire, non dovrà trovare attuazione, se prima non ci sarà una « mia conferma telefonica, personale, diretta ai singoli comandanti". Ed allo « scopo di evitare equivoci e dubbi, dissi che avrei fatto precedere e chiu- « dere la mia telefonata con una parola convenzionale: "esigenza SIGMA" ».

mento e l'impiego di carabinieri in congedo richiamati. I distretti, in sostanza, avrebbero dovuto approntare tutto per le operazioni di richiamo, formalmente da effettuarsi per addestramento, sì da poter avere, al momento opportuno, e nelle città previste nel piano, dei contingenti di carabinieri richiamati. E questa parte dell'operazione, dopo i preparativi messi in atto, sarebbe scattata nel momento in cui fosse stato dato appunto — come dirà il colonnello Mingarelli — l'ordine di attuazione dell' "Esigenza SIGMA".

Nel frattempo l'Arma si prepara alla manifestazione celebrativa del 150° anniversario che avrebbe dovuto avvenire il 7 giugno a Roma con una grande sfilata davanti al Capo dello Stato, a breve distanza dalla parata militare del 2 giugno, alla quale l'Arma avrebbe preso parte assieme alle altre formazioni militari.

Il generale Loretelli, comandante la brigata meccanizzata, ha affermato in tribunale — e ribadito alla Commissione parlamentare — che la sfilata della brigata meccanizzata alla festa dell'Arma avrebbe dovuto avvenire con gli stessi contingenti limitati con i quali la stessa avrebbe sfilato il 2 giugno.

Solo due o tre giorni prima del 7 giugno, si sarebbe venuti a conoscenza che la data della festa era stata rimandata al 14 giugno a causa di indisposizione del Capo dello Stato (46); per cui, avendo qualche giorno in più a disposizione, vennero fatti affluire a Roma elementi dalle province più vicine, tra cui Bologna, Firenze e Napoli (47).

La stessa tesi è sostenuta dal generale de Lorenzo, il quale ha affermato alla Commissione parlamentare che solo la metà degli uomini della brigata meccanizzata si sarebbero trovati a Roma per il 2 giugno e che la restante parte sarebbe affluita soltanto successivamente.

Le risultanze acquisite dalla Commissione, sono, tuttavia, profondamente diverse. Innanzitutto il rinvio della manifestazione al 14 giugno fu noto al comando generale non già successivamente al

---

(46) « In quei giorni, due o tre giorni prima, indubbiamente, quando « abbiamo sfilato il 2 giugno per la cerimonia dell'anniversario della Repub- « blica, noi sapevamo ancora che la nostra cerimonia si sarebbe svolta la « domenica successiva. Infatti la nostra festa è il 5, ma in genere la si fa un « giorno festivo ». Così la deposizione del generale Loretelli.

(47) Deposizione al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso*.

2 giugno, bensì, quanto meno, dalla metà del mese di aprile 1964. In tale periodo, infatti, gli uffici del Quirinale fecero conoscere al comando generale dell'Arma che il Capo dello Stato non poteva partecipare il 7 giugno alla festa dell'Arma, essendo in tale data impegnato per l'inaugurazione della fiera del bestiame a Macomer, per cui la festa doveva essere rimandata alla domenica successiva, 14 giugno.

Tale data risulta dalla lettera inviata il 28 aprile dal comando generale alla scuola allievi carabinieri di Modena, la cui venuta a Roma per partecipare alla sfilata e alle relative prove era stata prevista per il periodo dal 5 al 7 giugno 1964: in conseguenza del rinvio della festa il comando generale dava disposizione, alla scuola allievi carabinieri, di spostare il periodo di permanenza a Roma al periodo intercedente tra il 10 giugno 1964 e il 15 giugno 1964 (48).

Nonostante il rinvio della manifestazione, già conosciuto (quindi) sin dalla metà dell'aprile del 1964, tutte le unità della brigata meccanizzata che successivamente prenderanno parte alla parata del 150° anniversario (e anche quelle che non parteciperanno alla sfilata del 2 giugno) giunsero a Roma nel periodo tra il 29 aprile e il 3 maggio (49), permanendovi fino al 18 giugno, allorché, dopo la sfilata rientreranno nei campi di addestramento che in quel periodo si trovavano — secondo la precisa e ripetuta deposizione del generale Aloia — tra Firenze e Roma.

7) *Il 150° anniversario dell'Arma ed il rapporto del 15 giugno del generale de Lorenzo.*

Il 5 giugno 1964 il comandante generale dell'arma dei carabinieri inviò ai « carabinieri tutti, alle armi e in congedo » l'ordine del giorno per il 150° anniversario dell'Arma.

---

(48) Vedi lettera del Comando generale dell'Arma allo stato maggiore esercito, ufficio addestramento, del 28 aprile 1964.

(49) La Commissione non ha avuto elementi per conoscere quale sia stata l'attività della brigata meccanizzata nei 50 giorni di permanenza a Roma: può tuttavia presumersi che vi siano state esercitazioni unitarie degli uomini e dei mezzi dei vari battaglioni. Ed invero è da escludersi che un tempo così notevole, ed un costo così rilevante possono essere giustificati solo con esigenze di prova di sfilata, per cui sarebbero stati sufficienti pochissimi giorni.

Ricordato il passato glorioso dell'Arma nei 150 anni della sua esistenza, l'ordine del giorno così conclude:

« E con la forza di questo passato sentiamoci pronti ad affrontare « uniti con serenità il domani, quale esso sia, con la serietà e l'onestà « di sempre, con il coraggio della giusta causa, con la fede nei destini « della Patria, con l'obbedienza che ha un solo volto. Questo vi dice il « vostro comandante, fiero e onorato di essere ora e sempre con voi, « uno di voi, con l'augurio per voi tutti, per l'Arma nostra, per la « Patria nostra, di ogni migliore fortuna ».

Il 14 giugno si svolge la parata militare alla presenza del Presidente della Repubblica. Sfilano, con le unità territoriali, 900 uomini della brigata meccanizzata, con 32 mezzi corazzati, 20 mezzi cingolati, 50 autoblindo. E ancora partecipano alla manifestazione, con lanci, un battaglione di paracadutisti ed elicotteri dell'aeronautica militare.

La sfilata della brigata meccanizzata, che aveva già preso parte con contingenti ridotti alla parata militare del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica, dovette certamente destare sensazione tra coloro che parteciparono e assistettero alla manifestazione, se lo stesso generale Lepore affermerà alla Commissione Lombardi:

« Ha fatto un po' senso vedere la brigata meccanizzata in piena efficienza, quando c'è stato il 150° anniversario » (50).

Il giorno successivo, 15 giugno, in un'atmosfera nello stesso tempo tesa ed euforica, viene tenuto dal generale de Lorenzo un rapporto ai più alti ufficiali dell'Arma, ad esclusione del generale Manes impegnato a fare da accompagnatore a delegazioni di ufficiali di paesi stranieri.

È un rapporto nel quale — secondo quanto afferma il generale Celi — vi sarebbe stato un momento collettivo, nel quale il generale de Lorenzo avrebbe parlato della gravità della situazione politica e dell'eventualità di manifestazioni di piazza che si sarebbero dovute contenere con le predisposizioni esistenti per circostanze del genere (51), e una seconda fase nella quale il generale de Lorenzo ricevette gli ufficiali uno per volta (52).

---

(50) Deposizione del generale Lepore registrata alla Commissione Lombardi.

(51) Deposizione del generale Celi alla Commissione parlamentare d'inchiesta, pagg. 5 e 31.

(52) Deposizione del generale Cento al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso.*

Il rapporto è confermato dal generale Cento (53) e dal generale Markert. E la deposizione di quest'ultimo è la più interessante; è quella che meglio consente di valutare, sia pure indirettamente, la portata e il rilievo che assunse la riunione del 15 giugno. Il generale Markert, infatti, dirà alla Commissione parlamentare:

« Siccome alcuni giorni prima ero stato a Roma per la festa del-
« l'Arma, nella circostanza è probabile che de Lorenzo abbia tenuto
« un rapporto e abbia dato specifiche disposizioni perché io, rientrato
« a Milano, tenni un rapporto importante » (54).

Il che verrà ribadito dallo stesso generale Markert allorché, a proposito della riunione successiva (tenuta alla sua divisione il 19 giugno — che andremo ad esaminare —), dirà che l'ordine di dare lettura del "Piano Solo" ai comandanti di brigata delle tre città di Torino, Milano e Genova, e ovviamente di dare le relative disposizioni, era venuto da Roma (55).

La riunione del 15 giugno costituisce, perciò, un momento importante, nel quale vengono dati ordini affinché la pianificazione e le predisposizioni investano le brigate e le legioni, con riferimento alle singole aree vitali poste nel territorio di ciascuna unità. Ed è pure da riferire alle disposizioni date in sede di rapporto al comando generale il fatto che il generale Markert, secondo quanto riferisce il generale Aurigo, nella successiva riunione di Milano del 19 giugno, preannunzierà la distribuzione di liste di persone da arrestare.

8) *La riunione del 19 giugno alla I divisione dei carabinieri di Milano.*

Il 17 giugno, giorno successivo al suo ritorno a Milano, dopo il rapporto tenuto dal generale de Lorenzo, il generale Markert, comandante la I divisione carabinieri di Milano, convocò con messaggio radio, per il giorno 19 giugno, i comandanti delle brigate di Milano e Torino nonché il comandante della legione di Genova, ossia delle

---

(53) Deposizione del generale Cento al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*: « Effettivamente il 15 giugno veniva tenuto un rapporto ed il « generale de Lorenzo, disse che occorreva tenere sotto controllo e affrontare « la situazione dell'ordine pubblico ».

(54) Deposizione del generale Markert alla Commissione parlamentare di inchiesta del 17 giugno 1969, pag. 19.

(55) Deposizione del generale Markert alla Commissione parlamentare d'inchiesta del 17 giugno 1969, pag. 22.

tre aree vitali previste nel "Piano Solo". Si tratta dei generali Aurigo, Ciravegna e Palumbo G. B.

Alla riunione parteciparono altresì il colonnello Mingarelli nella sua qualità di capo di stato maggiore della divisione e il generale Zinza, comandante la legione di Milano. La riunione si aprì con un rapporto dei singoli comandanti sulla situazione dell'ordine pubblico nelle rispettive città. Poi il generale Markert avrebbe illustrato agli ufficiali la gravità della situazione politica che si stava delineando, facendo presente che, perdurando la stessa, poteva rendersi necessaria l'adozione di misure eccezionali (56).

Quindi venne data lettura della copia — rimasta presso il comando divisionale — del piano per la I divisione, redatto in via definitiva dal colonnello Mingarelli e consegnato al comando generale, costituente uno dei quattro documenti del " Piano Solo ".

In relazione a questo piano — e secondo le disposizioni date dal comando generale (57) — venne richiesto ai comandanti di brigata di approntare personalmente dei progetti di dettaglio per le tre città interessate. Essi dovevano essere basati sulle forze dell'Arma in servizio in quel momento e sul richiamo di contingenti in congedo. Tale schema doveva contenere — secondo quanto ha affermato il generale Ciravegna alla Commissione Lombardi e ribadito alla Commissione parlamentare — i seguenti dati:

« forze disponibili dell'Arma da impiegare tenendo presente la « necessità di costituire riserve; obiettivi da vigilare quali R.A.I., « prefetture, sedi dei partiti e dei sindacati, telefoni, ecc.; reti dei « collegamenti da attuare tra i comandi e i reparti impiegati e quelli « di riserva; riserve di viveri e di acqua da costituire nelle caserme « in caso di attuazione dei relativi progetti, per i quali ci si sarebbe « dovuti avvalere di militari in servizio o anche di militari in con- « gedo da richiamare ».

Particolare rilievo venne dato, dal generale Markert, all'esigenza dell'assoluta segretezza nella compilazione dei piani particolareggiati

---

(56) Deposizione del generale Markert alla Commissione parlamentare: « Il « solo fatto che avevo avuto ordine di leggere ai comandanti interessati la bozza « mi fece credere che poteva delinearsi una certa situazione e probabilmente « feci una descrizione preoccupante della situazione pensando che se Roma « la vedeva così, così doveva essere ».

(57) Deposizione del generale Markert alla Commissione parlamentare di inchiesta, pagg. 77 e 90.

e alla necessità che essi non venissero in alcun modo conosciuti da chicchessia nell'ambito dell'Arma, tanto meno in forze a questa estranee. Il generale Aurigo nella sua dichiarazione resa alla Commissione Lombardi ha, su questo punto, così affermato:

« Markert raccomandò la massima segretezza facendo presente « che il piano richiesto doveva essere scritto di pugno o a macchina « personalmente dai comandanti di brigata e di legione, senza avva- « lersi né del dattilografo, né del sottufficiale di fiducia e nemmeno « del capo ufficio della brigata o dell'aiutante maggiore delle legioni. « Nessuno doveva venire a conoscenza di detti piani, tanto meno « appartenenti ad altre amministrazioni ».

Il generale Zinza, alla Commissione parlamentare ha ribadito:

« Il comandante di brigata doveva compilare questo piano da solo, nel suo ufficio, se lo doveva battere a macchina da sé ».

Il generale Ciravegna, ancora, ha affermato alla Commissione parlamentare:

« Non doveva essere informata la pubblica sicurezza, trattandosi « di schema che prevedeva l'impegno della sola forza dell'Arma in « servizio o in congedo. Mi era stato dato un ordine dal mio coman- « dante che ho eseguito perché ero un soldato ».

Il generale Aurigo, nella sua dichiarazione davanti alla Commissione Lombardi ha così, ancora, testualmente affermato:

« Allorquando Markert indicò gli obiettivi da occupare inclu- « dendovi la prefettura, ed aggiunse che se il prefetto avesse oppo- « sto resistenza lo si doveva sequestrare, se necessario, pistola alla « mano, tutti noi rimanemmo sconcertati e ci dicemmo a vicenda: « "ma allora dobbiamo fare un colpo di Stato ?". Data la illegitti- « mità dell'ordine ed il suo carattere assurdo, quale ufficiale più an- « ziano dissi a Markert: "tu credi che il questore di Milano, pur « disponendo di tre mila uomini, se ne stia alla finestra mentre noi « gli occupiamo la prefettura e gli portiamo via il prefetto ?". Mar- « kert rimase interdetto da questa mia osservazione ed io ne appro- « fittai per dirgli che desideravo che la divisione telefonasse a Roma « per chiedere precisazioni, onde io potessi regolarmi nella compi- « lazione del piano.

« Markert mi rispose che avrebbe prospettato a Roma questa « situazione. All'indomani o il giorno successivo, il capo di stato « maggiore mi telefonò per dirmi che era giusto quello che io avevo

« obiettato e che quindi la prefettura doveva essere esclusa dagli « obiettivi da occupare ».

Le affermazioni rese su tale punto dal generale Aurigo sono incomplete, in quanto il testo dell'allegato alla relazione Lombardi, nel quale esse sono comprese, è interrotto da un *"omissis"* giustificato da « segreto in quanto contiene modalità esecutive di pianificazioni operative ».

Il generale Aurigo ha aggiunto ancora che Markert, prima di impartire istruzioni circa il piano da compilare,

« fece presente che il S.I.F.A.R. aveva già approntato gli elenchi « di persone da arrestare (non da aggiornare) e da trasferire in luoghi « di concentramento. Si trattava ora di decidere, a suo dire, se con- « veniva avviare gli arrestati nei luoghi di concentramento via mare « (porti di La Spezia, Genova e Savona) o via aerea (aeroporti del- « l'alta Italia); poiché gli ufficiali presenti al rapporto si mostra- « vano favorevoli al trasporto via aerea, il generale Markert ne con- « venne aggiungendo che era preferibile la via aerea anche perché « l'aviazione "era d'accordo", mentre l'atteggiamento della marina « "era ancora incerto" ».

Nella stessa riunione il colonnello Mingarelli consegnava agli ufficiali presenti uno schema contenente le indicazioni ed i criteri direttivi su cui doveva essere informata la redazione del piano particolareggiato per le singole città. Detto appunto è stato consegnato dal generale Aurigo alla Commissione Lombardi e di esso la Commissione parlamentare ha avuto conoscenza, nonostante le fosse stato negato dal ministro della difesa ed a seguito di impugnativa al Presidente del Consiglio effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione.

Si tratta di uno schema che in gran parte contiene concetti presenti nel piano divisionale da riportare nel piano particolareggiato alla città di Milano. È tuttavia da sottolineare: che nello schema veniva richiesta l'indicazione degli « obiettivi da occupare con denominazione e vie di accesso »; inoltre che nello schema veniva prevista espressamente come ordine, la redazione da parte dei comandanti delle aree vitali — sulla base degli ordini impartiti dai comandi di divisione e contenuti nel piano generale — dei piani particolareggiati delle rispettive aree vitali sulla base delle indicazioni contenute nello schema.

Va fatto presente che le circostanze riferite dal generale Aurigo al generale Lombardi — ora ampiamente riportate per la rilevante

importanza che esse assumono — sono state successivamente ribadite dallo stesso generale Aurigo pochi giorni dopo che ebbe a rendere la sua dichiarazione alla Commissione Lombardi, all'onorevole Scalfari. Questi, infatti, recatosi dal generale Aurigo per chiedergli di deporre al processo dinanzi al tribunale di Roma, ha così riferito alla Commissione sul colloquio:

« Mi disse che aveva ricevuto ordini molto precisi dal comando « di divisione che non riguardavano, per la sua competenza, tanto « il problema delle liste, quanto quello di predisporre, sulla base « di un piano che gli era stato fornito, l'occupazione di una serie di « edifici pubblici. Questi edifici me li enumerò, erano le sedi di al- « cuni partiti in particolare del partito comunista e del partito so- « cialista, la sede della camera del lavoro, delle poste, della R.A.I. e « delle prefetture.

« Queste disposizioni erano accompagnate dall'ordine di non fare « parola con nessuno di esse e neppure con gli organi di pubblica « sicurezza: contemplavano anche l'ipotesi di una eventuale resistenza « da parte del prefetto e delle forze a disposizione del prefetto ri- « spetto a questa occupazione della prefettura e gli ordini dicevano « che bisognava mettere il prefetto, qualora avesse resistito a questa « iniziativa dei carabinieri, in condizione di non nuocere e al limite « di passare per le armi. Aurigo mi disse che le istruzioni erano state « distribuite affinché ciascun comandante delle varie unità si prepa- « rasse a queste cose e che tali cose sarebbero divenute operative su « ordine del comando generale ».

Le affermazioni del generale Aurigo sono state contestate dal generale Markert; al pari del generale Ciravegna, Markert ha sostenuto che il generale Aurigo non avrebbe, nel corso della riunione, fatto nessuno rilievo. Il generale Zinza, deponendo davanti alla Commissione parlamentare, ha affermato che:

« le perplessità furono manifestate da me e dal mio coman- « dante. Anche in occasione di altre convocazioni egli fece obiezioni « a proposito del piano "S" e richiese ordini per iscritto al comando « generale ».

Con particolare riferimento alla vicenda dell'occupazione della prefettura, il generale Zinza ha affermato alla Commissione parlamentare:

« Non ricordo o ricordo male e, in coscienza, non mi sento di riferire su una questione di cui non sono padrone ».

Quanto al colonnello Mingarelli, questi alla Commissione parlamentare ha affermato che nella riunione ci si sarebbe limitati alla lettura del "Piano Solo", ma non si sarebbe detto a nessuno di compilare dei piani particolareggiati: ha, in particolare, sostenuto che se la divisione avesse ordinato di fare dei piani particolari questi sarebbero arrivati: « se non sono arrivati, è perché nessuno li ha chiesti ».

Ha poi contestato che nella riunione si fossero dette le cose riportate dal generale Aurigo.

Il colonnello Palumbo G. B. ha affermato, infine, che nella riunione si sarebbe parlato solo di studio e di aggiornamenti dei piani di ordine pubblico, senza alcun collegamento con la situazione politica in atto: ossia un fatto di ordinaria amministrazione.

Gli estensori della presente relazione, nel valutare i contrasti tra le deposizioni rese dai partecipanti alla riunione del 19 giugno, ritengono che le affermazioni rese dal generale Aurigo alla Commissione Lombardi e ribadite dall'onorevole Scalfari debbono ritenersi fondate e rispondenti alla realtà. Va a tal proposito menzionato il fatto che il generale Lombardi dispose un confronto tra il colonnello Mingarelli ed il generale Aurigo, confronto che approdò soltanto a chiarimenti circa le date delle riunioni. Alla Commissione parlamentare il generale Lombardi ha così riferito sull'esito di tale confronto che non fu verbalizzato:

« Ho potuto metterli d'accordo sulle date. Ma quanto a quello « che pensavano basta guardare le due dichiarazioni per vedere se « sono rimasti ciascuno sulle proprie posizioni. Assolutamente non « ricordo che Aurigo abbia attenuato le sue dichiarazioni. Nelle suc- « cessive dichiarazioni che portano la data del 26 aprile tutti e due « appaiono rimasti sulle loro posizioni ».

Si tenga ancora presente che il generale Aurigo ebbe a ribadire, in una lettera personale al generale Manes, il fatto di essere stato il solo ufficiale ad aver sollevato obiezioni contro quanto, nel corso della riunione, era stato ordinato.

Nella lettera, infatti, testualmente si afferma:

« Sto seguendo, come ben comprenderai, il noto processo e non « ti nascondo che mai avrei pensato, da vecchio soldato, si potessero

« dare, in sede di giudizio penale e sotto il vincolo del giuramento, « versioni così contrastanti con la verità dei fatti.

« È una cosa che delude e che amareggia, non tanto per l'anda- « mento del processo, che in se stesso mi interessa relativamente, « quanto perché, chi sa come effettivamente sono andate le cose, non « può non perdere la fede nel nostro ordinamento processuale.

« I fatti del 1964 li conosco molto bene.

« Ero allora comandante della brigata di Milano, il più anziano « e più elevato in grado degli ufficiali, convocati a rapporto (coman- « danti di brigata e di legione della I divisione); quindi nessuno me- « glio di me, incaricato nella circostanza di compiti delicatissimi (che « nulla hanno a che vedere con le famose liste delle persone da ar- « restare), conosce la verità dei fatti, tanto più che nell'occasione io « e soltanto io ebbi a sollevare gravi obiezioni contro gli ordini ri- « cevuti... ».

Ritengono, i sottoscritti relatori, che la deposizione del generale Aurigo sia confortata, sul terreno logico e critico, dalla valutazione e considerazione di una serie di altri elementi emersi nell'istruttoria. Così il discorso sull'arresto del prefetto è criticamente verosimile proprio in quanto trae valido motivo dal fatto che tutto il piano era stato impostato sull'obiettivo della « occupazione » di una serie di sedi e di edifici tra cui la prefettura. Era evidente, in un piano che veniva redatto da e per le sole forze dell'Arma, e nell'assoluta segretezza (soprattutto nei confronti della pubblica sicurezza e quindi del prefetto), che si potesse porre il problema di ciò che avrebbe significato l'occupazione della prefettura all'insaputa del prefetto e del questore e magari contro la volontà di entrambi. Era altrettanto evidente, che tutto ciò dovesse apparire o non legittimo, o quanto meno dubbio ed equivoco, sì che appare del tutto credibile che il generale Aurigo, il più anziano degli ufficiali convocati, abbia sollevato le obiezioni da lui stesso esposte.

Si consideri ancora il fatto, del tutto inusitato, di un piano non solo redatto nella più assoluta segretezza nei confronti delle altre forze istituzionalmente investite di funzioni di tutela dell'ordine pubblico, ma anche della circostanza che — come afferma il generale Lombardi al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* — era la prima volta che lo studio di un piano aveva andamento discendente, in quanto in generale i piani erano elaborati dalla prefettura e andavano al comando generale per il solo controllo. Quanto alle altre

affermazioni fatte dal generale Aurigo, esse trovano conferma nelle deposizioni rese dal generale Zinza e dal generale Ciravegna: soprattutto per quanto attiene alla previsione dell'occupazione delle sedi dei partiti, dei sindacati, della R.A.I., ecc.; ed ancora per quanto attiene all'assoluta segretezza ed alle disposizioni relative all'arresto e al concentramento per via mare o per via aerea delle persone arrestate. In sostanza nessun elemento può essere seriamente opposto alla considerazione della piena attendibilità della deposizione del generale Aurigo, apparendo del tutto banali ed inconsistenti, se non scorrette, talune insinuazioni sollevate circa pretesi motivi di rancore che avrebbero determinato lo stesso ad inventare circostanze: ciò tanto più tenendo conto della personalità e della correttezza che nei lunghi anni della sua carriera il generale Aurigo ha sempre dimostrato nei confronti del proprio dovere di ufficiale dell'Arma.

Appare, invece, assai meno credibile la versione dei fatti data dal colonnello Mingarelli, proprio in quanto lo stesso ha persino contestato che nella riunione fossero state date disposizioni per la redazione di piani particolareggiati, in ciò contraddetto non solo dal generale Markert e dal generale Ciravegna, ma dalla stessa intestazione dell'appunto da lui medesimo dato al generale Aurigo.

Quanto poi all'argomentazione con cui si vorrebbe, secondo il colonnello Mingarelli, escludere l'esistenza dell'ordine della compilazione dei piani particolareggiati, in base al fatto della mancata restituzione degli stessi al comando della divisione, anch'essa non è fondata, posto che — come ha affermato il generale Ciravegna — nessun ordine in tal senso era stato dato. Ed infatti il Ciravegna compilò lo schema in questione avvalendosi dei dati di cui il comando disponeva e della sua personale conoscenza della città di Torino, senza interessare i comandi dipendenti sia in ossequio alla segretezza raccomandatagli, sia perché avrebbe potuto provocare prematuri allarmismi.

Detto appunto fu lasciato nella pratica in quanto « nessun ordine « venne dato di rimettere successivamente l'appunto al comandante « di divisione » (58).

Concludendo su tale punto, va sottolineata la rilevanza assunta dal contenuto della riunione del 19 giugno a Milano, tenutasi in cor-

---

(58) Deposizione Ciravegna alla Commissione parlamentare.

rispondenza delle disposizioni date dal comandante generale dell'Arma nel rapporto del 15 giugno a Roma. Con tali disposizioni ed ordini il "Piano Solo" esce definitivamente dallo stadio di generale elaborazione: acquista reale concretezza riguardando le singole aree vitali previste nel piano; investe non più il solo comando generale e i comandi di divisione ma anche le brigate e le legioni (ciascuno di questi incaricato di redigere dettagliati e minuziosi piani particolareggiati riguardanti l'intervento della sola arma dei carabinieri per le aree particolarmente sensibili). Si fa nel contempo più assoluta e completa la segretezza; più categorico l'ordine di non far parola delle predisposizioni, non solo all'interno dell'Arma, ma soprattutto nei confronti della pubblica sicurezza.

CAPITOLO TERZO

LA CRISI DI GOVERNO E GLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

1) *La caduta del primo Governo Moro.*

Il 25 giugno 1964 il Governo Moro, dopo un breve e aspro dibattito, veniva battuto alla Camera dei deputati sul capitolo 88 del bilancio per la pubblica istruzione.

Si trattava di uno stanziamento di 149 milioni a favore della scuola non statale, contro il quale votarono tutti i raggruppamenti politici della Camera, con l'esclusione dei soli democristiani.

Il giorno successivo, il 26 giugno, il Governo Moro presentava le dimissioni.

Si apriva così una crisi di Governo, che da ogni parte venne definita grave e di difficile soluzione. Infatti, nonostante il valore ideologico e politico della questione sulla quale era intervenuto lo scontro, le interpretazioni unanimemente date al voto che aveva portato alle dimissioni del Governo, consideravano la questione dell'articolo 88 solo come l'occasione di una rottura che da tempo si era determinata nel seno della coalizione di centro-sinistra, e che investiva tutti i principali punti del programma e dell'azione del Governo.

La lacerazione era diventata, infatti, tanto evidente quanto insanabile dopo la pubblicazione, da parte della stampa, della lettera

del ministro onorevole Colombo; e la dichiarazione rilasciata dai quattro partiti, a seguito della "verifica" avvenuta il 7 giugno, aveva lasciato scettici tutti i commentatori politici ed era stata considerata puramente come una tregua che consentisse al Governo di poter sopravvivere. Ma ciò che assumeva particolare rilievo era la determinazione della corrente maggioritaria della D.C. di proseguire decisamente nella nuova linea di politica economica tracciata dal ministro del tesoro e dal governatore della Banca d'Italia, con il rinvio a tempo indeterminato di ogni programma di riforma.

A sostegno della nuova linea erano anche intervenute le pressioni della Comunità Europea. Il 19 giugno il signor Marjolin, venuto espressamente in Italia, aveva avuto una serie di colloqui con gli esponenti del Governo, ai quali aveva espresso la preoccupazione degli altri paesi membri della Comunità per le ripercussioni della crisi italiana, e la esigenza — sostenuta anche dagli organi della stampa di informazione soprattutto tedesca e francese — di interventi economici nella linea appunto sostenuta dal ministro Colombo e dal dottor Carli.

Si erano acuiti, nel contempo, i contrasti all'interno dei partiti della coalizione. Nella D.C. l'onorevole Fanfani aveva nuovamente riproposto, il 9 giugno, il cambio del Governo, riaprendo nuove discussioni e nuove polemiche.

Nel P.S.I. i contrasti tra la corrente autonomista e i seguaci dell'onorevole Lombardi avevano tratto, dalla situazione che si era determinata, nuovi e più ampi motivi di intensificazione. D'altra parte le pressioni sul P.S.I. e sulla corrente socialista della C.G.I.L. non avevano raggiunto l'obiettivo di indurre i sindacati a rinunziare alle linee di azione sindacale tendenti ad una difesa del livello dei salari e della occupazione, e ad una politica di riforme, alla quale i provvedimenti anticongiunturali dovevano esser legati.

Ai contrasti all'interno del Governo sui problemi economici, al continuo scontro tra le diverse linee sostenute dagli onorevoli Colombo e Giolitti, si erano poi aggiunte le questioni relative ai sussidi alle scuole private che riaprivano antichi scontri e polemiche tra la D.C. e i partiti laici.

Ed è su questo punto del complesso arco dei problemi in discussione, che si determina la frattura definitiva, con il voto delle Camere del 25 giugno.

La crisi dà luogo ad una violentissima campagna degli organi della stampa di informazione, soprattutto di quelli che più si erano distinti nella campagna di allarmismo economico, negli attacchi alla sinistra socialista, nelle accuse contro i sindacati e l'opposizione di sinistra.

L'oggetto di questa campagna non è ormai più il centro-sinistra. È lo stesso regime dei partiti, che viene posto in causa, attraverso l'invocazione al Presidente della Repubblica di indicare soluzioni che prescindessero dalle designazioni da parte dei partiti. Intervengono qui suggestioni che traggono la loro matrice dal regime esistente in Francia e che lo stesso generale De Gaulle ravviva affermando che l'Italia è nella situazione della IV Repubblica.

Grande rilievo viene dato alle dichiarazioni, rese durante le consultazioni del Capo dello Stato, dal senatore Merzagora, che auspica un Governo di emergenza che ridia fiducia agli imprenditori e tranquillità ai risparmiatori; ma nel contempo si insiste per la liquidazione dell'ala lombardiana nel caso di ricostituzione di un centro-sinistra moderato.

La crisi italiana è altresì al centro dei commenti della stampa estera. Sono, in particolare, i giornali della Germania Federale che intervengono per invocare un Governo che sappia imporre un programma di austerità, la cui presidenza dovrebbe essere assunta dall'onorevole Colombo, l'unico uomo politico italiano che a loro dire aveva dimostrato di avere una chiara visione delle cose.

Ma anche taluni giornali francesi pongono apertamente il problema di una soluzione di Governo che abbia il consenso dei paesi del M.E.C., subordinando ad esso ogni possibilità di aiuto e di sostegno economico.

Nell'ambito di questo particolare interesse della stampa straniera per la crisi politica in Italia, assumono rilievo le corrispondenze di alcuni giornali tedeschi, ma anche francesi, svizzeri e austriaci, su manovre in atto nell'ambito delle forze armate per un intervento militare.

L'amburghese *Die Welt* del 23 giugno riferirà di inquietudine tra gli alti ufficiali delle forze armate. Il parigino *Express* del 2 luglio accenna a grosse ambizioni politiche dei generali dei carabinieri. Il corrispondente del gollista *Figaro* conclude il suo articolo affermando che si può contare sull'arma dei carabinieri « potente, sicura, popolare ».

2) *La riunione al comando generale dell'Arma del 27 giugno 1964.*

Lo stesso giorno in cui l'onorevole Moro ebbe a presentare al Capo dello Stato le sue dimissioni dopo l'apertura della crisi ministeriale, e cioè il 26 giugno 1964, venne diramata, dal comando generale dell'arma dei carabinieri, una convocazione per fonogramma dei tre capi di stato maggiore delle tre divisioni al comando generale per l'indomani 27 giugno, per « urgenti ragioni di servizio ». Giunti al comando, i tre capi di stato maggiore, colonnelli Mingarelli, Bittoni e Dalla Chiesa, si recarono, come loro consuetudine, dal capo del II reparto, tenente colonnello Tuccari. Questi, secondo quanto riferito dal colonnello Dalla Chiesa al generale Manes:

« chiarì che la convocazione traeva origine dalla particolare « situazione del momento che destava preoccupazione a seguito delle « frequenti agitazioni sindacali suscitate dal P.C.I. Ci preannunziò, « quindi, che avremmo avuto, a cura del S.I.F.A.R., elenchi di per- « sone del P.C.I. (attivisti e sospetti di spionaggio) che, se fosse stato « necessario, avremmo dovuto far arrestare ».

Nella successiva deposizione alla Commissione parlamentare il colonnello Dalla Chiesa dirà che il colonnello Tuccari non avrebbe anticipato nulla e che lo stesso si sarebbe limitato ad accompagnare i tre capi di stato maggiore dal generale Picchiotti, capo di stato maggiore del comando generale.

La prima dichiarazione del colonnello Dalla Chiesa ha trovato riscontro e conferma nella deposizione resa dal colonnello Bittoni al tribunale, nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*:

« Fu il colonnello Tuccari che nella riunione del 26 o 27 giugno, « preannunziò che ci sarebbero state consegnate delle liste del S.I.- « F.A.R che dovevamo aggiornare ».

Questo è pertanto l'oggetto e il motivo della convocazione, quale è immediatamente precisato dal colonnello Tuccari. Il che smentisce talune affermazioni rese anche alla Commissione parlamentare, secondo cui il motivo della convocazione era costituito dalla esigenza di discutere sulla ristrutturazione dell'arma dei carabinieri e che solo occasionalmente, e per inciso, si sarebbe provveduto alla distribuzione delle liste.

D'altra parte, lo stesso generale Picchiotti parlò al generale Manes di una convocazione da parte sua dei tre capi di stato maggiore per impartire loro gli ordini avuti dal generale de Lorenzo. Il contenuto

di detti ordini viene precisato al generale Picchiotti, da prima dal generale de Lorenzo e successivamente dal colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. Infatti il generale Picchiotti ebbe nella stessa mattinata un primo colloquio con il generale de Lorenzo (1), che gli preannunziò la presenza del colonnello Bianchi che gli avrebbe consegnato liste di persone da enucleare e avrebbe comunicato le relative disposizioni concernenti l'arresto e le modalità generali di trasporto e di concentramento delle persone contenute nelle liste.

« Il tenente colonnello Bianchi mi disse appunto che si trattava « di aggiornare quelle liste e poi prendere accordi per eventuali con- « centramenti di questa gente nel caso in cui fosse arrivato l'ordine « di attuazione. Si doveva concentrarli, quindi è venuto fuori il campo « di Linate, di cui ha parlato Zinza, e la Sardegna, gli accordi con la « marina e l'aeronautica, ma che non riguardavano noi. Disse anche « Bianchi che in caso di emergenza doveva essere arrestata. Non por- « tata in carcere, ma spostata in posti sicuri. Bianchi mi disse che in « queste predisposizioni bisognava studiare il luogo dove concentrare « queste persone e con che mezzi portarle e come alimentarle. Egli « mi disse inoltre che sarebbe stato un piano attuato nel caso fosse « arrivato l'ordine, dagli organi centrali del S.I.D. direttamente al co- « mando generale » (2).

Terminato il colloquio con il colonnello Bianchi, il generale Picchiotti aprì la riunione con i capi di stato maggiore delle tre divisioni.

A tale riunione parteciparono, oltre agli ufficiali predetti, anche ufficiali del S.I.F.A.R. in borghese. Che tali ufficiali fossero più di uno, lo affermano con certezza sia il colonnello Dalla Chiesa che il colonnello Bittoni. Uno di essi era certamente il colonnello Bianchi, mentre il colonnello Bittoni dà per certa la presenza del colonnello Allavena capo dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R. e da lui ben conosciuto.

Il colonnello Dalla Chiesa ha così riferito al generale Manes sul rapporto tenuto ai tre capi di stato maggiore dal generale Picchiotti:

« Il generale Picchiotti nello spiegare anch'egli il motivo della con- « vocazione, aggiunse che, a cura del controspionaggio, ci sarebbero « state consegnate liste di persone da arrestare perché estremamente

---

(1) Deposizione Picchiotti al tribunale nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso.*

(2) Deposizione registrata del generale Picchiotti alla Commissione Lombardi.

« pericolose, riguardanti le nostre rispettive divisioni e avvertì che, « però, i dati contenuti negli elenchi non davano completo affidamento « specie nelle indicazioni su sedi, abitazioni, cariche e persino sulla « loro attuale esistenza in vita.

« Precisò pure che non dovevano essere date disposizioni scritte « né lasciati appunti agli atti d'ufficio, e che le liste avrebbero dovute « essere divise per legioni e consegnate ai rispettivi comandanti, limi- « tandole ai nomi interessanti le giurisdizioni legionali.

« Il generale Picchiotti precisò che, previ accertamenti sulla cor- « rispondenza delle liste alla realtà attuale, occorreva predisporre le « cose in modo da poter operare gli eventuali arresti nel più breve « tempo dall'ordine telefonico che sarebbe stato impartito dal co- « mando generale.

« Dispose pure che i comandanti di legione avrebbero dovuto re- « perire posti idonei di concentramento, scegliendoli in località sicure « nel quadro della situazione generale [la parte susseguente è coperta « da *"omissis"*] raccomandò pure massima riservatezza [la parte se- « guente è coperta da *"omissis"*] » (3).

Il colonnello Mingarelli riferisce del rapporto tenuto dal generale Picchiotti, affermando che questi avrebbe iniziato parlando della situazione dell'ordine pubblico connesso con la situazione politica generale del momento:

« Picchiotti disse che la situazione era delicata, bisognava atti- « vare il comando rivedendo le disposizioni preesistenti dell'ordine « pubblico sulla base di un pro-memoria che ci avrebbe dato Tuccari.

---

(3) Va subito detto che il colonnello Dalla Chiesa ha sollevato in sede di Commissione parlamentare alcune contestazioni sulle espressioni sovra riportate e contenute nella dichiarazione da lui rilasciata al generale Manes e da lui sottoscritta dopo averla riletta e dopo avervi apportato quelle correzioni in allora ritenute opportune. Le sue successive dichiarazioni, rese in sede di processo, di Commissione Lombardi e di Commissione parlamentare appaiono più attenuate e sfumate. Tuttavia viene nelle stesse confermato che il generale Picchiotti avrebbe definito la situazione politica fluida e pesante e che avrebbe preavvisato della consegna da parte del S.I.F.A.R. di elenchi di persone socialmente pericolose per l'ordine pubblico ai fini della collaborazione dell'Arma per l'aggiornamento anagrafico; aggiungendo che nei confronti di dette persone dovevano essere prese misure cautelative al fine di mettere le autorità in grado di tutelare le istituzioni; che tali misure cautelative dovevano mettere l'Arma nelle condizioni di individuare queste persone, localizzarle e, una volta impartiti gli ordini, impedire che nuocessero.

« Con l'occasione ci diede le liste. Si parlò di aggiornamento e di vigi-
« lanza di queste persone, si parlò anche di un eventuale fermo e ar-
« resto, però sotto esclusivo ordine delle autorità » (4).

Il colonnello Bittoni ha riferito alla Commissione parlamentare sul contenuto del rapporto in questi termini:

« Picchiotti ci fece un quadro della situazione fluida e pericolosa,
« e aggiunse: "vedrete che l'eccellenza de Lorenzo vi darà delle diret-
« tive" ».

Alla Commissione Lombardi il colonnello Bittoni ha riferito su tale punto in modo assai più ampio e circostanziato, quale risulta dal seguente testo della sua deposizione registrata:

« Picchiotti ci disse: "Io sono stato chiamato dalla eccellenza de
« Lorenzo, e ci ha fatto presente che la situazione era pesante, che
« bisognava stare vigili perché i poteri costituiti dello Stato non ven-
« gano travolti. Quindi, vedrete che verranno date delle liste da parte
« del S.I.F.A.R. che bisogna aggiornare, qualora dovessero accadere
« delle cose molto importanti, perché noi dovevamo tenere presente
« i fatti antecedenti (Togliatti, Genova) ... quindi dovevamo vedere un
« pochettino come ci dovevamo comportare. Sono persone veramente
« pericolose, perché così aveva detto il S.I.F.A.R.... ci dissero di stare
« molto vigili, di stare con gli occhi molto aperti, che ci potevamo
« trovare da un momento all'altro in situazioni molto difficili" ».

Il generale Picchiotti infine afferma di aver riferito ai capi di stato maggiore quanto gli era stato detto dal colonnello Bianchi, e cioè che si trattava di aggiornare le liste e poi predisporre tutta una serie di misure per l'arresto, il concentramento, il trasporto delle persone in Sardegna attraverso i mezzi dati a disposizione dalla marina e dalla aeronautica: e ciò, in caso di ordine del S.I.F.A.R. attraverso il comando generale. Operazione che i carabinieri avrebbero dovuto effettuare in collaborazione con i capi centro controspionaggio.

Tutte le dichiarazioni degli ufficiali predetti insistono sulla raccomandazione di massima segretezza che, come afferma il colonnello Dalla Chiesa:

« c'era stata ripetutamente raccomandata e che tendeva a limi-
« tare la conoscenza alla linea operativa (comandanti di divisioni, capi

---

(4) Deposizione registrata del colonnello Mingarelli alla Commissione Lombardi.

« di stato maggiore divisionali, capi ufficio O.A.I.O., comandanti di « gruppo) ».

Per gli stessi motivi di riservatezza — secondo il Dalla Chiesa — non si doveva avvertire la pubblica sicurezza.

Mentre la conversazione era in corso, il generale de Lorenzo fece sapere al generale Picchiotti che intendeva conferire con i capi di stato maggiore delle divisioni. Alla presenza del generale Picchiotti, del colonnello Tuccari e di uno dei due ufficiali del S.I.F.A.R., il generale de Lorenzo avrebbe nuovamente richiamato l'attenzione sulla situazione politica molto pesante, sul pericolo del P.C.I. che richiedeva conseguenti misure (così il colonnello Dalla Chiesa nella dichiarazione rilasciata al generale Manes), sulla necessità di estrema vigilanza per evitare che movimenti di piazza travolgessero l'ordine costituito (così il colonnello Dalla Chiesa alla Commissione parlamentare).

Secondo il colonnello Bittoni (nella sua dichiarazione al generale Manes):

« de Lorenzo disse ad Allavena di mandarci gli elenchi delle per- « sone che interessavano l'operazione che avremmo dovuto essere pre- « parati a compiere ».

E nella sua deposizione al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* ha ancora affermato:

« de Lorenzo disse di mantenere il silenzio nei confronti dei gene- « rali di brigata che all'epoca avevano compiti logistici e non opera- « tivi ».

Infine il generale de Lorenzo avrebbe raccomandato di agire con massima riservatezza per evitare inutili allarmi.

Dopo il colloquio con il generale de Lorenzo i capi di stato maggiore ritornarono nell'ufficio del generale Picchiotti che raccomandò loro nuovamente di essere vigilanti, di considerare con attenzione le disposizioni impartite e di riferire subito ai comandanti di divisione.

Su questo punto il colonnello Bittoni ha riferito al generale Manes (5).

I tre capi di stato maggiore si sarebbero quindi recati nell'ufficio del colonnello Tuccari, e qui, secondo il colonnello Dalla Chiesa,

---

(5) « Le direttive di dettaglio ci vennero date dal generale Picchiotti nel suo ufficio ».

« riesaminammo la questione. In particolare parlammo della conse-
« guenzialità delle fasi che sarebbero potute derivare dall'azione ».

Per il che venne approvata la proposta del colonnello Mingarelli di agganciarsi per l'esecuzione del piano di vigilanza, arresto e concentramento, alle disposizioni previste dal piano "E.S.", naturalmente con le opportune modificazioni e varianti, tenendo conto dell'impiego delle sole forze dell'Arma (6). Ossia in sostanza alla programmazione prevista dal "Piano Solo" per la enucleazione.

I dati così acquisiti dalla Commissione sulla riunione del 27 giugno, la loro valutazione critica, e la loro connessione con le precedenti situazioni già acclarate, consentono, nonostante le contraddizioni, le diverse sfumature e taluni contrasti nelle deposizioni dei protagonisti, di poter affermare:

1) che la riunione del 27 giugno fu convocata con tutta urgenza in relazione alla nuova situazione insorta con la crisi di Governo che poneva la necessità di accelerare le pre-attuazioni del complesso di predisposizioni e di misure di interventi già elaborate, con particolare riferimento non solo alla distribuzione delle liste, ma alle direttive per un rapido approntamento delle misure necessarie per la vigilanza, l'arresto e il concentramento in luoghi idonei, e il trasporto in Sardegna delle persone indicate nelle liste. Tutto ciò, secondo quanto già deciso in precedenza e preannunziato (probabilmente nella riunione del 15 giugno tenuta dal comando generale) come risulta dalla dichiarazione del generale Aurigo;

2) che nella riunione del 27 giugno l'oggetto della stessa fu immediatamente anticipato dal colonnello Tuccari, che evidentemente lo conosceva, in quanto egli avrebbe dovuto dare — come in effetti diede al termine della riunione — consigli e disposizioni di carattere esecutivo e persino un promemoria certamente già preparato;

3) che il discorso fatto dal generale Picchiotti fu, nella sostanza, quello che risulta dalla deposizione fatta dal colonnello Dalla Chiesa al generale Manes, anche perché il suo contenuto sostanzialmente concorda con quanto il generale Picchiotti affermò essergli stato detto dal colonnello Bianchi e da lui stesso, quindi, ricordato ai tre capi di stato maggiore. Ossia l'esigenza di approntare quanto

---

(6) Deposizione del colonnello Bittoni del 25 giugno 1969, pag. 11.

necessario — nella massima riservatezza — per arrestare, concentrare e trasportare in Sardegna una serie di persone estremamente pericolose, attivisti del P.C.I. o sospetti di spionaggio: operazione da eseguire nel più breve tempo a seguito di un ordine anche telefonico del comando generale;

4) che, sia il rapporto del generale Picchiotti, come il successivo discorso del generale de Lorenzo, collegano strettamente le suddette disposizioni con la situazione politica, determinatasi a seguito della crisi di Governo, giustificando un intervento di emergenza con riferimento alle agitazioni sindacali e politiche che probabilmente sarebbero state promosse dal P.C.I.;

5) che le disposizioni e raccomandazioni tutte, date dal generale de Lorenzo come dal colonnello Bianchi, dal generale Picchiotti come dal colonnello Tuccari, insistettero moltissimo sull'assoluta segretezza delle operazioni, sulla necessità di non farne parola con la pubblica sicurezza, sull'esigenza di escludere dall'operazione i comandanti di brigata, sulla esigenza di comunicare immediatamente le disposizioni ai comandanti di divisione;

6) che, infine, venivano sottolineate: e la necessità di vigilanza assoluta, e la possibilità di trovarsi da un momento all'altro in una situazione decisiva, e l'urgenza di predisporre tutto quanto necessario per far scattare l'operazione, sulla base di un ordine anche semplicemente telefonico del comando generale.

Le liste vennero materialmente consegnate nel corso della riunione al solo colonnello Mingarelli; al colonnello Dalla Chiesa furono consegnate il giorno successivo da un ufficiale del centro C.S. di Napoli; al colonnello Bittoni furono consegnate nel pomeriggio dello stesso giorno e nel suo ufficio dal colonnello Bianchi.

3) *Le riunioni del 28 giugno ai tre comandi di divisione di Milano, Roma e Napoli.*

La riunione di Milano.

Terminata la riunione dei tre capi di stato maggiore delle divisioni al comando generale, il colonnello Mingarelli, capo di stato maggiore della I divisione, telefonò nel pomeriggio stesso al generale Markert, suo comandante di divisione, invitandolo a provvedere alla convocazione per l'indomani mattina 28 giugno, a Milano,

di taluni alti ufficiali aventi responsabilità nell'ambito della giurisdizione della divisione, per trasmettere gli ordini e le disposizioni ricevute al comando generale, sulla situazione del momento.

Il generale Markert fece avvertire telefonicamente gli ufficiali interessati.

Al mattino del 28 giugno, domenica, convennero a Milano i seguenti ufficiali: colonnello G. B. Palumbo, comandante della legione di Genova; colonnello Mantarro, comandante della legione di Alessandria; colonnello Belvedere, comandante della legione di Padova; generale Zinza, comandante della legione di Milano; colonnello Menichetti, comandante della legione di Brescia; colonnello Vinciguerra, comandante della legione di Torino.

Sono inoltre presenti il colonnello Pasqualini, comandante del reggimento di Milano (facente parte della brigata meccanizzata) e il capo del centro di controspionaggio di Milano, colonnello Palumbo.

Nonostante diverse indicazioni, pare non fosse presente alla riunione il generale Aurigo, comandante della brigata di Milano, che ha sempre personalmente escluso la sua partecipazione alla riunione del 28 giugno. Certamente non era presente il generale Ciravegna, comandante la brigata di Torino.

Gli ufficiali parteciparono in abito civile, il che, secondo il colonnello Mingarelli (7), sarebbe stato disposto per comodità dei singoli ufficiali e per evitare perplessità e apprensioni per l'arrivo di tanti ufficiali.

Prima della riunione, il colonnello Mingarelli aveva messo al corrente il generale Markert della riunione tenuta al comando generale il giorno prima e delle incombenze affidate ai comandi divisionali. Aveva quindi diviso le liste a seconda della appartenenza alle giurisdizioni delle singole legioni.

Secondo tutte le persone intervenute alla riunione che hanno deposto alla Commissione parlamentare, il rapporto si sarebbe iniziato con una esposizione del generale Markert che avrebbe esternato preoccupazioni per la situazione politica, che era delicata e grave, e per cui l'Arma doveva mettersi in condizioni di poter prevenire tempestivamente, e a ragion veduta, eventuali situazioni di emergenza, attuando adeguate misure. Secondo il colonnello Mingarelli, invece,

---

(7) Vedi deposizione Mingarelli alla Commissione Lombardi in allegato n. 25 pag. 3.

il rapporto del generale Markert avrebbe fatto seguito ad una relazione di tutti gli ufficiali sulla situazione dell'ordine pubblico delle singole giurisdizioni.

Dopo l'introduzione del generale Markert, vennero distribuite le liste racchiuse in opuscoletti azzurri: l'opuscolo consegnato al colonnello Zinza per la giurisdizione della sua legione, conteneva 44 nomi con l'indicazione del nome, cognome, via e numero civico (8).

Dopo di che, secondo le precise deposizioni rese dal generale Zinza e dal colonnello Palumbo, sia alla Commissione Lombardi, sia al generale Manes, sia nei processi al tribunale di Roma, il generale Markert precisò che si trattava di persone che, in seguito ad un certo ordine che doveva provenire dal comando generale, dovevano essere prelevate notte tempo, avviate in una determinata località che doveva essere scelta preventivamente e quindi essere convogliate a Linate, agli aerei pronti per il trasporto in Sardegna. Questo per quanto riguardava Milano.

Per gli altri, invece, di Genova, Torino e Alessandria, i fermati dovevano essere convogliati a La Spezia e di lì, con i natanti, trasferiti in Sardegna. In particolare fu raccomandato di aggiornare gli elenchi, accertando il recapito delle persone indicate negli stessi, di stabilire le modalità di prelevamento di dette persone, con elementi scelti e di provata capacità (operazione da effettuarsi prima dell'alba); di avviare con automezzi i fermati sotto scorta, il più rapidamente possibile, a basi aeree, scegliendo itinerari che assicurassero maggiore speditezza e sicurezza al movimento stesso.

Si disse, inoltre, di non parlare dell'operazione né all'autorità di pubblica sicurezza, né al prefetto, né al comandante di corpo d'armata né al comandante la zona militare di Milano.

Il colonnello Palumbo, capo del centro C.S. del S.I.F.A.R. e il generale Zinza, concordarono nell'affermare che, ad un certo punto, qualcuno prospettò la difficoltà di entrare notte tempo, nel caso di stabili sprovvisti di portineria. Si decise allora che si sarebbe fatta una ricognizione al termine della quale il comandante della legione di Milano avrebbe segnalato al colonnello Palumbo gli stabili sprovvisti di portineria: il S.I.F.A.R. avrebbe quindi provveduto, con personale tecnico, alla fabbricazione di chiavi false dei portoni, da fornire agli elementi operanti.

---

(8) Il colonnello Mingarelli ha affermato, invece, che, per suo ricordo, la lista concernente la città di Milano conteneva soltanto 31 nominativi.

Il colonnello Palumbo, inoltre, doveva fornire elementi specializzati in grado di far funzionare regolarmente gli apparati della stazione R.A.I.-TV di Milano, qualora si fosse verificata la particolare esigenza.

Il generale Zinza ha riferito che le disposizioni date suscitarono perplessità in taluni dei presenti; perplessità che riguardavano soprattutto il mantenimento del segreto con l'autorità di pubblica sicurezza, con il prefetto, con il comandante di corpo d'armata.

« Vi furono reazioni di carattere tecnico che si riferivano al se-
« greto più assoluto nei confronti della pubblica sicurezza, prefetto
« e questore, e dell'amministrazione militare. Ciò in quanto ciascuno
« di noi si rese conto che le sole forze dell'Arma non avrebbero
« potuto portare a compimento un compito del genere senza scate-
« nare gravi reazioni. L'agire isolatamente, determinò in noi un pro-
« fondo senso di isolamento » (9).

Poiché il tono del discorso del generale Markert era apparso ambiguo e non del tutto chiaro, il colonnello Mantarro — a detta del generale Zinza — avrebbe protestato dicendo: « Che cosa sono questi segreti, che cosa è questo modo d'agire ! ».

Ci furono manifestazioni di « rispettosa perplessità », ma il generale Markert tagliò corto affermando che quelli erano gli ordini che venivano dall'alto e che si dovevano eseguire.

Secondo, infine, il generale Zinza il silenzio doveva riguardare non solo la fase di predisposizione, ma anche la fase esecutiva.

Le predisposizioni relative ai preparativi degli arresti furono date, col carattere di urgenza, da apprestare immediatamente. Gli ordini era stati puramente verbali.

Le persone che dovevano operare dovevano essere designate a loro insaputa, limitando così alle stesse la stretta conoscenza dei singoli compiti affidati.

L'ordine di fermo avrebbe dovuto scattare al « primo cenno », senza nessuna previsione di parole d'ordine convenzionali. Secondo, invece, il colonnello Mingarelli, per l'esecuzione, l'ordine del comando generale avrebbe dovuto essere da lui personalmente confermato con una formula convenzionale: « esigenza SIGMA ».

A seguito di queste disposizioni, il generale Zinza prese immediatamente contatto con il tenente colonnello Tancini, capo dell'ufficio

---

(9) Deposizione Zinza al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*.

operazioni della legione, e col colonnello Sarti, capo del gruppo interno di Milano, dando questi ordini:

« Dividete la città in settori, i settori devono essere affidati a pro-
« vetti sottufficiali, fate ricognizioni e sopraluoghi: quando scatta l'or-
« dine, le persone indicate nell'elenco devono essere arrestate e tra-
« dotte all'aeroporto di Linate in apposito locale che voi dovete re-
« perire e mettere a disposizione nostra per il conseguente trasferi-
« mento degli arrestati dai locali agli aerei per il successivo viaggio
« in Sardegna ».

Le liste vennero depositate presso il capo ufficio operazioni per garantire l'immediata esecuzione dell'ordine.

L'apprestamento delle chiavi false avrebbe dovuto essere fatto dal colonnello Sarti assieme al colonnello Palumbo del S.I.F.A.R.

Il colonnello Sarti, nell'apprendere le disposizioni, rimase anch'egli turbato e chiese al generale Zinza che cosa stava succedendo e Zinza rispose che si trattava di ordini venuti dall'alto che dovevano essere eseguiti.

Gli ufficiali riferirono quasi immediatamente che i locali presso l'aeroporto di Linate erano stati trovati ed erano quelli della compagnia dei carabinieri dell'aeroporto di Linate.

Le affermazioni del generale Zinza e del colonnello Palumbo sono state in parte contestate dal generale Markert e dal colonnello Mingarelli. Il generale Markert ha affermato di essersi limitato a parlare di fermo quando fosse arrivato l'ordine da Roma, e di concentrazione a Linate; ma contesta di avere dato le disposizioni più particolareggiate che, invece, dovevano essere assunte dai comandanti di gruppo. Ha escluso che vi fossero state obiezioni al suo rapporto e ha contestato l'idoneità, per far scattare l'operazione, di un semplice ordine del comando generale, occorrendo invece l'ordine scritto emanato dalle supreme autorità militari su richiesta del Governo.

Il colonnello Mingarelli ha sostenuto che il rapporto si sarebbe limitato alla consegna delle liste da aggiornare e che egli si era riservato di sindacare la legittimità dell'ordine impartito dal comando generale, la cui esecuzione sarebbe stata subordinata ad una sua personale conferma. Ha escluso che nella riunione si sia parlato delle predisposizioni particolareggiate dell'operazione, dato che si trattava di questioni di dettaglio di competenza dei gruppi. Su questa ultima questione la Commissione parlamentare ha disposto un confronto tra il colonnello Mingarelli ed il colonnello Palumbo, svoltosi in termini di una certa vivacità.

Al termine del confronto il colonnello Palumbo, precisava:

1) che tutte le questioni relative all'argomento degli elenchi furono decise nel corso della riunione collegiale o attraverso l'esposizione da parte del generale Markert e che, particolarmente, nel corso della discussione collettiva, vennero proposte:

a) l'accertamento dell'esatto recapito delle persone indicate negli elenchi;

b) le modalità di prelevamento di dette persone, da effettuare all'alba da elementi scelti di provata capacità;

c) l'avviamento con automezzi, sotto scorta, dei fermati, il più rapidamente possibile a basi aeree, scegliendo itinerari che assicurassero maggiore speditezza e sicurezza al movimento stesso senza tuttavia l'indicazione della località;

d) l'aggiornamento dei progetti di difesa delle caserme.

Il colonnello Palumbo ha escluso che il generale Markert abbia riferito sulla questione degli elementi specializzati in grado di assicurare il regolare funzionamento degli apparati della stazione R.A.I.-T.V. di Milano.

Il colonnello Mingarelli ha, invece, escluso che sia lui, sia il generale Markert abbiano parlato, nel corso della riunione, sulle modalità di prelevamento e di avviamento dei fermati: tuttavia ha affermato di essersi allontanato dalla riunione per circa 15-20 minuti, per cui non esclude che durante tale assenza il generale Markert abbia potuto parlare sulle modalità di arresto e di avviamento delle persone ricomprese nelle liste.

Il colonnello G. Palumbo, da parte sua, ha ribadito di avere un preciso personale ricordo, non tratto da deduzioni o da valutazioni indirette, del contenuto della riunione del 28 giugno 1964. D'altra parte, le sue affermazioni sono state confermate dalla deposizione resa dal generale Zinza alla Commissione, per cui delle predisposizioni relative alle modalità di arresto e di avviamento all'aeroporto si sarebbe parlato nel corso della riunione.

Gli estensori della presente relazione ritengono attendibile la versione dei fatti data dal generale Zinza e dal colonnello Palumbo G., con particolare riferimento alla circostanza che il discorso sulle modalità esecutive del progetto di arresto, di trasporto e di concentramento fu introdotto dal generale Markert e, quindi, dibattuto tra i presenti nel corso della riunione.

Si tenga conto che la stessa riunione durò circa due ore con un breve intervallo, e che lo stesso generale Markert non ha affatto confermato la tesi del colonnello Mingarelli, secondo cui tutti i comandanti di legione avrebbero relazionato sulla situazione dell'ordine pubblico dei loro territori. Poiché la premessa sulla situazione politica e la consegna materiale delle liste non potevano che impegnare breve tempo, non vi è dubbio che una parte notevole della riunione sia stata impiegata nella discussione sulle modalità esecutive e sui problemi logistici alle stesse connesse.

D'altra parte lo stesso generale Markert ha affermato di avere informato i comandanti di legione di quanto gli era stato riferito dal colonnello Mingarelli in relazione alla riunione del giorno precedente al comando generale: e, quindi, che la distribuzione delle liste era effettuata in previsione di un possibile arresto delle persone che vi erano ricomprese, onde occorreva predisporre tutto quanto il necessario per l'arresto e il concentramento. Ed era logico che, dinanzi ad una situazione così eccezionale, ad ordini così inconsueti, a predisposizioni del tutto nuove, sorgessero negli astanti, non solo le perplessità e le obiezioni di cui ha parlato il generale Zinza, ma anche l'esigenza di chiarimenti tecnici sul modo in cui impostare ed attuare l'operazione. Tanto più, in quanto talune delle modalità esecutive (come il trasporto degli enucleandi da diverse città ad un identico porto o aeroporto) riguardavano una pluralità di comandanti di legione.

Si può, dunque, ritenere accertato che il discorso sulle modalità esecutive, in termini già specifici, fu affrontato e dibattuto nel corso della riunione al comando divisionale: e che, invece, la cura dell'approntamento di più dettagliati particolari dell'operazione, fu rimessa alla iniziativa e alla organizzazione dei singoli comandanti di legione, così come appare abbia fatto il generale Zinza, per quanto attiene alla città di Milano, attraverso gli ordini impartiti ai suoi collaboratori colonnelli Tancini e Sarti.

La riunione della divisione di Roma.

Anche alla divisione di Roma, il giorno successivo alla riunione dei tre capi di stato maggiore al comando generale (27 giugno), viene convocata con urgenza una riunione dei comandanti di legione dipendenti della divisione.

Il colonnello Bittoni, che nel pomeriggio del giorno 27 giugno aveva ricevuto le liste dal colonnello Bianchi, informa immediatamente il generale Cento, comandante di divisione, sul contenuto del rapporto svoltosi al comando generale (10).

Il generale Cento ordinò di conseguenza al colonnello Bittoni di convocare per il giorno successivo — domenica 28 giugno — la riunione di tutti i comandanti di legione; sulla base delle disposizioni date dal comando generale « non furono convocati comandanti « di brigata e sembra che qualcuno di essi se ne risentì per essere stato escluso » (11).

Gli ufficiali convocati intervennero alla riunione in abiti civili. In questo senso il generale Azzari, comandante della legione di Ancona, ha affermato essere stato dato preciso ordine (12). Il colonnello Bittoni ha, invece, affermato che la disposizione sarebbe stata data in relazione al desiderio di taluni ufficiali di partecipare alla riunione in abiti civili.

Alla riunione intervenne il colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. La stessa si aprì con una introduzione del generale Cento che fece presente che stavano per essere distribuite delle liste di persone da aggiornare:

« Penso che dovevano essere arrestate, a seguito di ordini del comando generale, in caso di movimenti di piazza ».

Il generale Cento ha ancora affermato, al generale Lombardi, che nella riunione furono trattate questioni relative a predisposizioni di carattere operativo e logistico per la messa a punto ed eventuale attuazione dei progetti già esistenti per l'ordine pubblico: e cioè l'attuazione della parte del piano "E.S." riguardante le enucleazioni con la sola forza dell'Arma. Tali predisposizioni — aggiunge il generale Cento — riguardavano anche il concentramento e il trasporto, in località da definire, delle persone fermate.

---

(10) Il generale Cento riferisce in questi termini il colloquio al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso:* « Effettivamente Bittoni mi prospettò l'even- « tualità che, in caso di grave e reale emergenza, si dovesse provvedere al fermo « provvisorio delle persone elencate dietro ordine scritto che doveva provenire « eventualmente per via gerarchica, e ciò perché la situazione si presentava « oscura e in via di peggioramento ».

(11) Dichiarazione del colonnello Bittoni al generale Manes.

(12) Dichiarazione del generale Azzari al generale Manes.

Il generale Cento rimase circa un'ora alla riunione, la quale continuò con il colonnello Bittoni per le predisposizioni più dettagliate e per la distribuzione delle liste. Quanto al luogo del concentramento, il colonnello Bittoni disse ai comandanti di legione che ognuno di essi doveva preoccuparsi di trovare i locali più adatti per riunire gli arrestati, mentre non si parlò in quella sede del luogo in cui concentrare globalmente tutte le persone arrestate dalle varie legioni.

Tutti gli ordini furono dati verbalmente con la raccomandazione della massima segretezza:

« Non ci furono dati ordini scritti. Ci fu raccomandato di non « far parola nemmeno ai rispettivi comandanti di brigata. Ricordo « che, mentre per me la cosa era semplice perché il mio superiore « non era nella stessa sede, commentai con il collega Palombi di Bo- « logna il suo imbarazzo nei confronti del generale Musolino » (così il generale Azzari nella sua dichiarazione al generale Manes).

E alla Commissione parlamentare ribadirà:

« Non furono dati ordini scritti. Nessun accordo fu preso con « la pubblica sicurezza dato che avevamo avuto ordine di non far « parola ad alcuno. Capii che si trattava di questione legata alla si- « tuazione politica del momento, che era delicata ».

Anche a Roma le relazioni del generale Cento e del colonnello Bittoni suscitarono perplessità. Ne dà notizia il colonnello Ferrara nella sua deposizione registrata alla Commissione Lombardi:

« Qualcuno si dimostrò un po' perplesso perché bisognava at- « tuare le predisposizioni per l'eventuale arresto di qualche per- « sona » (13).

La riunione alla divisione di Napoli.

Alla divisione di Napoli il rapporto venne tenuto alla stessa data del 28 giugno dal generale Pezzatini, comandante interinale della divisione in assenza del titolare generale Celi, il quale tuttavia

---

(13) Ma è lo stesso colonnello Bittoni che conferma di aver avuto egli stesso delle perplessità allorché al generale Lombardi riconosce di avere detto a qualche collega: « Ma che cosa avrà in mente il nostro comandante nel fer- « mare 700 o 800 uomini ? ».

venne telefonicamente informato sia della riunione al comando generale del 27 giugno, sia della successiva riunione al comando divisionale del 28 giugno.

Informato nella stessa sera del 27 giugno dal colonnello Dalla Chiesa di ritorno da Roma, il generale Pezzatini convoca per l'indomani mattina i soli comandanti di legione: anche in questo caso vengono esclusi, secondo gli ordini del comando generale, i comandanti di brigata.

La relazione di Pezzatini riportò ai comandanti di legione quanto deciso e prescritto nella riunione al comando generale. E, cioè, parlò della situazione politica grave e difficile, della necessità di assumere determinate misure: e che in rapporto a questo sarebbero stati distribuiti elenchi di persone che riguardavano le singole giurisdizioni.

Il colonnello Dalla Chiesa dettò quindi, legione per legione, i nomi delle persone che erano ricomprese nelle liste. « Qualcuno — « afferma il colonnello Dalla Chiesa al generale Manes — manifestò « perplessità nell'attuazione pratica delle misure e delle precauzioni « da adottare. Lasciammo alle iniziative dei comandanti di legione « di regolarsi secondo le situazioni locali ».

L'obiettivo era di arrestare tutti gli iscritti nel tempo previsto. All'operazione era interessato anche il S.I.F.A.R. (di cui un rappresentante era presente alla riunione) per quelli che erano, oltre che pericolosi, anche agenti dello spionaggio.

4) *Le liste.*

Le riunioni del 27 e del 28 giugno, incentrate sulla distribuzione delle liste e sulle disposizioni per l'arresto, il trasporto e il concentramento delle persone che vi erano comprese, hanno posto alla Commissione una serie di problemi per accertamenti connessi alle liste. Si tratta di problemi di grande rilievo, quali quello relativo all'origine delle liste, al numero delle persone ricomprese, alla loro qualifica: ma anche all'iniziativa della distribuzione e alla finalità che essa aveva, ed infine al rapporto con le liste già distribuite il 13 aprile dal S.I.F.A.R. ai comandi di divisione.

L'indagine su tali aspetti della materia è stata particolarmente difficile e complessa, soprattutto in conseguenza del rifiuto opposto dal Governo di far conoscere alla Commissione le liste, ed anche di fornire elementi che consentissero almeno indirettamente di ri-

spondere a taluni rilevanti quesiti. Il rifiuto del Governo apparirà ancora più grave in relazione a quanto verrà acclarato sul reale contenuto delle liste e sugli scopi per i quali le rubriche, da cui le liste furono tratte, vennero a suo tempo costituite.

La Commissione Lombardi, i cui componenti hanno avuto la possibilità di conoscere le liste e gli schedari da cui le stesse furono tratte, ha precisato che, nell'estate del 1964, esistevano presso il S.I.F.A.R., e in riferimento ai suoi compiti relativi al controspionaggio e al controllo di persone pericolose per la sicurezza dello Stato, delle forze armate e per l'ordine pubblico, tre tipi di elenchi riepilogativi, altrimenti denominati schedari o rubriche. La prima rubrica ricomprendeva l'elencazione degli agenti di spionaggio accertati o sospetti; la seconda le persone potenzialmente pericolose, ossia quelle per cui sussistevano dubbi o sospetti sulla loro attività; la terza le persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, delle forze armate e per l'ordine pubblico.

Questa terza rubrica detta " E " (estremisti) sarebbe stata istituita nel 1952 e avrebbe ricompreso — afferma la relazione — i nominativi di tutti gli elementi che, per indizi concreti, potevano essere ritenuti capaci di predisporre, individualmente o inquadrati in organizzazioni paramilitari, atti di sabotaggio, atti di guerriglia, azioni di disturbo contro le forze armate, le infrastrutture ed i materiali militari in uso alle forze armate o comunque destinati ad alimentare la difesa del Paese in guerra.

Il fine di questa rubrica era — continua la relazione Lombardi — una collaborazione puramente informativa, che il S.I.F.A.R. forniva agli organi di polizia, ai quali trasmetteva i nominativi raccolti.

Sicché i suoi elenchi furono trasmessi nel 1956 al casellario politico centrale di polizia e agli organi periferici della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri da parte dell'allora capo del S.I.F.A.R. generale Musco: e il numero delle persone sin allora facenti parte dell'elenco così trasmesso era di 731.

Negli anni 1956 e 1957 — afferma ancora la relazione Lombardi — sarebbero stati effettuati alcuni aggiornamenti: ma da quella epoca al 1964 non risulta ne siano stati apportati altri.

La Commissione Lombardi, dopo tali premesse, e dopo una valutazione delle risultanze acquisite nel corso della sua indagine, ha concluso affermando:

— che le liste distribuite nel giugno 1964 sarebbero state compilate con i nomi contenuti esclusivamente nell'ultima delle tre ru-

briche: la rubrica " E ", istituita nel 1952 e ricomprendente gli estremisti eversori, persone cioè che per aver frequentato corsi di guerriglia o di sabotaggio all'estero, erano ritenute capaci di predisporre individualmente o collettivamente attività di guerriglia, atti di sabotaggio contro le forze armate e le infrastrutture militari;

— che, pertanto, il numero delle persone ricomprese nelle liste era di 731, lo stesso numero cioè di persone ricomprese nella rubrica " E ";

— che tali liste non contenevano nomi di personalità politiche e di rilievo, bensì di sabotatori e di eversori.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, dopo attenta disamina di quanto è riuscita — pur nelle accennate difficoltà — a conoscere, con un'indagine particolarmente tenace ed approfondita, è giunta a conclusioni, su questo argomento, profondamente diverse rispetto a quelle assunte dalla Commissione Lombardi.

Le divergenze riguardano, innanzitutto, il fatto che i nomi delle persone, ricomprese nelle liste, non vennero tratte soltanto dalla rubrica "E", ma anche dalle altre liste tenute dalla I sezione dell'ufficio "D" del S.I.F.A.R. ed in particolare dalla rubrica delle persone potenzialmente pericolose.

La circostanza risulta, in modo netto, dalla deposizione resa dal colonnello Bianchi, nel corso del confronto disposto dalla Commissione parlamentare con il generale Allavena. Infatti il colonnello Bianchi ha affermato che egli estese l'inclusione nelle liste anche dei nomi contenuti nella rubrica cosiddetta « di transizione », contenente le persone potenzialmente pericolose, la quale, a detta dello stesso Bianchi, comprendeva gli « eversivi dormienti » ossia quelle persone che svolgevano una normale attività politica, ma che, soprattutto per la posizione organizzativa rivestita nell'ambito di organizzazioni di opposizione, potevano assumere, in certe evenienze, un ruolo di grande rilievo. La circostanza era stata, altresì, affermata dal colonnello Bianchi nella deposizione al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso,* nella quale il Bianchi affermò che il colonnello Allavena gli aveva ordinato di estrarre dalle rubriche i nomi delle persone, e ciò in relazione a tutte le rubriche esistenti. Ma, a differenza di quanto affermato in tribunale, il colonnello Bianchi — alla Commissione ed in sede di confronto — ha sostenuto che l'estensione alla rubrica dei potenzialmente pericolosi sarebbe avvenuta di sua ini-

ziativa, contravvenendo alle disposizioni di Allavena che intendevano limitare le liste alla rubrica "E": una tale affermazione appare scarsamente credibile, non essendo verosimile che il Bianchi — un ufficiale molto ligio — assumesse in proprio iniziative in contrasto con l'ordine di un superiore.

Il generale de Lorenzo, nella sua deposizione al tribunale (nel primo processo contro *L'Espresso*) ha, a sua volta, affermato che le liste provenivano da una rubrica "M", circostanza confermata dal generale Allavena (nella deposizione resa al tribunale sempre nel primo processo de Lorenzo-*L'Espresso*):

« Le liste non sono che un estratto delle rubriche i cui nomi-
« nativi sono divisi per specialità di pericolosità delle persone elen-
« cate... tra tali rubriche ne esiste una detta "M", ma non posso in-
« dicare la natura di detta rubrica perché me lo vieta il segreto mi-
« litare ».

L'esistenza di questa lista "M" — diversa dalla lista "E" — è stata poi confermata dallo stesso Allavena alla Commissione — in sede di confronto col colonnello Bianchi — allorché ha affermato che la lista "E" conteneva 731 persone e che la stessa era più numerosa della lista "M".

Quanto poi alla circostanza, secondo la quale la lista "E" avrebbe ricompreso 731 persone, essa appare quanto mai strana e poco verosimile. Non si riesce, invero, a comprendere come questa lista, che nel 1956 — secondo quanto risulterebbe da documenti certi, sottoscritti e trasmessi dall'allora capo del S.I.F.A.R. generale Musco — era di 731 nomi, ne portasse altrettanti nel 1964: e ciò non ostante che nel 1957, come ebbe ad affermare il generale Allavena, « fu fatto un aggiornamento globale e dopo tale anno furono fatti singoli aggiornamenti ».

Ma quand'anche ciò fosse — e davvero appare strano — non vi è dubbio che le liste trasmesse nel giugno 1964 comprendessero, assieme ai pretesi 731 della lista "E", anche i nominativi ricompresi nella rubrica dei potenzialmente pericolosi ed infine quelli contenuti nella rubrica "M", la cui specificità non si è potuta ben accertare.

L'esattezza di queste considerazioni trova conferma nel fatto che — dalle deposizioni dei tre capi di stato maggiore — appare che il numero delle persone ricomprese nelle liste era ben superiore ai 731 di cui parla la relazione Lombardi.

Il colonnello Bittoni, infatti, ha affermato al tribunale di Roma — primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* — che liste consegnate alla sua divisione ricomprendevano 300 o 350 nominativi di persone.

Il colonnello Dalla Chiesa ha riferito al generale Manes che i nominativi per la divisione di Napoli erano circa 300, circostanza confermata dal generale Celi (14).

È ovvio che il numero delle persone contenute nella lista della divisione di Milano, la cui circoscrizione si riferiva a 32 province, tra le quali quelle di Milano, Torino e Genova e le zone di alta industrializzazione del nord Italia, dovesse ricomprendere un numero oscillante tra le 400 e 500 unità, se la lista della sola città di Milano ricomprendeva 44 nominativi (15).

Per cui si può ritenere che le liste consegnate il 28 giugno ricomprendessero un complesso non inferiore ma probabilmente superiore ai 1100-1200 nominativi (16).

E pertanto su questo primo punto le conclusioni della Commissione sono notevolmente divergenti da quelle della Commissione Lombardi: le liste non ricomprendevano solo i nomi contenuti nella rubrica "E", ma anche in altre rubriche, tra cui quella dei potenzialmente pericolosi. Il numero delle persone contenute era notevolmente superiore ai 731 indicati da Lombardi e superava di gran lunga il migliaio di nomi. Si tenga ancora in considerazione il fatto che, sia prima che dopo la consegna, le liste subirono delle variazioni. Vi furono infatti — come si vedrà — talune omissioni di nomi che erano ricompresi nelle rubriche, vi furono successivamente aggiunte e varianti determinate dall'opera di aggiornamento compiuta dal S.I.F.A.R., come verrà specificato in relazione a diverse deposizioni nel prosieguo della nostra trattazione. Ed ancora aggiunte, apportate dagli stessi comandi di gruppo, come risulterà dalla deposizione del generale Lepore alla Commissione Lombardi. In sostanza le liste saranno notevolmente variate ed ampliate, rispetto a quelle inizialmente fornite dal S.I.F.A.R.

---

(14) Deposizione al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso:* « il numero delle persone elencate poteva essere qualche centinaio ».

(15) Onde appare del tutto inattendibile la dichiarazione resa dal colonnello Mingarelli, secondo il quale il numero complessivo si aggirava sui... 150-200.

(16) D'altra parte ciò è confermato dal fatto che, per il trasporto in Sardegna, non si ritennero sufficienti gli aerei, ma si ritenne di dover ricorrere anche a mezzi navali di trasporto: il che conferma la rilevanza del numero delle persone da trasportare.

E queste liste, così modificate ed ampliate, non poterono essere conosciute dalla Commissione Lombardi, perché esse non vennero più reperite presso i comandi di divisione, né furono restituite al comando generale o al S.I.F.A.R.: furono distrutte, e come accadde per la copia che si trovava presso il comando generale, furono prelevate e non più restituite. Solo qualche comando di legione conservò le distinte che si riferivano alla propria circoscrizione.

Chi erano le persone ricomprese nelle liste ?

Le risposte che a questa domanda sono state date, dai vari testi che hanno deposto, sono — nella loro genericità — di una notevole varietà.

Le qualifiche date vanno: da quelle di persone socialmente pericolose a quelle di pregiudicati e delinquenti abituali, da quelle di terroristi e sabotatori a quelle di sospetti di spionaggio. Vi è chi sostiene che erano estremisti pericolosi per la sicurezza dello Stato, chi esperti dinamitardi, chi afferma che erano pericolosi in atto e chi solo potenzialmente, chi ritiene che essi avevano frequentato all'estero corsi di guerriglia e chi soltanto corsi di cultura politica.

Altrettanto varie sono le risposte che sono state date circa l'esistenza nelle liste di annotazioni a fianco dei nomi e degli indirizzi. Per il colonnello Bianchi non vi era annotazione di alcun genere, oltre, appunto, ai nomi e agli indirizzi. Secondo il generale Picchiotti a fianco di ciascun nome vi era una sigla riguardante il grado di pericolosità, sigla che, invece, per il colonnello Bittoni, vi era soltanto in qualche caso, riportata o a macchina o a matita. Per il colonnello Mingarelli c'era la professione e non la pericolosità, tanto che lo colpì il fatto che vi era un bracciante, un operaio e per qualcuno la qualifica di funzionario del ... (*"omissis"*). Il che è in parte confermato dal colonnello Dalla Chiesa, che parla di indicazioni « di sede, di abitazione, cariche, ecc. ».

Questa notevole varietà di risposte è venuta, tuttavia, meno allorché ai testimoni è stata rivolta la domanda circa il fatto che tra i nomi indicati nelle liste fossero ricompresi uomini politici o personalità sindacali. Così come al tribunale di Roma, anche alla Commissione parlamentare le risposte dei vari ufficiali hanno escluso che le liste ricomprendessero parlamentari, dirigenti politici o sindacali. E la stessa conclusione è assunta dalla Commissione Lombardi.

Ma l'apparente uniformità delle risposte su tale punto, e la genericità delle qualifiche attribuite ai nominativi ricompresi, assai efficace per evitare una più profonda conoscenza dei fatti e delle cose, non hanno potuto impedire, sia pure con una indagine particolarmente difficile quanto tenace in questo campo, che emergessero situazioni del tutto diverse che hanno condotto la Commissione parlamentare ad accertamenti, a convincimenti e a conclusioni profondamente diversi da quelli su tale punto assunti dalla Commissione Lombardi.

Prima di procedere alla assunzione dei testimoni, nel prendere conoscenza degli allegati alla relazione Lombardi, la Commissione ha rilevato che, nell'allegato che riportava la deposizione del colonnello Bianchi era contenuta questa significativa domanda rivolta dal generale Lombardi al Bianchi: « Perché furono omessi i nomi dei parlamentari che figuravano nella lista "E" ? ».

Il generale Lombardi dirà alla Commissione parlamentare che la sua era una domanda-trabocchetto, non sapendo egli, in quel momento, se in realtà i parlamentari fossero o meno ricompresi nella predetta lista.

Pur non apparendo la cosa convincente, e pur ammettendo che in realtà si sia trattato di un espediente istruttorio, la risposta di Bianchi è nello stesso tempo significativa e sconcertante: « Nulla posso precisare al riguardo » (17).

Il colonnello Bianchi dirà poi alla Commissione parlamentare che non era possibile che ci fossero i nomi dei parlamentari, in quanto per essi erano stati costituiti dei fascicoli a parte, aggiornati ad ogni elezione. Ma a parte la gravità di tale affermazione, vi è che non fu questa la risposta data al generale Lombardi, anzi la risposta fu tale da ritenere che in realtà i nomi dei parlamentari erano ben compresi nelle rubriche dei potenzialmente pericolosi.

Il che trova conferma in un altro dato di grande importanza, che la Commissione è riuscita ad acquisire: il nome di quattro delle persone ricomprese nelle liste. Di due di esse, il generale Zani e Clodoveo Bonazzi, si era già avuta conoscenza nel processo de Lorenzo-*L'Espresso*, attraverso le deposizioni del colonnello Bittoni e del generale Picchiotti, che li avevano notati nelle liste dell'Emilia.

---

(17) Il generale Lombardi confermerà alla Commissione che il colonnello Bianchi alla sua domanda rispose: « Nulla posso precisare » e non rispose affatto che nella rubrica non vi erano parlamentari.

Probabilmente la loro citazione tendeva a dimostrare che le liste erano molto vecchie e non aggiornate essendo lo Zani già deceduto e il Bonazzi avanzato in età. Senonché esse, nel contempo, smentivano le due tesi sostenute dagli ufficiali che avevano deposto:

1) dimostravano, infatti, che nelle liste vi erano personalità politiche di rilievo, essendo stato lo Zani oltreché valoroso generale (secondo quanto riferito alla Commissione Lombardi dal colonnello Bittoni che lo ebbe suo comandante), anche membro autorevole del consiglio dei partigiani della pace e consigliere comunale di Bologna: ed il Bonazzi essendo stato segretario della federazione del P.S.I. di Bologna e consigliere comunale della stessa città;

2) dimostravano inoltre, in relazione alla personalità dei predetti, quanto nulla avesse a che fare con il terrorismo, la frequenza di corsi di sabotaggio, ecc., la ricomprensione nelle liste del S.I.F.A.R., apparendo invece queste costituite per ricomprendervi personalità politiche appartenenti a partiti o a movimenti politici di sinistra, potenzialmente pericolosi per le loro idee. Sicché gli stessi Picchiotti e Bittoni dovettero riconoscere che si trattava di persone che godevano di generale stima.

Ma la smentita più clamorosa alla tesi delle liste fatte di terroristi, apprenditori all'estero di tecniche di guerriglia, alla tesi della esclusione di parlamentari e di personalità politiche, si è avuta con la deposizione del generale Zinza resa al generale Lombardi e registrata su nastro magnetico.

Alla domanda del generale Lombardi se ricordasse qualcuno dei nomi contenuti nella lista, Zinza rispose di ricordarne due: Alberganti e Malagugini, precisando che quest'ultimo era probabilmente deceduto e che aveva una barba bianca. Una individuazione precisa che non lascia dubbi nelle persone individuate: l'una è quella di Alcide Malagugini, nel 1964 appartenente al P.S.I. e al termine dello stesso anno candidato del P.S.I.U.P. alla Presidenza della Repubblica, deceduto nel 1966, la cui figura era notoriamente caratterizzata da una lunga barba bianca. L'altra personalità è quella del senatore Alberganti, ex segretario della Camera del lavoro di Milano e dirigente del P.C.I.

Anche qui, dunque, personalità politiche di rilievo, parlamentari noti, in carica nel 1964 o in carica allorché le liste furono compilate. Anche qui la assurdità di ravvisare negli stessi, proprio per la loro

nota personalità, degli specialisti della dinamite, dei terroristi, degli organizzatori di corsi di guerriglia appresa in apposite scuole all'estero.

Anche qui, invece, il convincimento che dietro le sigle terroristi ecc., si inserissero in particolari rubriche uomini politici appartenenti ai partiti di sinistra, ed in particolare al P.C.I. e che la sigla « persone potenzialmente pericolose », aveva come riferimento non già la conoscenza di tecniche terroristiche, ma il solo fatto di avere determinate idee politiche.

Ciò è d'altra parte ampiamente riconfermato da una notevole serie di deposizioni.

È lo stesso Zinza innanzitutto che al generale Lombardi, dopo aver fatto i nomi di Alberganti e Malagugini riferisce: « gli altri erano « dell'apparato comunista », pur escludendo che vi fossero dei nomi « eclatanti » dal punto di vista politico, cioè « direi grossi parlamentari ».

E Zinza ancora alla Commissione, riferendosi alla riunione in cui furono distribuite le liste, ribadisce: « In quella riunione si disse « che nella maggior parte erano membri dell'apparato comunista. Lo « ha detto il colonnello Palumbo: io non me lo sarei mai sognato ».

Il colonnello Azzari riferisce al generale Manes che nella riunione a Roma del 28 giugno il colonnello Bittoni « aveva distribuito elenchi « di persone appartenenti al P.C.I. ... contenenti una quarantina di « persone appartenenti al P.C.I. ». E poi ancora: « Bittoni mi disse di « lasciarli perché trattavasi di quadri dirigenti dell'apparato ... ».

Il colonnello Dalla Chiesa riferisce al generale Manes che nella riunione del 27 giugno, al comando generale, il colonnello Tuccari ci preannunciò che avremmo avuto, a cura del S.I.F.A.R., elenchi di persone del P.C.I. (attivisti e sospetti di spionaggio) e che de Lorenzo, nel colloquio avuto la stessa mattina con i tre capi di stato maggiore, accennò « al pericolo del P.C.I. ».

Infine lo stesso generale Manes, annotando nei suoi appunti le risposte dettategli dal colonnello Bittoni, riporta la frase: « Elenco « erano quasi tutti P.C.I. ».

Non va infine trascurata, per il suo significato alquanto evidente, una frase del colonnello Mingarelli (al generale Lombardi) nella quale, parlando delle annotazioni a margine dei nomi, afferma: « per qual- « cuno c'era: funzionario del... », con il seguito cancellato da un *"omissis"*.

Le disposizioni e deposizioni ora riportate danno conferma a quanto fu, su tale punto, riferito alla Commissione dal senatore Jannuzzi. Questi ha affermato di aver potuto personalmente esaminare le liste: e di aver pubblicato in un numero de *L'Espresso* i nomi di coloro che facevano parte delle liste consegnate a Napoli, ad Ancona o a Milano, anche con alcune qualifiche.

« Io ho visto le liste di questi tre posti. Le liste inviate per l'ag-
« giornamento non sono mai ritornate a Roma, sono rimaste nei
« comandi di legione, ed alcuni comandanti in qualche caso non hanno
« avuto difficoltà a mostrarle ».

Si tratta, afferma Jannuzzi,

« di persone tratte da una terza rubrica — definita dal colonnello
« Bianchi come quella degli eversori dormienti, e che va perciò iden-
« tificata con la lista delle persone potenzialmente pericolose, i cui
« nomi — come ha affermato Bianchi — furono ricompresi nelle liste
« assieme a quelli della rubrica degli estremisti (18).

« Queste persone erano normali, senza precedenti, non sospetti
« di legami di spionaggio con l'estero, mai fermate in piazza per scio-
« peri o manifestazioni, ma che, per le loro particolari funzioni in
« partiti di sinistra, erano coloro che, tolti dalla circolazione in una
« notte, provocavano comunque un arresto della mobilitazione della
« massa controllata da questi partiti ».

« Io ho citato », continua Jannuzzi, « una trentina di nomi per
« le tre località: alcuni hanno cariche, alcuni sono anche deputati.
« Però il grosso è formato da persone che nel 1960-61 (teniamo conto
« del clima di allora) avevano compiti organizzativi spesso di carat-
« tere interno, non esposto: membri di direttivi e così via. Non segrete,
« ma di cui i giornali non parlavano, che non facevano dichiarazioni;
« avevano un lavoro organizzativo, tecnico ».

Ciò è confermato dalla colorita espressione del generale Perinetti che al generale Lombardi così affermava: « era gente non pratica che, siamo anche giusti, non ha mai fatto queste robe qui ! », e dal generale Azzari che, conoscendo personalmente le persone indicate quali membri delle organizzazioni del P.C.I., esprime a Bittoni

---

(18) È interessante l'affermazione del colonnello Bianchi registrata alla Commissione Lombardi: « Azzari disse: "non sono pericolosi". Risposi: "Questi
« sono soggetti di un altro specifico interesse. Elementi che non si mettono
« in vista. Sono i più pericolosi" ».

la sua perplessità e il suo stupore, escludendo che si potesse trattare di persone pericolose. In sostanza, il tentativo di fare passare per terroristi e sabotatori i membri e i dirigenti dei partiti di sinistra incontrò già contrasti ed ostacoli tra gli stessi ufficiali dei carabinieri, risultando agli stessi l'artificiosità di far considerare come sabotatori o dinamitardi dirigenti stimati ed apprezzati di partiti politici dell'opposizione di sinistra.

Che, d'altra parte, il S.I.F.A.R. schedasse e rubricasse membri dei partiti dell'opposizione di sinistra, lo si desume chiaramente da un singolare documento esibito dal generale de Lorenzo. Trattasi di un elenco a stampa dei compiti dell'ufficio "D", che è uno dei principali uffici del S.I.F.A.R. diretto nel 1964 da Allavena. In detto elenco è espressamente indicato, tra i compiti di detto ufficio, la sorveglianza e il controllo della stampa delle pubblicazioni del P.C.I., la vigilanza sulle sue attività e sulle sue fonti economiche ecc. Ovviamente il P.C.I. è l'unico partito che appare beneficiario di questo controllo da parte del servizio informazioni.

Ma quanto sopra riportato trova ancora un'ulteriore conferma e precisazione in quanto deposto dall'onorevole Schiano prima al tribunale di Roma e quindi alla Commissione parlamentare. L'onorevole Schiano ha, infatti, affermato che da colloqui avuti con ufficiali dei carabinieri che avrebbero partecipato alle riunioni del 27 e 28 giugno, avrebbe appreso che nelle stesse erano stati dati ordini di arresto di esponenti politici (e pare all'onorevole Schiano che si alludesse anche ad uomini di Governo); da altro ufficiale avrebbe appreso che gli ordini riguardavano anche l'occupazione di sedi di partiti al Governo.

Si precisò che, oltre alle liste distribuite nella riunione del 28 giugno, vi erano altre liste contenenti grossi nomi, che non erano mai uscite.

L'attendibilità della deposizione dell'onorevole Schiano (a parte che egli ha inteso invocare il segreto professionale in relazione ai nomi degli ufficiali che con lui ebbero a parlare) promana dal fatto che affermazioni contenute già nella sua deposizione al tribunale, sulla base delle dichiarazioni fattegli da taluni ufficiali che si erano a lui rivolti come avvocato, hanno avuto in gran parte conferma nel corso della indagine.

Ma soprattutto ha trovato conferma il fatto che in quelle liste vi fossero ricompresi uomini appartenenti al P.S.I., partito di Governo, e che la sede del P.S.I. doveva essere, secondo la dichiarazione del

generale Aurigo all'onorevole Scalfari, occupata al pari di quella del P.C.I. Vi è infine da ricordare la deposizione del colonnello De Crescenzo al tribunale di Roma nel primo processo de Lorenzo-*L'Espresso:* avendo egli chiesto all'amico colonnello Rosati, che gli aveva parlato delle liste distribuite, se in queste fossero inseriti i nomi di uomini politici, avrebbe dallo stesso avuto risposta affermativa.

Prima di concludere su questo punto, la Commissione intende ancora riferire sul fatto che, nel corso dell'indagine, le affermazioni fatte da taluni ufficiali sulla inesistenza di uomini politici, hanno dimostrato di avere una scarsa consistenza sul terreno critico e logico.

Non vi è dubbio che nelle liste non esistessero i nomi di personalità politiche e di grande rilievo nazionale, quelli che Zinza ha chiamato « nomi eclatanti, di grossi parlamentari ». Ed è, altresì, probabile che buona parte dei nomi delle persone ricomprese nelle liste non fossero noti o fossero noti agli ufficiali solo come genericamente appartenenti all'apparato delle federazioni del P.C.I. o del P.S.I. o del sindacato.

Così, ad esempio, per il generale Lombardi il convincimento della inesistenza di parlamentari è stato tratto dall'assenza, avanti al nome, della qualifica di onorevole o senatore, per cui si trattava, per lui, solo di nominativi (19).

Così altri generali hanno affermato che, per varie ragioni, non conoscevano i nomi dei segretari delle federazioni comuniste e dei membri dei direttivi o dei segretari dei sindacati.

Sono tutte considerazioni che, mentre da un lato rendono ancora più inconsistente la validità e la credibilità delle affermazioni sulla inesistenza di personalità politiche e sindacali nelle liste, rendono palese nel contempo la preoccupazione nel deporre su questo punto della vicenda la cui importanza appariva evidente ai fini dell'indagine. Le reticenze e la genericità di tali deposizioni hanno avuto evidentemente come ragione effettiva l'intendimento di personale difesa ed insieme del prestigio dell'Arma. Ammettere che le persone da arrestare erano quelle che il senatore Jannuzzi ha affermato di aver letto

---

(19) Ed infatti alla domanda di un membro della Commissione che gli chiedeva se avesse ravvisato nel proprio nome sprovvisto della qualifica di deputato, un parlamentare, il generale Lombardi ebbe a rispondere negativamente.

nelle liste, o anche altre comunque appartenenti, al pari di Malagugini e Bonazzi, Alberganti e Zani, ai partiti e alle organizzazioni politiche di sinistra, ai direttivi, all'apparato delle federazioni, significava riconoscere nel modo più palese che l'iniziativa era illegittima e che essi di tale illegittimità non potevano non essere colpevoli.

Si è perciò preferito parlare genericamente di « estremisti », anche se poi tale termine nel linguaggio normalmente usato nell'ambito delle forze di polizia, si ricollega nettamente agli appartenenti alle organizzazioni politiche di sinistra che — vale il caso di ricordarlo — si limitavano prima del 1964 al partito comunista italiano e al partito socialista italiano. Sicché, anche allorquando gli ufficiali che tennero i rapporti del 27 e del 28 giugno, parlarono di liste di estremisti o di membri dell'apparato, magari anche non facendo espresso riferimento al P.C.I. o al P.S.I., gli ufficiali presenti capirono benissimo che ci si riferiva a membri di queste forze politiche ed in particolare del P.C.I.: tanto che sia il colonnello Dalla Chiesa, sia il generale Azzari, sia il colonnello Bittoni, sia il generale Zinza, riferendo al generale Manes, diranno espressamente che le liste erano costituite quasi interamente da membri del P.C.I., da componenti del suo apparato.

Comunque, nonostante le reticenze e le preoccupazioni, nonostante il rifiuto del Governo di fare conoscere le liste (almeno quelle residue non distrutte presso i comandi di legione o di divisione) che proprio per la illegittimità della loro formazione e per il loro contenuto non potevano in alcun modo costituire segreto militare, la verità è emersa, ed è stato acquisito il convincimento, fondato su dati obiettivi e valutazioni critiche e logiche, che le liste erano state tratte da rubriche nelle quali venivano ricomprese persone ritenute potenzialmente pericolose in forza delle loro idee politiche, della loro appartenenza a partiti di sinistra o ad organizzazioni sindacali, e, in particolare, per essere essi — parlamentari o no — i membri dell'apparato organizzativo, dei comitati direttivi delle federazioni delle singole città alle quali si riferiva l'operazione: questi, e non i terroristi o i sabotatori « controindicati », erano coloro che, schedati e sorvegliati, avrebbero dovuto con l'attuazione del "Piano Solo" essere arrestati, enucleati e concentrati in Sardegna.

Un altro dei problemi attinenti alle liste, che hanno costituito oggetto di un ampio dibattito, per i contrasti delle deposizioni rese, in tutte le sedi in cui si è svolta l'indagine sui fatti del giugno-luglio 1964, riguarda la finalità della distribuzione delle liste: essendosi

ancora in sede di Commissione parlamentare avanzata la tesi che la trasmissione delle liste era stata effettuata in quanto le stesse abbisognavano di un accertamento anagrafico che non era stato fatto da molto tempo.

Si sarebbe trattato esclusivamente di controllare l'esistenza in vita delle persone ricomprese nelle rubriche e di controllare i loro indirizzi: opera che il S.I.F.A.R., per mancanza di personale e per la complessità dei rilevamenti, non avrebbe potuto effettuare, onde l'affidamento all'arma dei carabinieri, che ha compiti esecutivi rispetto al S.I.F.A.R.

Già la relazione Lombardi aveva ritenuto che tale tesi non avesse fondamento e che rispetto ad essa si dovesse ritenere ormai valida e fondata quella sostenuta dal maggior numero di ufficiali non direttamente interessati alla vicenda, secondo cui la distribuzione delle liste fu effettuata in diretta connessione con la predisposizione del Piano Solo, che prevedeva la enucleazione dei « controindicati ». Per cui, nell'ambito delle misure di preattuazione del predetto Piano, era stato predisposto un progetto che comprendeva, con la verifica degli indirizzi e l'aggiornamento degli schedari dei carabinieri, le modalità concrete per l'arresto, il trasporto e il concentramento delle persone ricomprese nelle liste.

Le indagini svolte da questa Commissione parlamentare consentono, con tutta tranquillità, di poter ritenere del tutto infondata la tesi dell'aggiornamento anagrafico.

Quanto è stato esposto precedentemente consente già di poter sufficientemente smentire la versione così avanzata ed in particolare:

1) il fatto che la prima distribuzione delle liste, avvenuta il 13 aprile, non è in alcun modo accompagnata da richieste di aggiornamento, non indicate nella nota di trasmissione né riferite verbalmente ai comandanti di divisione dai capi centro controspionaggio del S.I.F.A.R.;

2) la distribuzione delle liste è accompagnata da un progetto che contiene le linee generali della operazione di arresto, trasporto e concentramento delle persone contenute nelle liste.

I punti essenziali di questo progetto vennero esposti alla riunione del comando generale dal generale Picchiotti, dal generale de Lorenzo e dal colonnello Tuccari.

Di progetto hanno espressamente parlato il generale Picchiotti in Commissione (« il progetto è un piano, vi sono delle liste di per-

« sone pericolose, ma poi vi sarà anche una parte generale dove si « dirà come neutralizzarle ») e il generale Cento. Secondo il Picchiotti, il colonnello Tuccari avrebbe preparato e consegnato un promemoria. Tutta l'impostazione della direttiva e delle discussioni riguardava le modalità con le quali provvedere all'arresto, al trasporto, al concentramento, alla alimentazione ed infine alla deportazione in Sardegna delle persone contenute nella lista.

In tale progetto era altresì contenuto, come uno degli aspetti dell'operazione, l'accertamento del domicilio delle persone da arrestare, ma ancora di più il completamento delle liste, la verifica delle cariche rivestite dalle persone indicate (vedi deposizione Dalla Chiesa a Manes) l'integrazione con altre persone che in atto potevano ritenersi a miglior ragione da « enucleare »;

3) l'aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda il completamento e l'aggiornamento delle cariche, la integrazione delle liste sono effettuati dal S.I.F.A.R. Il colonnello Dalla Chiesa ha infatti affermato che « gli elenchi dovevano essere integrati e lo furono con « altri nomi successivamente forniti dal S.I.F.A.R. ».

Il generale Cento ha detto al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* che il S.I.F.A.R. aveva provveduto all'aggiornamento con la consegna di un elenco integrativo. Il generale Celi alla Commissione parlamentare ha sostenuto che:

« nella prima riunione al comando di divisione furono portate « queste liste suscettibili di aggiornamento. In questo periodo è « stato fatto aggiornamento delle liste. Esso è stato fatto dal S.I.F.A.R. « e forse anche dall'Arma »;

4) se si fosse trattato di un accertamento anagrafico, non si sarebbe scomodato né il comando generale, né il comando di divisione:

« il S.I.F.A.R. aveva tanto di quel personale che avrebbe potuto « aggiornare in un solo giorno — ha affermato il generale Zinza alla « Commissione — e l'aggiornamento è un'operazione piuttosto facile « che non comportava la riunione di un comando di divisione, di « generali di brigata, di colonnelli ».

E aggiunge Manes (deposizione registrata alla Commissione Lombardi):

« Si fosse trattato di correggere delle liste, allora non sarebbe « entrato neanche nell'attribuzione del comando generale, né del co-

« mando di divisione, ma del comando di gruppo che riceve dal locale « centro di controspionaggio l'incarico di aggiornare ».

Rileva infine il generale Lombardi alla Commissione parlamentare:

« Se il S.I.F.A.R. voleva aggiornare non aveva che da entrare al « casellario politico centrale che è molto più aggiornato. In mezza « giornata mi sarei aggiornato »;

5) il generale Zinza e il generale Azzari escludono espressamente che si sia anche solo parlato di aggiornamento. Alla Commissione parlamentare il generale Zinza ha detto:

« non si parlò mai di aggiornamento. Questa parola è venuta « fuori con il processo. A noi fu dato l'ordine di predisporre tutto « in attesa di un determinato ordine. L'aggiornamento è stata una « trovata successiva ».

Il generale Azzari ha confermato: « non si parlò mai di aggior- « namento »;

6) tutte le misure assunte nelle riunioni del 28 giugno e nelle successive, andarono ben oltre l'accertamento anagrafico e riguardarono le modalità dell'arresto, del trasporto e della deportazione.

Onde viene fatto di chiedersi se è verosimile che ogni qualvolta si debba accertare se una persona è ancora in vita o se per caso ha cambiato indirizzo, si debbano nel contempo approntare tutte le modalità per arrestarlo e deportarlo e preparare le chiavi del suo portone e gli aerei che debbono trasportarlo in Sardegna ! Ed ancora non si riesce a comprendere perché — se si trattava di accertamento anagrafico — tanta riservatezza, tanto segreto persino nei confronti dei comandanti di brigata e persino nei confronti di quella pubblica sicurezza, che gli aggiornamenti anagrafici aveva già fatto nel casellario politico centrale. Tanto più — come dice Lombardi — che il S.I.F.A.R. teneva le rubriche degli estremisti con funzione meramente informativa nei confronti della pubblica sicurezza, tanto che nel 1956 aveva trasmesso gli elenchi al casellario politico centrale;

7) ma l'aspetto più significativo della questione è costituito dall'estrema contraddittorietà delle deposizioni in ordine alla restituzione delle liste. Qui la tesi — secondo la quale il comando generale sarebbe intervenuto su richiesta del S.I.F.A.R. per mobilitare l'Arma intera al fine di un rapido aggiornamento anagrafico delle liste, tanto rapido e tanto importante da provocare immediate riu-

nioni dei capi di stato maggiore al comando generale e, nel giorno dopo, dei comandanti di divisione con tutti i colonnelli comandanti le legioni — si frantuma nel modo più evidente. Se ciò, infatti, fosse stato; se in realtà l'ordine del comando generale, la mobilitazione dei più elevati gradi dell'Arma avesse avuto davvero questo obiettivo; ne doveva necessariamente conseguire, stante la facilità dell'operazione, un immediato e rapido compimento della stessa, con la restituzione, in brevissimo lasso di tempo, delle liste aggiornate.

Ecco, invece, che cosa risulta dalle deposizioni degli ufficiali che avevano promosso e condotto la operazione. Il generale Picchiotti afferma di non sapere dove siano finite le liste, escludendo che siano state consegnate al comando generale ed affermando che le stesse dovevano essere restituite al S.I.F.A.R.

Il colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. afferma alla Commissione che le liste non dovevano essere restituite, ma che furono inviati gli aggiornamenti; poi, al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*, sostiene, invece, che « le liste ritornarono aggiornate alcuni mesi dopo al centro ».

Il generale Cento ignora se le liste furono restituite o rimasero presso i comandanti di legione.

Il colonnello Mingarelli afferma di aver dato al capo centro C.S. — cinque o sei mesi dopo — i biglietti relativi agli aggiornamenti e di aver distrutto le liste.

Il colonnello Bittoni afferma che la lista originale rimase al comando di divisione. Il colonnello Citanna sostiene di non aver fatto, né cominciato, aggiornamenti e di non avere restituito le liste.

Il generale Azzari afferma che le liste non furono prese in carico, non furono perciò restituite e furono conservate a titolo personale come memoria.

Il colonnello Dalla Chiesa afferma che le liste aggiornate con le comunicazioni dei comandanti di legione rimasero a Napoli e che egli non diede alcuna comunicazione al S.I.F.A.R. centrale né al S.I.F.A.R. periferico.

Il colonnello Ferrara, infine, afferma di aver distrutto le liste perché non in carico.

Raramente, in un mondo così gerarchicamente disciplinato e burocraticamente organizzato come quello di un corpo militare, si ha l'occasione di constatare una tale contraddittorietà di comporta-

menti, un così diverso atteggiamento che smentisce nel modo più completo la tesi degli aggiornamenti anagrafici.

In realtà è emerso che le liste non furono, quasi ovunque, restituite: in molti casi furono distrutte, in altri rimasero presso le legioni: nessuno ha affermato di averle restituite al S.I.F.A.R. o al comando generale aggiornate. Il fatto è che la tesi dell'aggiornamento non ha senso e fondamento alcuno. Le liste erano state distribuite in quanto dovevano servire per una determinata operazione, l'arresto e la deportazione delle persone in esse elencate: il mancato compimento della stessa ha fatto perdere rilievo alle liste come ai pretesi aggiornamenti. È il colonnello Dalla Chiesa che lo ammetterà affermando: « La questione cadde e non si fece più niente ». Il colonnello Bianchi lo riconoscerà alla Commissione Lombardi (registrazione):

« I tempi sono precipitati, non se ne è più parlato, non si è arrivati ad una definizione ».

Ed il colonnello Ferrara ribadirà di avere distrutto le liste, perché successivamente la situazione cambiò e non se ne parlò più.

Le considerazioni ora espresse consentono più agevolmente di risolvere l'ultimo dei problemi riguardanti le liste: a chi, cioè, deve farsi risalire l'iniziativa della distribuzione.

La Commissione Lombardi, anche su questo punto, ha ritenuto di dover esprimere un parere che i relatori condividono: e cioè che l'iniziativa sia stata del generale de Lorenzo che intendeva dare attuazione al "Piano Solo" per la parte relativa alle enucleazioni.

Ciò appare evidente per le seguenti considerazioni:

1) la distribuzione delle liste è avvenuta in relazione alla situazione politica del momento e alla crisi di Governo, così come è stato affermato nelle varie riunioni del 27 e 28 giugno, e a preoccupazione dell'ordine pubblico.

È evidente che, in relazione a questa situazione, non era certo il S.I.F.A.R. — che dipendeva dal ministro della difesa e aveva per compito istituzionale la sicurezza militare — a prendere iniziative che riguardavano l'ordine pubblico: ma è invece l'arma dei carabinieri a chiedere la collaborazione del S.I.F.A.R. per la neutralizzazione di persone di cui il S.I.F.A.R. possiede gli elenchi al pari della pubblica sicurezza, ma che a questa non si vuole richiedere;

2) la distribuzione delle liste, non avendo come obiettivo l'aggiornamento anagrafico, ma l'arresto e la deportazione dei « controindicati », è un momento rilevante e determinante dell'attuazione del "Piano Solo", elaborato, deciso dal comando generale dell'Arma, e che prevedeva l'impiego dei soli carabinieri. L'unica forza che viene chiamata a collaborare in questa operazione è il S.I.F.A.R., in relazione agli strettissimi legami conservati dal de Lorenzo sul servizio, e alla posizione di prestigio e di grande influenza sul suo capo, generale Viggiani. D'altra parte, lo stesso generale de Lorenzo afferma che non avrebbe mai potuto ricevere ordini dal generale Viggiani che era un suo subordinato, per cui a suo avviso l'ordine di aggiornamento doveva provenire dal generale Rossi. Ma questi ha nettamente smentito di aver dato qualsiasi ordine su tale materia.

In realtà la situazione che si era creata tra il S.I.F.A.R. e l'arma dei carabinieri, come già ampiamente documentato, era tale che il generale de Lorenzo poteva disporre del servizio informazioni, della sua struttura, della sua organizzazione, dei suoi servizi e, attraverso l'amministrazione comune retta dal colonnello Tagliamonte, anche delle sue particolari risorse.

Fin dall'inizio dell'elaborazione del "Piano Solo", i legami con il S.I.F.A.R. appaiono stretti, e così appare continua la presenza del S.I.F.A.R. Vale il caso di riferire che il generale Ciglieri ha ricordato, nei suoi appunti al ministro Tremelloni, una riunione tenuta dal generale de Lorenzo, nel periodo di cui si discute, con i capi-centro controspionaggio del S.I.F.A.R.

Infine va ricordato che tutti gli ufficiali interrogati hanno rilevato che, mai in precedenza nella loro carriera, era accaduto che il S.I.F.A.R. avesse chiesto la collaborazione per l'aggiornamento di liste.

In realtà l'operazione era assai più ampia e ambiziosa: ideata e tracciata dal de Lorenzo, in essa il S.I.F.A.R. assumeva un ruolo importante e determinante per gli strumenti di cui disponeva: e tra questi anche il possesso delle liste di quelle persone il cui arresto costituiva un momento essenziale dell'operazione. Per cui ben si può concludere che l'iniziativa della distribuzione delle liste è da riferire al generale de Lorenzo nel quadro delle misure di preattuazione del "Piano Solo": e per cui la collaborazione del S.I.F.A.R., sul quale egli conservava un ascendente e un'influenza notevolissimi, acquistava un rilievo determinante per i vari aspetti dell'opera-

zione, tra cui la fornitura delle liste e l'opera nelle attività connesse alla integrazione delle stesse, oltre che all'arresto delle persone in essa indicate.

5) *Gli arruolamenti illegali.*

Il senatore Jannuzzi, nella sua deposizione resa alla Commissione parlamentare di inchiesta, ha affermato di aver avuto diretta comunicazione dal colonnello Rocca, capo dell'ufficio R.E.I., organo collaterale del S.I.F.A.R., di arruolamenti che sarebbero stati effettuati nel 1964, di ex carabinieri, ex marinai ed ex appartenenti alla X Mas:

« Il colonnello Rocca era particolarmente informato di questo « settore delle operazioni del 1964, perché questo era un settore a « pagamento, costoso, ed egli procedeva a tali finanziamenti ».

Detti arruolamenti avrebbero dovuto servire ad integrare il richiamo di militari in congedo ed a creare una forza da affiancare alle forze dell'ordine.

« Il colonnello Rocca — così ha ancora affermato il senatore « Jannuzzi — mi confermò che il suo ufficio e la sua cassa erano « stati investiti del problema, cioè che non essendo pronta la legge « che permetteva il finanziamento di queste cose, gli era stato chiesto « dai capi gerarchici del servizio segreto di metterlo in condizione di « preparare questo servizio.

« Il colonnello Rocca era molto scettico se questi soldi erano « stati impiegati e a quali risultati si era giunti ».

Più avanti ancora, il senatore Jannuzzi preciserà che il colonnello Rocca gli aveva riferito di essere stato richiesto dai suoi comandanti gerarchici di provvedere al finanziamento di questa operazione, dato che la legge non era ancora passata.

L'arruolamento — sempre secondo il senatore Jannuzzi — sarebbe avvenuto ufficialmente come informatori o aiutanti di centri di spionaggio, secondo cioè una via seguita normalmente. Egli stesso avrebbe avuto notizia diretta da parte di taluni che sarebbero stati in quel periodo avvicinati dal S.I.F.A.R., di questa operazione: si sarebbe trattato di persone che avevano scritto al suo giornale per avvertire di essere state arruolate.

Il senatore Jannuzzi ebbe altresì a preannunziare l'invio alla Commissione di un elenco di nomi, che successivamente non fece

avere. Infine il senatore Jannuzzi ha affermato che tra i documenti che sarebbero stati sequestrati dal S.I.F.A.R. nello studio del colonnello Rocca, subito dopo la morte di questi, vi sarebbe stato un fascicolo contenente la documentazione relativa alla operazione di arruolamento condotta dal colonnello Rocca. Detta ultima circostanza è stata contestata dall'ammiraglio Henke, che ha invece affermato che nulla di ciò sarebbe stato reperito tra le sequestrate carte nell'ufficio del colonnello Rocca.

Il senatore Jannuzzi ha affermato che le notizie sugli arruolamenti gli sarebbero pervenute anche dal colonnello Cerica. Questi, interrogato dalla Commissione parlamentare, ha in parte contestato il senatore Jannuzzi. Ma ha affermato di avere appreso nell'ambito del S.I.F.A.R., come fatto di cui correva voce per la particolarità della notizia, che il colonnello Rocca si era recato in Liguria e in Piemonte nell'estate del 1963 a prendere contatti con ex militari, ex paracadutisti, ex aderenti alla X Mas che potessero servire anche come agenti informatori. La voce sarebbe stata appresa al suo ritorno da un servizio effettuato all'estero per conto del S.I.F.A.R. Afferma il senatore Jannuzzi che, a seguito dell'apprendimento di tale fatto, il colonnello Cerica si sarebbe dimesso dal servizio di quell'epoca, ma quest'ultimo sostiene di non averlo fatto per il motivo accennato dal senatore Jannuzzi.

Comunque il colonnello Cerica ha ancora rivelato alla Commissione che l'operazione di arruolamenti da parte del S.I.F.A.R. di personale particolare era del tutto possibile purché mantenuto in limiti ristretti.

Il senatore Jannuzzi ha altresì sostenuto di aver appreso dal colonnello Taddei che il S.I.F.A.R., tramite il colonnello Passaro, gli avrebbe rivolto delle richieste per agevolare le organizzazioni di milizie irregolari da reclutare nei settori degli ex militi repubblichini della X Mas, degli ex marinai, ecc.

Il colonnello Taddei, sentito sull'argomento, ha escluso che di tali questioni si fosse parlato nel 1963, ma ha confermato che, nel 1962, nel corso di una riunione tenuta a Genova in tema di ordine pubblico e alla quale partecipò certamente il maggiore Passaro, gli sarebbe stato detto da ufficiali dell'Arma che ci sarebbe stata molta gente disposta a venire a difendere la caserma. Al che il colonnello Taddei avrebbe risposto che tutti i cittadini avevano il diritto di essere difesi, ma che ciò non poteva avvenire con uomini di colore per uomini di una sola parte.

Il colonnello Passaro, sentito dalla Commissione parlamentare, ha escluso a sua volta di aver mai parlato con il colonnello Taddei di tali argomenti e ha escluso, altresì, di aver mai partecipato a riunioni presso l'arma dei carabinieri di Genova aventi per oggetto l'ordine pubblico.

Ma la questione degli arruolamenti, così contrastata nelle deposizioni dei testi ora menzionati (e lo si comprende data la sua estrema delicatezza), ha trovato conferma nella deposizione del senatore Parri, il quale ha affermato di essere sicuro dell'effettuazione di tale operazione, in prima linea per la città di Torino:

« Ma qui », afferma Parri, « non si tratta neanche di carabinieri, « si tratta di ragazzi di avventura che, messi in contatto con un « ufficiale dei carabinieri, avevano avuto un po' di armi, un po' di « moschetti, delle divise, delle tute che avevano accumulato in una « certa cascina vicino a Torino.

« Spargevano la voce vantandosi dei compiti che erano stati loro « affidati. A Torino comparvero scritte sui muri che indicavano che « dietro c'era tutto un giro di preparazione e di attesa. Ce ne furono « anche a Roma e a me capitò un giorno di parlare con un piccolo « commerciante che era stato carabiniere congedato del 1964, al « quale all'atto del congedo era stato chiesto se accettava di arruo- « larsi in gruppi civili che avrebbero dovuto tenersi pronti per asse- « condare eventuali movimenti in appoggio alle forze dell'ordine. Altre « indicazioni le ebbi per Milano e per Genova. Posso portare notizie « controllabili solo per Torino ».

In una successiva deposizione alla Commissione parlamentare il senatore Parri ha affermato di aver avuto uno scritto anonimo nel quale si dava notizia dell'attività compiuta da un certo avvocato Carpanini, ex ufficiale dei carabinieri, che avrebbe avuto l'incarico — da parte di ambienti industriali — di organizzare « nuclei di azione ». E aggiunge il senatore Parri:

« Questo particolare dei nuclei d'azione debbo confermare fran- « camente che, almeno nella mia testa, si ricollega alle notizie pur- « troppo incomplete che si sono avute nei riguardi dei nuclei d'azione « preparati dal generale de Lorenzo per appoggiare, se del caso, even- « tuali colpi di forza. Sono su questo piano anche perché coincidono « con preparativi, con intese note anche per altre fonti, esistenti « soprattutto in Torino, per quanto riguarda questi nuclei d'azione,

« già preparati, tenuti pronti, finanziati sempre — mi rincresce — « principalmente da Valletta, e allestiti per appoggiare le possibili « azioni. E questo incarico dato dalla Confindustria non posso dire « in che modo preciso si ricollega, ma rientra peraltro in tale « quadro ».

Una valutazione critica e logica degli indizi emersi fa ritenere ai relatori che effettivamente il S.I.F.A.R., attraverso il colonnello Rocca e con i fondi particolari di cui il R.E.I., per i suoi contatti con ambienti economici di grande potenza poteva disporre, pose in essere, nella primavera-estate del 1964 e prima ancora nel 1963 in Piemonte e in Liguria, un'azione di reclutamento clandestino attraverso il sistema della attribuzione di incarichi di informazione. Tale reclutamento si rivolgeva soprattutto ai carabinieri e agli ex marinai in congedo, ma si estendeva anche ad altri gruppi di « ragazzi di avventura » che avrebbero dovuto soprattutto fungere da provocatori.

Tale convincimento si fonda, oltre che sulle dirette notizie che di ciò sarebbero state date dal colonnello Rocca al senatore Jannuzzi, sulla deposizione del colonnello Cerica. Da questa emerge, infatti, con certezza che nel 1963 tale azione era già in corso, e si trattava di un fatto certamente eccezionale, se di esso si parlava con particolare interesse nell'ambiente del S.I.F.A.R.

Il colonnello Cerica, per comprensibili motivi, ha cercato di sostenere che una tale operazione poteva rientrare nella normalità, trattandosi di arruolare personale rotto ad ogni esperienza, per incarichi tipici del servizio di sicurezza. Ma non si spiega davvero, in tal caso, perché tale incarico fosse stato affidato al colonnello Rocca, che dirigeva una branca del tutto particolare nell'ambito del S.I.F.A.R., a cui davvero non poteva incombere in via normale il compito di andare ad assoldare elementi adatti ad azioni di un determinato tipo. Questa circostanza, invece, conferma appunto il fatto che il Rocca si era mosso in questa attività di arruolamento su disposizione dei suoi superiori, in forza delle sue maggiori possibilità di disporre di fondi, di finanziamenti grazie ai legami che egli aveva con determinati ambienti, particolarmente interessati a tali arruolamenti ed alla formazione di nuclei di azione, così come risulta dalle notizie fornite dal senatore Parri.

Che il colonnello Rocca fosse al centro di questa particolare, delicata quanto grave operazione, lo si può anche desumere indirettamente da elementi emersi dall'istruttoria penale apertasi in seguito al suo decesso. Si apprende infatti dalla deposizione, certo insospet-

tabile, resa dal figlio del colonnello Rocca al giudice istruttore, che lo stesso era rimasto particolarmente colpito dalla nomina della Commissione di inchiesta parlamentare (20):

« Una settimana prima del decesso », afferma il figlio del colonnello Rocca, « mio padre si era confidato con mia madre, manife-
« stando le sue preoccupazioni per aver appreso che la nota questione
« riguardante il S.I.F.A.R. avrebbe potuto formare oggetto di una in-
« chiesta parlamentare.

« Tale possibilità teneva molto preoccupato mio padre. "Vorrei
« solo che si dimenticassero di me". Poi si era chiuso in se stesso,
« apparendo depresso e preoccupato ».

Perché una così grande preoccupazione del colonnello Rocca per la nomina della Commissione di inchiesta ? Perché questo suo desiderio che si dimenticassero di lui ? Perché addirittura tutto ciò avrebbe determinato un tale stato di depressione da condurlo — e questa sembra essere la spiegazione che ne hanno dato i familiari — al suicidio ? Il colonnello Rocca per il suo passato era certo uomo equilibrato e con forte controllo di sé. Ma egli certamente sapeva di non potere rimanere estraneo all'inchiesta, in relazione alla parte da lui svolta nelle vicende del giugno-luglio 1964 e di cui si era venuto in qualche modo a sapere, magari per sua confidenza: una parte che riguardava aspetti tra i più gravi e delicati di tutta la vicenda, la questione degli arruolamenti illegali, i microfoni al Quirinale, l'attività del R.E.I. Su di lui, certo, era ricaduta la responsabilità delle operazioni più oscure e segrete e anche meno lecite. Ed è di ciò, del fatto di dover deporre su tali fatti e circostanze, che egli aveva ben ragione di preoccuparsi, anche perché il fatto dell'inchiesta gli faceva pensare che determinate forze e uomini si erano decisi ad abbandonare la barriera del silenzio su quei fatti, gettando allo sbaraglio alcuni personaggi — come lui —, d'altra parte non più in servizio. Oppure, ancora, che egli poteva subire azioni violente o aggressioni da parte di chi aveva interesse specifico a che di queste cose non si facesse parola nel corso di una deposizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta.

---

(20) Poco prima del decesso del colonnello Rocca era più precisamente iniziata, alla Commissione affari costituzionali della Camera, la discussione delle proposte di legge per la costituzione di una Commissione di inchiesta sui fatti del S.I.F.A.R. e del giugno-luglio 1964: due tra esse provenivano da deputati socialisti.

6) *I microfoni al Quirinale.*

La Commissione d'inchiesta ha condotto la propria indagine su una circostanza, trapelata già nel corso del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso,* e che ha formato oggetto di particolare attenzione nel corso dei dibattiti intervenuti in Parlamento sulla questione del S.I.F.A.R. nel gennaio-marzo 1968.

Si tratta dell'apprestamento nel Quirinale di apparecchi per la registrazione di colloqui tra il Capo dello Stato e le personalità politiche presso di lui convocate nel corso delle consultazioni che fecero seguito alla caduta del governo Moro nell'estate del 1964.

La notizia era stata data dapprima dal settimanale *Il Borghese* il quale aveva pubblicato che, in base agli ordini dati al generale de Lorenzo dall'allora Presidente della Repubblica, sarebbe stato apprestato al Quirinale un impianto, di cui si dava ampio dettaglio dal punto di vista tecnico, per la registrazione dei colloqui con le personalità politiche consultate durante la crisi.

Si precisava, in detto articolo, che l'operazione era avvenuta a cura del colonnello Allavena con la collaborazione tecnica del colonnello Guerrazzi, mentre il brigadiere Poli avrebbe ritirato i nastri delle registrazioni che sarebbero stati tradotti dal S.I.F.A.R.

Queste registrazioni, secondo *Il Borghese,* sarebbero state fatte in duplice copia: una di esse rimaneva al Quirinale, l'altra sarebbe stata consegnata quotidianamente, tramite il brigadiere Poli, al generale Allavena. Questi, allorché fu destituito da capo del S.I.F.A.R., avrebbe portato via dal Servizio, assieme a vari incartamenti relativi allo spionaggio politico, anche le registrazioni di questi colloqui al Quirinale.

La questione era stata altresì sollevata dalla difesa di Scalfari e Jannuzzi nel corso del processo davanti al tribunale di Roma. Secondo la deposizione del senatore Jannuzzi, il generale Allavena non avrebbe risposto alla relativa domanda invocando il segreto di Stato. Successivamente, a seguito del dibattito parlamentare avvenuto alla Camera nel gennaio-febbraio 1968, l'onorevole Moro, Presidente del Consiglio, avrebbe riferito che, da indagini da lui ordinate, la notizia sarebbe risultata infondata.

Nella deposizione resa alla Commissione parlamentare, il senatore Jannuzzi ha riferito di avere compiuto per conto proprio indagini sull'argomento e di avere appreso che erano stati registrati colloqui ufficiali inerenti alla crisi fino dal primo giorno, col con-

senso del Presidente della Repubblica. Secondo il senatore Jannuzzi vi sarebbero stati, tuttavia, nel Quirinale microfoni apposti anche senza il consenso del Presidente della Repubblica: e ciò sarebbe risultato dalle indagini compiute dal generale Beolchini. Il senatore Jannuzzi ha ancora riferito alla Commissione di avere ricevuto al proprio giornale un dattiloscritto anonimo in cui sarebbe stato riportato il testo di una di queste registrazioni, e precisamente il testo del colloquio avvenuto tra l'allora Presidente della Repubblica e i Presidenti delle due Camere, senatore Merzagora e onorevole Bucciarelli Ducci.

Trattandosi di un testo anonimo, egli non ne aveva fatto uso, ma era in grado di poterne riferire il contenuto e anche di esibirlo alla Commissione. Dal dattiloscritto contenente la presunta registrazione dei colloqui sarebbe risultato che il Presidente della Repubblica avrebbe citato al senatore Merzagora e all'onorevole Bucciarelli Ducci un rapporto ricevuto dal S.I.F.A.R., da cui risultava che vi erano infiltrazioni estremiste nelle forze armate e nella pubblica sicurezza e che soltanto l'arma dei carabinieri ne era immune.

Il documento avrebbe riportato per tre o quattro pagine una statistica elettorale comparata sulle elezioni del 1963, da cui sarebbe risultato che i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché delle forze di pubblica sicurezza, votavano per una certa percentuale per i partiti di sinistra. Tale voto invece non vi sarebbe stato da parte dei carabinieri, ovvero sarebbe sceso a percentuali irrisorie. Di qui la conclusione che ne avrebbe tratto il Presidente Segni, e cioè che l'unica forza seria su cui poteva farsi affidamento fino in fondo, nel disfacimento economico e politico provocato dal centro-sinistra, dall'onorevole Moro, dai socialisti e dai comunisti, erano i carabinieri. Il Presidente avrebbe infine aggiunto — sempre secondo il documento — di avere rapporti riservati dai servizi segreti, in base ai quali sarebbe risultato che vi erano manovre, complotti, persino importazioni di armi, ed avrebbe concluso, alla fine, che non sarebbe più accaduto quanto avvenne nel 1960, dal momento che egli aveva mobilitato i carabinieri.

Il colonnello Fiorani e il generale Stefani, che il senatore Jannuzzi aveva indicato tra le fonti delle notizie relative alle installazioni di microfoni nel Quirinale nel giugno del 1964, hanno contestato di aver saputo alcunché su tali vicende e di avere quindi fornito informazioni in tal senso al senatore Jannuzzi.

Diverso, invece, è stato il contenuto della deposizione del giornalista Tedeschi, direttore de *Il Borghese*: questi, infatti, ha affer-

mato di essersi rivolto, dopo avere avuto indiscrezioni su tale fatto, al colonnello Rocca, che era la persona che in quel momento più facilmente avrebbe potuto parlare, in quanto già messa ai margini del servizio. Il colonnello Rocca gli avrebbe confermato la notizia, dandogli anche quegli elementi di fatto apparsi nell'articolo pubblicato su *Il Borghese*, con le indicazioni dei nomi delle persone che avrebbero proceduto all'operazione e tutti gli altri particolari. Il colonnello Rocca gli precisò che, fatta la registrazione, il testo veniva trascritto e che una copia di esso sarebbe andata al S.I.F.A.R. Il colonnello Rocca gli affermò con certezza che l'impianto esisteva nella stanza vicina allo studio presidenziale, e che, al termine degli appuntamenti del Presidente, si procedeva immediatamente ad una trascrizione *in loco*, e che tale trascrizione veniva consegnata al Presidente. Era invece una supposizione del Rocca, quella per cui la seconda copia fosse consegnata al servizio segreto. Successivamente la Commissione ha ascoltato sull'argomento il generale Allavena che ha negato che nel 1964 fossero accaduti episodi del genere. L'ammiraglio Henke, che condusse l'indagine per conto del Presidente del Consiglio onorevole Moro, nella sua deposizione resa il 21 ottobre 1969 alla Commissione, ha affermato che, dalla inchiesta da lui condotta in modo molto rigoroso e molto meticoloso, sarebbe risultato che nel 1964 non erano stati montati dei microfoni nel Palazzo del Quirinale e che, di conseguenza, non erano avvenute registrazioni dei colloqui tenuti dal Capo dello Stato con personalità politiche consultate durante la crisi in corso. La stessa circostanza è stata ribadita dal Presidente del Consiglio, onorevole Moro.

Il 12 febbraio 1970, nel corso di una seconda deposizione resa alla Commissione parlamentare, l'onorevole de Lorenzo così si espresse sull'argomento:

« Effettivamente pare che queste registrazioni ci siano state, come « dovevano esserci, e gli individui indicati come agenti possono es- « sere interrogati, il Guerrazzi, ad esempio, e più ancora il tenente « colonnello Bianchi, che era l'ufficiale che queste registrazioni tra- « scriveva ».

Ciò gli sarebbe stato riferito dallo stesso colonnello Bianchi. D'altra parte il generale de Lorenzo ha affermato che, anche quando egli era capo del S.I.F.A.R., tali registrazioni avvenivano al Quirinale, sempre per volontà del Presidente, ma che egli non si era mai interessato della traduzione dei relativi nastri. Il generale de Lorenzo

ha inoltre riferito di un episodio recentemente accaduto e per cui il dottor Brusco e il comandante Cossetto avrebbero avvicinato il suo segretario Di Todaro e gli avrebbero parlato delle copie di queste registrazioni: il generale de Lorenzo non ha potuto precisare per qual motivo e con quali finalità tali domande sarebbero state rivolte al signor Di Todaro.

Il colonnello Bianchi, immediatamente sentito, ha confermato quanto era stato riferito dal generale de Lorenzo, affermando di avere effettivamente avuto incarico dal generale Viggiani di tradurre un nastro proveniente dal Quirinale, traduzione che avrebbe richiesto una intera notte e che sarebbe stata effettuata, assieme a lui, da altro ufficiale del S.I.F.A.R.

Circa la data di tale fatto, egli ha ricordato che la cosa era avvenuta d'estate durante una crisi di Governo, ma non ha saputo precisare se ciò si fosse verificato nel 1963 o nel 1964. Solo successivamente, dopo ripetute contestazioni sull'argomento, egli ha ritenuto di affermare che si trattava del 1963, in quanto il fatto non sarebbe avvenuto nello stesso anno nel quale furono distribuite dal S.I.F.A.R. le note liste di persone da arrestare.

Il colonnello Guerrazzi, capo del centro tecnico del S.I.F.A.R., che si interessava di tutte le questioni di ricerche elettroniche, ha confermato che nel 1963 ebbe incarico dal generale Viggiani di installare un sistema di registrazione al Quirinale, e di essere poi stato chiamato per togliere l'impianto. Quest'ultima operazione sarebbe avvenuta dopo il 20 agosto 1963, data in cui egli ebbe ad assumere il comando del reparto speciale marconisti del S.I.F.A.R.

Il Guerrazzi afferma di essere stato chiamato una volta dal colonnello Bianchi per aiutarlo nel lavoro di trascrizione del nastro: il contenuto del nastro era stato conosciuto soltanto dal colonnello Bianchi e non dal Guerrazzi che si sarebbe limitato puramente ad una funzione di collaborazione.

Il dottor Brusco, capo dell'ufficio stampa del Quirinale all'epoca della presidenza Segni, ha confermato l'episodio del 1963 ed ha smentito di aver ricercato il segretario del generale de Lorenzo, Di Todaro, affermando anzi di essere stato da questi cercato.

Il comandante Cossetto, già addetto alla Presidenza della Repubblica, era stato interrogato dalla Commissione sull'argomento il 14 ottobre 1969 e aveva affermato di non poter rispondere per ragioni di segreto politico, salvo che da questo egli fosse stato sciolto dalle autorità competenti.

Richiamato dalla Commissione, dopo le deposizioni del generale de Lorenzo e del colonnello Bianchi, il comandante Cossetto ha escluso che nel giugno-luglio 1964 esistesse un'impianto di registrazione al Quirinale, ma ha confermato di essere a conoscenza del fatto che il S.I.F.A.R. sarebbe stato incaricato di procedere con tutta riservatezza alla traduzione di una bobina contenente la registrazione dei colloqui, forse alla fine della primavera del 1963. In precedenza era stato chiamato, presente il generale Viggiani, dal Capo dello Stato che gli disse di aver dato ordine al generale Viggiani di riattivare o di sistemare un impianto di registrazione per alcuni colloqui particolari che riteneva di conservare. L'ordine di smantellamento venne dato dal Capo dello Stato, finita la crisi, subito dopo l'estate del 1963.

Dal complesso delle deposizioni sopra riportate risulta con tutta chiarezza che, nonostante un primo lungo periodo di assoluto silenzio sull'argomento, la circostanza della apposizione di microfoni per la registrazione di colloqui al Quirinale è rispondente a verità. Il generale de Lorenzo ha affermato di avere egli stesso, allorché dirigeva il S.I.F.A.R., installato al Quirinale, su ordine del Presidente della Repubblica, apparecchi per la registrazione. In quanto al periodo successivo, è ugualmente accertato il fatto della installazione e della avvenuta trascrizione del relativo nastro presso gli uffici del S.I.F.A.R.; è invece oggetto di contrasto, tra le varie deposizioni, il periodo nel quale tale fatto sarebbe avvenuto. Secondo il senatore Jannuzzi e il giornalista Tedeschi, che avrebbe appreso tale circostanza dal colonnello Rocca, l'installazione sarebbe avvenuta durante la crisi del 1964. Il colonnello Bianchi è rimasto parecchio incerto se riferire il fatto alla crisi del 1963 o a quella del 1964, propendendo alla fine per la prima data, con riferimento alla non coincidenza di tempo di tale fatto con quello della distribuzione delle liste. Il comandante Cossetto, il dottor Brusco e il tenente colonnello Guerrazzi hanno affermato che l'impianto sarebbe stato installato durante la crisi del 1963 e sarebbe stato tolto al termine dell'estate dello stesso anno.

Il contrasto tra le deposizioni non può essere facilmente risolto, ma mette conto sottolineare il fatto che molti motivi possono avere indotto, dopo l'assoluto silenzio e la completa negativa assunta sull'argomento, a retrocedere, una volta accertato il fatto, la data di esso dal 1964 al 1963. Accertato intanto che l'apparecchiatura è stata impiegata nel 1963, si può altresì ritenere che l'operazione è stata ripetuta nel 1964. Infatti, secondo il colonnello Bianchi, la traduzione sarebbe avvenuta d'estate, e secondo il colonnello Guerrazzi e il co-

mandante Cossetto, la rimozione dell'impianto sarebbe stata effettuata al termine della crisi, successivamente al 20 agosto, o alla fine dell'estate.

Comparando tali dati stagionali con quelli in cui ebbero a verificarsi le consultazioni, durante le crisi del 1963 e del 1964, appare certo che l'utilizzazione dei microfoni sia avvenuta anche durante la crisi del 1964. Infatti le consultazioni relative alla formazione del Governo successivo alle elezioni del 1963, si svolsero nel mese di maggio e, tutt'al più, ai primi di giugno.

La crisi, infatti, terminò il 19 giugno. Invece la crisi del 1964 si aprì il 26 giugno, le consultazioni si svolsero in luglio e il Governo fu formato alla fine dello stesso mese. Per cui, se risponde a verità il fatto che lo smantellamento avvenne al termine della crisi, e successivamente al 20 agosto (come dice Guerrazzi) ovvero alla fine dell'estate (come dice Cossetto), è certo che ciò sia avvenuto con riferimento alla crisi del 1964. In ciò concordando con le deposizioni di Jannuzzi e di Tedeschi e con le dichiarazioni che a quest'ultimo avrebbe reso il colonnello Rocca.

7) *Le predisposizioni successive al 28 giugno.*

Dopo la riunione del 27 giugno al comando generale e le riunioni del 28 giugno alle tre divisioni fu posta in essere una intensa attività che riguardò tutti gli organismi interessati a dare attuazione alle direttive e predisposizioni scaturite dalla riunione al comando generale.

Dette riunioni investirono in modo particolare le legioni e i gruppi, in quanto si trattava di dare precise predisposizioni sia per quanto riguardava il controllo della residenza delle persone da arrestare, sia per quanto riguardava la ricerca delle località dove concentrare i fermati, sia per quanto concerneva le modalità del trasporto e tutte le esigenze logistiche connesse all'operazione. Tale attività si ripercosse anche al livello di divisione e successivamente di comando generale per dare il necessario coordinamento alle misure adottate a livello di gruppo e per predisporre gli ultimi aspetti della operazione che concernevano il trasporto nei porti e negli aeroporti indicati come punti di raccolta, nonché il successivo trasferimento in Sardegna. Di questa attività la Commissione ha avuto numerose e varie notizie.

Per quanto attiene alla divisione di Milano il generale Zinza ha riferito di « molte riunioni a cavallo del giugno-luglio »: e circa le predisposizioni attuate dalla legione di Milano, si sono già riportate le misure poste in essere dal capo ufficio operazioni di detta legione colonnello Tancini e dal comandante del gruppo di Milano colonnello Sarti.

Per quanto, invece, riguarda la II divisione, il generale Azzari riferì al generale Manes di avere convocato ad Ancona « separatamente » i comandanti di gruppo facendoli venire in borghese.

A seguito di precisa domanda rivolta dalla Commissione parlamentare, tale predisposizione risultò essere stata assunta in relazione alle misure di riservatezza raccomandate nel corso della riunione del 28 giugno al comando della II divisione, anche se, al termine della sua deposizione, il generale Azzari ha modificato tale sua affermazione, ripetuta per ben due volte, sostenendo di averla resa un poco precipitosamente.

Per quanto riguarda l'approntamento dei trasporti delle persone enucleande, il generale Manes ha riferito alla Commissione Lombardi (21) che il tenente colonnello Santangelo, della legione di Chieti, effettuò in tale periodo delle ricognizioni per individuare le strade che più presumibilmente erano libere, al fine di effettuare il trasporto delle persone arrestate ai luoghi di concentramento: notizie che egli avrebbe appreso direttamente dallo stesso colonnello Santangelo.

Il rapido controllo delle liste effettuate dai comandi di gruppo portò a constatare che nelle liste stesse vi erano, come riferisce il generale Azzari al generale Manes: « Persone decedute, trasferite, op- « pure affatto pericolose ». Si tratta di rilievi che probabilmente furono effettuati da diversi comandanti di gruppo e che vennero comunicati, attraverso i comandanti di legione, al colonnello Bittoni.

Di tali osservazioni e rilievi il colonnello Bittoni diede comunicazione al colonnello Bianchi del S.I.F.A.R., il quale fece presente che il S.I.F.A.R. aveva provveduto agli aggiornamenti e che anzi aveva redatto una lista aggiuntiva di 20-25 persone (« dopo la prima riu- « nione dissi a Bianchi che c'erano dei morti e che altre persone erano « assolutamente innocue. E allora Bianchi mi riportò un altro elenco « di 20-25 persone ») (22), per cui si rese necessario convocare, per la relativa consegna, i comandanti delle legioni interessate.

---

(21) Deposizione registrata, pag. 127.

(22) Deposizione registrata del colonnello Bittoni alla Commissione Lombardi.

A seguito di ciò venne indetta in un giorno, che secondo il colonnello Bittoni sarebbe stato posteriore di sette-dieci giorni al 28 giugno (ma che probabilmente fu posteriore di soli sette giorni, ricordando il colonnello Bianchi che si trattava di una domenica) una nuova riunione presso il comando della divisione di Roma, alla quale furono invitati i comandanti di legione interessati alle variazioni delle liste e in particolare alle liste aggiuntive.

Sulla esistenza di tale riunione, ha riferito oltre al colonnello Bittoni, anche il generale Cento, al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* (23). Fu in occasione di questa riunione che il generale Azzari ribadì che nella lista non vi erano persone pericolose, al che, secondo il colonnello Bittoni, il colonnello Bianchi avrebbe risposto che « erano tutte persone pericolose perché loro le avevano vagliate « bene » (24).

Identica preoccupazione, per quanto attiene all'argomento delle liste, venne espressa dai comandanti di legione delle altre divisioni, ed in particolare della divisione di Napoli, alla quale, come si vedrà, verrà consegnato, al pari della divisione di Roma, un elenco suppletivo di nomi, tratto dall'attività di aggiornamento del S.I.F.A.R. Dei rilievi mossi dai comandi periferici e della distribuzione di liste suppletive, dà infine precise notizie il generale Picchiotti, capo di stato maggiore al comando generale, nella sua deposizione resa alla Commissione Lombardi e registrata: « Si erano accorti, al S.I.F.A.R., « che le liste erano vetuste, tanto che hanno dato liste suppletive. « Vi fu un ampio carteggio ». Nelle disposizioni relative alle liste, al livello dei gruppi, viene inserita la previsione di aggiunta di nomi provenienti direttamente da indicazioni dei locali centri di contro spionaggio (25) o addirittura da iniziative degli stessi gruppi (26).

---

(23) « Ci fu una seconda riunione al comando di divisione in occasione « della quale il S.I.F.A.R. consegnò degli elenchi aggiornati. Evidentemente il « S.I.F.A.R. aveva aggiornato successivi elenchi da parte sua; a noi competeva « controllare ancora da parte nostra ».

(24) Deposizione registrata del colonnello Bittoni alla Commissione Lombardi.

(25) Ne riferisce il generale Picchiotti alla Commissione: « Probabilmente i centri C.S. aggiunsero qualche nome ».

(26) Come ha affermato il colonnello Lepore alla Commissione Lombardi nella deposizione registrata: « Io dissi ai comandi di gruppo di aggiungere « alle liste "quelli che voi ritenete..., quelli che insomma domani, in caso di « disordini, voi ritenete siano..." perché i comandanti di stazione sanno che « quel tale, in caso di comizi provoca disordini, è scalmanato. Comunque non « parlai di partiti ».

La riunione per la divisione di Roma in settori.

Nei primi giorni di luglio, il colonnello Bittoni convocò, alla presenza del generale Cento, comandante la divisione di Roma, i generali Ferrara e Lepore, rispettivamente comandanti le legioni di Roma e Lazio, nonché il colonnello Sottiletti comandante la legione allievi, pure di stanza a Roma. Tale convocazione venne effettuata, a quanto ha riferito il generale Cento nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*, per precisa disposizione data al colonnello Bittoni dal comando generale.

In detta riunione, la città di Roma, sulla base di una carta topografica, venne divisa in tre settori ognuno dei quali fu affidato ai comandanti delle rispettive tre legioni. Si tratta di una riunione che, evidentemente, ha carattere di predisposizione esecutiva rispetto alla pianificazione che era già stata effettuata nel mese di aprile, in cui analoga riunione era stata convocata dal Bittoni — sempre su disposizione del comando generale — per la divisione della città di Roma in tre settori.

Il generale Lepore ha riferito alla Commissione Lombardi, nella sua deposizione registrata, che le disposizioni date nella riunione non facevano parte dei piani ordinari ed il generale Cento ha precisato, nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* che:

« si sentiva la necessità di ampliare le zone di influenza a seguito « di disposizioni del comando generale e poiché il comando gene- « rale aveva dato disposizioni si provvide solo per quanto riguardava « l'arma dei carabinieri ».

Il colonnello Sottiletti ha riferito al generale Manes che nella riunione « il generale Cento ci fece presente che, in vista di una situazione « politica interna di emergenza di cui non doveva sfuggirci la gravità, « era necessario predisporre opportune misure per fronteggiare « (*omissis*) eventuali dimostranti che avrebbero potuto turbare l'or- « dine pubblico (*omissis*). Per questo la città di Roma veniva divisa « in tre settori affidando ciascuno alle tre legioni dei carabinieri », mentre — come afferma il generale Lepore — « il reggimento mecca- « nizzato veniva tenuto come riserva ».

Il generale Lepore aggiunge che, in relazione alle disposizioni date, egli avrebbe dovuto sguarnire il territorio affidato alla sua legione (e cioè la parte restante del Lazio esclusa Roma) per poter

impegnare il settore della città di Roma a lui affidato. Ed anch'egli afferma che: « la previsione era di fronteggiare una situazione con le sole forze dell'Arma ». Tale precisa disposizione pare abbia creato perplessità nel colonnello Lepore il quale si è così espresso alla Commissione Lombardi:

« Ha colpito un po' il fatto che non fosse considerata la pub-
« blica sicurezza. Io rimasi un po' perplesso, ma pensai che qualcuno
« avesse avvertito la questura. Nel momento forse di intervento ci
« sarebbe stato il concorso della pubblica sicurezza ».

Aggiunge ancora il generale Lepore che « le disposizioni si inqua-
« dravano nella formazione del Governo, nella crisi che si era creata.
« Non si andò al di là ».

Conclude il generale Sottiletti riferendo al generale Manes che « il generale Cento (*omissis*), al termine del colloquio durato poco « più di mezz'ora, raccomandò di mantenere segreto l'argomento « della convocazione ».

Sulla riunione relativa alla divisione di Roma in tre settori, ha deposto innanzi alla Commissione d'inchiesta il colonnello Ferrara, il quale ha sostenuto che « la divisione della città di Roma, « effettuata nel giugno 1964 in tre settori, rientrava nelle normali « previsioni ».

Si tratta, anche qui, di misure di preattuazione di uno degli aspetti del "Piano Solo", con particolare riferimento all'intervento sulle aree vitali della città di Roma da effettuarsi, non già sulla base delle disposizioni di ordine pubblico vigenti, e che prevedevano l'impiego di tutte le forze di polizia, ma di una pianificazione che affidava le aree vitali esclusivamente alle forze dell'Arma.

Tale previsione, già elaborata nell'aprile 1964, veniva ad assumere, con la riunione dei primi di luglio, contenuti tali, da farne ritenere prossima l'attuazione.

Contemporaneamente alle integrazioni delle liste distribuite dal S.I.F.A.R., altra preoccupazione muove, negli ultimi giorni di giugno e nei primi giorni di luglio, i comandi di divisione, di legione e di gruppo e investe il comando generale.

Si tratta della individuazione delle località per il concentramento delle persone da fermare e, in particolare, dei porti e degli aeroporti presso i quali dette persone avrebbero dovuto essere trasportate per il successivo loro imbarco.

La scelta delle località del primo concentramento era stata rimessa, nelle riunioni in sede divisionale effettuate il 28 giugno, ai comandi di legione e di gruppo. E, infatti, dopo alcuni giorni tali località vennero comunicate alle divisioni, assieme alle disposizioni logistiche predisposte dai capi ufficio O.A.I.O., connesse alla fase di prima concentrazione. Di ciò ha dato notizia il colonnello Dalla Chiesa per quanto attiene alla divisione di Napoli:

« I comandanti di legione avrebbero dovuto valutare come com-
« portarsi nelle fasi successive. Lasciammo loro ogni decisione. Anche
« i capi ufficio O.A.I.O. cominciarono a valutare la entità delle per-
« sone che avrebbero dovuto essere fermate e concentrate, e a sce-
« gliere, in relazione alla loro entità, una certa località che veniva
« mano a mano precisata. Si prospettava una nuova fase evolutiva.
« Quando li abbiamo presi, che ne facciamo ? Al comando di divi-
« sione si precisò che sarebbero state date disposizioni precise nella
« fase successiva. I comandanti di legione comunicarono dove li
« avrebbero potuti concentrare come prima fase, per il resto ci si è
« riservati di dare disposizioni al riguardo ».

Dopo aver esaurito, nell'ambito dei primi giorni successivi al 28 giugno, questa prima fase delle predisposizioni, i comandanti di legioni si posero il problema del successivo trasferimento e concentramento, delle persone fermate, nelle località dove le stesse sarebbero state imbarcate con mezzi aerei e navali: e chiesero al riguardo disposizioni ai comandi di divisione (27).

In relazione a questa esigenza ed anche, probabilmente, ad altri problemi di coordinamento di carattere generale dell'ultima fase dell'operazione, venne indetta al comando generale una riunione ai primi di luglio, alla quale parteciparono i tre capi di stato maggiore delle divisioni, colonnelli Mingarelli, Bittoni e Dalla Chiesa.

Della riunione, ha riferito ampiamente alla Commissione d'inchiesta il colonnello Bittoni; successivamente, l'effettuazione di tale riunione è stata parzialmente ammessa, in sede di confronto, anche dai colonnelli Dalla Chiesa e Mingarelli.

È rimasta incerta, invece, l'individuazione dell'ufficiale del comando generale che avrebbe tenuto la riunione. Secondo il colon-

---

(27) Deposizione Bittoni al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*: « al-
« cuni giorni dopo, alcuni comandanti, e tra questi Azzari, mi chiesero dove con-
« centrare ».

nello Bittoni la riunione sarebbe stata tenuta dal colonnello De Julio, sottocapo di stato maggiore, probabilmente alla presenza anche del colonnello Tuccari. Questi ha contestato di aver partecipato alla riunione affermando di essere stato, dopo il 4 luglio, in Francia per ragioni di servizio; mentre il colonnello De Julio ha sostenuto di non aver partecipato alla riunione in quanto, pur trovandosi a Roma, in detto periodo era in licenza.

Ha affermato il colonnello Bittoni alla Commissione parlamentare d'inchiesta che:

« in quella riunione io ebbi una cartina d'Italia dove erano se-
« gnati con degli ovoli alcuni porti e aeroporti. Questi ovoli erano
« stati fatti dal colonnello De Julio ».

Su domanda del Presidente circa il significato della consegna della cartina, il colonnello Bittoni ha così risposto:

« Il significato era il seguente: in caso di un eventuale intervento
« dell'Arma verso le persone delle famose liste — parlo sempre in
« campo ipotetico — tali persone potevano essere concentrate in
« quella località ».

E aggiunge:

« Nella riunione del 27 giugno io dissi ai comandanti di legione
« che ognuno doveva provvedere nell'ambito proprio, in campo pro-
« vinciale, sempre in via di ipotesi. In questa riunione, mi venne data
« questa cartina ».

Ribadisce ancora il teste, nella sua deposizione alla Commissione parlamentare:

« Ricordo benissimo che venne distribuita questa cartina con
« degli ovoli che segnavano dei porti e degli aeroporti. Questo da
« parte del colonnello De Julio. Ci fu detto che in caso di neces-
« sità i comandanti provinciali (che sono quelli che intervengono
« in questi casi) potevano portare le persone fermate nelle località
« segnate, dove avrebbero trovato apprestata tutta la parte logistica,
« cioè i mezzi di trasporto, la sussistenza, i viveri, ecc. ».

In sede di confronto con i colonnelli Mingarelli e Dalla Chiesa, mentre questi ultimi — pure affermando di aver avuto riunioni nei

primi giorni del mese di luglio al comando generale — hanno contestato che le stesse riunioni abbiano avuto per oggetto gli argomenti trattati nella riunione del 27 giugno (salvo forse a trattarne soltanto incidentalmente), il colonnello Bittoni ha confermato quanto sopra riportato, e cioè di aver ricevuto la cartina con segnati sopra i porti e gli aeroporti con dei tondini rossi da parte del colonnello De Julio (28).

Il colonnello Bittoni ha altresì precisato che i porti e gli aeroporti si riferivano alla giurisdizione di tutte quante le divisioni. Egli, tuttavia, ha affermato di non ricordare se la cartina gli fosse stata consegnata in presenza dei colonnelli Mingarelli e Dalla Chiesa, e, d'altra parte, il colonnello Dalla Chiesa non ha escluso di aver potuto avere, successivamente al 27 giugno, uno scambio di opinioni col colonnello De Julio sugli argomenti trattati nella riunione del 27 giugno.

Va precisato, infine, che il colonnello Bittoni ha affermato che, allorché gli fu consegnata la cartina, di questa vi erano più copie, che gli ovoli segnati erano 8 o 10 in tutta Italia, e di non aver visto se le altre copie della cartina fossero state distribuite agli altri capi di stato maggiore.

La cartina consegnata fu dapprima rammostrata dal colonnello Bittoni al generale Cento: quindi lo stesso Bittoni comunicò ai vari comandanti di legione interessati quali erano le località segnate nella cartina che ad essi specificamente si riferivano. Così egli comunicò al generale Azzari che la località di concentramento delle persone fermate che si riferivano alla sua regione, erano il porto di Ancona e l'aeroporto di Falconara. Tali comunicazioni vennero fatte personalmente dal colonnello Bittoni anche agli altri comandanti di legione. La circostanza è stata confermata alla Commissione parlamentare in sede di confronto tra il generale Azzari e il colonnello Bittoni.

Il generale Azzari ha infatti affermato che verbalmente gli fu detto che le persone da fermare avrebbero dovuto essere trasportate nel porto di Ancona e all'aeroporto di Falconara. E ciò, dirà successivamente il generale Azzari alla Commissione, per il successivo trasporto dei fermati in un'isola.

---

(28) A conferma il colonnello Bittoni ha riportato una frase pronunziata dal colonnello De Julio, il quale, dopo aver eseguito gli ovoli sulla cartina, avrebbe esclamato: « Guardi questi tondi come li ho fatti bene ! ».

Ritengono i relatori che le affermazioni fatte dal colonnello Bittoni rispondano a piena verità, mentre non sono attendibili, sul terreno logico, le affermazioni fatte dai colonnelli Mingarelli e Dalla Chiesa a proposito della consegna della cartina.

Posto che la riunione fu convocata dal comando generale, fu tenuta dal sottocapo di stato maggiore colonnello De Julio ai tre capi di stato maggiore delle divisioni, che della cartina erano state approntate più copie, che nella stessa erano segnati i porti e gli aeroporti per tutto il territorio del paese e per le giurisdizioni di tutte e tre le divisioni dell'Arma, non può che derivarne il convincimento che la riunione ebbe per preciso oggetto la distribuzione della detta cartina a tutti e tre i capi di stato maggiore divisionali.

D'altra parte ciò costituiva una successiva misura di preattuazione della operazione di fermo, trasporto, concentramento e deportazione predisposte nella riunione del 27 giugno, che si poneva appunto il problema del « trasferimento » delle persone enucleate in Sardegna, operazione che riguardava tutte e tre le divisioni, e in relazione alla quale sin dall'aprile erano stati presi dal generale de Lorenzo i contatti diretti ad ottenere dalla marina e dall'aeronautica i necessari mezzi di trasporto.

Al comando generale, in quel torno di tempo, altre e continue furono le riunioni che sull'argomento vennero tenute. Il generale Picchiotti, nella deposizione resa alla Commissione Lombardi ha parlato di una riunione tenuta il 6 luglio e di successive riunioni dirette a stabilire ulteriori e più precisi dettagli sull'operazione: « il 6 luglio incaricai Tuccari e tornarono. Tornarono più di una « volta per prendere accordi di dettaglio ». D'altra parte, di una riunione tenuta il 6 luglio fa chiara menzione il generale Celi, il quale afferma che in detta riunione il suo capo di stato maggiore colonnello Dalla Chiesa avrebbe ricevuto dal S.I.F.A.R. delle liste suppletive, che poi, il giorno successivo, sarebbero state consegnate ai comandi di legione della terza divisione: « Il 6 luglio i capi di « stato maggiore a Roma ebbero questi elenchi. Il 7-8 tenni la riu- « nione ed allora il capo di stato maggiore distribuì le liste ». D'altra parte è lo stesso Dalla Chiesa, al primo processo de Lorenzo-*L'Espresso*, che ha affermato:

« Al suo rientro Celi dispose nuove convocazioni dei comandanti « di legione, in considerazione anche del fatto che dovevano essere « distribuiti i nuovi nomi pervenuti. Nel corso di questa seconda riu- « nione si discusse anche delle modalità di attuazione nel caso in cui le

« misure fossero sfociate nel fermo delle persone a seguito di ordini « legittimamente dati dal comando generale ».

È perciò presumibile, che in tale riunione, presieduta dal generale Celi, rientrato in sede, siano state date, assieme alle liste aggiuntive ed agli aggiornamenti sulle liste effettuate dal S.I.F.A.R., anche le indicazioni dei porti e degli aeroporti per il concentramento, nonché tutte le altre misure di dettaglio concordate nel corso della riunione dei primi di luglio e della successiva riunione del 6 luglio dei capi di stato maggiore divisionali al comando generale. Infatti, il generali Celi, nella sua deposizione registrata alla Commissione Lombardi, afferma:

« Il 7 luglio convocai i comandanti di legione, ai quali accennai « brevemente l'argomento delle liste e quindi lasciai al capo di stato « maggiore il compito di consegnarle o di precisare le direttive che « aveva avuto dal comando generale ».

E conclude:

« dopo il 7 luglio ci siamo dimenticati di tutto. Non se ne è « più parlato ».

8) *La consultazione al Quirinale e l'incontro di de Lorenzo con gli onorevoli Moro, Rumor, Gava e Zaccagnini.*

Il 9 luglio il comando generale dell'Arma con lettera a firma del generale de Lorenzo invia allo stato maggiore dell'esercito la seguente lettera:

« Avvenimenti di carattere eccezionale possono determinare la « necessità di aumentare le forze dell'Arma con richiamo di riser- « visti. Prego promuovere annualmente emanazione di decreto del « Presidente della Repubblica per richiami alle armi ai sensi dell'ar- « ticolo 47 commi 1° e 2° della legge 31 luglio 1954, n. 599, e ai « sensi della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

« Chiediamo determinazioni del ministro della difesa per ri- « chiami ai sensi dell'articolo 59 lettera *b*) della legge 10 aprile 1954, « n. 113.

omissis

« L'ordine di attuazione dell'esigenza, che potrà essere parziale « o totale, verrà da me impartito previa intesa con codesto stato « maggiore dell'esercito ».

Nella notte dello stesso 9 luglio appaiono sui muri del comando di Torino le scritte: « Militari al Governo; de Lorenzo al Governo; Tutti con Pacciardi; Governo di emergenza; Nuova Repubblica ».

Il colonnello De Crescenzo ha affermato che analoghe scritte a favore del colpo di Stato sarebbero apparse sui muri dei Parioli a Roma (29).

Il 12 luglio le trattative tra le delegazioni dei quattro partiti del centro-sinistra, in corso sin dal 7 luglio dopo il reincarico dato all'onorevole Moro, vengono sospese per consentire alla delegazione del P.S.I. di riferire alla propria direzione.

Il 13 luglio si riunisce la direzione del Partito socialista italiano che, al termine di un aspro dibattito, autorizza il capo della delegazione, onorevole Nenni, a portare avanti le trattative: ponendo tuttavia dei limiti, dei punti fermi, sulle questioni relative alla scuola, alla riforma urbanistica ed alla programmazione.

Il 13 luglio, durante la riunione della direzione del Partito socialista, si hanno incontri dell'onorevole Rumor, segretario della D.C., con diversi esponenti del suo partito e con l'onorevole Tanassi; negli ambienti politici desta poi particolare sensazione la convocazione al Quirinale del senatore Merzagora, e cioè dell'esponente che aveva sostenuto con maggiore impegno la soluzione del Governo di emergenza.

Il 14 luglio riprendono le discussioni tra le quattro delegazioni, che presto mettono in evidenza l'esistenza di profonde differenze tra le posizioni delle varie forze politiche. La delegazione della D.C. si irrigidisce sui punti già indicati, sui temi della programmazione, della riforma urbanistica e della scuola, non consentendo margini per una possibilità di ulteriori trattative.

Di fronte a tale atteggiamento della delegazione della D.C., quella socialdemocratica e quella repubblicana si schierano con la delegazione socialista, presentando una serie di punti, ed invitando la D.C. a pronunciarsi sugli stessi.

Dalle notizie trapelate appare che la posizione tenuta dall'onorevole Rumor è assai più rigida di quella assunta dall'onorevole Moro, i cui continui tentativi di mediazione sono stati respinti dalla stessa delegazione della D.C.

---

(29) Deposizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta, pag. 30.

La riunione termina in una atmosfera di profondo dissenso che prelude ad una rottura definitiva.

Il 15 luglio il Presidente della Repubblica riceve il generale de Lorenzo.

La consultazione del generale de Lorenzo da parte del Quirinale cadde, infatti, nel periodo nel quale i giornali non uscirono per lo sciopero dei tipografi, e che, secondo l'onorevole Andreotti (nella sua rettifica apportata alla sua deposizione resa al tribunale di Roma) si sarebbe verificato dal 16 al 19 luglio. È perciò assai probabile che il colloquio sia avvenuto il 15 luglio e che di esso non abbiano potuto riferire i quotidiani, non usciti il successivo 16 luglio.

Nel giorno precedente il Capo dello Stato aveva consultato il generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa.

Della consultazione — da parte del Capo dello Stato — del generale de Lorenzo ebbero invece a dare notizie i resoconti giornalistici della radio e della televisione. Ciò è stato riferito da numerosi testimoni e dallo stesso generale de Lorenzo, ed è parso ben strano il fatto, che la direzione della RAI-TV, interpellata dalla Commissione sugli esatti termini e la esatta data della comunicazione trasmessa, abbia risposto che non risultava agli archivi dell'ente che fosse mai stata trasmessa la notizia della consultazione del generale de Lorenzo.

Ha affermato il generale de Lorenzo che nonostante egli andasse spessissimo dal Capo dello Stato, fu quella l'unica volta in cui fu dato un comunicato alla stampa: « non so come, né perché, comunque fu ritenuto utile farlo ». Nello stesso periodo di tempo il Presidente della Repubblica avrebbe avuto un colloquio con il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Aloia, ma di esso non sarebbe stata data comunicazione alcuna.

Sul colloquio avuto con il Capo dello Stato dal capo di stato maggiore della difesa generale Rossi, questi ha deposto nei termini seguenti. Il Capo dello Stato gli avrebbe chiesto:

« Rossi, lei ha il suo S.I.F.A.R., che sensazione avete sulla situa-
« zione interna, sull'ordine pubblico ? C'è qualcosa in giro che lei
« sappia ? ».

Al che il generale Rossi avrebbe risposto di non avere nulla da segnalare e che comunque, trattandosi di ordine pubblico, maggiori ragguagli avrebbero potuto darli il capo della polizia ed il comando generale dell'arma.

Quanto invece al colloquio avuto con il Capo dello Stato dal generale de Lorenzo, questi ha affermato che:

« In quella occasione si parlò dell'ordine pubblico e delle preoc-
« cupazioni che gli potevano essere nate per una valutazione sua dopo
« una visione e dei contatti panoramici sulla situazione presi dai suoi
« diretti collaboratori politici ».

La risposta di de Lorenzo ai quesiti del Presidente sarebbe stata che la situazione era controllata e controllabile, senza bisogno di far nulla di particolare, senza fare piani.

Nello stesso giorno vi è un fitto scambio di telefonate tra il generale de Lorenzo, il ministro Andreotti, ed il generale Aloia e la Presidenza della Repubblica. Infatti il generale de Lorenzo riferì al ministro Andreotti sulla conversazione avuta con il Presidente della Repubblica e, presso a poco contemporaneamente, il Capo dello Stato si rivolse telefonicamente al generale Aloia. Il contenuto di questo colloquio telefonico appare dalla successiva telefonata intervenuta tra il generale Aloia ed il ministro Andreotti; questi ne ha così riferito il contenuto:

« Mi telefonò per dirmi che aveva ricevuto una telefonata dal
« Capo dello Stato che aveva domandato a lui se la situazione fosse
« tranquilla e se vi fossero motivi di preoccupazione. Il generale
« Aloia mi disse di aver risposto al Presidente Segni che non vi era
« all'interno delle forze armate alcun motivo di preoccupazione o
« alcuna situazione particolare ».

Onde il ministro Andreotti, curioso di

« sapere come mai il Capo dello Stato potesse avere dei dubbi
« in merito, tanto da dover chiedere al capo di stato maggiore quale
« fosse l'ordine pubblico nell'ambito delle forze armate, chiese al
« generale Aloia se avesse un'idea di chi allarmasse il Capo dello
« Stato ».

Il generale Aloia, nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* al tribunale di Roma, ammette di aver così risposto a tale domanda del ministro Andreotti: « Lei lo può immaginare », così confermando quanto il senatore Jannuzzi ha sempre sostenuto essergli stato riferito dallo stesso generale Aloia, anche se quest'ultimo ha inteso precisare che con tale frase egli intendeva affermare che l'onorevole Andreotti, come ministro, potesse meglio conoscere la fonte da cui proveniva l'allarmismo nei confronti del Presidente della Repubblica.

I colloqui telefonici ora descritti si ritiene debbano essere avvenuti lo stesso giorno del colloquio del Presidente della Repubblica e del generale de Lorenzo, in quanto questi ha affermato di aver immediatamente informato il ministro Andreotti che a sua volta ha precisato che la telefonata di Aloia intervenne immediatamente dopo l'informativa avuta da de Lorenzo. L'onorevole Andreotti ha espresso invece il dubbio che i colloqui telefonici siano intervenuti il giorno successivo, in quanto, a suo avviso, il generale de Lorenzo lo avrebbe informato non immediatamente, ma il giorno dopo.

La mattina successiva al colloquio avuto con il Capo dello Stato, il generale de Lorenzo fu chiamato — così lui ha affermato alla Commissione parlamentare — per telefono nuovamente dal Presidente della Repubblica il quale gli disse: « oggi dovrà vedere l'ono- « revole Moro ».

Di questo futuro colloquio con l'onorevole Moro il generale de Lorenzo sarebbe stato — sempre secondo le sue affermazioni — preavvisato anche nel corso del suo colloquio avvenuto il giorno prima con il Capo dello Stato. Dopo la telefonata del Presidente, il generale de Lorenzo avrebbe ricevuto una telefonata dell'onorevole Rumor che, sempre a quanto ha riferito alla Commissione parlamentare, gli avrebbe detto: « Lei sa che deve venire da noi ? Tra « poco la verrà a prendere il comandante Cossetto e la condurrà da noi ».

Poco tempo dopo, il comandante Emanuele Cossetto si recò dal generale de Lorenzo e lo accompagnò « in una casa che ora non ri- « cordo, perché allora non diedi alcuna importanza alla cosa ».

In una precedente deposizione resa sempre alla Commissione parlamentare (in data 30 maggio 1969, pagina 79) il generale de Lorenzo aveva affermato di essere stato accompagnato

« da una persona di fiducia del Presidente del Consiglio e del « Presidente della Repubblica in una località che in questo momento « onestamente, con tutta franchezza, non saprei dire quale fosse; « comunque in una casa privata che non saprei dire qual è e dove è ».

Rispondendo alla domanda sull'identità della persona che provvide all'accompagnamento, il generale de Lorenzo ribadì in tale occasione che si trattava di persona « dell'ambiente », non di livello molto elevato, ma di fiducia sia del Presidente della Repubblica, sia del Presidente del Consiglio: « Venendomi a prendere, avevo la garanzia « che si trattava di una persona non sconosciuta, che mi avrebbe con- « dotto dove, come d'ordine, dovevo andare ».

Successivamente, alla deposizione resa il 17 febbraio 1970, rivelando il nome dell'accompagnatore nella persona del comandante Cossetto, addetto alla Presidenza della Repubblica, il generale de Lorenzo ribadiva che il comandante Cossetto era uomo di fiducia e del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, perché effettivamente era un uomo che lavorava nel loro ambito.

Il comandante Cossetto, sentito dalla Commissione il 14 ottobre 1969 (dopo la prima deposizione del generale de Lorenzo e prima della seconda), ed interrogato in merito all'accompagnamento del generale de Lorenzo alla riunione presso una casa privata, ha testualmente affermato:

« Escludo di essere stato io ad accompagnare sia il generale de Lo-
« renzo, sia il prefetto Vicari ad una riunione svoltasi tra il Presidente
« del Consiglio e uomini politici o a un qualsiasi altro convegno ».

Dopo che il generale de Lorenzo ebbe a fare espressa menzione del suo nome, il comandante Cossetto, nuovamente sentito dalla Commissione, ha affermato che « avendo accompagnato in varie oc-
« casioni il generale de Lorenzo, non poteva escludere di averlo ac-
« compagnato in una certa via. Esclude, però, di averlo accompa-
« gnato ad un convegno del quale egli fosse a conoscenza ».

L'onorevole Moro, interrogato dalla Commissione, ha sull'argomento, così testualmente affermato:

« In quel momento per quel che io ricordo, eravamo ad una
« svolta della crisi, una svolta molto decisiva, anzi mi pare che si
« fosse nel momento di una rottura tra la Democrazia cristiana e le
« altre forze che avrebbero dovuto comporre il Governo. Sicché si
« andava profilando la eventualità che non ricostituendosi il Governo
« di centro-sinistra e non essendovi alternativa di altra formula po-
« litica, dovesse immaginarsi il ricorso alla consultazione elettorale.

« In quella circostanza ritenni, come Presidente incaricato, e poi-
« ché vi era una situazione di rottura in atto dei partiti, di impe-
« gnare i massimi esponenti della D.C., che avrebbe eventualmente
« dovuto comporre un Governo per giungere alle elezioni, e di farli
« partecipi di conoscenze, relative ai dati della situazione politica.

« Ciò io ritenni necessario per quanto concerneva l'ordine pub-
« blico, cioè l'eventuale situazione di ordine pubblico nella quale
« potessero venire a svolgersi le elezioni che si presentavano come
« una possibilità, sia per quanto riguardava la situazione economica.
« A proposito di questi aspetti, io ritenni opportuno consultare sia

« il capo della polizia, sia il comando generale dell'arma dei ca-
« rabinieri ».

Di qui la ragione, secondo l'onorevole Moro, di un colloquio tra il comandante generale dell'arma dei carabinieri e tre esponenti della Democrazia cristiana, e precisamente l'onorevole Rumor, segretario del partito; l'onorevole Gava, capo del Gruppo parlamentare del Senato della Democrazia cristiana e l'onorevole Zaccagnini, capo del Gruppo parlamentare dei deputati democristiani.

Il colloquio si svolse nella casa dell'allora avvocato Morlino, non ancora senatore: « e ciò al fine di non dare pubblicità all'in-
« contro ». L'onorevole Moro non ha ricordato in Commissione in che modo venne comunicato al generale de Lorenzo l'indirizzo dell'abitazione dell'avvocato Morlino, ma ha escluso in modo espresso di avere parlato al comandante Cossetto.

L'onorevole Zaccagnini, alla Commissione parlamentare, ha riferito sull'argomento che:

« l'iniziativa fu del Presidente del Consiglio Moro che ci comunicò « l'invito a questo incontro che si è svolto in una casa privata che « non ricordo dove fosse né quale fosse. Io mi recai a questo incontro « dove ebbi l'occasione, se non ricordo male, di vedere prima il gene-
« rale de Lorenzo, poi il prefetto Vicari ».

L'onorevole Zaccagnini ha affermato che nel luglio 1964 conosceva benissimo l'allora avvocato Morlino, ma di non aver saputo che la riunione fosse avvenuta a casa sua: « l'ho appreso qui, adesso... mi « hanno dato un indirizzo e sono andato là ».

L'onorevole Rumor ha affermato che la riunione con i responsabili dell'ordine pubblico avvenne successivamente ad una riunione della Democrazia cristiana, nella quale le difficoltà di costituzione di un Governo di centro-sinistra apparvero tanto rilevanti da far porre l'ipotesi di procedere ad elezioni anticipate.

« Siccome era un momento di particolare difficoltà di natura « economica e di inquietudine del paese, allora il Presidente Moro « ritenne di chiedere informazioni in vista di questa ipotesi di ele-
« zioni anticipate che avrebbero potuto far gravare una responsa-
« bilità esecutiva, ove la coalizione non si fosse riformata, sulla « Democrazia cristiana e di chiedere qualche informazione circa la « situazione dell'ordine del paese all'allora comandante dell'arma « dei carabinieri generale de Lorenzo e al capo della polizia dottor « Vicari. Ritenni necessario ed utile che fossero presenti anche i due

« presidenti dei due gruppi parlamentari ed il segretario del gruppo « di maggioranza relativa perché potessimo avere anche noi un qua- « dro della situazione che si poteva determinare in seguito alle dif- « ficoltà insorte ».

Le stesse considerazioni sono state fatte dal senatore Gava, quarto partecipante alla riunione. Il senatore Gava non ha potuto escludere che il senatore Morlino abbia incontrato il generale de Lorenzo e il prefetto Vicari, ma ha escluso che il senatore Morlino abbia partecipato alla riunione.

Né l'onorevole Rumor, né il senatore Gava hanno saputo precisare il luogo dell'abitazione del senatore Morlino, pur affermando che la stessa si trovava in collina, nella zona di Monte Mario o Monteverde. Il prefetto Vicari, capo della polizia afferma di essere stato in una mattina del luglio chiamato dal ministro dell'interno, onorevole Taviani, che gli avrebbe detto che il Presidente del Consiglio desiderava parlargli e che si trovava a un indirizzo che egli non ricordava. Recatosi all'indirizzo da solo, vi avrebbe incontrato l'onorevole Moro, l'onorevole Rumor, l'onorevole Zaccagnini e l'onorevole Gava.

Il contenuto del colloquio, secondo il generale de Lorenzo, fu quello della situazione dell'ordine pubblico in funzione di eventuali elezioni anticipate e alle conseguenze che un trauma di questo genere poteva determinare nei partiti interessati a promuovere disordini. Si trattava in sostanza di tranquillizzare sulla normalità della situazione in caso di questa emergenza che si presentava piuttosto pesante e di sapere se l'Arma era in condizioni di impedire che la reazione dei partiti potesse arrivare ad una certa pericolosità.

Nella deposizione registrata dal generale Lombardi, il generale de Lorenzo afferma anche che gli furono chieste notizie non solo sulla situazione dell'ordine pubblico ma anche sugli orientamenti della pubblica opinione.

Il prefetto Vicari ha invece affermato che nell'incontro non si sarebbe parlato di elezioni, ma soltanto della situazione dell'ordine pubblico in relazione alla quale egli avrebbe risposto che non vi era nessuna apprezzabile preoccupazione, nessun clima di pesantezza.

Il riferimento invece alle elezioni anticipate, come argomento fondamentale del colloquio, risulta dalla deposizione del senatore Gava: (« La nostra attenzione e quella degli interlocutori fu centrata « sull'eventualità di una indizione anticipata dei comizi elettorali »); dell'onorevole Zaccagnini: (« Noi chiedemmo in termini generali quale

« era la loro valutazione in riferimento a questa eventuale prospet-
« tiva elettorale e la risposta riguardò soltanto questo argomento »)
e dell'onorevole Rumor: (« Situazione dell'ordine pubblico e prospet-
« tive di un tranquillo svolgersi della vita politica anche in caso di
« elezioni »); ed infine dell'onorevole Moro che ribadisce le stesse considerazioni. Entrambi i colloqui avrebbero avuto una durata di circa venti minuti l'uno. Mentre risulta che del contenuto del colloquio sia stato informato il ministro Taviani dal prefetto Vicari, non risulta che il generale de Lorenzo ne abbia data comunicazione al ministro dell'interno.

Per quanto invece riguarda il ministro Andreotti, questi ha affermato che il generale de Lorenzo gli avrebbe riferito che, andando dal Presidente del Consiglio, aveva incontrato anche il capo della polizia.

L'onorevole Andreotti ritiene che questo accenno avesse come riferimento il colloquio avvenuto alla presenza dei tre esponenti della D.C.: ma il generale de Lorenzo esclude di avere, in tale occasione, incontrato il capo della polizia, circostanza confermata dal prefetto Vicari.

L'onorevole Nenni, Vice presidente del Consiglio, ebbe incontri con l'onorevole Moro nel corso della crisi, e durante tali incontri gli sarebbe stato riferito che la situazione politica interna, pur presentando caratteristiche di forte tensione ed allarmismi che raccomandavano una sollecita soluzione della crisi, era tuttavia perfettamente controllata: ciò in relazione a colloqui avuti con i responsabili dell'ordine pubblico. Il Presidente del Consiglio non gli avrebbe tuttavia specificato il luogo dove sarebbero avvenuti gli incontri con i responsabili dell'ordine pubblico. L'onorevole Rumor ha affermato di non avere avuto notizia che dell'incontro nella casa dell'avvocato Morlino si fosse parlato nell'ulteriore corso delle trattative con gli altri partiti o comunque che di esso si fosse tenuto conto. Egli ha precisato che:

« il corso delle ulteriori trattative si svolse in modo diverso; cioè,
« dopo l'incontro — mi pare la sera stessa — ebbe luogo una nuova
« riunione dei quattro partiti, durante la quale si avviò a rapida solu-
« zione la crisi. In effetti fu superato il motivo di preoccupazione sulla
« eventualità che si dovesse costituire un monocolore che si assumeva
« la responsabilità gravissima di governare il Paese in una situazione
« difficile, portandolo ad elezioni politiche anticipate ».

L'ipotesi che per la preparazione delle nuove elezioni politiche si dovesse costituire un Governo monocolore facendo capo alla Demo-

crazia cristiana, secondo l'onorevole Rumor si fondava sul fatto che la Democrazia cristiana era il partito di maggioranza relativa.

In effetti il 16 luglio, dopo l'interruzione determinata dalla rottura intervenuta il 14, le trattative riprendono, e nella sera stessa si preannunzia che l'accordo tra i quattro partiti può ritenersi ormai raggiunto.

Il successivo giorno, 17 luglio, l'accordo viene siglato e l'onorevole Moro può riferire al Presidente della Repubblica di essere ormai disposto ad accettare l'incarico di formare il Governo.

Nei giorni intercedenti tra il 19 e il 22 luglio viene formata la lista dei ministri con l'esclusione dei rappresentanti della corrente dell'onorevole Lombardi e con l'ammissione invece di seguaci dell'onorevole Scelba per la Democrazia cristiana.

Il 22 luglio appare sull'*Avanti !* un articolo a firma dell'onorevole Nenni nel quale si afferma che i partiti in Parlamento avevano improvvisamente avvertito che potevano essere scavalcati e che era apparsa l'alternativa di un Governo di emergenza nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe impallidito: concetti che egli ribadirà nel successivo articolo apparso l'8 agosto 1964.

Con la formazione del nuovo Governo di centro-sinistra viene a cadere tutto il complesso meccanismo di predisposizioni e di misure assunte nel seno dell'arma dei carabinieri e dal S.I.F.A.R. in relazione agli arresti di persone da enucleare e all'attuazione del "Piano Solo".

Tutti i testi assunti hanno confermato tale circostanza, ribadendo che le liste non furono riconsegnate o furono distrutte. Così il colonnello Mingarelli affermerà di avere sì inviato gli aggiornamenti che sarebbero stati effettuati nell'ambito della divisione di Milano, ma di aver successivamente distrutto non solo le liste che erano state inviate al comando di divisione, ma le stesse bozze del "Piano Solo".

Si deve presumere che siano state egualmente distrutte le bozze del "Piano Solo" che si trovavano presso la divisione di Roma e di Napoli, in quanto le stesse non furono successivamente trovate. Il colonnello Ferrara ha anche egli affermato di aver distrutto le liste a lui affidate, in quanto le stesse non erano state assunte in carico alla sua legione. Il colonnello Ferrara dirà che per la stessa ragione egli non restituì mai le liste, e così pure il colonnello Dalla Chiesa ha sostenuto di non aver restituito le liste al S.I.F.A.R. Durante la inchiesta del generale Manes le liste giacenti presso il comando generale vennero consegnate dal colonnello Barbato al capo dell'ufficio operazioni del comando generale, colonnello De Julio, e non gli furono più

restituite. Unica traccia di tutta l'attività posta in essere nel periodo intercedente tra marzo e luglio 1964, rimase la bozza del "Piano Solo" depositata presso la cassaforte del comandante generale dell'Arma, nonché la lettera del 9 luglio inviata dal comandante generale de Lorenzo allo stato maggiore dell'esercito.

Presso qualche comandante di legione rimasero alcune liste, quelle cioè che furono successivamente conosciute dal generale Lombardi. Nessun'altra traccia, nessun altro documento, nessun'altra attività. Di tutta la vicenda si verrà a riparlare solo con la pubblicazione degli articoli apparsi su *L'Espresso* e, prima ancora, in occasione degli incontri dell'avvocato Schiano e del senatore Parri con il generale de Lorenzo. Come già affermato in tribunale, così anche alla Commissione è risultato che di fronte alle contestazioni mossegli dal senatore Parri sul suo comportamento nel luglio del 1964, il generale de Lorenzo non avrebbe smentito le misure assunte, cercando solo di minimizzarle e sostenendo di avere egli stesso consigliato al Presidente a non insistere sui provvedimenti e sulle misure, perché si era accorto che la crisi sarebbe sfociata verso un incarico all'onorevole Taviani, secondo il proposito del Presidente della Repubblica, aggiungendo: « Valeva la pena di fare un colpo di forza per mandare al « Governo l'onorevole Taviani ? E allora la cosa cadde ».

È da questi spunti e dalle ammissioni fatte dal generale de Lorenzo all'avvocato Schiano, nonché dalle voci che erano trapelate già nel 1964 e anche successivamente negli ambienti politici e militari, che *L'Espresso* trarrà il contenuto degli articoli che solleveranno dinnanzi all'opinione pubblica la vicenda della primavera-estate 1964, da cui successivamente trarranno spunto i dibattiti, i processi e le inchieste chiamate, come la presente, a fare luce su quei fatti.

Si sono venuti così delineando, nel corso dei capitoli che precedono, i fatti di maggior rilievo, obiettivamente esposti sulla base delle deposizioni e dei documenti acquisiti. Si tratterà, ora, di ricostruire criticamente, sulla base del materiale così raccolto, ordinato e valutato, le vicende della primavera-estate 1964, coordinando circostanze ed episodi, individuandone le finalità, inquadrandoli nella più generale situazione politica ed economica. Ed esprimendo su di esse quelle valutazioni e quei giudizi cui fa riferimento il disposto della legge istitutiva della Commissione.

Prima, tuttavia, di affrontare questa parte della relazione, gli estensori hanno ritenuto di completare l'esposizione del materiale acquisito, anche con riferimento a fatti successivi alla primavera-estate 1964.

CAPITOLO QUARTO

FATTI SUCCESSIVI AL LUGLIO 1964

La Commissione ha affrontato, per completezza di indagine, taluni fatti e vicende che, anche se accaduti successivamente alla primavera-estate 1964, a quegli eventi, tuttavia, si ricollegano. Ciò anche in quanto si tratta di fatti che hanno, in vario modo, costituito oggetto di dibattiti nel Parlamento e nell'opinione pubblica, ed hanno sollevato polemiche, dubbi ed interrogativi.

Per questo, un'indagine sul S.I.F.A.R. e sulle vicende del giugno-luglio 1964 non poteva non affrontare anche questi aspetti, al fine di poter offrire al Parlamento, anche su essi, nuovi elementi di valutazione.

Tanto più, in quanto taluni dei fatti acquisiti pongono al Parlamento l'esigenza di controllare se alle gravi distorsioni verificatesi nell'ambiente dei servizi di sicurezza siano stati apportati sufficienti rimedi o se invece non persistano ancora situazioni non legittime o quanto meno non corrette.

Gli argomenti che verranno, pertanto, trattati in questo capitolo della relazione riguardano:

a) le vicende della indagine affidata al generale Manes;

b) le vicende degli *"omissis"* alla relazione e agli allegati Manes;

c) le vicende connesse alla nomina e alla sostituzione del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito;

d) le vicende dei fascicoli illeciti dopo l'inchiesta Beolchini;

e) le intercettazioni del maggio 1968, nelle linee telefoniche del Quirinale;

f) la morte del colonnello Rocca.

1) *Le vicende del rapporto Manes.*

Il 18 maggio 1967, a seguito della pubblicazione dei noti articoli sul giornale *L'Espresso*, il ministro della difesa, onorevole Tremelloni, diede al generale Ciglieri l'incarico di condurre una indagine per conoscere quale valore avessero le notizie apparse nel settimanale. Fu lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Moro, il quale, a detta dell'onorevole Tremelloni, avrebbe dato disposizioni in proposito:

« per quanto personalmente egli, che era stato Presidente del « Consiglio proprio nel periodo della primavera-estate 1964, smentisse « nel modo più assoluto le voci che correvano ».

Ugualmente gli onorevoli Taviani ed Andreotti, interpellati dall'onorevole Tremelloni, smentirono entrambi la fondatezza delle notizie, o almeno affermarono di non sapere assolutamente nulla di tutto questo. L'onorevole Tremelloni interrogò altresì gli onorevoli Parri e Schiano, i quali confermarono sostanzialmente quello che aveva pubblicato *L'Espresso*, e quindi il generale de Lorenzo che esclude nel modo più assoluto di sapere alcunché circa i fatti narrati negli articoli. A seguito di tale prima indagine, l'onorevole Tremelloni incaricò il generale Ciglieri, allora comandante dell'arma dei carabinieri, di raccogliere:

« tutti gli elementi possibili per appurare se il comportamento « dell'arma dei carabinieri, in quella primavera-estate 1964, fosse stato « anomalo rispetto all'andamento normale o in ogni caso non fosse « stato conforme alle norme istituzionali dell'Arma ».

Il generale Ciglieri, ricevuto l'incarico, diede lo stesso giorno, a sua volta, al generale Manes, vice comandante dell'Arma, il compito di effettuare una indagine per sapere come si era potuta verificare la fuga dall'interno dell'Arma delle notizie apparse sul settimanale.

Il generale Ciglieri, a questo proposito, ha affermato al generale Lombardi che tali indagini egli aveva disposto a seguito di colloqui avuti con il ministro al fine di tutelare la dignità dell'Arma, e di averle affidate al vice comandante nella considerazione che egli, quale ufficiale più anziano dell'Arma, era il più qualificato a svolgere indagini

di tale delicatezza. Per cui a partire dal 18 maggio si svolsero contemporaneamente due indagini, l'una condotta personalmente dal generale Ciglieri, l'altra condotta dal generale Manes. Questi ha ripetutamente affermato alla Commissione Lombardi e ribadito nell'esposto consegnato al generale Cigliana, di aver riferito giorno per giorno al generale Ciglieri sui risultati dell'indagine da lui condotta.

Il 23 maggio 1967 il generale Ciglieri, in relazione al fatto che taluni ufficiali si erano con lui lamentati perché il generale Manes faceva sottoscrivere delle dichiarazioni compilate per iscritto, intimò allo stesso generale Manes di non proseguire più nella assunzione di dichiarazioni scritte, di limitarsi strettamente alla indagine relativa alle fughe di notizie, e di concludere l'indagine stessa entro il 10 giugno: ciò, in quanto la questione aveva perduto di interesse.

Lo stesso 23 maggio 1967 il generale Ciglieri faceva pervenire all'onorevole Tremelloni un appunto contenente le conclusioni a cui egli era giunto nella sua indagine.

In detto appunto veniva escluso che il 14 luglio 1964 e nei giorni immediatamente precedenti e susseguenti il generale de Lorenzo avesse tenuto un rapporto a ufficiali generali e superiori nei termini riferiti da *L'Espresso;* che l'ultima riunione tenuta a livello di comandante generale avrebbe avuto luogo il 25 marzo 1964, riunione in cui vi sarebbe stato un invito agli ufficiali superiori a seguire gli sviluppi della situazione politica in relazione ai possibili compiti e responsabilità di ordine pubblico; che altre riunioni si sarebbero avute a livello di divisione tra i capi uffici delle tre divisioni e il capo ufficio operazioni del comando generale al fine di conferire unità di indirizzo e uniformità di applicazione nelle questioni di ordine pubblico; che non era da escludere che vi fosse stata una riunione in data imprecisata tra il comandante generale e alcuni capi centro controspionaggio. Concludeva perciò con l'affermare che nel periodo a cavallo del 14 luglio l'attività svolta dal comando generale era stata quella derivante da compiti strettamente istituzionali dell'Arma per tenersi in grado di fronteggiare eventuali gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

Rilevava tuttavia il generale Ciglieri di aver potuto osservare

« una tendenza per motivi di sicura applicazione delle predisposi-
« zioni in ogni evenienza, a renderle attuabili anche in modo auto-
« nomo, al di fuori cioè dell'inserimento delle altre forze normal-
« mente impiegabili in tali evenienze »

ed affermava ancora che rispondeva a realtà l'intervento di elementi

del S.I.F.A.R. nella presentazione di elenchi di elementi sospetti estremisti contro i quali prendere misure di controllo nel caso di sommossa o di avvenimenti gravissimi.

A seguito del rapporto Ciglieri, comunicato al Presidente del Consiglio per sua conoscenza, nessuna altra predisposizione fu assunta dal ministro onorevole Tremelloni, ritenendo

« che la conclusione cui era giunto il comandante generale del-
« l'Arma doveva essere considerata come constatazione della infon-
« datezza delle notizie apparse su *L'Espresso* »

e della regolarità, invece, del comportamento dell'Arma nell'estate 1964. Il generale Manes, a sua volta, terminata la sua indagine nel tempo prestabilitogli dal generale Ciglieri, inviò allo stesso il suo rapporto con gli annessi allegati, contenenti le dichiarazioni sottoscritte dai seguenti sette ufficiali: colonnello Dalla Chiesa, generale Lepore, generale Azzari, generale Picchiotti, generale Zinza, colonnello Sottiletti e colonnello Bittoni. Il rapporto Manes ed i relativi allegati non furono trasmessi dal generale Ciglieri al ministro della difesa.

Apertosi il processo de Lorenzo-*L'Espresso*, l'11 novembre 1967, dall'interrogatorio di Lino Jannuzzi, il tribunale e l'opinione pubblica vennero a conoscenza dell'esistenza di un rapporto Manes con i relativi allegati; e ciò nella seconda udienza del 23 novembre 1967. Afferma l'ammiraglio Henke, che aveva già assunto il comando del S.I.F.A.R., che verso la fine del mese di novembre 1967 il generale Ciglieri gli mandò i sette allegati alla relazione Manes affinché egli potesse esaminarli per vedere se vi erano o meno notizie di carattere segreto. Egli infatti temeva — afferma Henke — che, dopo la indicazione di Jannuzzi su questo punto, il tribunale potesse chiamare a deporre i testi indicati in quella relazione. Dopo averli letti ed aver tratto motivi di sorpresa, l'ammiraglio Henke portò a vedere gli allegati al ministro della difesa, onorevole Tremelloni.

L'onorevole Tremelloni, dopo aver preso visione degli allegati, avrebbe, sempre secondo l'ammiraglio Henke, allorché fu interrogato il primo degli ufficiali già sentiti da Manes, e cioè il generale Zinza (9 dicembre 1967), chiesto chiarimenti al generale Ciglieri. Questi in data 21 dicembre 1967, secondo quanto afferma l'onorevole Tremelloni, gli avrebbe inviato il rapporto Manes con i relativi allegati, contemporaneamente all'invio del rapporto stesso al tribunale.

In ordine a tali vicende sono sorte polemiche in sede parlamentare e di opinione pubblica, circa il comportamento del generale

Ciglieri, cui venne addebitato il fatto di non aver informato il ministro della difesa Tremelloni dell'esistenza del rapporto Manes e dei relativi allegati, e di non avere, nell'appunto inviato il 23 maggio 1967, dato sufficienti elementi per far conoscere la verità su quanto accaduto nel luglio del 1964, attraverso i dati che Ciglieri aveva ottenuto sia con indagini dirette, sia tramite quelle compiute dal generale Manes.

A seguito di tali polemiche vennero assunti, nei confronti del generale Ciglieri, taluni provvedimenti, consistenti nel suo trasferimento dal comando generale dell'arma dei carabinieri al comando della 3ª armata. Egualmente nei confronti del generale Manes venne aperto un procedimento disciplinare, a seguito delle conclusioni assunte dalla Commissione Lombardi secondo la quale il generale Manes, nel raccogliere le notizie contenute nella sua relazione e nei relativi allegati, sarebbe andato oltre il compito a lui affidato, che era limitato alla mera identificazione dei responsabili della fuga di notizie raccolte negli articoli de *L'Espresso*.

Su queste circostanze la Commissione ha compiuto una indagine, attraverso l'acquisizione di documenti e l'assunzione di deposizioni testimoniali. Tra esse particolare rilievo deve essere dato alla deposizione resa dal generale Stefani, il quale durante la sua permanenza a Venezia quale ufficiale dipendente dalla 3ª armata, parlò dell'argomento con il generale Ciglieri. Il generale Stefani ha deposto che sull'argomento il generale Ciglieri gli avrebbe così riferito:

« Io ebbi dall'onorevole Tremelloni, allora ministro della difesa, « l'ordine di fare una inchiesta per accertare quali erano stati gli « ufficiali che avevano riferito al giornale *L'Espresso* alcune notizie « sugli eventi del 1964. Appena il ministro mi dette questo incarico « io chiamai il generale Manes e gli dissi di fare subito delle appro- « fondite indagini tendenti ad accertare chi erano coloro che avevano « riferito al giornale *L'Espresso* queste notizie. Manes si mise subito « al lavoro e ogni sera mi riferiva quello che aveva fatto. Passati « uno o due giorni ebbi un sacco di lamentele dai generali dell'arma « dei carabinieri e vidi che anche al comando generale vi era un certo « scontento per questa inchiesta. Allora mi preoccupai e pensai che « questa inchiesta a un certo momento potesse essere interpretata « come se io volessi danneggiare l'Arma o volessi addirittura met- « terla sotto inchiesta. Mi rivolsi allora sia alla Presidenza del Con- « siglio sia all'ammiraglio Henke per sapere un po' se le modalità

« che avevo adottato rispondevano o meno, e come mi dovevo conte-
« nere di fronte all'ordine del ministro che mi diceva di condurre
« questa inchiesta e di fronte al fatto che nell'Arma c'era un certo
« malumore per questa inchiesta. Allora tutti mi dissero: guardi, più
« si fa rumore in queste cose e peggio è; quindi bisogna cercare di
« contenere le cose, sia pure appurando la verità ».

Interpretando queste direttive, il generale Ciglieri prese la risoluzione, « che gli fu consigliata », di scrivere una lettera al ministro, nella quale, per quanto riguardava i fatti del 1964, si limitava a dire che c'era stata una tendenza ad un'azione autonoma. Il generale Ciglieri pensava di ricomprendere, in detta frase generica, la verità senza spiegare le modalità. Ove il ministro avesse poi ritenuto di dover richiedere ulteriori notizie, egli avrebbe potuto meglio specificare i fatti: di qui anche la sua iniziativa nei confronti del generale Manes e l'invito a non più raccogliere dichiarazioni, che oltretutto creavano malumore nell'Arma, non essendovi più motivi di urgenza, e a limitare comunque l'indagine al solo fatto della fuga di notizie.

Il generale Ciglieri, nel riferire queste cose al generale Stefani, escluse tassativamente che il generale Manes era uscito dall'ambito del mandato affidatogli, che anzi egli aveva fatto sempre quello che gli era stato detto, riferendo verbalmente tutti i giorni sul suo operato.

In sostanza attraverso quanto riferito dal generale Stefani emergono tre circostanze atte a ristabilire la verità su questo aspetto della vicenda:

a) che il generale Manes non esorbitò affatto dal mandato che gli era stato affidato raccogliendo le dichiarazioni allegate alla sua relazione (1);

---

(1) Vale il caso di riferire che dalla deposizione del colonnello Barbato è risultato che il generale Manes venne a conoscenza, nel corso della sua indagine, del "Piano Solo". Infatti il colonnello De Julio, sottocapo di stato maggiore al comando generale, richiese nel 1967 al colonnello Barbato — allora capo ufficio operazioni a detto comando — la documentazione relativa al "Piano Solo", che egli doveva consegnare al generale Manes in relazione ad un'inchiesta che questi stava conducendo su incarico del comandante generale. Nonostante ne avesse avuto conoscenza, il generale Manes non fece nella sua relazione alcun accenno diretto al "Piano Solo".

b) che il generale Ciglieri era stato consigliato dalla Presidenza del Consiglio (non risulta il nome della persona che gli avrebbe dato tale consiglio) a fare il meno rumore possibile sulla vicenda: per cui, in considerazione di tale consiglio e del malumore che l'indagine stava creando negli alti gradi dei carabinieri, e addirittura delle preoccupazioni su un eventuale scioglimento dell'Arma (2), aveva ritenuto di formulare l'appunto al ministro Tremelloni, redigendolo in termini estremamente generici, ma comunque contenenti alcune affermazioni che avrebbero dovuto avvertire il ministro della non regolarità del comportamento del comando generale dell'Arma nel 1964 ed indurlo pertanto ad ulteriore approfondimento;

c) in considerazione di tale valutazione, che discendeva dai « consigli ricevuti », il generale Ciglieri non fece pervenire al ministro della difesa il rapporto Manes e i relativi allegati che, ove conosciuti, avrebbero certamente convinto a riaprire tutta quanta la questione.

Amareggiato per le conseguenze a lui derivate a causa del trasferimento dal comando generale dell'Arma, il generale Ciglieri inviò al Presidente del Consiglio, onorevole Moro, una lettera che la Commissione ha conosciuto assieme alla risposta del Presidente del Consiglio. In detta lettera, inviata il 6 febbraio 1968, e cioè immediatamente dopo il trasferimento, il generale Ciglieri lamenta che al suo appunto (evidentemente redatto sulla base dei consigli che gli erano pervenuti dalla Presidenza del Consiglio) non erano seguite sollecitazioni di chiarimenti o di maggiori elementi da parte di nessuna autorità, nonostante che nel suo rapporto fossero contenuti *in nuce* tutti gli elementi emersi successivamente in sede di processo. Afferma ancora il generale Ciglieri nella lettera che egli aveva già inviato in data 16 novembre 1967 al S.I.D. le dichiarazioni allegate al rapporto stesso senza inviare il rapporto, perché esso nulla aggiungeva alle dichiarazioni. Concludeva il generale Ciglieri che le affermazioni fatte

---

(2) La minaccia dello scioglimento dell'Arma venne prospettata dal generale Cento, secondo quanto fu riferito dal colonnello Bittoni al generale Manes. Nella lettera da questo inviata il 26 gennaio 1968 al generale Ciglieri, in relazione alle indagini da lui compiute, si afferma — tra l'altro — che il colonnello Bittoni gli avrebbe riferito che il generale Cento andava raccomandando agli ufficiali che dovevano essere interrogati dal generale Manes, di omettere tutto ciò che avrebbe potuto confermare circostanze o fatti che era meglio non venissero alla luce. « Questa è la volta che ci scioglieranno », era la frase usata da Cento per sottolineare la necessità del comportamento che egli suggeriva.

dall'onorevole Moro in sede di dibattito parlamentare circa la incompletezza delle informazioni fornite dal generale Ciglieri al Governo, erano da respingersi in quanto nella sostanza tali informazioni erano state date e sarebbe stato sufficiente « un tempestivo « e chiaro dialogo tra l'autorità di Governo ed un "alto comandante « militare" per evitare di pervenire a valutazioni che egli sentiva « di non meritare ».

Al di là della forma molto corretta usata dal generale Ciglieri, la lettera da questi inviata al Presidente del Consiglio contiene, nella sostanza, elementi ben precisi di contestazione. Ed infatti ben aveva motivo il generale Ciglieri di lamentarsi dell'accusa di non aver informato tempestivamente il Governo allorché, invece, egli ebbe immediatamente a riferire su quanto andava svelandosi nel corso dell'inchiesta, soprattutto attraverso le indagini del generale Manes, avendone come risposta il consiglio di chiudere rapidamente la vicenda. Aveva ancora motivo il generale Ciglieri a lamentarsi del fatto che, nonostante alcune significative affermazioni contenute nel suo appunto inviato all'onorevole Tremelloni e conosciuto dal Presidente del Consiglio (in particolare quelle che si riferivano alla tendenza dell'Arma ad agire in modo autonomo e alla distribuzione delle liste da parte del S.I.F.A.R.) non fosse stata sollecitata, da parte del Governo, nessuna ulteriore conoscenza e nessun approfondimento dei fatti stessi.

Aveva, infine, motivo di rammarico, il generale Ciglieri, per il fatto che gli allegati alla relazione Manes, trasmessi al S.I.D. fin dal 16 novembre, erano stati fatti conoscere al ministro Tremelloni soltanto negli ultimi giorni di novembre o ai primi di dicembre, allorché la questione del rapporto Manes emerse in tribunale attraverso l'interrogatorio del giornalista Jannuzzi.

Alla lettera del generale Ciglieri rispose, in data 8 febbraio 1968, il Presidente del Consiglio Moro, sostenendo che nel rapporto inviato dal generale Ciglieri non vi erano elementi che in sè potessero acquistare valore di indizi rilevanti: valore che venne invece acquisito solo alla luce degli elementi successivamente emersi: per cui il rapporto Ciglieri, così come era stato redatto, non poteva offrire neppure lo spunto alla richiesta di ulteriori spiegazioni.

Non vi è dubbio che la risposta del Presidente Moro appaia non convincente, in relazione alle vicende che precedettero la redazione del rapporto Ciglieri e alle quali era stata direttamente inte-

ressata la Presidenza del Consiglio, da cui sarebbe discesa, secondo il Ciglieri, la stessa impostazione del rapporto e l'orientamento per una rapida chiusura dell'indagine.

Ma è altresì poco convincente l'onorevole Moro allorché afferma che dall'appunto Ciglieri nulla traspariva che desse adito o motivo alla richiesta di chiarimenti. Doveva infatti essere più che sufficiente l'accenno all'intervento del S.I.F.A.R. nella presentazione di elenchi di sospetti estremisti contro cui prendere misure di controllo, quanto meno per stimolare — soprattutto dopo le rivelazioni de *L'Espresso* — maggiori chiarimenti e approfondimenti. Un fatto di tal genere, in tema di ordine pubblico, era di per sé grave ed assolutamente anormale, e tanto più lo era in relazione sia ai contatti e alle riunioni del generale de Lorenzo con i capi centro controspionaggio del S.I.F.A.R. — ai quali fa preciso riferimento l'appunto Ciglieri —, sia in relazione alla tendenza dell'Arma di attuare in modo autonomo e al di fuori del concorso delle altre forze di polizia le predisposizioni previste per il caso di emergenza: entrambi fatti anormali o apertamente illegittimi. Una semplice e superficiale lettura quindi dell'appunto Ciglieri avrebbe dovuto immediatamente rivelare l'esistenza di situazioni che richiedevano quanto meno chiarimenti. In realtà non è che la Presidenza del Consiglio non si fosse accorta delle anomalie. Essa ne era stata certo informata precedentemente, ma da essa era partito il suggerimento, il consiglio, non solo a non approfondire, ma a presentare le cose in modo sfumato, in termini ambigui, in modo da consentire di poter archiviare la vicenda.

Ne è conseguito ancora una volta che responsabilità proprie di organismi politici siano state fatte ricadere su organi dell'apparato, questa volta militare, dello Stato. Così a catena si è ribaltata la responsabilità sul generale Ciglieri, e quindi sul generale Manes, accusati entrambi, di aver eseguito ciò che era stato loro chiesto di eseguire.

Merita ancora considerazione la circostanza, pur emersa nel corso delle indagini, secondo la quale gli allegati alla relazione Manes trasmessi dal Ciglieri all'ammiraglio Henke sin dal 16 novembre e — almeno così pare — conosciuti immediatamente dal ministro Tremelloni, avrebbero provocato da parte di questo una richiesta di chiarimenti al generale Ciglieri solo dopo che il generale Zinza (il primo degli ufficiali sentiti da Manes) fu interrogato dal tribunale (e cioè il 9 dicembre). Anche in questo caso i chiarimenti ven-

nero chiesti solo dopo che non se ne poteva più fare a meno, ed allorché cominciava a venire in causa la responsabilità di uomini del Governo.

2) *Gli "omissis" agli allegati del rapporto Manes.*

Il 21 dicembre 1967, a seguito della deposizione resa dal generale Manes nel corso del processo de Lorenzo-*L'Espresso,* il tribunale di Roma ordinava che si richiedesse al comando generale dell'Arma il rapporto del generale Manes e i relativi allegati.

Il rapporto Manes veniva trasmesso con gli allegati al tribunale di Roma il giorno successivo, 22 dicembre 1967, dal comando generale dell'arma dei carabinieri. Nella lettera di accompagnamento nessuna riserva veniva sollevata circa l'esistenza di parti che dovevano essere considerate segrete o di altre di cui fosse vietata la divulgazione; né venivano posti limiti alla pubblicazione dei documenti e alla loro allegazione a tutti gli effetti agli atti di causa. I documenti vennero siglati e vennero portati in cancelleria, ai fini di provvedere a distribuirne copia agli avvocati e al pubblico ministero. Nella successiva udienza del 23 dicembre 1967 pervenne al presidente del tribunale altra lettera del comandante generale, nella quale si comunicava che gli atti trasmessi contenevano notizie riservate di cui era vietata la divulgazione, per cui si pregava il Presidente del tribunale « per ragioni di principio » di voler cortesemente considerare la possibilità di evitare di renderli pubblici. Nonostante l'intervento del pubblico ministero, per il quale gli atti erano già stati resi pubblici nella precedente udienza onde egli ne aveva già preso conoscenza non rilevando l'esistenza di alcun segreto politico o militare, il tribunale decideva di chiedere al comando generale dell'Arma di voler precisare se nei documenti medesimi fossero contenute o meno notizie costituenti segreto politico o militare.

All'udienza del 13 gennaio 1968 perveniva al tribunale una lettera del comando generale, con la quale si comunicava che il testo della relazione Manes non conteneva elementi che potevano essere considerati segreto militare. Per quanto riguardava gli allegati, ove il tribunale avesse ritenuto di doversene servire, si chiedeva il termine di una giornata per poter espungere dagli allegati stessi:

« i soli punti strettamente connessi con l'organizzazione e le attri-
« buzioni dei comandi, unità e reparti in cui si articola l'arma dei

« carabinieri che costituiscono un quadro che deve essere tutelato dal « segreto militare ».

Ha affermato il senatore Jannuzzi che l'iniziativa della lettera inviata dal Ciglieri sia stata in realtà assunta dalla Presidenza del Consiglio:

« Appresi anche che il generale Ciglieri era stato chiamato quello « stesso giorno dalla Presidenza del Consiglio e personalmente dal- « l'allora capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Manzari ed « era stato invitato immediatamente a ritirare quei documenti e che « questa stessa persona — cioè l'allora capo di gabinetto del Pre- « sidente del Consiglio — gli aveva dettato uno per volta i 72 « *"omissis"* ».

Rinviati così per tale incombenza gli allegati al comando generale, questi ritornarono al tribunale e dalla lettura che di essi verrà fatta risulterà che erano state apportate 72 cancellature giustificate con l'invocazione del segreto politico-militare.

Dalla deposizione dell'ammiraglio Henke, la Commissione ha appreso che il generale Ciglieri, la sera precedente l'invio del documento al tribunale, avrebbe inviato i documenti stessi al ministro della difesa, dopo avervi apportato un certo numero di *"omissis"* affinché esprimesse il suo avviso.

Il ministro Tremelloni lo avrebbe mandato a chiamare ed avrebbe per telefono interessato il Presidente del Consiglio avvertendolo che esso, ammiraglio Henke, sarebbe andato da lui con i documenti per un esame approfondito. Sarebbe quindi intervenuto un esame congiunto dei documenti da parte dell'ammiraglio Henke e da parte del Presidente del Consiglio e sarebbero stati individuati quei passi che avrebbero dovuto essere coperti per ragioni di segretezza.

In particolare l'ammiraglio Henke si sarebbe preoccupato del segreto militare, mentre il Presidente del Consiglio avrebbe guardato in particolare le parti di interesse della sfera politica. Dopo di che il documento sarebbe ritornato al ministro Tremelloni e quindi restituito al generale Ciglieri, il quale, a sua volta, il giorno successivo l'avrebbe inviato al tribunale.

Secondo l'onorevole Nenni, la questione degli *"omissis"* sarebbe stata presa in considerazione in sede di Consiglio dei ministri, nella seduta tenuta il 12 gennaio 1968, nella quale sarebbe stato deciso di dare risposta affermativa al presidente del tribunale relativamente alla consegna del rapporto Manes e degli allegati. In quell'occasione il Presidente del Consiglio avrebbe espresso la necessità che si te-

nesse conto della legge che vieta di divulgare notizie aventi carattere di segreto militare. L'onorevole Nenni avrebbe insistito perché i documenti fossero resi pubblici nella loro integralità per non dare l'impressione che si volessero occultare elementi che avrebbero potuto avere rapporto con la ricerca della verità, ma il Presidente del Consiglio avrebbe insistito per il rispetto da parte del Governo della legge del 1941

« assicurando comunque che l'arma dei carabinieri avrebbe ri-
« dotto al minimo indispensabile la censura degli allegati e più preci-
« samente al riferimento degli aeroporti militari o a movimenti di
« formazione militare ».

L'onorevole Tremelloni ha affermato di avere espresso in sede di Consiglio dei ministri la stessa opinione dell'onorevole Nenni: la decisione che venne presa fu però quella di limitare allo stretto segreto militare tutte quelle omissioni che avrebbero dovuto essere compiute attraverso le enucleazioni comportate dal segreto stesso.

Dopo tale riunione del Consiglio dei ministri e le decisioni in esso assunte, la formulazione delle proposte di *"omissis"* venne fatta dal comando generale dell'Arma ed il ministro della difesa si limitò ad incaricare l'ammiraglio Henke di esaminarli congiuntamente al Presidente del Consiglio. Da tale esame congiunto, che avrebbe ridotto gli *"omissis"* proposti dal comando generale dell'Arma, ne sarebbe scaturito il complesso di cancellazioni con le quali gli allegati Manes furono presentati al tribunale.

Cancellazioni che, secondo le affermazioni, contenute nella lettera del generale Ciglieri al tribunale, e le deliberazioni del Consiglio dei ministri, avrebbero dovuto riguardare soltanto

« le organizzazioni e le attribuzioni dei comandi, unità e reparti,
« o il nome di porti o aeroporti, ed i movimenti delle formazioni
« militari ».

Le successive vicende degli *"omissis"* degli allegati Manes, la progressiva conoscenza che di tali *"omissis"* si è avuta sia attraverso il dibattito parlamentare, sia attraverso documenti inviati alla Commissione parlamentare, sia ancora attraverso le risposte alla impugnativa, proposta dalla Commissione al Presidente del Consiglio circa la fondatezza degli *"omissis"* rimasti, ha consentito di poter conoscere quanto fossero stati violati gli impegni assunti nei confronti del presidente del tribunale e nei confronti dello stesso Con-

siglio dei ministri, e come, in realtà, le frasi e le parole cancellate non riguardassero affatto questioni coperte dal segreto politico e militare, e non concernessero movimenti di formazioni militari o l'organizzazione o l'attribuzione di comandi di unità e reparti dell'arma dei carabinieri.

Una parte degli *"omissis"*, successivamente rivelati alla Commissione, vennero infatti conosciuti dal Parlamento e dall'opinione pubblica attraverso l'intervento dell'onorevole Anderlini nella seduta della Camera dei deputati del 29 gennaio 1968.

Le rivelazioni fatte dall'onorevole Anderlini misero in luce quanto fossero speciose e infondate le allegazioni del segreto politico e militare effettuate dall'esecutivo. Esponenti di parti politiche di maggioranza e di opposizione criticarono aspramente l'atteggiamento tenuto dal Governo in tale circostanza, affermando che nel caso in cui le affermazioni dell'onorevole Anderlini avessero risposto a verità, se ne doveva trarre la conclusione che il Governo aveva commesso abusi al fine di nascondere all'opinione pubblica la verità sui fatti del 1964.

Il testo più completo consegnato alla Commissione, degli allegati al rapporto Manes, ha confermato — salvo qualche trascurabile differenza di forma — la sostanziale fondatezza delle affermazioni dell'onorevole Anderlini.

Ma va subito aggiunto che, nonostante la riduzione da 72 a 24, la persistenza degli *"omissis"* ha continuato ad apparire del tutto ingiustificata: tanto è vero che, a seguito del reclamo proposto alla unanimità dalla Commissione, il Presidente del Consiglio onorevole Rumor ha rivelato altri sette *"omissis"*, riducendone il numero a 17.

Tutto il modo come si è svolta la vicenda degli occultamenti di parte degli allegati al rapporto Manes, fa ritenere ai relatori che anche i residui *"omissis"* non riguardino affatto questioni che attengano al segreto politico o militare, e che la mancata loro conoscenza (al pari di quelli posti agli allegati alla Commissione Lombardi, al "Piano Solo", ecc.) da parte della Commissione, abbia impedito alla stessa di avere una piena conoscenza di documenti di notevole importanza ai fini dell'indagine.

Resta comunque il fatto inquietante di come in tutta la vicenda, sia stato gestito il potere di allegazione del segreto politico e militare. Tanto più in quanto, ciò veniva ad incidere sul diritto alla difesa e sul potere-dovere dei giudici di accertare la verità.

3) *La nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.*

In ordine alle vicende che determinarono la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, la Commissione ha accertato che, allorché si cominciò a parlare negli ambienti politici e militari di detta nomina, l'avvocato Schiano che aveva avuto informazioni e notizie sul comportamento del generale de Lorenzo nel luglio 1964, riferì all'onorevole De Martino (che conosceva da lunga data l'avvocato Schiano e con il quale aveva non solo rapporti di partito ma anche di familiarità e di amicizia) che a giudizio suo, e da notizie da lui raccolte, la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore era da sconsigliarsi, prima di tutto perché come comandante dell'Arma aveva usato metodi autoritari e, poi, anche in quanto sarebbero stati da lui predisposti nel luglio 1964 dei piani irregolari che comportavano arresti di personalità politiche, membri del Governo, esponenti anche di partiti di maggioranza.

L'onorevole De Martino fu in modo particolare impressionato dal fatto che era andato dall'avvocato Schiano un ufficiale, di cui non seppe il nome trattandosi di un segreto professionale, che gli aveva chiesto se l'eventuale arresto di membri del Governo e di personalità politiche costituisse un reato, e quale reato.

In un successivo colloquio l'avvocato Schiano dette all'onorevole De Martino altri particolari sulle predisposizioni di queste misure relative ai fatti di luglio.

L'onorevole De Martino ritenne di dover informare, di quanto appreso, il maggiore rappresentante del partito socialista al governo, che era l'onorevole Nenni. L'informazione dovette essere particolareggiata, data la considerazione che l'onorevole De Martino diede alle notizie avute.

Egli avrebbe successivamente saputo dall'onorevole Nenni che erano state avanzate riserve da parte sua alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito ma che, essendo risultato che il generale de Lorenzo aveva fatto la Resistenza, che aveva mantenuto un contegno leale in ogni circostanza, le sue opinioni non erano state prese in considerazione.

L'onorevole Nenni fu informato delle notizie apprese sul comportamento del generale de Lorenzo nel giugno-luglio 1964, non solo dall'onorevole De Martino, ma dallo stesso avvocato Schiano, il quale gli parlò

« delle sue apprensioni e preoccupazioni circa notizie certe che

« egli diceva di avere in ordine all'esistenza di un progettato colpo « di Stato »,
e ciò prima della nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito.

L'onorevole Nenni ha affermato alla Commissione parlamentare che nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si deliberò su tale nomina, avvenuta il 22 dicembre 1965, egli si sarebbe rivolto sia al Presidente del Consiglio, sia al ministro dell'interno, onorevole Taviani, sia al ministro della difesa, onorevole Andreotti, per ottenere assicurazioni sul lealismo del generale de Lorenzo in ordine ai fatti del 1960, ed a quelli del luglio del 1964: ciò anche in riferimento alle voci che erano corse soprattutto all'estero, ma anche in Italia, di interventi di alcuni comandi dell'Arma. Ha affermato l'onorevole Nenni di avere avuto una risposta del tutto rassicurante; non solo il Presidente del Consiglio, il ministro dell'interno e quello della difesa gli avrebbero detto che nel 1964 il generale de Lorenzo era stato di una lealtà assoluta nei confronti dello Stato, ma che anche — in relazione alle voci corse nel luglio del 1964 — si doveva escludere in modo assoluto che ci fosse stata una azione del generale che autorizzasse le voci allora corse.

Stanti tali assicurazioni, l'onorevole Nenni si sarebbe rimesso a coloro che dovevano essere, in funzione delle loro cariche, meglio informati di lui.

L'onorevole Andreotti ha invece ribadito quanto ebbe ad affermare innanzi al tribunale di Roma, e cioè che durante la riunione del Consiglio dei ministri nella quale si procedette alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, « non si « parlò affatto dei fatti del 1964 ». Egli aveva espresso un parere negativo sulla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore solo in quanto pensava che fosse comparativamente da preferirsi per quel determinato incarico un altro generale. A dire invece dell'onorevole Andreotti, i giudizi favorevoli ed i consensi per il generale de Lorenzo, in sede di Consiglio dei ministri furono generali.

Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, emerge un contrasto tra quanto sostenuto dall'onorevole Nenni e quanto invece sostenuto dall'onorevole Andreotti circa il fatto che nella riunione del Consiglio dei ministri nella quale si decise la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, si sia fatto o meno riferimento ai fatti del luglio 1964.

L'onorevole Nenni sostiene di aver sollevato tale questione chiedendo espresse assicurazioni sul lealismo del generale de Lorenzo in quella circostanza, ottenendo risposte di assoluta tranquillità sia sul comportamento del generale de Lorenzo, sia sulla inesistenza di fatti anomali nel comportamento dell'Arma in quel periodo; mentre l'onorevole Andreotti contesta nel modo più assoluto che in quella occasione si ebbe a parlare delle vicende del 1964 ed afferma anzi di essere stato l'unico membro del Consiglio dei ministri a prendere la parola per sollevare obiezioni nei confronti del generale de Lorenzo.

Ciò che appare strano è, comunque, il fatto che, dopo le notizie fornite dall'avvocato Schiano anche attraverso l'autorevole tramite dell'onorevole De Martino, la questione dei fatti del 1964 e del comportamento tenuto dal generale de Lorenzo in quella occasione non sia divenuto motivo, nel momento in cui addirittura se ne proponeva la promozione a capo di stato maggiore dell'esercito, di un approfondito dibattito nel Consiglio dei ministri.

Se pur la questione venne sollevata da parte dell'onorevole Nenni, ciò pare sia avvenuto in termini così blandi e tenui, che l'onorevole Andreotti, che pure era contrario, sia pure per altri motivi, alla nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, non si accorse neppure di avere avuto da parte dell'onorevole Nenni un qualsiasi contributo alla tesi da lui sostenuta.

D'altra parte l'onorevole Nenni era a conoscenza, già da prima delle rivelazioni fattegli dall'avvocato Schiano direttamente e tramite l'onorevole De Martino, di voci di complotti militari durante la crisi del giugno-luglio 1964.

A parte i noti articoli apparsi il 26 luglio e l'8 agosto 1964, nei quali egli affermò espressamente che ci si era trovati, nel corso della crisi, di fronte ad un tentativo di scavalcamento del Parlamento e dei partiti, ad una riedizione assai peggiorata del governo Tambroni del 1960, lo stesso onorevole Nenni ha affermato alla Commissione che

« durante la crisi di governo del 1964 egli era stato al corrente « di voci di complotti militari riportate forse non soltanto nella « stampa straniera ».

Se è vero che egli affermerà ancora di non essere stato, allora, a conoscenza di fatti concreti e positivi, è anche vero che, con le notizie fornitegli nel 1965, il convincimento genericamente maturato nell'anno precedente, veniva ad essere corroborato da dati tanto po-

sitivi quanto gravi. Il che avrebbe dovuto determinare un atteggiamento di assai più aspro contrasto sia per approfondire e verificare i fatti di cui egli era venuto a conoscenza, sia per impedire la nomina di de Lorenzo a capo di stato maggiore.

È pure rilevante d'altra parte il fatto che, di fronte alla questione sollevata in modo ancorché sommesso dall'onorevole Nenni, da parte del Presidente del Consiglio e di altri ministri sia stato smentito, senza disporre di alcuna indagine, che nel 1964 fosse accaduto alcunché di anormale e che si sia affermata l'assoluta lealtà del comportamento del generale de Lorenzo.

La gravità delle notizie che erano trapelate dallo stesso ambiente dei carabinieri e che erano giunte a uomini politici facenti parte della maggioranza e del Governo, avrebbe dovuto indurre — quali che fossero le simpatie che il generale de Lorenzo era riuscito ad avere in tutti gli ambienti politici — non solo ad una ben diversa prudenza, nel momento in cui gli si conferiva una così alta carica, ma ad una indagine atta ad accertare la fondatezza delle notizie giunte sino al Consiglio dei ministri.

4) *Il colloquio Lugo-de Lorenzo.*

Il generale de Lorenzo fu rimosso — come è noto — dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito, a seguito dei risultati dell'inchiesta Beolchini.

Circa le vicende che precedettero il provvedimento di sostituzione, il ministro Tremelloni ha affermato alla Commissione di avere incaricato il dr. Lugo — prima che la destituzione fosse decisa, ma allorché già erano stati conosciuti dal ministro i risultati dell'inchiesta condotta dal generale Beolchini — di riferire al generale de Lorenzo che egli era costretto a proporre la sua sostituzione, essendo venuto a mancare, a seguito di tali risultanze, un elemento essenziale del mandato fiduciario che aveva come capo di stato maggiore.

Il dr. Lugo riferì al ministro Tremelloni di aver suggerito, nel corso del colloquio, al generale de Lorenzo di vedere se non fosse il caso, prima che il provvedimento fosse preso, che egli si dimettesse. Il dr. Lugo avrebbe smentito al ministro Tremelloni di avere in qualsiasi modo offerto al generale de Lorenzo un'ambasciata o altro incarico.

Il dr. Lugo ha confermato alla Commissione parlamentare questa circostanza, affermando che al termine del colloquio il generale de Lorenzo avrebbe detto, preoccupato, questo:

« Lei ha voluto essere gentile a dirmi che io potrò assumere an-
« cora un ruolo, ma non è vero. Questo per me significa la fine, per-
« ché io sono un militare. Quindi, anche se mi si offrisse un posto
« di Consigliere di Stato o come quello che è stato dato ad Allavena,
« o mi si offrisse addirittura un'ambasciata, questo per me non si-
« gnificherebbe niente ».

Al che il dr. Lugo avrebbe dato una risposta generica, dicendo all'incirca:

« Ma generale, lei in questo momento ha una visione assoluta-
« mente catastrofica delle cose, dato che per lei non vi è niente al
« di fuori dell'incarico militare che ricopre. A me, per esempio, se
« dessero un'ambasciata tranquilla, in Danimarca, o in Brasile, la
« preferirei molto al posto che lei lascia ».

Il dr. Lugo ha ribadito alla Commissione di avere appreso che il suo colloquio era stato registrato dal generale de Lorenzo. In seguito alla esibizione al tribunale di Roma, nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*, da parte della difesa del generale de Lorenzo, del nastro nel quale sarebbe stata impressa la registrazione del colloquio avuto con il dr. Lugo, la Commissione parlamentare d'inchiesta ha proceduto al sequestro di detto nastro presso le cancellerie del Tribunale. Esso venne successivamente rimesso, prima che i Commissari ne prendessero conoscenza, al ministero della difesa perché esaminasse se nel testo delle conversazioni intervenute ravvisasse l'esistenza di parti che potevano essere coperte dal segreto politico o militare.

Dopo reiterate sollecitazioni, il ministero della difesa ha rimesso alla Commissione una lettera che non può non essere definita strabiliante, e con la quale veniva affermato che :

« il contenuto del nastro magnetofonico su cui sarebbe stato
« registrato il colloquio de Lorenzo-Lugo è coperto da segreto di
« Stato ».

Ciò in quanto — a detta del ministero — il colloquio avrebbe avuto per oggetto fatti che avevano formato oggetto dell'inchiesta Beolchini — e perciò coperti da segreto. Altre parti del colloquio, non aventi carattere di riservatezza, sarebbero state, con le parti

segrete, totalmente sconnesse da non consentire una loro trascrizione separata.

A parte ogni valutazione sulle pretese connessioni con la relazione Beolchini (molta parte della quale non è affatto segreta) non si riesce davvero a comprendere come la parte del colloquio che si riferiva alla pretesa offerta dell'ambasciata (di cui lo stesso dott. Lugo riconosce si sia parlato, sia pure con contenuti del tutto diversi da quelli dichiarati dal generale de Lorenzo) possa essere ritenuta segreto politico o militare. Ancora una volta la Commissione si è trovata di fronte ad un abuso, ad un ricorso arbitrario alla invocazione del segreto, ad una chiara volontà da parte del Governo di occultare la verità, impedendo così alla Commissione parlamentare di espletare in modo integrale i compiti affidatile per legge.

5) *Le vicende dei fascicoli illegittimi dopo l'inchiesta Beolchini.*

La relazione della Commissione Beolchini, nella parte concernente i fascicoli formati dal servizio segreto, ebbe a concludere, come è noto, che negli anni successivi al 1959 si era verificata una espansione enorme del numero dei fascicoli fino a giungere alla cifra di circa 157.000, dei quali circa 34.000 dedicati ad appartenenti al mondo economico, a uomini politici e ad altre categorie di interesse rilevante per la vita della nazione.

Al termine della sua relazione, la Commissione Beolchini proponeva la

« distruzione sistematica di tutti i fascicoli personali e relativi « schedari della I sezione dell'ufficio "D" e del raggruppamento centri « C.S. di Roma delle persone che non rientrino nelle misure previ- « ste per i compiti istituzionali ».

Nel successivo dibattito in Parlamento, il ministro Tremelloni assicurò che le proposte della Commissione Beolchini erano state accolte dal Governo e che i fascicoli e le notizie raccolte al di fuori dei compiti istituzionali del S.I.F.A.R. sarebbero stati « eliminati ».

L'onorevole Tremelloni nella deposizione resa al tribunale di Roma nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* precisò che la eliminazione è consistita nella chiusura dei fascicoli in un armadio corazzato nell'ufficio del S.I.D., le cui chiavi erano in possesso esclusivo del capo del servizio, ammiraglio Henke.

L'ammiraglio Henke, sempre al tribunale di Roma, confermò che il ministro Tremelloni aveva dato ordini in un primo momento di non alimentare più tali fascicoli e in un secondo momento di enuclearli e di congelarli in un apposito armadio.

Tale deposizione è stata sostanzialmente confermata davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Allo stato attuale, pertanto, e a tre anni di distanza dalle conclusioni della Commissione Beolchini, sono ancora in vita anche se congelati, 34.000 fascicoli costituiti illecitamente dal S.I.F.A.R., e contenenti materiale raccolto sulla vita privata delle personalità del mondo politico, economico, ecclesiastico, militare del nostro paese.

Tutti i ministri, fin qui succedutisi al dicastero della difesa, hanno mantenuto tale situazione e nessun ordine è stato dato di distruggere i fascicoli.

Le giustificazioni, date a tale abnorme stato di cose, sono del tutto prive di fondamento.

Si è detto che alcuni giuristi interpellati avrebbero, contrariamente ad altri, espresso parere sfavorevole alla distruzione del materiale, in quanto lo stesso poteva essere utilizzato nel corso dei procedimenti giudiziari pendenti.

A parte il fatto che nessun giudice ha mai chiesto la esibizione di tale documentazione, vi è che non è lecito tenere in vita 34.000 fascicoli raccolti in maniera assolutamente illegittima, con il pretesto che qualcuno di essi potrebbe in ipotesi essere richiesto dall'autorità giudiziaria.

Di fronte ad una degenerazione così clamorosa e grave da parte del S.I.F.A.R., si imponeva immediatamente la distruzione del materiale così illegittimamente raccolto, a garanzia e tutela non solo dei diritti delle decine di migliaia di cittadini schedati, ma come necessaria misura per ripristinare completamente la correttezza del funzionamento del servizio.

Una tale garanzia non può essere data dal congelamento, in quanto col passar del tempo, con la diminuzione dell'attenzione o con il cambiamento dei capi del servizio, potrebbero sorgere tentazioni pericolose di conoscenza del contenuto dei fascicoli rinchiusi negli armadi del S.I.D.

D'altra parte nessuno dei ministri della difesa ha indicato dei tempi, delle date, dei fatti, trascorsi o verificatisi i quali, si sarebbe dovuto procedere alla distruzione dei documenti. Tutto è rimasto

fermo « in attesa di determinazioni al riguardo ». E tutto fa ritenere che tali determinazioni nessuno abbia pensato o pensi di assumere: cosicché lo scongelamento avverrà e i fascicoli potranno ritornare in circolazione ed essere — previo opportuno aggiornamento — catalogati.

I relatori non possono non rilevare la inammissibilità del persistere di una tale abnorme situazione e segnalarla al Parlamento, onde si assumano i provvedimenti opportuni.

6) *Le intercettazioni del maggio 1968 sulle linee telefoniche del Quirinale.*

La Commissione è venuta a conoscenza di un episodio che, per quanto non riferentesi al periodo di tempo al quale la propria indagine doveva essere limitata, ha tuttavia meritato attenzione per la connessione che esso veniva ad assumere con le deviazioni poste in essere dal S.I.F.A.R. nel 1964 e negli anni precedenti.

Detto fatto assumeva particolare rilievo in quanto, essendosi verificato in periodo notevolmente posteriore, costituiva indizio di una non efficace applicazione di quei rimedi che la conoscenza delle distorsioni del servizio di sicurezza poste in luce dalla relazione Beolchini aveva suggerito; e indizio altresì della persistenza di deviazioni del servizio segreto dai propri compiti istituzionali.

Il fatto è stato conosciuto dalla Commissione nel corso di un confronto avvenuto tra il senatore Jannuzzi e il colonnello Cerica. Il confronto verteva sul fatto che il senatore Jannuzzi affermava di avere avuto dal colonnello Cerica precise notizie circa l'esistenza di arruolamenti illegali effettuati dal S.I.F.A.R., e in particolare dal colonnello Rocca, nel 1964. Tali rivelazioni gli sarebbero state fatte dal colonnello Cerica nel corso di una amichevole conversazione, durante un incontro avuto con lo stesso.

Il colonnello Cerica, invece, aveva affermato di avere incontrato una sola volta il senatore Jannuzzi, in occasione di una festa, e che detto incontro si sarebbe limitato alla presentazione ed allo scambio di qualche frase convenzionale.

Nel corso del confronto emerse, invece, che l'incontro era avvenuto nello studio di una personalità politica, di cui il colonnello Cerica non ritenne di dover dire il nome, ritenendo che si trattasse di notizia coperta da segreto politico.

Secondo il senatore Jannuzzi, in detto incontro il colonnello Cerica aveva riconfermato il fatto degli arruolamenti di personale estraneo all'arma dei carabinieri effettuati dal S.I.F.A.R. nel 1964, e sostenuto, inoltre, che il colloquio aveva riguardato anche altro argomento di notevole interesse.

Invitato a precisare sia l'argomento trattato, sia il nome della personalità presso cui il convegno si era tenuto, il senatore Jannuzzi ebbe così a rispondere alla Commissione:

« Si trattava di un ministro in carica, a quell'epoca era ministro « dei lavori pubblici e risponde al nome dell'onorevole Giacomo Man- « cini: l'indirizzo era Largo Cairoli 6 e la persona che accompagnava « il colonnello Cerica era il generale Giorgio Manes, all'epoca vice « comandante generale dei carabinieri ».

Il senatore Jannuzzi precisò che il generale Manes s'era messo in contatto con lui e gli aveva riferito che il colonnello Cerica era a conoscenza di gravissimi fatti — di cui gli aveva parlato — che stavano avvenendo e intendeva assolutamente portarli a conoscenza di una personalità di Governo. Per questo lo pregava di combinare un appuntamento con l'onorevole Mancini, al quale avrebbe portato il colonnello Cerica che avrebbe riferito sui fatti a sua conoscenza. L'incontro con l'onorevole Mancini sarebbe iniziato con un prologo del generale Manes che avrebbe presentato il colonnello Cerica come bravissimo ufficiale dei servizi segreti che si era ben distinto in lunghi servizi all'estero e che ritornato in Italia aveva rifiutato di continuare a prestare servizio perché avvenivano delle cose poco convenienti.

Il colonnello Cerica avrebbe quindi riferito all'onorevole Mancini sulle notizie a sua conoscenza: si trattava del fatto che una serie di intercettazioni telefoniche venivano operate con un apparecchio di fortuna dal servizio segreto sulla linea telefonica militare del Quirinale per conoscere e registrare le telefonate del Presidente della Repubblica dalla data del 19 maggio 1968 in poi e per redigerle in triplice copia.

Nel corso della conversazione che era sorta in seguito a tali notizie, il colonnello Cerica aveva dato altresì notizia sulla questione degli arruolamenti illegali effettuati dal S.I.F.A.R. nel 1964. Il senatore Jannuzzi precisò infine che, nel corso del colloquio, era stato consegnato un appunto dal colonnello Cerica all'onorevole Mancini Gia-

como e che si sarebbero fatti i nomi del colonnello Todisco e del tenente Beltrame. Il colonnello Cerica, replicando all'informazione del senatore Jannuzzi, affermò di essere andato al colloquio solo per accompagnare il generale Manes che di ciò lo aveva pregato non trovandosi in buona salute: e che avrebbe appreso dal generale Manes le cose di cui aveva parlato il senatore Jannuzzi non ricordando in particolare il contenuto di un appunto che il generale Manes aveva consegnato all'onorevole Giacomo Mancini e che lui aveva letto. Non ricordava inoltre il nome del colonnello Todisco e del tenente Beltrame.

La Commissione parlamentare sentiva, quindi, sull'argomento l'onorevole Giacomo Mancini, il quale confermò il colloquio avvenuto con il generale Manes e il colonnello Cerica alla presenza del senatore Jannuzzi. Secondo l'onorevole Giacomo Mancini il colloquio ebbe come argomento centrale il rammarico del generale Manes per la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri che lo aveva rimosso dalla carica di vice comandante generale dell'arma dei carabinieri.

Nell'occasione si sarebbe parlato del servizio delle intercettazioni telefoniche in generale, a proposito delle quali il generale Manes gli avrebbe detto che quel servizio doveva essere disciplinato sia per quanto riguardava la sua efficienza, che per quanto riguardava la sua attendibilità. Vi sarebbe stato un riferimento particolare al trasferimento di apparecchiature telefoniche che si trovavano in via XX Settembre, in un'altra zona di Roma.

Quanto all'appunto del generale Manes, questo, secondo l'onorevole Mancini Giacomo, si sarebbe riferito alla questione del suo allontanamento dalla carica di vice comandante generale dell'Arma.

Il colonnello Cerica, nel corso del convegno, avrebbe parlato solo sulla questione delle intercettazioni telefoniche. In relazione alle affermazioni fatte dal senatore Jannuzzi circa il contenuto del colloquio, l'onorevole Mancini rispose che:

« naturalmente parlando del servizio intercettazioni telefoniche, « vi furono riferimenti a questi aspetti che erano già conosciuti « all'esterno. Inoltre, mi pare che fossero già state presentate inter- « rogazioni a questo proposito ».

Ed ancora:

« si parlò delle intercettazioni telefoniche, ma nessuno ha par- « lato del modo in cui esse avvenivano ».

Quanto alla data in cui tale colloquio sarebbe avvenuto, l'onorevole Mancini ebbe ad indicare quella del luglio 1968, precisando che in tale periodo egli non era più ministro.

Sull'argomento la Commissione di inchiesta ha avuto precisazioni di interessante rilievo da parte della vedova del generale Manes, signora Maria Manes Froglia.

Secondo detta teste, il colonnello Cerica era venuto a trovare il generale Manes e gli aveva riferito di una questione riguardante intercettazioni a linee telefoniche del Quirinale, pregandolo di poter riferire a qualche personalità politica. A seguito di tale colloquio il generale Manes avrebbe telefonato all'onorevole Mancini, dicendogli che il colonnello Cerica voleva dire delle cose che aveva saputo. In seguito a ciò, sarebbe avvenuto il colloquio con l'onorevole Mancini al quale avrebbe partecipato il generale Manes accompagnato dal colonnello Cerica.

Tale colloquio sarebbe avvenuto nel periodo intercedente tra il 15 giugno 1968 ed il 2-3 agosto 1968. L'accompagnamento da parte del colonnello Cerica non avvenne per il fatto che il generale Manes si trovava in cattive condizioni di salute e non aveva chi lo potesse accompagnare, in quanto normalmente egli era accompagnato dal suo aiutante, tenente D'Ottavio. Nel caso in cui questi fosse stato impegnato, la signora Manes afferma di aver sempre essa accompagnato il marito, così come era avvenuto allorché lo stesso dovette recarsi a rendere deposizione davanti al generale Donati, ed anche allorché egli iniziò la sua deposizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta, troncatasi poi tragicamente per effetto del suo improvviso decesso.

Dalle deposizioni sopra riportate, gli estensori della presente relazione hanno tratto i seguenti convincimenti:

1) che in realtà il colonnello Cerica riferì al generale Manes di aver appreso gravi notizie circa le intercettazioni che venivano effettuate con apparecchi di fortuna sulla linea militare della Presidenza della Repubblica, per intercettare le telefonate effettuate dal Capo dello Stato dopo il 19 maggio 1968;

2) che in relazione a tali notizie egli aveva sollecitato l'incontro con una personalità politica, per metterla al corrente;

3) che l'incontro avvenne alla presenza del senatore Jannuzzi, convocato dall'onorevole Mancini, probabilmente in quanto lo si

riteneva, per le sue vicende giornalistiche e processuali, a particolare conoscenza della materia riguardante le deviazioni dei servizi segreti;

4) che pertanto il generale Manes non fu accompagnato dal colonnello Cerica solo per mera cortesia, ma proprio perché doveva riferire all'onorevole Mancini sulle questioni da lui apprese;

5) che il contenuto principale del colloquio fu certamente quello relativo alle intercettazioni telefoniche, non già nei termini generici esposti dall'onorevole Mancini, ma in quelli precisati dal senatore Jannuzzi.

Ciò in quanto non si comprende altrimenti il motivo di una riunione, alla presenza del generale Manes e del senatore Jannuzzi, del colonnello Cerica con una personalità politica di tanto rilievo, anche se probabilmente non più facente parte del Governo, quale l'onorevole Mancini. D'altra parte se il contenuto del colloquio fosse stato quello, cui fa riferimento l'onorevole Mancini, del rammarico del generale Manes per la sua destituzione da vice comandante generale dell'Arma, non si comprenderebbe la presenza del colonnello Cerica, e tanto meno la presenza del senatore Jannuzzi.

Per cui si può concludere affermando che principale contenuto del colloquio fu quello relativo alle intercettazioni telefoniche al Quirinale, nei termini precisati dal senatore Jannuzzi e con la consegna dell'appunto, al quale egli ha fatto preciso riferimento, contenente altresì i nomi del colonnello Todisco e del tenente Beltrame.

Sull'argomento la Commissione ha altresì interrogato l'ammiraglio Henke, il quale ha precisato che la notizia era destituita di fondamento e che tra l'altro sarebbe tecnicamente assai difficile se non impossibile operare dall'esterno una intercettazione telefonica sulle linee militari del Quirinale.

Purtroppo la morte del generale Manes non ha consentito di avere ulteriori ragguagli sulla vicenda: così come, nonostante ripetuti tentativi, non è stato possibile aver maggiori chiarimenti da un confronto, disposto dalla Commissione, tra gli onorevoli Mancini e Jannuzzi e il colonnello Cerica, e che non si è potuto attuare per diversi disguidi.

Rimane comunque la gravità del fatto emerso, tanto più che le inquietudini da esso suscitate non sono state affatto sopite dalle smentite dell'ammiraglio Henke. Se, invero, un ufficiale come il co-

lonnello Cerica sentì la necessità di riferire su tali fatti non solo al generale Manes, ma ad un'alta personalità politica, citando dati precisi, fornendo appunti con determinati nomi, ciò significa che molti elementi erano pervenuti in suo possesso, elementi che — alle sue esperienze di ufficiale dei carabinieri e di ex appartenente al servizio segreto — facevano ritenere veri e fondati i fatti denunciati al generale Manes e all'onorevole Mancini.

Ed è perciò che si ritiene che il Parlamento ne sia informato, anche al fine di predisporre quei provvedimenti necessari ed assai più efficaci di quelli disposti dal Governo, per evitare che ulteriori distorsioni e deviazioni dei suoi compiti istituzionali abbiano a ripetersi, come pare verosimile sia ancora accaduto (e nei confronti addirittura del Quirinale) nel maggio 1968.

7) *La morte del colonnello Rocca.*

La Commissione ha esaminato alcuni aspetti più strettamente connessi agli accertamenti ad essa demandati dalla legge istitutiva, relativi al decesso del colonnello Renzo Rocca, avvenuto in circostanze tali da turbare, anche in riferimento a tutte le vicende connesse al S.I.F.A.R., l'opinione pubblica, e da promuovere dibattiti in Parlamento e un procedimento giudiziario.

La Commissione ha acquisito gli atti del procedimento penale, terminato con decreto di archiviazione del giudice istruttore del tribunale di Roma, dr. Cudillo, ed ha ascoltato le deposizioni di alcuni testimoni.

L'attenzione della Commissione è stata rivolta in particolare a due elementi:

a) alla natura e al contenuto della documentazione che si trovava presso l'ufficio del Rocca al momento del decesso, con particolare riferimento alla documentazione relativa ai fatti del 1964;

b) all'intervento del S.I.D. nei locali dell'ufficio del Rocca, subito dopo la morte di questi, e all'asportazione da parte di agenti del servizio segreto di una parte di tale documentazione.

Per quanto invece attiene al decesso del colonnello Rocca, la Commissione si è limitata ad esaminare una relazione del Presidente Alessi sulle risultanze del procedimento penale conclusosi con l'affermazione che il Rocca era deceduto per suicidio, senza effettuare una indagine propria.

E pertanto la Commissione non si soffermerà su questo aspetto della vicenda, anche se non si può non rilevare come, diversi elementi emersi nel corso dell'istruttoria contrastino in modo aperto con la tesi del suicidio, sostenuta nel provvedimento di archiviazione (3).

Altre sono invece le circostanze che assumono rilievo ai fini della indagine affidata alla Commissione.

Il decesso del colonnello Rocca avvenne — come è noto — il 27 giugno 1968; egli era stato in servizio al S.I.F.A.R. sino al 30 giugno 1967, e da quell'epoca — secondo quanto ebbe a riferire alla Camera dei deputati il ministro Gui — non manteneva col S.I.F.A.R. « rapporti di alcun genere ».

Tale affermazione fatta molto semplicisticamente dall'onorevole Gui è stata smentita dall'avvenuto sequestro, presso l'ufficio del colonnello Rocca, di un complesso rilevante di documenti e di materiale strettamente attinente all'attività del S.I.D.

Tanto che questi intervenne presso il procuratore generale, che nel frattempo aveva avocato l'inchiesta giudiziaria, chiedendo di essere presente con un proprio ufficiale all'esame dei documenti sequestrati e alla apertura della cassaforte. Vennero così consegnati al S.I.D. su richiesta dello stesso servizio, 447 fogli di carteggio del

---

(3) Così va rilevato il fatto che l'esperimento del guanto di paraffina sulla mano che avrebbe impugnato l'arma e che è decisiva per stabilire l'esistenza del suicidio, diede esito negativo: ed il valore determinante di tale prova non può essere certo sminuito o addirittura annullato dall'argomento molto fragile e tecnicamente quanto meno assai discutibile, che la mancanza di tracce di polvere combusta sarebbe stata determinata dall'efficienza meccanica dell'arma.

Inoltre tutto il comportamento tenuto dal Rocca nella giornata del 27 giugno è in evidente contrasto con un preteso intendimento suicida. Il Rocca infatti lavorò normalmente per tutta la mattinata ricevendo alcune persone, fissò appuntamenti per il pomeriggio, ritirò — forse nella stessa mattinata — parecchi milioni di danaro liquido che non mise neppure in cassaforte, fece o fece fare acquisti che portò a casa, salutò i propri familiari annunziando loro che sarebbe andato a pranzare fuori casa, telefonò, quindi, nuovamente a casa affermando di trovarsi al ristorante. Né la segretaria, né i familiari avvertirono nel comportamento tenuto nella giornata alcunché di anormale.

Non mancano certo argomentazioni a favore della tesi del suicidio: ma esse non assumono a parere della Commissione, forza logica ed efficacia obiettiva tale da rendere irrilevanti opposte considerazioni.

Per cui le motivazioni addotte nel provvedimento di archiviazione, non sono in grado di sopire i dubbi e gli interrogativi sulla vera causa della morte.

S.I.D. relativi all'industria aeronautica, alla produzione di carri armati, alle fonti energetiche, alla C.E.E. oltreché ad incarichi riservati.

Nello stesso giorno del decesso il colonnello Rocca aveva telefonato al colonnello Falde, suo successore alla sezione R.E.I. del S.I.F.A.R., prendendo appuntamento con lo stesso per il pomeriggio alle 17,30.

È evidente che questi elementi smentiscono la tesi dell'onorevole Gui sul fatto che il Rocca non avesse più rapporti col S.I.F.A.R.

La documentazione reperita, la stessa esigenza del S.I.D. di esaminare la documentazione, i 447 fogli di documenti pretesi dal S.I.D., la natura e l'oggetto della documentazione, dimostrano che il colonnello Rocca continuava ad avere rapporti col S.I.F.A.R., a svolgere attività per conto di questo, nonostante egli fosse formalmente fuori dal servizio. Nessuno d'altra parte ha formulato l'ipotesi che tali documenti fossero stati illecitamente trattenuti dal colonnello Rocca dopo essere uscito dal servizio.

Ed è in relazione a ciò che, appena conosciuta la notizia della morte del Rocca, ben tre funzionari del S.I.F.A.R. vennero inviati presso l'ufficio del Rocca; il colonnello Fiorani, capo centro C.S. del S.I.F.A.R., avuta la notizia, inviò in un primo momento il capitano Fusco, e subito dopo il tenente Vecchio.

L'ammiraglio Henke, conosciuto il fatto, telefonò immediatamente al colonnello Viola, capo dell'ufficio "D", che, inviò sul posto il colonnello Wierdis.

Il capitano Fusco, a bordo di una autovettura "Giulia" recatosi sul posto, si sarebbe limitato ad affacciarsi alla porta dell'ufficio e a vedere il corpo del colonnello Rocca disteso.

Ridiscendendo avrebbe trovato prima il tenente Vecchio e poi in un bar il colonnello Wierdis, e ad entrambi avrebbe comunicato la notizia relativa alla morte del colonnello Rocca. Si sarebbe quindi allontanato col Vecchio. Il Fusco, che al giudice aveva negato di essere mai stato nell'ufficio del Rocca, alla Commissione ha ammesso di esserci stato più d'una volta.

Ha affermato che la segretaria del Rocca era un'ex impiegata già del R.E.I. e l'autista era un ex carabiniere.

Il tenente Vecchio ha sostenuto di essere andato alla ricerca del capitano Fusco e di non essere neppure giunto sul pianerottolo dell'ufficio del Rocca. Ritrovato il Fusco lo avrebbe riaccompagnato in sede: ha escluso che il Fusco si fosse incontrato col colonnello Wierdis.

Questi ha invece affermato di avere parlato con la Manzini, segretaria del Rocca, dallo stesso ben conosciuta, e di avere incontrato il capitano Fusco col quale si era accompagnato.

A parte le contraddizioni macroscopiche che si riscontrano nelle deposizioni, non è assolutamente credibile che tre ufficiali del S.I.F.A.R., inviati appositamente sul posto alla notizia della morte del colonnello Rocca, si siano limitati a quanto sopra detto: due di essi addirittura non sarebbero neppure saliti all'ufficio. Non avrebbero neppure constatato la morte, neppure si sarebbero informati se il decesso era avvenuto per suicidio o per omicidio.

La loro missione si sarebbe risolta nel riaffermare che il colonnello Rocca era morto, senza neppure poter riferire sulle cause della morte e, addirittura, per due di essi, senza neppure aver visto il cadavere.

Tutto quanto riferito non appare in alcun modo credibile. L'invio urgente dei tre ufficiali non poteva certo avere per scopo l'accertamento di una notizia, che era già stata fornita da organi di polizia, e che comunque poteva presso questi essere facilmente controllata.

La non credibilità di tale tesi appare poi ancora più forte in relazione al fatto che si trattava di ufficiali del servizio segreto, abituati, per ragioni del proprio ufficio, ad assumere informazioni ben dettagliate, tanto più in quanto queste, come nel caso specifico, erano state chieste dallo stesso capo del servizio, attraverso il dirigente di uno degli uffici principali del S.I.D.

A rendere poi meno credibili le versioni esposte dai tre testi contribuiscono le contraddizioni tra le deposizioni da essi rese: la più macroscopica delle quali è quella relativa all'incontro tra il capitano Fusco e il colonnello Wierdis, che addirittura il tenente Vecchio esclude sia mai avvenuto.

Quanto sopra, non è certo sufficiente a confermare le affermazioni fatte da una parte della stampa circa la sottrazione da parte di ufficiali del S.I.F.A.R. di documenti, o la versione data dal senatore Jannuzzi alla Commissione per cui gli agenti del S.I.F.A.R. avrebbero prelevato la cartella relativa agli arruolamenti illegali compiuti nel 1964.

Certo è che le contraddizioni dei testimoni, le assurdità delle loro deposizioni, smentite in parte da altri testi, fanno ritenere che le affermazioni rese alla Commissione sono assai lontane dalla verità.

Una verità che, proprio per ciò, non si è potuta raggiungere, facendo permanere, così, dubbi, incertezze e perplessità su questo tragico, quanto sconcertante episodio.

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO

VALUTAZIONI E GIUDIZI SUGLI EVENTI DELLA PRIMAVERA-ESTATE 1964

1) *Valutazioni e giudizi sulle deviazioni del S.I.F.A.R. L'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico e i servizi a favore del Vaticano.*

Gli accertamenti compiuti dalla Commissione, l'individuazione di situazioni, fatti, e vicende accaduti nell'arco temporale della primavera-estate 1964 costituiscono la necessaria, indispensabile premessa oggettiva per una più ampia ricostruzione logica dei fatti, per la valutazione della loro legittimità, per la individuazione delle finalità alle quali una serie di comportamenti furono preordinati ed infine per l'accertamento delle cause e delle responsabilità di quanto accaduto.

Ciò costituisce l'oggetto della seconda parte dalla presente relazione, in adempimento del compito affidato alla Commissione dalla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

Essa prende le mosse dalla constatazione che, ai primi del 1964, in tutto un settore di particolare delicatezza dell'apparato dello Stato, costituito dai servizi di sicurezza e dall'arma dei carabinieri, si era determinata una situazione gravemente anomala, che aveva condotto alla costituzione di un gruppo di potere nel quale si era venuta ad accentrare una notevolissima somma di poteri — acquisiti in modo tutt'altro che legittimo — tale da metterlo in grado di attuare una propria azione politica atta a sovrapporsi alle forze politiche e alle stesse istituzioni, o comunque a condizionarne il comportamento.

Le gravi distorsioni nelle attività degli organi di sicurezza, verificatesi nel periodo 1959-1962, avevano infatti consentito di mettere

a disposizione di dirigenti di tali servizi ed in particolare del generale de Lorenzo un enorme materiale informativo che riguardava gli aspetti della vita privata e pubblica di tutta la classe dirigente italiana, politica, militare, finanziaria, industriale, sino allo stesso mondo ecclesiastico.

La relazione Beolchini ha chiaramente affermato, dopo i compiuti accertamenti, che il S.I.F.A.R. aveva ormai come sua attività fondamentale, quella di conoscere il "tutto di tutti" attraverso gli strumenti più sconcertanti e senza alcun controllo.

Controlli, pedinamenti, intercettazioni telefoniche, fotografie con teleobiettivi, deformazioni delle notizie ricevute, conoscenza della corrispondenza mediante sistema clandestino; ed ancora la ricerca degli informatori tra gli amici ed i conoscenti che avevano consuetudine con un determinato personaggio fino alla preparazione di notizie create artificialmente e che poi si raccoglievano: questi gli strumenti attraverso i quali veniva effettuata una minuta dettagliata indagine sulla classe dirigente italiana, con particolare riferimento agli aspetti scandalistici della vita privata dei personaggi oggetto di attenzione del servizio. E tutto ciò in modo organizzato, con precise circolari diramate dall'ufficio "D" ognuna per singole categorie di personalità (1).

Non solo tutto il mondo politico, religioso, economico viene investito da questa capillare azione informativa, ma anche l'esercito: e particolare significato assume, alla luce di quanto successivamente si verificherà, il fatto che le investigazioni saranno tanto più approfondite per l'esercito, quanto invece escluderanno in modo quasi totale la marina e l'aeronautica. Tutto ciò avviene destinando gli uomini del servizio in modo quasi esclusivo a servizi di spionaggio politico, così distraendoli dalle attività non solo istituzionali, ma essenziali alla sicurezza del Paese, quali il controspionaggio. Il personale del S.I.F.A.R. venne infatti praticamente mobilitato per ricerche lunghe, complesse e dispendiose su un numero rilevantissimo di personalità nonché su intere organizzazioni politiche.

---

(1) Così la circolare del 13 marzo 1959 che si riferisce ai deputati e senatori, con successiva integrazione della circolare 29 novembre 1963 per i neo-eletti; così la circolare che si riferisce agli ecclesiastici di tutte le diocesi; così infine la circolare che, in risposta ai quesiti dei capi ufficio contro spionaggio precisa che gli accertamenti e le informazioni debbono tendere a far conoscere tutto di tutti.

Ma per effettuare tale attività si dovette reclutare un gran numero di informatori. Il costo di questi e delle ricerche particolari pone il problema dei fondi con i quali una così complessa attività veniva finanziata.

È questo un capitolo sul quale non vi sono molti elementi nello stralcio della relazione Beolchini.

Ma la Commissione parlamentare ha potuto accertare che, al di là delle normali destinazioni di fondi, una grande parte dei finanziamenti proveniva da altre fonti, attraverso il R.E.I. ossia la sezione del S.I.F.A.R. che aveva profondi rapporti con il mondo dell'industria e della finanza. Tali rapporti, che emergono con chiarezza dallo stesso materiale riprodotto dallo scrittore Ruggero Zangrandi nel suo libro *Inchiesta sul S.I.F.A.R.* (confermato nella sua veridicità, anche se sminuito nella sua rilevanza, dal generale de Lorenzo alla Commissione), sono emersi implicitamente dagli accertamenti relativi alla vicenda degli arruolamenti illegali, effettuati nel 1963 e nel 1964 proprio dal capo della sezione R.E.I. che tali finanziamenti straordinari poteva con facilità ottenere.

Attraverso queste fonti (conservate accuratamente col sistema della doppia amministrazione del colonnello Tagliamonte) il generale de Lorenzo potrà attuare la sua politica di concessione di favori, di elargizione di assegni, atta a creargli simpatia e consenso nell'Arma.

Ma soprattutto attraverso questi fondi si potrà intervenire direttamente nella stessa vita interna dei partiti politici.

Il generale Beolchini ha affermato, come dato certo risultante dalle sue indagini, che 30 milioni furono destinati ad un'operazione da compiere nel corso del congresso del partito repubblicano, pur non potendo affermare quale sia stata l'origine di tale finanziamento (2): c'è da sperare che su tale punto l'indagine ancora in corso presso l'autorità giudiziaria faccia chiarezza sui mandanti, finanziatori e sulle finalità dell'operazione.

Vanno inoltre ricordate le notizie, su cui si soffermarono ampiamente le cronache politiche ed anche i dibattiti parlamentari su somme che — si asserì — sarebbero state versate a uomini appar-

---

(2) L'affermazione fatta dall'onorevole Pacciardi nel corso di uno dei vari dibattiti parlamentari, circa la provenienza da un ente pubblico delle somme, non è stata mai smentita.

tenenti ad altre forze politiche: anche se le stesse non hanno potuto formare oggetto di indagine da parte della Commissione.

Ma il servizio supera i limiti della attività a favore dello Stato italiano, per espletare attività a favore di paesi stranieri, con le stesse caratteristiche con le quali operava in ordine alle informazioni sui cittadini italiani.

Assai gravi appaiono le affermazioni del generale de Lorenzo sulla esistenza dell'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico come organo collaterale del S.I.F.A.R. e sul fatto che a questo ufficio fosse riservata la prerogativa di svolgere, tramite l'arma dei carabinieri, approfondite indagini sulle più svariate persone, ed addirittura il diritto di concedere il « nulla-osta di sicurezza », condizione necessaria per l'assunzione di responsabilità ad uffici da quelli più modesti ai più elevati, fino alla stessa titolarità dei dicasteri.

Altrettanto grave è l'affermazione sui servizi di informazione resi a favore della città del Vaticano, ai quali — secondo de Lorenzo — pare debbano riconnettersi anche determinate ricerche di notizie e di informazioni. Non vi è dubbio che in questa specifica attività a favore di potenze e di Stati stranieri, in particolare per quanto attiene ai poteri e agli strumenti con i quali ha operato e verosimilmente opera l'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico, le responsabilità trascendono l'azione del S.I.F.A.R. e l'operato di chi ne fu il capo, e investono altri organi, altre persone: e di ciò si tratterà nella successiva parte della presente relazione. Ma ciò costituisce un altro grave elemento che si aggiunge e che rende ancor più rilevante l'abnormità della situazione che si era creata nei servizi di sicurezza del nostro paese successivamente al 1959. Espressione, conseguenza concreta, della quale è appunto l'incredibile proliferazione dei fascicoli il cui numero, limitato a 200 nel 1958, aveva raggiunto i 157.000 all'epoca dell'inchiesta Beolchini. Se ad essi si aggiungono i fascicoli tenuti dall'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico; le rubriche degli schedati tenute dall'ufficio "D" (e da cui saranno tratte le famose liste dell'estate del 1964); se ne trae la conclusione che il S.I.F.A.R. aveva schedato — al di fuori dei propri compiti istituzionali che comprendono lo spionaggio ed il controspionaggio — un numero impressionante di cittadini italiani, tenendone sotto controllo l'attività non solo pubblica, ma privata.

Le responsabilità di tale stato di cose, sia per quanto concerne le gravi deviazioni verificatesi nel servizio di sicurezza sia per quanto concerne il fatto che ancora oggi esiste, sia pure potenzialmente, la

possibilità di uso di informazioni raccolte illegittimamente e al di fuori dei limiti istituzionali del servizio su di una massa notevole di cittadini, saranno individuate e puntualizzate, nell'ulteriore trattazione della presente relazione, così come saranno indicati quei necessari provvedimenti che possano impedire il rinnovarsi di tali situazioni abnormi e che avrebbero potuto assai più incisivamente essere formulati se la Commissione fosse stata messa nella possibilità di conoscere, in tutti i suoi aspetti, le distorsioni e le deviazioni verificatesi.

2) *Valutazioni e giudizi sulla formazione del gruppo di potere. La nomina del generale de Lorenzo a comandante dell'Arma. Trasferimenti, elargizioni, delazioni. Il doppio incarico del colonnello Tagliamonte. Giudizio sui metodi introdotti nel governo dell'Arma.*

Il progressivo evolversi delle deviazioni delle attività informative del S.I.F.A.R., iniziatesi col 1959, si accompagna alla formazione di un gruppo di potere all'interno del servizio, nei modi e con i sistemi cui fa ampio riferimento la Commissione Beolchini e che sono riportati nella prima parte della presente relazione. Si tratta di una ristretta cerchia di ufficiali, per agevolare i quali nel raggiungimento o mantenimento di posizioni e di incarichi-chiave, sono state condizionate le stesse necessità istituzionali e funzionali dell'ente, e i cui legami, perciò, col generale de Lorenzo capo del servizio, divennero sempre più intensi e stretti anche in virtù di singolari agevolazioni di carriera, di impiego, di promozioni, di equipollenze che in taluni casi degenerarono in veri e propri arbitrî ed illegittimità.

Nel 1962, dopo sei anni di permanenza al S.I.F.A.R., il generale de Lorenzo, promosso generale di corpo d'armata nel 1961, è nominato comandante generale dell'arma dei carabinieri, sostituendo il generale De Francesco costretto ad abbandonare prima dei termini la carica, in seguito a notizie emerse riguardanti la sua vita privata. Il generale Beolchini, nel corso della sua inchiesta, rivelerà che il S.I.F.A.R. aveva compiuto nei confronti del generale De Francesco ricerche « tendenti ad infirmare la sua correttezza morale » e che tale tipo di indagine aveva « sgomentato la Commissione » (3).

---

(3) Vedi deposizione Beolchini al secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso.*

Assunta la carica di generale comandante dell'Arma, il generale de Lorenzo mantiene una posizione dominante nei confronti del S.I.F.A.R., alla cui direzione egli riesce a far nominare il generale Viggiani attraverso procedimenti che appaiono inficiati da illegittimità e perfino da reati di falso; per i quali infatti si è aperto ed è pendente un procedimento penale.

Nello stesso tempo egli porta con sé nell'arma dei carabinieri un gruppo di ufficiali del S.I.F.A.R. cui vengono affidati incarichi di notevole rilievo. Tra essi il caso più clamoroso è quello del colonnello Tagliamonte, cui viene affidato nell'Arma l'incarico di capo ufficio programmazione e bilancio pur mantenendo nel contempo, in piena violazione di norme esistenti e con l'assenso del Ministero, per due anni, la carica di amministratore del S.I.F.A.R.

I contatti con il S.I.F.A.R. vengono mantenuti in modo assai stretto: numerose ed univoche le testimonianze — riportate nella prima parte della presente relazione ed ampiamente raccolte dalla Commissione — sulla frequenza delle visite, al comandante generale, del generale Viggiani e successivamente del generale Allavena; e dei contatti di insolita frequenza tenuti dal generale de Lorenzo con i capi centro controspionaggio, ai quali egli si appoggia ogni qual volta si reca fuori Roma per visite ed ispezioni, destando stupore ed anche irritazione per tale singolare prassi. Sicché l'impressione generale che se ne trae — fin dai più alti gradi dell'Arma — è che il S.I.F.A.R. continui ad essere diretto dal comandante generale dei carabinieri.

Con gli uomini del S.I.F.A.R. si portano nell'Arma anche i metodi di informazione e di spionaggio che erano stati così largamente instaurati nell'attività del servizio di sicurezza.

Sono state ampiamente riportate le dichiarazioni di numerosi ufficiali dell'Arma sul clima di sospetto, di diffidenza, sui controlli, sulle intercettazioni telefoniche e, più in generale, sulle preoccupazioni di esprimere il proprio pensiero per timore che esso fosse raccolto da uomini di fiducia di de Lorenzo e a questi riportato. Timore fondato sul fatto che il comandante, fin dai primi giorni dall'assunzione della carica, aveva dimostrato con massicci, quanto immediati trasferimenti, il suo temperamento autoritario e la sua attitudine ad assumere provvedimenti disciplinari sulla base di segnalazioni, di informazioni che gli venivano riferite da uomini di fiducia o da persone desiderose di ingraziarsi il comandante generale. Nel contempo questo spregiudicato uso dei poteri disciplinari, attraverso anche la disponibilità delle copiose fonti di informazione costituite

dagli archivi del S.I.F.A.R. e dalle segnalazioni direttamente provenienti dall'Arma, si unisce ad un uso ampio quanto inconsueto dei fondi per elargire gratifiche al personale e a reparti dell'Arma — sia ad alti ufficiali, che ai componenti delle varie stazioni. Anche su questo punto le dichiarazioni assunte dalla Commissione, ed in parte riportate nella prima parte della presente relazione, sono tanto ampie quanto significative, così come è particolarmente significativa l'opinione del generale Lombardi sulle fonti di tali insolite elargizioni: i fondi del S.I.F.A.R. trasferiti all'Arma col tramite del doppio incarico di amministrazione ricoperto dal colonnello Tagliamonte, oltre che l'ottenuto aumento dei capitoli di bilancio a disposizione del comandante generale dell'Arma per elargizioni al personale meritevole e bisognoso di assistenza.

3) *Giudizio sulla opportunità e sulle finalità della brigata meccanizzata, aspetti illegittimi della sua costituzione.*

Ma a questa azione, tendente a rafforzare una situazione di potere nell'Arma attraverso siffatto uso dello strumento repressivo e delle elargizioni, si accompagna, fin dai primi momenti dell'assunzione della carica, una vasta azione diretta alla estensione ed al potenziamento delle strutture militari nell'Arma, all'aumento degli stanziamenti di bilancio a suo favore, alla autonomia del suo bilancio rispetto a quello generale dell'esercito, in cui esso era ricompreso.

In questo ambito si collocano una serie di misure, la più rilevante e significativa delle quali è la costituzione della brigata meccanizzata. Su questo punto i pareri espressi dai vari testimoni assunti dallo stesso generale Lombardi sono stati diversi e contrastanti. E non vi è dubbio che una parte, anche rilevante, degli alti ufficiali dell'Arma sia stata conquistata all'idea della brigata come fatto di efficienza, di prestigio o, più semplicemente, per i vantaggi diretti o indiretti che loro potevano derivare dalla creazione di nuovi posti di generale e di colonnello nell'organico dell'Arma.

Ma non vi è altrettanto dubbio, che lo strumento che veniva creato, pur inserendosi nella preesistente organizzazione dei battaglioni mobili:

1) destinava, a questi, nuove forze tratte dai militari di leva e che venivano prescelti, con una attenta selezione ed avviati ad essere carabinieri ausiliari. Ciò poté avvenire attraverso il ripristino della

attuazione di un provvedimento di legge emanato nel 1945, allorquando, per la particolare situazione del nostro esercito e dell'ordine pubblico, l'arma dei carabinieri assunse un ruolo particolare, che richiedeva il suo potenziamento con militari di leva. Dal 1945, tuttavia, non ci si servì più di tale possibilità sino al 1963, anno in cui il provvedimento fu fatto tornare in vita;

2) dotava detti battaglioni di mezzi corazzati al fine — a quanto affermato dallo stesso documento costitutivo della nuova unità — di « creare strumenti idonei, sotto ogni profilo, ad assolvere compiti « operativi veri e propri di guerra e contemporaneamente quelli con- « nessi all'ordine pubblico in tempo di pace »;

3) conferiva ai battaglioni mobili, cui detto armamento veniva destinato, unità di addestramento e di comando, pur rimanendo i battaglioni di stanza in distinte sedi;

4) poneva infine il comando della brigata meccanizzata alle dirette dipendenze del comando generale e non alle dipendenze di un ispettore generale di divisione (così come venne disposto solo dopo l'ottobre 1964).

La discussione pertanto sulla validità ed opportunità da un punto di vista tecnico-organizzativo, della creazione della brigata meccanizzata, già sul terreno astratto, conduce a dare una risposta quanto meno di estrema perplessità.

È indubbio, infatti, che la utilizzazione dell'Arma in operazioni militari è una conseguenza dell'inquadramento organico dell'Arma nell'esercito, ma che la funzione essenziale dell'Arma sia quella di polizia, come polizia di sicurezza, militare e giudiziaria. Tale funzione dell'Arma si riflette nella sua struttura, che si incentra soprattutto in organismi periferici e capillari come le stazioni.

In questo ambito già la costituzione dei battaglioni mobili fu determinata da una situazione eccezionale — quale quella indicata nel regio decreto-legge 3 gennaio 1944 che li istituì — e cioè la situazione dell'ordine pubblico durante la guerra. Pur essendo stati gli stessi mantenuti anche successivamente, appare innegabilmente eccessivo e non giustificato rispetto all'assolvimento di quelle funzioni di tutela dell'ordine pubblico, per cui erano sorti, il loro raggruppamento in un'unica brigata meccanizzata, non più alle dipendenze delle legioni, ma direttamente controllate dal comando generale.

Ma soprattutto eccessivo e ingiustificato appare il fatto che tale nuova unità sia stata dotata — sia pure in sostituzione di precedenti

mezzi — di mezzi cingolati e di notevole potenziale bellico, quali i carri medi M/47, il che non si concilia affatto con i compiti di polizia dell'Arma. Sicché le osservazioni del generale Gaspari: (« Non si vede « a che cosa possano servire dei mezzi da 50 tonnellate nell'espleta- « mento di servizi di ordine pubblico ») rispondono alle valutazioni e alle considerazioni che tecnici e profani faranno, vedendo sfilare i carri armati nel 150° anniversario dell'Arma (4).

Ma al di là di ogni astratta opportunità sulla costituzione della brigata meccanizzata, l'iniziativa acquista particolare significato e sintomaticità nel quadro di una serie di misure tutte tese ad un accentramento di poteri nel comando generale, da cui viene a dipendere uno strumento, unitariamente organizzato, addestrato e comandato — anche se dislocato in varie zone del paese — dotato di un armamento pesante e rinforzato dall'afflusso di elementi giovani, da militari di leva accuratamente selezionati: i carabinieri ausiliari.

Si dirà, ai fini della sintomaticità, che a causa della dislocazione delle varie sedi dei battaglioni mobili, non era possibile un impiego unitario di massa della brigata: si vedrà, in seguito, come — al di là delle disquisizioni teoriche ed astratte — l'impiego di massa, quantomeno della parte con maggiore potenziale bellico, della brigata era concretamente possibile nel giugno-luglio 1964.

Comunque ciò che è certo, è che solo nel 1963 viene a costituirsi questa unità, che solo nel 1963 viene ripristinato l'arruolamento di carabinieri ausiliari, sia per formare i quadri della brigata meccanizzata, sia per ampliare e ringiovanire la base per richiami di personale in congedo (richiami effettuati per la prima volta proprio nel 1963). È certo che con la brigata meccanizzata i battaglioni mobili di carabinieri, organizzati ed addestrati in modo unitario, comandati direttamente dal comando generale, dotati di mezzi corazzati e di notevole efficacia, assumono caratteristiche diverse: divengono cioè uno strumento che, per l'unità di addestramento, di comando, la composizione con personale più giovane, la dotazione di mezzi corazzati, è in grado di attuare interventi eccezionali, che nulla hanno a che fare con i compiti di tutela dell'ordine pubblico.

E tutto ciò avviene per iniziativa di de Lorenzo, a tempo di primato — come lui stesso afferma — e viene realizzato prima ancora

---

(4) Così il redattore de *Il Tempo* scriverà: « i carri armati pesanti non « sono utilizzabili per la cattura dei ladri, possono servire anche ad altri im- « pieghi, ove ve ne fosse il bisogno ».

di ottenere le prescritte autorizzazioni. Infatti dalle informazioni inviate dal comando generale dell'Arma al tribunale di Roma risulta che la brigata si sia costituita già in data 30 gennaio 1963, mentre l'autorizzazione dello stato maggiore-esercito è del 1° aprile 1964. Tutto ciò si attua senza neppure il parere del Consiglio superiore delle forze armate e senza neppure sottoporre le questioni al Ministero dell'interno, come si sarebbe dovuto fare a norma dell'articolo 24 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

Contemporaneamente a queste misure di potenziamento, alla creazione della brigata meccanizzata, viene ottenuta la autonomia del bilancio dell'arma dei carabinieri rispetto a quello dell'esercito, nel quale lo stesso era stato sempre ricompreso: e nello stesso tempo un notevole aumento del bilancio stesso, al punto da determinare la reazione dell'ammiraglio Giuriati che nel corso di una conferenza tenuta al Centro alti studi militari rilevava che il bilancio dei carabinieri aveva ormai raggiunto quasi quello della marina e che gli stanziamenti per la sicurezza interna (polizia, carabinieri, guardia di finanza) raggiungevano la cifra totale di 452 miliardi e cioè poco meno di quanto si spendeva per l'esercito e più di quanto si spendeva per l'aeronautica e la marina messe assieme.

4) *La concentrazione di poteri nelle mani del generale de Lorenzo alla fine del 1963.*

Alla fine del 1963 la posizione di potere assunta dal de Lorenzo e dal gruppo costituitosi intorno a lui, nelle gerarchie S.I.F.A.R. - arma dei carabinieri, è di tutta rilevanza.

Esso dispone, innanzi tutto, dell'enorme materiale informativo raccolto dal S.I.F.A.R. negli anni 1959-1962 e che il S.I.F.A.R. continua a raccogliere nei confronti della classe dirigente politica ed economica, ecclesiastica e militare del nostro Paese.

Dispone del S.I.F.A.R. come strumento di indagine del tutto particolare, utilizzabile ed utilizzato ai fini di conoscere dati della attività economica del paese. Ha potenti legami con i gruppi economici più forti del paese, stretti attraverso l'infaticabile attività del colonnello Rocca e dell'ufficio R.E.I.

Ha la possibilità di disporre, attraverso l'amministrazione congiunta dell'arma dei carabinieri e del S.I.F.A.R. di notevoli fondi che

si aggiungono al rilevante ampliamento del bilancio dell'Arma, divenuto autonomo rispetto a quello dell'esercito.

Ha provveduto, a tempo di primato, alla creazione di uno strumento di notevole efficacia per impieghi eccezionali e straordinari, e cioè della brigata meccanizzata.

Ma non vi è solo questo.

Notevoli e vasti sono i collegamenti che vengono stabiliti con il mondo politico internazionale ed interno (5). Si pensi alle attività dell'ufficio di sicurezza del Patto Atlantico per il rilascio dei nulla-osta di sicurezza e ai collegamenti che esso implicava con i servizi segreti dei paesi aderenti alla N.A.T.O. (6).

Questa è la situazione di concentrazione di potere che progressivamente si era andata determinando, attraverso una serie di fatti, di situazioni e di misure, nelle mani di un gruppo di potere costituitosi in una delle più delicate strutture dell'apparato dello Stato.

Un fatto che in sé, anche indipendentemente dai successivi gravi sviluppi che ne sono derivati — e che nella formazione di tale abnorme potere e nell'uso di servizi di grande delicatezza trovano una delle loro matrici — pone problemi di responsabilità anche nei confronti di coloro che avevano il dovere di sorvegliare e di impedire che si determinassero fenomeni così gravi: e sui quali torneremo nella successiva parte della presente relazione.

5) *La situazione politico-economica alla fine del 1963. Rapporti tra questa e la concentrazione di potere. Connessione con gli eventi successivi.*

La concentrazione di potere raggiunge la sua espansione in un momento politico particolarmente delicato nella vita del Paese.

L'acutezza dello scontro politico e sociale in corso nel paese dopo le elezioni del 1963 e nei primi mesi del 1964 emerge chiaramente dalla descrizione dei fatti politici economici e sociali più rilevanti di quel

---

(5) Si pensi ai contatti frequenti e notevoli del generale de Lorenzo non solo con le più alte autorità dello Stato, ma con forze politiche, così come risulta dalla stessa relazione Lombardi.

(6) Va ricordato il fatto del generale Walker, ritornato in Italia al seguito del Presidente Nixon, che ebbe ad incontrarsi con il generale de Lorenzo, nonostante questi non avesse più alcun incarico.

periodo che è stata fatta nel corso della prima parte della presente relazione.

L'esperimento di centro-sinistra attuato dall'onorevole Moro dopo le elezioni dell'aprile 1963 che avevano registrato il notevole successo del P.C.I., aveva determinato la lacerazione del P.S.I. ed un forte contrasto tra questo partito e le correnti maggioritarie della D.C. sul problema delle riforme da attuare, sui tempi e sui contenuti della programmazione, sul rapporto tra essi e le misure economiche congiunturali.

Tutto ciò mentre si determina l'indebolimento e la scomparsa dei fattori espansivi che avevano caratterizzato lo sviluppo economico del paese degli ultimi dieci anni e riappaiono in termini acuti taluni problemi strutturali dell'economia italiana inaspriti dal modo disordinato della espansione economica e dal tipo di meccanismo che ad essa avevano presieduto.

Di qui una violenta pressione da parte dei gruppi economici sul Governo e sui partiti di maggioranza per ottenere una politica che consentisse loro di ricreare le condizioni per ridare avvio ad un certo tipo di sviluppo economico attraverso il blocco dei salari, l'allontanamento di ogni riforma, il ristabilimento della "fiducia" tra operatori economici e classe politica: pressione condotta attraverso una campagna allarmistica sulla situazione economica e in particolare sulla stabilità monetaria.

D'altra parte vi è il rifiuto, da parte delle organizzazioni sindacali, di accettare di far gravare, sui lavoratori, attraverso la politica dei redditi, gli errori e i guasti di scelte politico-economiche: e ad esse si accompagna una accanita difesa dei livelli della occupazione.

In questo contesto politico ed economico, cui non sono estranee influenze ed iniziative straniere ed in particolare dei paesi del Mercato Comune, matura e si precisa quel complesso di iniziative e misure assunte dal S.I.F.A.R. e dal comando generale dell'Arma, che sboccheranno nella elaborazione del "Piano Solo" e nella predisposizione di misure concrete per la sua attuazione.

È un processo che muove in modo sempre più connesso agli sviluppi della situazione politica e che si intensifica man mano che si acutizza lo scontro politico e sociale, e che si fanno più forti le spinte dei gruppi politici ed economici per dare alla crisi una soluzione autoritaria.

Ed è un processo che può essere disegnato, promosso e posto in attuazione proprio per la somma di poteri, di strumenti, che si

era venuta concentrando nelle mani di un gruppo di alti ufficiali, per i legami che si erano stabiliti tra i servizi di sicurezza e gruppi economici, forze politiche interne e internazionali.

Sia il quadro politico, che l'esistenza e i modi di formazione, nel seno di tali organi, di gruppi di potere, nonché i loro rapporti con gruppi economici e forze politiche, costituiscono perciò premessa essenziale per la ricostruzione logico-critica delle vicende della primavera-estate 1964, per la valutazione della illegittimità di tali iniziative e per la individuazione delle finalità che esse si ripromettevano di conseguire.

6) *Caratteri generali delle iniziative assunte dal comando generale dell'arma dei carabinieri nella primavera-estate 1964.*

È già stato rilevato — nella precedente parte di questa relazione — che fin dai primi mesi del 1964 un complesso di iniziative fu assunto dal comando generale dei carabinieri e dal S.I.F.A.R. per la elaborazione di un piano e la predisposizione di misure — che successivamente verranno ad assumere carattere concreto, sino a giungere allo stadio della pre-attuazione, al fine di organizzare ed attuare un intervento della sola arma dei carabinieri in stretta cooperazione col S.I.F.A.R. — per l'occupazione dei centri più sensibili della vita politica, istituzionale ed economica del paese; e nel contempo per l'arresto e la deportazione di un notevole numero di persone ritenute pericolose per la loro appartenenza a partiti o ad organizzazioni politico-sindacali « estremiste » ed in quanto tali schedate dal S.I.F.A.R.

Tali iniziative assumono sin dall'inizio queste caratteristiche, che manterranno sino all'ultimo, sino al momento, cioè, in cui si predisporranno e preciseranno in tutti i dettagli le misure per la immediata attuazione del piano elaborato:

a) intervento in tutte le fasi dell'operazione della sola arma dei carabinieri, attraverso un impiego di forze in servizio e richiamate dal congedo;

b) collaborazione col S.I.F.A.R. e, per quanto attiene alla disponibilità di determinati mezzi tecnici, con la marina e l'aeronautica, tramite il capo di stato maggiore della difesa;

c) segretezza assoluta all'interno dell'Arma e nei confronti della pubblica sicurezza, dei prefetti, dei questori e quindi del ministro dell'interno;

d) disposizioni puramente verbali senza alcuna traccia scritta degli ordini e delle decisioni assunte.

Da questi connotati si desume come, già fin dall'origine, l'iniziativa assunta dal comando dell'Arma ed in particolare dal suo comandante (si vedrà successivamente in che termini e in quali limiti è possibile ravvisare la corresponsabilità di uomini, settori ed organi politici e militari) si presenta di per sé illegittima, grave e pericolosa: e lo diverrà sempre di più, mano a mano che si passerà dalla fase della elaborazione, a quella della pre-attuazione del piano elaborato.

È opportuno, ai fini di questa valutazione, richiamare la situazione in tema di ordine pubblico nel 1964, anche per i riflessi che sotto diversi profili essa avrà nella stessa predisposizione del "Piano Solo".

7) *Le circolari del ministro dell'interno del 1961. La circolare Vicari. I piani di emergenza speciale e il "Piano Solo". Caratteristiche del "Piano Solo". La illegittimità del "Piano Solo" nella sua concezione, elaborazione e nelle predisposizioni.*

La relazione del generale Lombardi ha precisato che in tema di ordine pubblico erano state emanate nel 1961 dal Ministero dell'interno norme che prevedevano piani per la tutela dell'ordine pubblico in relazione a vari stadi di emergenza.

Nel novembre 1961, a pochi mesi di distanza dalle precedenti disposizioni, venne inviata dalla direzione generale della pubblica sicurezza ai prefetti di 15 città definite centri nevralgici, quella che è stata chiamata la circolare Vicari, che ingiunge a tutte le forze di pubblica sicurezza di provvedere, in aggiunta alle pianificazioni previste dalle disposizioni del maggio 1961, ad una ulteriore pianificazione in previsione di una situazione di vera e propria sommossa: direttiva da attuarsi con la massima urgenza.

Tra le varie disposizioni che la circolare dà ai comandi interessati alla pianificazione, vi è quella che attiene, nel caso si verifichi l'emergenza speciale (onde il nome del piano "E.S."), alla esigenza

di « presidiare » le prefetture, le questure, le centrali telefoniche, le stazioni ferroviarie, ecc. Inoltre si danno direttive per la predisposizione di un piano per la enucleazione rapida e simultanea degli elementi più pericolosi ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. La circolare assegna infine alle prefetture il compito di dare attuazione al piano, nel caso si verificasse l'emergenza prevista, dietro ordine impartito dal Ministero dell'interno.

I piani indicati dalle norme del Ministero dell'interno e dalla circolare Vicari furono compilati dai prefetti di concerto con i comandi di gruppo dei carabinieri, con le autorità di pubblica sicurezza e prevedendo anche il concorso delle altre forze armate. Essi furono trasmessi dai comandi di gruppo carabinieri per conoscenza al comando generale per il loro controllo anche in riferimento all'impiego del personale e dei mezzi dell'Arma.

Molto vi è da discutere sulla legittimità della cosiddetta circolare Vicari che prevede l'attuazione di misure che comportano gravissime limitazioni alle libertà costituzionali e praticamente la soppressione delle stesse su semplice ordine del Ministero dell'interno. È già grave di per sé il fatto che una circolare di tale rilievo sia stata emanata dal capo della polizia e non porti neppure la firma del ministro dell'interno.

L'onorevole Taviani, nella sua qualità di ministro dell'interno, ha ritenuto di poter dare veste di legittimità a tale direttiva, affermando che l'attuazione dei piani predisposti dalle prefetture sarebbe potuta avvenire soltanto a seguito di emanazione di decreto legge da parte del Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, da presentare immediatamente al Parlamento.

Si dirà in una successiva parte della presente relazione che anche una tale soluzione deve ritenersi del tutto incostituzionale: tanto che la stessa, presentata nel corso della scorsa legislatura in sede di riforma del testo unico di pubblica sicurezza dovette essere limitata alla sola ipotesi di stato di emergenza per calamità naturali.

Si richiamerà ancora l'attenzione del Parlamento circa la esistenza e attuale vigenza delle predisposizioni adottate a seguito della circolare Vicari, le quali, tra l'altro, non stabiliscono affatto che la loro attuazione debba conseguire ad un decreto legge emanato dal Governo, ma si limitano puramente a riconnettere l'attuazione ad un semplice ordine impartito dal ministero.

Si indicherà, infine, come l'esistenza di una pianificazione predisposta sulla base della circolare Vicari, con le caratteristiche sopra

indicate e con le gravi perplessità in ordine alla rispondenza ai princìpi della Costituzione, possa avere influito sulla predisposizione del "Piano Solo". Ciò che per ora interessa ribadire è che la pianificazione esistente nel 1964, su disposizione del Ministero dell'interno per esigenze di ordine pubblico connesse a situazioni di particolare emergenza, era costituita dai cosiddetti piani "E.S." (emergenza speciale) redatti dai prefetti col concorso delle questure e dei gruppi dei carabinieri e quindi a livello periferico: con una revisione che veniva effettuata anch'essa a livello periferico, per iniziativa o comunque con la partecipazione del prefetto. Piani che risalivano verso l'alto (direzione di pubblica sicurezza, comando generale dei carabinieri, ecc.) ai soli fini del controllo sull'impiego dei mezzi e del personale.

L'aggiornamento di tali piani, pertanto, avveniva ed avviene col concorso di tutte le forze impegnate, o quanto meno rendendone edotte le altre forze impegnate.

È stato infine acquisito, da parte della Commissione, per testimonianza dello stesso capo della pubblica sicurezza Vicari, che, a seguito della emanazione della circolare del 1961, i piani precedentemente esistenti erano stati immediatamente aggiornati. Ed ancora, è stato acquisito che, per iniziativa della pubblica sicurezza, la pianificazione venne tenuta aggiornata anche negli anni 1963-64 in diverse riunioni cui partecipò anche l'arma dei carabinieri.

Il "Piano Solo" nasce, come iniziativa del tutto autonoma e distinta dalla pianificazione elaborata ed approntata sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e della circolare Vicari, secondo le modalità soprariferite.

Non vi è dubbio, per quanto già ampiamente esposto, che col "Piano Solo" veniva a prevedersi l'esclusivo intervento delle forze dell'Arma — di primo impiego e di richiamo — con assoluta esclusione delle altre forze sia della pubblica sicurezza che dell'esercito.

A differenza della normale pianificazione, il "Piano Solo" non nasce dalla periferia, a livello dei comandi di gruppo, ma sorge dal comando generale che traccia lo schema della pianificazione, la quale si precisa e si perfeziona via via verso il basso sia con pianificazioni a livello di divisione (mai esistite in precedenza) sia con la redazione di piani particolareggiati, tracciati dalle legioni per le singole aree vitali.

Il piano "E.S." viene assunto come riferimento generale ma su esso vengono apportate quelle modificazioni e quegli adattamenti,

discendenti appunto dal fatto che l'intervento era rimesso alle sole forze dell'Arma e non già ad una pluralità di forze.

Il colonnello Ferrara, nella sua deposizione registrata al generale Lombardi, così precisa le ragioni e le caratteristiche del "Piano Solo": « si tratta di piani *ex-novo* che venivano redatti in relazione « a previsioni eccezionali, perché a livello di comandi di divisione non « c'erano mai stati piani. I piani si riferiscono a quelle predisposizioni « che erano state assunte in quel periodo e che erano state definite « eccezionali in occasione delle riunioni effettuate al comando ge- « nerale ».

Da questa impostazione di impiego delle sole forze dell'Arma, con riferimento ad interventi eccezionali, discendono una serie di caratteristiche, essenziali ai fini della valutazione delle gravi illegittimità di tale pianificazione.

In primo luogo, l'arma dei carabinieri si assume il compito di prevedere l'intervento sui centri vitali o da essa considerati tali, e di operare essa l'enucleazione di una serie di persone sulla base di proprî criteri e con una propria organizzazione, per quanto attiene al trasporto, al concentramento e alla deportazione delle stesse: con il solo ausilio del S.I.F.A.R. e nell'assoluta segretezza nei confronti degli altri organismi. E pertanto anche gli obiettivi che nel piano "E.S." sono affidati ad altre forze (pubblica sicurezza, esercito) divengono oggetto di interventi da parte di forze dei soli carabinieri. Ne consegue una caratteristica spiccatamente offensiva rispetto alla pianificazione "E.S." e che si concretizza in ciò, che mentre quest'ultima prevede il "presidio" della prefettura, della questura, delle centrali telefoniche, delle stazioni ferroviarie, ecc., il "Piano Solo" (sia nella traccia Tuccari, sia nell'appunto dato dal colonnello Mingarelli, sia nelle bozze redatte dalla prima e dalla terza divisione), stabilisce che tali obiettivi (e con esso la R.A.I.-TV, la sede dei partiti, dei giornali, ecc.) debbano essere occupati.

La distinzione non è meramente nominalistica o terminologica: ma è sostanziale ed è connessa alla stessa natura e caratteristica del "Piano Solo".

Mentre infatti nel piano "E.S." la questura è presidiata dalla stessa forza di pubblica sicurezza, il "Piano Solo", che esclude l'impiego della pubblica sicurezza, prevede l'occupazione della questura al pari della prefettura, ecc. D'altra parte è lo stesso generale de Lorenzo che nella sua deposizione alla Commissione parlamentare (nella seduta antimeridiana del 27 maggio - pagine 37-39) afferma: « Una

cosa è occupare una prefettura, altra cosa è difenderla ». Le finalità di difesa o di tutela dai malintenzionati è poi del tutto da escludersi per la R.A.I.-TV., per cui con l'occupazione è prevista altresì la sostituzione del personale con sottufficiali del S.I.F.A.R. specializzati e da tempo addestrati alle operazioni tecniche relative alle radio-teletrasmissioni. Quali, comunque, siano i fini della occupazione, è certo che viene prevista nel "Piano Solo" un'azione offensiva che ha per oggetto l'occupazione delle varie strutture militari e civili delle città interessate, nonché delle sedi dei partiti che possono costituire i centri della sovversione, e tutta un'azione preventiva che va dalla enucleazione degli "esponenti in vista", sino ad azioni offensive di rastrellamento, possibilmente di sorpresa, nei confronti delle forze che vengono qualificate avversarie.

È su questo punto, sull'impiego esclusivo dell'Arma e sulle caratteristiche offensive del piano, che nascono, in molti degli ufficiali dell'Arma interessati alla pianificazione, le perplessità maggiori, le quali si aggravano allorché tali caratteristiche si accompagnano a raccomandazioni di assoluta segretezza anche nei confronti della pubblica sicurezza e dei comandi militari.

In secondo luogo è da sottolineare la previsione secondo la quale l'ordine di attuazione del piano prescinde dalle disposizioni previste dai progetti di emergenza e dai piani di ordine pubblico delle prefetture: esso, quindi, non discende più dal Ministero dell'interno, ma da altre autorità che, sappiamo, essere il solo comando generale dell'Arma, il quale pertanto si sostituisce al Governo ai fini dell'emanazione di un ordine atto a far scattare un meccanismo il cui intervento determina la soppressione di libertà costituzionali e la violazione di fondamentali diritti individuali.

In terzo luogo, l'ordine di attuazione del piano prescinde completamente da qualsiasi provvedimento assunto dal Governo per dichiarare lo stato di emergenza speciale. Anzi è espressamente previsto che esso possa essere attuato prima che si addivenga ad una situazione di passaggio di poteri, determinata dalla dichiarazione di uno stato di emergenza.

In quarto luogo, l'elaborazione e le disposizioni di attuazione del piano vengono previste e realizzate con espresso riferimento alla situazione politica esistente e per la quale il giudizio di gravità riguardava non già l'ordine pubblico che si presentava del tutto normale, ma i termini ed il contenuto dello scontro politico in atto ed in particolare la resistenza opposta alla pretesa di rinunzia alle

riforme e la contestazione delle linee di politica economica rivendicata da determinati ambienti.

Si è detto che il "Piano Solo", elaborato in un primo tempo dalla sola arma dei carabinieri, al momento operativo sarebbe stato fatto conoscere alla pubblica sicurezza e al Ministero dell'interno.

Se è vero che le singole forze interessate all'ordine pubblico ben potevano studiare in modo autonomo variazioni e miglioramenti rispetto ai piani già elaborati dalla prefettura, è altrettanto evidente che detti studi non potevano che riguardare gli obiettivi e i compiti che nei piani della prefettura erano stati affidati alle singole forze, e ciò al fine di un migliore impiego di mezzi tra le varie forze. In questo senso ben si potevano studiare progetti da fare esaminare alle altre forze, in sede di prefettura, per operare talune variazioni locali.

Ma nel caso del "Piano Solo" la situazione è del tutto diversa: si tratta infatti di un piano nazionale, elaborato dall'alto, che esclude la presenza delle altre forze e che le sostituisce con l'arma dei carabinieri. È evidente che non si tratta di uno studio per migliorare la pianificazione esistente, ma per sostituirla completamente, emarginando ogni altra forza. Un piano del genere non solo non avrebbe mai potuto essere fatto conoscere alle altre forze, ma doveva necessariamente a queste essere celato, per evitare che venissero sollevati gravi accuse di illegittimità nei confronti dei suoi compilatori. Ecco, perché, per la compilazione del "Piano Solo" e per la predisposizione delle misure per la sua attuazione, la segretezza diviene elemento essenziale, proprio in quanto occorre celare l'anormalità, la illegittimità di una operazione che si andava a fare: di qui una serie di misure assunte per garantire la segretezza, dalla mancanza di tracce della riunione al comando generale, alla compilazione personale delle bozze da parte dei capi di stato maggiore, all'ordine dato a Milano dai comandanti di brigata di non servirsi neppure del dattilografo per redigere i piani particolareggiati; di qui la raccomandazione assoluta e continua di non far cenno di nulla con la pubblica sicurezza e con le forze militari (7).

---

(7) Su questo punto il generale Lombardi ha così deposto alla Commissione parlamentare - pag. 39: « I piani devono essere fatti di persona e scritti « a mano dal comandante o dal capo di stato maggiore. Nessun dattilografo, « il comandante di Torino non chiede nemmeno la collaborazione degli uffi- « ciali, perché conoscendo la situazione ha fatto tutto lui. In genere per uno « studio si riuniscono gli ufficiali, si parla, si forniscono dati, si valutano forze « disponibili ecc. Ma che cosa è questa segretezza per cui i comandanti non « possono avere neanche il dattilografo ? ».

Altro particolare che rientra nello stesso disegno è costituito dal fatto che vengono elaborati piani per determinati settori — come il Quirinale e la R.A.I.-TV — la cui tutela pare fosse — nei piani elaborati d'accordo col Ministero dell'interno — affidata ai soli carabinieri. È evidente che l'inquadramento in una pianificazione che prevedeva l'impiego della sola Arma, rese necessario apportare notevoli modifiche per vari aspetti di questi piani settoriali: di qui il motivo per cui essi furono rifatti *ex novo* per essere inseriti nella struttura più generale del "Piano Solo".

Nulla, quindi, ha da vedere il "Piano Solo" con il piano "E.S." se non nel senso di avere assunto le impostazioni di questo per adattarle a diverse finalità e alla diversa previsione dei mezzi dell'intervento. Il "Piano Solo" è perciò una pianificazione autonoma, che cala dal comando generale dell'Arma sino alle singole legioni, che prevede un intervento effettivo e definitivo dell'Arma nelle aree vitali di tutto il paese, l'occupazione di tutti i centri ed organizzazioni della vita civile e politica dello Stato. Intervento che viene programmato e preparato tenendo all'oscuro il ministro dell'interno, i prefetti, i questori e i comandanti delle singole unità militari.

Già per questo motivo la illegittimità della iniziativa assunta dal comando generale e dal suo comandante dal quale discende, per quanto già detto nella prima parte sulla riunione del 25 marzo 1964, l'ordine della elaborazione del piano, è di tutta evidenza.

Sin alle sue prime fasi, dal momento della mera elaborazione, si è fuori della legalità, in quanto si opera, in materia di ordine pubblico, al di fuori del Ministero dell'interno, della pianificazione delle prefetture e si prevedono ordini e momenti di attuazione che non dipendono o discendono dal Governo, ma dal comando generale dell'arma dei carabinieri. Un piano fuori di ogni legittimità e di ogni controllo.

8) *Infondatezza della tesi del "Piano Solo" come piano di polizia militare.*

Di ciò, ovviamente, si sono perfettamente resi conto quanti, come il generale de Lorenzo ed altri ufficiali, hanno cercato di sostenere innanzi alla Commissione parlamentare ed anche in precedenza davanti alla Commissione Lombardi e al tribunale, che i piani compilati dovevano considerarsi di polizia militare, e che come tali

potevano essere studiati in modo autonomo dall'arma dei carabinieri senza nessun aggancio con il Ministero dell'interno, competente per i soli piani di ordine pubblico. Secondo questa teorizzazione, la tutela dei centri della vita politica, istituzionale, dello Stato, costituisce compito di polizia militare, in quanto si tratterebbe, in definitiva, di salvaguardare la sicurezza dello Stato garantendo i centri in cui opera il potere politico (8).

Si tratta invero di una strana teoria, per la quale verrebbe ad essere assorbito nell'ambito della polizia militare pressoché tutto il campo specifico dell'ordine pubblico, giungendo a conseguenze abnormi che rovescerebbero le attuali competenze, leggi e strutture, dando compiti e poteri impensabili all'arma dei carabinieri — organo di polizia militare — e ai servizi segreti militari.

Ma è una teoria che, al di là della sua considerazione di espediente difensivo o forse di ambiziosa mèta, è del tutto infondata in base alle norme, alle competenze, alle ripartizioni dei compiti attualmente vigenti.

Essa infatti è stata nettamente confutata dalle deposizioni del generale Aloia e dell'onorevole Taviani oltre che dalla valutazione e dal giudizio del generale Lombardi.

Il generale Aloia ha delimitato i compiti di polizia militare dell'arma dei carabinieri all'ambito delle forze armate per la sicurezza degli apprestamenti relativi alle forze armate stesse.

« Ma per far questo », ha specificato il generale Aloia alla Commissione parlamentare, « non ha bisogno di piani. Il piano si potrà « identificare solamente in questo: per esempio abbiamo depositi di « carburante, di munizioni, automezzi, presidi di particolare rilievo « ai quali sempre attende, per la sicurezza, la polizia militare: ma per « questa vigilanza non occorrono piani. In parole povere i piani « sono intesi allo stesso modo: se c'è un deposito di carburante che « è affidato alla tutela ed alla vigilanza della polizia militare, si stabi- « liscono i punti, le pattuglie mobili che girano intorno al perimetro « del carburante, i posti di vedetta, di particolare delicatezza che « dovranno essere sottoposti ad una maggiore vigilanza che non gli « altri.

---

(8) Così ad esempio, secondo il colonnello Dalla Chiesa, la tutela della prefettura può costituire un compito di polizia militare in quanto si tratta di assicurare la funzionalità dello Stato. Ugualmente, secondo il generale de Lorenzo, il piano R.A.I.-TV. è un piano di polizia militare.

« Gli altri compiti », sempre secondo il generale Aloia, « anche « quelli relativi alla tutela delle istituzioni del Paese, della R.A.I.-TV, « ecc., sono compiti di ordine pubblico per i quali — anche per « quanto attiene ai piani — è competente il Ministero dell'interno. « Ugualmente per quanto attiene ai compiti del S.I.F.A.R., questo, « in quanto organismo militare, ha compiti relativi al solo spionag- « gio e controspionaggio, non già per la cosiddetta sovversione. An- « che il servizio relativo alla vigilanza dei terroristi è un servizio di « ordine pubblico: per cui il S.I.F.A.R. può segnalare agli organi di « pubblica sicurezza e ai carabinieri i terroristi, ma le enucleazioni « e gli arresti sono eseguiti dai carabinieri e dalla pubblica sicurezza; « sono un compito di ordine pubblico, dipendono dal Ministero del- « l'interno ».

Tanto ciò è vero, che nel 1956 le "rubriche" furono trasmesse dal S.I.F.A.R. al casellario politico centrale, alle questure e ai gruppi di carabinieri.

L'onorevole Taviani ha ribadito i concetti espressi dal generale Aloia affermando che è compito di polizia militare tutto ciò che attiene alle frontiere, alle strutture militari, al controspionaggio, ai problemi connessi con il personale civile e militare.

Il generale Lombardi ha ribadito la illiceità del "Piano Solo" proprio in quanto in esso si prevedeva la occupazione di aree vitali — la cui tutela è materia di ordine pubblico — lasciando le decisioni ai comandanti di divisione, senza informare il Ministero dell'interno.

Neppure i piani per il Quirinale e per la R.A.I.-TV potevano essere considerati di polizia militare. In particolare per il Quirinale, infatti, esisteva già un piano concordato tra le autorità preposte all'ordine pubblico della capitale. Ed un nuovo piano che a quello si sostituisse prevedendo non soltanto il solo impiego, ma la sola organizzazione da parte dei carabinieri, nel quadro di un intervento di questa sola Arma sulle aree nevralgiche del paese, era, al pari del "Piano Solo" di cui costituiva accessorio, illegittimo.

9) *Infondatezza della tesi del "Piano Solo" come mero studio. Le predisposizioni per l'attuazione concreta nei loro aspetti più rilevanti e significativi.*

Si è detto, infine, per attenuare la portata delle gravi illegittimità poste in essere con l'iniziativa del "Piano Solo", che si trattava solamente di uno studio, al quale non sarebbe seguita alcuna ulte-

riore fase nel campo dell'attuazione: e che tale studio sarebbe terminato nel maggio 1968 con il deposito delle bozze nella cassaforte dell'ufficio operazioni del comando generale, da cui le stesse non sarebbero più state tirate fuori. Uno studio — si afferma ancora — che né il generale de Lorenzo né il generale Picchiotti avrebbero mai visto e che, per le stesse modalità della scritturazione (a penna, a matita, ecc.) non poteva ritenersi assunto alla dignità di un vero e proprio piano.

Si tratta di considerazioni che hanno trovato una clamorosa smentita nell'accertamento dei fatti e dello sviluppo delle vicende quali conosciute dalla Commissione e riportate nella parte precedente della presente relazione.

Infatti la fase di attuazione del "Piano Solo" ebbe ad iniziare durante lo stesso momento elaborativo delle bozze da parte dei capi di stato maggiore delle divisioni e cioè sin dall'aprile 1964, per proseguire con un'attività intensa e continua diretta a porre una serie di tasselli di un mosaico di predisposizioni che venivano approntate e che nei giorni successivi alla crisi di Governo coprirono anche i più minuti spazi, completando così un disegno che nella seconda decade di luglio appariva integralmente definito.

Di questa attività di attuazione, nella quale furono impegnati tutti i comandi dell'Arma, da quello generale a quelli dei gruppi, vogliamo ricordare sinteticamente le fasi più rilevanti, quali si desumono dai più ampi accertamenti riportati nella prima parte della presente relazione.

Si tratta di un'attività contraddistinta dalla urgenza e dalla assoluta segretezza, che per quanto riguarda la pianificazione si svolge sotto le direttive dello stesso capo ufficio operazioni del comando generale, colonnello Tuccari, e, per quanto riguarda le predisposizioni, investe, già immediatamente il S.I.F.A.R., il comandante generale dell'Arma e i capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica.

Nel mese di aprile, mentre è in rapido corso di elaborazione da parte dei capi di stato maggiore divisionali, la progettazione dei piani a livello di divisione, sulla traccia predisposta dallo stesso colonnello Tuccari, venne posta in essere la prima iniziativa di grande rilievo, che esce dal campo dello studio e apre la fase delle concrete predisposizioni in quanto tende ad organizzare in concreto l'attuazione di uno dei momenti salienti dell'operazione prevista dal "Piano Solo": il trasporto dalla terraferma alla Sardegna delle persone

che avrebbero dovuto essere arrestate nel momento in cui l'operazione fosse stata attuata.

Il generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa, ha affermato che il de Lorenzo gli chiese « se non aveva nulla in contrario « ad autorizzarlo a prendere contatti diretti con i capi di stato mag- « giore della marina e dell'aeronautica per mettere a punto per i casi « di emergenza un piano che lui aveva in testa, riguardante deter- « minate persone e determinati mezzi ».

Si tratta di una affermazione che smentisce nettamente quanto sostenuto dal generale de Lorenzo, e cioè che si trattava di mettere a punto « un particolare del piano di emergenza speciale del Mini- « stero dell'interno, che era un piano "E.S." dei trasporti che occor- « reva fare ». A parte la stranezza del fatto che un particolare di tanto rilievo di un piano disposto nel 1961 venisse messo a punto solo e proprio nel 1964 (circostanza questa smentita dal dr. Vicari, che ha invece affermato che « la polizia e gli organi di sicurezza avevano già « predisposto tutto quanto poteva essere previsto nei piani, sia pre- « cedentemente al 1961, sia a seguito della circolare »), vi è che una tale iniziativa, nell'ambito di un piano di ordine pubblico, non poteva che essere assunta dal ministro dell'interno e investire il ministro della difesa, e, tramite questo, il capo di stato maggiore della difesa. E quando anche si fosse trattato di un piano di enucleazione strettamente legato alla polizia militare con esclusivo riguardo allo spionaggio e al controspionaggio, necessariamente — come afferma il generale Aloia — il ministro della difesa doveva essere informato, e la presa di contatto con i capi di stato maggiore delle altre armi poteva essere effettuata dal comandante dell'arma dei carabinieri « se il Governo ha autorizzato e se il capo di stato maggiore della difesa ha avuto l'autorizzazione esplicita da parte del suo ministro ».

Sicché, riferendosi al caso concreto, il generale Aloia affermerà ancora che « la cosa doveva senz'altro essere sottoposta al ministro « della difesa. Dirò di più: in quel particolare momento anche la ri- « chiesta di un colloquio a puro carattere informativo avrebbe do- « vuto aprire maggiormente gli occhi all'allora capo di stato maggiore « della difesa ed indurlo a sottoporre la richiesta stessa al ministro « della difesa: ed io penso che il generale Rossi, che aveva così larga « esperienza, certamente lo avrà fatto ».

Invece il generale Rossi non lo fece e il ministro Andreotti non ne fu informato. Ma — si ripete — tutto ciò nel caso si fosse trattato di un piano di polizia militare. Invece, nel caso concreto, l'enucleazione e il relativo trasporto facevano parte integrante del "Piano

Solo", cioè del piano che — come afferma il generale Rossi — il de Lorenzo « aveva in testa », ed anzi ne costituivano un momento ed un aspetto determinante. Di un piano cioè che in nessun modo e per nessun aspetto riguardava gli apprestamenti militari, di una enucleazione che non si riferiva in alcun modo a questioni militari; si trattava cioè di questioni di ordine pubblico che riguardavano « estremisti o persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico ». Si trattava di un piano che riguardava interventi sulle strutture della vita civile e su istituzioni del paese, legato e connesso ad una situazione politica interna, quale quella determinatasi per lo scontro politico e sociale in atto. Onde appaiono senza senso le affermazioni dello stesso generale Rossi, secondo il quale il piano si sarebbe legato a situazioni di tensione internazionale quali la crisi di Cuba o il muro di Berlino, che si erano invece verificate nel 1961-1962.

Il piano è quindi già chiaro « in testa » a de Lorenzo. Le persone comprese nelle liste non possono soltanto essere arrestate, non debbono essere tenute nelle carceri, ma vanno in un primo momento concentrate e quindi rapidamente portate in una località provvista di porto o di aeroporto, per essere trasportate in Sardegna: e perciò per essere messe in una condizione, quale quella appunto di deportati, tale che per il luogo e il modo di concentrazione esse divengano non solo inoffensive, ma rendano difficili i tentativi per una loro liberazione.

Le predisposizioni — nei colloqui — assumono un contenuto concreto. L'assicurazione dell'uso degli aerei è certa, quella dei mezzi militari della marina più sfumata e generica, per quanto attiene all'uso delle navi e della rete di telecomunicazioni. Sono messi a disposizione gli aerei da trasporto della 46ª brigata di stanza a Pisa che, a semplice preavviso, possono raggiungere immediatamente Linate e ogni altra parte d'Italia. Per l'uso delle navi si discusse invece sull'uso del porto di La Spezia. Comunque venne redatta una cartina con l'indicazione dei porti e degli aeroporti presso cui concentrare gli arrestati e caricarli su quegli aerei e su quelle navi che li avrebbero portati in Sardegna. E questa cartina viene rammostrata al generale Rossi capo di stato maggiore della difesa, che ad essa dà la sua approvazione.

L'importanza di tale fatto, al fine dei successivi momenti della operazione connessa al "Piano Solo", è evidente. Il generale de Lorenzo ha ottenuto non solo una collaborazione tecnica indispensabile da parte della marina e dell'aeronautica, ma anche la copertura ed il consenso da parte dello stesso stato maggiore della difesa che

gli permette di poter procedere rapidamente oltre nella determinazione delle ulteriori fasi delle predisposizioni per l'attuazione del piano.

Ed ecco infatti il primo invio delle liste da parte del S.I.F.A.R. ai comandanti di divisione dell'Arma fatto il 13 aprile, a mezzo dei capi centro contro spionaggio di Milano e di Napoli e del colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. di Roma.

I plichi, contenenti le liste, vengono rimessi ai comandanti di divisione senza nessuna disposizione né scritta né orale che accennasse a compiti di « aggiornamento ». Né tale disposizione poteva essere implicita in quanto, per unanime ammissione, mai era accaduto in precedenza che il S.I.F.A.R. si rivolgesse all'Arma ed in particolare ai comandanti delle tre divisioni, per fare aggiornare le liste. D'altra parte lo stesso colonnello Bianchi, fautore di tale tesi, riconosce che mai sollecito alcuno venne fatto in relazione al mancato arrivo degli aggiornamenti.

Le liste invece vengono inviate come prima misura di predisposizione concreta e senza nessuna precisazione scritta sapendo già i comandanti di divisione e i capi di stato maggiore, dopo la riunione del 25 marzo, la ragione dell'invio e l'uso che se ne sarebbe dovuto fare.

Ancora immediatamente successivi alla consegna definitiva delle bozze sono le predisposizioni assunte, in sede di divisione, in relazione alla "Esigenza SIGMA", cioè i contatti con i diversi distretti militari per i quali, nel piano, era prevista la dislocazione delle forze in congedo da richiamare per l'impiego di secondo momento.

Nello stesso periodo iniziò la pianificazione particolareggiata da parte delle legioni per quanto attiene alle singole aree sensibili: ed è dell'aprile la prima riunione tenuta al comando della divisione di Roma per la ripartizione della città in tre settori destinati all'intervento delle tre legioni che dovevano operare nella capitale.

Infine, negli ultimi giorni dell'aprile, notevoli contingenti della brigata meccanizzata si ritrovano a Roma, permanendovi per oltre un mese e mezzo. Durante quel periodo essi effettueranno delle esercitazioni di cui parleranno, nel mese di giugno, alcune corrispondenze della stampa straniera.

L'aggravarsi della situazione politica alla fine del maggio 1964 rese ancora più intenso il momento di predisposizione concreta già iniziato con l'aprile del 1964.

La tensione tra le forze politiche esplose infatti negli ultimi giorni del maggio con la pubblicazione della lettera inviata il 15

maggio dal ministro del tesoro Colombo al Presidente del Consiglio Moro per illustrargli i termini della situazione economico-finanziaria del Paese.

Il contrasto tra la concezione moderata ed integratrice del centro-sinistra e la spinta di quei settori del partito socialista che sottolineavano l'esigenza di immediata attuazione di riforme, si acutizza sino ai limiti della rottura.

Il vertice dei partiti di Governo pare trovi un punto di accordo nelle riunioni che si svolgono il 5 giugno, ma la situazione politica resta fortemente tesa e incerta ed esasperata per i contrasti interni dei partiti di Governo, per l'allarmismo che si continua a diffondere nel paese. Essa si protrarrà per tutto il mese di giugno sino alla crisi di governo.

In questo contesto politico, in questa situazione di tensione, di incertezze e di scontri sociali, nel crescente affermarsi, in determinati settori politici e soprattutto economici di tendenze a soluzioni autoritarie o di emergenza, nella pressione violenta per porre fine ad ogni velleità di riforme e per ristabilire vecchi equilibri politici e meccanismi economici, vengono attuate le ulteriori predisposizioni relative alla pre-attuazione del "Piano Solo" effettuate nel mese di giugno. È di questo periodo anzitutto la esibizione della brigata meccanizzata alle autorità e al pubblico della capitale durante le sfilate del 2 giugno e del 14 giugno. È di questo periodo l'ordine del giorno di de Lorenzo ai carabinieri che ha nel suo contenuto le caratteristiche di un proclama e di un impegno delle forze dell'Arma « ad affrontare uniti con serenità il domani qual che esso sia ».

E col 15 giugno, col rapporto tenuto dal comandante generale dell'Arma agli alti ufficiali ed in particolare ai comandanti di divisione sentiti separatamente, si accelereranno le fasi di predisposizione concreta delle misure per l'attuazione del piano.

10) *La fase finale delle predisposizioni per l'attuazione del "Piano Solo" e la crisi di Governo. L'approntamento dei particolari e dei dettagli in vista della imminente attuazione del piano.*

È in seguito a questo rapporto e agli ordini dati nel corso di esso dal generale de Lorenzo che a Milano si tiene la riunione del 19 giugno, nella quale viene letto il documento del "Piano Solo" che si riferisce alla prima divisione e si danno disposizioni ai coman-

danti di brigata di approntare, nella più assoluta segretezza, i piani particolareggiati per ciascuna area vitale, con la previsione e l'organizzazione della occupazione delle prefetture, delle questure, delle centrali telefoniche e telegrafiche, della R.A.I.-TV, delle sedi di taluni partiti, di taluni giornali e dei sindacati.

È qui che il generale Aurigo solleva le sue obiezioni allorché si afferma e si ordina che di tali predisposizioni non va data, nel modo più assoluto, notizia alcuna al prefetto, alla pubblica sicurezza e ai comandi militari: è qui che si ha la sconcertante risposta del generale Markert sul da farsi in caso di opposizione del prefetto all'occupazione della prefettura: « lo si arresta e lo si passa per le armi ».

I piani debbono essere assolutamente dettagliati fino ad organizzare la riserva di acqua e di viveri nelle caserme: predisposizione sintomatica di una fase di ormai prossima attuazione.

Ma è dopo la crisi di Governo che avviene il 25 giugno, che il passaggio alla fase di pre-attuazione si accelera e si completa, in vista di un momento esecutivo quanto mai imminente, ed i preparativi assumono un carattere febbrile e teso per un meccanismo che si prepari a scattare.

Immediatamente dopo la notizia della caduta del Governo Moro viene convocata per fonogramma a Roma la riunione dei capi di stato maggiore delle tre divisioni dei carabinieri al comando generale per la mattina successiva.

Tutta la riunione, nelle sue varie fasi, tenuta prima da Tuccari, poi da Picchiotti, poi da de Lorenzo, poi nuovamente da Tuccari e da Picchiotti, ha questo oggetto: situazione politica grave, i pericoli della piazza e del P.C.I., necessità di porre mano ai piani, distribuzione delle liste, preparazione dei particolari logistici conseguenti agli arresti, massima segretezza non solo nei confronti della pubblica sicurezza ma anche all'interno dell'Arma, escludendosi dalla operazione gli stessi comandanti di brigata; assoluta urgenza.

Non ha perciò fondamento alcuno la versione sostenuta da alcuni ufficiali secondo i quali l'incontro era stato programmato per parlare del rinnovamento dell'Arma e che solo per mera coincidenza, sempre quel giorno, il colonnello Bianchi del S.I.F.A.R. si sarebbe trovato con i capi di stato maggiore negli uffici del comando generale, onde la distribuzione delle liste sarebbe stato un fatto puramente casuale.

Esso trova la sua più completa smentita nel fatto che del rinnovamento dell'Arma non si parlò affatto o si parlò per breve mo-

mento; nel fatto che il colonnello Bianchi era stato incaricato, alcuni giorni prima, di preparare le liste, e nel fatto, ancora, che tutta la riunione venne imperniata sulla distribuzione delle liste e sulle disposizioni di carattere logistico per l'arresto e il trasporto degli enucleandi. Infine nel fatto che vennero date disposizioni per l'immediata convocazione presso i comandi di divisione dei comandanti di legione per la distribuzione delle liste, per la trasmissione delle direttive date ai capi di stato maggiore nella riunione del comando generale.

Le liste contengono i nomi delle persone incluse nelle rubriche degli estremisti e dei potenzialmente pericolosi, tenute dal S.I.F.A.R. Si tratta di nomi di appartenenti ad organizzazioni politiche di sinistra, di comunisti soprattutto, ma anche di socialisti, di sindacalisti: sono i componenti degli apparati organizzativi delle federazioni, dei sindacati di categoria, vi sono anche dei parlamentari, non trasferiti nelle apposite rubriche tenute dal S.I.F.A.R.

Vale il caso di chiedersi il perché di una seconda distribuzione delle liste che le divisioni avevano già, perché trasmesse il 13 aprile dal S.I.F.A.R. Il fatto è che, a parte il problema delle identità o meno delle liste, affermata dal generale Lombardi ma non potuta controllare dalla Commissione, nella nuova riunione la ridistribuzione delle liste è connessa alle disposizioni date per l'approntamento del progetto relativo all'arresto e al concentramento di tali persone. In sostanza mentre la prima distribuzione delle liste era fatta con riferimento a una attuazione non immediata delle misure di arresto e di trasporto, la seconda distribuzione avviene in una situazione ormai drammatica nella quale ciò che assume maggiore rilievo è l'approntamento di tutte le misure necessarie per una immediata enucleazione e deportazione.

È proprio in relazione a queste caratteristiche delle disposizioni ricevute dal comando generale, che si fanno convocare da parte dei comandanti di divisione per il 28 giugno — nonostante si trattasse di una domenica — tutti i comandanti di legione presso le sedi divisionali, a Roma e a Milano, persino in borghese.

A Milano partecipa alla riunione il comandante del reggimento motorizzato colonnello Pasqualini (evidentemente la giustificazione di tale partecipazione data dal colonnello Mingarelli « per amalgamare « meglio i comandanti e creare un clima di maggiore cordialità tra « essi », è per non dire altro, di chiara inconsistenza). Probabilmente i comandanti dei reggimenti motorizzati parteciperanno anche alle

altre riunioni. A tutte le riunioni partecipano, altresì, i capi-centro controspionaggio del S.I.F.A.R.; a quella di Roma il colonnello Bianchi. I temi trattati nelle tre riunioni sono identici: anzitutto il rapporto sulla gravità della situazione politica a seguito della crisi, i pericoli di sovvertimento violento da parte di organizzazioni estremiste, la necessità di preparare interventi da parte della sola arma dei carabinieri, anche in relazione alla fiducia nutrita nella stessa da parte del Capo dello Stato; e quindi l'esigenza di predisporre l'arresto, la concentrazione e la deportazione di una parte degli apparati dei partiti di sinistra e delle organizzazioni sindacali affermando che si trattava di terroristi e di sabotatori i cui nomi erano contenuti nelle liste che venivano distribuite.

Occorreva preparare nei minimi particolari l'operazione arresto, affidandola a personale selezionato diviso in squadre, che operasse nelle città divise in settori; e quindi verificare i domicili, approntare gli strumenti per entrare nei portoni, in quanto l'arresto sarebbe dovuto avvenire nelle ore notturne. Doveva poi seguire la preparazione dell'operazione trasporto nelle località in cui si sarebbero trovati pronti i mezzi di trasporto aerei o navali. E quindi trovare dei luoghi in cui concentrare le persone presso i porti e gli aeroporti, in attesa del loro trasporto sugli aerei e le navi o in altro posto, fuori delle città, prima di portarle nelle località dell'imbarco. Linate, Falconara, Ancona, La Spezia, Gaeta, Genova sono solo taluni dei nomi emersi nell'istruttoria. Ma la precisazione di questi luoghi verrà fornita dal colonnello De Julio nella successiva riunione, tenuta ai primi di luglio al comando generale, dei capi di stato maggiore divisionali, con la consegna di una cartina nella quale vengono segnati con degli ovuli i porti e gli aeroporti di imbarco.

In altra riunione a Roma, alla presenza del comandante della 2ª divisione e del suo capo di stato maggiore Bittoni, vengono date predisposizioni di carattere più concreto riguardanti la città di Roma, già divisa in settori in una precedente riunione tenuta nell'aprile. I tre settori vengono affidati rispettivamente alla legione Roma, alla legione allievi e alla legione Lazio alla quale si dà l'ordine di concentrarsi a Roma abbandonando la sua naturale giurisdizione del Lazio.

I reggimenti meccanizzati dislocati tra Firenze e Roma per l'addestramento possono confluire rapidamente nella capitale. La loro dislocazione non poneva problemi di autonomie, neppure per i mezzi corazzati, la cui autonomia era — secondo il generale Aloia — di 220 chilometri.

Tutto ciò con l'ordine assoluto di segretezza nei confronti della pubblica sicurezza, dei comandi militari, dei prefetti e dei questori. Nei confronti dello stesso vice comandante dell'Arma generale Manes (9) e dei comandanti di brigata. Lo stesso personale incaricato delle singole operazioni e particolarmente selezionato non doveva conoscere null'altro al di fuori del particolare compito affidatogli. Nessun ordine scritto, ma solo orale, e nessuna traccia devono essere lasciati.

Nel frattempo, mentre si appronta febbrilmente l'operazione in tutti i particolari, si cercano i locali per il concentramento, si convocano da parte dei comandanti di legione i comandanti subalterni (in borghese e separatamente come ad Ancona) che debbono organizzare concretamente le cose, si determinano nel modo più dettagliato gli aspetti logistici quali quelli relativi ai trasporti e alla alimentazione. Sorgono nel frattempo difficoltà per le liste: ci si accorge non solo che le liste sono vecchie, ma che gli uomini che vi sono ricompresi non sono affatto quei terroristi, sabotatori, esperti di dinamite quali descritti nei rapporti, ma sono dei noti dirigenti democratici, per lo più stimati negli stessi ambienti dell'Arma; vi è persino qualche parlamentare sfuggito alla prima cernita effettuata. E allora si muovono recriminazioni e si chiedono chiarimenti. Sulla pericolosità il S.I.F.A.R. è netto: sono pericolosi, lo sappiamo noi, e basta.

Circa l'attualità invece delle liste, il S.I.F.A.R. opera rapidamente: in quei giorni vi è un complesso carteggio tra il S.I.F.A.R. e i comandi di divisione e di legione, ed è il S.I.F.A.R. stesso che dopo una decina di giorni dalla prima distribuzione, consegna delle note aggiuntive, per cui si convocano nuovamente al comando generale i capi di stato maggiore delle divisioni, e i capi di legione a Roma e a Napoli.

Al livello di gruppo si provvide invece alle operazioni più minute e dettagliate, alla individuazione degli itinerari, alle ricerche dei luoghi di primo concentramento, alla predisposizione del personale per la custodia e l'accompagnamento, allo scaglionamento lungo l'itinerario di personale ai fini delle segnalazioni e dei controlli.

---

(9) Sicché il generale Zinza nulla riferisce al generale Manes invitato a Milano nei primi giorni di luglio per conferire, su incarico del comandante generale, con i grandi dirigenti confindustriali sulla situazione economica e politica.

Il colonnello Citanna, comandante la legione di Cagliari, non ha confermato alla Commissione di aver avuto specifica disposizione per l'approntamento di luoghi in Sardegna idonei al concentramento delle persone che vi dovevano essere trasportate: tuttavia è abbastanza significativo il fatto che egli, in quel periodo, non si preoccupi del cosiddetto aggiornamento della lista che gli viene consegnata, in quanto, come egli stesso afferma, preso da altre preoccupazioni e ambascie per questioni inerenti al suo servizio: è ovvio che le preoccupazioni concernevano, appunto, la predisposizione del definitivo concentramento per raggiungere il quale ormai tutto era stato predisposto.

Le località di concentramento sia provvisorie che definitive vengono pertanto definite e così vengono fissati i punti di imbarco. Si predispose anche quanto necessario per l'alimentazione degli arrestati: le riunioni a livello di capi di stato maggiore delle divisioni con lo stato maggiore del comando si ripetono nei primi giorni di luglio: gli ultimi dettagli dell'operazione imbarco vengono messi a punto: gli specialisti preparati dal S.I.F.A.R. sono pronti a sostituire il personale della R.A.I.-TV ed a lanciare il « messaggio » al Paese. Il meccanismo viene definito in tutti i particolari, quindi è pronto a scattare in qualsiasi momento, in attesa di avere un ordine.

11) *L'ordine di attuazione del piano da parte del comando generale dell'Arma. Infondatezza della tesi della subordinazione dell'ordine alla decisione del Governo o al beneplacito della magistratura.*

Chi avrebbe dovuto darlo e come avrebbe dovuto essere dato ? Le risposte date su questo punto al generale Manes dai vari ufficiali da lui interrogati sono state precise e univoche. Il generale Azzari ha dichiarato che l'ordine doveva essere del comandante generale o di Picchiotti o di De Julio; il colonnello Dalla Chiesa ha precisato che « occorreva predisporre le cose in modo di poter operare gli « arresti nel più breve tempo dall'ordine telefonico che sarebbe stato « impartito dal comando generale » e ancora « un certo numero di « ufficiali e sottufficiali dovette essere messo a conoscenza di atti che « avrebbero dovuto compiere al primo cenno in ore notturne o « antelucane ».

Il colonnello Sottiletti, al secondo processo de Lorenzo, ha dichiarato che « l'ordine di fare scattare il piano ci sarebbe dovuto

venire dal comando dell'Arma di via Podgora ». Identiche dichiarazioni farà, sia alla Commissione Lombardi che alla Commissione parlamentare, il generale Zinza.

In particolare al generale Lombardi lo Zinza ha affermato: « Ho avuto l'ordine di fermare questa gente al primo cenno ». Il colonnello Bittoni, al tribunale di Roma (nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*) ribadirà che l'ordine di fermare o arrestare quelle persone doveva pervenire dal comando dell'Arma a mezzo di telefono.

In sede di Commissione parlamentare di inchiesta, e già anche nel corso del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso,* le affermazioni sull'ordine di attuazione del piano assumeranno aspetti più attenuati e faranno la loro apparizione le tesi secondo le quali l'ordine avrebbe dovuto essere « legittimo », intendendo per tale o l'ordine del Governo o quello della magistratura (10).

Le tesi come sopra espresse non hanno, a giudizio dei relatori, alcun fondamento e appaiono chiaramente come degli espedienti, intesi a dare una parvenza di legittimità ad un procedimento chiaramente e gravemente illegittimo. E infatti tutta l'impostazione del "Piano Solo" prescinde da qualsiasi collegamento col Ministero dell'interno e col Governo, anzi si afferma espressamente che l'ordine di attuazione del piano era indipendente dalle norme previste dai piani di emergenza e dai piani locali di ordine pubblico delle prefetture. È evidente che un eventuale ordine dato dal Governo o dal ministro dell'interno, a parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di esso, avrebbe fatto muovere il piano "E.S.", si sarebbe rivolto a tutte le forze da questo previste per la tutela dell'ordine pubblico, e non avrebbe già messo in attuazione il "Piano

---

(10) Così il generale Markert alla Commissione ha affermato che « l'ordine « mi sarebbe dovuto giungere da altissimo livello, perché il comando non poteva « dare l'ordine. Avrei mandato qualcuno dal procuratore generale per chie- « dergli: "Posso avere il via all'esecuzione" ? ». Ancora il generale Cento, sempre alla Commissione parlamentare, ha sostenuto che « se fosse mancato dal Go- « verno un ordine legale e se avessimo avuto l'ordine di fermare, ci saremmo « rivolti all'autorità giudiziaria ».

Il colonnello Dalla Chiesa ha ribadito che « avremmo obbedito ad un or- « dine del comando generale, ma riferito a quanto previsto dal Parlamento, Go- « verno e magistratura ». Il colonnello Mingarelli, invece, ha affermato che l'ordine doveva venire dal comando generale, ma che egli si riservava di sindacarne la legittimità e di confermarlo ai comandanti di legione, nel caso di suo giudizio positivo, mediante una parola d'ordine convenzionale.

Solo", redatto all'insaputa del Ministero dell'interno e riguardante l'impiego della sola arma dei carabinieri.

Il "Piano Solo", proprio per le sue caratteristiche e per il modo come erano state effettuate tutte le predisposizioni per la sua attuazione, non poteva scattare se non per effetto di un ordine dato al di fuori della pianificazione prevista dal Ministero dell'interno. Il riferimento pertanto al Governo è di per sé senza fondamento, salvo naturalmente la previsione di una eventuale corresponsabilità da parte di singoli membri del Governo in carica per l'attuazione di una operazione profondamente illegittima: e in tal caso, ovviamente, la corresponsabilità eventuale di un membro del Governo non avrebbe certo potuto rendere legittima una operazione che, in alcun modo, tale non poteva definirsi, per le ragioni già ampiamente esposte.

Quanto, poi, al cosiddetto ordine della magistratura, l'espediente appare ancora più evidente. Una operazione del genere, così segreta, nascosta persino ai comandanti di brigata, non sarebbe stata certo subordinata alla richiesta di emissione di mandati di cattura che non sarebbero mai stati spiccati nei confronti di persone che non avevano commesso affatto reati, ma che erano soltanto ritenute « potenzialmente pericolose ».

Quanto alla tesi del fermo da convalidare, la cosa appare davvero risibile ove si pensi che si trattava di persone deportate senza nessuna accusa specifica, senza nessuna situazione di flagranza, violando tutte le norme sulla tutela delle libertà personali del cittadino. Sì che qualcuno, come il colonnello Bittoni, rendendosi conto della infondatezza di tale affermazione, ha dichiarato che per gli arresti in caso di flagranza non era certo necessario un piano, che invece era inteso ad arrestare preventivamente o nottetempo un certo numero di persone: non certo perché colte in flagranza di reato, ma perché iscritte come persone potenzialmente pericolose nelle liste del S.I.F.A.R.

L'infondatezza della tesi traspare già dalle ammissioni contenute nella dichiarazione registrata, resa dal generale Picchiotti, che distingue l'azione del servizio di sicurezza nei confronti delle persone schedate dal S.I.F.A.R. a seconda che si tratti di tempi normali o tempi di emergenza, e afferma che se ci si trova in un periodo di emergenza « come potrebbe essere quello di una crisi governativa « non risolta o risolta con lo scioglimento delle Camere, come era « quello che si paventava in quel momento, evidentemente gli organi « di sicurezza non hanno il tempo di rivolgersi all'autorità giudizia-

« ria... In un momento così critico si interviene, si mette in condi-
« zione di neutralizzare, neutralizza questi potenziali nemici dello
« Stato e poi sarà l'autorità giudiziaria a legittimare questa azione ».
A parte la gravità delle affermazioni, così rese dall'allora capo di stato maggiore dell'arma dei carabinieri, traspare con tutta evidenza dalle affermazioni del generale Picchiotti che l'ordine di arresto prescindeva completamente da ogni richiesta di mandati di cattura all'autorità giudiziaria e che non poteva neppure essere considerato come fermo di polizia, mancando nel caso specifico di qualunque delle condizioni che ne consentono l'attuazione: « Si fermano; e invece di
« mandarli al carcere si mettevano in un posto dove potevano stare
« lontani da eventuali insorti che potessero liberarli ».

Ma sull'argomento vale il caso di riportare quanto ha affermato il generale Manes nella sua deposizione registrata alla Commissione Lombardi:

« Non si può aspettare in queste condizioni l'ordine dell'autorità
« giudiziaria. Queste sono peregrine concezioni dei comandanti di di-
« visione, che hanno poi raccontato in giudizio queste amenità che
« cioè noi avremmo agito legalmente. Quindi l'autorità giudiziaria non
« c'entra... Quella è una baggianata non costruita bene ma natural-
« mente questa sfilata di testi davanti al tribunale doveva pur ten-
« tare di salvare la faccia... Ma mi creda, ha sghignazzato un po' tutta
« l'Arma. Ma che cosa sono andati a raccontare ? ! ».

L'ordine dunque doveva giungere dal comando generale telefonicamente — come hanno detto Dalla Chiesa e Bittoni — e l'operazione era pronta a scattare al primo cenno — come hanno detto Dalla Chiesa e Zinza.

La preparazione era stata completata in tutti gli aspetti materiali, logistici, tecnici dell'operazione; non solo ma essa non aveva trascurato neppure gli aspetti psicologici per coloro che dovevano essere gli esecutori dell'operazione.

Riferisce a questo proposito il colonnello Barbato, che era allora capo dell'ufficio O.A.I.O. (capo dell'ufficio ordinamento, addestramento, informazioni, operazioni) della legione di Napoli, che l'Arma in quei giorni veniva « tenuta sul tamburo » dal comandante generale. Alla Commissione ha precisato che con questo termine egli intendeva dire che vi era un'opera di continua galvanizzazione dell'Arma da parte del comandante generale. « Questo lo avrà fatto o per costringerci
« ad orientarci in questa situazione, a soffermarci sulla situazione

« politica ed aggiornarci su soggetti che potrebbero essere da arre-
« stare in un secondo tempo nel quadro di queste direttive del mini-
« stero; ma sono delle illazioni personali ».

Ciò non toglie che le preoccupazioni e perplessità di parecchi comandanti, già espresse nella fase delle predisposizioni, si sarebbero, al momento dell'ordine ancor più accentuate. Ma ciò che interessa la Commissione è affermare che il "Piano Solo", ormai precisato in tutti i suoi particolari e dettagli come un mosaico riempito di tutti i suoi tasselli, era pronto per la sua attuazione, era entrato nella fase immediatamente precedente alla stessa: per la quale tutto era ormai predisposto, pronto a scattare al primo cenno, al semplice ordine telefonico del comando generale dell'Arma.

12) *Il "Piano Solo" come piano nazionale. Direzione centralizzata e articolazione periferica della elaborazione e dell'attuazione. Le predisposizioni sugli arresti come momento del "Piano Solo". Idoneità e attuabilità dei piani.*

È assurdo perciò di fronte a tutto il complesso materiale emerso, parlare del "Piano Solo" come piano di studio o cercare di smembrare la elaborazione del "Piano Solo" dalle predisposizioni assunte, come se si trattasse di cose diverse. È invece evidente l'unicità del disegno in tutte le sue essenziali linee, nelle sue fasi, nei suoi momenti diversi.

Tutto assunse caratteri tipici di una operazione che stava per essere eseguita, di un piano che era pronto per essere attuato attraverso la predisposizione effettuata di tutti i particolari, con il personale selezionato al quale erano stati distribuiti i singoli compiti, con ciascun comando di legione o di gruppo pronto ad attuare le incombenze ad esso affidate.

Questi dati assunti in modo inconfutabile rendono del tutto inconsistente l'affermazione avanzata, tra gli altri, dal generale de Lorenzo, secondo cui il "Piano Solo" si sarebbe esaurito con la redazione delle bozze dei comandi di divisione, terminando nella cassaforte dell'ufficio operazioni del comando generale.

Va innanzitutto detto, a questo proposito, che la cassaforte dell'ufficio operazioni racchiude, appunto, i piani che possono essere attuati in qualsiasi momento, per cui qualsiasi piano di cui fosse

prevista l'attuazione immediata doveva essere conservato nella cassaforte dell'ufficio operazioni.

Va ancora detto, comunque, che il "Piano Solo" venne ritrovato nella cassaforte del comandante generale e che qui venne preso in consegna dal colonnello Ferrara e consegnato al generale Lombardi allorché questi fu incaricato dell'inchiesta: anche se il generale de Lorenzo attribuisce questa circostanza ad una azione fraudolenta effettuata a sua insaputa.

Ma al di là di queste considerazioni, non vi è dubbio che tutta l'impostazione delle operazioni nasce dal comando generale, è da questo diretta e coordinata e si realizza attraverso direttive di carattere generale, ma anche particolare e attraverso una pianificazione che assume caratteristiche sempre più dettagliate in relazione alle « aree » sulle quali l'intervento avrebbe dovuto essere effettuato.

Il piano è appunto organizzato in funzione dell'occupazione di tali aree, delle azioni offensive e difensive da svolgersi, degli arresti e delle deportazioni da effettuare, delle forze da dislocare e da richiamare: e tutto ciò secondo criteri uniformi ed in relazione ad un ordine generale e contestuale per tutte le forze e per tutti i centri.

Un piano nazionale, dunque, anche se articolato in un complesso di piani periferici, da quello divisionale a quelli concernenti le singole aree di operazione: tra le quali particolare rilievo assumono quelle relative alla città di Roma, alle quali vengono dedicate, in particolare, studi e attente predisposizioni.

Un piano nazionale in cui le azioni da svolgersi nelle aree divisionali sono dal centro dirette e coordinate non solo nella fase della elaborazione, ma anche per quella dell'attuazione; e la riprova concreta è costituita dall'intervento continuo degli organi del comando in ordine alle liste, ed alle predisposizioni relative al trasporto e alla deportazione degli enucleandi.

Un piano nazionale i cui obiettivi di fondo non hanno bisogno di essere riportati sulla carta, essendo essi ben presenti nella mente di chi aveva ideato ed organizzato l'operazione.

Ed è alla luce di queste considerazioni, e soprattutto del livello di concretezza e di dettaglio delle predisposizioni, che divengono inconsistenti i rilievi di coloro che vorrebbero togliere rilevanza al piano, solo perché la redazione dei suoi schemi non avrebbe assunto determinate caratteristiche esteriori.

Ciò che assumeva soprattutto importanza era la segretezza della pianificazione, delle predisposizioni, la linearità degli schemi secondo

cui l'operazione doveva svolgersi: per cui l'elaborazione e la preattuazione si svolge secondo caratteristiche particolari con riunioni ristrette, con redazioni effettuate personalmente dai comandanti interessati: sino al punto che in taluni casi si preferisce « tenere tutto in testa » e neppure tradurre il piano relativo ad una certa area in un vero e proprio documento.

Non trovano perciò credito alcuno tutte le argomentazioni, da diverse parti avanzate, per ridurre, attenuare la gravità e la illegittimità delle predisposizioni assunte: tutte da considerare come modesti espedienti di scarso pregio, incapaci anche solo di appannare il quadro dei fatti emersi con sufficiente chiarezza nei suoi contenuti e nelle sue finalità dalle indagini della Commissione (11).

---

(11) Ugualmente privi di valore appaiono alcuni rilievi sollevati nel corso delle deposizioni alla Commissione parlamentare d'inchiesta, ai fini di contestare il valore sintomatico delle misure assunte rispetto ad intendimenti illegittimi. È stato detto, da taluni dei testi che ebbero a deporre, che uno stato di particolare emergenza e una situazione di particolare predisposizione tendente a interventi illegittimi sarebbe stata da escludersi con riferimento al fatto che non erano state sospese le licenze e che parte del personale già vi si trovava ivi compreso il generale Celi, comandante della 3ª divisione. Si tratta di un argomento di scarso rilievo in quanto la segretezza di tutta l'operazione non era compatibile con la sospensione delle licenze che avrebbe creato uno stato di allarme che sarebbe stato facilmente conosciuto all'interno e al di fuori dell'Arma. Inoltre se è vero che taluni alti ufficiali, come il generale Celi andarono in licenza, è anche vero che altri come il colonnello Lepore sospesero e rinviarono il periodo di licenza che cadeva proprio in quei giorni e ciò proprio in relazione alla situazione del momento.

Inoltre va detto che il generale Celi venne tenuto telefonicamente informato di tutti gli sviluppi della situazione, e cioè sia della riunione del 27 giugno al comando generale dell'Arma sia della riunione del 28 giugno alla divisione di Napoli, per modo che, ritornato in sede, potè riprendere con piena conoscenza di cose, la direzione del seguito dell'operazione.

Si è detto inoltre che se fossero emersi intendimenti illegittimi si sarebbe fatta continuare la permanenza della brigata meccanizzata a Roma, permanenza che invece, ebbe a cessare col 18 giugno.

Ma anche questa considerazione urta contro la segretezza con la quale i preparativi vennero condotti. Una permanenza che fosse stata prolungata per troppi giorni oltre la sfilata del 14 giugno avrebbe dato certamente nell'occhio e avrebbe creato preoccupazioni ed allarmi in quanto non avrebbe avuto giustificazione alcuna. D'altra parte, come già detto, la brigata meccanizzata fu dislocata nei campi d'addestramento tra Firenze e Roma e con la possibilità quindi di poter confluire nel giro di poche ore nella capitale.

Quanto infine alla giustificazione che è stata data all'ordine dato dal comando generale ai capi di stato maggiore delle tre divisioni, di non fare parola

Alla luce di quanto emerso sul livello di predisposizioni giunte a limite dell'esecuzione, appare indubbiamente contraddittoria, illogica e senza fondamento, la tesi — sostenuta tra gli altri anche dal generale Lombardi — di una non attuabilità in concreto del "Piano Solo". È invece evidente che il piano era pronto per essere attuato proprio perché attuabile, e la sua mancata attuazione dipese da circostanze diverse dalle sue idoneità, e che verranno in seguito enunciate.

D'altra parte la tesi della Commissione Lombardi, si fonda su questo punto su un equivoco o su interpretazioni che la Commissione non condivide, e ritiene errate sulla base degli elementi emersi nel corso delle sue indagini.

Si è detto anche nella relazione del generale Lombardi che il piano non poteva essere attuato in quanto le unità di secondo tempo non erano ancora costituibili per mancanza della regolamentazione relativa ai richiami delle forze in congedo; che la richiesta avanzata il 9 luglio 1964 dal comando generale dell'Arma per la emanazione di norme e provvedimenti per il richiamo alle armi del personale in congedo avrebbe ottenuto risposta soltanto il 12 febbraio 1965 da parte dello stato maggiore dell'esercito; e che in ogni caso l'*iter* di una legge che autorizzasse il richiamo di militari in congedo per

---

delle direttive ricevute con i generali di brigata, si è detto che ciò dipendeva dal fatto che si voleva mantenere tutta l'operazione a livello delle unità cosiddette « operative » e cioè delle legioni e dei gruppi. Ma anche questa considerazione non ha peso. E infatti i comandi di brigata non avevano soltanto dei compiti meramente amministrativi, ma anche dei compiti logistici e operativi. Tanto è vero che la redazione e gli approntamenti dei piani particolareggiati venne affidata ai comandanti delle brigate. Inoltre si veniva a scavalcare una situazione gerarchica, creando delle situazioni anormali di cui gli stessi comandanti di legione ebbero immediatamente a rendersi conto: sicché taluni di loro ritennero di violare la consegna e di riferire ugualmente al proprio comandante di brigata. Nessuna giustificazione infine può essere data al fatto di avere tenuto escluso da tutta la operazione il vice comandante generale dell'arma dei carabinieri.

In realtà una tale misura traeva motivo per il generale de Lorenzo non solo dalla esigenza di fare riferimento ad ufficiali a lui più legati, ma soprattutto sul fatto di dare più responsabilità, di galvanizzare i comandanti di unità intermedie, ufficiali superiori non di altissimo grado, chiamandoli a protagonisti di una operazione che egli si accingeva ad attuare. Per le stesse ragioni in precedenza egli aveva, come risulta da numerose deposizioni, dato più rilevanza ai capi di stato maggiore divisionali, saltando gli stessi comandanti di divisione, e creando in questi una certa reazione.

esigenze eccezionali richiedeva lungo tempo, tale da far divenire inutile la richiesta rispetto ad esigenze di impiego immediato.

Ma si tratta di affermazioni e di conclusioni che sono il frutto di equivoci e confusioni, e che non considerano una serie di elementi chiaramente emersi nel corso delle indagini della inchiesta parlamentare.

La materia dei richiami di militari in congedo venne infatti affrontata, regolata e pianificata dal piano "SIGMA", elaborato contemporaneamente al "Piano Solo" e parte integrante dello stesso. In esso veniva appunto previsto l'impiego — come forza di secondo tempo — di unità di carabinieri in congedo, richiamati.

Come veniva previsto il richiamo di queste forze ? Esso sarebbe stato attuato in due modi.

Innanzitutto sarebbero stati impiegati i carabinieri richiamati per « addestramento », per i quali non era necessaria alcuna nuova disposizione in quanto all'inizio di ogni anno veniva emanato un decreto presidenziale che stabiliva l'entità delle forze in congedo da richiamare per addestramento: così come le spese per detti richiami venivano considerate in sede di bilancio. Per i richiami relativi al 1964 era stato emanato, in data 8 novembre 1963, un decreto che consentiva il richiamo di 50.000 graduati e militari di truppa e di 10.000 sottufficiali. Per il richiamo di ufficiali non occorreva neppure un decreto del Presidente della Repubblica, ma una semplice determinazione dello stato maggiore esercito, in relazione a leggi già esistenti. Analogamente era stato emanato nell'anno precedente un decreto presidenziale, che consentiva il richiamo di militari e di sottufficiali in congedo per esigenze di istruzione, per identica cifra: ed in base ad esso era stato effettuato il richiamo di 3.450 carabinieri in congedo e di 92 ufficiali che erano stati destinati in 12 città.

I problemi per questi richiami si riferivano perciò soltanto alla chiamata da parte di distretti e alla sistemazione logistica degli uomini; essi potevano essere effettuati nell'ambito numerico sopra indicato di 60.000 tra militari e sottufficiali.

La formazione perciò delle unità di secondo impiego sarebbe avvenuta attraverso la chiamata per addestramento, coprendo così con tale autorizzata finalità il vero motivo del richiamo.

Il termine « copertura » non è nostro, ma lo si desume da un brano della deposizione del colonnello Mingarelli registrata dalla Commissione Lombardi. Vi è infatti ad un certo punto una precisa domanda degli inquirenti: « Per coprire bisogna chiamarli come

forma addestrativa; li chiamiamo per addestramento ». Al che il colonnello Mingarelli rispose: « Sì, sì, è così ».

Per risolvere i problemi tecnici posti dal richiamo di unità per « addestramento », si svolge nei mesi di aprile e maggio, tutta una attività di carattere organizzativo, parallela a quella del "Piano Solo", tenendo conto degli insegnamenti e delle esperienze derivate dai richiami effettuati nell'estate del 1963.

Ed infatti — come già detto nella prima parte della presente relazione — dopo avere elaborato la bozza definitiva del "Piano Solo" sono seguite, così afferma il colonnello Mingarelli, tutte le lettere dell' "Esigenza SIGMA", contatti con i diversi distretti militari di tutti i territori, per cui, nell'« appunto là » c'era la dislocazione delle forze.

Ancora prima — afferma sempre il colonnello Mingarelli — nel mese di marzo od aprile 1964, durante una riunione dei capi di stato maggiore divisionali, era stato esaminato l'impiego dei carabinieri in congedo presenti alle armi perché richiamati per addestramento:

« Si trattava di prevedere di inserire nel piano di ordine pub-
« blico l'impiego dei carabinieri richiamati — secondo la prassi vi-
« gente per le altre armi dell'esercito — per l'istruzione ».

Ora, nell'« appunto là » l'impiego delle forze richiamate per l'addestramento era espressamente regolato e organizzato. Nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso* il colonnello Mingarelli precisa ancora:

« Questi richiamati riuniti in reparti di compagnie, venivano
« assegnati per l'addestramento ai comandi di divisione, i quali, fin
« da prima del 1964, avevano provveduto a dislocarli in centri logi-
« stici: cioè là dove c'era disponibilità di caserme. In questa riu-
« nione si disse che se ci fossero state delle esigenze di ordine pub-
« blico, e se queste compagnie erano presenti, perché non impiegare
« anche esse ? In sostanza bisognava sostituire al criterio logistico
« il criterio operativo e cioè dislocarli nelle zone di probabile im-
« piego. Dislocammo queste compagnie nella carta nelle zone di To-
« rino, Milano e Genova. In relazione a tali esigenze per l'accaser-
« mamento vi fu una riunione tra i comandanti delle tre città ».

Il senatore Jannuzzi ha affermato alla Commissione parlamentare di aver visto uno degli appunti che il generale Manes redasse mentre stava ascoltando i testi sentiti nel corso della sua inchiesta. L'appunto

si richiama alla conversazione con il colonnello Mingarelli ed è pervenuto alla Commisione in quanto allegato a un documento inviato dal generale Manes alla commissione di inchiesta Cigliana-Donati che indagava sul suo comportamento. L'appunto venne inviato in un primo momento nella sua forma integrale, ma successivamente fu richiamato dal Ministero della difesa per apporvi le limitazioni derivanti dalla presunta esistenza di segreti militari. Afferma il senatore Jannuzzi che in detto appunto era scritto:

« Tuccari consegnò pro-memoria per richiamo congedati e loro « concentrazione nelle caserme di Milano (20 compagnie, 170 uomini « cadauna) Torino e Genova - piano SIGMA ».

Effettivamente riscontrando le affermazioni del senatore Jannuzzi con il testo a mani della Commissione si nota appunto una frase che si inizia come quella riportata da Jannuzzi: « Tuccari ci diede pro-memoria » seguita da un *"omissis"*. Tutto ciò costituisce innegabilmente valido riscontro alla prova offerta dal senatore Jannuzzi.

Col "Piano SIGMA" viene dunque organizzato, in relazione ad esigenze operative, l'impiego del contingente dei carabinieri in congedo il cui richiamo è già disposto da un decreto presidenziale. I distretti interessati vengono investiti del compito di preparare tutte le operazioni per effettuare il richiamo, al momento opportuno, nel giro di poche ore. I comandi dell'Arma, per parte loro, disposero quanto necessario per accasermare, inquadrare, equipaggiare i contingenti che avrebbero dovuto essere impiegati come forze di secondo tempo. Si tratta di 3.400 uomini per Milano, e di 15 compagnie (2.550 uomini) per Genova ed altrettanti per Torino, per le città cioè a cui detti richiami erano destinati — secondo almeno quanto affermato dal colonnello Mingarelli. Ma è altresì probabile che altri contingenti fossero destinati ad altre città, costituenti al pari delle prime « centri nevralgici » (12).

I richiami per « addestramento », così organizzati e predisposti, consentivano perciò di avere a disposizione, come forza di secondo impiego e senza alcuna ulteriore necessità di provvedimenti, un contingente notevole di uomini, di cui il "Piano SIGMA" aveva pianificato ed organizzato l'accasermamento e l'impiego.

---

(12) La circostanza è stata confermata anche dal senatore Jannuzzi: « Ho « notizie di istruzioni di questo genere anche per quanto riguarda Roma e l'Ita- « lia centrale, Napoli e l'Italia meridionale ».

Debbono essere poi considerati, per gli impieghi previsti sia di primo che di secondo tempo, gli arruolamenti illegali effettuati dal S.I.F.A.R. sia di personale in congedo e carabinieri, sia di ex marinai, ex paracadutisti ed ex appartenenti alla X Mas. Sulla questione degli arruolamenti di tale personale la Commissione ha raccolto una serie di elementi, che sono stati esposti già nella prima parte della presente relazione e che, come già detto, costituiscono indizi sufficienti perché si possa affermare che la vicenda di questi arruolamenti sia stata — negli anni 1963-1964 — una effettiva realtà. Si trattava di personale il cui ruolo poteva essere il più vario, da quello della provocazione a quello della costituzione di "nuclei d'azione" atti a svolgere mansioni particolari ed anche una funzione di sostegno delle azioni di intervento da parte dell'Arma. Ed anche qui l'entità degli arruolamenti dovette essere notevole, in relazione ai fondi che il colonnello Rocca riferì al senatore Jannuzzi di avere impiegato, anche se non sono emersi elementi per convalidare la cifra di 80.000 arruolati fornita dallo stesso senatore Jannuzzi.

Pertanto le forze di secondo impiego e di sostegno a disposizione venivano ad assumere una entità di tutto rilievo, potendosi contare sui richiami per "addestramento" e sugli arruolamenti illegali. E già con queste forze il piano poteva validamente operare.

Ma oltre a questi contingenti il generale de Lorenzo veniva a richiedere, con lettera 9 luglio 1964 inviata allo stato maggiore esercito, la possibilità di disporre del richiamo di altri contingenti in relazione ad « avvenimenti di carattere eccezionale ».

Per ottenere ciò non era affatto necessaria una legge, così come erroneamente è stato detto, ma un semplice provvedimento amministrativo. Questo poteva essere emanato *ad hoc* sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi annualmente in aggiunta al decreto del Presidente della Repubblica relativo al richiamo per addestramento, oppure come autorizzazione ad ulteriori richiami nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica annuale già emanato. Entrambi questi provvedimenti potevano essere emessi con assoluta rapidità, non essendo affatto necessario qualsiasi *iter* legislativo. Tanto ciò è vero che alla nota 12 febbraio 1965 che accoglieva la richiesta del generale de Lorenzo, non si accompagnò alcun provvedimento di legge: e si può ritenere — anche se detta nota non è stata fatta conoscere alla Commissione per ragioni di presunto segreto militare — che essa autorizzasse genericamente il

richiamo per esigenze eccezionali nell'ambito dei decreti presidenziali già annualmente emanati.

Ove tali provvedimenti fossero intervenuti, per attuare il richiamo effettivo sarebbe stato sufficiente, secondo la precisa affermazione fatta dal generale Aloia alla Commissione parlamentare, uno spazio di tempo di 24 ore: l'attuazione, secondo quanto richiesto dallo stesso generale de Lorenzo nella lettera 9 luglio, sarebbe dipesa da un ordine dato dal comando generale dell'Arma.

Pertanto, su tale importante punto, la Commissione ha accertato:

a) che il richiamo per addestramento poteva essere effettuato nell'ambito del contingente di 60.000 uomini, militari e sottufficiali, indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, n. 1746, così come, per più ridotti contingenti, era avvenuto nel 1963;

b) che la lettera 9 luglio 1964 si riferiva ad ulteriori richiami di carabinieri in congedo in relazione ad « avvenimenti di carattere eccezionale »;

c) che per effettuare tali richiami non occorreva una legge, ma un semplice provvedimento amministrativo;

d) che ottenuta l'autorizzazione il richiamo poteva essere effettuato, su disposizione del comando generale dell'Arma, nell'ambito delle 24 ore e che i richiami erano già stati organizzati attraverso contatti con distretti militari e l'accasermamento e l'impiego dei contingenti richiamati era già stato pianificato con l'elaborazione e redazione del "Piano SIGMA".

Da tutto ciò risulta evidente che le unità di secondo impiego erano già disponibili, attraverso la preventiva azione svolta dai distretti e nei confronti degli stessi, oltre che attraverso gli arruolamenti illegali. E che la possibilità di ottenere ulteriori contingenti richiamati poteva avvenire attraverso un'autorizzazione — che il generale de Lorenzo richiese il 9 luglio — che poteva essere concessa rapidamente: altrettanto rapidamente, e cioè nel giro di 24 ore, il richiamo poteva essere effettuato.

Evidentemente il piano era perfettamente idoneo: e il generale de Lorenzo aveva validi motivi di ritenere che l'autorizzazione sarebbe stata concessa non appena si fosse deciso l'avvio dell'operazione, alla quale i contingenti da richiamare avrebbero preso parte solo in un secondo momento.

E la lettera del 9 luglio, inviata in un momento culminante di tutta la vicenda dell'estate 1964, costituisce la necessaria premessa di un ulteriore e ultimo atto di preparazione: gli « avvenimenti eccezionali » stavano per determinarsi da un momento all'altro, e il generale de Lorenzo ne fa il presupposto della sua stessa lettera: certo che nel momento in cui gli avvenimenti si fossero verificati — ed anche prima ancora di essi — le autorizzazioni richieste sarebbero pervenute.

È significativo, perciò, il fatto che il generale de Lorenzo abbia sentito l'esigenza di dover giustificare il fatto che la lettera inviata allo stato maggiore esercito porti la data del 9 luglio e si collochi in un momento così importante delle vicende del 1964.

« La data del 9 luglio », dirà il generale de Lorenzo alla Commissione parlamentare, « è occasionale, sulla base forse dei lavori « di Javarone. Prima di allora c'era la circolare del 1961 che preve- « deva il richiamo di riservisti in numero esiguo ».

Senonché tale giustificazione del generale de Lorenzo è smentita dal fatto che i lavori del generale Javarone terminarono nell'agosto 1963. È invece prezioso il riconoscimento che la lettera tendeva ad ottenere l'autorizzazione al richiamo oltre al contingente dei riservisti già autorizzato per l'addestramento, di altri contingenti con riferimento appunto — come si dirà nella intestazione della lettera 9 luglio 1964 — ad avvenimenti di carattere eccezionale.

Ecco perché la valutazione del generale Lombardi sulla inidoneità del piano non può essere condivisa dai relatori; anche perché occorre valutare il fatto, che più avanti sarà esaminato: che l'intervento previsto attraverso il "Piano Solo" aveva degli obiettivi limitati ad un determinato numero di aree vitali, che non richiedevano una presenza di forze numericamente rilevanti. Ciò che invece assumeva valore era l'immediatezza, la rapidità e la decisione dell'intervento, e il fatto che l'operazione relativa all'arresto e alla deportazione delle persone indicate nelle liste potesse essere effettuata nel giro di breve tempo. Era, infatti, evidente che l'operazione sarebbe stata giustificata come esigenza di rispondere a un presunto tentativo di sommossa o di insurrezione da parte di organizzazioni di sinistra, che l'arma dei carabinieri doveva sventare attraverso una serie di operazioni preventive quali l'enucleazione e l'occupazione di centri nevralgici del Paese: e a questo proposito potevano tornare particolarmente utili gli arruolamenti extralegali, effettuati dal S.I.F.A.R., che avrebbero potuto svolgere un'azione collaterale e di

provocazione. Il successivo evolversi della situazione politica sarebbe stato condizionato da questo atto di forza, di cui si sarebbe cercato successivamente di ottenere la legittimazione. Per realizzare tutto ciò apparivano nell'immediatezza sufficienti l'intervento delle forze in servizio dell'arma dei carabinieri, della brigata meccanizzata, ai quali si sarebbero aggiunti, nel giro di poche ore, i contingenti, richiamati di carabinieri in congedo per i quali tutto era già stato predisposto attraverso il "Piano SIGMA".

D'altra parte, l'affermazione relativa alla pretesa inidoneità del piano contrasta completamente con il fatto che tutta l'Arma, sotto la direzione di un comandante — cui tutti riconoscono capacità, intelligenza e preparazione — fosse mobilitata per preparare fino ai più minuti dettagli un piano di intervento, del quale non ci si fosse per tempo preoccupati di garantire l'idoneità al raggiungimento dello scopo. Così come per la collaborazione tecnica della marina e dell'aeronautica nelle forniture dei mezzi navali e aerei, il comando generale dell'Arma e in particolare il generale de Lorenzo si preoccupò sin dall'inizio, attraverso il "Piano SIGMA" e le predisposizioni a esso relative, attraverso i necessari contatti e le assicurazioni ottenute, di poter avere forze sufficienti per portare a compimento l'operazione cui tutto il piano era informato. Ed in questo quadro la lettera del 9 luglio, in riferimento ad avvenimenti di carattere eccezionale, è l'ulteriore conferma che tutto era stato accuratamente predisposto, e che vi erano sufficienti garanzie ed assicurazioni, perché quanto necessario — al momento opportuno — fosse concesso.

13) *Valutazione e giudizio conclusivo sul "Piano Solo" e sulle iniziative assunte dall'arma dei carabinieri e dal S.I.F.A.R. nella primavera-estate 1964. Illegittimità, gravità e pericolosità dello stesso.*

L'esame attento e approfondito delle risultanze emerse, la ricostruzione logico-critica dei fatti, la valutazione degli argomenti e delle considerazioni di maggior rilievo contenute nelle deposizioni dei testimoni, nelle inchieste amministrative pregresse, consentono alla Commissione di giungere a delle prime conclusioni in ordine alle caratteristiche, ai contenuti delle misure e predisposizioni assunte nei servizi di sicurezza e nell'arma dei carabinieri nella primavera-estate 1964, e al giudizio sulla loro illegittimità e sulla gravità

e pericolosità che in sé rivestivano in riferimento ai diritti fondamentali posti dalla Costituzione per i cittadini, ai diritti delle associazioni politiche, e alla stessa struttura democratica e istituzionale della Repubblica.

La Commissione può pertanto affermare che dal complesso delle indagini effettuate, dalla ricostruzione dei fatti, dalla valutazione logico-critica degli stessi:

1) è emerso che il "Piano Solo", nella stesura generale, nei piani particolareggiati, nel "Piano SIGMA", nei piani speciali per la R.A.I.-TV e il Quirinale, venne predisposto ed elaborato in vista di un intervento a brevissima scadenza della sola arma dei carabinieri con la collaborazione del S.I.F.A.R., sui centri più sensibili della vita civile, politica, economica e istituzionale del paese; intervento da effettuare mediante l'occupazione dei detti centri e con contemporanee misure offensive che dovevano consentire non solo l'occupazione di sedi di partiti e di giornali di sinistra, ritenuti centri logistici da cui avrebbe potuto muovere una reazione di forze « avversarie »; ma con l'arresto e la deportazione di cittadini appartenenti a queste forze avversarie e perciò all'apparato di detti partiti;

2) è emerso che il "Piano Solo" venne, in tutti i suoi aspetti, redatto ed elaborato nella più assoluta segretezza, con lo specifico ordine di non darne in alcun modo notizia né al ministero dell'interno, né alle prefetture, né alla pubblica sicurezza;

3) è emerso che già nel corso della sua elaborazione ma soprattutto nel giugno-luglio 1964, vennero assunte tutte le necessarie misure in vista di una attuazione da un momento all'altro del contenuto dei piani particolareggiati e del "Piano SIGMA", con particolare riferimento all'operazione di enucleazione: così approntandosi, in assoluta segretezza anche all'interno della stessa Arma, e in tutti i dettagli e i particolari, un meccanismo pronto a scattare al primo cenno;

4) che tale cenno prescindeva e da decreti del Governo e da ordine di attuazione dei piani di emergenza elaborati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture in concorso con tutte le forze istituzionalmente responsabili della tutela dell'ordine pubblico: e che invece si concretava in una disposizione non scritta, ma telefonica, del comando generale dell'Arma;

5) che sia il piano, sia le misure concretamente assunte erano idonee a conseguire — attraverso l'impiego dei contingenti dell'Arma in servizio e di quelli richiamati per esigenze di cosiddetto addestramento e in relazione ad avvenimenti eccezionali oltreché di personale esterno arruolato dal S.I.F.A.R. nonché la collaborazione della marina e dell'aeronautica autorizzate dal capo di stato maggiore della difesa — gli immediati risultati dell'occupazione delle aree vitali e dei centri nevralgici della vita politica e civile del paese e dell'arresto, trasporto e deportazione delle persone ricomprese nelle liste (cioè di una parte degli apparati dei partiti di sinistra e delle organizzazioni sindacali) e infine di bloccare i loro giornali e le loro sedi;

6) che tutto il complesso di tali iniziative venne assunto con particolare riferimento a una situazione di tensione politica particolarmente acuta nel paese e specificamente nel corso di una crisi di governo di difficile soluzione, e nella quale vennero a prospettarsi soluzioni di emergenza e di svolta a destra dell'asse politico del paese;

7) che pertanto le iniziative prese assunsero carattere di assoluta gravità, di piena illegittimità, di rilevante pericolosità per le istituzioni del nostro paese, tendendo esse a intervenire, al di fuori di ogni normativa esistente e di ogni disposizione di Governo, con l'uso della forza nello svolgimento della vita politica ed istituzionale del nostro paese ed in un momento delicato di essa, con misure che ne venivano ad alterare irrimediabilmente l'equilibrio e a colpire e ad annullare le libertà costituzionali dei cittadini, delle organizzazioni politiche e le strutture istituzionali su cui si fonda la democrazia del nostro Paese.

14) *Le finalità dell'operazione.*

Quali erano le condizioni, quale la situazione verificandosi la quale il meccanismo così accuratamente predisposto sarebbe dovuto entrare in funzione ?

Quali le finalità che con l'operazione approntata ci si prospettava di conseguire ?

Quali i rapporti con uomini e forze politiche ed economiche nel contesto dell'acuto scontro politico e sociale in corso nel Paese ?

Non vi è dubbio che la risposta a questi suggestivi e decisivi quesiti presenti sensibili difficoltà, dovendosi, — per fortuna del nostro

Paese — formulare soltanto delle ipotesi anche se agganciate a dati reali ed oggettivi, a valutazioni logiche, a processi critici il più possibile rigidi e coerenti.

Nella ricostruzione delle vicende del giugno-luglio 1964 si è cercato di mettere in giusta luce i rapporti tra lo sviluppo delle iniziative e predisposizioni assunte dal S.I.F.A.R. e dall'arma dei carabinieri, e l'evolversi di una situazione politica ed economica che ebbe a caratterizzare la prima metà del 1964; nonché il fatto che, man mano che si acuivano, la crisi e la pressione di determinate forze economiche e politiche all'interno e all'esterno della maggioranza, venivano contestualmente ad accelerarsi gli aspetti di predisposizione concreta connessi all'attuazione del "Piano Solo".

È innegabilmente il clima politico e psicologico di violenta pressione in atto in quel contesto di tempo — e che muove come già detto da forze esterne ma anche da forze interne alla coalizione di centro-sinistra e financo dall'esterno del Paese — costituisce matrice delle ideazioni e delle misure attuate da de Lorenzo.

Certamente in quel clima poterono facilmente stabilirsi connivenze, rapporti o anche solo aspettative di sostegno se non addirittura di complicità.

Basti pensare ai gruppi economici con i quali il REI aveva dimestichezza e che erano i principali protagonisti dell'azione e della campagna diretta ad uno spostamento degli equilibri politici e a una modificazione dei programmi economici.

Basti pensare ai legami con i settori militari o di sicurezza della N.A.T.O., stabiliti nel corso dei lunghi anni nei quali il generale de Lorenzo fu capo dei nostri servizi di sicurezza.

Basti pensare al modo spregiudicato con il quale attraverso il S.I.F.A.R. venivano stabiliti rapporti con singoli uomini politici e con organizzazioni politiche, e di cui le vicende del partito repubblicano e le notizie relative a versamenti di denaro, costituiscono significativi indizi.

È da questi legami e rapporti, dai suggerimenti, esortazioni, garanzie che ne potevano discendere che si può fondatamente ritenere — pur in difetto di concreta acquisizione di prove — che il generale de Lorenzo, le cui capacità ed esperienza non possono essere sottovalutate, abbia tratto ispirazione ed assicurazioni per l'operazione che andava a predisporre.

Per quanto il generale de Lorenzo avesse raccolto nelle sue mani e nel gruppo formatosi attorno a lui una notevole somma di poteri e

per quanto intense fossero le sue ambizioni, si deve ritenere che nella organizzazione della operazione egli si sia mosso ottenendo larghe coperture sul terreno politico e militare, rese particolarmente agevoli dal clima politico e psicologico del momento.

È in questo quadro di suggestioni autoritarie, di intense pressioni sulle forze politiche e sull'opinione pubblica per una netta svolta dell'asse della vita politica italiana, se non per trasformazioni istituzionali atte a ridurre fortemente il peso e il ruolo dei partiti e delle istituzioni rappresentative, che viene inserito, nella previsione di una crisi profonda, il piano che organizza e appronta uno strumento idoneo ad ottenere un intervento di forza.

È evidente che il generale de Lorenzo nell'apprestarsi a questa prospettiva si sia mosso non solo nel quadro di un vasto e generico sostegno ed adesione da parte di determinate forze politiche ed economiche; ma abbia ottenuto garanzie concrete ed ispirazioni alle quali certo non dovettero essere estranei ambienti internazionali, ove si pensi al particolare interesse che rivestono, nell'ambito del sistema di rapporti internazionali di cui l'Italia fa parte, le vicende interne del nostro Paese.

Ma un ulteriore elemento va messo in particolare luce e considerazione per la rilevanza notevole che assumerà in tutta la vicenda. La relazione del generale Lombardi ha fatto un preciso riferimento al fatto che il Capo dello Stato — secondo il generale de Lorenzo —

« riponeva particolare fiducia nell'arma dei carabinieri, deposi-
« taria di storiche tradizioni di fedeltà alle istituzioni e che tale parti-
« colare fiducia assumeva maggiore rilievo in relazione alle preoccu-
« pazioni che il Capo dello Stato nutriva circa la situazione dell'ordine
« pubblico e una potenziale minaccia di movimenti eversivi di piazza
« fomentata dai partiti estremisti ».

Secondo il generale Lombardi questa particolare fiducia nell'arma dei carabinieri potrebbe avere indotto il generale de Lorenzo alla preparazione del "Piano Solo" e delle relative concrete predisposizioni.

La Commissione ha accertato che, certamente, l'autorità del Capo dello Stato fu assai spesso richiamata nel corso delle riunioni che verranno attuate prima e soprattutto durante la crisi di Governo: ora per ribadire che le predisposizioni sarebbero dovute alle preoccupazioni del Capo dello Stato e alla particolare fiducia che egli nutriva nell'arma dei carabinieri, ora per affermare che esse traevano la loro legittimità dal rapporto diretto tra il Capo dello Stato, come capo delle forze armate, e i carabinieri, come prima arma dell'esercito.

Per questo, sin dall'inizio, l'impostazione che viene data sia alla elaborazione, sia alle predisposizioni concrete del "Piano Solo" ricerca una copertura di legittimità istituzionale, fa leva sulle concezioni — tipiche, tradizionali delle forze dell'ordine in Italia — secondo cui le organizzazioni politiche di sinistra sono forze eversive pronte in ogni istante alla presa violenta del potere. Il richiamo pertanto alla fiducia del Capo dello Stato e la sottolineatura della gravità delle minacce di sovversione da parte degli estremisti di sinistra costituiscono i motivi con i quali viene giustificata e legittimata, nel corso delle riunioni, la possibilità di un intervento della sola arma dei carabinieri e la necessità di predisporlo rapidamente e di approntarlo nei suoi particolari. È particolarmente interessante l'affermazione e il giudizio sugli effetti che una tale impostazione aveva determinato sugli ufficiali, resa dal colonnello Mingarelli, ossia da un ufficiale che pur aveva avuto motivi di contrasto con il generale de Lorenzo:

« Ha sollevato il nostro orgoglio sapere che questa fiducia era « riposta solo nell'Arma: ci ha fatto molto piacere. Ci convincemmo « che effettivamente saremmo stati noi che avremmo dovuto deter- « minare questa fiducia e sicurezza... Non ero più contro de Lorenzo ».

Lo stesso colonnello Mingarelli ribadirà alla Commissione Lombardi che da tutto quanto era emerso nel corso delle discussioni

« era evidente che nelle alte gerarchie dello Stato si nutriva « piena fiducia nell'Arma e che si era presa in considerazione anche « la possibilità di applicare il piano E.S. con le sole forze dell'Arma, « integrate all'evenienza in secondo tempo dalle forze in congedo ».

Le espressioni del colonnello Mingarelli non possono essere assunte come il riflesso di una mera millanteria da parte del generale de Lorenzo.

Si deve invece ritenere che si era creata una situazione per la quale la tradizionale fiducia nell'arma dei carabinieri aveva ad un certo punto travalicato corretti limiti, fino al punto da far ritenere al generale de Lorenzo che soltanto l'Arma era in grado di poter assicurare l'ordine pubblico in Italia e che pertanto solo ad essa potesse essere affidata la possibilità di interventi in caso di emergenza eccezionale. Non è stato possibile accertare fino a che punto rispondesse a verità il fatto « che nelle alte gerarchie dello Stato si era « presa in considerazione anche la possibilità di applicare il piano E.S. « con le sole forze dell'Arma », né se le alte gerarchie si limitassero

al Capo dello Stato o si estendessero anche ad altre personalità; su questo punto sono state acquisite solo talune dichiarazioni come questa, resa dal generale de Lorenzo:

« Per quanto riguarda il fatto che avrebbe dovuto agire soltanto « l'Arma, debbo dire che il Presidente Segni ha chiamato solo me, per « l'ordine pubblico, cioè non c'è stato un convegno pilotato dal mini- « stro dell'interno o dal Presidente del Consiglio che ripartisse i com- « piti tra le varie armi. Sono stato chiamato, mi si è parlato di ordine « pubblico e mi si è domandato se ero in condizioni di far fronte a « eventuali sommosse. Quando mi recai al convegno presieduto dal « Presidente Moro, andai io soltanto e nessuno mi parlò di analoghi « compiti concordati o pilotati da altra autorità. Mi fu chiesto in quali « condizioni di fronte a determinati eventi, si sarebbe trovata l'Arma « ed io risposi che era in condizioni di far fronte a tutto. Il discorso « fu generico ed io non vidi, come era successo in precedenza, altre « personalità qualificate con cui dividere compiti e responsabilità. In « queste due occasioni, ripeto, fui chiamato da solo: di qui forse « l'idea di quel "Piano Solo" che quindi non è mia, evidentemente, « ma era di chi mi ha chiamato da solo ».

Secondo lo stesso generale de Lorenzo il Presidente della Repubblica sarebbe stato a conoscenza anche delle liste:

« Con tutti i superiori ne avevo parlato, con Segni; lo stato mag- « giore della difesa lo sapeva... » (13).

Ciò che comunque appare verosimile è che a determinare questo stato di cose possa avere contribuito in maniera rilevante, già prima della crisi, ma soprattutto — come si vedrà — durante la stessa, il generale de Lorenzo e, attraverso lo stesso, il S.I.F.A.R. I contatti continui del capo del S.I.F.A.R. col Presidente della Repubblica, la prassi delle "veline informative" già in atto all'epoca della Presidenza Gronchi avevano certo contribuito a dare all'onorevole Segni una rappresentazione errata della realtà ed ad accrescere in misura sensibile le sue preoccupazioni sull'ordine pubblico (oltreché per la situazione economica e politica) seminando dubbi e sfiducia in forze, organismi ed uomini.

---

(13) Deposizione registrata alla Commissione Lombardi, pag. 62.

Ma vi è nel contempo l'acquisizione di una serie di dati che fanno ritenere che il Presidente della Repubblica fu a conoscenza della possibilità di un intervento da parte delle sole forze dell'Arma e della assunzione di una serie di predisposizioni fino alla distribuzione delle liste e che queste siano state inquadrate nell'intendimento di una mobilitazione diretta dell'arma dei carabinieri con riferimento alle vicende del 1960 e per contrastare o prevenire reazioni popolari quali quelle che nel 1960 fecero fallire l'esperimento politico dell'onorevole Tambroni.

È altresì certo che non solo il Presidente della Repubblica fu a conoscenza degli apprestamenti e delle misure di intervento organizzate dal generale de Lorenzo, ma, come questi ebbe a dire, anche altre « alte gerarchie dello Stato ».

Se il riferimento di tale espressione alle gerarchie politiche è chiaro (e lo si individua in modo netto nelle soprariportate espressioni del generale de Lorenzo), esso assume certezza e conforto di precise prove nei confronti delle gerarchie militari.

Sono certe infatti le coperture e le collaborazioni che il generale de Lorenzo ottenne, anche sul terreno militare: ed in primo luogo la preziosa e decisiva collaborazione del capo di stato maggiore della difesa generale Rossi che gli consentirà di poter ottenere dai capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica i mezzi tecnici indispensabili per l'attuazione di uno degli aspetti determinati dall'operazione. Non solo, ma l'importanza di tale autorizzazione, gli consente di ritenere di poter avere il sostegno, anche per altri aspetti di essa, del capo di stato maggiore della difesa e di coinvolgere — almeno in parte — la marina e l'aeronautica. Il generale Rossi conobbe il piano che il generale de Lorenzo « aveva in testa », approvò la cartina in cui erano contenuti i luoghi di imbarco per la Sardegna, seppe delle liste degli enucleandi.

L'acquisizione di tali collaborazioni da parte di altre forze militari, consentirà al generale de Lorenzo di dare una più ampia dimensione al piano che egli va impostando ed attuando.

Il fatto di averne investito il capo di stato maggiore della difesa, ossia la gerarchia militare più elevata da cui dipendono tutte le forze armate, di averne avuto autorizzazioni e consensi, senza che lo stesso si sentisse in dovere d'informare il ministro della difesa, fa ritenere al generale de Lorenzo di poter avere da parte di altre forze armate un sostegno il cui carattere tecnico veniva ad assumere una sostanza più politica.

15) *Il colpo di forza in funzione di soluzioni politiche.*

Si è chiesta la Commissione, se il meccanismo che era stato predisposto anche in relazione ai collegamenti con il capo di stato maggiore della difesa e con la marina e l'aeronautica era destinato ad essere attuato in modo autonomo nel corso della crisi, con l'esclusione, quanto meno apparente, di tutte le forze politiche, ma con l'eventuale concorso di altre forze militari.

L'ipotesi, così formulata, ha trovato negli accertamenti effettuati dalla Commissione, alcuni elementi di convalida. Così potrebbe ritenersi sintomatica la risposta data dal generale Markert al generale Zinza che — dopo esauriti i preparativi — chiedeva che cosa si dovesse fare, dato che non si poteva mantenere a lungo gli uomini in stato di tensione. A questa domanda il generale Markert — secondo quanto riferito alla Commissione parlamentare — avrebbe risposto:

« Non se ne fa più nulla perché la marina non ci sta ».

La risposta appare verosimile in quanto, come si è visto, l'atteggiamento dell'ammiraglio Giuriati di fronte alle richieste del generale de Lorenzo, era stato più sfumato.

Ma ciò non è sufficiente per far ritenere fondata l'ipotesi del "colpo" di tipo classico puramente militare, anche se non è da escludersi che la stessa sia stata formulata e fors'anco in parte coltivata, o prevista in modo alternativo ad altre soluzioni. Gli elementi assunti dalla Commissione e tutto il contesto in cui la vicenda si è svolta portano invece a concepire ipotesi diverse.

Tutto il complesso di predisposizioni è improntato infatti più che per un'azione autonoma dell'arma dei carabinieri che si sovrapponesse alle forze politiche e alle istituzioni, per la creazione di uno strumento idoneo ad attuare un intervento che, nel corso e nell'ambito di una situazione politica di crisi, avrebbe potuto determinare spostamenti di equilibri politici, incidere nei rapporti tra le forze politiche, e alterare, attraverso la menomazione dei diritti costituzionalmente protetti delle forze di una parte dello schieramento politico, la reale fisionomia politica del paese.

L'operazione venne cioè predisposta in previsione di una crisi politica ed economica del paese, ritenuta inevitabile, crisi che avrebbe creato situazioni tali da rendere credibile — attraverso opportuni espedienti — la necessità di un intervento dall'esterno. La inevita-

bilità della crisi politica ed economica, la necessità di rompere equilibri divenuti precari per la ricerca di un diverso equilibrio in funzione moderata e reazionaria, è presente d'altra parte anche in forze all'interno della stessa maggioranza che operano appunto per dar luogo a tale rottura e per aprire la crisi.

È su questo presupposto, su questa previsione, che viene costruito il tessuto di rapporti, di intese che fanno ritenere a de Lorenzo di poter assumere un ruolo particolare, di essere indispensabile strumento dell'operazione che forze politiche ed economiche andavano a compiere.

Gli elementi, le acquisizioni e gli accertamenti fatti dalla Commissione fanno ritenere che il complesso di legami, i collegamenti interni e internazionali con forze, organi e personalità politiche, con i gruppi economici di maggiore rilievo nel paese, con altri settori delle forze armate, costituiscono l'alveo su cui muove una operazione che tende a creare, a predisporre quanto necessario per intervenire nel momento in cui la crisi politica del nostro Paese fosse divenuta più acuta, a determinare le premesse e a sostenere la soluzione politica auspicata da tali forze.

A tale convincimento del generale de Lorenzo e al concepimento del disegno che ne è derivato ha dato certamente incentivo l'accentramento di un vasto potere nelle sue mani e di taluni ufficiali a lui legati. La possibilità di disporre dei servizi, degli uomini e dei mezzi del S.I.F.A.R., e soprattutto dell'enorme materiale raccolto sulla classe dirigente del Paese; il predominio assunto nell'Arma attraverso l'uso dell'autoritarismo repressivo e delle demagogiche elargizioni, il rafforzamento militare dell'Arma conseguito con la creazione di reparti dotati di mezzi corazzati e cingolati, gli effetti infine dell'opera psicologica di galvanizzazione, hanno costituito il presupposto necessario, la premessa di fondo nell'architettare un piano che prevedeva un particolare intervento determinante dell'Arma nelle vicende politiche del Paese. A ciò vanno aggiunte la straordinaria ambizione del generale de Lorenzo, le sue indubbie doti di organizzatore, la sua spregiudicatezza, la sua conoscenza del mondo politico.

Quanto al modo come l'intervento avrebbe contribuito al conseguimento degli obiettivi politici, esso si desume chiaramente non solo dalle predisposizioni e misure adottate, ma anche dal tipo di impostazione politico-psicologica che a tutta l'operazione viene data.

Si tratta di uno schema tutt'altro che nuovo e tipico di operazioni di questo genere, in cui gli arresti sarebbero stati giustificati

dalla necessità di prevenire disegni di violenta presa del potere, dei quali si sarebbe affermato di avere — tramite il servizio di sicurezza — scoperto la preordinazione: di qui la necessità di neutralizzare un certo numero di persone, non di primo piano — presentati all'opinione pubblica come i membri dell'apparato paramilitare clandestino comunista, come terroristi che avevano frequentato all'estero corsi di sabotaggio e di guerriglia. Atti di provocazione, compiuti da elementi esterni all'Arma e arruolati dal S.I.F.A.R., avrebbero reso più credibile l'operazione.

L'occupazione di centri vitali, degli edifici pubblici sarebbe poi stata giustificata con l'esigenza di tutelarli e di prevenire azioni offensive contro di loro: quanto invece alla occupazione delle sedi dei partiti e dei giornali di sinistra essa avrebbe assunto a giustificazione l'esigenza di impedire la formazione in quei punti di centri logistici, dai quali sarebbe dovuta muovere l'azione di violenta eversione.

La denunzia del tentativo di sommossa attraverso la scoperta di piani eversivi, avrebbe perciò fornito — così come è avvenuto di recente in altri paesi — la copertura per dare un contenuto di difesa delle istituzioni ad un colpo di forza contro le istituzioni.

La credibilità di esso sarebbe stata avallata, oltre che da atti di provocazione anche dal sostegno delle forze interessate all'operazione e dai loro organi di stampa, nonché dallo stesso prestigio dell'arma dei carabinieri.

Le conseguenze psicologiche e politiche dell'operazione sarebbero consistite in un forte contraccolpo a destra, in provvedimenti eccezionali di ordine pubblico, sostenuti da una violenta ondata di anticomunismo e in un profondo turbamento dell'opinione pubblica. Nel contempo ogni manifestazione di reazione e di protesta delle forze di sinistra, ove si fosse determinata nonostante l'ondata di arresti che avrebbe colpito il loro apparato organizzativo, sarebbe stata stroncata grazie anche all'apporto delle forze in congedo rapidamente mobilitate con l'apprestamento dell'esigenza SIGMA, con la possibilità di nuovi arresti e di nuove deportazioni.

Una tale situazione avrebbe influito sullo stesso atteggiamento della pubblica sicurezza oltre che delle altre forze militari e in particolare dell'aviazione e della marina già coinvolte parzialmente nell'operazione per la collaborazione nei trasporti. La spinta conseguente ad una tale soluzione, le ripercussioni politiche e psicologiche in una situazione di crisi già aperta e di aspro scontro, avrebbe costituito

il supporto per soluzioni politiche in una determinata direzione: essa perciò poteva costituire uno strumento determinante per tali soluzioni (ove a queste non si fosse giunti altrimenti); e sia a sostegno di decisioni già assunte, sia per preparare e giustificare quelle che si intendevano assumere. Il controllo della R.A.I.-TV e la lettura dei messaggi al Paese avrebbero facilitato l'operazione stimolando i consensi dell'opinione pubblica intermedia.

Tutte queste considerazioni, consentono di poter ritenere assolutamente inconsistenti e prive di qualsiasi serio fondamento le ipotesi qua e là avanzate, che vorrebbero ridurre l'operazione predisposta dal generale de Lorenzo ad un mero eccesso di zelo, nella tutela di un ordine pubblico minacciato, anche se poi concretatasi in misure illegittime e pericolose.

Smentiscono nel modo più evidente una tale impostazione (ispirata all'intendimento evidente di ridurre, ridimensionare la gravità dei fatti del giugno-luglio 1964 soprattutto in riferimento alle finalità illecite, ed alle connessioni politiche) non solo l'accertata situazione di normalità dell'ordine pubblico, ma tutta l'impostazione data alla operazione. Un eccesso di zelo, avrebbe condotto piuttosto a fare pressione sui centri da cui dipendeva l'organizzazione di misure di ordine pubblico, e quindi sul ministero, sulla pubblica sicurezza, sui comandi militari, per una particolare vigilanza, per una maggiore attenzione alle vicende in corso. Avrebbe al più condotto a prospettare in modo allarmistico, con una artificiosa rappresentazione della realtà, alle autorità preposte all'ordine pubblico, la situazione in atto, al fine di far determinare in modo del tutto ingiustificato una situazione di preallarme. Ma avrebbe comunque cercato di estendere a tutti gli organismi addetti all'ordine pubblico una particolare preoccupazione per indurli ad assumere misure di prevenzione, più o meno legittime, a mettere in moto il dispositivo dei piani di emergenza previsti dalle prefetture.

Invece si volle espressamente agire con assoluta segretezza nei confronti delle autorità, di tutte le altre forze tenute all'ordine pubblico, tenute accuratamente fuori di ogni previsione; ci si preparò da mesi non ad uno stato di particolare vigilanza, ma ad un intervento di forza, con le sole forze dell'Arma, alla deportazione di cittadini, alla occupazione di centri vitali del Paese, creando un meccanismo atto a scattare ad un semplice ordine del solo comando generale dell'Arma.

Tutto quanto descritto nelle precedenti parti non ha nulla a che vedere con lo zelo nella tutela dell'ordine pubblico (che non era affatto turbato) se non nel senso che questo venne preso a pretesto per preparare un'operazione che, sotto tale schermo, si riprometteva ben altri obiettivi, ed era strumentata per ben altre finalità. L'illegittimità delle misure fu quindi in funzione della illegittimità dei fini, al raggiungimento dei quali esse erano preordinate.

16) *L'ordine pubblico durante la crisi di Governo. I rapporti del S.I.F.A.R. e le "veline" al Capo dello Stato.*

Allorché si apre la crisi di Governo l'attuazione del piano diventa di immediata attualità, in quanto la possibilità di un intervento, intesa nel senso dianzi precisato, appare non solo probabile, ma quasi certa: e gli apprestamenti diventano perciò, febbrili, soprattutto con riferimento alle enucleazioni, elemento centrale dell'operazione.

Ma non ci si limita a preparare gli aspetti tecnico-organizzativi dell'operazione, a mettere a punto tutti i dettagli e i particolari per rendere il meccanismo pronto a scattare: ci si muove per creare concretamente quelle situazioni che avrebbero consentito l'intervento dell'Arma con la funzione già specificata di strumento necessario perché certe soluzioni politiche potessero in ogni caso essere raggiunte e imposte.

Per determinare tali situazioni viene svolta dal generale de Lorenzo nei confronti del Presidente della Repubblica, i cui contatti con il comando generale dell'Arma e con il S.I.F.A.R. in questo periodo divengono più frequenti, un'azione diretta a presentare la situazione dell'ordine pubblico come profondamente deteriorata, a riportare l'esistenza di situazioni di pericolo per le istituzioni a causa dell'attività di piazza compiuta dal partito comunista e dai sindacati: ma nel contempo ci si muove altresì per creare dubbi nel Capo dello Stato sulla fedeltà dell'esercito, della pubblica sicurezza e probabilmente per sollevare insinuazioni sul comportamento di uomini politici della stessa maggioranza. A ciò si aggiungono ulteriori pressioni che vengono effettuate attraverso una rappresentazione distorta della situazione economica del paese e dello stato dell'opinione pubblica.

Il contenuto delle relazioni al Capo dello Stato sulla situazione dell'ordine pubblico lo si può desumere dal modo come lo stesso generale de Lorenzo descrive tale situazione nel corso della riunione al comando generale con i capi di stato maggiore delle divisioni.

Secondo il generale de Lorenzo la situazione sarebbe stata pesante: vi era il pericolo di colpi di forza del P.C.I. e quindi la necessità di essere estremamente attenti e vigilanti, di preparare tutto e di essere pronti a tutto. Anche alla Commissione parlamentare il generale de Lorenzo ebbe a prospettare un analogo quadro: da una parte e dall'altra era in corso in quel periodo lo schieramento di forze per poter essere pronti qualora questa azione avesse dovuto sboccare in Parlamento o in piazza in forma più violenta.

« Le mie valutazioni », afferma de Lorenzo, « nascevano dalle « valutazioni dei responsabili politici, onde il Presidente della Repub- « blica ha finito per darne una valutazione conforme ».

Senonché le valutazioni che ne davano i responsabili politici erano del tutto diverse. Il ministro Taviani riteneva, infatti, la situazione controllabile con mezzi ordinari, il Presidente Moro ha affermato che in quel periodo vi fu la normale vigilanza che si adotta nei momenti di crisi, ma che egli non ebbe notizie, né richiese alcuna predisposizione di emergenza. Il capo della pubblica sicurezza, Vicari, ha affermato che nel giugno-luglio 1964 alla polizia si riteneva che la situazione era abbastanza tranquilla: « quando ci sono preoccupa- « zioni si richiama l'attenzione dei prefetti sulla situazione del mo- « mento e in quella occasione ciò non venne fatto ».

Ugualmente tranquilli erano il generale Aloia, capo di stato maggiore dell'esercito, e il generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa. Il generale Cento, alla Commissione, ha riferito che l'ordine pubblico era tranquillo, ma che il generale de Lorenzo aveva una opinione diversa. Riteneva che la situazione fosse oscura ed era un po' preoccupato. Il colonnello Dalla Chiesa fa, invece, una strana affermazione: « era tutto calmo. Però avevamo la sensazione che si « manifestava con particolare violenza da parte del P.C.I. Basta pren- « dere i giornali dell'epoca ove si parlava di piazza, di sovvertimento, « senza molte remore ».

A parte il fatto che si tratta di affermazioni del tutto infondate e smentite dall'attenta lettura dei giornali di sinistra dell'epoca — nei quali invece si parla di vigilanza contro tentativi autoritari e di sovvertimento nei confronti delle istituzioni — è chiara, nelle parole del colonnello Dalla Chiesa, la eco della impostazione che in quell'epoca venne data, nelle riunioni a vari livelli, alla rappresentazione dello stato dell'ordine pubblico e in particolare al pericolo costituito da movimenti di piazza e presunti eversivi, organizzati dal P.C.I.

Dunque una situazione abbastanza tranquilla, che trova pieno riscontro in dati obiettivi, che vengono forniti dagli stessi rapporti dei centri periferici dell'Arma.

Ed infatti, dagli stessi, si rileva che erano in corso limitate agitazioni sindacali locali e di alcune categorie, e che le manifestazioni politiche effettuate durante la crisi (come durante tutte le crisi) ed in particolare il comizio tenuto dagli onorevoli Togliatti ed Amendola a Piazza San Giovanni a Roma, si erano svolte in tutta calma, nel perfetto ordine e senza alcun incidente.

Questa situazione dell'ordine pubblico così descritta e così valutata dagli uomini che ne avevano la più diretta responsabilità, viene invece rappresentata dal generale de Lorenzo al Capo dello Stato come nelle riunioni al comando generale, in termini molto scuri, prospettando come reale ed imminente il pericolo di tentativi eversivi da parte delle sinistre.

Questa azione viene rafforzata attraverso lo strumento delle cosiddette "veline" che quotidianamente venivano inviate dal S.I.F.A.R. al Capo dello Stato. Si è detto da parte del senatore Jannuzzi che attraverso tali "veline" veniva rappresentata al Capo dello Stato una situazione particolarmente distorta in relazione soprattutto all'ordine pubblico, ma anche alla situazione economica; il senatore Jannuzzi ha sostenuto di avere avuto notizie in questo senso dal consigliere Lugo, il quale gli avrebbe riferito che il S.I.F.A.R. aveva continuato, sotto la Presidenza Segni, la prassi, instaurata allorché Presidente della Repubblica era l'onorevole Gronchi, di inviare al Capo dello Stato "veline" riguardanti non solo la situazione politica del Paese ma anche contenenti informazioni di spionaggio politico a carico di parlamentari e di alte autorità dello Stato. Queste "veline", durante e prima della crisi del Governo, sarebbero state fortemente allarmistiche in relazione alla situazione dell'ordine pubblico e alla minaccia di colpi di piazza.

In relazione agli elementi così acquisiti, la Commissione ha richiesto al ministro della difesa d'avere conoscenza di dette "veline".

Si è già accennato, nelle prima parte della presente relazione, che il ministero ha negato alla Commissione la possibilità di conoscere il contenuto delle "veline" dapprima affermando che « se ci « fossero state, erano comunque segrete » e quindi negando la loro esistenza.

Il che davvero appare particolarmente significativo, ove si consideri che della esistenza delle "veline", del loro invio quotidiano

da parte del S.I.F.A.R. al Capo dello Stato e ad altri organi politici e militari, ebbero a riferire il generale de Lorenzo, il generale Aloia e il generale Rossi. Vi fu persino una clamorosa dichiarazione fatta al Senato dall'onorevole Merzagora e che si riferiva appunto alla questione delle "veline" durante il periodo in cui egli ebbe a espletare funzioni supplenti alla Presidenza della Repubblica (14).

Ma certamente le pressioni nei confronti del Capo dello Stato investivano altresì la situazione nelle forze armate e nel corpo di pubblica sicurezza, insinuando dubbi sulla esistenza nelle une e nell'altro di infiltrazioni comuniste per cui, in caso di emergenza, non sarebbe stato possibile contare sulle stesse, e tutto avrebbe dovuto invece essere fondato sulla lealtà e sull'intervento della sola arma dei carabinieri.

Su tali circostanze la Commissione ha assunto un elemento certo di prova. Questo è costituito dalla telefonata fatta dal Capo dello Stato al generale Aloia, capo di stato maggiore dell'esercito, immediatamente dopo un incontro avvenuto con il generale de Lorenzo e in detta telefonata il Capo dello Stato esprimeva non solo la preoccupazione « che qualcosa sorgesse dalla piazza » ma anche quella che vi fossero « situazioni particolari nelle forze armate ».

Onde il ministro Andreotti, informato dal generale Aloia del contenuto della telefonata del Capo dello Stato, fu curioso di « sapere « come mai il Capo dello Stato potesse avere dei dubbi in merito,

---

(14) Tali "veline" sarebbero state — a detta del senatore Merzagora — offerte e preannunziate dal ministro Taviani e da lui sdegnosamente rifiutate. L'onorevole Taviani, pur dando una diversa interpretazione alle sue frasi, confermò sostanzialmente la prassi delle "veline". Il generale de Lorenzo, poi, ha esibito alla Commissione altre "veline", diverse da quelle comunicate dal S.I.F.A.R. Le "veline" esibite dal generale de Lorenzo provenivano invece dalla sezione R.E.I. del S.I.F.A.R. e hanno un contenuto di informazione soprattutto politica sulla situazione del Paese. Esse raccolgono voci, orientamenti ed opinioni degli ambienti confindustriali con i quali il R.E.I. aveva stretto contatti. Appare innegabilmente strano che il R.E.I., che aveva dei compiti ben precisi nell'ambito del controspionaggio industriale, si preoccupasse in quell'epoca di fornire quotidianamente notizie di carattere politico alle più alte autorità dello Stato. Fatto unico questo, in quanto in precedenza le informazioni del R.E.I. si sarebbero limitate a fatti connessi istituzionalmente al servizio espletato (così come nel caso dell'affondamento dell'*Andrea Doria*). Il che dimostra, quanto meno, che, all'epoca, tutto il S.I.F.A.R. era mobilitato in un'opera di particolare pressione nei confronti delle autorità cui incombeva la soluzione della crisi che si era aperta nel Governo.

« tanto da dover chiedere al capo di stato maggiore quale fosse l'or-
« dine pubblico nell'ambito delle forze armate ».

E chiese allo stesso generale Aloia se avesse un'idea di chi allarmasse il Capo dello Stato, ottenendo la nota risposta: « Lei lo può immaginare ».

17) *La registrazione dei colloqui avvenuti al Quirinale nel corso delle consultazioni e la loro traduzione da parte del S.I.F.A.R.*

In questo ambito di rapporti, di pressioni, di insinuazioni, di manovre che in questo periodo si svolgono nei confronti del Capo dello Stato da parte del generale de Lorenzo e del S.I.F.A.R., si colloca la questione degli apparecchi posti dal S.I.F.A.R. al Quirinale, per la registrazione dei colloqui avvenuti durante le consultazioni successive all'apertura della crisi di Governo.

Si è già espresso nella precedente parte della presente relazione il convincimento della Commissione per la quale, nonostante contrarie affermazioni, sono emersi molti elementi atti a far ritenere che l'apposizione di tali apparecchi e la traduzione di uno dei nastri da parte del S.I.F.A.R., siano avvenuti anche nel corso delle consultazioni avvenute a seguito della crisi apertasi il 25 giugno 1964.

Si ribadisce, ancora a questo proposito, che l'opinione della Commissione trova conforto, non solo nel modo come questa oscura vicenda degli apparecchi di registrazione al Quirinale si è svolta, sulla tenace negativa mantenuta dagli organi di Governo prima e durante quasi tutto il corso dell'inchiesta parlamentare, ma anche sulla interpretazione delle deposizioni che finalmente hanno aperto su questo aspetto uno spiraglio di verità. Si ricorderà appunto che allorché venne sollevata dall'opinione pubblica nel Parlamento la vicenda dei microfoni al Quirinale, profonda fu l'emozione che ne derivò negli ambienti politici e della stampa. È il caso di ricordare come di tale emozione furono espressione, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati del gennaio-febbraio 1968, una serie di interventi non solo di deputati dell'opposizione ma anche di *leaders* dei partiti di maggioranza. L'onorevole La Malfa, riferendosi alla invocazione del segreto di Stato fatta dal colonnello Allavena nel corso del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* di fronte alla richiesta relativa alla esistenza dei microfoni al Quirinale, richiedeva al Governo dei chiarimenti non solo sul comportamento del generale Allavena, in con-

traddizione con il suo dovere di dire la verità, ma anche sul fatto in sé:

« Noi non possiamo rimanere sotto l'impressione che in qual-
« siasi momento il colloquio tra un esponente politico e il Presidente
« della Repubblica, che è colloquio prettamente confidenziale, sia stato
« registrato. Se così fosse, verrebbe meno una delle garanzie costi-
« tuzionali fondamentali della nostra vita pubblica ».

Nel corso dello stesso dibattito il Presidente, onorevole Moro, assicurava i deputati intervenuti ed in particolare l'onorevole La Malfa che sull'argomento erano in corso rigorose indagini dei cui risultati si riservava di tenere informato il Parlamento. In un successivo dibattito avvenuto nel marzo 1968 al Senato della Repubblica, l'onorevole Moro riferiva nella seduta del 10 marzo che:

« Per quanto riguarda le notizie di stampa concernenti l'instal-
« lazione di un impianto di registrazione negli uffici del Quirinale
« durante la crisi dell'estate 1964, posso assicurare che gli accerta-
« menti espletati escludono che in tale circostanza siano state ese-
« guite registrazioni di colloqui tra il Presidente della Repubblica e
« le personalità convocate per la soluzione della crisi ».

Nel corso delle indagini della Commissione parlamentare vennero rivolte, a vari testi, domande circa l'esistenza di apparecchi al Quirinale per la registrazione dei colloqui avvenuti nel corso della crisi del 1964. I vari testi sentiti (colonnello Allavena, ammiraglio Henke) risposero negativamente, con diretto riferimento alla situazione del 1964, ma senza neppure fare riferimento alcuno alla ipotesi, che dalle risposte appariva addirittura assurda, che i microfoni fossero stati apposti anche in periodi diversi.

Solo allorquando emerse, attraverso la deposizione del generale de Lorenzo, che in realtà dei microfoni al Quirinale erano stati apposti, e non solo durante la Presidenza Segni, ma anche nel corso della precedente Presidenza, si è manifestata la tendenza a retrodatare al 1963 tale fatto e ad affermare che gli apparecchi posti nell'estate del 1963 sarebbero stati tolti prima del 20 agosto dello stesso anno. Tuttavia l'esame critico di tali deposizioni, e il riferimento delle date indicate a quelle in cui si svolsero le crisi del 1963 e del 1964 fanno ritenere che i fatti siano avvenuti anche nel 1964 così come ampiamente dimostrato nella prima parte della presente relazione.

Ma al di là dei precisi elementi di prova tratti dalle deposizioni testimoniali e della interpretazione critica e logica delle stesse, vi è il fatto che il contesto politico in cui si svolsero le due consultazioni e tutte le circostanze relative ai rapporti S.I.F.A.R.-arma dei carabinieri-Capo dello Stato, di cui dianzi si è detto, fanno ritenere assai verosimile che un tale fatto sia avvenuto nell'estate del 1964. La crisi del 1964, infatti, assunse, rispetto alla formazione del Governo Leone del 1963, aspetti di maggiore tensione e di maggiore asprezza: e non si comprende perché i microfoni, usati nel 1963 e ancora prima, non lo sarebbero stati proprio nella crisi del 1964.

Inoltre anche il fatto di avere affidato al S.I.F.A.R. non solo l'impianto ma anche la traduzione, ritenendo di servirsi di tale strumento anziché dello stesso personale del Quirinale, pone questa vicenda in un contesto — e cioè quello del 1964 — nel quale il rapporto tra S.I.F.A.R., comandante generale dell'Arma e Presidente della Repubblica diviene particolarmente fiduciario e intenso.

Tanto che il comandante generale dell'Arma, il cui ufficio è collegato con una "linea calda" all'ufficio del Presidente della Repubblica, ritiene di rammostrare al Capo dello Stato il piano che affida la difesa del Quirinale alle sole forze dell'Arma, non solo per ottenere il consenso, ma per essere autorizzato a far affluire ai giardini del Quirinale, in caso di emergenza, un contingente di carabinieri.

Una procedura questa che non era stata eseguita allorché fu compilato dal Ministero dell'interno il piano per la difesa di Roma in caso di emergenza, né per il Quirinale né per alcun altro degli edifici pubblici nei quali si svolge la vita istituzionale del Paese.

18) *Valutazione della convocazione del generale de Lorenzo al Quirinale il 15 luglio 1964 e di altri fatti avvenuti negli stessi giorni.*

È in questo ambito di rapporti, di pressioni e di manovre che il 9 luglio 1964 — allorché la crisi sta divenendo più acuta e più immediata appare la probabilità di dare attuazione alla operazione di intervento dell'Arma — il generale de Lorenzo chiede allo stato maggiore dell'esercito che si approntino gli strumenti per un richiamo di riservisti in vista di avvenimenti di carattere eccezionale, richiamo che lo stesso generale de Lorenzo si riservava di disporre. Ciò fa ritenere che le possibilità dell'avvio dell'operazione possono derivare non solo dall'influenza sul Capo dello Stato ma anche dai

rapporti con altre forze politiche e militari, la cui autorità e il cui intervento avrebbero consentito di attuare rapidamente quest'ultimo aspetto delle predisposizioni del "Piano Solo", la cui attuazione poteva comunque avvenire anche successivamente al momento in cui il piano fosse scattato dato che si trattava di mobilitare una parte delle forze previste per il secondo impiego e data la rapidità con cui la mobilitazione poteva avvenire.

Compaiono, in quei giorni, le scritte sui muri di Torino inneggianti al generale de Lorenzo e in una riunione non ben precisata — a quanto riferisce il generale Perinetti, per averlo sentito dal generale Zinza — il colonnello Filippi avrebbe salutato de Lorenzo come prossimo ministro della difesa. Il 14 luglio il Presidente della Repubblica convoca nuovamente per consultazioni il senatore Merzagora (cioè la personalità che con maggiore decisione aveva sostenuto la necessità di dare alla crisi una soluzione con la formazione di un Governo di emergenza) e il capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi. Sulla seduta dello stesso 14 luglio si apprende che le trattative tra le delegazioni dei quattro partiti che dovrebbero ricostituire il Governo di centro-sinistra si interrompono: nel corso delle riunioni svoltesi nella giornata, di fronte all'irrigidimento della delegazione democristiana sui punti più contrastati delle trattative (programmazione, riforma, urbanistica, scuola) si determina uno schieramento unitario degli altri tre partiti che invitano la D.C. a pronunciarsi su una serie di punti. La riunione termina in una atmosfera di profondo dissenso che prelude ad una rottura definitiva, nonostante gli sforzi di mediazione compiuti dall'onorevole Moro.

Il 15 luglio si ha il momento in cui il paese stesso ha la sensazione che qualcosa di grave e di eccezionale si stia verificando, anche in relazione al fatto che, soprattutto negli ambienti del Parlamento, erano corse voci sull'approntamento e sulla distribuzione di liste di persone da arrestare; i giornali sono in sciopero e la TV nei suoi notiziari dà la comunicazione che il Capo dello Stato ha ricevuto il generale de Lorenzo, comandante generale dell'arma dei carabinieri.

Il senatore Parri così commenta il fatto:

« Vi fu un annuncio, che fece una impressione gravissima, della « udienza data dal Presidente della Repubblica al generale de Lo- « renzo nel momento più grave della crisi e correvano voci di provve- « dimenti straordinari presi già in quell'occasione ».

E l'onorevole Nenni:

« Fece una certa impressione che, nel corso della crisi, venisse « riconsultato al Quirinale il senatore Merzagora, che era l'uomo più « impegnato per un Governo di emergenza, e fece impressione il fatto « che il Capo dello Stato consultasse il comandante dell'arma dei ca- « rabinieri e il capo di stato maggiore dell'esercito ».

Ma non furono solo gli uomini politici ad essere impressionati.

È lo stesso colonnello Mingarelli che facendo riferimento all'orgoglio nell'apprendere che la fiducia del Capo dello Stato era riposta nella sola Arma, aggiunse:

« Questa sensazione ci venne confermata da uno strano avveni- « mento, che fu quello della chiamata del generale de Lorenzo durante « la crisi, dal Capo dello Stato. Ci convincemmo che effettivamente « saremmo stati noi che avremmo dovuto determinare questa fiducia « e sicurezza ».

Nello stesso giorno il Capo dello Stato chiede al generale Aloia, con rilevabile preoccupazione ed allarme, notizie su « situazioni par- « ticolari nelle forze armate ».

19) *L'incontro del generale de Lorenzo con gli onorevoli Moro, Rumor, Zaccagnini e col senatore Gava. Valutazioni e giudizi.*

Il 16 luglio il generale de Lorenzo si incontra con il Presidente del Consiglio, con il segretario della D.C. onorevole Rumor e i capi dei gruppi parlamentari dello stesso partito onorevoli Gava e Zaccagnini.

Si tratta di un fatto che, in tutti i suoi aspetti, dal modo come è stato provocato alle modalità con cui si è svolto a quello che appare essere stato il contenuto del colloquio e soprattutto al momento in cui si verifica assume — ad avviso della Commissione — particolare rilievo e gravità in ordine a uno dei momenti culminanti della vicenda che viene esaminata.

L'iniziativa di tale colloquio sembra muovere da tre centri: dal Presidente della Repubblica che, al termine del suo colloquio del 15 luglio con il generale de Lorenzo, gli preannunziò un incontro col Presidente del Consiglio onorevole Moro, e che al mattino del successivo 16 luglio preavvisò il generale de Lorenzo che egli sarebbe

stato chiamato in giornata dall'onorevole Moro; dalla segreteria della D.C. che, per bocca dell'onorevole Rumor, comunicava al de Lorenzo — subito dopo la telefonata del Presidente della Repubblica —: « che « egli doveva venire da noi » e che pertanto sarebbe passato a prenderlo per portarlo « qui da noi » « il comandante Cossetto »; dal Presidente del Consiglio onorevole Moro, il quale affermerà di essere stato il promotore della riunione pur essendo stato l'unico a non averne parlato direttamente col generale de Lorenzo e a non aver effettuato di persona alcuna convocazione.

È l'onorevole Rumor che indica al generale de Lorenzo il nome dell'accompagnatore ossia del comandante Cossetto, persona addetta al Quirinale e di fiducia del Presidente della Repubblica.

È invece proprio l'onorevole Moro a contestare — nella sua deposizione davanti alla Commissione parlamentare — che sia stato il comandante Cossetto a fungere da accompagnatore del generale de Lorenzo.

Poiché la circostanza è stata incontrovertibilmente accertata, non solo attraverso la deposizione del de Lorenzo, ma anche attraverso le sia pure ambigue ammissioni dello stesso Cossetto, sorge il problema di sapere il motivo per cui l'onorevole Moro ha escluso in modo espresso di aver parlato al comandante Cossetto e perché questi sia stato incaricato di fungere espressamente da accompagnatore del generale de Lorenzo. La risposta non può essere data se non in relazione ai rilievi sopra effettuati, e cioè che l'iniziativa di tale riunione non sia partita, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Moro, dal Presidente del Consiglio, bensì dal Presidente della Repubblica e dal segretario della D.C., onorevole Rumor. Può essere perciò credibile l'onorevole Moro quando afferma di non aver parlato della cosa al comandante Cossetto al quale, invece, è assai più probabile che abbia parlato il Presidente della Repubblica, di cui il comandante Cossetto era uomo di fiducia.

Il fatto, tuttavia, che il nome del comandante Cossetto e la sua funzione di accompagnare il generale de Lorenzo siano stati fatti dall'onorevole Rumor, fa ritenere che la iniziativa sia stata assunta dal Presidente della Repubblica e dal segretario della D.C., e che, in realtà, l'onorevole Moro abbia sostanzialmente subìto l'iniziativa stessa pur assumendosene, per ragioni formali, la paternità. Ciò al fine di cercare di dare una veste di legittimità ad un incontro che invece, per le modalità con cui avvenne e per le persone che vi parteciparono, dava e dà largo adito non solo a perplessità, ma anche

alla convinzione del suo carattere non legittimo. D'altra parte il fatto che l'iniziativa non fosse partita dall'onorevole Moro troverà valida conferma in considerazioni di carattere politico che più oltre verranno avanzate.

La riunione si svolse, come già in precedenza accennato, nell'abitazione dell'avvocato Morlino. È alquanto significativo e sconcertante il fatto che nessuno dei presenti abbia ricordato l'indirizzo, e che addirittura l'onorevole Zaccagnini abbia saputo solo nel corso della sua deposizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta, che si trattava della casa dell'avvocato Morlino. Il che fa pensare che tutti i partecipanti siano stati accompagnati da terzi nel luogo predetto, addirittura senza neppure sapere esattamente da chi e dove si recavano.

D'altra parte allo stesso generale de Lorenzo non era stata data alcuna indicazione e neppure fu detto dove si sarebbe dovuto recare, essendo stato accompagnato nel luogo prestabilito dal comandante Cossetto.

Non vi era dubbio che le modalità con le quali si procedette all'accompagnamento delle persone che dovevano partecipare alla riunione abbiano fatto assumere a questa un carattere di quasi clandestinità che non può trovare alcuna spiegazione nella esigenza di evitare, all'incontro, una pubblicità che avrebbe potuto far sorgere particolari allarmismi.

Non si riesce a comprendere infatti perché all'onorevole Zaccagnini non sia stato dato neppure il nome della persona nella cui abitazione ci si sarebbe dovuti trovare, tanto più che si trattava di un collega di partito; e non si riesce neppure a comprendere perché l'onorevole Zaccagnini non abbia avuto la curiosità (o se la ebbe perché non sia stata soddisfatta) di sapere presso di chi egli si sarebbe recato.

Quanto poi alla giustificazione adottata per tale sconcertante procedura, di voler evitare pubblicità all'incontro, essa appare priva di fondamento. Ed infatti il Presidente del Consiglio onorevole Moro aveva non solo il diritto ma il dovere di tenersi in contatto assai frequente con il generale de Lorenzo nella sua qualità di comandante dell'arma dei carabinieri, per cui il fatto di riceverlo a Palazzo Chigi era del tutto normale e non avrebbe determinato allarmismo di alcun genere.

Comunque, quando anche si fosse ritenuto opportuno un incontro in sede diversa da quella ufficiale, restano ugualmente inspiega-

bili gli accorgimenti di tanta segretezza nell'accompagnamento delle persone e nella individuazione del luogo del convegno.

Tutto ciò appare ancora più inspiegabile se si dovesse ritenere valido quanto risulterebbe dalle deposizioni rese dai partecipanti al convegno, sul contenuto dello stesso. Parrebbe, infatti, che il colloquio con il generale de Lorenzo si sarebbe esaurito in pochi minuti e che si sarebbe limitato ad ottenere informazioni sullo stato dell'ordine pubblico anche in riferimento alla eventualità di nuove elezioni a seguito dello scioglimento delle Camere. Ciò che non si riesce a comprendere è il motivo per il quale una informazione di questo genere, che avrebbe potuto essere ottenuta con molta semplicità presso il ministro Taviani o presso lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ai quali quotidianamente il generale de Lorenzo, così come il capo della pubblica sicurezza, dr. Vicari, riferivano sulle condizioni dell'ordine pubblico, si sia dovuta fornire ai responsabili della segreteria e dei gruppi parlamentari della D.C. in un modo così anomalo: e che, per tale informazione, sia stata promossa una riunione addirittura col patrocinio del Presidente della Repubblica che si sarebbe fatto premura di preannunziare ripetutamente al generale de Lorenzo il successivo convegno.

Evidentemente il modo come l'iniziativa fu promossa e le modalità con cui si effettuò, escludono che tutto ciò si sarebbe limitato a rendere edotti — così come afferma l'onorevole Moro — i massimi esponenti della D.C. sui dati della situazione dell'ordine pubblico in vista di eventuali nuove elezioni.

Il fatto stesso che, quanto meno, profondi dubbi non potevano non essere sorti sulla legittimità di un modo di procedere che consentisse, attraverso l'intervento di un Presidente del Consiglio di un Governo quadripartito ancora in carica, di far conoscere a persone estranee al Governo dati relativi alla situazione dell'ordine pubblico, conferma che non si sarebbe ricorso ad una soluzione del genere per un semplice problema di mera informazione, alla quale ben si sarebbe potuto supplire tramite il ministro degli interni oltre tutto anch'egli appartenente alla D.C.

Il fatto è che diversa è la considerazione che occorre dare alla iniziativa dell'incontro e diverse sono le motivazioni che lo hanno giustificato e che lo hanno fatto effettuare nonostante che esso, al di là di ogni valutazione di legittimità, dovesse apparire oltre tutto irriguardoso nei confronti delle altre forze politiche, le quali, anche se in disaccordo con la D.C., tuttavia condividevano con la stessa la responsabilità del Governo allora legittimamente in carica.

Tali motivazioni e tali considerazioni traggono la loro base non solo dai rilievi sino ad ora esposti, ma anche e soprattutto dal fatto che gli stessi si inseriscono in tutta una situazione contrassegnata da una serie di manovre e di pressioni ed in particolare dalle predisposizioni che sono state ampiamente esposte, assunte dal comando generale dell'arma dei carabinieri.

Appare significativo a tale proposito il fatto che il convegno venne organizzato in correlazione alla decisione assunta dopo l'avvenuta rottura delle trattative con gli altri partiti del centro-sinistra, non solo di arrivare allo scioglimento delle Camere e alla indizione di nuove elezioni, ma di costituire un governo monocolore che tali nuove elezioni avrebbe dovuto gestire.

Si profila così, con prospettiva di assoluta immediatezza, la probabile determinazione di quelle condizioni politiche per cui era stato previsto un intervento dall'esterno dell'arma dei carabinieri, in funzione apparente di tutela dell'ordine pubblico dinanzi alla prospettiva di nuove elezioni, ma nella sostanza ai fini di creare una svolta nella situazione politica.

E l'incontro con il generale de Lorenzo scaturisce appunto da questa correlazione tra le misure eccezionali accuratamente predisposte e ormai pronte ad essere eseguite, e la volontà, affermata da settori del partito di maggioranza relativa, di condurre l'operazione di svolta moderata, anche a costo di aprire gravi lacerazioni nel paese, e in una posizione di predominio di potere. Mentre si respinge, proprio in relazione a quest'ultima esigenza, l'ipotesi di un Governo di emergenza di tecnici, si prospetta ugualmente un Governo di emergenza in funzione dello scioglimento delle Camere, ma costituito su base esclusivamente monocolore: ed in funzione di questo si considera la disponibilità delle misure eccezionali predisposte nell'ambito dell'Arma.

Tutto l'andamento delle trattative con gli altri partiti del centro-sinistra era stato d'altra parte contrassegnato da una spinta all'irrigidimento proveniente da quei settori della D.C. orientati a porre fine all'esperimento di centro-sinistra attuato dall'onorevole Moro, nel momento in cui questi non era riuscito e non riusciva a vincere le resistenze dei socialisti e le spinte emergenti dall'opposizione di sinistra e dai sindacati per l'attuazione di una politica di riforma: e tale irrigidimento aveva portato il 14 luglio, anche attraverso l'esasperazione di motivi di origine confessionale relativi al problema della scuola, alla rottura delle trattative e nel contempo alla formazione di atteggiamenti unitari tra gli altri tre partiti.

Lo scioglimento anticipato delle Camere viene posto da queste forze non più come uno strumento di pressione ma soprattutto come obiettivo reale da conseguire. Nel momento in cui la rottura si determina, la soluzione delle nuove elezioni passa nella riunione della direzione della D.C., tenuta il 15 luglio, purché sia la stessa D.C. a gestire la campagna elettorale, attraverso un Governo monocolore.

Di fronte a tale decisione, che avrebbe comportato forti reazioni nelle altre forze politiche dello schieramento di centro-sinistra e nella opposizione di sinistra, con la conseguente esigenza di ottenere voti di sostegno da parte dei settori di destra del Parlamento, verosimilmente si pose — attraverso lo schermo della valutazione della situazione dell'ordine pubblico in caso di nuove elezioni — la esigenza di interventi preventivi, diretti nel contempo a bloccare ogni opposizione e a determinare contraccolpi che avrebbero inciso nella volontà del corpo elettorale, alterandola profondamente.

Interventi preventivi che non solo erano stati predisposti, ma per i quali il generale de Lorenzo e il S.I.F.A.R. avevano creato un meccanismo pronto a scattare in qualsiasi momento: e di tali predisposizioni erano, almeno in parte, a conoscenza il Presidente della Repubblica (anche in relazione al fatto che si era teso ad esasperare le sue preoccupazioni per supposti colpi di mano di forze eversive) e alte gerarchie militari, e, quasi certamente, anche politiche.

È in questa situazione che viene promossa l'iniziativa dell'incontro, quasi clandestino, tra la delegazione della D.C. e il generale de Lorenzo.

In altri termini l'ipotesi più probabile che può essere avanzata è che all'origine dell'iniziativa, promossa solo formalmente dal Presidente del Consiglio ma forse da lui sostanzialmente subita, vi sia stato il tentativo non solo di mettere l'onorevole Moro dinanzi ad una situazione per la quale non solo tutto era già deciso per la creazione del monocolore di emergenza, ma che questo avrebbe potuto essere accompagnato da misure di ordine pubblico eccezionali al fine di stroncare ogni opposizione e reazione che avrebbe potuto prodursi. Di qui il fatto di aver voluto che su tale aspetto fosse sentito personalmente lo stesso generale de Lorenzo affinché garantisse: « che il 1960 non si sarebbe più ripetuto ».

In questo ambito si voleva altresì che tutta la D.C., nei suoi uomini più rappresentativi, fosse investita della corresponsabilità di una tale operazione, anche per tutte le evenienze che ne potevano discendere. Appare ancora significativo a questo proposito il fatto che il discorso sull'ordine pubblico in previsione di nuove elezioni

e dello scioglimento anticipato delle Camere sia stato effettuato soltanto al generale de Lorenzo, mentre al prefetto Vicari si sarebbero chieste soltanto notizie sullo stato dell'ordine pubblico in atto, senza fare accenni né allo scioglimento delle Camere, né al monocolore, né alle elezioni anticipate.

È verosimile ritenere che la prospettiva delle misure eccezionali abbia incontrato nei dirigenti responsabili della D.C., o quanto meno in taluni di essi, perplessità e resistenza. E può anche essere accaduto che lo stesso generale de Lorenzo, deluso per il fatto che anziché un Governo di salute pubblica quale gli era lecito sperare a seguito degli ultimi avvenimenti della rottura delle trattative e del suo incontro col Capo dello Stato, si intendesse ripiegare su un monocolore, abbia attenuato o addirittura modificato, nel corso dell'incontro, il proprio atteggiamento. (Al senatore Parri egli dirà infatti che, vista la poca consistenza della soluzione, egli si era adoperato per sconsigliare e dissuadere il Capo dello Stato dai suoi propositi).

Ciò che tuttavia non può sembrare discutibile è che tutto ciò abbia consentito ai settori più intransigenti della D.C. di vedere garantita e sostenuta l'operazione di scioglimento delle Camere, una gestione monocolore delle elezioni e, al limite, l'esito delle stesse che si sarebbero svolte in un clima profondamente turbato e falsato.

Se le perplessità per una tale soluzione consentirono comunque, all'onorevole Moro, di ottenere alcuni margini di mediazione, ciò che è certo è che le prospettive politiche così maturate e le predisposizioni militari così apprestate ebbero un peso determinante nel conseguimento immediato di una soluzione moderata della crisi.

Ed infatti appare più di ogni altra cosa significativo il fatto che a poche ore di distanza da detta riunione le delegazioni dei partiti facenti parte dello schieramento di centro-sinistra e che per giorni interi erano rimaste su posizioni di contrasto assoluto, trovarono improvvisamente quell'accordo prima invano cercato, per cui, già alla sera dello stesso 16 luglio venne concordato il programma comune sulla base del quale doveva costituirsi il secondo Governo Moro.

20) *L'accordo di governo e la fine della crisi. La fine delle predisposizioni da parte dell'Arma, la distruzione delle liste, del "Piano Solo", delle "veline".*

Tale accordo fu raggiunto in virtù di un atteggiamento da parte del partito socialista che venne da più parti qualificato come di

acquiescenza o di cedimento alle richieste della parte moderata della D.C. e come accettazione della rinuncia alle riforme e di una concezione moderata del centro-sinistra. Tanto è vero che nella nuova formazione di governo vengono espressamente esclusi gli esponenti della corrente del P.S.I. facente capo all'onorevole Riccardo Lombardi, che con più coerenza si era impegnata per la politica delle riforme la cui attuazione aveva giustificato l'ingresso del P.S.I. nel governo. Per replicare a queste accuse, che soprattutto venivano mosse all'onorevole Nenni, questi pubblicò sull'*Avanti!* del 26 luglio 1964 (nello stesso giorno cioè in cui l'onorevole Moro annunziava la formazione del governo) il noto articolo di cui in precedenza sono stati riportati taluni stralci: « Improvvisamente i partiti e il Parlamento hanno avvertito che potevano essere scavalcati ». La sola alternativa che si è delineata nei confronti del vuoto di potere conseguente ad una rinunzia del centro-sinistra è stata quella del governo di emergenza che « sarebbe stato « il governo delle destre, con un contenuto fascistico-agrario-indu- « striale, nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe impal- « lidito ».

L'onorevole Nenni ha negato di essere stato a conoscenza, nel formulare queste affermazioni, di fatti concreti.

Ciò che comunque appare certo è che solo poche ore prima del raggiungimento di un accordo, che il giorno prima pareva impossibile e che ormai nessuno più attendeva, la prospettiva dello scioglimento delle Camere, del governo monocolore di emergenza e di misure straordinarie erano state l'oggetto della discussione intervenuta con il generale de Lorenzo nel mattino del 16 luglio.

Il peso dunque delle misure illegittimamente predisposte dai servizi di sicurezza e dai comandi dell'arma dei carabinieri, del meccanismo di intervento apprestato con tanta meticolosità, ha assunto, nell'ambito del complesso gioco politico in atto in un momento di acuta tensione politica economica e sociale, il suo ruolo rilevante.

Esse erano state determinate, organizzate, apprestate come uno strumento idoneo a determinare con un colpo di forza, una alterazione dell'equilibrio politico, a modificare i rapporti tra le forze politiche, a colpire e in ogni caso a mettere in grave difficoltà tutto lo schieramento di sinistra. Ciò al fine di ricostituire una situazione politica quale era auspicata dai gruppi della destra economica e da forze all'interno e all'esterno della maggioranza: e che desse maggiori garanzie anche ai gruppi dirigenti di paesi legati da alleanze militari.

Non vi è dubbio che attraverso esse il generale de Lorenzo, anche in forza del potere personale raccolto, aspirasse a raggiungere traguardi più ambiziosi, che gli avrebbero consentito di far parte anche di un eventuale governo di emergenza formato soprattutto da tecnici, e di apparire come l'uomo forte, colui che aveva ridato « ordine » al Paese. Non vi è dubbio, ancora, che a tali obiettivi, che meglio ancora avrebbero consentito l'attuazione delle predisposizioni assunte nell'attuazione di un colpo di forza, egli fu o ritenne di essere assai prossimo: soprattutto in considerazione del modo come le trattative di governo si erano interrotte, delle pressioni di vari ambienti politici ed economici, ed infine del suo incontro con il Capo dello Stato.

Ma è altrettanto vero che ciò che era stato predisposto era essenzialmente uno strumento in funzione di soluzioni politiche, non necessariamente uniche e che potevano attuarsi in modo diverso: in funzione cioè di un'azione politica decisa in tutti i modi a raggiungere l'obiettivo di dare una sterzata netta alla situazione politica ed economica italiana, anche a costo di avventure e di lacerazioni profonde nel Paese e anche a costo di colpirne le stesse strutture democratiche.

Ma anche la stessa minaccia dell'intervento, che poteva essere effettuato da un momento all'altro, poteva costituire, come costituì effettivamente, uno strumento per ottenere determinati risultati politici: ed il suo peso fu ugualmente rilevante sulla situazione politica, piegandone gli sviluppi nel senso desiderato da determinate forze politiche ed economiche.

Nel gioco delle forze politiche che in quel momento operavano, nella posizione che i singoli protagonisti ebbero ad assumere, vi furono certo coloro che intendevano patrocinare in tutti i suoi aspetti un certo tipo di operazioni, coloro che le prevedevano soltanto come eventualità e chi infine riteneva di potersene servire come strumento di una certa manovra politica non solo nei rapporti tra partiti ma all'interno dei singoli partiti, e soprattutto all'interno della D.C. e del P.S.I. per piegare la resistenza di forze contrarie a certe soluzioni.

Comunque la stretta connessione delle gravi ed illegittime misure assunte al conseguimento degli obiettivi politici ed economici auspicati dalle forze e dai gruppi che tale intervento avevano ispirato, è dimostrata in modo palese dal fatto che, raggiunto questo obiettivo, e, cioè, costituitosi un governo di centro-sinistra depurato

di ogni volontà riformatrice e degli uomini che di tali istanze erano i più fermi portatori, ogni predisposizione viene a cadere, non solo, ma ci si preoccupa immediatamente di cancellarne le tracce. Le testimonianze su questo punto raccolte dalla Commissione sono univoche. Infatti le copie del "Piano Solo" che si trovavano presso i comandi di divisione ed ogni altro documento ad esso inerente sono distrutti, sì che al Ministero della difesa non risulteranno né bozze né appunti né tracce relative al "Piano Solo" ad esclusione della unica copia reperita nella cassaforte del comandante generale.

Ugualmente sono distrutte in buona parte le liste delle persone da enucleare, e solo qualcuna di esse viene conservata, anche se non in carico, presso alcuni comandi di legione. Neppure le "veline" inviate dal S.I.F.A.R. — così almeno afferma il Ministero della difesa — esistono più.

Il meccanismo viene così smontato. Gli obiettivi dei suoi ispiratori e dei suoi ideatori sono stati, grazie anche ad esso, sostanzialmente raggiunti: si sono allontanate le riforme e gli uomini più invisi, il sistema può riprendere il suo meccanismo di sviluppo. Si può, perciò, riprendere anche il sembiante di ossequio formale alla Costituzione, dopo essere stati a un passo dal trafiggerla: basta cancellare le tracce di ciò che si stava per compiere. E il generale de Lorenzo potrà, non solo mantenere intatta la sua concentrazione di poteri, ma aumentarla, divenendo il capo dell'esercito italiano.

CAPITOLO SECONDO

LE RESPONSABILITÀ

1) *Le conclusioni della Commissione sugli eventi della primavera-estate 1964. Valutazione e qualificazione degli stessi.*

Le valutazioni ed i giudizi, espressi alla luce degli accertamenti effettuati dalla Commissione nella precedente parte della relazione, sugli eventi della primavera-estate 1964, consentono di poter trarre considerazioni e conclusioni in ordine, non solo alla qualificazione dei fatti, ma soprattutto alle responsabilità generali e particolari.

La descrizione accurata dei fatti, la ricostruzione logico-critica degli eventi, la individuazione delle finalità e degli obiettivi che si intendeva raggiungere, consentono ai relatori di poter rispondere in modo compiuto — nonostante i gravi limiti incontrati nel corso degli accertamenti — ai quesiti posti dalla legge, affermando che nel 1964 furono assunte, nell'ambito dell'arma dei carabinieri e del servizio di sicurezza, iniziative di assoluta gravità, di piena illegittimità, di rilevante pericolosità per le istituzioni del nostro Paese: iniziative che hanno consentito di approntare, al di fuori di ogni normativa esistente e di ogni disposizione di Governo, meccanismi e strumenti idonei ad intervenire con l'uso della forza, sui centri della vita politica, istituzionale, civile e sociale di tutto il Paese; a colpire e ad annullare fondamentali diritti costituzionali di migliaia di cittadini, di organizzazioni sindacali, di forze politiche costituenti larga parte dello schieramento politico italiano.

E ciò, al fine di incidere con la forza nei rapporti tra le forze politiche, di alterare gli equilibri discendenti dalla libera espressione del voto popolare, di preparare le condizioni o di sostenere soluzioni

di svolta a destra dell'asse politico, di incidere sulla reale e libera fisionomia politica del Paese. In altri termini, per colpire a fondo le istituzioni, al di là della loro sopravvivenza formale, e la Costituzione, ledendola nelle sue norme più delicate e significative, e svuotandola di ogni suo reale contenuto.

Queste essendo le conclusioni, cui i relatori sono giunti attraverso la ricostruzione degli eventi del giugno-luglio 1964 e la loro valutazione logica e interpretazione critica, appare superflua la discussione sulla qualificazione di tali fatti come "tentativo di colpo di Stato".

Un tale compito sarebbe, oltretutto, reso arduo sia dalla diversità dei metodi di indagine e di individuazione degli elementi costituenti il "colpo di Stato" in sede politico-sociologica ed in sede giuridica (1), sia dalla mancanza, in quest'ultima, di una elaborazione dottrinaria approfondita, che abbia raggiunto risultati di apprezzabile convergenza.

Compito di una commissione politica, come quella parlamentare, è quello di dare soprattutto una valutazione politica e di accertare le responsabilità, anche attraverso l'accertamento dell'illegittimità dei comportamenti e degli atti posti in essere.

In relazione a tale compito, le conclusioni sopra enunziate prospettano, con tutta chiarezza, il fatto che nella primavera-estate 1964 è stato organizzato, da parte di un settore assai importante dell'apparato dello Stato, quale quello facente capo ai comandi dell'arma dei carabinieri, del servizio di sicurezza, un intervento che — attraverso il compimento di una serie di atti illeciti, nei confronti di singoli cittadini, di forze politiche, attraverso l'annullamento delle garanzie costituzionali nei confronti di essi, mediante l'occupazione di centri di vita politica istituzionale e sociale del Paese — tendeva non soltanto a modificare una realtà politica effettuale, ma a modificare la stessa costituzione materiale del Paese.

Il fatto, invero, di sostenere, o di favorire o di preparare, attraverso un atto di forza illegittimo e l'annullamento di fatto delle garanzie costituzionali, una determinata soluzione politica, colpisce a fondo tutta la struttura della Costituzione, anche se poi l'attuazione concreta della soluzione politica avvenga, in ipotesi, attraverso

---

(1) Esattamente l'onorevole Bozzi, nel suo intervento alla Camera del 22 luglio 1968, notava: « io non conosco vocabolario o libro in cui si definisca cosa « sia il colpo di Stato. Vi sono pratiche di colpo di Stato, ma anche queste « sono diverse; non esiste il paradigma, la definizione di colpo di Stato ».

il meccanismo previsto dalla Costituzione formale e attraverso gli organi secondo questa legittimamente costituiti.

La Costituzione infatti non è solo quella che appare dal suo testo scritto: ma il nucleo essenziale di essa, cioè la costituzione materiale, è costituito dalla forza e dalla esistenza dei gruppi politici che ad essa hanno dato vita in un determinato momento storico. Il fatto di voler colpire le organizzazioni politiche della classe operaia; di voler sostituire la violenza organizzata ed illegittima di una parte dell'apparato dello Stato, alle regole ed agli equilibri sorgenti dalla espressione libera della volontà popolare, al fine di raggiungere un risultato politico ritenuto non altrimenti raggiungibile; significa voler colpire e mutare la costituzione materiale, quale che possa essere l'ossequio formale a talune regole scritte della Costituzione.

Nella primavera-estate 1964, in un momento particolarmente acuto della tensione politico-sociale nel nostro Paese, si volle appunto questo: forze economiche e politiche, settori ed organi dell'apparato dello Stato, ritennero di dover uscire dallo scontro in atto e di ripristinare integralmente un determinato meccanismo di sviluppo economico — inceppato e contestato dall'azione delle forze del lavoro e dalla spinta a riforme di struttura — attraverso il raggiungimento ad ogni costo di una soluzione politica, che ciò consentisse. E poiché tale obiettivo non appariva facilmente conseguibile attraverso il legittimo rapporto dialettico tra le forze politiche ed i normali mezzi di pressione, venne ad approntarsi, nel seno dello stesso apparato statuale, uno strumento idoneo ad attuare un colpo di forza, e che, con la giustificazione della salvaguardia dell'ordine e delle istituzioni, colpisse a fondo, scompaginasse ed isolasse le organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori, spianando la strada alla auspicata soluzione politica.

A questa operazione la scienza o la pubblicistica politica hanno dato, o potranno dare, alla luce delle risultanze emerse dai lavori della Commissione, una o più tra le molte definizioni che storicamente sono state date agli atti con i quali, mediante la violenza promanante dai pubblici poteri, si è violata la Costituzione vigente e si sono colpite le libertà e le organizzazioni popolari. E si potranno cercare, in modo più accurato, adeguate collocazioni nell'ambito delle classificazioni adottate per meglio inquadrare, secondo criteri storici, politici e sociologici, vicende che presentano elementi di analogia.

Ed ugualmente sarà compito della scienza del diritto dare ai fatti una classificazione nelle categorie dei fatti giuridici e verificare la

corrispondenza tra i fatti accertati e i presupposti che si ritengono indispensabili perché ad essi possa essere data una determinata qualificazione giuridica (2).

Ciò che, comunque, a questa Commissione — politica, nella sua genesi, nella sua composizione, nei compiti affidatile — compete, è pur sempre un giudizio politico, sia pure corroborato da valutazioni giuridiche.

E per questo giudizio, che promana largamente dagli accertamenti sopra riportati, dalle valutazioni sulla illegittimità dei comportamenti e delle iniziative poste in essere, si può affermare che nella primavera-estate del 1964 la Costituzione e le istituzioni democratiche del nostro Paese ebbero a correre gravi ed imminenti pericoli: le iniziative assunte in assoluta illegalità e che stavano per essere attuate da un momento all'altro e le finalità che essi si proponevano di raggiungere, avrebbero colpito a fondo non solo le libertà costituzionali, ma la stessa struttura istituzionale del Paese; esse, inoltre, avrebbero determinato una gravissima, cruenta lacerazione nel Paese, non essendovi dubbio che la legalità democratica e la Costituzione sarebbero state, e decisamente, difese.

Non si sbagliavano infatti quegli ufficiali i quali, reagendo ad una mentalità tipicamente militarista, prevedevano che le misure assunte non avrebbero potuto impedire una ferma e dura reazione delle masse popolari.

Il tessuto democratico del nostro Paese, costruito negli anni duri della Resistenza, ed arricchito dalla lotta decisa delle masse popolari condotta per decenni in difesa delle libertà democratiche; la presenza

---

(2) Vale comunque il caso di riportare il giudizio e la valutazione che è stata data da un illustre giurista, Arturo Carlo Jemolo, in un acuto studio sulle vicende del S.I.F.A.R. e del 1964: « Se gli organi militari — ha affermato « Arturo Carlo Jemolo — assumono compiti di sorveglianza di partiti e di « appartenenti a questi, non si altera soltanto un ordine di competenza; bensì « la funzione che la Costituzione assegna all'esercito, e che è alla base non « solo dell'art. 52, ma anche del comma 9 dell'art. 87, che è poi a sua volta « connesso con il primo comma, il Presidente della Repubblica che rappre- « senta l'unità nazionale...

« Ove poi gli organi militari agiscano di loro iniziativa, e non per ordine « del ministro della difesa, il sovvertimento è ancora più grave, in quanto si « ha non soltanto una usurpazione di funzioni e di compiti, estranei a quelli « assegnatigli dalla Costituzione. Potrebbe dirsi che si ha già un'attività pre- « paratoria a quello che sarebbe il sovvertimento costituzionale di un eser- « cito che pretendesse di estromettere uomini e partiti dalla scena politica ».

di organizzazioni politiche e sindacali, capaci di mobilitare il Paese per la salvezza della libertà; la presenza di una profonda coscienza antifascista; avrebbero con certezza bloccato sul nascere il tentativo reazionario. Certo, vi è chi ha fiducia, o comunque sa valutare questo grande potenziale democratico esistente; e vi è chi, per non credervi o per non saperlo valutare, cede alle pressioni, o peggio subisce la suggestione di soluzioni autoritarie.

2) *Le responsabilità per le deviazioni del S.I.F.A.R. e la formazione del centro di potere.*

Di chi la responsabilità di questo rischio corso dal Paese ? Di chi la responsabilità di aver meticolosamente approntato una operazione, la cui attuazione avrebbe aperto una crisi, una lacerazione così acuta, avrebbe aperto un periodo drammatico nella vita del nostro Paese ?

Quali le cause, le origini che hanno potuto determinare il verificarsi, nell'apparato dello Stato, di questa grave anomalia ?

È ovvio, sulla scorta delle risultanze emerse dai lavori della Commissione, che la responsabilità dei fatti e delle vicende della primavera-estate 1964 (che vogliamo valutare essenzialmente sotto l'aspetto politico, incombendo ad altri organismi l'accertamento di responsabilità di altra natura), non può essere fatta esclusivamente ricadere sul comportamento di colui che ne appare essere il protagonista, il generale de Lorenzo, e del gruppo di potere che negli organi del S.I.F.A.R. e del comando dell'Arma, si era attorno a lui formato.

Indubbiamente la ideazione del "Piano Solo" e le direttive sulle predisposizioni adottate risalgono alla iniziativa ed alla presenza del generale de Lorenzo, alle misure da lui personalmente assunte e agli ordini ed indirizzi dati allo stato maggiore del comando generale e ai dirigenti del S.I.F.A.R. a lui più strettamente legati.

Indubbiamente molta parte di ciò è dovuta alla notevolissima ambizione del generale de Lorenzo, alla sua capacità ed alla volontà di usare in modo spregiudicato degli strumenti a sue mani, e nello stesso tempo alla sua abilità nel muoversi agilmente negli ambienti politici e nel costituire una rete di solidi legami.

Il modo come egli aveva potuto operare nel S.I.F.A.R.; gli strumenti che egli aveva potuto raccogliere, attraverso le deviazioni impresse al Servizio, nelle mani sue e di un gruppo di ufficiali, il fatto che tutto questo modo di agire non solo non era mai stato represso,

ma gli aveva consentito di giungere al comando dell'arma dei carabinieri e qui ancora di mantenere il controllo sul S.I.F.A.R. e di rafforzare il potere proprio, ha certamente costituito, per il generale de Lorenzo, una esperienza e nel contempo un incentivo per ulteriori progressioni sulla base della somma di potere che egli aveva già acquisito.

Ma già sulla vicenda dei fascicoli e delle gravi deviazioni verificatesi nel S.I.F.A.R., i relatori non possono considerare limitata al generale de Lorenzo, e ai dirigenti degli uffici del servizio, la responsabilità di fatti così gravi, di deviazioni così imponenti.

Già le conclusioni della Commissione Beolchini, pur escludendo una responsabilità diretta del ministro della difesa e del capo di stato maggiore della difesa dell'epoca — dai quali non sarebbero partiti gli ordini e le direttive per le attività illegittime del S.I.F.A.R. — affermano da un lato la ignoranza, da parte di questi organi, di quanto avvenuto nel servizio negli anni tra il 1959 e il 1966, e dall'altro lato ammettono che

« anche se in alcune iniziative si può ritenere vi sia stata interfe-
« renza di qualche uomo politico, questa si è manifestata non per il
« tramite dell'organo responsabile, bensì sul piano ufficioso e per-
« sonale ».

Ora assume innegabilmente notevole rilievo il fatto ribadito alla Commissione parlamentare d'inchiesta:

— che né il ministro della difesa, né il capo di stato maggiore dell'epoca, siano venuti a conoscenza di fatti così gravi, che, tra l'altro, neppure venivano tenuti nascosti, nel momento in cui essi venivano stimolati e diretti attraverso tutta una serie di attività, di circolari, di direttive scritte, e venivano realizzati attraverso una mobilitazione di tutto il servizio che, perciò stesso, veniva a trascurare i suoi compiti istituzionali;

— che in particolare il generale Rossi abbia affermato, nonostante le risultanze della Commissione Beolchini, che a suo avviso il S.I.F.A.R. aveva funzionato con tutta regolarità;

— che l'onorevole Andreotti, che pure, come egli stesso afferma, volle conoscere a fondo i limiti e i contenuti dell'attività del Servizio di informazioni, prendendo quindi cognizione della estrema delicatezza dei suoi compiti, non si sia preoccupato, durante i lunghi anni in cui egli ricoprì la carica di ministro della difesa, di controllare che i limiti non venissero superati;

— che l'onorevole Taviani si sia assunta la responsabilità della proliferazione di fascicoli, già iniziata sotto il suo ministero, e di cui egli dovette certo essere a conoscenza, avendone riferito al senatore Merzagora preannunziandogli l'invio di informazioni anche « frivole » su uomini politici.

Ma vi è di più. Le stesse conclusioni della Commissione Beolchini hanno riconosciuto non solo esplicitamente che vi furono interferenze di carattere politico; ma anche implicitamente: nel momento in cui si afferma nella stessa relazione che le notizie raccolte su un uomo politico potevano finire sul tavolo di un avversario; quando il contenuto dei fascicoli cambiava col cambiare della situazione; quando per taluni casi era data la direttiva di propalare e poi raccogliere alcune notizie.

Ma l'aspetto più grave della vicenda è costituito dal fatto, che una notevole parte dell'attività informativa del S.I.F.A.R. e della stessa arma dei carabinieri, veniva espletata per raccogliere informazioni a favore dei paesi dell'Alleanza atlantica e dello Stato del Vaticano.

L'esistenza dell'U.S.P.A., l'amplissima attività informativa che esso compiva e con tutta probabilità compie ancora, in connessione con i servizi segreti di paesi dell'Alleanza atlantica, i poteri connessi al rilascio del "nulla osta di sicurezza" essenziale perché una serie di incarichi e di funzioni, sino a quelle ministeriali, potessero essere espletati, costituisce non solo una grave illegittimità, una situazione contraria alla Costituzione, una palese violazione della sovranità nazionale e del principio di libertà e di uguaglianza dei cittadini, ma un pericolo continuo per lo stesso equilibrio democratico del nostro Paese.

Per quanto attiene al primo aspetto della questione, e quand'anche la creazione dell'U.S.P.A. fosse connessa ad una clausola non conosciuta di un trattato internazionale, la illegittimità e la violazione della Costituzione appaiono clamorose. Come afferma lo Jemolo nello scritto già ricordato,

« anche l'impegno di sottoporre ad una particolare sorveglianza « una data categoria di cittadini, mettiamo per la loro appartenenza « ad un partito politico, costituirebbe una deroga al principio di ugua- « glianza. Ché, se poi la vigilanza o la raccolta di informazioni con la « formazione di relativo *dossier*, dovesse avere ad oggetto personalità « che abbiano avuto incarichi politici elevati, ex ministri, parlamen-

« tari in carica, questa vigilanza e raccolta impegnerebbe, nei singoli « momenti in cui si svolgesse, la politica generale del Governo ».

E più oltre:

« Non solo il Governo, ma comandi militari italiani dovrebbero « rifiutare qualsiasi richiesta N.A.T.O. che chiedesse esclusioni da im- « pieghi civili e militari per chi appartenesse a date confessioni o par- « titi, o sottoposizione, ad indagini, di soggetti per cui la richiesta fosse « giustificata dai loro atteggiamenti positivi, restando sempre — spe- « cie se si tratti di soggetti non appartenenti alle forze armate — ai « nostri organi nazionali, in definitiva al ministro della difesa, ed in « casi di dubbio all'intero Governo, di dire l'ultima parola sull'essere « o meno la richiesta giustificata ».

Ed invece il Governo italiano ha consentito che si costituisse, presso i propri servizi segreti, un ufficio a disposizione dei servizi segreti di altri paesi, per la raccolta di notizie su intere categorie di cittadini ed ovviamente su quelli di una determinata tendenza politica, ma anche su tutta la classe politica del nostro Paese: consentendo a detto ufficio addirittura di poter condizionare e subordinare incarichi e funzioni al beneplacito della valutazione dei servizi segreti stranieri.

Per quanto attiene al secondo aspetto, la messa a disposizione di altri paesi e dei loro servizi segreti, di un amplissimo materiale informativo, rende assai più penetrante l'interferenza dei servizi stranieri; di taluni dei quali è nota, per precedenti vicende politiche in varie nazioni, la tendenza ad intervenire, anche attraverso soluzioni violente, nelle vicende politiche altrui.

L'attività di tali servizi ha costituito, e costituisce sempre, un pericolo latente per la stabilità democratica e per la prospettiva di progresso del nostro Paese; tanto più, in quanto vengono loro consentite possibilità di informazioni e poteri inconcepibili ed ingiustificabili sotto qualsiasi profilo, politico e costituzionale.

Ancora indicativo è il fatto, che il nostro servizio di sicurezza sia stato messo a disposizione della Città del Vaticano, e che da tale strano rapporto siano potute discendere anche operazioni di ricerca e di informazione in determinati ambienti.

Tutti questi fatti danno la misura, al di là delle responsabilità dei singoli personaggi, di una situazione di profondo deterioramento, determinatosi nell'apparato dello Stato ed in particolare in quella sua delicata quanto importante branchia costituita dai servizi di sicurezza. I poteri e l'autonomia a questi consentiti hanno fatto sì,

che essi siano stati progressivamente distolti dai loro compiti, e adoperati non più per finalità dello Stato, ma per finalità di regime. Le interferenze di uomini politici sull'apparato dello Stato, l'uso da parte di essi di detto apparato come strumento di potere, le commistioni con interessi di Stati stranieri e con ambienti ecclesiastici, hanno costituito, d'altra parte, una delle caratteristiche della situazione dello Stato italiano nel ventennio 1950-1970, e una delle ragioni della profonda crisi delle sue strutture. I legami determinatisi su tale base tra il mondo politico dominante e l'apparato dello Stato, il recepimento delle spinte corporative, la frantumazione degli interessi e l'incertezza normativa, sono stati nello stesso tempo causa ed effetto di questo processo di degenerazione, che ha colpito le strutture dello Stato italiano e ne ha accelerato la crisi.

È nell'ambito di queste strutture, sulle quali la vigilanza ed i doverosi controlli da parte dei ministri cedevano il passo a preoccupazioni di tutt'altra natura ed in cui si veniva sempre di più determinando la formazione di caste, di centri di potere, di "corpi separati" avulsi e contrapposti ad ogni istanza di vita democratica ma sempre più legati ai centri del potere economico e politico, nazionale e straniero, che sono sorte e maturate non solo le deviazioni del S.I.F.A.R., ma anche i fatti del giugno-luglio 1964.

Ma un altro elemento va in questo quadro considerato: la degenerazione poliziesca che negli apparati del Ministero dell'interno e della difesa si è determinata soprattutto negli anni 1950 e nei primi anni del decennio successivo.

La discriminazione assunta a sistema, l'emarginazione delle forze politiche di sinistra e di talune organizzazioni sindacali, hanno fatto ritenere lecito — sotto il pretesto della lotta al sovversivismo — il mantenimento e l'introduzione di sistemi del tutto contrari alla Costituzione per la sorveglianza, il controllo, la schedatura di tutta una fascia del mondo politico del nostro Paese, creando una mentalità secondo la quale tutto o molto poteva essere reso lecito, purché potesse essere giustificato dalla esigenza di contrastare tali forze: con la conseguenza che tali metodi, una volta legittimati nei confronti degli uomini di sinistra, venivano poi ad essere estesi nei confronti di uomini di altri orientamenti nell'aspra lotta per la acquisizione di potere politico.

In questo quadro, dal quale risulta evidente la responsabilità politica delle forze che ebbero a dirigere in quegli anni il Paese, si è formato nell'ambito del S.I.F.A.R. dapprima, e poi anche nell'arma

dei carabinieri, un gruppo di potere attorno al generale de Lorenzo, al quale deve farsi risalire in modo diretto la responsabilità di aver indirizzato per anni, anche attraverso l'opera dei suoi successori, la attività principale del S.I.F.A.R. alla assunzione di informazioni sulla vita pubblica e privata e alla schedatura in massa della classe dirigente politica, economica e militare del Paese, al fine di farne un insidioso quanto efficace strumento di potere. Una attività che — occorre ricordarlo — ha avuto notevoli conseguenze negative sull'espletamento dell'attività di controspionaggio, come è emerso dalla preoccupazione — risultante dal carteggio assunto dalla Commissione Beolchini — degli enti periferici del S.I.F.A.R., di dover quasi sospendere ogni altra attività per rispondere con sollecitudine alle pressanti richieste di particolari informazioni politiche e personali non riguardanti i compiti istituzionali.

La stessa formazione del gruppo di potere; il fatto che si siano potuti portare e mantenere a posti di rilievo e di responsabilità determinati ufficiali; il fatto che, anche successivamente al passaggio al comando dell'arma dei carabinieri, il generale de Lorenzo abbia potuto mantenere il controllo sul S.I.F.A.R. e sulle fonti di finanziamento attraverso uomini a lui legati e nel contempo introdurre nell'Arma fidati ufficiali del S.I.F.A.R.; non possono essere addebitati esclusivamente all'iniziativa e alla volontà di progressiva conquista di posizione di potere da parte del generale de Lorenzo.

Lo afferma nella sua relazione lo stesso generale Beolchini:

« La Commissione ha riportato la convinzione che molte devia-
« zioni del S.I.F.A.R. e taluni veri e propri abusi sono stati facilitati
« dalla eccessiva permanenza delle stesse persone nei vari incarichi
« chiave del S.I.F.A.R. e siano stati consentiti dalla vera e propria
« carenza di controllo da parte del superiore diretto, il capo di stato
« maggiore della difesa, che ha tenuto la carica dall'aprile 1959 al
« 31 gennaio 1966, ossia nel periodo di maggiore espansione nel set-
« tore politico e privato. Il generale Rossi riponeva una fiducia asso-
« luta nei vari capi del servizio che si sono succeduti: generale de
« Lorenzo (dal 1° gennaio 1956 al 15 ottobre 1962), generale Viggiani
« (sino al 5 giugno 1965) e generale Allavena (sino al 12 giugno 1966),
« ed aveva lasciato loro la più ampia libertà di azione: si dichiarava
« pienamente soddisfatto della loro attività, che procedeva sicura pur
« senza alcuna direttiva, perché sempre bene intonata alle esigenze
« contingenti, tanto da meritare ovunque alta considerazione, sia in
« Italia che all'estero. Con tale spirito il generale Rossi avallava bene-

« volmente ogni proposta od iniziativa che i capi del S.I.F.A.R. gli « sottoponevano e vedeva di buon occhio la persistenza inconsueta « delle stesse persone nei maggiori incarichi direttivi e l'andamento « sicuro della loro carriera, anche senza i prescritti periodi di co- « mando corrispondenti al grado. È assai strano, però, che il generale « Rossi possa sostenere di non aver rilevato che il generale de Lo- « renzo, pur passando al comando generale dei carabinieri, mante- « nesse un diretto controllo del S.I.F.A.R., sia attraverso la gestione « amministrativa retta da un ufficiale del suo comando, sia con rap- « porti diretti con i principali esponenti, vuoi del centro, vuoi della « periferia, da lui scelti ed agevolati in tutti i modi per assicurarne « la permanenza ».

Ed il generale Beolchini prosegue:

« La Commissione ha potuto constatare che era proprio la sicu- « rezza di quella autonomia che consentiva al S.I.F.A.R. di risolvere « rapidamente e con la massima disinvoltura qualsiasi problema or- « ganico interno, di assicurare la permanenza negli stessi incarichi e « malgrado le promozioni, di creare arbitrari ed incompatibili abbi- « namenti di cariche. Praticamente il S.I.F.A.R. aveva creato un vero « e proprio gruppo di potere, in quanto, attraverso occulte compia- « cenze in tutti i posti chiave del Ministero e degli stati maggiori « della difesa e dell'esercito, otteneva il risultato che non fossero mai « frapposte difficoltà od ostacoli a quanto veniva attuato all'interno « del S.I.F.A.R. ».

Dunque, responsabilità gravi ed evidenti, secondo Beolchini, da parte di de Lorenzo e dei suoi successori, nonché del capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi. E nessuno può non condividere questo giudizio. Ma c'è anche uno solo dei gravi fatti sopra indicati di cui non sia responsabile, come gli altri e più degli altri, il ministro della difesa ? Non conosceva forse il ministro della difesa i decreti precedentemente indicati e con i quali veniva provata ed incoraggiata l'attività dei capi del S.I.F.A.R. ?

Lo stesso generale Beolchini lo afferma implicitamente, allorché nella sua relazione afferma:

« L'acquisita conoscenza della situazione che si era verificata e « dei pericoli che essa comportava, deve far avvertire la esigenza « che anche il servizio informazioni della difesa, come ogni organo « amministrativo dello Stato, debba essere mantenuto sotto la sor-

« veglianza del ministro responsabile il quale, pur riconoscendo una « ampia libertà nella iniziativa e nella scelta dei metodi di azione, « deve tuttavia essere in grado di garantire al Parlamento che la « opera del Servizio si svolge nell'ambito della legge ».

Più esplicito diventa però il generale Beolchini nella deposizione davanti alla Commissione. Infatti, alla domanda:

« Non avrebbe dovuto esercitarlo questo controllo, oltre il capo di stato maggiore della difesa, anche il ministro ? »,

risponde:

« Avrebbe dovuto farlo, ma il ministro della difesa doveva prima « avvalersi del controllo del capo di stato maggiore della difesa per « la sfera di attribuzione sua ».

Ed alla domanda:

« L'altra causa delle deviazioni lei l'ha trovata nella lunga per- « manenza in posti direttivi del S.I.F.A.R. ed in alcuni abbinamenti « impossibili. È evidente che queste lunghe permanenze e questi « abbinamenti erano più che noti al capo di stato maggiore ed al « ministro »,

risponde:

« Sì, erano noti, ma si faceva apprezzare in modo tale... ».

Ed ancora, sulla questione degli abbinamenti impossibili, assume rilievo madornale quanto è accaduto sul più scandaloso e più grave di questi abbinamenti, quello relativo al colonnello Tagliamonte. Il generale de Lorenzo, infatti, con lettera datata 3 giugno 1963 ed indirizzata al ministro della difesa, chiede regolare autorizzazione a che il colonnello Tagliamonte ricopra contemporaneamente i due incarichi.

Ed il capo del servizio di amministrazione del Ministero difesa-esercito, con lettera del 17 giugno 1963, indirizzata alla direzione generale personale ufficiali, scrive testualmente:

« Benché l'incarico per il quale il tenente colonnello Tagliamonte « viene richiesto dal comando generale dell'arma dei carabinieri non « sia previsto dalle vigenti disposizioni, nulla osta da parte di questo « ufficio ».

E la richiesta del generale de Lorenzo viene esaudita. A chi ha un minimo di conoscenza del modo di funzionare della nostra amministrazione militare, non può sfuggire l'enormità di quanto sopra descritto.

Ed anche qui, come per la proliferazione dei fascicoli, il fatto che le responsabilità maggiori siano di gruppi politici — il che non annulla le responsabilità specifiche dei dirigenti del S.I.F.A.R. e del capo di stato maggiore della difesa — è dimostrato dalla particolare attenzione dedicata dal S.I.F.A.R. a questioni di natura politica e pertanto estranea ai compiti del servizio segreto. Lo afferma la relazione Beolchini quando dice:

« Il S.I.F.A.R. si è sempre interessato dell'attività dei partiti e « particolarmente dei congressi ... Nell'imminenza di un certo con- « gresso di partito, è stato predisposto un dettagliato questionario « per gli agenti che dovevano raccogliere informazioni e in esso « venivano richiesti la corrente di partito e la base politica dei prin- « cipali partecipanti, i loro rapporti con le autorità civili e religiose, « con gli uomini della finanza, ecc. ».

Ma lo afferma anche esplicitamente lo stesso S.I.F.A.R. il quale, in una circolare dell'ufficio "D" in cui si precisano i compiti del servizio, fra gli altri vengono indicati quello dell'azione direttiva nei riguardi dei centri C.S. per quanto concerne penetrazione e propaganda di partiti estremisti nelle forze armate e quello dello studio delle organizzazioni dei partiti estremisti e della rete economica del P.C.I.

Infine, per quanto attiene la costituzione della brigata meccanizzata, le responsabilità del generale de Lorenzo sono evidenti. A tale riguardo non ci sembra opportuno ripetere quanto abbiamo detto nel capitolo che riguarda appunto la brigata meccanizzata.

Ma tali responsabilità non possono essere limitate al generale de Lorenzo. Non sono infatti altrettanto responsabili il ministro della difesa, il capo di stato maggiore della difesa e il capo di stato maggiore dell'esercito, per il fatto che, all'atto della costituzione della brigata, non fu insolitamente chiesto il parere del Consiglio superiore delle forze armate ? Non sono le autorità suddette altrettanto responsabili del fatto che la brigata è stata costituita il 30 gennaio 1963 mentre il relativo atto di costituzione è del 1° aprile 1963 ?

Altrettanto evidenti sono le responsabilità del ministro della difesa, del capo di stato maggiore della difesa e del capo di stato

maggiore dell'esercito, per il fatto che la brigata meccanizzata, dall'atto della sua costituzione e fino all'ottobre 1964, è stata direttamente alle dipendenze del comando generale dell'Arma e soltanto dopo tale data è passata alle dipendenze di un generale di divisione.

D'altra parte la costituzione della brigata meccanizzata ha avuto luogo soltanto perché il capo di stato maggiore dell'esercito l'appoggiò (vedi lettera al ministro del 14 marzo 1963) e perché il ministro dette il suo benestare (vedi fonogramma del 31 marzo 1963).

3) *Le responsabilità sui fatti della primavera-estate del 1964. Il comportamento del comandante generale dell'Arma, dei capi di stato maggiore della difesa, della marina e dell'aeronautica.*

I relatori hanno inteso soffermarsi sulle questioni della responsabilità, in ordine alle deviazioni del S.I.F.A.R. e alla formazione del gruppo di potere, non già perché abbiano ritenuto tale materia come oggetto di specifica indagine ad essa affidata, ma perché essa costituisce — come già ampiamente affermato — l'antecedente logico e cronologico delle vicende della primavera-estate 1964.

Non vi è dubbio, infatti, che non solo l'acquisizione di vasti poteri nelle proprie mani, ma anche il modo come gli stessi erano stati acquisiti, le facilitazioni, le collusioni, la mancanza di controlli, i favori resi ed ottenuti, i legami stretti con ambienti politici ed economici, interni ed internazionali, hanno certo avuto rilievo, in uno con la particolare situazione di crisi e di scontro politico aperto nel Paese, nella formazione del convincimento, da parte del generale de Lorenzo, di poter organizzare con l'arma dei carabinieri un colpo di forza a sostegno di una situazione politica auspicata da determinati settori politici e da gruppi economici di grande rilievo.

Come è risultato dalle indagini e dalle conclusioni assunte dalla Commissione — ampiamente esposte nelle precedenti parti — tutta l'attività di pianificazione e di predisposizione concreta di misure di intervento, di arresto immediato e deportazione di cittadini appartenenti ad organizzazioni politiche e sindacali di sinistra, fu ideata, organizzata ed apprestata non tanto in funzione di una autonoma azione di forze militari che si sovrapponessero alla classe politica ed alle istituzioni del Paese, quanto, soprattutto, come strumento atto a creare le condizioni e a sostenere una soluzione politica della crisi che, pur nella diversità di caratteristiche formali, fosse comun-

que in grado di spostare l'asse politico in una determinata direzione e di influenzare ed inquinare profondamente una eventuale consultazione elettorale.

Ed infatti, la vicenda, nella primavera-estate 1964, si svolge sia nell'ambito delle predisposizioni delle collaborazioni di carattere militare, sia nell'ambito di rapporti di carattere politico: onde in entrambi i campi vanno ricercate ed individuate le responsabilità di quanto ebbe a determinarsi.

La responsabilità del generale de Lorenzo è grave quanto indiscutibile, alla luce delle risultanze emerse.

Sua è stata l'ideazione del "Piano Solo", l'iniziativa per dare l'avvio alla pianificazione. È il generale de Lorenzo che tiene la riunione del 25 marzo 1964 al comando dell'Arma; da lui partono le direttive per i comandi di divisione, per i dirigenti, il suo capo di stato maggiore, il generale Picchiotti, il colonnello Tuccari, incaricati di seguire e di coordinare la redazione dei piani.

È il generale de Lorenzo che prende personalmente i contatti con il capo di stato maggiore della difesa e con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, per ottenere la accondiscendenza del primo e la collaborazione degli altri alle operazioni di arresto, trasporto e deportazione dei cittadini « controindicati ».

È il generale de Lorenzo che tiene il rapporto del 15 giugno 1964 che segna l'avvio alla fase di preattuazione del piano con la predisposizione dei piani particolareggiati e delle misure di concreta attuazione. Da lui, dal generale Viggiani e dal generale Allavena, muove l'iniziativa per la distribuzione delle liste, ed è lo stesso comandante generale che riceve il 27 giugno 1964 al comando generale i tre capi di stato maggiore delle divisioni, per dare all'ultima fase delle concrete predisposizioni l'impostazione generale, lasciando ai suoi collaboratori la indicazione delle direttive più particolareggiate.

È, infine, da ascriversi all'ex comandante generale dell'Arma l'attività di pressione psicologica, attuata direttamente o attraverso i particolari rapporti del S.I.F.A.R. al Capo dello Stato, la diffusione di notizie circa imminenti azioni di piazza delle sinistre dirette alla presa del potere, le insinuazioni sull'atteggiamento della pubblica sicurezza e dell'esercito.

Egli fu, in sostanza, non solo l'ideatore e il promotore di iniziative illegittime eccedenti la sua competenza, estremamente gravi e pericolose, ma assunse, nei momenti precedenti, e soprattutto nei

momenti cruciali della crisi, la veste e il ruolo dello strumento indispensabile, attraverso il quale determinate forze politiche ed economiche, interessate a riportare il Paese su un asse politico conservatore e moderato, ritennero di poter raggiungere il proprio obiettivo.

Queste conclusioni, relative alle responsabilità del generale de Lorenzo, coincidono in buona parte con quelle assunte dalla Commissione Lombardi e ne divergono solo per quanto attiene alle finalità dell'operazione che, per i relatori, non possono essere limitate — come afferma il generale Lombardi — ad una forma di mera pressione sulle forze politiche per indurle ad una rapida conclusione della crisi di governo (tesi che, tra l'altro, è smentita dal fatto che la pianificazione e le predisposizioni furono di parecchio antecedenti la crisi del Governo Moro).

Di fronte all'ampiezza degli elementi di fatto, esaminati dalla Commissione in ordine al comportamento del generale de Lorenzo, non hanno pregio alcuno i tentativi, dallo stesso avanzati, di diminuire le proprie responsabilità. Non certo quello — in alcuni punti accennato — di far ritenere che le misure assunte dovessero essere ricondotte alla esclusiva iniziativa di qualche componente lo stato maggiore del comando generale, e tanto meno quello di giustificare le proprie iniziative come attuazione delle disposizioni del Ministero dell'interno o come attività di polizia militare: tesi, tutte, ampiamente confutate nella precedente parte della relazione.

Ciò che, invece, va detto, è che per quanto attiene all'ambito militare, la responsabilità del generale de Lorenzo, anche se di gran lunga la più grave, non può essere considerata, a differenza di quanto ritenuto dal generale Lombardi, la sola.

Appare, infatti, seriamente censurabile, in tutta la vicenda della primavera-estate 1964, il comportamento del generale Rossi, capo di stato maggiore della difesa; il quale — benché messo al corrente dal generale de Lorenzo del « suo » piano, diretto a compiere con le sole forze dell'Arma una operazione di ordine pubblico in pieno contrasto con la legalità costituzionale e con implicazioni di estrema gravità — acconsentì a dare la propria autorizzazione alle richieste di collaborazione di mezzi di trasporto militare, senza neppure avvisare di ciò il proprio ministro o il ministro dell'interno.

Ancor più grave il fatto, che il generale Rossi non ritenne di dover avvisare il ministro allorché, dando la propria approvazione alla cartina preparata dal generale de Lorenzo con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica, dovette rendersi conto che

la collaborazione richiesta non ottemperava ad una generica predisposizione, ma riguardava misure concrete e di possibile e assai prossima attuazione. L'avallo dato dal generale Rossi all'operazione, l'acquisizione, grazie ad esso, di una collaborazione indispensabile della marina e dell'aeronautica, ha costituito un decisivo aiuto e una preziosa copertura che consentì al generale de Lorenzo di proseguire nel proprio disegno. Il fatto che il generale Rossi, conoscendo il piano di de Lorenzo (e persino, a dire di quest'ultimo, la vicenda delle liste) ne abbia agevolato in modo determinante la preparazione, ne abbia approvato le misure, senza avvertire — come era suo elementare dovere — il proprio ministro, non può non comportare un giudizio ed una valutazione severi nei confronti del suo operato, tanto più in relazione all'alto grado e all'elevato incarico da lui ricoperto. Tanto più che proprio l'invocazione dell'autorizzazione del capo di stato maggiore della difesa consentì a de Lorenzo di superare le perplessità ed i dubbi espressi dall'ammiraglio Giuriati, al quale probabilmente l'autorizzazione fu ribadita direttamente nel corso di successivi colloqui, intervenuti con il generale Rossi. L'ammiraglio Giuriati, comunque, pur non avendo avvertito il ministro della difesa come sarebbe stato quanto mai opportuno, valutò la gravità e la illegittimità di ciò che gli si richiedeva e — così almeno secondo quanto riferito al generale Zinza dal generale Markert — oppose, alla fine obiezioni tali, da far ritenere non disponibili i mezzi della marina.

Ciò che sconcerta, invece, è l'immediatezza con la quale il generale Remondino aderì alla richiesta del generale de Lorenzo, senza porsi neppure problemi e richiedere le dovute autorizzazioni.

Ciò che, comunque, appare grave è che una operazione di questo genere possa essere stata o sia stata organizzata tra elevate gerarchie militari senza che il ministro della difesa ne sia mai stato a conoscenza; un fatto che, anche al di là del caso specifico, non può non destare profonda preoccupazione e meritare attenta considerazione in relazione ai rapporti tra potere politico ed organismi militari.

Per quanto, poi, riguarda gli alti ufficiali dell'Arma, che furono investiti della elaborazione, organizzazione e attuazione del piano, a parte coloro che costituivano, per antichi o recenti legami col generale de Lorenzo, il gruppo di potere, e che furono i collaboratori diretti e consapevoli di de Lorenzo nell'operazione, va detto che lo atteggiamento rispetto alle iniziative assunte dal generale de Lorenzo, è stato notevolmente vario. Pur nell'ambito dell'obbedienza alla ge-

rarchia militare, molti furono gli ufficiali che espressero dubbi e preoccupazioni sull'operazione, anche se è vero che essi riguardavano più gli aspetti tecnici che i giudizi sulla legittimità. Ma anche in relazione a quest'ultima, obiezioni furono sollevate, anche se in modo piuttosto sommesso, salvo il caso del generale Aurigo la cui protesta fu aperta e clamorosa.

Ciò che, tuttavia, preoccupa è la persistenza — rilevabile soprattutto attraverso le registrazioni delle deposizioni rese alla Commissione Lombardi — di una mentalità antidemocratica, di una concezione per cui a molti potè apparire come operazione lecita l'arresto di migliaia di persone, appartenenti ad organizzazioni politiche di sinistra, la loro deportazione, l'occupazione delle sedi dei partiti e dei giornali di sinistra: sì che a questo modo di pensare è soprattutto da ascriversi non solo la mancanza di rilievi sulla illegittimità dell'operazione, ma anche, come per taluni casi, una vera e propria adesione.

È a questo fatto che deve perciò essere ricondotto il mancato esercizio di una valutazione sulla illegittimità di una operazione, che pure traspariva in modo abbastanza evidente, non fosse altro che per le disposizioni di assoluta segretezza nei confronti della questura, del prefetto e dei comandi militari, ed a cui certo non poteva offrire sufficiente giustificazione l'affermazione sulla particolare fiducia riposta nell'Arma dal Capo dello Stato.

Va tuttavia detto che la perplessità e la valutazione critica delle disposizioni impartite dal comandante dell'Arma, andarono aumentando a mano a mano che il disegno veniva a svelarsi in tutti i suoi contenuti; sì che a taluni di essi certamente apparve chiaro che l'ordine del comando generale avrebbe provocato gravissime conseguenze ed una cruenta lacerazione del Paese.

Quanto poi al comportamento successivo, tenuto nel corso delle varie inchieste si è già detto come preoccupazioni personali, pressioni e un malinteso senso della difesa del prestigio dell'Arma, abbiano condotto troppo spesso ufficiali dell'arma dei carabinieri e del servizio di sicurezza ad un comportamento non consono alla loro responsabilità ed alla loro funzione: ostacolando, così, l'opera di accertamento affidata ad organismi parlamentari, giudiziari ed amministrativi. Sì che di fronte a tale situazione, mentre appare ancor più retto e responsabile l'atteggiamento di quegli ufficiali che anche con coraggio hanno apertamente riferito su ciò che accadde nella primavera-estate del 1964; assai preoccupante, deve essere considerato il fatto — denun-

ziato nel corso della Commissione di inchiesta e risultante in parte da obiettive documentazioni — che gli stessi furono sottoposti a misure negative per la loro carriera, o addirittura sottoposti — come il generale Manes — a inchieste disciplinari. Per contro, diverso è stato l'atteggiamento assunto nei confronti di taluni ufficiali che pure furono direttamente investiti di responsabilità in ordine alle vicende del 1964. Tutto ciò ha certamente prodotto riflessi nell'Arma: ha confortato e incoraggiato a non modificare nulla, per cui non vi è alcuna garanzia che quanto meno si siano rimosse le impostazioni e le tendenze rivelatesi errate e pericolose. E di questi fatti, che meritano in sede parlamentare quell'approfondimento che la Commissione non ha potuto fare, non potrà che essere responsabile il ministro della difesa, titolare di quel dicastero nel periodo in cui tali provvedimenti vennero adottati.

4) *Le responsabilità politiche. Le rubriche e le liste. I fondi del S.I.F.A.R. La circolare Vicari.*

Il capitolo sulle responsabilità politiche relative alle vicende della primavera-estate 1964, non può non muovere dalla valutazione di determinati aspetti delle stesse, che pure risalendo nelle loro origini a periodi precedenti, hanno assunto un ruolo determinante, hanno costituito condizione, presupposto e — per taluni di essi — oggetto specifico dell'operazione elaborata ed organizzata dal generale de Lorenzo.

Essi meritano una immediata trattazione in quanto consentono di comprendere come una determinata concezione dello Stato, della funzione che nell'ambito di questo viene assegnata alle forze di polizia e ai servizi segreti, dei particolari rapporti che si realizzano tra l'apparato statuale e gruppi economici e finanziari, determinano profonde distorsioni, anomalie, illegalità; stimolino, incoraggino o agevolino tentazioni reazionarie, consentano, cioè, che nei momenti di tensione politica e sociale, settori dell'apparato dello Stato possano esercitare un ruolo e una funzione reazionaria ed essere considerati possibili strumenti di avventura.

Innanzitutto va considerato il problema della schedatura, e non già soltanto di quella attuata attraverso la proliferazione dei fascicoli, ma di quella effettuata mediante le "rubriche" dalle quali vennero tratti i nomi delle persone che avrebbero dovuto essere arrestate e deportate.

Qui la "deviazione" del S.I.F.A.R. ha una origine ancora più antica, risale ai tempi della guerra fredda e si è mantenuta intatta, anzi si è intensificata in tutto il successivo periodo.

Nel corso delle varie inchieste sui fatti del 1964, ex ministri, capi di stato maggiore, ufficiali superiori dell'Arma, dirigenti del S.I.F.A.R., si sono tenacemente e concordemente battuti per affermare che le rubriche del S.I.F.A.R. contenevano soltanto nomi di persone ritenute capaci di compiere atti di sabotaggio, di terrorismo, presumibilmente legati a potenze straniere presso le quali avrebbero frequentato corsi di preparazione alla guerriglia.

Il ministro Andreotti al tribunale di Roma ha sostenuto che, secondo quanto gli sarebbe stato « illustrato con ampiezza » la schedatura riguardava persone che avevano frequentato corsi di sabotaggio all'estero, che avevano militato nella legione straniera, che sarebbero state affiliate all'O.A.S., tutte persone nei confronti delle quali doveva ritenersi lecita l'adozione di misure di vigilanza e di prevenzione, anche per il caso eccezionale di stati di emergenza bellica in generale. Precisò, in tale occasione, l'onorevole Andreotti che

« le predette persone non coincidono, secondo quanto mi fu « detto, con coloro che hanno incarichi politici, sia pure di modesta « levatura ».

Le affermazioni del ministro Andreotti erano intervenute, col peso e l'autorità della carica e delle funzioni dallo stesso espletate, nel vivo di una polemica, accesasi all'epoca del processo e dei dibattiti parlamentari svoltisi nello stesso torno di tempo, sul contenuto delle liste, e sorta in seguito ad affermazioni rese da taluni ufficiali al processo, e dall'onorevole Anderlini alla Camera, circa il fatto che le liste comprendevano essenzialmente o esclusivamente persone facenti parte dei partiti di sinistra, componenti dei direttivi delle federazioni provinciali di detti partiti, organizzatori sindacali.

L'importanza politica della questione, sollevata con forza dai parlamentari e dai giornali dell'opposizione, non sfuggì ad autorevoli uomini politici della stessa maggioranza. Sì che, nel corso del dibattito svoltosi alla Camera alla fine del gennaio del 1968, l'onorevole Piccoli testualmente affermava:

« Si è detto che le liste di coloro che avrebbero dovuto essere « arrestati raccoglievano nomi noti e qualificati di dirigenti comuni- « sti. Lo ha detto, con un'operazione letteraria molto complessa, « l'onorevole Amendola, lo ha detto in forma più diretta e precisa

« non ricordo quale collega comunista. Se così fosse, il fatto sarebbe « una sciagura, sarebbe di estrema gravità e noi lo deploreremmo « con tutte le nostre forze. Ma siamo certi che sia proprio così ?... « Anche noi, comunque, vogliamo che sia fatta luce su questo punto. « Siamo, in ogni caso, i primi ad auspicare che gradualmente, ma « completamente, le forze di polizia e di sicurezza siano liberate da « un antico residuo di mentalità per cui il cittadino è in definitiva « un potenziale peccatore contro lo Stato ».

L'onorevole La Malfa:

« A proposito delle liste... ciò che mi impressiona è che ci siano « indicazioni politiche riguardanti una sola parte. Vorrei, quindi, « sapere se nelle liste figurano organizzazioni di destra. Risulta infatti « che c'è stata una connivenza tra forze politiche di destra e alcuni « generali. E allora non è la sicurezza dello Stato democratico, che « si difende da ogni parte dalla quale venga minacciato; nasce il so- « spetto che la sicurezza venga garantita nei confronti di una parte « e non dell'altra ».

Ora la Commissione parlamentare d'inchiesta — nonostante lo atteggiamento del Governo, che su questo punto, contraddicendo la volontà dello stesso onorevole Piccoli oltreché di tutti i settori del Parlamento, si è opposto all'accertamento della verità, negando alla Commissione la conoscenza delle liste — è comunque riuscita ad accertare, secondo quanto già ampiamente esposto in altre parti della presente relazione, che le liste comprendevano solo comunisti e socialisti; i nomi emersi e le affermazioni fatte da una serie di ufficiali, sono elementi più che sufficienti per dare piena validità e conforto di prova a tale assunto. I nomi dell'onorevole Malagugini, del senatore Alberganti, del generale Zani, dell'ex consigliere comunale e segretario della federazione del P.S.I. Bonazzi, smentiscono le affermazioni rese dall'onorevole Andreotti, così come dal generale de Lorenzo e da alti ufficiali: l'O.A.S., la legione straniera, i corsi di guerriglia appaiono schemi banali, dietro i quali si è cercato di nascondere la verità. Ed il fatto, che giustamente l'onorevole Piccoli ha qualificato come estremamente grave, come una sciagura, è emerso in modo irrefutabile, nonostante tutti gli impedimenti opposti, le false affermazioni e le reticenze di ogni sorta.

Ora non vi è dubbio che, allorché il servizio segreto, invece di schedare e sorvegliare le spie, si preoccupa di costituire rubriche

per inserirvi i nomi di parlamentari, dirigenti, militanti politici e sindacali dei partiti di sinistra, e così di sottoporli a sorveglianza e controllo, fino al punto di predisporne l'arresto e la deportazione, non solo "degenera", "devia", e si pone fuori di ogni legge, ma colpisce nella sostanza la stessa struttura del nostro Stato così come eretta sulla Costituzione. È un servizio che non opera più nell'interesse dello Stato, ma nell'interesse di parti, di gruppi, e che si preoccupa di creare la premessa per potere, al momento opportuno, colpire le organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori.

Gli strumenti così predisposti, adeguatamente rinverditi e completati, hanno, infatti, consentito di poter apprestare l'organizzazione di quello che avrebbe dovuto costituire uno dei momenti decisivi dell'attuazione dei piani elaborati nel 1964.

Non si può, perciò, non rilevare la responsabilità non di singoli uomini politici, ma di un metodo di governo assunto e seguito per più di un decennio, che ha voluto da prima le schedature del S.I.F.A.R., che quindi ha lasciato che queste fossero mantenute in vita, non solo fino al 1964, ma probabilmente a tutt'oggi. Il fatto, invero, che non si sia mai parlato di distruzione di queste rubriche e che anzi si sia ritenuto di non inviarle alla Commissione perché segrete, fa ritenere che esse siano attuali e che nulla si sia a tutt'oggi modificato. Quanto alle affermazioni dell'onorevole Andreotti, a parte ogni altra considerazione sul modo come certe circostanze sono state riferite all'autorità giudiziaria che stava giudicando due cittadini, non si sa se rimanere più sconcertati per la mancanza di controllo in una materia così delicata da parte del ministro, o della gravità del fatto che funzionari dello Stato di grado elevato abbiano mentito al ministro, nel riferirgli che nelle liste non erano comprese personalità che avessero incarichi politici, neppure di modesta levatura.

Ma un altro aspetto degli "eventi" del 1964 e che ha avuto anch'esso in questi un ruolo decisivo, e che pone chiari elementi di responsabilità politica, è la questione dei fondi del S.I.F.A.R.

L'onorevole Moro, nel rispondere alla Camera nel corso del citato dibattito parlamentare del gennaio-febbraio 1968, su tale punto — sul quale molto si erano soffermati oratori di ogni parte politica — così si pronunziava:

« Debbo smentire le fantastiche notizie relative alle disponibi-
« lità di mezzi da parte del servizio informazioni, e tanto più facil-
« mente, in quanto i relativi stanziamenti sono approvati dalle Ca-
« mere con bilancio. Essi raggiungono solo due miliardi a fronte di

« delicatissimi compiti che impegnano in tutto il mondo l'istituto per « la salvaguardia della sicurezza dell'Italia ».

Ebbene, rilevanti sono gli elementi che la Commissione d'inchiesta ha acquisito circa il fatto che le notizie non erano affatto « fantastiche » ma reali.

Le chiare affermazioni, fatte dal generale Lombardi, circa il fatto che le straordinarie e munifiche elargizioni fatte da de Lorenzo non solo ad ufficiali e reparti di carabinieri, ma anche fuori del servizio, provenissero, tramite il doppio incarico del colonnello Tagliamonte, dal S.I.F.A.R., costituiscono già il primo elemento atto a dimostrare che — al di là dei due miliardi stanziati in bilancio — ben più rilevanti erano in concreto le disponibilità del S.I.F.A.R.

Ma è sufficiente ancora leggere la relazione Beolchini per apprendere come il S.I.F.A.R., nella sua attività di sorveglianza e di informazione sugli uomini politici italiani, sul mondo economico, militare ed ecclesiastico, conduceva indagini assai dispendiose, certo incompatibili con le normali erogazioni di bilancio.

E così ancora la campagna di reclutamento, condotta dal colonnello Rocca nel 1963 e nel 1964, per assoldare ex marinai, ex paracadutisti, ex carabinieri, non poteva rientrare nei due miliardi annuali. Così come non vi potevano rientrare i trenta milioni destinati al congresso del partito repubblicano italiano.

In realtà può ritenersi acquisito che larghe disponibilità provenivano al S.I.F.A.R. tramite la sezione R.E.I., diretta dal colonnello Rocca, la cui attività veniva svolta in strettissimo contatto con esponenti del mondo industriale e finanziario italiano.

Ed è da questo serbatoio di immense capacità economiche che possono essere scaturite quelle risorse finanziarie di cui il S.I.F.A.R., e — suo tramite — il generale de Lorenzo, poterono disporre per tutto un complesso di attività che non avrebbero in alcun modo potuto essere effettuate con le normali entrate di bilancio, appena sufficienti a finanziare le ordinarie attività di istituto. Ecco la commistione tra pubblico e privato, tra gruppi economici ed apparato dello Stato. Così i fondi provengono dai primi e i servizi dal secondo per le finalità più varie: dalla acquisizione di commesse (si ricordi la nota interrogazione del senatore Messeri al Senato), ai finanziamenti e alle interferenze dei partiti (come il congresso del P.R.I.), alla fornitura di notizie e di informazioni le più varie (di cui una significativa documentazione è fornita da Ruggero Zangrandi nella sua già

ricordata pubblicazione, e non smentita) sino al reclutamento di milizie private, per provocazione o fiancheggiamenti di colpi di forza.

L'apparato dello Stato, nei suoi gangli più delicati, diviene così strumento non solo della lotta di uomini politici per posizione di potere all'interno di partiti di Governo, non solo di pressioni o forse anche di ricatti, sono solo di vigilanza e di schedatura della opposizione di sinistra e anche di forze di Governo, ma anche mezzo dell'azione politica ed economica svolta dai grandi gruppi finanziari ed industriali pubblici e privati.

Tutto ciò è potuto accadere nel S.I.F.A.R., ma probabilmente anche in altri settori dell'apparato dello Stato, proprio in virtù di una politica di "occupazione dello Stato" da parte dei gruppi politici dominanti e di compenetrazione tra potere politico e potere economico; ed è nell'ambito di questo processo di deterioramento che è stato possibile, a chi deteneva direttamente o indirettamente la direzione del servizio, di poter usare di questo, non solo come mezzo di potere e di ascesa personale, ma per farne lo strumento per l'attuazione di un intervento, che, al di fuori e contro la Costituzione, risolvesse la crisi in atto nel Paese nel senso auspicato da quelle stesse forze economiche e politiche, con le quali i legami e le commistioni erano divenute così profonde.

Ed anche per questo aspetto della vicenda del 1964, che ha avuto una efficacia determinante — essendo stata la disponibilità massiccia di fonti extra bilancio un mezzo decisivo per il reclutamento di milizie d'appoggio, ed anche per il finanziamento di altri aspetti dell'operazione — la responsabilità cade oltreché sul singolo ministro, sul metodo di governo attuato da una classe politica che tutto ciò ha provocato o consentito, su una concezione profondamente deteriore dei rapporti tra partiti e Stato e sulle scelte politiche di sostegno e di mediazione delle esigenze dei grandi gruppi monopolistici.

Un terzo aspetto, direttamente afferente alla vicenda della primavera-estate del 1964, attiene al modo come la delicatissima materia delle "situazioni di emergenza" è stata, e pare sia anche attualmente, regolata dal Ministero dell'interno e dagli organismi dirigenti la pubblica sicurezza.

Si è già detto — in altra parte della nostra relazione — che nel 1961 erano state emanate norme che prevedevano piani per la tutela dell'ordine pubblico in relazione a vari stati di emergenza. E si è detto ancora che nel novembre 1961 venne inviata ai prefetti di

15 città definite centri nevralgici, una circolare — sottoscritta non già dal ministro, ma dal direttore generale della pubblica sicurezza Vicari, con la quale si ingiungeva alle forze di pubblica sicurezza di provvedere, in aggiunta alle pianificazioni di cui alle disposizioni già emanate, ad una ulteriore pianificazione, in previsione di una situazione di vera e propria sommossa. Tra le disposizioni date nella circolare vi è quella per cui il piano detto E.S. prevede il presidio delle prefetture, questure, centrali telefoniche, stazioni ferroviarie, ecc., nonché la enucleazione per gli elementi più pericolosi, ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. In sostanza la circolare Vicari prevede l'attuazione di misure di estrema delicatezza e gravità, in quanto comportanti la limitazione, l'annullamento o la sospensione delle libertà costituzionali in caso di « emergenza speciale ».

Nessuna disposizione contiene la circolare sulla autorità che tale stato di emergenza potesse dichiarare: si precisava tuttavia espressamente che l'attuazione doveva discendere da un ordine del ministro dell'interno.

Avendo preso in esame la circolare Vicari che nel 1964 costituiva il documento che, provenendo dal Ministero dell'interno, regolava la materia degli interventi di tutte le forze di pubblica sicurezza e militari per le ipotesi di emergenza speciale, ed avendo, proprio in relazione alla circolare Vicari, affermato che il "Piano Solo" era stato elaborato e predisposto completamente al di fuori della pianificazione disposta dal Ministero dell'interno e con finalità e strumenti rispetto a questa diverse — onde la sua assoluta illegalità e la sua estrema pericolosità — i relatori non possono tuttavia non esprimere un giudizio sulla stessa iniziativa ministeriale, anche in relazione alla sua influenza nella successiva redazione del "Piano Solo".

Ed a questo proposito non può non essere sottolineato come — sulla base della circolare Vicari — potevano essere assunte iniziative gravissime atte a sospendere o ad annullare le libertà costituzionali, sulla base di un mero ordine del Ministero o addirittura — essendo vigente il testo unico di pubblica sicurezza del 1931 — sulla base di una decisione di un prefetto che ritenesse non incostituzionale l'articolo 215 di detta legge: nulla, infatti, si afferma nella circolare Vicari, circa il fatto che le misure nella stessa previste potessero conseguire ad una dichiarazione, da parte di un organo costituzionale, dello stato di emergenza.

Allorché, nel corso della IV legislatura, il Governo dell'onorevole Moro presentò un disegno di legge per la riforma del testo unico di pubblica sicurezza, vennero previste norme (gli articoli 64 e 63) che consentivano al Governo di dichiarare con decreto-legge lo stato di pericolo pubblico nei casi straordinari di necessità e di urgenza.

Sono note le vivacissime opposizioni incontrate dalle norme così proposte: ed è altresì noto come, per i profondi contrasti presenti nella stessa maggioranza, lo stesso Governo, per bocca del ministro Taviani, emendò la norma limitando la possibilità di dichiarare lo stato di pericolo solo alle situazioni determinate da gravi calamità naturali. È infine noto che, nonostante tale modifica, il disegno di legge, fu parimenti decisamente osteggiato, soprattutto per la pretesa di attribuire alla decretazione d'urgenza la possibilità di pronunciare lo stato di emergenza; onde, prendendo implicitamente atto di tanta impopolarità, il Governo rinunziò a far proseguire al disegno di legge la seconda parte dell'*iter* legislativo.

Il contrasto vivace, emerso nel corso della discussione, ed il fatto che lo stesso Governo aveva dovuto in parte accogliere le critiche dell'opposizione e limitare alle calamità naturali la possibilità di dichiarare con decreto-legge lo stato di pericolo, fecero apparire ancora più sconcertanti ed inaccettabili le dichiarazioni rese dall'onorevole Taviani al tribunale di Roma, e per le quali l'attuazione delle gravissime misure previste nella circolare Vicari poteva discendere da un decreto-legge del Governo, ossia attraverso uno strumento del tutto contrastato e respinto dal Parlamento.

Ma ciò che appare ancor più sconcertante è il fatto che per tutti questi anni sia stata in vigore (ed ancora oggi la si possa ritenere) una disposizione così grave come è quella che emerge dalla circolare Vicari. Che si sia potuto emanare un complesso di norme e di disposizioni in forza delle quali, per determinazione dell'esecutivo, possa scattare una operazione atta ad annullare le libertà costituzionali. Che l'operazione enucleazione, diretta nei confronti di coloro che risultano schedati magari non soltanto dal S.I.F.A.R., ma anche dal casellario politico centrale, possa essere stata elaborata, decisa, ordinata, pianificata ed addirittura possa ancor oggi essere considerata come valida e vigente. Che situazioni di tale gravità possano essere predisposte dal capo della polizia e effettuate per un ordine del ministro dell'interno.

Tutto ciò è assolutamente inconcepibile e inammissibile, risolvendosi non solo in una situazione di patente illegittimità in atto, ma

altresì di pericolosità. Ed invero alla circolare Vicari ha potuto far riferimento il generale de Lorenzo, ed invocarne i contenuti a giustificazione della sua iniziativa, e per strutturare nelle sue disposizioni il suo piano radicalizzandone gli aspetti offensivi. Non vi è dubbio che lo stato di confusione e di incertezza giuridica ed il modo stesso come il Ministero dell'interno aveva ritenuto di poter assumere delle iniziative, il fatto che queste erano chiaramente dirette nei confronti di una parte politica (e non solo per la connessione temporale con determinati avvenimenti internazionali, ma anche in relazione ai fatti del 1960) ha agevolato in modo rilevante l'operazione di chi ritenne di potersi presentare come l'esponente della unica forza efficiente e capace di attuare immediatamente e da sola, l'obiettivo di colpire le organizzazioni di sinistra e di prevenire ogni reazione che — come nel 1960 — si sarebbe determinata rispetto a tentativi di svolta politica reazionaria.

Tutto ciò richiede perciò un immediato intervento del Parlamento, atto a rimuovere una situazione di illegittimità, ove la stessa sia ritenuta in atto, ma altresì per chiamarne a rispondere quegli uomini di Governo, titolari del Ministero dell'interno, che hanno voluto o consentito che tale situazione di illegittimità si venisse a determinare e continuasse a permanere. Ciò pone, infine, problemi urgenti da affrontare e risolvere, al fine di stabilire che nessun ministro, prefetto, o direttore di pubblica sicurezza o Governo possa ritenere di poter ordinare od organizzare la sospensione o l'annullamento delle libertà costituzionali, l'enucleazione o la deportazione di cittadini.

Ancora perciò alla base di questo aspetto si ravvisa la conseguenza del fatto di non aver voluto portare avanti una democratica riforma delle leggi di pubblica sicurezza, di avere in vario modo consentito che ipotesi di carattere eccezionale potessero essere lasciate alla discrezione delle forze di polizia, di avere indirizzato l'azione di questa all'obiettivo di essere pronti a colpire determinate forze politiche.

5) *La valutazione del comportamento di autorità e uomini politici nei fatti della primavera-estate 1964.*

La individuazione e la valutazione delle responsabilità politiche più direttamente emergenti dagli eventi della primavera-estate 1964 è già in buona parte contenuta nella parte della relazione che pro-

spetta il giudizio della Commissione sugli eventi stessi. Da essa emergono chiaramente le connessioni tra l'operazione predisposta dal generale de Lorenzo e determinati obiettivi perseguiti — nel contesto politico economico del 1964 — da forze politiche ed economiche nazionali ed internazionali. Ed è certamente nei rapporti con queste forze, che sono maturati determinati disegni, e che si sono acquisiti preziosi sostegni.

Ma l'aspetto certamente più delicato di questo capitolo è quello che concerne le connessioni tra l'operazione elaborata e preparata dal generale de Lorenzo e uomini politici di elevato rango e responsabilità per le posizioni ricoperte: primo tra tutti, per l'altissima carica di cui all'epoca era investito, l'onorevole Segni.

Non vi è dubbio che nella valutazione dell'operato del Capo dello Stato dell'epoca vada data adeguata considerazione e rilievo alle obiettive difficoltà della situazione politica ed economica del nostro Paese, alle tensioni esistenti, alla violenza di una campagna orchestrata dalla destra economica e politica con l'ausilio della maggior parte degli organi della stampa di informazione.

Pur riconoscendo e considerando l'esistenza di questi dati della situazione, acutizzatisi con l'apertura della crisi di Governo, gli estensori della relazione affermano che, per diversi profili, il comportamento tenuto nel corso della vicenda dal Capo dello Stato non può non suscitare perplessità e preoccupazioni.

Innanzi tutto uno stimolo non indifferente alla ideazione e alla elaborazione da parte del generale de Lorenzo sarebbe derivato, secondo quanto ha affermato la stessa relazione Lombardi, dalla particolare fiducia che il Capo dello Stato avrebbe nutrito verso il generale de Lorenzo e l'arma dei carabinieri. Ed è ragionevole ritenere che, per quanto il generale de Lorenzo abbia poi cercato di valorizzare strumentalmente questo atteggiamento, non si dovesse trattare di una semplice e generica fiducia verso un corpo solo, in relazione alle sue storiche tradizioni di fedeltà alle istituzioni, ma di una fiducia che veniva contrapposta ad una diversa valutazione nei confronti di altri corpi addetti a compiti di ordine pubblico.

Parimenti deve ritenersi che l'intendimento del Presidente della Repubblica, reso particolarmente preoccupato dalle notizie allarmistiche sulla situazione dell'ordine pubblico, di « mobilitare i carabinieri » per evitare che si ripetessero i fatti del luglio 1960 (secondo quanto riferirà al senatore Anderlini il medico di fiducia dell'onorevole Segni, professor Giunchi che dallo stesso lo avrebbe appreso),

abbia potuto costituire incentivo alla elaborazione ed alla predisposizione di iniziative autonome da parte dell'arma dei carabinieri.

Perciò è da ritenersi corrispondente al vero, che di tali iniziative, anche se non di tutti gli aspetti delle stesse, il Presidente della Repubblica abbia potuto essere a conoscenza, secondo quanto traspare da dichiarazioni dello stesso generale de Lorenzo, per il quale l'onorevole Segni sarebbe stato messo a conoscenza anche della vicenda delle liste.

Non vi è dubbio, d'altronde, che nel periodo in esame, prima e durante la crisi di Governo, i rapporti col comandante dell'Arma e con i dirigenti del S.I.F.A.R. furono particolarmente intensi: come risulta non solo dalla assidua frequenza degli stessi al Quirinale, ma anche da fatti specifici quali la preparazione, da parte dell'Arma, di un piano per il Quirinale, in sostituzione di quello già elaborato congiuntamente dalle varie forze addette alla tutela dell'ordine pubblico nella città di Roma, e sottoposto all'approvazione del Presidente; ed inoltre l'installazione di una "linea calda" per il collegamento telefonico con l'ufficio del generale de Lorenzo.

Già da questi elementi, emersi nel corso delle indagini, discendono taluni rilievi e considerazioni.

Innanzi tutto non sarebbero dovute sfuggire all'onorevole Segni la illegittimità e pericolosità delle iniziative "autonome" che venivano assunte, quand'anche queste fossero state presentate come esclusivamente tendenti alla tutela dell'ordine.

Ma ciò che va soprattutto sottolineato è che dai fatti descritti emerge una concezione non conforme alla Costituzione dei rapporti tra Presidente della Repubblica e le forze armate e, nell'ambito di queste, con i servizi di sicurezza. Tali rapporti appaiono essersi svolti in modo non consono al corretto uso dei poteri del Presidente della Repubblica, l'attribuzione al quale della direzione delle forze armate non può in nessun modo essere concepita come direzione gerarchico-militare: e ciò proprio in connessione alla irresponsabilità (salvo per taluni aspetti) del Capo dello Stato.

Nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica, pur avendo il comando delle forze armate, non può avere rapporti — che non siano puramente formali — con organi militari se non per il tramite del ministro della difesa. Non solo non può impartire ordini a tali organi, ma neppure può richiedere da loro informazioni

se non per quel tramite. Onde — come afferma A. C. Jemolo nello scritto già citato —:

« andrebbe contro la struttura voluta dalla Costituzione il Pre-
« sidente il quale volesse trattare direttamente con organi militari,
« saltando il ministro della difesa o, peggio, chiedendo ad organi
« militari il segreto nei confronti di tale ministro sui rapporti che
« avessero con lui sull'oggetto delle loro conversazioni ».

Per cui tutta l'impostazione dei rapporti tra Presidente della Repubblica, comandante generale dell'Arma, comandante del S.I.F.A.R., in ciò per cui ebbe per oggetto non solo una fitta, quanto distorta, attività informativa, ma anche in quanto estesa alla informazione su predisposizioni che erano ignorate dai ministri competenti, non può ritenersi costituzionalmente ricompresa nei poteri presidenziali; ed appare più preoccupante, in quanto si trattava di iniziative assunte dall'Arma e dal S.I.F.A.R. che avrebbero dovuto essere immediatamente considerate come di per sé illegittime e pericolose.

Le anomalie così manifestatesi nel periodo precedente alla crisi di Governo, si acutizzarono con l'apertura della stessa. E ciò non solo in conseguenza della difficoltà della situazione politica (caratterizzata dalla violenta aggressione delle destre per un Governo di emergenza e dal dispiegarsi nella democrazia cristiana di posizioni, espresse da settori della sua maggioranza, dirette ad ottenere con tutti i mezzi — ivi compreso lo scioglimento anticipato delle Camere — l'abbandono degli impegni relativi alle riforme); ma soprattutto in conseguenza della massiccia pressione allarmistica attuata attraverso le informazioni e le veline del S.I.F.A.R., sulla situazione dell'ordine pubblico, su fantomatici piani eversivi delle sinistre, sugli atteggiamenti degli uomini politici di maggior rilievo.

È in questo quadro che si pone la vicenda della registrazione dei colloqui avvenuti nel corso delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, e l'affidamento al S.I.F.A.R., oltre che del compito tecnico di posa in opera dell'impianto, anche della traduzione scritta dei colloqui.

I relatori ritengono questi fatti politicamente scorretti, e ritengono che per essi nessuna giustificazione possa essere seriamente invocata.

Ciò che appare più negativo è che il contenuto, necessariamente segreto e riservato, dei colloqui, sia stato rimesso al S.I.F.A.R., i cui fini istituzionali sono del tutto estranei a tali compiti; onde anche

attraverso tale iniziativa se ne distorcevano le attribuzioni istituzionali, e si mettevano a conoscenza di tale servizio fatti di grande delicatezza, che nulla potevano avere a che vedere con il servizio di C.S.

Ne è conseguita — tra l'altro — la probabile riproduzione delle registrazioni, così come si evince dalla strana presa di contatto con l'aiutante del generale de Lorenzo, avente appunto per oggetto tali registrazioni; e ciò, a prescindere dalle affermazioni del senatore Jannuzzi sulla asportazione dei nastri dagli uffici del S.I.F.A.R. e da quello del colonnello Rocca.

La registrazione dei colloqui al Quirinale all'insaputa dell'interlocutore convocato per un adempimento costituzionale, e la rimessione del nastro al S.I.F.A.R. per la traduzione, costituiscono perciò fatti che non possono non recare profonda inquietudine, per essere venuta meno — come ebbe a dire l'onorevole La Malfa — « una « delle garanzie costituzionali fondamentali della nostra vita pub- « blica ».

E non può non destare, ancora, preoccupazione il fatto che gli apprestamenti di impianti di registrazione al Quirinale da parte del S.I.F.A.R. — siano essi avvenuti nel 1964 o — come altrimenti si è detto — nel 1963, non costituirono un fatto isolato, risultando dalla dichiarazione del generale de Lorenzo che impianti furono apprestati dal S.I.F.A.R. anche durante la presidenza dell'onorevole Gronchi.

Ed un giudizio di responsabilità non può non essere fermamente pronunziato nei confronti di coloro che, con vari accorgimenti, hanno nella sostanza tenacemente tentato di impedire che la verità emergesse e che, su un fatto così rilevante, si facesse quella luce che il Parlamento aveva autorevolmente invocato.

La valutazione di tale fatto non può non gettare i suoi riflessi anche su fatti e comportamenti verificatisi nel corso della crisi.

Così è per la conoscenza che si sarebbe avuta delle liste degli enucleandi, così è per la convocazione del generale de Lorenzo al Quirinale nel periodo più acuto della crisi, e per la avvenuta comunicazione ufficiale alla televisione di tale incontro: il che mai si era verificato in precedenza, per i pur frequenti colloqui con il generale de Lorenzo, e neppure per il colloquio con il generale Aloia avvenuto negli stessi giorni.

Tutto ciò si inquadra nelle vicende della crisi e nel ruolo che venne, nella stessa, svolto non solo dal Presidente della Repubblica, ma anche da uomini facenti parte della corrente predominante nella democrazia cristiana, e sul quale la Commissione ha già espresso il

proprio giudizio e la propria opinione in altra parte della presente relazione.

Occorre tuttavia ancora soffermarsi sull'incontro avvenuto tra il generale de Lorenzo, gli onorevoli Moro, Rumor e Zaccagnini e il senatore Gava il 15 luglio, e sulla singolarità del quale — per modalità e contenuti — ci siamo già ampiamente espressi.

Si è già detto come si possa ritenere che la iniziativa di tale riunione sia stata assunta dall'onorevole Segni e dall'onorevole Rumor e subita dal Presidente del Consiglio onorevole Moro, allorché, dopo la rottura delle trattative, venne decisa la creazione del monocolore di emergenza che avrebbe dovuto gestire le elezioni susseguenti allo scioglimento anticipato delle Camere. Decisione, cioè, di una svolta politica che, per le prevedibili reazioni politiche che andava a produrre, per la esigenza di ottenere l'appoggio della destra, ed anche in relazione alla esigenza di far svolgere le elezioni in una situazione particolarmente favorevole, avrebbe potuto essere accompagnata da misure di ordine pubblico eccezionali, al fine di stroncare ogni opposizione e reazione.

Di qui il fatto di aver voluto che su tale aspetto fosse sentito personalmente lo stesso generale de Lorenzo, affinché garantisse che il 1960 non si sarebbe più ripetuto. Di qui ancora l'aver voluto — ad evitare rotture verificatesi nello stesso 1960 nel partito di maggioranza relativa — rendere corresponsabile tutto il partito, attraverso i suoi uomini più rappresentativi.

Il giudizio politico che discende dalla ipotesi così delineata, sia per quanto attiene alla decisione sul monocolore e sulle misure eccezionali, sia per quanto, al contrario, attiene alle resistenze che nell'ambito dello stesso partito vennero opposte a tale disegno, è ovvio.

Ma ciò che va in questa sede sottolineato, è il fatto che si sia giunti ad una consimile situazione; che decisioni di tale estrema importanza siano state assunte nel corso di una riunione quasi clandestina da uomini, uno solo dei quali aveva responsabilità di Governo. E che da questo ristretto vertice potevano, per converso, scaturire deliberazioni che avrebbero gettato il Paese in una situazione oscura e drammatica, creando insanabili lacerazioni.

Tutto ciò costituisce ancora una volta la prova della concezione di "regime" che si è andata affermando nel corso di questo ventennio: e che qui emerge non solo dal fatto che una formula di governo e lo scioglimento delle Camere venivano imposte dalla decisione di un partito, e forse anche solo dalla sua corrente di maggioranza, ma anche dal fatto che uomini politici senza neppure incarichi di

Governo abbiano potuto conoscere dal generale de Lorenzo situazioni e predisposizioni relative all'ordine pubblico, abbiano potuto assumere, nonostante la loro irresponsabilità, le massime decisioni sui problemi della sicurezza dello Stato e delle libertà democratiche. Una situazione che esattamente va definita « non tollerabile, di con« fusione di poteri; una situazione in cui un partito si arroga facoltà che non sono sue » (3). Grave perciò il fatto della riunione, per essere stata, la stessa, convocata al di fuori delle sedi competenti, col patrocinio del Presidente della Repubblica e del segretario della D.C.: per i suoi contenuti, per le prospettive che verosimilmente vi vennero dibattute, per le decisioni rimesse ad un ristretto e non responsabile vertice di dirigenti di partito; per le stesse circostanze di singolare clandestinità in cui si svolse.

Ed anche se, nel corso della stessa, certe soluzioni e tentazioni, emerse nell'ambito del partito di maggioranza relativa, furono nello stesso ambito contrastate e bloccate, consentendosi ancora margini di manovra per una soluzione politica che proprio per tali ragioni fu agevolmente imposta alle altre forze politiche; resta ugualmente, allarmante e sconcertante, la constatazione dello stravolgimento delle regole di vita democratica, la commistione tra pubblico e privato, l'affermazione di concezioni e di prassi di regime e soprattutto la fondata ipotesi sulla gravità dei contenuti discussi e decisi.

Il quadro, perciò, delle responsabilità politiche viene così ad ampliarsi ed a investire quegli uomini e quei settori del partito di maggioranza relativa da cui, quale che fosse la posizione e la funzione pubblica o meno rivestita, sono emerse soluzioni politiche tendenti ad una determinata svolta politica e verosimilmente alla previsione di misure di ordine pubblico, quali quelle approntate dal generale de Lorenzo al fine di contrastare con la repressione, le prevedibili reazioni alla svolta politica delineata.

6) *Le responsabilità per i fatti successivi al luglio 1964. Le vicende del rapporto Manes. Gli "omissis" agli allegati al rapporto Manes. La nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito e la sua sostituzione. I fascicoli congelati.*

Il capitolo delle responsabilità, così svolto relativamente alle deviazioni del S.I.F.A.R. e ai fatti del giugno-luglio 1964, non può

---

(3) Dal discorso dell'onorevole Amendola nel dibattito alla Camera del 1° febbraio 1968, *Atti parlamentari,* IV legislatura, pag. 42998.

essere chiuso senza una adeguata valutazione delle responsabilità sui fatti successivi all'estate 1964, considerati dalla Commissione in precedenti parti della presente relazione.

Purtroppo le vicende del S.I.F.A.R. hanno continuato per molti anni ad essere occasione e motivo di illegittimità, di comportamenti sconcertanti, da parte di uomini politici, di ministri, di settori dell'apparato dello Stato: o per impedire che le vicende del 1964 venissero alla luce, o per attenuarne gli effetti, o per farne conoscere integralmente la portata.

a) La trattazione relativa alle vicende del rapporto Manes, ha posto in chiara luce la responsabilità della Presidenza del Consiglio, in ciò per cui venne suggerito al generale Ciglieri — al quale era stato affidato l'incarico di indagare sui fatti del giugno-luglio 1964 dopo le rivelazioni de *L'Espresso* — di « contenere le cose » e di non far troppo rumore sulla vicenda. Da tale suggerimento derivarono l'imposizione al generale Manes di limitare le indagini alla sola fuga di notizie dal comando dell'Arma e di concluderle al più presto, senza più assumere dichiarazioni scritte di ufficiali; derivò l'appunto, alquanto edulcorato, ma con alcuni contenuti ed affermazioni significative, inviato dal generale Ciglieri al ministro Tremelloni; derivò, infine, la decisione dello stesso generale Ciglieri di non inviare al ministro il rapporto Manes e i relativi allegati il cui contenuto contrastava pienamente con i consigli della Presidenza del Consiglio.

L'indirizzo, perciò, al « contenimento » dell'indagine provenne chiaramente dalla Presidenza del Consiglio, la quale, unitamente all'onorevole Tremelloni non assunse alcuna decisione — neppure di approfondimento della indagine — in base all'appunto Ciglieri il quale, per quanto ambiguo, conteneva tuttavia significative affermazioni circa la tendenza ad iniziative « autonome » dell'Arma e la distribuzione delle liste da parte del S.I.F.A.R.

Il fatto di aver successivamente scaricato tale responsabilità sul generale Ciglieri — accusato di non aver informato il ministro dell'esistenza del rapporto Manes — e addirittura su quest'ultimo — accusato di aver esorbitato nell'indagine effettuata dai limiti del mandato — costituiscono la conferma di una impostazione profondamente errata dei rapporti tra classe politica e apparato burocratico o militare dello Stato, già manifestatosi in altre gravi e clamorose vicende: e sul quale invano sono stati richiesti da vari settori politici, anche di maggioranza, chiarimenti e profonde modificazioni.

b) La vicenda degli *"omissis"* apposti agli allegati al rapporto Manes inviati al tribunale pone la questione della valutazione di come sia stato — nel caso concreto — gestito il segreto politico e militare, sia da parte degli organi che apposero le cancellature — dopo avere consegnato integralmente al tribunale gli allegati al rapporto Manes — sia da parte di coloro che, come l'onorevole Moro e l'ammiraglio Henke per conto dell'onorevole Tremelloni, pur riducendo gli *"omissis"* originari, consentirono che rimanessero ancora coperte frasi ed espressioni che non potevano essere considerate segreto politico e militare: così come la Commissione ha potuto constatare in base al testo più completo dei documenti ad essa trasmesso.

Prevalse probabilmente nell'onorevole Moro la considerazione di un preteso particolare interesse dello Stato a che certe vicende non fossero conosciute e, in relazione ad esse, una concezione del segreto politico tanto abnorme quanto pericolosa non solo per i suoi effetti, ma perché idonea a condurre ad equivoche confusioni tra interesse dello Stato, interesse del Governo o addirittura interessi dei partiti che lo compongono.

Le conseguenze di tale errata concezione appaiono ancora più rilevanti in relazione al dibattito che su tale vicenda si svolse alla Camera, allorché l'onorevole Moro rispose agli interroganti che le norme sul segreto erano state rettamente applicate, assumendone la responsabilità.

Alla luce di quanto emerso i relatori non possono perciò non confermare e ribadire le forti obiezioni che da più parti vennero mosse al modo come, nel caso concreto fu applicata la legge sul segreto e sulle concezioni che tale applicazione hanno ispirato: e che hanno condotto in modo errato l'onorevole Moro ad impegnare la sua responsabilità di Presidente del Consiglio su questioni rivelatesi estranee ad una seria concezione del segreto politico e militare.

Tutto ciò dimostra nel modo più evidente come non possa più essere consentito che il potere esecutivo, neppure nella sua più elevata espressione, possa essere l'organismo cui compete in modo esclusivo e insindacabile il potere relativo alla classificazione e alla invocazione del segreto.

Ed anche da questa vicenda deve trarsi l'insegnamento per operare profonde riforme e varare una nuova regolamentazione, per la quale, nell'ultima parte della presente relazione, verranno indicate precise linee e concreti suggerimenti e proposte.

c) La vicenda della nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, avvenuta nel 1966 ha rivelato come la stessa sia stata effettuata nonostante che l'onorevole Nenni, venuto a conoscenza, anche se parzialmente, dei fatti del 1964, ne avesse riferito in sede di Consiglio dei ministri.

La stessa, inoltre, avvenne nonostante che l'onorevole La Malfa, segretario di uno dei partiti della maggioranza, avesse espresso a membri del Governo la sua opinione che si dovesse evitare la nomina di de Lorenzo alla più alta carica, inferiore soltanto a quella di capo di stato maggiore della difesa, esistente nell'ambito delle forze armate (4).

Infine, venendo meno ad una consuetudine di correttezza nei rapporti fra ministri, la nomina di de Lorenzo fu effettuata nonostante che il ministro Andreotti non lo avesse proposto (salvo poi a farlo solo formalmente) in quanto anche egli contrario a tale nomina.

In base a tali elementi appare alquanto significativo il fatto che la maggioranza del Consiglio dei ministri abbia ugualmente imposto la nomina del generale de Lorenzo all'alta carica di capo di stato maggiore dell'esercito, nonostante fossero state rivelate dall'onorevole Nenni, le cose da lui conosciute sui fatti del 1964, nonostante le gravi obiezioni del segretario di uno dei partiti di maggioranza e nonostante lo stesso parere negativo del ministro della difesa.

Sono, infine, ugualmente indicative le vicende relative alla destituzione del generale de Lorenzo, dopo le risultanze dell'inchiesta Beolchini, l'incarico nel Giappone e l'offerta dell'incarico di ambasciatore in Brasile: circostanza, quest'ultima, affermata dal generale de Lorenzo e in relazione alla quale è stato negato alla Commissione di prendere conoscenza del contenuto dell'avvenuta registrazione del colloquio nel quale — a detta del generale de Lorenzo — il dottor Lugo avrebbe offerto detto incarico.

Tutto questo atteggiamento, tenuto da personalità di Governo dell'epoca, potrebbe apparire inspiegabile se non irresponsabile: ma anche esso si colloca nel quadro dei rapporti scaturiti dai fatti del 1964 e da esigenze che da questi indubbiamente discendevano.

---

(4) « Dissi che era nota nelle forze armate — e direi nella parte più sen-
« sibile ai doveri del proprio ufficio delle forze armate — la posizione del
« generale de Lorenzo, la circostanza cioè che egli aveva fatto una rapida
« carriera su basi alquanto spregiudicate, contravvenendo molto spesso ai
« doveri che gli derivavano dai suoi specifici compiti istituzionali e offrendo
« e rendendo servizi di politica interna che ne avevano facilitato le aspirazioni ».

Per altro verso non sfugge a rilievo l'atteggiamento di chi, come l'onorevole Nenni, pur essendo venuto a conoscenza di fatti così gravi, non ritenne di impegnare a fondo la delegazione socialista al Governo su una battaglia così importante, acquietandosi invece dinanzi alla affermazione che nel 1964 non sarebbe successo nulla. Così che, pur avendo egli sempre dimostrato preoccupazioni per involuzioni autoritarie e colpi di Stato, finì per accettare, senza neppure seriamente contrastarla, la nomina a capo di stato maggiore dell'esercito di un uomo nei confronti del quale sussistevano quanto meno fondati dubbi che fosse stato al centro di iniziative pericolose per le istituzioni.

d) L'accertamento, fatto dalla Commissione, sulla mancata distruzione di 34 mila fascicoli costituiti illecitamente dal S.I.F.A.R., pone non solo il problema della loro eliminazione, ma altresì della responsabilità dei vari ministri della difesa, dall'onorevole Tremelloni all'onorevole Gui, all'attuale titolare del dicastero onorevole Tanassi, per il fatto di non aver adempiuto, nel corso ormai di quattro anni, ad un'incombenza alla quale, dopo le risultanze della relazione Beolchini, si rendeva necessario provvedere con sollecitudine.

Innanzitutto rende perplesso il fatto che solo 34 mila siano i fascicoli illeciti e che possa ritenersi normale ed avvenuto sotto il segno della regolarità l'accrescimento dei fascicoli, dalle poche migliaia degli anni 1956-1958 ai centoventi mila circa, rimasti successivamente alla selezione dei fascicoli illeciti.

Inoltre — come già detto — nessuna garanzia è stata data che le rubriche del S.I.F.A.R., così come quelle dei centri controspionaggio, non contengano più nominativi di persone schedate per il loro orientamento politico o ideologico.

Quanto ai 34 mila fascicoli esistenti, non è concepibile che essi siano mantenuti in vita, tra l'altro senza che della circostanza sia stato in qualche modo informato il Parlamento, al quale era stata, dall'onorevole Tremelloni, garantita l'eliminazione.

Nessuno dei ministri successivi ha mai pensato di farlo, neppure in occasione dei numerosi dibattiti sul S.I.F.A.R. Per cui il fatto è venuto a conoscenza dell'opinione pubblica, del Parlamento e della stessa Commissione, solo attraverso l'istruttoria dibattimentale nel secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso*.

Neppure pare sia stata fissata una data per la distruzione dei fascicoli, sicché, passando le chiavi dell'armadio da un capo di ser-

vizio all'altro con il decorso del tempo e nel mutare dei ministri sempre più ignari, potrà accadere che, per un modo o per l'altro, i fascicoli possano ritornare in vita.

Perciò, su tale questione, non potrà non essere pronunciata una parola responsabile e definitiva, così come non potranno non essere assunti davanti al Parlamento impegni precisi. Così come, accertato il contenuto delle liste del 1964, si dovrà dare assicurazione non solo della distruzione delle vecchie rubriche, ma della cessazione definitiva del metodo di schedatura, sulla base di criteri politici ed ideologici.

7) *Considerazioni finali.*

Gli estensori della presente relazione, nel concludere, ritengono di esprimere alcune considerazioni finali sui fatti che hanno costituito oggetto della propria indagine, prima di presentare al Parlamento, nell'ultima parte della presente relazione, le proposte relative alla ristrutturazione dei servizi segreti e alla riforma della legislazione in tema di segreto.

Gli accertamenti effettuati hanno innanzitutto confermato il fondamento dell'allarme, sorto nell'opinione pubblica a seguito delle rivelazioni da varie fonti emerse, sui fatti della primavera-estate 1964. Eliminate le deformazioni, emarginate le esasperazioni dovute a polemica politica, i fatti sono apparsi in tutta la gravità già colta dall'opinione pubblica, non solo attraverso approfondite ed obiettive conferme e riscontri, ma anche attraverso l'acquisizione di nuove e rilevanti circostanze.

La gravità di tali fatti già in sé rilevantissima, risulta ancora maggiore con riferimento ad una serie di situazioni nell'ambito delle quali essi si sono svolti e che ne hanno costituito componenti atte ad accentuarne, in modo diretto o indiretto, la pericolosità.

Innanzitutto il quadro dei rapporti sorgenti dalla integrazione in organizzazioni militari quali la N.A.T.O. ed in particolare dei legami con i servizi di sicurezza di paesi stranieri, atti a fare del S.I.F.A.R. un organismo "atlantico", strumento perciò di indirizzi, di orientamenti e di operazioni che traggono la loro ispirazione da ragioni di interferenza e di intervento nella politica interna del nostro paese. Tanto più grave e pericoloso per l'assenza di controlli sull'operato del S.I.F.A.R. e per il ricorso da parte di questo a par-

ticolari metodi nell'espletamento della sua attività. Gli elementi emersi nel corso della indagine hanno dimostrato sino a qual punto è giunta la penetrazione "atlantica" non solo nei nostri servizi di sicurezza ma anche nel condizionamento della nostra vita pubblica, nell'uso della stessa arma dei carabinieri come arma di « collaborazione atlantica », e come strumento informativo.

Inoltre la tendenza, ormai da tempo presente nella vita pubblica italiana, ad una gestione monopolistica e di "regime" del potere da parte delle forze politiche di maggioranza relativa, di "occupazione dello Stato", di mediazioni corporative, che ha condotto a stabilire determinati legami con gruppi e forze esistenti nell'apparato dello Stato, nel contempo recependone spinte e pressioni e consentendo la formazione di caste, la loro sottrazione a controlli, l'acquisizione di maggiori poteri.

Queste due componenti, questa situazione di deterioramento dello Stato, hanno creato le condizioni perché organismi militari abbiano potuto, al di fuori di qualsiasi conoscenza del potere politico, assumere intese, tracciare piani, stabilire collaborazioni, organizzare predisposizioni che ledevano fondamentali libertà costituzionali: e nel contempo le hanno rese più gravi e pericolose. È ad esse ancora che vanno soprattutto riconnesse le faide tra generali e gli episodi di malcostume assai spesso trapelati nel corso delle indagini.

Ma proprio per questo gli accertamenti effettuati non si limitano ad offrire il quadro di un complesso impressionante di gravi, pericolose ed illegittime iniziative, approntate in vista di un possibile colpo di forza, dei legami e delle implicazioni politiche e delle varie responsabilità che da tutte queste vicende discendono. E neppure soltanto a confermare, con l'autorità delle indagini effettuate, il pericolo, corso nel 1964, dalle istituzioni democratiche e il rischio di profonde lacerazioni nel Paese.

Essi consentono altresì di reperire le cause e le origini, più o meno prossime, dei fatti e delle responsabilità, di individuare le spinte più profonde che sono state alla radice delle deviazioni e delle tentazioni avventuristiche.

Non è solo un problema — puranco chiaramente rilevabile e di grande importanza — di mancanza di controlli, di non delimitazione di competenze, di difetti di normative; è qualcosa di più profondo e di più politicamente rilevante, che attiene soprattutto al progressivo affermarsi, nel seno dell'apparato statuale — grazie anche

a determinate carenze obiettive — di concezioni e tendenze che spingono alla formazione di caste, di gruppi di potere, che si distaccano e si contrappongono alle istanze rappresentative, ai centri e strumenti di vita democratica; e che, proprio perciò, sono portati ad esercitare una particolare funzione politica, ad intervenire — al di là di ogni proprio compito istituzionale — nelle situazioni politiche, soprattutto allorché queste sono contrassegnate da momenti di avanzata e di progresso delle classi popolari.

La mancata democratizzazione dell'apparato statuale e militare; la conservazione o la promozione di una mentalità antipopolare; e più ancora i legami corporativi costituitisi tra gruppi dirigenti dell'apparato e la classe politica di Governo, la compenetrazione con i gruppi economicamente più attivi ed aggressivi, i legami derivati dai rapporti internazionali: ecco i motivi di un continuo deterioramento dell'apparato dello Stato, il cui progressivo ampliamento si è accompagnato perciò alla sua più evidente crisi.

È così che ha potuto formarsi, nel seno dello Stato, in una delle branche più delicate, una concentrazione di poteri che, forte dei suoi legami, dei suoi sostegni, è giunta fino al punto di proporsi di intervenire, direttamente e con la forza, nelle vicende della vita politica italiana.

Sembra quasi incredibile, considerando i fatti del 1964 e quelli precedenti, che ciò sia stato possibile. Sembra incredibile che si siano potuti violare tante leggi e regolamenti; che si sia potuto così impunemente e per anni interi esorbitare dai poteri: che i controlli non abbiano funzionato, che i ministri non abbiano saputo, che i superiori abbiano ignorato.

Ma proprio per le considerazioni che abbiamo fatto, tutto ciò è potuto avvenire; e non per caso. Non è stato cioè un fatto determinatosi per una straordinaria e irripetibile convergenza di circostanze: esso è stato la conseguenza di una politica attuata per tanti anni, che ha creato le radici di quello che è stato definito « un bubbone » che poteva infettare la vita del Paese.

Per questo gli estensori della presente relazione al termine dei lavori della Commissione non possono non trarre dai fatti (sui quali così a lungo si sono intrattenuti) quelle indicazioni che, trasformate in proposte, sono idonee a loro avviso ad estirpare le radici, a eliminare o a ridurre i pericoli di tentazioni quali quelle del 1964.

Proposte, che ovviamente non toccano temi di politica generale, sui quali non è compito di questa Commissione pronunziarsi. Ma

esse riguardano iniziative concrete, talune già sollecitate dal Parlamento e da molti settori politici.

La Commissione ha così formulato proposte precise in tema di ristrutturazione dei servizi segreti e di riforme della disciplina del segreto: ossia su materie che hanno avuto diretta attinenza ai lavori della Commissione.

Ma, a parte queste proposte, ciò che si impone dalla lettura e dalle meditazioni sui fatti del 1964 è innanzitutto la necessità e l'urgenza di una profonda opera di democratizzazione, che impedisca la formazione di caste, di gruppi di potere, nei settori dell'apparato militare e burocratico dello Stato. Ciò che inoltre deve scomparire, è la schedatura in funzione di criteri di appartenenza a partiti o ad ideologie; e non solo di quella attuata dal S.I.F.A.R., ma anche da altri organi. Deve esser posto termine ad impostazioni antipopolari e antidemocratiche nella educazione e nel modo di comportarsi delle forze addette alla tutela dell'ordine pubblico. Devono essere profondamente e democraticamente riformati, sia la legge di pubblica sicurezza, sia i regolamenti ed i codici militari.

Deve essere, infine, attuato un corretto rapporto tra forze politiche, soprattutto di Governo e burocrazia.

Queste le linee di un'attività riformatrice che vengono proposte al Parlamento ed alle forze politiche.

Certo, le spinte autoritarie nascono da qualcosa di più profondo, dalla stessa struttura della società in cui viviamo, dalla preponderanza di grandi forze economiche, da interferenze internazionali, da tentazioni che fermentano in talune forze politiche.

Ma la sicurezza delle istituzioni democratiche, la difesa della Costituzione, rimesse pur sempre alla capacità di mobilitazione e di lotta delle classi lavoratrici e alla coscienza antifascista del paese, potranno essere agevolate, se si creeranno le condizioni perché non si abbia più a verificare che forze o gruppi dell'apparato dello Stato possano solo pensare di intervenire — con la forza, o comunque con un'azione repressiva — nella vita politica del paese, per impedire o per tentare di fermare la spinta al progresso ed alla trasformazione della società.

PARTE TERZA

CAPITOLO PRIMO

PROPOSTE DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI

I fatti gravi che hanno caratterizzato la vita del nostro servizio segreto, documentati dalla relazione Beolchini, dalla relazione Lombardi e dai lavori della nostra Commissione, pongono con forza la esigenza di presentare proposte relative ad una nuova strutturazione dei servizi segreti. D'altra parte, tale compito specifico è demandato alla Commissione dalla legge istitutiva della Commissione stessa.

Crediamo sia utile in primo luogo affermare che le deviazioni del servizio di informazione non hanno trovato origine soltanto nella insufficienza di disposizioni legislative, ma anche nella inosservanza delle disposizioni esistenti.

Su questa questione, esaminiamo il giudizio del generale Beolchini, espresso nella sua relazione:

« Il S.I.F.A.R. ed in particolare il controspionaggio è un organo « di polizia che, per la singolarità dei compiti ad esso attribuiti, « fruisce di una libertà di iniziativa e di azione che non ha riscontro « negli altri campi dell'amministrazione; tuttavia costituisce pur « sempre un particolare strumento dell'amministrazione, e come tale « è soggetto all'impero della legge e tenuto all'osservanza delle re- « gole e dei principi del nostro ordinamento. Pertanto è possibile « istituire un controllo di legittimità anche sull'opera del S.I.F.A.R. « e questo controllo appare tanto più necessario in quanto il ser- « vizio nello svolgimento della propria opera di prevenzione di azioni « nocive per la sicurezza dello Stato, viene necessariamente a toccare

« quei beni più intimi e gelosi del cittadino, che si riassumono nel « diritto della libertà individuale. Senza dubbio, non è agevole de- « terminare in concreto il criterio per valutare la legittimità della « azione del S.I.F.A.R. nelle sue diverse manifestazioni; ma è neces- « sario fin d'ora avvertire che tale criterio si deve poter desumere « con certezza dai princìpi dell'ordinamento, proprio dello Stato « di diritto ».

E più avanti:

« A giudizio della Commissione, il nuovo ordinamento del par- « ticolare settore del S.I.F.A.R., che forma oggetto della presente in- « chiesta, affermatosi nel 1959 e sviluppatosi negli anni successivi, « rappresenta una grave deviazione dai fini dell'istituto. L'azione di « polizia del S.I.F.A.R., come ogni azione di polizia dello Stato de- « mocratico, deve trovare una essenziale garanzia di legittimità nel « fine che la giustifica e cioè, nella specie, nel fine della sicurezza « dello Stato. Deve sussistere un collegamento tra l'operazione di « servizio e lo scopo di sicurezza al quale è preordinata e questo col- « legamento deve essere oggettivamente riconoscibile. Si pone, con « ciò, in termini concreti quel sindacato di legittimità sull'attività « del servizio, di cui si è parlato nella premessa, sindacato che è « imposto dai principi essenziali del nostro ordinamento e non rap- « presenta affatto una remora all'azione incompatibile con l'esigenza « pratica ».

D'accordo. Però già ora, nella lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 477, è indicata — anche se in termini generali — la competenza funzionale del S.I.F.A.R., come è indicato l'organo che deve presiedere al controllo. E detto decreto si richiama, d'altra parte, a numerosi provvedimenti legislativi preesistenti, nei quali sono definite le stesse questioni.

Non è pertanto possibile far passare sotto silenzio il fatto che i servizi d'informazione facevano e fanno gerarchicamente capo al Ministero della difesa, la responsabilità del quale sulle deviazioni dei servizi di informazione non è contestabile. Questa responsabilità appare ancora più chiara se si richiama alla memoria quanto abbiamo scritto allorché ci siamo intrattenuti sulla circolare dello ufficio "D".

Concordiamo quindi con il generale Beolchini quando afferma che i servizi segreti non possono essere qualcosa al di fuori o al

di sopra dello Stato, non possono avere il compito di interessarsi di tutto e di tutti in qualsiasi modo e maniera.

La prima conclusione alla quale giungiamo è, pertanto, quella che i servizi segreti debbono avere delimitati con precisione dalla legge i loro compiti, anzi « il loro compito ». Ed il loro compito non può essere che quello attinente strettamente alla sicurezza nazionale. D'altronde, la ragione prima delle deviazioni del S.I.F.A.R. è nel fatto che i servizi di informazione sono andati al di là del compito di interessarsi della sicurezza nazionale.

Interrogato su questo problema, il generale Aloia ha dichiarato:

« Sono d'accordo sulla necessità anche drastica, che pure ha una « sua elasticità, che i servizi di sicurezza si occupino della sicurezza « dello Stato eliminando, quindi, tutto ciò che è al di fuori della « sicurezza dello Stato ».

E ad un'ulteriore domanda, se un eventuale interessamento del S.I.F.A.R. in altre questioni avviene poi praticamente a discapito di quello che deve essere il compito della difesa della sicurezza dello Stato, risponde: « Senza dubbio ».

Da quanto detto discende che, dovendosi il servizio occupare soltanto delle questioni relative alla sicurezza nazionale, il suo organico dovrebbe essere adeguato a questo compito, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Ciò significa che dovremmo avere una quantità di persone notevolmente inferiore a quella oggi esistente, ma notevolmente più qualificata.

Altra questione da affrontare è quella che suggerisce di quale tipo di personale devono essere costituiti i servizi di informazione, e cioè se il personale deve essere militare, civile o misto. A tale riguardo va ricordato che una delle cause determinanti la formazione di un gruppo di potere nel S.I.F.A.R. e nell'Arma va ricercata nel fatto che il personale, essendo composto da militari, è stato allettato con promozioni spesso indebite o minacciato di trasferimento.

Va aggiunto che oggi il modo di intendere il problema della sicurezza nazionale è profondamente mutato, nel confronto dei decenni passati. Oggi non ci si può più limitare a conoscere il tipo di armi in dotazione degli eserciti degli altri paesi; non ci si può limitare a conoscere le dislocazioni degli aeroporti, delle caserme, dei porti, delle basi marittime ed aeree; non ci si può limitare alla conoscenza dei problemi strettamente militari. Il quadro da pren-

dere in esame, oggi, è molto più vasto. Tanto per citare l'esempio che appare con maggiore evidenza, il servizio di sicurezza deve occuparsi di molti rami dell'attività produttiva e della ricerca scientifica. Da questo discende che i quadri del servizio di informazione, dovendo essere in possesso di determinate conoscenze specifiche, non possono essere tratti e non possono, quanto meno, essere tratti soltanto, da organizzazioni militari. Certo, non si può dall'oggi al domani modificare un servizio di informazioni, per cui inizialmente i quadri dovrebbero essere presi sia dai militari che dai civili, facendo però in modo che i quadri provenienti dalle forze armate, all'atto della loro immissione nei servizi di informazione, escano dall'organico delle forze armate e non vi rientrino più. Questa è la nostra seconda proposta. E questa proposta è avvalorata dal fatto che nessuno dei testi chiamati a deporre davanti alla Commissione, pur trattandosi in molti casi di specialisti della materia, è stato capace di presentare una soluzione migliore. Va aggiunto, altresì, che la soluzione da noi indicata ha già trovato applicazione in non pochi servizi di informazione di altri Stati.

Questa tesi è avvalorata da alcune dichiarazioni che riportiamo. Rispondendo alla domanda di un Commissario, il generale Aloia ha dichiarato:

« Per quanto riguarda l'organizzazione del S.I.F.A.R., se si possa attribuire ad un complesso di civili questa organizzazione anche se, come lei giustamente ha detto, per la maggior parte proveniente dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, io sono d'accordo. Infatti, qualora si costituisse un ruolo a sé stante, con un vertice rotante, questo ruolo diventa un raggruppamento di specializzati i quali vestono per tutta la vita l'abito civile. Sono dei veri e propri civili che svolgeranno per tutta la vita quel particolare servizio e questo li rende particolarmente esperti ».

E l'onorevole Taviani:

« A mio parere il servizio informazioni e sicurezza non dovrebbe « essere lasciato esclusivamente nelle mani dei militari. Vi sono que- « stioni che interessano anche problemi di politica estera; di ca- « rattere essenzialmente politico, che non possono essere bene co- « nosciute e approfondite da chi ha una ottima educazione, ma « un'educazione prevalentemente militare ».

Altra questione, inerente alla ristrutturazione, è quella della dipendenza del servizio. In base alle disposizioni vigenti, il S.I.F.A.R.

è alle dipendenze del ministro della difesa. Nella sostanza, però, dipende e collabora con diversi ministeri. Questa situazione dà vita a due inconvenienti: *a*) da una parte attenua, di fatto, le responsabilità del ministro della difesa; *b*) dall'altra determina dei conflitti di competenza e delle interferenze dannose nel lavoro.

Vediamo cosa dicono al riguardo alcuni testi. L'onorevole Andreotti:

« C'è solo una cosa che io mi permetto di dire alla Commis- « sione. Per conto mio la chiave del problema, non tanto per il « passato ma per il presente e per il futuro, sta nel dare rigorosa « applicazione alla norma della legge delegata per cui il capo del « servizio deve dipendere soltanto da un tramite; cioè il capo del « servizio deve dipendere su un piano tecnico dal capo di stato « maggiore della difesa e su un piano politico dal Ministero della « difesa. Se rimane — come è, se non sbaglio, per quel che ne so « — un sistema di multilateralità di rapporti diretti del capo del ser- « vizio (senza fare critiche a nessuno, parlo proprio della struttura « di questo servizio), se una persona qualunque ha rapporti diretti « con la Presidenza della Repubblica, ha rapporti diretti con la Pre- « sidenza del Consiglio, ha rapporti diretti con il ministro degli esteri, « ha rapporti diretti con il ministro dell'interno, si crea, io credo, « una specie di potentato, almeno *in nuce*, come possibilità, di cui « poi non è possibile chiamare a rispondere nessuno ».

E l'onorevole Tremelloni:

« Precisare poi da quale ministro debba dipendere e qui io sarei « per la centralizzazione di tutte le richieste dei servizi del S.I.F.A.R. « in un solo ministero perché il potere, da parte di parecchi mi- « nistri, di domandare che il S.I.F.A.R. intervenga in determinati « servizi o per determinate informazioni, creava naturalmente un « certo disordine ed un certo grado di scarso controllo ».

Concordiamo con l'esigenza di una direzione unitaria. D'altra parte, ricordando quanto abbiamo precedentemente detto, circa la ampiezza nuova assunta dal servizio che non può più essere limitata a problemi strettamente militari, riteniamo che il servizio dovrebbe far capo al Presidente del Consiglio dei ministri. Occorre, quindi, a nostro parere modificare le disposizioni vigenti in questo senso.

Questo nostro giudizio concorda con quello dell'onorevole Taviani che, deponendo alla Commissione, ha affermato:

« A mio parere il servizio informazioni e sicurezza dovrebbe di-
« pendere dal Presidente del Consiglio dei ministri; non dovrebbe
« essere lasciato ad un singolo Ministero ».

Ovviamente, quando affermiamo che il servizio di informazioni dovrebbe far capo al Presidente del Consiglio dei ministri, vogliamo anche dire che dovrebbe essere il Presidente del Consiglio a risponderne davanti al Parlamento. E, data la delicatezza dei compiti del servizio, questa responsabilità non dovrebbe essere nebulosa o addirittura fittizia, come è avvenuto fino ad ora da parte del ministro della difesa. Abbiamo già ripetute volte affermato che il servizio è un organo dell'amministrazione dello Stato e deve essere, pertanto, sottoposto all'imperio della legge e quindi del Parlamento. Riprendendo ora questo discorso, riteniamo che il Presidente del Consiglio dovrebbe essere in primo luogo responsabile di fronte ad una Commissione parlamentare apposita, bicamerale o a due monocamerali. È chiaro che, data la natura del servizio, la suddetta Commissione non dovrebbe occuparsi del lavoro operativo del servizio, come non dovrebbe conoscere i nomi dei responsabili nei diversi settori dell'attività informativa, ma dovrebbe stabilire le linee, non solo legislative, ma anche di direzione generale del funzionamento del servizio. Abbiamo parlato di Commissione apposita, ma in linea subordinata si potrebbe accedere all'idea che detto compito sia affidato alle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.

Inoltre, la Commissione ha preso in esame il fatto se la struttura del servizio di informazione deve essere unitaria o no. Cioè, se vi deve essere un solo tipo o vi devono essere più tipi di servizi di informazione. A riguardo la Commissione ha preso in esame la struttura dei servizi di informazione di diversi paesi. A nostro parere (anche per il fatto che nei paesi nei quali la struttura non è unitaria e vi sono due o anche tre tipi di servizi di informazione, si sono verificati dei conflitti, delle rivalità, delle incomprensioni, degli urti) dovrebbe essere mantenuta la caratteristica unitaria del nostro servizio di informazione. Anzi, questo carattere unitario dovrebbe essere rafforzato. Da una parte questo risultato si raggiunge delimitando il compito del servizio alla sicurezza nazionale e quindi eliminando i conflitti di competenza con il Ministero dell'interno, qualche volta verificatisi. In secondo luogo questo risultato può essere raggiunto sopprimendo i servizi di informazione delle singole forze armate.

I servizi di informazione di forza armata hanno come compito fondamentale quello della polizia militare e questo compito può essere assolto senza difficoltà dagli appartenenti ad ogni singola forza armata.

Interrogato su questa questione, il generale de Lorenzo ha dichiarato:

« Possiamo subito sgomberare il campo dall'argomento S.I.O.S. « (servizi di informazione di forza armata). I S.I.O.S. hanno compiti « di sicurezza militare nell'ambito dei reparti. Come è stato detto, « questa sicurezza militare potrebbe anche essere svolta da elementi « non dell'Arma; ma la scelta di elementi dell'Arma è dovuta al fatto « che essi sono agenti di polizia giudiziaria ».

Quindi l'unica obiezione mossa dal generale de Lorenzo è che i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria. Ma quale consistenza ha questa obiezione visto che il compito fondamentale dei S.I.O.S. è quello della polizia militare, come lo stesso de Lorenzo non può non riconoscere ?

Interrogato poi l'onorevole Taviani sull'esigenza della soppressione dei S.I.O.S. e sulla conseguente unificazione del servizio, risponde: « questa unificazione dei servizi è appunto quello che bisognerebbe fare ».

Inoltre, l'esistenza dei S.I.O.S. porta frequentemente alla creazione di rapporti tesi fra l'arma dei carabinieri e le altre forze armate dello Stato. Non sempre, presso i reparti, gli uomini dei servizi di informazione, limitano la loro attività ai compiti loro demandati. Tendono non raramente ad invadere campi di pertinenza specifica delle singole forze armate e da ciò nascono incomprensioni ed urti che non servono di certo alla compattezza della nostra organizzazione militare.

Per i motivi sopra indicati, la nostra ultima proposta relativa alla ristrutturazione dei servizi segreti, è quella inerente all'abolizione dei S.I.O.S.

CAPITOLO SECONDO

PROPOSTE RELATIVE ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL SEGRETO

1) *Premessa.*

I risultati, largamente positivi, raggiunti nel corso dei lavori della Commissione di inchiesta, potrebbero da un lato fare apparire eccessive e ingiustificate le critiche e le censure formulate nell'introduzione alla relazione (a proposito delle strette limitazioni imposte dalla legge istitutiva e dell'ostinazione del Governo nel rifiutare, per motivi di « segreto », la conoscenza integrale di documenti di grande rilievo), e, d'altra parte, indurre a ritenere non assolutamente necessaria una profonda e radicale riforma della legislazione vigente in tema di disciplina del segreto.

Senonché conclusioni siffatte sarebbero estremamente superficiali e, a ben vedere, del tutto prive di serio fondamento.

Non deve dimenticarsi, intanto, che l'indagine della Commissione sugli eventi del giugno-luglio 1964 è stata favorita e facilitata, in notevole misura, dai risultati già in precedenza raggiunti, nella ricostruzione degli eventi stessi, nonché dei loro precedenti e delle loro cause prossime e remote, da altre relazioni e inchieste e procedure (il primo processo de Lorenzo-*L'Espresso,* le inchieste Lombardi, Beolchini, Manes, ecc.). In altre parole, la nostra Commissione non si è trovata nella necessità di dissodare un terreno assolutamente vergine e, per così dire, di partire da zero: ha avuto la possibilità, invece, di approfondire e perfezionare accertamenti che, in parte, già erano stati

compiuti (e compiuti, si noti, anche ad opera di commissioni ministeriali esonerate dalla osservanza delle norme relative alla tutela del segreto, e così, ovviamente, favorite da assai maggiori possibilità di accertamento).

Ma, soprattutto, si deve tener presente che i positivi risultati raggiunti nel corso dell'inchiesta parlamentare sono essenzialmente dovuti all'impegno della Commissione nell'interpretazione dei dati (documentali e testimoniali) così faticosamente raccolti: impegno tanto più grande (e meritorio) quanto più riluttante si è dimostrato il Governo a collaborare (non con le parole, che sono facili sempre, ma coi fatti) all'accertamento delle verità.

La ricostruzione degli eventi e l'accertamento delle responsabilità, che nelle pagine precedenti della relazione abbiamo offerto, possono essere paragonati — se la similitudine ci è consentita — ad una paziente opera di mosaico, tenacemente avversata dall'esecutivo sotto la motivazione o il pretesto — questo è il punto ! — della tutela del segreto di Stato, e tuttavia fermamente e tenacemente proseguita, con la rivelazione (quasi per effetto di una metodica ed ostinata operazione di "decalcomania") di sempre nuove "tessere musive".

Non si vuol dire con questo, certamente, che il mosaico sia perfetto e limpido in ogni sua parte. Si vuole anzi sottolineare, una volta di più, che se alcune zone d'ombra sono rimaste nonostante l'impegno e lo scrupolo della Commissione, la responsabilità può e deve attribuirsi da un lato al Governo, che non tutte le ombre ha voluto chiarire, e, d'altro canto, e più a monte, alla legislazione (così manifestamente improntata a spirito autoritario) tuttora vigente in tema di disciplina del segreto: quella legislazione che, per l'appunto, ha potuto consentire all'esecutivo di rifiutare una collaborazione attiva ed efficace ai lavori della Commissione.

Ecco perché — guardando al futuro, senza ulteriori ed inutili recriminazioni sul passato — una profonda e radicale riforma della legislazione in tema di segreto appare necessaria e urgente. Sarebbe veramente cosa grave che recenti esperienze, sofferte da imputati di diffamazione posti nell'impossibilità di fornire la prova della verità delle loro asserzioni, e vissute anche da noi, investiti del compito di controllare l'opera dell'esecutivo e dall'esecutivo paralizzati, o quanto meno ostacolati, nella nostra attività di ispezione e di controllo, dovessero rinnovarsi in futuro, agevolate e favorite da un'arcaica legislazione che, sostanzialmente immutata, continuasse a proteggere soprusi ed a nascondere ingiustizie inammissibili in un ordinamento democratico.

2) *Le discussioni nel corso dei lavori della Commissione. La documentazione raccolta.*

Della disciplina del segreto si è lungamente discusso nel corso dei lavori della Commissione. Alla prima memoria del senatore Iannelli, designato quale relatore, hanno replicato il senatore Franza e il senatore Galante Garrone. Lo stesso senatore Galante Garrone ha avuto occasione di ritornare, successivamente, sull'argomento con due scritti rispettivamente diretti ad appoggiare alcune richieste istruttorie del deputato Spagnoli e ad ottenere che l'impugnativa degli *"omissis"* degli allegati Lombardi e Manes, già disposta, fosse ulteriormente ampliata. Una seconda e più ampia relazione del senatore Iannelli, infine, è stata discussa, nel corso di due sedute, dai senatori Terracini e Galante Garrone, con interventi che sono stati riprodotti stenograficamente, ed il cui testo è allegato agli atti. Pure allegati agli atti sono alcuni saggi di dottrina (1), una documentazione sufficien-

---

(1) La bibliografia relativa al segreto non è, in Italia, notevolmente ampia. Fra i testi di maggiore rilievo, che reputiamo opportuno citare "per memoria" del legislatore (tralasciando le monografie, note ed osservazioni relative a particolari aspetti e profili del problema, ma comprendendo, pur con le inevitabili lacune, le trattazioni riguardanti specificamente i compiti di ispezione e di controllo del Parlamento), ricordiamo:

— ACQUARONE, *Il segreto d'ufficio,* Milano, 1965.

— AMATO, *L'ispezione politica del Parlamento,* Milano, 1968.

— AZZALI, *Prove penali e segreti,* Milano, 1967.

— BARILE, *Problemi di indirizzo del S.I.D.,* « Rassegna parlamentare », 1968, n. 1-2.

— BASSANINI, *L'inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R., il segreto militare e i poteri del Parlamento,* « Relazioni sociali », 1968, n. 11-12.

— BELLAVISTA, Voce «Esibizione documentale: dovere di » in: *Enciclopedia del diritto,* volume IV.

— BONACCI, *Un istituto penalistico da riesaminare: il segreto di Stato,* « Democrazia e diritto », 1968, n. 2-3.

— CAMPOLONGO, *L'alto tradimento e il segreto di Stato,* Napoli, 1936.

— IDEM, *Il delitto politico in Italia e la rivelazione dei segreti di Stato,* Napoli, 1934.

— IDEM, *Il segreto di Stato e la sua protezione nell'ora presente,* « Giustizia penale », 1936.

— CAPPELLETTI, *Processo e ideologie,* Bologna, 1969.

— CHIAVARIO, *Davvero legittimo il potere del giudice militare di escludere il difensore di fiducia?,* « Rivista italiana di diritto e procedura penale », 1963.

temente larga della legislazione vigente in altri paesi in tema di segreto, ed una relazione (con annesso schema di disegno di legge) redatta, a richiesta del Presidente della Commissione, dal professor Salvatore Villari dell'università di Messina.

3) *Criteri di trattazione.*

L'analisi approfondita della documentazione ora indicata richiederebbe un discorso troppo ampio ed eccederebbe, forse, il più limitato compito che ci è stato affidato dalla legge istitutiva: il compito,

---

— CICCONETTI, *I codici e il segreto,* « L'Astrolabio », 1968, n. 7.

— CODAGNONE, Voce « Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato », in: *Enciclopedia Forense,* volume V.

— COLLI, *Sulla validità dell'attuale disciplina legislativa del segreto di Stato nelle accezioni politico-militare e di ufficio,* « Rassegna parlamentare », 1968, n. 5-6.

— IDEM, *Il caso Rocca e la tutela del segreto di Stato,* « Rassegna della magistratura », 1968, n. 10-11.

— CONSO, *Segreto militare e prova liberatoria,* « Giurisprudenza italiana », 1968, volume IV.

— CORDERO, *Tre studi sulle prove penali,* Milano, 1963.

— CRESPI, *La tutela penale del segreto,* Palermo, 1952.

— CRISAFULLI, *Problematica della libertà d'informazione* « Il Politico », 1964.

— CUOMO, *Appunti sull'inchiesta politica delle Camere,* « Rassegna di diritto pubblico », 1959.

— D'AGATA, *Spionaggio militare,* « Rassegna dei carabinieri », 1964.

— DE MARSICO, *La nozione di "segreto" nei delitti contro la personalità dello Stato,* « Archivio penale », 1949.

— DI VICO, *La rivelazione dei segreti di Stato,* « Annali di diritto e di procedura penale », 1934.

— DOSI, *La tutela del segreto nella prova testimoniale del processo penale,* « La Scuola positiva », 1968.

— ELIA, *Il Governo come comitato direttivo del Parlamento,* « Civitas », 1951, n. 4.

— FENUCCI, *I limiti dell'inchiesta parlamentare,* Napoli, 1968.

— FOIS, *Princìpi costituzionali e libera manifestazione del pensiero,* Milano, 1957.

— FURLANI, *Le commissioni parlamentari di inchiesta,* Milano, 1954.

— GENTILE, *Note sulla tutela del segreto militare,* « Rassegna dei carabinieri », 1966.

cioè, di formulare — in via di suggerimento al legislatore — quelle proposte di riforma della disciplina vigente in materia di tutela del segreto che, in virtù e per effetto della nostra diretta esperienza, sono sembrate a noi di indeclinabile necessità e di assoluta urgenza. Senza appesantire, perciò, la nostra trattazione con la "storia" della disciplina legislativa del segreto (2), cercheremo, per l'appunto, di far te-

---

— GIANNUZZI-SAVELLI, *La circolazione di notizie nell'ordinamento italiano,* Napoli, 1961.

— GRAMATICA, *Il segreto e la sua tutela penale,* Napoli, 1935.

— GREVI, *I limiti del segreto sugli atti delle inchieste amministrative conseguenti a sinistri ferroviari,* « Giurisprudenza Costituzionale », 1966.

— KOSTORIS, *Il segreto come oggetto della tutela penale,* Padova, 1964.

— JEMOLO, *In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale,* « Giurisprudenza Costituzionale », 1963.

— MANTOVANI, *Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa,* « Archivio Giuridico », 1961.

— MESSINA, *La tutela penale del segreto militare nelle legislazioni moderne,* « La Scuola Positiva », 1915.

— NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione,* Milano, 1953.

— IDEM, *Sulla validità dell'attuale disciplina legislativa del segreto di Stato nelle accezioni politico-militare e d'ufficio,* « Rassegna parlamentare », 1968, n. 5-6.

— ONIDA, *Segreto diplomatico,* « Relazioni sociali », 1961, n. 10.

— PERGOLESI, « In tema di inchieste parlamentari di pubblico interesse », *Studi Crosa,* Milano, 1960.

— PIERANDREI, Voce « Inchiesta parlamentare », in: *Novissimo Digesto Italiano,* volume VIII.

— PISAPIA, *Prova penale e segreto politico-militare,* « Archivio Giuridico », 1968.

— IDEM, *Questione di legittimità costituzionale sul diritto di difesa in relazione alla tutela del segreto,* « Archivio penale », 1969.

— VASSALLI, « Libertà di stampa e tutela penale », *Scritti in onore di A. Giuffrè,* Milano, 1967.

— AUTORI VARI, *Dibattito sulle inchieste parlamentari,* « Giurisprudenza Costituzionale », 1969.

(2) Fra le norme, tuttora vigenti, in tema di segreto, numerose sono quelle contenute nei vari codici: in particolare nel codice penale gli artt. 255-263 e 682 ove si definiscono come interessi protetti « la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno od internazionale » (255), si includono, tra le notizie che debbono rimanere segrete, quelle « contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni di ordine politico, interno od internazionale » (256, comma 2°) e si estende la tutela alle « notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione » (256, comma 3°); nel codice penale militare di pace

soro della nostra diretta esperienza, nonché dell'esperienza che, indirettamente, abbiamo acquisito ripercorrendo il faticoso cammino compiuto da altri inquirenti nella ricerca della verità, per proporre quei rimedi e per indicare quelle soluzioni che, ai fini dell'accertamento della verità, a noi sembrano più utili.

Potrà apparire il nostro, e probabilmente sarà, un criterio scarsamente scientifico. Ma forse esso consentirà di porre in maggiore evidenza i gravi difetti di un sistema, e di rendere più chiara la necessità di una riforma legislativa.

---

gli artt. 85, 88, 90, 91, 93 e 94 ove si richiede per la configurazione di un reato di spionaggio l'assenza, nel procacciamento di notizie segrete, della « autorizzazione dell'Autorità militare competente » (88, comma 1°), si assimilano ai segreti di Stato le « notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o hanno carattere riservato » se dalla loro rivelazione possa derivare nocumento alla difesa dello Stato stesso (94); nel codice penale militare di guerra gli artt. 59, 62-68, 72, 73, 75, 76, 78 e 79 ove si vieta la pubblicazione di notizie di interesse militare « non comunicate o non autorizzate dal Governo e dai comandi militari » (75) e addirittura si vieta di smentire eventuali notizie false « portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari » (76 comma 1°). La tutela processuale è delineata negli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale (che limitano l'assunzione della prova nel processo anche civile, in virtù del rinvio operato dall'art. 118 del codice di procedura civile), cui corrispondono esattamente gli artt. 336 e 339 del codice penale militare di pace (l'art. 293 dello stesso codice consente inoltre l'esclusione del difensore e del consulente tecnico non militare quando « occorra tutelare un segreto militare e politico »). Un posto a sé spetta al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (intitolato « Norme relative al segreto militare » ma in realtà principalmente attinente alle notizie riservate) cui è allegato un lungo elenco di materie « di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione », tra le quali alcune destano notevole perplessità sia per la loro intrinseca natura, sia per la vastità delle formulazioni legislative (ad esempio: « spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata » — n. 6; « fabbriche di aggressivi chimici » — n. 7; « argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione » — n. 10; « direttive, orientamenti ed attività del Governo nelle trattative internazionali » — n. 11). Il decreto vero e proprio estende poi il divieto di divulgazione alle « notizie aventi comunque interesse militare » anche se non indicate nell'allegato, rendendo così pressoché illimitato l'ambito del segreto (art. 2, comma 1°), e stabilisce la prevalenza del carattere segreto su quello riservato (art. 3), ma prevede deroghe al divieto di divulgazione quando dall'Autorità competente « sia stata concessa ... particolare autorizzazione » (art. 4, comma 1°). La tutela del segreto economico e finanziario è

4) *Il segreto di Stato sotto il profilo del diritto sostantivo e del diritto processuale. Preminenza del profilo processuale.*

Di segreto politico e militare (o, comprensivamente, di segreto di Stato) è possibile parlare, ovviamente, sotto un duplice profilo. Sotto il profilo del diritto sostantivo (ammissibilità e limiti del segreto, suo contenuto, modalità per la determinazione o "classificazione" degli atti e documenti segreti, ecc.); e sotto il profilo del diritto processuale (opponibilità del segreto nel corso di un giudizio od anche nel corso di una inchiesta parlamentare che, al pari di quella da noi condotta, sia assoggettata agli stessi limiti stabiliti dal codice di procedura penale — articoli 342 e 352 — per i giudizi ordinari).

All'uno e all'altro profilo, naturalmente, il legislatore dovrà essere sensibile nell'auspicata riforma della legislazione in tema di segreto. Ma particolarmente sensibile, ad avviso della Commissione, il legislatore dovrà essere al profilo processuale: tanto è evidente che anche la più rigorosa e seria definizione del "segreto", e le più attente e scrupolose garanzie dirette a impedire, per quanto possibile, che l'etichetta del segreto ricopra e nasconda arbitri, illeciti e soprusi, lasceranno pur sempre un margine di necessaria discrezionalità e di inevitabile imperfezione; e tanto è evidente, d'altra parte, che le esigenze della giustizia e della verità impongono che

---

assicurata dal regio decreto 28 ottobre 1935, n. 1844 (emanato per contrastare le « inique sanzioni » decise dalla Società delle Nazioni contro l'Italia per la sua aggressione all'Etiopia). Altre norme connesse con quelle finora esposte sono contenute nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato, e nei trattati NATO ed EURATOM (legge 10 novembre 1954, n. 1226, artt. 7, 10 (*c*), 21, 22; legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. VII 1-b, 2-a-b-c, 3-b; legge 30 novembre 1955, n. 1338, art. 13; legge 14 ottobre 1957, n. 1203, artt. 24-29 e 14). Disposizioni sul segreto di minore rilievo sono contenute in: legge 13 dicembre 1928, n. 3036, modificata dalla legge 4 gennaio 1938, n. 28, e dalla legge 3 maggio 1956, n. 5111; regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2290, modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1498; regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 40, 41, 43; legge 2 febbraio 1960, n. 68, artt. 5, 6, 8, 9, 10. Si veda anche l'art. 7 del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256 (« Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti »), ove si legge, al comma 3°, che: « Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta (ufficiale delle leggi e dei decreti): i decreti... la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato ».

nulla, assolutamente nulla, sia sottratto all'accertamento, necessariamente pieno e illimitato, del giudice (o della Commissione parlamentare di inchiesta).

Se una riforma della legislazione in tema di segreto non sottolineasse in modo chiaro ed esplicito questa inderogabile necessità (la necessità, cioè, di un illimitato potere di conoscenza da parte del giudice), i perfezionamenti, sia pure auspicabili, eventualmente introdotti nella determinazione di quanto può o non può essere assoggettato a " segreto " avrebbero un peso assai ridotto ed un'importanza marginale. Al limite, sarebbe preferibile che la disciplina del segreto restasse, sotto il profilo del diritto sostantivo, quella che è, ma fosse radicalmente modificata sotto il profilo processuale nei sensi di cui ora si è detto. Come è fatto palese da questa semplicissima considerazione (frutto, anch'essa, della nostra diretta esperienza): che non soltanto i nostri lavori sarebbero stati di gran lunga facilitati e abbreviati, ma le " zone d'ombra del mosaico " sarebbero del tutto scomparse, se l'esecutivo non avesse avuto la possibilità, a parte ogni considerazione sulla giustificazione o sull'infondatezza della " segretazione " di determinati atti e documenti, di opporre a noi (e, prima di noi, ai giudici del tribunale di Roma) l'eccezione di segretezza. Considerazione, questa, che può apparire addirittura banale nella sua semplicità: ma banale non è, almeno per chi vuole che le inchieste parlamentari (e i processi) siano cose serie e consentano, nei limiti delle umane possibilità, l'accertamento della verità.

5) *Gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Necessità di una radicale riforma legislativa.*

Proprio per la preminenza che, a nostro avviso, deve essere riconosciuta al profilo processuale dell'auspicata riforma della legislazione in tema di segreto, intendiamo dare la precedenza, nella nostra trattazione, a tale profilo: anche se, sul fondamento di un criterio rigorosamente logico, la priorità dovrebbe essere attribuita all'aspetto sostanziale del problema.

I più gravi ostacoli all'accertamento della verità sono costituiti, come è noto, dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Dall'articolo 342, che consente al pubblico ufficiale di rifiutare l'esibizione di un atto o documento quando dichiari per iscritto, anche

senza motivazione, che si tratta di segreto politico o militare; e dall'articolo 352, che addirittura vieta al giudice di interrogare i pubblici ufficiali sui segreti politici e militari dello Stato « o su altre noti- « zie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'in- « teresse politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo ».

Non è chi non veda la gravità delle disposizioni ora riportate: gravità che non è certamente eliminata, ma soltanto, e lievemente, attenuata, dalle limitate facoltà concesse dall'ultimo comma dell'articolo 352 al giudice che non ritenga fondata l'eccezione di segretezza. Né conseguirebbe il fine di una profonda e decisiva riforma delle norme citate la pur necessaria soppressione dell'inciso « anche senza motivazione » inserito nell'articolo 342, o la limitazione del divieto di interrogazione (articolo 352) ai soli segreti, con esclusione delle notizie riservate (o di vietata divulgazione). Ed infatti, quanto all'inserzione di un eventuale obbligo di motivazione del rifiuto di esibizione dei documenti, l'esperienza insegna che non è difficile allo esecutivo formulare una « motivazione » che, in realtà, motivazione non è: o perché addirittura carente (quando il pubblico ufficiale si limita ad affermare, apoditticamente, che il documento non può essere conosciuto, in tutto o in parte, perché... di natura segreta) o perché del tutto insufficiente, e tale da non consentire nemmeno un generico controllo (3). E, quanto all'esclusione delle notizie riser-

---

(3) Particolarmente significativa appare, sotto questo profilo, la vicenda processuale degli allegati al rapporto Manes. Come è noto, nel corso del primo processo de Lorenzo (tribunale di Roma, udienza del 22 dicembre 1967), i sette allegati furono trasmessi nel testo integrale, con una lettera di accompagnamento che rivelava la chiara volontà del comando generale dei carabinieri di rendere note ai giudici le dichiarazioni dei generali Lepore, Azzari, Picchiotti e Zinza e dei colonnelli Dalla Chiesa, Sottiletti e Bittoni. Senonché il giorno successivo il comandante generale dell'Arma comunicò al presidente del tribunale, genericamente, che « gli atti di ufficio » in precedenza trasmessi contenevano « notizie riservate di cui è vietata la divulgazione », e pregò il magistrato, « per ragioni di principio, di voler cortesemente considerare la possibilità di « evitare di renderli pubblici ». È noto altresì che il tribunale decise a sua volta, « data la delicatezza della materia trattata », di « interpellare formal- « mente la pubblica amministrazione interessata, per conoscere se nei docu- « menti medesimi si *contenessero* o meno notizie che costituiscono segreto « politico o militare »; e che il comandante generale dell'Arma, Ciglieri, a tale specifica richiesta rispose con la lettera 12 gennaio 1968, che qui integralmente si trascrive: « In relazione all'ordinanza in data 23 dicembre 1967 di codesto « Tribunale, comunico che il testo del rapporto in data 15 giugno 1967 a firma « generale Giorgio Manes, non contiene elementi che possano considerarsi

vate (o di vietata divulgazione) dal novero di quelle previste dall'articolo 352, chiara appare l'inadeguatezza di un'eventuale riforma così limitata e a tal punto timida e modesta: poiché il difetto essenziale, e non sanabile se non mediante una radicale riforma, dell'articolo 352 non sta tanto nella maggiore o minore ampiezza del terreno precluso all'indagine del giudice, quanto nel fatto stesso che l'autorità procedente sia limitata, e addirittura paralizzata, nell'assolvimento del suo compito.

6) *La proposta di legge Ballardini. L'insegnamento del Nuvolone.*

In realtà, se non si vogliono sacrificare le primarie esigenze dell'accertamento della verità e se, al tempo stesso, non si vogliono pregiudicare le legittime esigenze di segretezza di alcuni atti e documenti (o di determinate notizie), molte vie si aprono al legisla-

---

« segreto militare. Per quanto riguarda gli allegati, si rileva che il loro con« tenuto sostanzialmente traspare dal rapporto o è già acquisito dal Tribunale « attraverso le deposizioni testimoniali. Qualora il Tribunale ritenga, tuttavia, « di disporre l'acquisizione agli atti, si chiede il termine di una giornata per « poter espungere dagli allegati stessi i soli punti strettamente connessi con « l'organizzazione e le attribuzioni dei Comandi, unità e reparti in cui si arti« cola l'arma dei carabinieri, che costituiscono un quadro che deve essere « tutelato dal segreto militare ». Quanto poco un siffatto « quadro » dovesse essere protetto dal segreto militare (e quanto fatua conseguentemente, a dir poco, fosse la « motivazione » adottata) è fatto palese dalla natura, assolutamente « innocente », dei numerosi *"omissis"* (una quarantina circa, su settantadue) che in seguito furono rivelati dal ministro della difesa o dal Presidente del Consiglio!

Altri esempi di analoghe « motivazioni » chiaramente insufficienti, o addirittura inconsistenti, possono essere tratti dalla storia dei lavori della nostra Commissione. Ricorderemo, sempre a proposito degli allegati Manes, che il ministro della difesa, con lettera del 9 maggio 1969, diretta al Presidente della nostra Commissione, ritenne di giustificare la permanenza dei residui *"omissis"* con una motivazione che, ovviamente, motivazione non è: postoché il dire che « sono state omesse quelle parti che costituiscono segreto di Stato o di « cui, comunque, è vietata la divulgazione ai sensi delle norme vigenti » significa, con tutta evidenza, rifiutare puramente e semplicemente una qualsiasi giustificazione della decisione adottata. Né, a ben vedere, altre motivazioni in apparenza meno inconsistenti (pensiamo, così scrivendo, al rapporto Beolchini, alla relazione e agli allegati Lombardi, al Piano Solo, eccetera: ma perché spe-

tore. Non mancano in proposito gli esempi, spesso illuminanti, delle legislazioni straniere: e alla documentazione relativa, nonché a quanto abbiamo avuto occasione di dire o di scrivere nel corso dei lavori, ci limitiamo qui a fare riferimento. Vogliamo tuttavia ricordare in modo particolare, sull'argomento, la proposta di legge presentata il 13 marzo 1969 (e fino a questo momento non discussa !) dal deputato Ballardini (n. 1182): proposta suggerita al parlamentare proprio dall'esame « delle proposte di inchiesta parlamentare sulle degenerazioni del S.I.F.A.R. » (come è detto nella relazione introduttiva), e diretta a modificare nei termini seguenti il terzo comma dell'articolo 352: « Se l'autorità procedente non ritiene fondata la « dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone, dispone che « l'audizione del teste avvenga a porte chiuse ai sensi dell'articolo 423 « e, dopo l'escussione, decide se la deposizione debba o meno essere « menzionata nel processo verbale ». E vogliamo ricordare, altresì, l'insegnamento del Nuvolone, che così conclude la sua esposizione

---

cificare ? Più genericamente possiamo riferirci a tutti i documenti che ci sono stati negati o che ci sono stati trasmessi in un testo ampiamente mutilato) possono essere considerate sufficientemente plausibili e convincenti: a tal punto è chiaro, ad esempio, che negare un documento perché « contiene notizie « relative alla costituzione ed all'ordinamento dell'XI brigata meccanizzata », quando, per l'appunto, anche su questa « novità » avrebbe potuto e dovuto estendersi, a norma della legge istitutiva, la penetrante indagine della Commissione, rivela non soltanto la ferma volontà di ostacolare l'indagine stessa, ma l'estrema povertà di una « motivazione » che non giustifica in modo alcuno la segretazione. E le citazioni si potrebbero moltiplicare. Si pensi, ad esempio, alla genericità delle motivazioni che fanno riferimento ai « particolari orientativi del servizio », o alla « metodologia di lavoro »; si pensi, altresì, all'intrinseca debolezza di altre motivazioni, che vorrebbero giustificare le censure apportate al "Piano Solo", e cioè a un progetto chiaramente illegale, sotto il profilo della connessione esistente fra il piano stesso ed altri progetti. E che dire, poi, di quelle « motivazioni » che non si prendono neppure la pena di invocare la tutela del segreto, ma pretendono addirittura di stabilire i limiti dell'indagine della Commissione e di conseguentemente decidere (basti questo esempio !) che gli allegati Beolchini devono ritenersi del tutto estranei « all'og- « getto dell'inchiesta parlamentare sugli eventi del giugno-luglio 1964 così come « disposta nei suoi limiti e nei suoi compiti dalle Assemblee legislative » ? Per concludere, e per ribadire quanto affermato nel testo di questa relazione, pare evidente, alla luce dell'esperienza e degli esempi ora portati, che una eventuale modificazione dell'art. 342 del codice di procedura penale, se limitata alla pur necessaria soppressione dell'inciso « anche senza motivazione », sarebbe del tutto insufficiente e priva di sostanziale efficacia.

nello scritto che è stato distribuito a tutti i commissari all'inizio dei nostri lavori:

« Dichiarata l'incostituzionalità della normativa di cui ai predetti « articoli, occorrerà tutelare in altro modo i più importanti segreti « di Stato.

« A nostro avviso, la cosa non sarebbe impossibile e la disci- « plina giuridica potrebbe articolarsi nei seguenti punti:

« *a*) obbligo di procedere a porte chiuse, escludendo ogni « pubblicità esterna a quegli atti che, secondo la pubblica amministra- « zione da interpellarsi previamente, implichino comunicazione di « notizie o documenti segreti;

« *b*) vincolo al segreto del magistrato, dei suoi ausiliari, delle « parti e dei loro difensori, con sanzioni penali equivalenti a quelle « già previste dal codice penale per la violazione dei segreti cor- « rispondenti;

« *c*) mantenimento del vincolo del segreto anche dopo la pro- « nuncia della sentenza in pubblico dibattimento.

« In tal modo saranno salvaguardati sia gli interessi di giusti- « zia, sia il principio dell'uguaglianza, sia l'interesse al segreto.

« Ma l'attuale sistema deriva direttamente dai principî dello Stato « autoritario e dalla preminenza tirannica dell'esecutivo su ogni altro « potere dello Stato ».

7) *L'illegittimità costituzionale delle norme processuali vigenti in tema di segreto.*

Il parere del Nuvolone, ora riportato nelle sue proposizioni conclusive, sottolinea efficacemente la illegittimità costituzionale degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Nello stesso senso abbiamo ritenuto necessario pronunciarci, esplicitamente, nel corso dei lavori (intervento del senatore Galante Garrone): quando, con particolare riferimento ai rapporti fra le vigenti norme sul segreto, in esse compresi gli articoli 342 e 352 di cui stiamo parlando, e la difesa in giudizio, abbiamo ricordato quali e quante norme costituzionali siano, a nostro avviso, violate.

Dicevamo allora, e qui ripetiamo:

« Segreto di Stato e processo... Ebbene, qui è pacifico, risaputo, « detto e ripetuto che vi è una violazione del diritto di difesa stabi- « lito dall'articolo 24 della Costituzione tutte le volte che un citta- « dino non possa difendersi perché gli viene opposto il segreto di « Stato. Vorrei dire, però, che le violazioni della Costituzione non « si limitano all'articolo 24: è violato anche l'articolo 101, perché « quando si dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, o si « dice una frase senza contenuto o, se si dice una frase seria, bisogna « riconoscere che i giudici non sono soggetti soltanto alla legge se « i loro accertamenti, che sono il presupposto della sentenza, sono « subordinati ad una decisione insindacabile del potere esecutivo.

« E si viola l'articolo 111 della Costituzione. Infatti domando a « voi quale motivazione reale, non puramente apparente o fantoma- « tica, possa essere data da una sentenza che si vede sbarrata la « strada dall'esistenza di un segreto. Si viola l'articolo 112: obbligo « del pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Come può, il « pubblico ministero, esercitare l'azione penale se, quando richiede « alla pubblica amministrazione certi documenti, si sente rispondere « con un rifiuto ? Veramente ciascuno può tramare e far tramare, « perché un pubblico ministero che voglia esercitare l'azione penale « non può farlo... ».

8) *Insufficienza del rimedio proposto dal senatore Iannelli.*

Senonché, non tanto interessano le nostre (modeste) considerazioni, o quelle, ben più autorevoli, del Nuvolone e della prevalente dottrina, quanto un rilievo che è, a nostro avviso, di grande importanza: e cioè il fatto che nella stessa relazione del senatore Iannelli, sostanzialmente ispirata al criterio di una necessaria perdurante tutela del segreto (e, addirittura, nell'intervento del senatore Franza, così sensibile ai richiami di una legislazione autoritaria), non viene sottaciuta la gravità del contrasto fra l'esigenza di tutelare il segreto e quella di accertare la verità, nel corso di un giudizio, a garanzia dei diritti del cittadino. Per dirimere quel contrasto, il senatore Iannelli ha formulato una singolare proposta. Il giudice, si legge nella seconda sua relazione.

« constatata la situazione di conflitto tra i due diversi interessi « dello Stato e del singolo, attraverso il procuratore generale presso

« la Corte di appello territorialmente competente, dovrebbe invitare « il Presidente del Consiglio dei ministri a pubblicizzare il fatto, il « documento o la notizia coperti dal segreto. Qualora il Presidente « del Consiglio dei ministri manifesti la volontà di mantenere sul « fatto, sul documento o sulla notizia il vincolo del segreto, il giu- « dice dovrebbe dichiarare l'improseguibilità dell'azione penale, in « considerazione del sacrificio subìto dal diritto di difesa del cit- « tadino ».

Ma non è chi non veda quanto inattendibile sia la proposta ora riportata: postoché, a parte altre considerazioni che non inutilmente potrebbero essere formulate, è evidente che la soluzione suggerita concernerebbe soltanto alcune situazioni, e cioè quelle dei processi per diffamazione nei quali l'imputato per essere assolto deve fornire la prova della verità e senza sua colpa non la può fornire perché è calato, inesorabile, il sipario del " segreto ", ma non risolverebbe minimamente le altre situazioni, ad esempio quelle in cui il conflitto fosse fra il mantenimento del segreto e la persecuzione dei reati al suo riparo consumati.

9) *Proposte della Commissione sotto il profilo del diritto processuale.*

È d'avviso la Commissione che, sotto il profilo processuale della opponibilità del segreto al giudice (o alla Commissione parlamentare di inchiesta che, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, sia vincolata al rispetto degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale), le linee di una coraggiosa e radicale riforma possano e debbano essere tracciate, nel solco delle conclusioni del Nuvolone, secondo questi principî (sommariamente enunciati):

a) facoltà dei pubblici ufficiali, dei pubblici impiegati e degli incaricati di un pubblico servizio di rifiutarsi, adducendo adeguata motivazione, di esibire atti e documenti (o di deporre su notizie) coperti da segreto;

b) soppressione del divieto di interrogazione previsto dal secondo comma dell'articolo 352 (non ha senso un'autocensura del giudice, che non sa e non può preventivamente sapere se ciò che vuol chiedere è coperto da segreto: una notizia dapprima segreta può in seguito non essere considerata segreta per il venir meno dei requisiti dell'effettività, della liceità, dell'attualità; e, in ogni caso, è sufficiente che il funzionario possa opporre il rifiuto);

c) possibilità per il giudice, che ritenga ingiustificato il rifiuto, di disporre con ordinanza una breve sospensione del processo, con termine prestabilito dalla legge, per interpellare il ministro competente;

d) se il ministro riconosce l'infondatezza del rifiuto, il processo prosegue il suo corso normale (con l'acquisizione del documento o la deposizione del teste, salva la sua incriminazione per reticenza, in udienza pubblica);

e) se il ministro concorda con il rifiuto del funzionario, il giudice può insistere nelle sue richieste e in tale ipotesi il ministro ha l'obbligo giuridico di ottemperare all'ordine del magistrato diretto all'acquisizione del documento (né il teste può rifiutarsi di deporre); dopo di che il processo prosegue a porte chiuse, restando obbligati il giudice, i suoi ausiliari, le parti e i loro difensori a mantenere il segreto anche dopo la lettura in pubblica udienza del solo dispositivo della sentenza, e restando altresì segreti, con la motivazione della sentenza, i documenti esibiti, il testo delle deposizioni raccolte, i motivi di appello (e tenuti al segreto i giudici, le parti e i difensori nei successivi gradi del giudizio).

Secondo questi princìpi, qui sommariamente enunciati, depositari del segreto diventeranno anche i giudici, e gli altri compartecipi del processo, e non già i soli funzionari dell'esecutivo. Certamente non saranno precluse possibilità di pericoli, connesse ad eventuali " fughe di notizie ". Ma si pagherà pur sempre un prezzo modesto, e sicuramente sopportabile, rispetto al risultato che si conseguirà: l'accertamento della verità, indeclinabile presupposto dell'opera di giustizia.

10) *Specifiche proposte con riferimento ai poteri di inchiesta del Parlamento ed a tutela di essi.*

Sempre restando, per concludere su questo punto, nell'ambito del diritto processuale, e con specifico riferimento ai poteri di inchiesta del Parlamento e dell'opponibilità ad esso, per opera dell'esecutivo, del segreto, ci pare inutile sottolineare ancora una volta quanto aberrante, e inammissibile, sia la limitazione, e addirittura lo svuotamento della possibilità di un concreto, effettivo e penetrante controllo del Parlamento sull'opera dell'esecutivo, quale deriverebbe — inevitabilmente — dal perpetuarsi della vigente legislazione e, in particolare, dalla mancanza di una coraggiosa e radicale riforma degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

Senonché, anche a questo riguardo sembra possibile suggerire al legislatore adeguati rimedi.

È chiaro, intanto, che una profonda riforma dei due citati articoli del codice di procedura penale, nei sensi da noi delineati, varrebbe, di per sé sola, a risolvere anche il problema dei poteri di inchiesta del Parlamento: poiché l'equiparazione, stabilita dall'articolo 82 della Costituzione, fra le Commissioni parlamentari di inchiesta e l'autorità giudiziaria in punto limiti e poteri automaticamente farebbe cadere anche per le Commissioni parlamentari di inchiesta i limiti già stabiliti, e poi cancellati in virtù di tale eventuale riforma, per il magistrato.

Ad ogni modo, quando pure l'auspicata riforma non fosse introdotta, sarebbe pur sempre possibile (e doveroso) ampliare i poteri di inchiesta e di controllo delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Come, e per quali vie ?

Due, a nostro avviso, sono le possibilità che si aprono al legislatore (anche se altre soluzioni, ovviamente, potrebbero essere suggerite):

a) mantenere inalterato l'articolo 82 della Costituzione, ma al tempo stesso interpretarlo, con legge ordinaria, in senso conforme ai lavori preparatori, e cioè chiarendo che esso si riferisce alle sole inchieste (monocamerali o bicamerali) non disposte per legge. Così interpretato, autenticamente, l'articolo 82, le inchieste stabilite per legge potrebbero pacificamente avere poteri diversi e più ampi, da fissarsi di volta in volta, secondo la natura dell'indagine, dal legislatore; e sarebbero troncate alla radice le perplessità che, nel corso dei lavori preparatori della legge istitutiva della nostra Commissione, hanno avuto il sopravvento sull'esigenza, da alcune parti politiche così vivamente sentita, di svincolare la Commissione stessa da limiti incompatibili con la possibilità di un ampio ed efficace controllo;

b) modificare, naturalmente con procedura di revisione costituzionale, l'articolo 82 della Costituzione, estendendo in via generale i poteri della Commissione (analogamente a quanto è stato disposto dall'articolo 4 della legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, per i procedimenti di accusa dei ministri, e dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e così esonerandola dal rispetto degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale.

11) *Proposte della Commissione sotto il profilo del diritto sostantivo.*

Il nostro discorso si è già fatto troppo lungo, e conviene concluderlo, rapidamente, con alcuni accenni sulle proposte di riforma della legislazione in tema di segreto sotto il profilo del diritto sostantivo.

Già abbiamo detto, e qui ripetiamo, che a noi preme e interessa, soprattutto, che l'auspicata riforma della legislazione valga a precludere (o a ridurre al minimo) il pericolo gravissimo (e, in un ordinamento democratico, intollerabile) che l'accertamento della verità sia ostacolato o addirittura impedito dalle discrezionali, e non di rado arbitrarie, valutazioni dell'esecutivo. Ecco perché reputiamo che non sia sufficiente modificare, sotto il profilo del diritto sostantivo, le norme che disciplinano il segreto: convinti, come siamo, che anche la migliore e più attenta " definizione " del " segreto " non potrà non essere, fatalmente, imperfetta e approssimativa, né escludere la possibilità di insidie e sorprese. E proprio per questo radicato convincimento abbiamo diretto la nostra attenzione, principalmente, sul " momento processuale ", e cioè sul momento nel quale il diritto, per così dire, " si scontra " con la realtà.

Ma tutto ciò non significa, naturalmente, che anche al profilo sostanziale della legislazione sul segreto non debba essere diretta la vigile cura del legislatore; che il concetto e il contenuto del segreto non debbano essere determinati con il maggiore scrupolo; che analoga attenzione non debba essere posta nell'individuare gli organi chiamati alla " classificazione " degli atti segreti e nel determinare i criteri ai quali gli organi stessi dovranno strettamente attenersi.

Certo è che, oggi, le norme in tema di segreto sono estremamente numerose, e non di rado confuse, contraddittorie, incerte; che nel corso dell'ultimo secolo, come è stato osservato dal senatore Terracini, si è dimenticato — volutamente! — di limitare la tutela della legge ai soli, e fondamentali, « segreti di Stato », e quella tutela si è estesa, disordinatamente, a coprire segreti (il segreto economico, il segreto ferroviario, e via dicendo) che con l'attività essenziale dello Stato non hanno alcun riferimento.

A questa situazione, chiaramente intollerabile, è necessario e urgente porre rimedio: ritornando all'antico, a costo (come argutamente ha osservato il senatore Terracini) di passare per conservatori o, addirittura, per reazionari; o, poiché in realtà non di questo

si tratta, conservazione e reazione essendo anzi i connotati della attuale disciplina, prendendo esempio da alcune fra le più progredite legislazioni straniere (e così, ad esempio, dalla legge della Repubblica Federale Tedesca, che recentemente ha ancorato il concetto di segreto di Stato alla « sicurezza esterna » del paese).

Senza pretendere, naturalmente, di esaurire un argomento di tale ampiezza e di tanta importanza, e limitandoci, da un lato, a richiamare le più diffuse considerazioni che abbiamo formulato nel corso dei lavori della Commissione e, dall'altro, a indicare soltanto alcune linee, fondamentali, dell'auspicata riforma, siamo di avviso che la nuova regolamentazione del segreto di Stato dovrebbe:

a) chiarissimamente definire in via generale il segreto di Stato, ancorando la relativa definizione al concetto di sicurezza esterna e, in concreto, assicurando la tutela della legge soltanto ai segreti militari ed ai segreti diplomatici, sempreché relativi, questi ultimi, a trattative ancora in corso;

b) escludere ogni tutela, conseguentemente, ai segreti di altra natura;

c) chiarire che il segreto non può, in alcun caso, coprire attività illecite o tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche;

d) attribuire la responsabilità della " segretazione " nell'osservanza dei criteri come sopra stabiliti per legge, ad una commissione che sia espressione del Parlamento (di guisa che l'opposizione partecipi all'esercizio di una funzione a tal punto importante, delicata e decisiva);

e) riunire in un unico testo le varie disposizioni sul segreto (sempreché, naturalmente, tuttora valide in relazione ai princìpi informatori, sopra delineati, della riforma), opportunamente sopprimendosi gli elenchi che, come quello allegato al regio decreto del 1941, sono, per forza di cose, soltanto esemplificativi.

Questa (ripetiamo: a grandi linee) la riforma che dovrebbe essere introdotta sotto il profilo del diritto sostantivo: riforma che notevolmente si discosta da quella suggerita dal senatore Iannelli nella sua relazione (rinviamo, a dimostrazione dei principali punti di dissenso, alle osservazioni formulate dai senatori Terracini e Galante Garrone), e che, se adottata congiuntamente con quella che abbiamo proposto sotto il profilo del diritto processuale, potrebbe opportunamente eliminare o grandemente attenuare, a nostro avviso, le

insufficienze e i pericoli rivelatisi nel corso di dolorose recenti esperienze, sia perché ridurrebbe al minimo e, per così dire, allo " stretto necessario ", l'ambito del " segreto " tutelato dalla legge, sia ancora perché favorirebbe in ogni caso il più ampio e penetrante accertamento della verità (4).

L'ultima parola, si intende, spetta al legislatore. Noi saremo lieti se le modeste considerazioni sopra enunciate saranno esaminate e discusse attentamente. I fini ai quali esse sono dirette ci sembrano troppo importanti perché non debba essere avvertita la necessità di una profonda e radicale modificazione dell'arcaica (e autoritaria) legislazione in tema di segreto: anche, e sopratutto, in omaggio allo spirito della Costituzione repubblicana.

---

(4) Lo schema di disegno di legge redatto, per incarico del Presidente della Commissione, dal professore Salvatore Villari dell'Università di Messina contiene, indubbiamente, spunti pregevoli: e potrà utilmente essere tenuto in considerazione quando il Parlamento dovrà affrontare la riforma della legislazione sul segreto.

Sono tuttavia ravvisabili, in esso, lacune, mende e imprecisioni di non lieve momento.

Limitandoci ad alcuni rilievi soltanto, osserveremo che appare troppo vaga ed ampia la formula dell'articolo 1, là dove si richiama l'*integrità del popolo* quale elemento della « sicurezza dello Stato » e si fa cenno, nell'ambito della tutela dell'ordinamento costituzionale, « alla posizione e al libero « esercizio delle funzioni degli organi pubblici secondo le attribuzioni costi- « tuzionali ».

Osserveremo inoltre:

— che del tutto pleonastica (se riferita ad eventuali leggi future) o chiaramente pericolosa (se relativa a norme precedenti) appare la dizione dell'articolo 2: « salva espressa dichiarazione di legge »;

— che censurabile sembra, per le ragioni indicate nella nostra relazione, e per altre considerazioni ancora, la proposta relativa alla costituzione di una commissione consultiva, ed alla sua composizione (articolo 3);

— che del tutto insufficiente appare la regolamentazione prevista dagli articoli 9 e 10 dello schema, non tanto per l'ingiustificata attribuzione al solo giudice istruttore (e non anche al giudice del dibattimento) della possibilità prevista dall'articolo 10, quanto perché al Presidente del Consiglio (articolo 9) si concede la facoltà (ma non si impone l'obbligo) di disporre, con determinate cautele, la trasmissione al giudice di atti e documenti segreti quando la mancata cognizione del segreto da parte del giudice stesso pregiudichi i diritti di libertà e di difesa in giudizio dei cittadini, e nulla si dice con riferimento all'ipotesi che di quella facoltà il Presidente del Consiglio non si avvalga e, in concreto, opponga un rifiuto alla richiesta a lui rivolta dal magistrato.

RELAZIONE DI MINORANZA

DELL'ONOREVOLE BIONDI

RELAZIONE CONCLUSIVA SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964

Avuto riguardo alla entità e alla complessità della indagine documentale e testimoniale compiuta dalla Commissione, nel lungo arco di tempo durante il quale ha espletato i propri lavori, appare necessaria una premessa che puntualizzi la posizione assunta dai liberali sulle vicende delle deviazioni del S.I.F.A.R. in generale e sugli eventi oggetto della presente inchiesta in particolare.

Questa premessa non giova solo ad evidenziare una particolare impostazione politico-costituzionale, ma a chiarire — indipendentemente da ogni altra valutazione di merito — un'ottica diversa, rispetto a quella consentita dalla legge istitutiva, con cui vengono considerati i fatti, le circostanze, i comportamenti, le responsabilità.

La posizione liberale fu subito estremamente chiara: favorevole all'accertamento di ogni responsabilità ad ogni livello ed essenzialmente delle responsabilità politiche, pur nel quadro del rispetto delle fondamentali esigenze della sicurezza nazionale.

Tale posizione si espresse dapprima in una mozione alla Camera dei deputati (n. 108, primo firmatario onorevole Cantalupo) e poi nel dibattito, svoltosi nel maggio 1967 dopo le dichiarazioni del ministro Tremelloni circa le gravi deviazioni emerse in ordine al funzionamento del S.I.F.A.R., rilevate dalla Commissione Beolchini.

Nella mozione considerata veniva richiesto l'impegno del Governo:

1) a fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità, ferme le supreme esigenze della sicurezza nazionale;

2) ad assumere le misure necessarie perché l'attività del S.I.D. (ex S.I.F.A.R.), sotto la non eludibile responsabilità del Governo, fosse concentrata sui compiti di istituto relativi alla sicurezza nazionale senza deviazioni di carattere politico personalistico, di partito o di gruppo.

Più tardi ancora, quando ormai lo scandalo S.I.F.A.R. si era intrecciato a quello del presunto "colpo di Stato" dell'estate 1964, e mentre era in corso il processo de Lorenzo-*L'Espresso* davanti al tribunale di Roma, in un clima di sensazionali rivelazioni e di susseguentisi colpi di scena, i liberali presentarono una nuova mozione a firma Malagodi ed altri che fu svolta il 29 gennaio 1968. Anche in questo documento veniva ribadita l'esigenza di una valida organizzazione dei servizi di sicurezza come diritto-dovere dello Stato a garanzia delle libere istituzioni democratiche contro attentati di movimenti totalitari dall'esterno e dall'interno e veniva rilevato che l'*affaire* S.I.F.A.R. si inseriva in un quadro più vasto contrassegnato dall'invecchiamento e dalla decadenza dei pubblici poteri e perciò dell'autorità e del prestigio dello Stato.

Veniva, in linea pregiudiziale, sottolineata l'esigenza di valutare la responsabilità politica dei Governi succedutisi dal 1960 in poi, nonché dei singoli ministri, specificamente competenti, con l'affidamento al Parlamento, al di fuori di ogni interferenza e duplicazione con l'attività giudiziaria, delle indagini necessarie sugli aspetti politici delle vicende del S.I.F.A.R. con espressa richiesta di trasmissione alla Commissione difesa, competente per materia:

a) della relazione Beolchini;

b) della relazione Ciglieri;

c) della relazione Manes;

d) della relazione Lombardi;

e) degli allegati alle relazioni stesse;

f) degli esiti degli accertamenti che, per dichiarazione del ministro della difesa, risultavano compiuti o da compiere, in via amministrativa, in ordine alle deviazioni attribuite al S.I.F.A.R. in Parlamento o dalla stampa, come ad esempio quelle relative alla vicenda del congresso repubblicano svoltosi a Ravenna nel 1961, o alla erogazione di danaro per scopi non istituzionali.

La mozione faceva peraltro salva la segretezza di quegli atti sui quali il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua responsabilità costituzionale, avesse attestato espressamente il vincolo del segreto di Stato. Contemporaneamente, alcuni deputati liberali (primo firmatario l'onorevole Bozzi) presentavano una interpellanza per sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, responsabile della politica generale del Governo, ed il ministro della difesa del tempo fossero a conoscenza delle deviazioni del S.I.F.A.R., denunziate ripetutamente in Parlamento dal nuovo ministro della difesa, onorevole Tremelloni.

Dallo scrupolo insieme costituzionale e funzionale posto alla base della mozione liberale discendeva la proposta che l'indagine sugli aspetti politici della vicenda S.I.F.A.R. fosse affidata alla Commissione difesa della Camera dei deputati anziché ad una commissione parlamentare d'inchiesta costituita *ad hoc*. Il limite del segreto militare, legalmente incontestabile, sarebbe così stato meglio al riparo anche di speciose eccezioni: mentre d'altro canto i liberali ribadivano l'inaccettabilità di ogni artificiosa limitazione delle responsabilità degli organi politici, cui spettano la suprema direzione e il controllo sui servizi di sicurezza. Come è noto, però, posta dal Governo la questione di fiducia sulla reiezione della loro mozione, essa fu respinta dalla Camera con 220 voti favorevoli, 326 contrari ed un astenuto.

Nella presente legislatura, il tema del S.I.F.A.R. fu riproposto coerentemente da parte liberale, con una nuova mozione, discussa insieme con la proposta di legge dei deputati Zanibelli, Orlandi e La Malfa, divenuta la legge n. 93 del 1969, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Sin dalla fase di discussione nella Commissione affari costituzionali, i liberali si pronunciarono:

1) contro la disposizione che prevede la trasmissione delle relazioni della Commissione al Presidente del Consiglio dei ministri prima del suo deposito presso le Presidenze delle Camere (in quanto ciò condizionerebbe l'attività della Commissione al giudizio di un organo governativo: seduta del 21 gennaio 1969);

2) contro la limitazione dell'ambito delle indagini della Commissione, sostenendo la necessità di un accertamento esteso dall'inizio degli anni 1960 in poi, richiedendo, in relazione a questo, e in particolare agli eventi del giugno-luglio 1964, le iniziative e le misure adottate dall'autorità militare e la loro conformità alle norme

vigenti agli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; nonché la conformità degli stessi rispetto all'azione costituzionale di indirizzo e di controllo del Governo;

3) contro la composizione della Commissione, richiedendo il rispetto del principio della equilibrata rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari nella medesima;

4) contro l'intero articolo 6, sul presupposto che esso potesse interpretarsi nel senso dell'attribuzione al Presidente di poteri più ampi di quelli attribuiti normalmente ai presidenti di collegi giurisdizionali (*ex* articolo 437 del codice di procedura penale);

5) contro l'intero articolo 8 (odierno 7) per la preoccupazione che la Commissione potesse coprire col segreto argomenti che non fossero di tale natura, e volendo evitare che il manto di un segreto apparente avvolgesse, anche in sede di relazione, realtà accertate delle quali fosse doveroso e necessario fare menzione al fine di una completa informativa e di una coerente motivazione;

6) essi, inoltre, provocarono, mediante un emendamento, poi ritirato, all'articolo 9, una esplicita dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati che confermava la possibilità della presentazione di relazioni di minoranza.

Questo esame non breve, eppur necessario, di posizioni, di prospettive, di temi e di limiti si imponeva perché meglio risaltasse la fondamentale ragione che induce i liberali a distinguersi anche in sede di valutazione conclusiva dei lavori della Commissione.

Rimanendo nel limite imposto dalla legge istitutiva ed avvalendosi del lavoro attento, scrupoloso, capillare, svolto dalla Commissione parlamentare ed espresso nella relazione redatta dal presidente Alessi nella parte ricostruttiva di fatti e di comportamenti, chi scrive ritiene di poter dare una risposta alla prima e fondamentale domanda che, di fronte agli eventi del giugno-luglio 1964, ognuno si è posto: fu allora tentato o anche soltanto concepito un colpo di Stato contro le istituzioni democratiche ?

Questa ipotesi è certamente la più grave e la più preoccupante tra quelle su cui la Commissione ha lavorato. Ad essa si può ora dare una risposta serena e meditata che tranquillizza la nostra coscienza e, penso, quella di tutti coloro che, al di sopra delle divisioni politiche, ritengono preminente su ogni altra considerazione l'accertamento della verità.

Il colpo di Stato non fu tentato e neppure concepito. Sostanzialmente a questo approdo, sia pure con valutazioni ed accentuazioni diverse, sono giunti tutti i componenti della Commissione indipendentemente dalle diverse posizioni, singole o di gruppo, espresse nelle diverse relazioni. Si tratta di una conclusione estremamente importante che varrà a dissipare quella atmosfera pesante di sospetto che noi, per primi, e fin dall'inizio, giudicammo ingiustificata e che ha, per tanti anni, circondato le forze armate nel loro complesso e l'arma dei carabinieri in particolare. L'attività delle forze armate, il comportamento dell'arma dei carabinieri non hanno dato adito, pur nel minuzioso esame condotto dalla Commissione d'inchiesta, ad alcun sospetto sulla lealtà di questi uomini, nel loro insieme, alla Costituzione repubblicana, alla indipendenza del Paese, alle istituzioni democratiche e al Governo legittimo.

Tuttavia, questa acquisizione, di fondamentale importanza, ripetiamo, non potrebbe autorizzare alcuno ad affermare che nel 1964 nulla sia accaduto nel nostro Paese. Proprio per questo non pare giusta né la linea seguita dai colleghi senatori Terracini e Galante Garrone e deputati Spagnoli, D'Ippolito e Lami che trae, da fatti e comportamenti politicamente censurabili e sostanzialmente illeciti, di quel periodo, materia per considerazioni non sempre coerenti con elementi probatori acquisiti, al limite della congettura; né la relazione del presidente Alessi che, pur denunziando comportamenti censurabili, stende, al tempo stesso, un manto che sembra troppo pietoso sulle gravi carenze di direzione politico-amministrativa. Sicché nonostante il notevole sforzo ricostruttivo compiuto, del quale è giusto dare atto, riemerge qui la solita preoccupazione per la ragion di partito, in luogo di quella, assai più importante, della ragione dello Stato.

È stato ampiamente rievocato, se pur da diverse angolature politiche, il delicato momento vissuto dal nostro Paese nell'estate del 1964. Sono note le preoccupazioni assillanti che lo stesso Presidente della Repubblica nutriva relativamente all'ordine pubblico, nella fase di crisi che seguì alla prima e non felice esperienza di centro-sinistra, specie per le manifestazioni di piazza che i partiti dell'estrema sinistra già preannunziavano in caso di inversione di rotta politica, di ricostituzione di formule di Governo, ritenute più arretrate rispetto a quella pur faticosamente realizzata.

I documenti acquisiti dalla Commissione dimostrano che il Capo dello Stato, onorevole Segni, si manteneva in contatto frequente con il comandante dell'arma dei carabinieri e con i capi di stato mag-

giore dell'esercito e della difesa anche senza l'intervento del ministro competente o del Presidente del Consiglio.

A questo proposito ed al di fuori ovviamente di situazioni di particolare emergenza, giova ricordare l'articolo 89 della Costituzione, a norma del quale « nessun atto del Presidente della Repubblica è « valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assu- « mono la responsabilità ».

Lo spirito di questa norma, il cui senso letterale e politico non ha bisogno di commenti, si estende ovviamente anche ai contatti che il Presidente della Repubblica intrattiene con gli uomini dell'apparato amministrativo nelle sue varie articolazioni.

Il Presidente della Repubblica non è, infatti, in Italia, il capo del potere esecutivo e la sua "influenza" deve essere esercitata normalmente attraverso le persone del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, responsabili verso il Parlamento.

Conseguentemente, avuto riguardo a questa realtà politica e costituzionale, l'aver ricevuto al Quirinale il comandante generale dell'arma dei carabinieri, il capo di stato maggiore dell'esercito e quello della difesa in separate udienze, in un momento cruciale della crisi del 1964 (14-15 luglio 1964), senza la presenza del ministro della difesa o del Presidente del Consiglio, costituisce un primo punto che merita un indubbio rilievo.

In effetti, dunque, la collocazione di questi incontri è chiaro indice di una gravissima preoccupazione, cui non dovrebbero essere state estranee le stesse condizioni di salute del presidente Segni.

L'onorevole Anderlini ha riferito una confidenza che il medico curante, professor Giunchi, gli fece sullo stato di « gravissima preoccupazione in cui versava il Capo dello Stato », nonché un suo accenno al conforto che gli veniva dalla possibilità di intervento dell'arma dei carabinieri, in caso di perturbamento dell'ordine pubblico. Questa ansietà si sommava alle altre insite nella difficoltà di ricostituzione del Governo di centro-sinistra. Si trattava di difficoltà obiettive, non imputabili a « terrorismo economico » (come, con qualche compiacimento strumentale, affermano taluni giornalisti di sinistra, rievocando l'atmosfera di quei giorni), ma derivanti dalle deficienze costituzionali e croniche, dalla incertezza di orientamento ideologico e programmatico di democristiani e socialisti, per tacere delle altre minori componenti del centro-sinistra.

Del resto, bene ha fatto su questo punto il relatore della maggioranza a dedicare alla storia politica degli anni '63 e '64 parte

non breve della sua relazione: emerge, così, non da impostazioni di comodo, ma dai lavori dei comitati centrali e dei consigli nazionali, dalle votazioni parlamentari, dai discorsi dei protagonisti, di quale cemento fossero impastate le fondamenta degli edifici del centro-sinistra.

Di fronte a questa stretta di situazioni gravi, non si può non comprendere lo stato d'animo di chi (già incalzato dai primi sintomi di una gravissima malattia che lo avrebbe, dopo poche settimane, condotto quasi in punto di morte); con l'ansietà nascente dal ricordo delle esperienze del 1960, di Genova e di Reggio Emilia; con l'animo turbato dalle risse interne del partito di maggioranza relativa di fronte ad una formula di governo nella quale non bene si integrava l'alleato socialista, anch'esso incerto tra scelte riformiste e spinte massimaliste; ammonito da responsabili della politica economica sul probabile sbocco della crisi che si trascinava da un biennio (aumento della disoccupazione, caduta delle esportazioni, aumento del costo della vita, ecc.); trovò nel tono sicuro, nella efficienza professionale, nell'autosufficienza dichiarata, nell'autorevolezza, nella lealtà dimostrata dal generale de Lorenzo, comandante dell'arma dei carabinieri, la possibile àncora di salvezza in caso di eventuali e temute gravi emergenze.

Certamente l'assenza dai colloqui, in quella fase delicatissima, di un ministro responsabile o dello stesso Presidente del Consiglio, poté contribuire a creare, fra gli stessi interlocutori, un'atmosfera tutta particolare: ingenerando, anche all'esterno, interpretazioni non sempre univoche, ipotizzandosi non solo una diretta interferenza del Capo dello Stato nell'attività dell'esecutivo e nella stessa prospettiva di ricostituzione del governo di centro-sinistra, ma anche una sorta di investitura del generale de Lorenzo e dell'arma dei carabinieri per lo specialissimo compito di salvare le istituzioni democratiche in caso di moti eversivi.

D'altra parte, la forte personalità del generale de Lorenzo, la sua indubbia capacità professionale, la sicurezza in se stesso e nel proprio potere, la sua esperienza nei contatti politici e nei rapporti sociali (le sue relazioni personali, talora strette ed affettuose, avevano le più diverse dislocazioni sullo scacchiere politico) non poterono non giocare un ruolo assai importante in quella particolare situazione.

Non è qui il caso di richiamare ciò che la relazione Lombardi, gli allegati, le registrazioni sul nastro (tradotte sotto la personale

cura del Presidente della Commissione parlamentare), le stesse acquisizioni istruttorie della Commissione, hanno univocamente conclamato su questo punto.

Il prestigio del generale de Lorenzo, nell'Arma e fuori di essa, era certamente grande. Ma esso non scaturiva solo da qualità personali: era anche conseguenza di quella sfera assai ampia di potere che il generale de Lorenzo era riuscito a conquistarsi, restando fortemente legato al S.I.F.A.R., non solo grazie ai buoni rapporti che aveva saputo mantenere con i suoi collaboratori di un tempo, ma anche perché egli era, in un modo o nell'altro, riuscito a restare, per così dire a cavallo tra il S.I.F.A.R. e l'arma dei carabinieri, utilizzando ufficiali fedelissimi dislocati sapientemente nell'uno o nell'altro servizio; favorendoli con il meccanismo delle equipollenze e con le promozioni per merito eccezionale (caso Allavena), così da realizzare stretti legami di solidarietà tra persone che si sentivano con lui collegate non solo funzionalmente, ma anche da vincoli di riconoscenza. Così, il perdurante accesso alle fonti segrete di informazione (le dilatazioni abnormi ed illecite, descritte nella relazione Beolchini e risultanti dagli atti allegati e largamente evidenziate nelle altre relazioni conclusive, cui faccio, per brevità, riferimento), costituì un altro elemento del potere assommato nelle mani del generale de Lorenzo: potere che fu, talvolta, esercitato anche per incidere sulla vita dell'Arma attraverso trasferimenti e sostituzioni. Nasceva così, accanto alla schiera dei "fedelissimi", l'altra dei rancorosi e sacrificati: di qui un'indubbia, notevole tensione, causa non ultima di certi atteggiamenti, di certe smagliature nel comportamento e nella riservatezza che negli anni successivi ebbero, purtroppo, a verificarsi.

Siamo di fronte, dunque, ad un potere praticamente egemone sul S.I.F.A.R. e sull'Arma, con tutte le implicazioni di ordine politico ed anche economico. Il colonnello di amministrazione Tagliamonte, ad esempio, ebbe affidato l'incarico di capo ufficio programmazione finanziaria presso l'Arma, mentre continuava a mantenere quella di direttore amministrativo del S.I.F.A.R.: abbinamento questo che, per usare una espressione della Commissione d'inchiesta Lombardi, fece sorgere, in molti, il sospetto di una promiscua utilizzazione dei fondi del S.I.F.A.R. e dell'Arma. Indipendentemente da ciò, il generale de Lorenzo svolse un'azione anche meritoria, volta a rivalutare sul piano morale, materiale ed operativo l'arma dei carabinieri senza trascurare un più stretto rapporto con i militari, specie attraverso una generosa erogazione di sussidi e sovvenzioni, nel caso di necessità,

così da influire positivamente sul morale degli uomini, ottenendo, al tempo stesso, un risultato di prestigio e di considerazione assai diffuso.

Questa realtà consentì al comandante generale dell'Arma di inserirsi, con un peso sproporzionato alla propria funzione istituzionale, nel quadro complesso della situazione politica nazionale, giunta ad una fase critica nel giugno-luglio 1964. Nella certezza di poter disporre di uno strumento sicuro ed efficiente, disciplinato, non assoggettabile ad influenze politiche come l'arma dei carabinieri e potendo contare, altresì, su uno strumento agile di manovra quale il S.I.F.A.R., nacque nel generale de Lorenzo l'idea di programmare, attraverso l'elaborazione di tre piani divisionali, un dispositivo di intervento per i casi di emergenza che — al di fuori di ogni altro precedente piano di ordine pubblico — potesse assicurare, con le sole forze dell'Arma, la difesa delle aree nevralgiche delle principali città contro ogni tentativo volto a scardinare, con rivolte di piazza, l'ordine costituito. È in questo ambito che si collocano le liste e il "Piano Solo", come predisposizioni operative atte a realizzare una duplice azione difensiva ed offensiva contro possibili eversori.

Su questi temi, chi scrive concorda con i rilievi evidenziati nella relazione Alessi, mirando a porre in evidenza, in queste note conclusive, non tanto le modalità di accadimento dei fatti (ampiamente riferiti per capitoli specifici in tale relazione e, del resto, minutamente esaminati nel corso dei lavori della Commissione, e nelle acquisizioni documentali in atti), quanto la dinamica che li caratterizzò nella vicenda oggetto di questo esame. Pensa di potersi esimere, dunque, da un'analisi minuta, per individuare gli aspetti che ritiene salienti ed essenziali seguendo una linea di massima sintesi. Occorre partire dalla crisi economica e politica della primavera del 1964, constatando da un lato la viva preoccupazione del Capo dello Stato per le possibili manifestazioni di piazza, chiaramente minacciate dai partiti di sinistra e dal P.C.I. in particolare, e dall'altro la sicurezza e l'efficienza con cui il generale de Lorenzo aveva saputo inserirsi, come elemento di sicuro riferimento, per garantire, in ogni caso, l'ordine contro possibili sommovimenti. Si tratta di elementi in una certa misura squilibranti una situazione che avrebbe dovuto essere, tutta insieme, valutata ai necessari livelli politici ed operativi.

Pare certo che il generale de Lorenzo, anziché tranquillizzare il Capo dello Stato ed informare il Presidente del Consiglio delle predisposizioni che intendeva assumere, si atteggiò da solo ad elemento

risolutore, certo non giovando a dissipare le ansietà e le preoccupazioni del Presidente Segni. È eloquente al riguardo la telefonata fatta dal capo di stato maggiore dell'esercito, generale Aloia, all'onorevole Andreotti, allora ministro della difesa, che esprimeva il rovello in cui si trovava il Capo di Stato a causa di « chi lei può ben immaginare ». Ed è naturale che il generale de Lorenzo sottolineasse la propria indispensabilità, in vista delle vacanze che si sarebbero più tardi verificate nei gradi di capo di stato maggiore dell'esercito e di capo di stato maggiore della difesa, e della propria candidatura. Ma tutto ciò poté verificarsi — né la cosa può essere taciuta — perché l'ambiente militare e politico, in cui l'azione del generale de Lorenzo si svolgeva, non pose alcun limite, non esercitò alcun controllo, non reagì in alcun modo alle iniziative del generale, dimostrando una inammissibile inerzia funzionale e politica.

Qui non si tratta solo delle pur gravi deviazioni del S.I.F.A.R.; della proliferazione enorme ed abnorme dei fascicoli informativi su persone; delle inframmettenze politiche; delle elargizioni in denaro a partiti ed a singoli personaggi. La Commissione non doveva indagare, né ha indagato, in questa direzione e con questo obiettivo per i limiti ad essa posti dalla legge istitutiva. Ma gli atti della inchiesta Beolchini sono illuminanti in proposito.

È certo però che queste disfunzioni, che queste deviazioni, che questi straripamenti dai compiti istituzionali vi furono, e che nessuno mosse un dito per impedirli o anche solo per limitarne le dimensioni. Si tratta di una indifferenza, di una *culpa in vigilando* che in questa sede deve esser pur rilevata.

Neppure il capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi, richiamò formalmente per iscritto l'attenzione del ministro della difesa sulla anormalità del comportamento del comandante della « prima arma dell'esercito » allorché venne a conoscenza dei suoi intendimenti operativi; così come, d'altra parte, nessuno avvertì la necessità di convocare immediatamente il generale de Lorenzo per chiedergli conto dei colloqui avuti con il Presidente della Repubblica non già a titolo di mera assunzione di notizie, ma per ristabilire, specie in un momento così delicato, la competenza in materia del Governo della Repubblica. Né potrebbe valere l'osservazione che il Presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate: è ormai pacifico, in dottrina, che le funzioni di comando effettivo sono di competenza del ministro della difesa e che la programmazione della parte militare spetta al Consiglio supremo di difesa del quale

il Capo dello Stato è il presidente. Del resto, il Presidente della Repubblica ha presso di sé un consigliere militare, nominato dal ministro della difesa, il quale può direttamente ragguagliarlo su quanto lo interessi in materia di forze armate, dandone sempre doverosa informazione al ministro.

Una cosa appare evidente: il comandante dell'arma dei carabinieri proseguiva nella propria azione in piena solitudine e autonomia, al di fuori (o al di sopra) di ogni doveroso collegamento col Governo.

In questo quadro, certo non edificante, il generale de Lorenzo, che da tempo (ed in modo non censurabile, a giudizio di chi scrive, in questa prima fase) aveva già affrontato il tema della emergenza speciale — commissionando ai comandi divisionali gli studi relativi, prendendo contatti con i tre capi di stato maggiore delle divisioni carabinieri, avviando con il S.I.F.A.R. l'aggiornamento delle liste — assumeva, per suo conto, l'iniziativa di trasformare quelli che erano studi di carattere generale in apprestamenti specifici, passando dal terreno della teoria a quello delle predisposizioni operative proprio nel momento, politicamente delicatissimo, della crisi del Governo Moro del 1964.

In effetti, dunque, il generale de Lorenzo operò come se non avesse nulla da temere da chicchessia, sapendo di non rischiare bruschi richiami disciplinari da parte di ministri "enucleati" di fatto e, in una parola, di poter condurre l'Arma, in quel frangente, esattamente nello stesso modo in cui aveva condotto il S.I.F.A.R. negli anni precedenti: *princeps legibus solutus superioremque non recognoscens.*

Non troverebbero altrimenti spiegazione, non solo l'iniziativa in sé e certi atteggiamenti (compreso quel « cenno » buttato là al proprio superiore, il capo di stato maggiore della difesa generale Rossi, il quale se ne accontentò senza approfondirlo e senza riferirne immediatamente al ministro della difesa); ma anche l'atmosfera pesante creatasi soprattutto a Milano presso quel comando di divisione, quasi che si trattasse di una vigilia di prossime decisioni.

C'era evidentemente nel generale de Lorenzo un senso di sicurezza derivante dalla profonda conoscenza degli uomini e dell'ambiente. Era la sicurezza dell'attivismo che si accompagna ad una indubbia efficienza, ad una volontà tenace. Accanto alla capacità manovriera, ad un certo gusto del tenebroso, si ritrovava l'inclinazione verso quei contatti paralleli, frutto di una sorta di deformazione

professionale, conseguenza del lungo comando nel S.I.F.A.R.; qualità, queste ultime, che mai avrebbero dovuto essere versate nell'azione di comando dell'arma dei carabinieri, e che appaiono, puntualmente, negli atti e nei movimenti del personaggio, alimentando il polverone di pettegolezzi, dicerie, calunnie e verità nel quale la Commissione d'inchiesta, con pazienza certosina ha, giorno per giorno, svolto il proprio compito. Certo, vi sono episodi singolari e sotto certi riguardi sconcertanti, che danno la misura dell'atmosfera di sospetto e di insicurezza che avvolse gli avvenimenti di quell'epoca, pur non lontana. Che nel 1963 ad esempio (così è risultato alla Commissione) il S.I.F.A.R. avesse anche l'incarico di tradurre dal nastro magnetico i colloqui che venivano registrati, nel corso delle consultazioni di esponenti governativi e politici effettuate dal Capo dello Stato al Quirinale, non è cosa priva di significato ed anche di possibili implicazioni, avuto riguardo agli stretti vincoli esistenti, all'epoca, tra il S.I.F.A.R. e l'Arma attraverso la persona del generale de Lorenzo.

Che l'apparecchiatura di registrazione (di cui tutti ignoravano l'esistenza) sia stata, successivamente, smontata è circostanza indubbiamente importante, ma nulla toglie all'inquietante significato della precedente installazione.

Senza volere, in questa sede, esprimere un giudizio di legittimità o di merito, il fatto in sé pare indicativo di una situazione estremamente preoccupante, determinatasi in un modo o nell'altro, negli ambienti vicini al Capo dello Stato.

C'è un altro episodio che, con diverse caratteristiche, respira la stessa aria di perdurante ansietà e di segretezza: si tratta di un fatto più direttamente e temporalmente inserito negli eventi del giugno-luglio 1964.

Nell'abitazione dell'avvocato Morlino (oggi senatore) avvenne un incontro tra il Presidente del Consiglio designato, onorevole Moro, il senatore Gava e l'onorevole Zaccagnini (presidenti dei gruppi parlamentari D.C. del Senato e della Camera), l'onorevole Rumor, segretario nazionale della D.C., il generale de Lorenzo e il capo della polizia prefetto Vicari. Il generale de Lorenzo e il prefetto Vicari furono ascoltati separatamente. Questo incontro avvenne per iniziativa del presidente Segni. Il generale de Lorenzo non conosceva il luogo della riunione e fu accompagnato nell'abitazione dell'avvocato Morlino dal comandante Cossetto, addetto alla Presidenza della Repubblica.

In precedenza vi era stato un colloquio telefonico tra l'onorevole Rumor ed il generale de Lorenzo, proprio in ordine a tale in-

contro. A nessuno può sfuggire, prescindendo da ogni altra considerazione, la singolarità di un tale avvenimento:

1) per il titolare della iniziativa;

2) per i personaggi politici ammessi al colloquio (i più alti esponenti della D.C. a livello di segreteria politica e di gruppi parlamentari);

3) per la materia trattata: problemi di ordine pubblico esposti, non solo al Presidente del Consiglio (dimissionario e designato), ma anche a parlamentari pur autorevoli della D.C.;

4) per il luogo e la segretezza della riunione;

5) per l'assenza, anche in quella occasione, dei titolari dei dicasteri competenti (interno e difesa).

A queste considerazioni, si aggiunga ancora che tale riunione avvenne a distanza di pochissimo tempo (un giorno o due) dall'incontro del generale de Lorenzo con il Capo dello Stato (14 o 15 luglio 1964), e che a differenza dell'altra ricordata che fu palese e radiotelevisata (anche se la R.A.I.-TV non è stata in grado di fornire al riguardo precisi elementi alla Commissione) quest'ultima fu tenuta rigorosamente segreta: esclusi, s'intende, i presenti e l'ospite, anche se "non addetto ai lavori".

Che cosa avvenne particolarmente in casa Morlino risulta dalle dichiarazioni rese sull'episodio dai presenti in sede di Commissione d'inchiesta. Ma le effettive risultanze di quell'incontro emersero ben prima, nei fatti. Sarà un caso ma, subito dopo, tutto parve sbloccarsi. Ad esso seguì (nel pomeriggio del 10 luglio 1964) un incontro tra l'onorevole Moro e il Presidente Segni: « sulle trattative in corso « per la costituzione del Governo », diceva un comunicato ufficiale. E poi, il 18 luglio, l'accordo tra i partiti del centro-sinistra, la convocazione delle rispettive direzioni politiche, la ricostituzione del Governo di centro-sinistra. Tutto a brevissima distanza dall'incontro segreto in casa Morlino.

Tutto fortuito ? Può darsi.

Così come può essere del tutto casuale il crescendo "rossiniano" con cui l'onorevole Nenni, in sede di consiglio nazionale del P.S.I. e sulle colonne dell'*Avanti !*, riprese il tema non nuovo del pericolo di involuzione reazionaria, tale da portare il Paese « sull'orlo di una « lacerazione profonda che metteva in discussione i valori essenziali « della Resistenza e della vita democratica ».

Ed ancora (il 22 luglio 1964) sull'*Avanti !*, egli tornò a scrivere testualmente:

« ... Questo è un dato emerso con chiarezza nelle scorse setti-
« mane: altro che centro-sinistra più avanzato ! Altro che minor male !
« Improvvisamente i partiti e il Parlamento hanno avvertito (*sic !*)
« che potevano essere scavalcati. La sola alternativa che s'è delineata
« nei confronti del vuoto di potere conseguente ad una rinunzia del
« centro-sinistra è stata quella di un Governo di emergenza affidato
« a personalità cosiddette eminenti, a tecnici, a servitori disintere-
« sati dello Stato, che nella realtà del Paese, quale è, sarebbe stato il
« Governo delle destre, con un contenuto fascistico-agrario-industriale,
« nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe impallidito ».

Ecco dunque che, all'insegna della drammatizzazione, veniva riconfermata e benedetta la dottrina della irreversibilità del centro-sinistra, quasi come risultato di una scelta obbligata !

È certo che: tra le preoccupazioni del Presidente della Repubblica relativamente all'ordine pubblico; il ruolo demiurgico che il generale de Lorenzo aveva assunto ed, autonomamente, attribuito a se stesso ed all'Arma (senza prospettare tale eventualità ai ministri competenti) nell'ipotesi di situazioni di emergenza; l'incontro a casa Morlino sull'ordine pubblico; il tambureggiamento dell'onorevole Nenni sui pericoli per la democrazia e le involuzioni reazionarie scampate; la ricostituzione del Governo di centro-sinistra; è difficile non scorgere un legame e non solo di *consecutio temporum.*

Indubbiamente si possono anche dare altre spiegazioni di quel fatto. Si può spiegare l'incontro anche sotto il profilo di una normale informativa sull'ordine pubblico. Si può giustificare la localizzazione "atipica", ricorrendo all'esigenza di sfuggire alla caccia dei giornalisti e dei fotografi. Tutto si può spiegare, a questo mondo. Ma si può anche pensare che, in un ambiente politico, logorato dall'incertezza e dalla diffidenza, sia apparso necessario un incontro di vertice, tra i massimi rappresentanti del partito di maggioranza relativa, perché apprendessero, forse in termini dilemmatici, la realtà di una situazione che involgeva problemi più ampi di quelli relativi all'ordine pubblico (ufficialmente all'ordine del giorno del convegno).

Se il problema fosse stato solo quest'ultimo, l'incontro non si sarebbe svolto né dove, né come, né con chi esso effettivamente si svolse. Una cosa appare indiscutibile: a quell'incontro seguì la immediata risoluzione della crisi e tutto si sbloccò.

Evidentemente, le notizie ricevute determinarono una scelta. Una scelta che doveva, in ogni caso, nell'intenzione di chi aveva provocato l'incontro, essere assunta con diretta e globale responsabilità senza possibilità di evasioni, di uscite di sicurezza, di distinzioni, di alibi, da tutta quanta la delegazione democristiana, nei suoi più elevati (all'epoca) elementi rappresentativi nel Governo, nel Parlamento, nel partito. Fu certamente nella tempestiva individuazione del punto di equilibrio tra le scelte di campo che dovevano essere operate, che si manifestò l'abilità di manovra del generale de Lorenzo, consententogli di esercitare (proprio partendo da quelle posizioni di garante dell'ordine pubblico, contro ogni eversione, che tanto l'avevano messo in luce nella considerazione del Presidente Segni) un non trascurabile ruolo nella determinazione delle decisioni assunte. I frutti di questa strategia il generale de Lorenzo doveva raccoglierli di lì a poco, quando fu nominato dal Consiglio dei ministri, presieduto dall'onorevole Moro, capo di stato maggiore dell'esercito.

E infatti, quasi per incanto, la *culpa in vigilando*, riscontrata nel campo dei ministri democristiani, si trasferisce puntualmente a sinistra, in campo socialista, trasformandosi in *culpa in eligendo*. Una dimostrazione ? L'onorevole Schiano ha deposto di avere avvertito il segretario del P.S.I. dell'epoca, onorevole De Martino, degli aspetti preoccupanti della gestione del S.I.F.A.R. e dell'arma dei carabinieri da parte del generale de Lorenzo. L'iniziativa, non isolata, dell'onorevole Schiano era collegata alla nomina del capo di stato maggiore dell'esercito, carica per la quale il generale de Lorenzo era in predicato. Analoga iniziativa, del resto, l'onorevole Schiano aveva assunto direttamente nei confronti dell'onorevole Nenni, vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ha detto l'onorevole Nenni in proposito, deponendo innanzi la Commissione parlamentare e confermando l'episodio:

« Non potrei indicare la data in cui l'onorevole Schiano mi « parlò delle sue apprensioni circa le notizie che diceva di avere in « ordine all'esistenza di un colpo di Stato. Penso che me ne abbia « parlato dopo la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato « maggiore dell'esercito, ma potrei sbagliare, potrebbe avermene « parlato prima ».

Ma non fu solo l'onorevole Schiano a parlare all'onorevole Nenni del generale de Lorenzo. È sempre Nenni che riferisce alla Commissione parlamentare:

« Senza dubbio l'onorevole De Martino mi parlò delle preoccu-
« pazioni ripetutamente espresse dall'onorevole Schiano sulle circo-
« stanze collegate alla crisi del 1964, ma ho già detto che non sono
« in grado di precisare la data ».

Se resta, quindi, una incertezza sul momento in cui l'onorevole Schiano parlò della cosa, non solo all'onorevole De Martino, ma anche all'onorevole Nenni, fin dal 1964, resta il fatto incontrovertibile che, nonostante tutto, il *cursus honorum* del generale de Lorenzo procedette benissimo, ed egli venne nominato capo di stato maggiore dell'esercito. La politica del doppio binario, delle intese parallele, superata con opportuna virata la congiuntura politica del 1964, fornì, una volta di più, i migliori frutti a chi aveva saputo tempestivamente porla in essere.

Di fronte a questa realtà, acquistano particolare risalto le dichiarazioni dell'onorevole De Martino, in tribunale prima (processo de Lorenzo-*L'Espresso*) e in Commissione parlamentare poi, che hanno consentito di conoscere che tra i titoli che il generale de Lorenzo era riuscito ad acquisire nel corso della sua progressione evolutiva, c'era anche quello di presentarsi come « amico dei socialisti »: qualità, evidentemente, ritenuta necessaria e sufficiente per superare perplessità e preoccupazioni, ed anche le denunzie, accorate e quasi patetiche, dell'onorevole Schiano. Forse meglio avrebbe fatto l'onorevole Schiano ad avvalersi, come destinatario delle proprie denunzie, del presidente del Consiglio, del ministro della difesa o, al limite, dal magistrato ordinario, anziché del segretario politico del suo partito.

Del resto è risultato che il generale de Lorenzo era riuscito ad accaparrarsi, strada facendo, anche le simpatie dei comunisti; vedi l'articolo su *L'Unità* del 14 gennaio 1966 dove, censurando l'atteggiamento assunto da taluni generali, ed in particolare dal generale Gaspari, contro la recente nomina del generale de Lorenzo a capo di stato maggiore dell'esercito, si dice:

« È facile rendersi conto come per questa strada si possano rac-
« cogliere i ciottoli delle "proteste" di taluni generali per i quali
« l'aver partecipato attivamente, con funzioni di comando, alla lotta
« di liberazione nazionale, non costituisce adeguato "merito mili-
« tare" per il generale de Lorenzo ».

Ed ancora: il generale Perinetti, deponendo in Commissione, ha riferito di aver appreso da un esponente del P.C.I. di Terracina, « certo

Iacoviello » (in effetti, un redattore « esteri » de *L'Unità*), che per ordine dell'onorevole Longo nessun attacco contro de Lorenzo poteva essere condotto attraverso *L'Unità*.

Sempre a proposito di titoli: rievocando davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta la seduta del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1965, l'onorevole Nenni dichiara:

« Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1965, « quando si procedette alla nomina di de Lorenzo, si fecero valere « anche i suoi titoli partigiani. Non avendo elementi diretti di infor- « mazione, mi rivolsi sia al Presidente del Consiglio, sia al ministro « dell'interno onorevole Taviani, sia al ministro della difesa onore- « vole Andreotti per avere assicurazioni sul suo lealismo, in ordine « ai fatti del 1960 ed a quelli del 1964 (in ordine alle voci corse). « La risposta che ne ebbi fu del tutto rassicurante; tutti mi dissero « che egli era stato di una lealtà assoluta nei confronti dello Stato « e che era da escludere una azione del genere che autorizzasse le « voci corse nel luglio 1964 ».

Alla luce delle acquisizioni compiute dalla Commissione, dei rilievi sinora mossi, delle stesse risultanze delle Commissioni amministrative d'inchiesta Lombardi e Beolchini, per le parti di rispettiva competenza, questa generale nota di gradimento acquisisce una luce ed un significato tutto particolare, chiarendo quali fossero i motivi di fondo che stavano alla base di tutte le resistenze opposte, sin ch'è stato possibile, a qualsiasi strumento di indagine sul S.I.F.A.R.; il perché di tante cautele, di tante gelosie di segreto, ed infine, dei limiti al campo di indagine imposti in sede di legge istitutiva.

In questa realtà ambientale così elastica, così possibilistica, così disinvolta, non è possibile calcare la mano soltanto nei confronti dei generali de Lorenzo e Rossi, limitando ad una blanda critica di inopportunità tutto il resto che, sia *in faciendo* sia *in omittendo*, appartiene ai responsabili politici. Certo il quadro che la Commissione ha avuto di fronte non è stato edificante. Si è potuto riscontrare quanto acute, anche nell'ambiente militare, fossero le gelosie, le ambizioni, le preoccupazioni di carriera, spesso fino a prevalere su ogni altra cosa. Quanto grandi fossero gli ostracismi (si pensi al generale Manes, vice comandante generale dell'Arma, praticamente isolato e ignorato, e poi addirittura censurato dalla Commissione di inchiesta Lombardi solo per aver raccolto, nell'adempimento di un preciso dovere di indagine, seppure su un argomento specifico, tutto

quello che gli veniva esposto e che aveva l'obbligo giuridico di riferire). Un ambiente saturo di sospetto e di risentimento in cui gli ufficiali superiori si inducono a confidarsi con uomini politici, con giornalisti, con manipolatori di *dossiers*. In questo ambito devono collocarsi anche i colloqui dei giornalisti Jannuzzi e Scalfari con generali ed ufficiali superiori che con loro si sfogavano, che riferivano, traducendo la propria frustrazione ed i propri risentimenti, forse anche legittimi se incanalati nelle vie normali, previste dalle leggi e dai regolamenti, in una autentica violazione dei doveri di correttezza, di riservatezza, di disciplina militare.

Ma sarebbe successo tutto questo se i ministri competenti singolarmente, ed il Governo nel suo insieme, avessero con sollecitudine e costanza seguito l'attività di chi era pur sottoposto alla vigilanza e alle direttive del Governo ? Se fosse stata esercitata una effettiva direzione dei servizi, specie di quelli più delicati, con regolarità di rapporti (non solo formali) con i dirigenti preposti e con la conseguente approfondita conoscenza di compiti e strumenti; se vi fosse stato qualcuno che avesse chiaramente fatto comprendere che non sarebbe stata ammessa e tollerata la minima infrazione a quel codice di onestà e di impegno responsabile nei confronti dell'amministrazione, che non è scritto, ma che tutti sono in grado di conoscere interrogando la propria coscienza ? Se tutto questo fosse avvenuto, la vicenda del S.I.F.A.R. non avrebbe avuto luogo. Ci sarebbe stato chi avrebbe capito subito che il gioco tenebroso degli "007" non poteva essere trasferito nel campo della politica interna, tanto meno a fini personali e di carriera, né in proprio né per conto terzi.

Si sarebbe così evitato, fra l'altro, che la disinvoltura giornalistica, le "entrature politiche e militari", il fiuto professionale nel cogliere il sensazionale giocassero un ruolo così rilevante (per non dire esclusivo) proprio per la carenza del pubblico potere. Se certi esempi non vi fossero stati, non si sarebbe forse neppure dato il caso di un capo di stato maggiore dell'esercito che registra sul nastro, nel proprio ufficio, una conversazione con il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, allo scopo di avvalersene in un secondo momento. Quando certe norme di condotta non costituiscono una regola indefettibile per tutti, non si può poi pretendere, con compunzione farisaica, ordine e disciplina dai subordinati.

Neppure il ministro della difesa poteva pretendere disciplina dal generale Gaspari, il quale gli indirizzò la notissima lettera di rimprovero per la nomina del generale de Lorenzo a capo di stato mag-

giore dell'esercito, rassegnando le dimissioni dall'incarico di comandante della zona militare meridionale. Ci si può anche rammaricare per il fatto che il generale Gaspari non abbia rifiutato l'incontro clandestino con il giornalista Jannuzzi presso la basilica di San Paolo in Roma, ma non si può non rilevare che lo stesso giornalista era ricevuto, e non clandestinatamente, da ministri, sottosegretari, collaboratori di ministri, generali, i quali tutti avevano la loro versione dei fatti da comunicare, le loro osservazioni da far note, le loro rivendicazioni da avanzare.

Per le stesse ragioni, non si può gettare la croce addosso agli ufficiali che hanno deposto davanti alla commissione Lombardi, davanti ai tribunali ed anche in Commissione parlamentare per le discordanze ravvisabili nelle loro deposizioni: perché tutti erano disorientati dal "tornado" di invenzioni, pettegolezzi, verità e mezze verità da cui è stata alimentata questa paradossale vicenda. L'episodio, ad esempio, del colloquio presso l'onorevole Mancini del generale Manes, del colonnello Cerica e del senatore Jannuzzi che viene narrato nei particolari e nella sostanza in modo difforme dai protagonisti, è emblematico di un certo tipo di doppia verità. Non è stato possibile, nonostante ogni sforzo, effettuare un confronto chiarificatore tra i testimoni (Mancini, Cerica, Jannuzzi). Rimane, perciò, ancora irresoluto sul piano probatorio, un tema (quello delle intercettazioni che taluno effettuerebbe, tuttora, su linee telefoniche del Quirinale) che, negato dall'onorevole Mancini (che ha fatto risalire il colloquio ad un tempo nel quale egli non avrebbe ricoperto incarichi di Governo) è stato, invece, portato avanti dal senatore Jannuzzi.

Quale poteva essere, infatti (a parte ogni prevalente esigenza di fronte al proprio dovere morale e giuridico di testimoniare in ogni caso il vero) lo stato d'animo di un ufficiale superiore dei carabinieri, dopo aver letto che un suo superiore, il generale Aurigo, aveva dichiarato (la circostanza fu poi ridimensionata in sede di Commissione parlamentare - deposizione Zinza e Mingarelli) che il proprio comandante di divisione, in una riunione con i quadri della divisione di Milano, aveva prospettato addirittura l'ipotesi della cattura, *manu militari*, del prefetto, in caso di resistenza alle eventuali misure di emergenza ? Soltanto oggi — a distanza di ben sei anni dagli avvenimenti della primavera 1964 e di tre anni, o poco meno, dalla coda di dibattiti parlamentari molto accesi, dopo processi clamorosi, che hanno suscitato non poco turbamento nella pubblica opinione — la Commissione parlamentare d'inchiesta ha esaurito i propri lavori. Certamente non tutti i punti sono stati chiariti.

Non potevano esserlo, è vero, a causa dei limiti di oggetto, di tempo e di segretezza, fissati inflessibilmente dalla legge istitutiva. Non è stato così possibile esaminare, con cognizione diretta, alcuni fatti più appariscenti che la stampa aveva evidenziato e che formarono oggetto anche di mozioni, interpellanze ed interrogazioni al Senato e alla Camera.

Non v'è stato — ad esempio — un esame dei rapporti finanziari tra alcuni personaggi politici e il S.I.F.A.R. Le fotocopie degli assegni, che vennero riprodotte su rotocalchi o su altri giornali e che riguardavano noti personaggi sono rimaste fotocopie. Su esse la Commissione non ha potuto esperire alcuna indagine.

Non è stato possibile — sempre a causa dei limiti imposti dalla legge istitutiva — esaminare quali furono, nella realtà, gli aspetti concreti dell'intervento del S.I.F.A.R. nei confronti dei partiti. Neppure in ordine alla enorme predisposizione di fascicoli informativi personali (vedi relazione Beolchini) si è potuta compiere un'opera di verifica e di accertamento.

Questi limiti, giova ripeterlo, non sono limiti voluti dalla Commissione, ma sono fissati dalla legge. Una legge che i liberali avrebbero voluto più estesa e svincolata proprio per non lasciare zone d'ombra. Si è realizzato, però, un accertamento imponente, libero, intensamente voluto, da parte di ogni membro della Commissione, a cominciare dal suo ammirevole ed illustre presidente onorevole Alessi.

Questo accertamento consente di escludere che sia stato posto in essere un tentativo di "colpo di Stato" o anche soltanto di "colpo di forza", o che si sia verificato un tentativo autoritario o anche un sussulto repressivo della maggioranza nei confronti delle opposizioni.

Per le ragioni, per l'ambiente, per le condizioni sopra descritte vi fu una iniziativa autonoma del generale de Lorenzo con predisposizioni e misure non legittime; sia perché non collegate con quelle altre esistenti per la tutela dell'ordine pubblico e la difesa della Nazione; sia perché disposte al di fuori di ogni consapevolezza e quindi di ogni autorizzazione da parte dei ministri competenti.

Per il "Piano Solo" e per le liste di enucleazione valgono, perché integralmente richiamate, le considerazioni e le valutazioni compiute, specificamente, nella relazione del presidente Alessi, alla quale, sul punto, lo scrivente dà la propria adesione.

Dal quadro politico ed istituzionale sopra descritto e in una prospettiva non limitata all'aspetto disciplinare e amministrativo, ma aperta anche alle implicazioni politiche a tutti i livelli, emerge,

accanto alle responsabilità dei singoli, quella di un ambiente politico insensibile e distratto: incapace di conoscere e perciò di giudicare.

Altri paesi hanno conosciuto vicende molto simili a questa: la materia dei regimi di emergenza, la disciplina degli interventi che lo stato di pericolo per la sicurezza dello Stato impone, è una delle più difficili da trattare e da giudicare. Quella in particolare dei servizi di sicurezza è certamente la più delicata e forse la più esplosiva. Ma uno Stato democratico degno di questo nome, un Governo che sappia e che voglia fare rispettare la propria volontà, un Parlamento che interpreti ed eserciti la propria funzione hanno bene i mezzi per regolare e l'una e l'altra materia.

L'affare S.I.F.A.R. è stato, per tanto tempo, anche la storia di una abdicazione, di una rinuncia del Governo e del Parlamento a far valere il proprio ruolo ed i proprî diritti-doveri.

Partendo da questa inchiesta parlamentare, occorre invertire la tendenza e ricominciare da capo.

Note sulla tutela del segreto

Esaminando il problema relativo alla riforma della disciplina vigente in materia di "segreto", balza evidente l'importanza e la delicatezza di due problemi, la cui soluzione, in senso democratico, si pone come esigenza insopprimibile: intendiamo riferirci, in primo luogo, al problema riguardante la precisazione del concetto di "segreto di Stato", ed in secondo luogo al problema del possibile contrasto tra l'esigenza di tutelare e difendere, da un lato tale segreto, e dall'altro i diritti costituzionalmente garantiti al singolo, con particolare riguardo al diritto di difesa nel processo.

Quanto al primo problema, si deve osservare che risulta difficile poter delimitare un concetto legato ad elementi che sfuggono ad una rigida classificazione concettuale. Se, infatti, un criterio oggettivo può essere validamente adottato nella determinazione di un segreto che riguardi un ramo particolare dell'attività statuale, quale può essere, ad esempio, il ramo militare, più arduo diventa il problema nel ricercare le linee di confine di un concetto, "il segreto di Stato", che non riguarda i soli interessi politici o militari o economici, ma interessi generali come generali sono le finalità dello Stato.

Questa constatazione sembra aver ispirato il nostro legislatore nelle norme (articoli 255-263 del codice di procedura penale) che prevedono varie ipotesi delittuose nei confronti di chiunque sopprime, falsifica, sottrae atti o documenti concernenti la « sicurezza dello Stato », oppure nei confronti di chi si procura o rivela notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse della « sicurezza dello Stato » o, comunque, nell'interesse « politico interno o internazionale ».

Si è detto che le locuzioni usate dal legislatore (sicurezza dello Stato, interesse politico interno o internazionale) danno luogo ad interpretazioni generalizzate da parte dell'autorità amministrativa che sfuggono ad ogni limite oggettivo nell'imprimere ad atti, documenti o notizie, il carattere della segretezza.

Si propone, allora, il sistema della classificazione, discutendo sull'organo legittimato ad effettuarla.

Ma, a noi sembra, che qualsiasi discussione risulti infruttuosa se non si ha chiaro cosa in realtà si voglia classificare.

Mentre, da un lato, si propone da taluno una elencazione da parte della legge degli interessi che meriterebbero di essere tutelati con il segreto di Stato ed attribuisce poi al Presidente del Consiglio il potere di raggruppare per materia gli atti e documenti in rapporto a ciascun interesse protetto; altri considerano degno di tutela un solo interesse: « la sicurezza militare » o « difesa esterna dello Stato » ed auspicano in tale ambito una duplice classificazione: una affidata al Parlamento che dovrebbe prevedere, a quanto sembra, gli argomenti e le materie che rientrino nel segreto ed una, ancor più articolata, affidata al Presidente del Consiglio o ad un organo collegiale composto (oltre che dal Presidente del Consiglio e da due consulenti qualificati) dalla rappresentanza parlamentare della maggioranza e della minoranza.

Non si precisano in modo chiaro i reali compiti di questo organo cosiddetto « classificatore »: se esso, cioè, debba decidere, o semplicemente controllare l'operato del potere esecutivo in materia di segreto, rendendo partecipe il Parlamento del modo in cui abbia trovato attuazione concreta la legge che prescriva la classificazione. Non ci sembra possibile classificare preventivamente tutti gli interessi che lo Stato debba o possa tutelare con il segreto come non ci sembra ragionevole limitare il segreto alla « difesa dello Stato » o « sicurezza esterna », eliminando il segreto politico.

La formula generica, adottata dal codice, è puramente indicativa: essa deve indirizzare il potere esecutivo che nel caso concreto

valuta le reali esigenze dello Stato, della sua sicurezza; tale scelta non può adattarsi a limiti di ordine oggettivo, essendo strettamente legata a necessità contingenti che richiedono una decisione caratterizzata dalla libera indagine di interessi concreti ed attuali.

Tale decisione, di stretto carattere politico, potrà essere affidata ad un apposito comitato di ministri, particolarmente competenti in materia, presieduto dal Presidente del Consiglio; non si può affidare la decisione ad un organo che, se pure collegialmente responsabile, sia formato da persone incensurabili in quanto membri del Parlamento. Nell'ambito dell'indirizzo politico generale, rappresentato dal Governo, come espressione della maggioranza parlamentare, deve prevedersi la facoltà per il Governo medesimo di valutare non solo interessi di carattere militare, ma anche interessi, sia pure contingenti, politici, sociali ed economici, che acquistino una rilevanza tale da essere considerati come fini proprî dello Stato, e quindi meritevoli della particolare tutela prevista per i segreti di Stato.

La funzione parlamentare dovrà attuarsi nel controllo dell'opportunità o convenienza dell'atto compiuto dal comitato di ministri, della sua conformità all'interesse generale o all'indirizzo che il Parlamento ritenga preferibile, dell'eventuale pregiudizio che possa portare allo Stato per incapacità o malafede di chi l'abbia compiuto.

La responsabilità politica generale del Governo potrà dar luogo, nel caso concreto, alla nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare, composta di rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza. Non riteniamo che tale Commissione, proprio per le finalità per cui è costituita, debba sottostare ai limiti d'indagine di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale (in tal senso il senatore Galante Garrone). A questo scopo, e per evitare un possibile contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, la legge istitutiva della Commissione di inchiesta potrà disporre dei più ampi poteri entro i quali operare, poteri, del resto già riconosciuti alle commissioni per i procedimenti d'accusa (legge 25 gennaio 1962, n. 20, articolo 4).

Si pone, infine, il problema del possibile contrasto tra l'esigenza di tutelare, da un lato, il segreto di Stato, e, dall'altro, il diritto di difesa del cittadino nel processo.

Si è detto, in proposito, che di fronte alla giustizia non c'è segreto che valga: risulta, pertanto, inconcepibile la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Noi possiamo affermare che questo non sarebbe certo il primo caso in cui la giurisdizione penale venga esclusa o limitata di fronte ad interessi superiori, sia nell'ambito internazionale (per esempio immunità diplomatica; immunità consolare) che nell'ambito interno (immunità parlamentare).

Siamo pertanto favorevoli alla esclusione della punibilità quando, per l'esistenza di fatti o circostanze coperte da segreto, risulti inficiato l'esercizio della difesa, perché nessuno deve subire pregiudizio dall'impossibilità di dimostrare la fondatezza della propria tesi (per esempio, reato di diffamazione con facoltà di prova).

Dovrà pertanto essere legislativamente previsto l'obbligo di dichiarare non punibile l'imputato che non riesca a fornire la prova del suo assunto proprio in conseguenza della indisponibilità di quegli elementi sui quali è caduto il vincolo di segretezza. In tal modo si viene a contemperare la tutela dell'interesse dello Stato col diritto di difesa del singolo.

RELAZIONE DI MINORANZA

DELL'ONOREVOLE COVELLI

CAPITOLO PRIMO

1) *Premessa.*

Lo scopo per il quale la nostra Commissione è stata costituita è ben noto e gran parte della nostra attività è stata condizionata dai compiti che qui siamo stati chiamati a svolgere.

In sostanza si è trattato di:

a) accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di « tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza » in relazione ai cosiddetti "eventi" del giugno e del luglio 1964, eventi che la legge non indica affatto e che quindi lascia alla Commissione il compito di definire;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con « le disposizioni vigenti » e gli ordinamenti costituiti per la « tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza »;

c) formulare proposte per il riordinamento della materia in modo conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Debbo, anzitutto, osservare che la relazione Lombardi sulla quale, come prescritto dalla legge, si è dovuto basare il lavoro della Commissione, ha fatto proprie le conclusioni della precedente inchiesta Beolchini e che ambedue le Commissioni, Beolchini e Lombardi, hanno indagato « solo » nell'ambito delle forze armate.

È stata un'indagine grossolanamente lacunosa, evidentemente unidirezionale e, in relazione ai due generali predetti, certamente preconcetta: non sono mancate nei testi da loro firmati e nelle stesse deposizioni rese a questa Commissione, chiare manifestazioni di invidia, di gelosia, persino di rancore.

Del resto ricordo che in Parlamento pesanti critiche — e non dal mio settore — sono state espresse nei confronti dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da dette Commissioni. Ne cito alcune:

« la verità non fu accertata e le conclusioni delle due inchieste « Beolchini e Lombardi risultarono incomplete o, peggio, prefab- « bricate... »;

« tutte le inchieste partivano dal presupposto che vi fosse solo « una responsabilità dei militari e non potevano risalire alle respon- « sabilità politiche che sappiamo esservi... »;

« il rapporto Lombardi... un documento che dimostra aperto il « problema delle complicità politiche; anzi sottolinea con il suo silen- « zio la gravità di questo problema... » (seduta del 23 luglio 1968, Camera dei deputati).

Nessuna Commissione aveva potuto indagare sinora, come la Commissione parlamentare d'inchiesta, su tutto il campo degli avvenimenti del giugno-luglio 1964 e nessuna Commissione aveva dato la possibilità al generale di corpo d'armata de Lorenzo di presentare in modo ampio, organico, completo la propria attività di comandante generale dell'arma dei carabinieri e di soldato.

Non la Commissione Beolchini, per la parte tangenziale che riguarda il campo dell'inchiesta sui fatti del 1964; e neanche soprattutto la Commissione Lombardi che, per l'impostazione data ai suoi lavori, per la mancanza di contraddittorio, per la superficialità delle sue indagini, consumò ai danni del generale de Lorenzo una gravissima ingiustizia. E nemmeno ebbero possibilità di approfondire la materia, con la larghezza e profondità di visione della Commissione parlamentare, i collegi giudicanti delle due sedi giudiziarie adite dal generale de Lorenzo, per le limitazioni del codice di procedura penale e per l'oggetto stesso, più limitato, del contendere.

Le accuse più gravi formulate con straordinaria leggerezza ed approssimazione contro il generale de Lorenzo escono dagli accertamenti della Commissione d'inchiesta letteralmente polverizzate.

Il lavoro della Commissione è stato particolarmente oneroso per la difficoltà di reperimento delle « precise disposizioni vigenti per « la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza », in quanto notevole parte di dette disposizioni sono contenute in norme o circolari coperte da segreto,, e la loro conseguente mancata consultazione ha decisamente influito sulla già limitata possibilità di definire quali

tra le iniziative prese e le misure adottate possano o meno considerarsi in contrasto con norme e disposizioni non bene conosciute.

Infine è da tener presente un altro fattore già indicato, per inciso, nella relazione Lombardi, a pag. 3 della stessa: « il lungo tempo « trascorso, la scarsa documentazione residua e la scomparsa di uno « dei principali protagonisti della vicenda (generale Viggiani, allora « capo del S.I.F.A.R.) hanno reso difficile la ricostruzione di alcuni « fatti e, conseguentemente, l'esatta configurazione della relativa re« sponsabilità... ». Tuttavia quella Commissione ministeriale ha potuto (e vedremo come, dalle contraddizioni contenute nella relazione) esprimere, non si sa in base a quali precisi elementi, il suo giudizio !

Ma la questione è nel suo complesso molto più vasta e profonda di quella che Lombardi così semplicisticamente risolve.

Non è scomparso solamente il generale Viggiani, protagonista esecutivo di indubbia ma limitata importanza, ma il Presidente Segni, protagonista di prima grandezza, non è più in condizione di dire in merito agli "eventi" la sua parola determinante, definitiva e decisa.

E nel lungo tempo trascorso... 1964... 1970, sei anni nei quali uomini e partiti allora presenti e responsabili hanno mutato orientamento politico, convinzioni, obiettivi e di quegli eventi ormai lontani, ormai sfocati dal tempo, dei quali « è difficile la precisa ricostruzione » e « la esatta configurazione della relativa responsabilità », ciascuno ha cercato di trarre ora per allora, con abili quanto volutamente falsate interpretazioni, non solo il minor danno, ma il maggior vantaggio.

È poi da prendere in attenta considerazioni la posizione di coloro, militari e civili, i quali, al comodo riparo di investiture gerarchicamente arbitrarie, hanno condotto, con spirito non certamente sereno, inchieste durante le quali hanno subdolamente coinvolto dipendenti timorosi o maldestri o prevenuti.

La posizione personale di questi elementi (inquisitori ed inquisiti) turbati e preoccupati (anche per il timore di perdere i benefici acquisiti) solo di giustificare le loro asserzioni spesso false, superficiali o strumentali, ha reso l'attività della Commissione parlamentare ancor più faticosa ed a volte spiacevole.

È stato, in sostanza, un processo ad un passato ormai lontano che non poteva più avere incidenza alcuna sul presente; un passato che tutti, dopo averne fatto parte, avevano ormai dimenticato e del quale restavano immutate nel ricordo e nel tempo, quasi ultimi re-

litti di un naufragio, soltanto le posizioni del generale de Lorenzo, le presunte deviazioni del S.I.F.A.R., il presunto tentativo di colpo di Stato, divisato dall'arma dei carabinieri.

Si è trattato, quindi, di una indagine volta ad accertare se quegli "eventi" (che peraltro non si sono rivelati né come attuazione, né come ideazione, in contrasto con le « disposizioni vigenti » in parte non note) abbiano avuto una consistenza reale, al di fuori della notevolmente postuma ed interessata strumentazione di certa stampa.

Nella vicenda — come è noto — si sono inseriti alcuni personaggi militari che, per loro interessi di vario genere, hanno faziosamente pilotato l'indagine, dirottandola (anche per compiacere certi ambienti politici) verso obiettivi in gran parte personali, recando così grave nocumento a quegli enti militari, S.I.F.A.R. ed arma dei carabinieri, che nel 1964, come sempre, erano, e sono, pronti a difendere lo Stato italiano, le sue libere istituzioni, la sua autorità costituita e costituzionale.

Sarebbe, quindi, doveroso, a chiusura della presente indagine, accertare anche ed a chi debba imputarsi la propalazione delle notizie ed accuse non corrispondenti al vero in ordine ai cosiddetti, non indicati né ben definiti, "eventi" ed indagare sui motivi, non certo nobili, che tale strumentata e colossale orchestrazione hanno attivata. E sarebbe oltretutto doveroso — e questo va detto con infinita amarezza — esperire accurate indagini a carico di tutti coloro che dentro e fuori di questa vicenda — hanno tradito il segreto, violando, nei rapporti con la stampa e con gli ambienti politici il regolamento di disciplina militare, nonché le norme della tradizione di onore e di lealtà delle forze armate.

Ma passiamo, ora, a considerare il « documento » le cui « indicazioni » avrebbero dovuto essere a base degli accertamenti da svolgere da parte della Commissione parlamentare: cioè la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal generale Lombardi.

Esaminando questo rapporto nel suo complesso, salta immediatamente agli occhi un palese contrasto fra il testo impreciso, contraddittorio, ma possibilista e le « conclusioni e responsabilità » che sono di drastica, immotivata e certo non consequenziale condanna.

Tale rilievo è stato fatto anche da altri membri della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Appare, in sostanza, come se nella relazione compilata e presentata al ministro — in data 21 giugno 1968 —, relazione che la stampa

fin dal 26 giugno 1968 indicava con titoli « de Lorenzo "assolto" dai « generali », cancellata una critica per « eccesso di zelo » che appariva nella prima stesura, fossero intervenute sollecitazioni da parte del potere esecutivo onde modificare a carico del "solo" generale de Lorenzo le conclusioni le quali potevano, quindi, così mutate, essere presentate alla Camera nella seduta del 22 luglio 1968, forse valido concorso per il conseguimento di un voto di fiducia al Governo.

Esaminiamo ora gli argomenti nell'ordine seguito anche nella relazione di maggioranza, nella quale sono contenuti giudizi ispirati a precisione e grande obiettività che vanno accolti, ed altri meno obiettivi e meno precisi che vanno respinti.

Vedrò di completare tale esposizione con qualche precisazione esplicativa che valga a fornire, sui più importanti di essi, ulteriori, pertinenti valutazioni.

2) *Organizzazione di un gruppo di potere da parte del generale de Lorenzo.*

La questione in questi ultimi tempi è stata dibattuta in diverse sedi, in quella della IV sezione penale del tribunale di Roma ed in quella della I sezione penale del tribunale stesso, ma nulla è stato acquisito, in sede di Commissione parlamentare, a convalida di detta supposizione che la sentenza del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* esclude e che l'intervento del pubblico ministero del secondo processo de Lorenzo-*L'Espresso,* decisamente e con valide argomentazioni, contesta.

3) *Poteri e doveri istituzionali dell'arma dei carabinieri.*

L'arma dei carabinieri non assolve soltanto a compiti di polizia militare e di polizia ordinaria; ma anche a quelli di polizia di sicurezza conseguente al dovere di difendere le istituzioni, e nell'esercizio di questa difesa ha il diritto, oltre che il dovere, di studiare e predisporre piani da rendere esecutivi, ove fosse necessario.

Al riguardo il regolamento dell'Arma, all'articolo 2, così prescrive: « I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla « sicurezza dei cittadini... una vigilanza attiva non interrotta e l'azione « repressiva costituiscono l'essenza della loro missione ».

Tale norma sta ad indicare che l'arma dei carabinieri, oltre alle mansioni interessanti la polizia militare e l'ordine pubblico, ha anche quella di polizia autonoma per l'esercizio dei compiti che all'Arma direttamente afferiscono di polizia di sicurezza.

La sicurezza dello Stato deve essere riguardata sotto il profilo del potenziale bellico del Paese che investe ormai tutti i settori della vita nazionale, compresa la tutela delle istituzioni statali, e sotto questo aspetto interessa l'arma dei carabinieri, che, perciò ha un vasto campo d'azione, il quale investe tutte le aree vitali del Paese e non solamente quelle di frontiera.

Interessante è, poi, il riconoscimento del senatore Giovanni Leone, già Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nell'apertura dell'anno accademico 1968-1969 della scuola di applicazione dei carabinieri in Roma, ebbe a dire che l'arma dei carabinieri « nella « storia del nostro Paese non si è mai identificata in un Governo o « in un regime, ma nello Stato inteso come comunità, i cui interessi « ha sempre servito ».

Al riguardo all'articolo 1 del capitolo X « Compiti e prerogative », il regolamento dell'Arma recita:

« I carabinieri fanno parte integrante dell'esercito di cui sono « la prima arma... la loro dipendenza gerarchica così ascende al Capo « dello Stato, che a mente dell'articolo 87 della Costituzione ha il « comando delle forze armate ».

Viene, così, meglio inquadrata la posizione istituzionale dell'arma dei carabinieri e valutato l'impiego che, talvolta, dell'Arma stessa, in situazioni particolari, è stato disposto dalle massime autorità dello Stato.

Inoltre, per una più completa conoscenza degli obiettivi che possono essere affidati all'arma dei carabinieri per garantire la sicurezza dello Stato contro pericolose attività eversive, sarebbe stata di indubbia utilità la consultazione della pubblicazione dello stato maggiore della difesa n. 18/R: Istruzioni di polizia militare.

Infine, le norme in vigore danno al comandante generale dell'arma dei carabinieri il potere e la responsabilità di organizzare l'Arma, la quale esplica, a norma di legge, compiti identici a quelli delle altre forze di polizia, compiti autonomi per il cui adempimento non è previsto il concorso obbligatorio di altre forze.

Al riguardo, in materia di poteri del ministro della difesa e del ministro dell'interno, in riferimento a tutti i compiti dell'Arma, non

esiste una chiarezza legislativa; questa circostanza consente di riconoscere all'Arma una larga sfera di autonomia di fatto, ed in parte di diritto, nella quale va collocata la facoltà che ha il comandante generale dell'Arma di rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, senza previa autorizzazione dei ministri e senza il dovere di ragguagliarli successivamente.

In merito, poi, all'affermazione, riportata sempre a pag. 8 della relazione Lombardi, in ordine alla ricerca di un « ambìto prestigio » o di un « titolo equipollente » nel comando di una modesta e disseminata brigata da chi aveva già « l'ambìto prestigio » di comandare con successo la prima arma dell'esercito, forte di 80.000 uomini, v'è da osservare che essa è veramente inaccettabile, tanto più che sono state raggiunte le massime vette della gerarchia militare anche da generali che non hanno neppure retto il comando, non certo troppo impegnativo, di una regione militare o di un corpo d'armata di poche migliaia di uomini.

Ma questa idea fissa del « titolo equipollente » porta anche il generale Lombardi a travisare la verità quando, deponendo di fronte alla Commissione parlamentare, sostiene quanto segue:

« Personalmente non ho nulla contro il generale de Lorenzo, ma « è una persona che è diventata comandante del S.I.F.A.R. come gene- « rale di brigata, che poi, per equipollenze, che sono state sempre « criticatissime, sempre lì, diventa generale di divisione ».

Invece il generale de Lorenzo, nel grado di generale di brigata, ha comandato per un anno, dal 1954 al 1955 l'artiglieria del COMILITER di Bari e quella della divisione Pinerolo.

La leggerezza con la quale il generale Lombardi ha formulato un estemporaneo giudizio nei confronti di un collega « contro il quale personalmente dice di non avere nulla », giustifica un tendenziale sospetto verso tutta l'azione del suddetto ufficiale generale.

L'indagine minuta, faticosissima, pedante della Commissione parlamentare ha completamente demolito l'accusa che il generale de Lorenzo avesse predisposto, secondo un criminoso disegno, i seguenti strumenti per effettuare un colpo di Stato o per premere sulla classe politica: la sala operativa del comando generale dei carabinieri e la brigata meccanizzata.

La Commissione parlamentare ha ripercorso atto per atto, anno per anno, mese per mese, giorno per giorno, tutto il lungo *iter* ammi-

nistrativo, ed è arrivata alla conclusione, per l'evidente sfasamento di date, che non fu possibile alcuna connessione di queste realizzazioni con la crisi parlamentare del luglio 1964.

In merito alla costituzione della brigata meccanizzata che, peraltro, « si limitò » alla creazione dei soli comandi di reggimento e della brigata, senza alcuna variazione di forza organica, di sedi e di dipendenze d'impiego dei battaglioni, la stessa Commissione Lombardi non aveva avuto rilievi da fare e la relazione constatava che « l'impiego e l'addestramento dei suoi battaglioni sono rigidamente « vincolati da precise norme e limitazioni del Ministero dell'interno « e dello stato maggiore dell'esercito » (pag. 8 relazione Lombardi): dopo aver già osservato (pag. 5) che « la maggior parte dei quadri « finì per accettarla con favore ».

Sicché la effettiva realtà militare della brigata meccanizzata, così come è emersa, in tutta la sua evidenza, s'è rivelata non un massiccio strumento di guerra, un deterrente nelle mani di un gruppo di militari senza scrupoli, ma una necessaria struttura per il migliore addestramento ed il migliore impiego dei battaglioni mobili dei carabinieri esistenti da sempre ed utilizzati, finalmente razionalmente, dal generale de Lorenzo.

4) *Crisi economica e politica della primavera-estate '64.*

La esauriente disamina fatta dalla relazione di maggioranza, delle fasi di sviluppo della crisi, comprova che l'ambiente militare ed il generale de Lorenzo in particolare non avevano alcuna precisa conoscenza in merito allo sviluppo della crisi ed alle trattative ad essa inerenti fra i partiti politici.

Il comandante generale dell'Arma conosceva la situazione dell'ordine pubblico al cui mantenimento i carabinieri « dovevano vegliare », situazione che lo stesso Lombardi (pag. 9 della relazione) così definisce:

« Nei primi mesi dell'anno 1964 la situazione politico-economica « del Paese si manifestava sempre più delicata e si delineava la pos- « sibilità di una crisi di Governo e di gravi perturbamenti dell'ordine « pubblico ».

« Una potenziale minaccia di movimenti eversivi di piazza, fo- « mentata da partiti estremisti, causava infatti una giustificata preoc-

« cupazione anche nel Capo dello Stato il quale, secondo il generale « de Lorenzo, riponeva particolare fiducia nell'arma dei carabinieri, « depositaria di storiche tradizioni di fedeltà alle istituzioni ».

Non si vede, quindi, come il generale de Lorenzo potesse interessarsi « per creare nell'ambiente politico un particolare stato psicologico atto a favorire una rapida soluzione della crisi », di una crisi che, nella sua posizione di non politico, poteva seguire dall'esterno solo « per curare l'osservanza delle leggi ». A tale scopo, infatti, il comandante generale dei carabinieri venne convocato dall'allora Presidente della Repubblica Segni e da autorità politiche responsabili: l'udienza del Capo dello Stato, con il relativo comunicato irradiato dalla radio-televisione, destò qualche ingiustificata e interessata perplessità in determinati ambienti politici e fece scrivere all'onorevole Parri su *L'Astrolabio* del 21 maggio 1967 la seguente nota:

« Il Presidente era esasperato dalle lungaggini bizantine di una « trattativa che privava praticamente il Paese di un Governo in un « momento certo delicato. Dette giudizi severi sui suoi e sul loro « senso di responsabilità. Furono le consultazioni particolari, ed in « primo luogo quella con il generale de Lorenzo, che egli inserì pub- « blicamente durante il corso dei negoziati, a sorprendere e preoc- « cupare non solo per la indebita pressione che esse esercitavano sui « negoziati, ma ancor più come rivelatrici di un disegno proprio e « di una disposizione a surrogarsi ai riottosi negoziatori ».

Per cui non è difficile definire arbitrarie, oltre che infondate, le valutazioni che partono, invece, dal presupposto che il generale de Lorenzo volesse « favorire una rapida soluzione della crisi » alla quale non era per niente interessato, e che per far questo avrebbe addirittura cominciato ad armeggiare fin dai primi mesi dell'anno.

5) *Microfoni installati al Quirinale dal S.I.F.A.R.*

Sull'argomento occorre ben sottolineare che il generale de Lorenzo è estraneo al fatto, in quanto dal 15 ottobre 1962 aveva lasciato il comando del S.I.F.A.R. nel quale era stato sostituito, prima dal generale Viggiani (fino al 5 giugno 1965) e successivamente dal generale Allavena.

6) *Rapporto Manes.*

In merito al rapporto Manes ed al suo valore probatorio, non vi è niente altro da aggiungere a quanto la relazione Lombardi sinteticamente afferma (pag. 58): « condusse un'indagine esorbitando « dai limiti che gli erano stati fissati e redasse il relativo rapporto « con scarsa obiettività, formulando anche accuse ad un collega e « ad un suo superiore, risultate poi infondate ».

Ed ancor più gravemente a pag. 42 la relazione Lombardi afferma:

« La Commissione ritiene attendibile la dichiarazione fatta da « un generale dell'Arma secondo la quale il settimanale *L'Espresso* « era già in possesso di tre copie del rapporto Manes, integrali nel « testo e negli allegati, alcuni mesi prima che esso fosse acquisito agli « atti del processo de Lorenzo-*L'Espresso* ».

Tali asserzioni della Commissione Lombardi non sono state smentite dalle indagini della Commissione parlamentare.

7) *"Piano Solo".*

Iniziando a trattare la questione della denominazione del "Piano Solo" il generale Lombardi (a pag. 14 della sua relazione) dice che « ne fu fatto cenno dalla stampa come piano creato ai fini del co- « siddetto colpo di Stato dell'estate 1964... ».

Alla richiesta di chiarimento fatta dal Presidente Alessi, in sede di Commissione parlamentare, sull'uso del termine « attuazione » ricorrente nella relazione, nei punti dove si censura il comportamento del generale de Lorenzo per la iniziativa riguardante « l'attuazione « del piano di emergenza » il generale Lombardi ha così risposto:

« L'attuazione voleva dire che questo piano, ideato in prece- « denza, in anticipo, ai primi dell'anno, proprio in quell'epoca è en- « trato in attuazione di studio, ossia è andato alle divisioni, le quali « hanno dato tutti gli ordini, ed ha creato tutto il caos ».

Ma tale affermazione è successivamente smentita dallo stesso generale Lombardi con la dichiarazione fermamente ripetuta:

« Il piano non era in fase esecutiva in modo assoluto ».

« Escludo che si fosse in una fase esecutiva »,

ed ancora:

« Quando abbiamo preso in esame questo piano, queste bozze di piano, non aveva nome ».

« Però abbiamo trovato che il capo di stato maggiore della divisione di Roma lo aveva chiamato "Solo" ».

« Questa parola mi è servita per battezzare il complesso di que- « sta roba. Il piano l'ho battezzato io, mentre la parola "Solo" nacque « nella mente del capo di stato maggiore della divisione di Roma, « che l'adottò per indicare con una sigla il suo piano ».

Credo non vi sia necessità di commento !

Sempre a proposito della denominazione "Piano Solo" il colonnello Bittoni ha affermato, in sede di deposizione, che gli unici a sapere che questo piano si chiamava "Solo" erano lui e il generale Cento:

« Credo che non lo sapesse nemmeno il capo ufficio operazioni « del comando generale, perché ricordo che egli prese in consegna « il mio studio, non lo guardò neppure, e lo mise in cassaforte ».

Affermazioni, dunque, di fondamentale importanza nei confronti di quelle illazioni che la relazione Lombardi avalla sul cosiddetto "Piano Solo" e che la relazione di maggioranza esattamente registra, pur se non giudica in tutte le conseguenze.

Al capitolo « Responsabilità », la relazione Lombardi (a pag. 52) imputa al generale de Lorenzo di avere assunto iniziative eccedenti « la sua competenza di comandante generale dei carabinieri facendo « elaborare un piano per la tutela dell'ordine pubblico basato sul- « l'impiego delle sole forze dell'Arma ». Su questo stesso terreno, si attestano senza fondamento alcuno, a mio giudizio, la relazione di maggioranza e la relazione di parte liberale.

Al riguardo, è da sottolineare con molto vigore che la redazione di un piano non può essere considerata « iniziativa eccedente » od « eccesso di competenza », in quanto la predisposizione di misure per prevenire qualsiasi emergenza rientra nei normali doveri di un comandante generale dell'arma dei carabinieri, così come qualsiasi comandante di unità delle tre forze armate. Né può essere introdotto il "distinguo" bizantino tra piani che prevedano le « sole forze dell'Arma » (arbitrari) e piani che prevedano l'utilizzazione di tutte le forze di polizia (legittimi), perché l'emergenza speciale non segue schemi obbligatori e può verificarsi in modo atipico ed imprevisto.

Ed ancora in merito al presunto impiego delle sole forze dell'Arma lo stesso prefetto Vicari — capo della polizia — ha dichiarato alla Commissione parlamentare:

« Non vi è dubbio che l'arma dei carabinieri può predisporre « dei piani in forma autonoma nel settore della polizia militare nel « senso più lato della parola » ed il piano così detto "Solo" « qua- « lora fosse esistito, avrebbe anche esso avuto carattere di polizia « militare e quindi di essere di specifica competenza dell'arma dei « carabinieri »; anche perché (si veda quanto afferma la relazione Lombardi a pag. 20) era fra quelli che dovevano proteggere contro azioni « eversive ». Il prefetto Vicari ha anche confermato che la sua circolare del 1961 prevede e consiglia che la responsabilità della difesa dei vari obiettivi sia affidata a forze omogenee, ripartendo opportunamente gli obiettivi stessi tra l'arma dei carabinieri e le altre forze di polizia, e precisa al riguardo che: « tutto questo lo dovevano prevedere... ». E per prevedere occorreva predisporre l'opportuno studio di lunga mano poiché l'attuazione del « decreto presentato « immediatamente alla Camera a norma dell'articolo 77 della Costi- « tuzione » (si veda la deposizione del ministro dell'interno del tempo, onorevole Taviani, di fronte alla Commissione parlamentare) « non « potrebbe avvenire se non fosse stato prima preventivamente "at- « tuato" il relativo studio ».

Il comandante della divisione di Milano, generale Markert, nella sua deposizione di fronte alla Commissione parlamentare, dal canto suo, afferma: « mai fu messo in essere un progetto »; mentre il generale Lombardi, a pag. 15 della sua relazione, afferma: « tuttavia il piano trovò applicazione a Milano ed a Roma ».

Come è ormai chiaramente emerso dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta e ancor prima, ma più nebulosamente, dal procedimento penale svoltosi presso la prima sezione del tribunale di Roma, quello che il generale Lombardi ha "battezzato" "Piano Solo" era composto da tre bozze difformi, diversamente elaborate dai capi di stato maggiore delle tre divisioni dei carabinieri (una scritta a matita, una a penna ed una battuta a macchina), che mai furono sottoposte all'attenzione del generale de Lorenzo.

Il comando generale dell'Arma, nel rispondere ad una richiesta del tribunale di Roma relativa al processo contro i giornalisti Corbi e Gregoretti, parla di elaborati (cioè di studi) rimasti allo stato di bozze.

Il generale Picchiotti, deponendo in udienza nello stesso processo, ebbe ad affermare: « il "Piano Solo" non è mai esistito e, pertanto, non può trovarsi in nessuna cassaforte ».

Lo stesso generale Picchiotti ha dichiarato: « quegli elaborati non « ebbi neppure occasione di metterli in visione — come si dice nella « prassi burocratica — con il corriere in salita al comandante gene- « rale: rimasero lettera morta ». Ed allora si spiega come il generale de Lorenzo abbia visto veramente per la prima volta gli elaborati presso la Commissione parlamentare d'inchiesta, perché mai gli erano stati mostrati prima, né da Picchiotti, né dalla Commissione Lombardi.

E nulla toglie il fatto che il generale de Lorenzo, intrattenuto sull'argomento dalla Commissione Lombardi, ebbe testualmente a dichiarare: « non so di che piano parliate, però, se i miei collaboratori dicono che il piano esiste, me ne assumo la responsabilità » (deposizione dei generali Lombardi e Unia nell'udienza del 27 gennaio 1970 del processo contro Corbi e Gregoretti); semmai questo fatto aggiunge una nota di merito ad un comandante che non esita ad accollarsi la responsabilità dell'operato, anche se a lui sconosciuto, dei suoi dipendenti.

La relazione di maggioranza tiene conto di tutti gli elementi suddetti che sono emersi, ma non ne tira, per ragioni politiche, le conseguenze logiche relative.

In definitiva il generale de Lorenzo non ha mai assunto iniziative eccedenti la sua competenza di comandante generale dei carabinieri: ha solo e sempre impartito le legittime disposizioni ed attuato le predisposizioni indispensabili per mettere l'arma dei carabinieri nella condizione di far sempre fronte ai propri doveri.

È stato da qualcuno ritenuto che le previsioni formulate dalle tre divisioni costituissero non un semplice studio, ma un vero e proprio piano preordinato in vista di una possibile futura applicazione.

In effetti il complesso degli appunti o bozze, che la seconda divisione ha indicati con il nome di " Solo ", debbono essere considerati soltanto studi o progetti per la elaborazione di un piano volto alla tutela dell'ordine pubblico.

Un piano operativo (e tali sono i piani di ordine pubblico) ha un carattere ben definito; deve considerare scopo, concetto di azione, modalità esecutive, ecc.

Le varie parti del piano debbono essere conseguenziali ed armonizzate in una uniformità che inquadri il piano stesso in un finale, definitivo coordinamento unitario e globale. Nel piano deve essere ben indicata la sua denominazione, il comando responsabile che lo emana, i comandi responsabili che lo ricevono per l'esecuzione, deve avere una data di diramazione e l'eventuale indicazione del periodo durante il quale il piano sarà operante, deve essere infine e soprattutto approvato formalmente con una sanzione ufficiale: la firma di chi ha facoltà di disporlo (in questo caso del comandante generale dell'Arma).

Nessuno di detti requisiti si riscontra nelle « previsioni formu- « late » dalle divisioni che il comando generale definisce « elaborati « del così detto " Piano Solo ", trasmesso all'epoca dai comandanti « di divisione e rimasti allo stato di bozza ».

Pertanto, detti elaborati rientrano in pieno in quei « previ opportuni studi » che, a mente dell'articolo 28-*b*) del regolamento della arma dei carabinieri, il comandante generale predispone « di sua iniziativa » per « avvantaggiare il servizio », cioè il primo servizio che i carabinieri debbono assolvere, che consiste, come si legge nell'articolo 2 del sopracitato regolamento, nel « mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza ». Del resto, lo stesso generale Lombardi ha parlato soltanto di « attuazione di studio ».

Altri rilievi della relazione di maggioranza hanno considerato il carattere di emergenza del così detto " Piano Solo ", la sua funzionalità formalmente autonoma ed indipendente, la sua realizzazione affidata ai soli reparti dell'Arma, la sua predisposizione al di fuori delle direttive dei ministri dell'interno e della difesa e della conoscenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Detti rilievi partono, ancora, dalla prevenzione errata che si tratti di un piano vero e proprio e non di bozze di studio. Invero, solo quando detti studi avessero raggiunto un completo grado di elaborazione (dal quale erano ancora molto lontani) sarebbero stati, come prescritto, sottoposti alla attenzione ed alla approvazione dei ministri interessati, i quali, a loro volta, ne avrebbero certamente informato il Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa approvazione dei ministri competenti sarebbe stata in particolare indispensabile ai fini degli atti amministrativi necessari per il richiamo dei carabinieri in congedo, elemento essenziale per l'attuazione delle misure previste dal piano.

Circa il carattere di emergenza del piano, al quale gli studi si riferivano, esso è insito nel proposito di « fronteggiare situazioni che,

« trascendendo il semplice turbamento dell'ordine pubblico, si fos-
« sero caratterizzate come vere e proprie minacce alle istituzioni
« ed all'apparato costituzionale dello Stato ».

Tale carattere aveva, del resto, anche il piano "E.S." previsto nella nota circolare del Ministero dell'interno, piano al quale era stato interessato il comando generale dell'Arma che era, così, conseguentemente investito della responsabilità di seguirne le direttive, che si riportavano, appunto, al problema generale dei regimi di emergenza.

Al riguardo lo stesso generale Lombardi, nella sua deposizione di fronte alla Commissione parlamentare, così ebbe a dire: « Chia-
« risco che il "Piano Solo" si è basato sul piano "E.S.", che è uno
« dei tanti piani previsti, regolari, ed è emanazione del Ministero
« dell'interno e della pubblica sicurezza. Era previsto che uno degli
« atti che dovevano compiere era l'enucleazione ».

In merito alla funzione autonoma ed indipendente affidata a soli reparti dell'Arma va ricordato quanto è stato dichiarato dal ministro Taviani e più particolarmente dal capo della polizia prefetto Vicari e già riportato sopra. Pertanto le perplessità sulla legittimità del piano (non degli studi !) possono nascere solo dalle anomalie esistenti nell'ordinamento vigente che appare tuttora molto lacunoso, anomalie che creano contrasti sui limiti di potere e di competenza dei vari organismi preposti alla sicurezza dello Stato.

Il rilievo avanzato dalla relazione di maggioranza, infine, relativo al fatto che il comandante generale avrebbe dovuto, appunto per il carattere di eccezionalità del progetto, informarne preventivamente l'autorità politica, non regge di fronte alla considerazione che nemmeno i piani particolari per la tutela dell'ordine pubblico, previsti dalla circolare Vicari sull'emergenza speciale, appare siano stati sottoposti, secondo quanto detto dal ministro Taviani, all'approvazione del ministro dell'interno.

In sintesi, debbo qui sottolineare che l'accusa che dava per certa l'esistenza di un piano nazionale, battezzato sin dall'inizio " Piano Solo ", basato su predisposizioni illegittime per contrastare una emergenza speciale, è uscita annientata anch'essa dalla prova testimoniale di fronte alla Commissione parlamentare; è, infatti, emerso, come mai lo era stato di fronte alla Commissione Lombardi ed in tribunale:

I. - che i piani furono soltanto regionali e frutto di studi compiuti a livello delle tre divisioni carabinieri;

II. - che quello che incautamente fu scambiato per un piano nazionale, era una traccia compilata dall'ufficio operazioni del comando generale, per guidare i comandi dipendenti nella preparazione degli elementi di una pianificazione di emergenza;

III. - che non vi è nulla di criminoso, illegittimo, cospiratorio nella traccia del comando generale la quale si limita a suggerire ai comandi di divisione di tenere ben presente la necessità di difendere, in caso di emergenza speciale, le « aree vitali » degli organi centrali e periferici dello Stato democratico. Non è stata prodotta una sola prova, diretta o indiretta, che il generale de Lorenzo abbia ricevuto e studiato i piani regionali ed abbia formulato un piano nazionale di emergenza speciale. Anzi, tutte le circostanze addotte dalle testimonianze, sono state la riprova delle asserzioni più volte fatte dal generale stesso di non aver mai proceduto ad una pianificazione nazionale di emergenza;

IV. - è uscita addirittura ridicolizzata dalle risultanze della Commissione di inchiesta l'accusa — che letteralmente stupì l'Italia — di presunte istruzioni che avrebbero previsto « l'occupazione » della prefettura di Milano, se necessario con l'uso della forza nei confronti del prefetto (deposizione del generale Aurigo di fronte alla Commissione Lombardi). Dalle deposizioni degli ufficiali che presero parte al rapporto presso la divisione di Milano, soprattutto del generale Zinza e del colonnello Mingarelli (non certamente ben disposti nei confronti del generale de Lorenzo), viene recisamente smentita la circostanza riferita dal generale Aurigo il quale, stanti le sue condizioni di salute, incorse in altri gravi errori, come appunto ha dimostrato l'inchiesta parlamentare. La stessa testimonianza del generale Lombardi, di fronte alla Commissione di inchiesta, ha permesso di distruggere tante altre calunnie, superficialità, autentiche sciocchezze dette nei confronti del generale de Lorenzo.

8) *Arruolamenti e finanziamenti straordinari illegali.*

Si è rivelata completamente infondata l'accusa, formulata contro il generale de Lorenzo, di aver proceduto ad arruolamenti illegali di milizie mercenarie e di richiamati: anche i maggiori critici dei sistemi di comando del generale de Lorenzo, ad esempio il colonnello Taddei, nella loro lealtà di soldati hanno smentito recisamente ogni voce, ogni pettegolezzo al riguardo.

I principali " specialisti " della vicenda del luglio 1964, che pur hanno formulato ogni genere di ipotesi nei confronti del generale de Lorenzo, non sono stati in grado di fornire un solo nome di persona che potesse testimoniare di essere stato illegalmente reclutato o richiamato; o di persona che fosse a conoscenza " per certo " che cittadini (identificati con nome e cognome), fossero stati reclutati o richiamati al di fuori delle rigorose norme vigenti in materia.

In connessione con gli arruolamenti, è stata anche fatta piena luce sui « maggiori e cospicui fondi » a disposizione del generale de Lorenzo, che la malevola accusa ipotizzava come provenienti « sicuramente » dal S.I.F.A.R., con il concorso di « creature » del comandante generale dei carabinieri, ivi operanti, e cioè il generale Viggiani ed il colonnello Tagliamonte.

Ebbene: la Commissione ha indagato a fondo su questo punto ed è emerso che il generale de Lorenzo impinguò i capitoli del bilancio dell'Arma alla voce « assistenza e benessere » con i proventi delle contravvenzioni previste dal codice della strada e con altre erogazioni del Ministero dell'interno. Il generale Zinza, deponendo davanti alla Commissione parlamentare, dopo aver ribadito le sue critiche al generale de Lorenzo, ne ha tessuto l'elogio come comandante dell'Arma, sottolineando come egli si preoccupasse del benessere dei carabinieri, visitasse le caserme e, ove riscontrasse ordine, efficienza, serietà, consegnasse dei premi in denaro « sempre collettivamente » e « individualmente » soltanto ai feriti in ospedale. È rimasta così soltanto la favola di un generale de Lorenzo che girava l'Italia con i soldi del S.I.F.A.R. nella borsa, allo scopo di " comprarsi " ufficiali, sottufficiali e carabinieri per instaurare in tal modo un sistema di lealtà personali da far scattare al momento del bisogno.

9) *Liste degli enucleandi.*

Al capitolo « Responsabilità » la relazione Lombardi, a pagina 58, addebita al generale de Lorenzo di aver fatto distribuire ai comandi territoriali dell'arma dei carabinieri, liste di persone pericolose per la sicurezza dello Stato, fornite dal S.I.F.A.R., e di aver trattato, con il preventivo benestare del capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi, con i capi di stato maggiore della marina, ammiraglio Giuriati, e dell'aeronautica, generale Remondino, questioni relative ai mezzi di trasporto per il concentramento ed il tra-

sporto degli enucleati, senza prendere preventivi accordi con il ministro dell'interno.

Al riguardo è da rilevare che la rubrica di persone pericolose per la sicurezza interna fu istituita nel 1952 dal S.I.F.A.R. e trova fondamento nel disposto degli articoli del codice penale che configurano i delitti contro la personalità interna dello Stato e delle forze armate ed interessa, quindi, i piani di polizia militare di stretta competenza dell'Arma. L'elencazione dei nominativi era conseguente all'acquisita cognizione di notizie di pertinenza del S.I.F.A.R., raccolte da propri agenti in Italia e all'estero.

Detti nominativi vennero segnalati a titolo di « collaborazione puramente informativa dal S.I.F.A.R. » agli organi di polizia, nominativi che il generale Lombardi vorrebbe considerare già noti « nella quasi totalità » agli organi stessi, mentre poi, nella sua deposizione di fronte alla Commissione parlamentare, ha ammesso che la Commissione da lui presieduta, dopo aver esaminato i nominativi riportati nelle liste, aveva constatato che essi si riferivano unicamente a persone tratte dalla citata rubrica del S.I.F.A.R.

Poiché lo studio per la progettazione del piano così detto " Piano Solo " aveva lo stesso contenuto del legittimo piano di emergenza speciale del Ministero dell'interno, era normale che, per l'enucleazione eventuale di soggetti pericolosi, si facesse riferimento alla rubrica del S.I.F.A.R.

La stasi dell'aggiornamento delle liste, che Lombardi ritiene di aver potuto rilevare, è poi contraddetta da lui stesso quando, di fronte alla Commissione parlamentare, dice: « il lavoro fatto in periferia sfugge »; gli aggiornamenti « non rilevabili al centro » o che non risultano « non siano stati apportati », facevano in ogni caso parte del lavoro di *routine* proprio della periferia.

Non è vero inoltre (si veda a pagina 27 della relazione Lombardi), che la morte del generale Viggiani, il lungo tempo trascorso, le incertezze e la scarsa memoria degli interrogati, non abbiano « consentito di definire con esattezza il perché ed a richiesta di chi le « liste stralciate da tale rubrica siano state distribuite nel 1964 ai « comandi territoriali dell'Arma ».

Tale premessa del generale Lombardi ha lo scopo di consentirgli la formulazione di due ipotesi:

a) il generale de Lorenzo, di sua iniziativa, sollecitò una intesa con il generale Viggiani onde poter trasmettere le liste dei nominativi in questione ai dipendenti comandi dell'Arma;

b) il generale Viggiani, avendo appreso dal tenente colonnello Bianchi che la rubrica non era aggiornata, ritenne necessario di provvedervi avvalendosi della collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma.

Benché (si veda a pag. 33 della relazione Lombardi) le divergenze emerse non abbiano permesso di accertare se la distribuzione delle liste avvenne per iniziativa del generale de Lorenzo (versione *a*), oppure dietro richiesta del generale Viggiani (versione *b*), stranamente la Commissione è stata propensa a ritenere valida la versione *a*) in quanto, secondo il generale Lombardi, la versione *b*) sarebbe quella data da ufficiali « interessati », ed insinuando così che detti ufficiali avessero interesse ad accreditare la versione *b*), mentre si tratta, a cominciare dal tenente colonnello Bianchi, di ufficiali « a conoscenza delle questioni di loro stretta pertinenza e responsabilità ».

È evidente che la versione *a*), secondo la quale la compilazione e la distribuzione debbano ascriversi ad iniziativa dell'Arma anziché del S.I.F.A.R., non è confortata da alcun valido elemento probatorio perché:

I. - è indubbio che le liste furono istituite dal S.I.F.A.R. fin dal 1952 e che, lo stesso generale Lombardi lo ammette, i nominativi riportati nelle liste si riferivano unicamente a persone tratte da quella rubrica del S.I.F.A.R.;

II. - il fatto che l'aggiornamento delle liste sia stato ripetutamente richiesto dal S.I.F.A.R. è confermato dalle dichiarazioni del responsabile delle liste stesse, tenente colonnello Bianchi.

In ogni caso appare non determinante stabilire di chi fu l'iniziativa dell'aggiornamento e della distribuzione delle liste degli enucleandi: se, cioè, l'iniziativa sia partita dal S.I.F.A.R. e sia stata richiesta la collaborazione dell'Arma, come suo organo esecutivo, o se, invece, l'iniziativa sia partita dall'Arma nella sua qualità di organo di polizia militare e di sicurezza: l'organo principale di polizia militare ben poteva chiedere al S.I.F.A.R. l'aggiornamento delle liste già esistenti.

In quanto, poi, all'affermazione del generale Rossi di fronte alla Commissione parlamentare che egli « non fu mai messo al corrente della distribuzione di tali liste » essa viene contraddetta dallo stesso teste quando afferma che « le predisposizioni particolari (quindi

« anche le liste), prese all'epoca per ogni possibile caso di emer-
« genza, dovevano essere considerate nel quadro della situazione
« internazionale che si manteneva preoccupante dopo gli avvenimenti
« di Cuba e del muro di Berlino ».

E lo stesso generale Rossi, in risposta ad una domanda in seno alla Commissione parlamentare sulle " enucleazioni ", testualmente rispondeva: « Che ciò fosse legato ad un piano di emergenza, che
« è sempre esistito nell'Arma, è evidente e risaputo. Certo non è che
« mi si domandassero dei locali per istituirvi delle mense e per distri-
« buire il rancio ai carabinieri ».

« Si trattava dell'attuazione di un piano che, per quanto io
« sappia (per questo e non a caso, ripeto ancora, ho accennato al
« lontano 1953), è sempre esistito, cioè un piano da attuarsi nel caso
« di una particolare esigenza, per delle necessità " numero uno " che
« lei sa quali sono ».

Infine il generale Rossi così si esprimeva:

« Io ricordo come se fosse ora che, di fronte ad una situazione
« che sembrava tesa, ebbi dei colloqui con il capo del S.I.F.A.R.
« (generale Viggiani) facendo il punto della situazione e, dopo sei o
« sette ore di conversazione (era ormai notte), la conclusione che
« io ne trassi sulla base delle informazioni date dai servizi di infor-
« mazione era che c'erano, sì, delle difficoltà di natura politica in
« quel momento, e anche gravi, ma che queste difficoltà non avreb-
« bero potuto portare al sovvertimento dell'ordine. Su questo punto
« la conclusione che ne trassi era che si potevano dormire sonni
« tranquilli ».

Credo non sia difficile dedurre che, in un colloquio durato sette ore e nel quale si è trattato di « sovvertimento dell'ordine », il generale Viggiani gli abbia parlato anche della distribuzione, ai fini del loro aggiornamento, delle liste del S.I.F.A.R. — si ripete del S.I.F.A.R. — che riguardavano persone pericolose per la sicurezza interna.

Volendo entrare nel merito particolare delle liste, si può dichiarare senza esitazione che dalla Commissione parlamentare è stata raggiunta la prova, attraverso decine e decine di deposizioni e la nessuna controprova avversa, che nelle liste del S.I.F.A.R. da aggiornare non figuravano personalità politiche di rilievo o parlamentari, né del Governo, né dell'opposizione, e che nella lista dei 731 erano compresi soltanto coloro i quali, non per l'appartenenza a partiti, ma perché indiziati di rapporti con organi di informazione di Stati

esteri, con movimenti internazionali di copertura di servizi segreti esteri, con scuole estere di addestramento ad attività illegali secondo l'ordinamento del nostro Paese, venivano ad essere, in varia misura, « pericolosi » nel caso di grave pericolo per l'ordine democratico.

È anche pacifico e non controvertibile, che non vi era alcun obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza queste misure di polizia militare, almeno allo stato della legislazione vigente.

Cade, quindi, il rilievo per il capo del S.I.F.A.R. e per il comandante generale dell'arma dei carabinieri di non avere informato il ministro della difesa, dato che il S.I.F.A.R. è parte integrante dello stato maggiore della difesa; ed era, semmai, il capo di stato maggiore della difesa, generale Rossi, che avrebbe dovuto informare il ministro della difesa, in quanto egli era ben edotto circa l'attività del S.I.F.A.R. al riguardo; mentre per il comandante generale dell'Arma si è già dimostrato che la sua azione si mantenne nei limiti rigorosi e doverosi della promozione dei piani divisionali, senza addivenire alla formazione di alcun piano nazionale.

10) *Colloqui di de Lorenzo con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica.*

Le cosiddette " trattative " del generale de Lorenzo con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica si riferivano semplicemente alle richieste avanzate dal generale de Lorenzo, su autorizzazione del generale Rossi (quindi più che edotto al riguardo !), circa la possibilità di trasporto dei mezzi a loro disposizione, per il caso si dovesse dare attuazione alle prescrizioni della nota circolare Vicari del 1961: vale in proposito quanto già detto dal prefetto Vicari e più sopra riportato.

Quindi anche gli addebiti di cui la Commissione Lombardi fa carico al generale de Lorenzo in merito alle liste ed ai contatti con i capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica appaiono inconsistenti ed infondati, perché:

a) le liste erano del S.I.F.A.R. e fu il S.I.F.A.R. (ed il generale Rossi non poteva ignorarlo) a richiederne ripetutamente ed insistentemente l'aggiornamento, come ha ripetutamente testimoniato il tenente colonnello Bianchi, responsabile del servizio;

b) il generale de Lorenzo, quando era capo del S.I.F.A.R., comunicò le liste al Ministero dell'interno, e lasciò agli enti periferici

la responsabilità dell'aggiornamento. Infatti, in attuazione della circolare del 1961 del Ministero dell'interno e previa autorizzazione del generale Rossi, prese contatti con i capi di stato maggiore della marina e della aeronautica onde predisporre, come era nella visione dello stesso capo della polizia, la impostazione di quello studio che non vi sarebbe stato il tempo di mettere a punto se si fosse verificata improvvisamente una emergenza. I « dubbi » ed i « sospetti », ai quali fa riferimento il generale Lombardi, sono nati solo tre anni dopo, quando bisognava compiacentemente avallare le mene non certo rispettabili di alcuni personaggi.

Del resto, a dimostrare la superficialità con la quale il generale Lombardi ha trattato i problemi, basta considerare il modo con il quale egli si esprime in ordine ai contrasti di carattere tecnico fra i generali Aloia e de Lorenzo: egli parla di « urto finale » e di « scintille e tanti saluti » !

Non vi poteva essere nessun « urto finale » perché il generale de Lorenzo era appena giunto allo stato maggiore dell'esercito; il cosiddetto « urto finale » consisteva, invece, in diversità di valutazioni tecniche; ed i fatti hanno dato ragione al generale de Lorenzo:

— i famosi carri *MA 60-1* vennero accantonati perché di scarsa efficienza e furono sostituiti con i *Leopard*;

— è stato costituito il comitato dei capi di stato maggiore;

— i famosi corsi di ardimento potevano produrre elementi del tipo di Valpreda !

11) *Il colpo di Stato.*

Su tale argomento, ancora prima della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta, si erano molto esaurientemente pronunciate la sentenza della IV sezione penale del tribunale di Roma per il primo processo de Lorenzo-*L'Espresso* (acquisita agli atti della Commissione di inchiesta) e la stessa relazione Lombardi, la quale precisa:

« La Commissione, dall'esame degli atti raccolti durante le inda-
« gini, ritiene di poter escludere che le predisposizioni e le inizia-
« tive assunte nella primavera-estate 1964 avessero il fine e l'atti-
« tudine dell'effettuazione di un colpo di Stato ».

Ora, dopo la conclusione dell'istruttoria condotta dalla Commissione parlamentare, l'accusa formulata contro il generale de Lo-

renzo di aver preparato un colpo di Stato, si è ritorta, attraverso le deposizioni unanimi sul punto, contro i formulatori, perché non è stato trovato un solo indizio, la benché minima traccia, anche la più labile pista che potessero condurre ad ipotizzare seriamente una tale eventualità; anzi, la Commissione parlamentare è pervenuta ad accertare che le misure predisposte tendevano unicamente alla difesa dello Stato democratico e delle sue libere istituzioni.

È stata anche provata la completa inconsistenza dell'ipotesi subordinata, e, cioè, che le misure progettate dalle tre divisioni carabinieri fossero finalizzate a " terrorizzare " i dirigenti del partito socialista italiano per indurli alla collaborazione governativa con la democrazia cristiana. Le testimonianze su questo punto sono state quanto mai eloquenti nello smentire ogni fondatezza anche di questa seconda ipotesi. E così, prova su prova, è stata completamente smontata la macchina del " grande complotto ".

L'onorevole Schiano, al preciso invito del Presidente della Commissione di svelare, sotto il vincolo del più assoluto segreto, i nomi degli ufficiali che si erano da lui recati per esternargli gravi dubbi sulla legittimità delle misure che sarebbero state predisposte al livello di divisione, si è dichiarato obbligato dal « segreto professionale » a tacere; è stato più volte richiesto anche al senatore Jannuzzi di fornire alla Commissione i nomi di coloro che avrebbero potuto dare lumi sulle criminose intenzioni del generale de Lorenzo e del suo gruppo: il senatore Jannuzzi non ha fatto pervenire alcuno dei documenti di cui aveva dichiarato di essere in possesso; il colonnello Cerica ha smentito una serie di asserzioni del senatore Jannuzzi e così pure l'onorevole Mancini.

Cosa, dunque, rimane di una vicenda che ha travagliato in modo grave e crudele la vita delle forze armate, che ha posto in difficoltà numerosi governi, che ha spaccato in due fazioni il Paese ? L'accusa al generale de Lorenzo di non aver informato il ministro della difesa ed il ministro dell'interno della progettazione dell'emergenza speciale a livello delle tre divisioni carabinieri.

A parte la considerazione che il generale de Lorenzo, in base al regolamento dell'Arma, poteva, anzi, aveva il dovere, come abbiamo dimostrato, di preparare l'Arma stessa a tutte le evenienze, compresa quella di estrema gravità, cioè quella di una ribellione armata contro i poteri dello Stato democratico da parte di minoranze violente ed estremiste, non si comprende per quale ragione una progettazione che non esce dai precisi limiti dello studio di misure atte a bloccare tentativi insurrezionali in situazioni di gravi emer-

genze, dovesse essere, in questa fase di studio, comunicata all'autorità politica. La partecipazione sarebbe stata doverosa dopo la redazione di un piano definitivo, raccordato anche alle predisposizioni della pubblica sicurezza, per la parte di sua competenza (che non è certo quella di polizia militare).

Lo stato di incertezza che esiste per la mancanza di norme precise che regolino le misure da prendere in situazioni di emergenza per l'ordine pubblico, non può essere un valido argomento per colpire il generale de Lorenzo con censure per aver fatto il proprio dovere. È responsabilità, infatti, del Parlamento e del Governo e prima ancora dell'Assemblea Costituente, se il punto della emergenza interna non è stato risolto con norme chiare e precise. Se, ad esempio, le forze dell'ordine si trovassero improvvisamente a dover arginare, nel giro di 24-48 ore, un movimento di guerriglia urbana ed extra urbana, come potrebbero agire le forze dell'ordine senza aver predisposto una programmazione a livello regionale e a livello nazionale, attentamente studiata e che consideri la gamma di ipotesi estreme, compreso il cedimento di qualche settore dell'apparato statale ?

Consideriamo, ad esempio, quello che sta avvenendo in un grande Stato come il Canada: un movimento di guerriglia ha scatenato una grave offensiva contro le forze dell'ordine, assassinando un ministro e sequestrando un diplomatico di uno Stato estero. Improvvisamente la polizia militare e la polizia ordinaria si sono trovate a fronteggiare la più grave emergenza. Come avrebbero potuto contenere il fenomeno senza una adeguata previsione ?

Infine, alle accuse per l'attivismo che avrebbe portato il generale de Lorenzo a considerare solo il successo del suo lavoro, senza eccessiva cura delle forme da rispettare, sono da contrapporre i risultati di prestigio e di efficienza raggiunti dagli enti di cui de Lorenzo era responsabile.

Le decine e decine di testimoni che si sono avvicendati dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta non hanno segnalato un solo caso di abuso di atti di ufficio per fini privati da parte del generale de Lorenzo, non una frase, un atto, un atteggiamento che possano ricondursi a disegni cospiratori, all'evidenziamento di ambizioni, a megalomania di comando.

Sono state rivolte accuse, anche pesanti, allo stile di comando del generale, alla sua influenzabilità: ma tutti, anche i suoi più accaniti accusatori, hanno dovuto riconoscere la sollecitudine, la serietà, la capacità del generale nel compimento del proprio dovere.

Senso del dovere che lo ha portato in ogni campo ed in ogni occasione ad assumersi serenamente e fiduciosamente la responsabilità degli ordini da lui impartiti ed anche di quelli impartiti dai suoi dipendenti.

Va appena ricordato il suo intervento in occasione dell'alluvione del novembre 1966 a Firenze. Il generale de Lorenzo, allora capo di stato maggiore dell'esercito, di fronte all'aggravarsi di una situazione che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche, e senza attendere disposizioni che tardavano a giungere, si assunse personalmente la responsabilità di far affluire a Firenze, con immediatezza, un forte numero di mezzi speciali (bulldozer, scavatrici, idrovore, mezzi di trasporto pesanti) che furono determinati nei primissimi giorni per un notevole miglioramento della situazione in città.

Il suo « attivismo », la sua « iniziativa » credo siano ancora nel ricordo grato dei cittadini di Firenze.

12) *Conclusioni.*

In sintesi:

— nel giugno-luglio 1964 non furono predisposte misure ed adottate iniziative per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza che fossero illegittime o, comunque, in contrasto con le disposizioni vigenti in materia;

— in ogni modo, solo una precisa conoscenza ed una completa consultazione delle norme e delle circolari tuttora vigenti in materia (in gran parte coperte da segreto) potrebbe consentire la piena constatazione che nulla di illegale, di illegittimo, di scorretto e di anomalo si è verificato nel periodo in esame;

— per quanto riguarda le norme in vigore, è interessante ricordare, sempre ai fini della legittimità di normali interventi, l'articolo 2 del regolamento dell'Arma che così si esprime:

« I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla « sicurezza dei cittadini... una vigilanza attiva non interrotta e la « azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione ».

Si può, quindi, serenamente concludere che non vi fu nulla di illegittimo nel periodo su menzionato: soltanto una preoccupazione responsabile per la situazione dell'ordine pubblico da parte delle autorità competenti.

Tutti i responsabili, dal Presidente della Repubblica ai vari organi di Governo, seguirono con la necessaria serietà la situazione e ciascuno, per la propria parte, previde quanto di sua com-

petenza; nessuno, a cominciare da de Lorenzo, pensò di agire per scopi inconfessabili.

Senza allarmismo, ma fermamente e serenamente, la situazione venne, giorno per giorno, esaminata, controllata e seguita nel quadro di una concreta realtà politica e nell'interesse della libertà e della sicurezza per la salvaguardia delle istituzioni.

Valga a questo fine l'insospettabile parere dell'onorevole Nenni, all'epoca vice presidente del Consiglio dei ministri, che, nell'articolo pubblicato su *L'Espresso* il 4 giugno 1967 sotto il titolo « La polemica sul colpo di Stato », così si esprime:

« Misure eccezionali di ordine pubblico non vennero prese. L'ono-
« revole Moro mantenne il contatto col capo della polizia e col co-
« mandante dell'arma dei carabinieri. Egli mi informò a due o tre
« riprese che non vi erano particolari motivi di preoccupazione ».

Ritengo di aver così compiuto il mio dovere per la obiettiva conoscenza della verità.

Alla fine di una così approfondita, serena indagine è onesto riconoscere che per i più importanti elementi, oggetto di questa lunga e travagliata discussione, è risultato in modo lampante con quanto scrupolo e senso dell'onore siano, in ogni tempo, stati solleciti alla difesa, e non al sovvertimento delle istituzioni, l'arma dei carabinieri, il S.I.F.A.R. ed il generale de Lorenzo ed è proprio attraverso alla nostra veramente seria indagine che tutti, senza esclusioni, possiamo, ora, senza remore, né preconcetti di alcun genere riconoscere che le notizie e le accuse al riguardo ed a suo tempo propalate si sono rivelate assolutamente non rispondenti al vero.

Sia pertanto restituita all'arma dei carabinieri ed al S.I.F.A.R., la fiducia che hanno sempre meritato in ogni tempo, in ogni circostanza, al di là e al di sopra degli eventi politici, e sia restituita pure al generale de Lorenzo la stima e il riconoscimento di cui ha mostrato di essere degno anche nel più recente, doloroso periodo, con l'umiltà e il silenzio prima, con il coraggio e l'estrema lealtà poi.

Anche a questo fine desidero concludere invitando a meditare quanto è riportato più avanti in allegato a questa relazione: la parte centrale della sentenza del primo processo de Lorenzo-*L'Espresso*; uno stralcio dalla requisitoria pronunciata dal pubblico ministero Sorichilli al secondo processo. Sono documenti che, provenendo da una sede assolutamente obiettiva ed imparziale, meritano la meditazione di tutti gli onesti.

CAPITOLO SECONDO

A completamento della presente relazione ed in risposta alla richiesta contenuta nel comma *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva di questa Commissione, mi permetto di formulare alcuni giudizi ed alcune proposte che mi auguro possano essere di utile orientamento ai fini del riordinamento del servizio informazioni della difesa (S.I.D.).

PROPOSTE IN TEMA DI RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DIFESA.

A) *Premessa.*

Le presenti osservazioni muovono dalla premessa che i servizi di sicurezza sono strumenti essenziali ed irrinunciabili della difesa degli Stati.

Attraverso l'attività dei servizi di informazione, la cui struttura, organizzazione, dipendenza e metodologia di lavoro variano da Stato a Stato, ogni nazione tende, infatti, a tutelare le proprie risorse effettive e potenziali, con le quali deve far fronte, sia in tempi normali che in momenti di emergenza, alla propria difesa.

Tutto ciò che alimenta e garantisce la vita interna ed internazionale del Paese deve quindi essere salvaguardato da ogni forma di offesa interna ed esterna, che si manifesti come attività volta ad acquisire dati od elementi, la cui conoscenza sia o possa divenire pregiudizievole ai fini della difesa (spionaggio) o come attività tendenzialmente o realmente disgregatrice o sovvertitrice dell'ordine costituito o delle istituzioni nazionali (sovversione e sabotaggio).

Tali pericoli od offese possono incombere sulle istituzioni e minacciare lo Stato nella sua posizione internazionale, anche nel quadro delle alleanze liberamente costituite ed accettate. In uno Stato democratico parlamentare, come il nostro, infatti, gli organi di sicurezza non debbono tutelare e garantire un « regime », ma un sistema di istituzioni che il Paese si è dato attraverso la volontà maggioritaria di una libera assemblea di rappresentanti del popolo.

Ma pericoli ed offese altrettanto gravi possono minacciare tutti i molteplici e delicati settori della vita nazionale, che concorrono nel loro insieme a costituire il potenziale militare ed economico del Paese.

Appare necessario, quindi, fronteggiare validamente la incessante insidia avversaria, opponendo una organizzazione difensiva strutturata in forma unitaria, mediante la disponibilità di un organismo qualificato, altamente efficiente ed operativamente autonomo. Non è, infatti, pensabile che i compiti di un servizio informazioni, modernamente organizzato, possano essere frazionati fra più organi dello Stato senza un adeguato coordinamento funzionale.

Il servizio informazioni non è un corpo di polizia, militare o civile, ma è uno strumento delicatissimo, formato da personale altamente specializzato preposto alla ricerca, alla individuazione, alla valutazione dell'attacco avversario, al fine di poter studiare e predisporre, con i mezzi a sua disposizione ed in piena autonomia operativa da qualsiasi altro organo dello Stato, tutte quelle opportune contromisure idonee a contenere, fronteggiare e neutralizzare la minaccia. Essa è stata chiaramente definita negli ultimi anni, dai più importanti avvenimenti internazionali: lo spionaggio industriale, economico, militare, la sovversione, il terrorismo, il sabotaggio, la disinformazione, la promozione di movimenti di opinione ostili alle istituzioni dello Stato, sono parti di un unico contesto di attività, tutte miranti allo scopo cui si accennava più sopra.

Dunque, necessità primaria ed assoluta che i servizi di informazione e di sicurezza facciano capo e siano accentrati in un unico organismo ben articolato e diretto da un'unica mente coordinatrice, secondo direttive ben chiare degli scopi da perseguire.

Frazionare compiti e attribuzioni del servizio informazioni secondo presunte specialità e settori di competenza, equivarrebbe, perciò — a prescindere anche dal dispendio di energie e di pubblico denaro che ne deriverebbe — ad inficiarne l'efficienza ed il rendimento.

Recenti ristrutturazioni di servizi di informazione, non soltanto occidentali, hanno chiaramente dimostrato la necessità di accentrare ogni attività specifica in un unico organismo che deve, quindi, essere caratterizzato da spiccata qualificazione del personale e da continuità funzionale. In Italia, perché tale esigenza di coordinamento e di unificazione funzionale di attività e di poteri possa essere adeguatamente realizzata, nel quadro normativo ed organizzativo esistente e senza disperdere il ricco patrimonio delle esperienze acquisite, appare sommamente opportuno introdurre le necessarie modificazioni istituzionali e legislative per perfezionare e potenziare gli apparati già esistenti in tutto ciò che presentano di valido e di positivo, senza procedere a riforme troppo radicali, peraltro difficilmente realizzabili sul piano funzionale e che potrebbero, a loro volta, ingenerare inconvenienti e remore non lievi.

Non si può negare, infatti, che il servizio informazioni della difesa presenta una indiscutibile efficienza organizzativa ed operativa, nonché una notevole duttilità di impiego, talché, con opportuni adattamenti strutturali esso può validamente costituire il fulcro di un rinnovato organismo, preposto alla difesa dello Stato e delle istituzioni. Allo stato della vigente legislazione, il servizio informazioni attinge la propria competenza funzionale dalle disposizioni contenute nella lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1965, n. 1477, secondo cui esso « prov- « vede, a mezzo dei propri reparti, uffici ed unità, ai compiti infor- « mativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di inte- « resse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche « l'opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo « del Paese ».

Nella citata disposizione di legge, però, si fa cenno solo incidentalmente al servizio informazioni in quanto la norma stessa è diretta, come è noto, a stabilire l'ordinamento dello stato maggiore della difesa e le attribuzioni del capo di stato maggiore della difesa, in tempo di pace.

Noi riterremmo opportuno che, dovendosi provvedere al riordinamento del servizio, venisse anche data, ad esso, una autonoma disciplina giuridica, nella quale fosse fornita attuazione alla prospettata unificazione delle competenze, fossero fissati compiti, poteri, dipendenze e responsabilità, fermo lasciando il suo inserimento organico nell'ambito amministrativo della difesa.

Tale conclusione è ampiamente confortata dalla considerazione che le esigenze connesse alla sicurezza militare non possono non ritenersi prevalenti su ogni altro interesse della comunità nazionale, in quanto la loro tutela garantisce in via immediata la vita stessa dello Stato.

B) *Dipendenza del servizio.*

L'unificazione delle competenze ed il loro accentramento nel servizio, dovrebbero naturalmente comportare, in una col riordinamento funzionale del servizio stesso, la necessità di una sua più alta direzione, nel quadro della organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato.

In proposito, è essenziale il rilievo che, data la complessità e molteplicità degli interessi, che toccano la vita e l'azione dello Stato nella sua interezza, le direttive di carattere generale circa la attività del servizio dovrebbero essere emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui compete di dirigere la politica generale del Governo e di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

C) *Osservazioni sulla proposta di istituzione di nuovi organi.*

La proposta avanzata della costituzione di un comitato per la sicurezza (C.I.S.) è però in pieno contrasto con i principî precedentemente espressi e creerebbe un organismo farraginoso, poco elastico e che aderirebbe con ritardo alle esigenze delle mutevoli situazioni politiche. Anche la indispensabile riservatezza verrebbe senza dubbio insidiata per l'inframmettenza di numerosi elementi del tutto alieni da qualsiasi conoscenza nel campo informativo e spesso di opinioni discordanti, mentre verrebbero a moltiplicarsi le dipendenze gerarchiche. In sintesi, l'esistenza del comitato sarebbe a scapito della serietà, della segretezza, della autonomia, della obiettività e della indipendenza del servizio.

L'unico organo tecnico responsabile ed esecutivo deve rimanere il capo del servizio, il quale, analogamente al comandante generale dell'arma dei carabinieri, dovrebbe informare direttamente il

Presidente del Consiglio e ricevere dallo stesso gli indirizzi di carattere politico-militare attinenti alla tutela della sicurezza.

Al riguardo è opportuno tener presente che:

1) il capo del servizio è l'autorità nazionale della sicurezza in campo N.A.T.O.;

2) vi sono canali informativi che devono essere comunque conservati quali che siano gli orientamenti di politica esterna ed interna contingente;

3) i capi dei vari dicasteri non devono poter avere veste per interferire direttamente nell'attività del servizio, la quale deve essere libera di seguire ai fini della sicurezza l'attività dei funzionari.

Per quanto si attiene ai precedenti numeri 1, 2 e 3 il dirigente del servizio dovrebbe dipendere esclusivamente dal capo di stato maggiore della difesa.

Il capo servizio dovrebbe essere scelto tra i generali di corpo d'armata o di squadra aerea o gli ammiragli di squadra, in modo che la sua azione sia sollevata da preoccupazioni di carriera e gli si consenta di godere all'interno ed all'estero, del prestigio proprio del grado rivestito. Verrebbe così anche superata l'annosa questione dell'equipollenza della direzione del S.I.D. con i periodi di comando di grande unità.

D) *Compiti del servizio informazioni difesa.*

In questi ultimi tempi, parlandosi di ristrutturazione del servizio informazioni della difesa, è stata formulata anche l'ipotesi che si addivenga, sull'esempio di alcuni paesi stranieri, ad una scissione del servizio e si costituisca, per il solo settore relativo alla sicurezza interna, un altro servizio a sé stante alla dipendenza di altra amministrazione.

Nessuna soluzione sarebbe più dannosa di questa perché determinerebbe una incolmabile frattura nella efficienza e funzionalità del servizio con inevitabili interferenze, incomprensioni e conflitti di competenza e responsabilità, a scapito, in definitiva, della sicurezza interna.

L'ordinamento interno del servizio non può essere oggetto della presente relazione, in quanto ragioni di segretezza non hanno consentito di poter prendere conoscenza di tutti gli elementi necessari per poter formulare nuove proposte. Sarà, peraltro, opportuno mutare la denominazione e la sigla del riordinato servizio in quella meglio indicativa di « servizio militare di informazioni » (S.M.I.) anche perché la sigla S.I.D. era stata assunta dal servizio della Repubblica sociale italiana e in questi quattro anni il S.I.D., senza aver realizzato particolari glorie, ha rappresentato un elemento di catalizzazione nella orchestrata polemica e nella critica distruttiva tendente alla denigrazione ed alla dissoluzione del precedente onorato e valido servizio: il S.I.F.A.R.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE COVELLI

ALLEGATO I

Stralcio dalla sentenza del tribunale di Roma – IV sezione penale – nel processo de Lorenzo e Filippi contro Scalfari e Jannuzzi, emessa in data 1° marzo 1968.

ALLEGATO II

Dalla requisitoria del pubblico ministero nel processo contro Paolo Gaspari, Giovanni Corbi e Carlo Gregoretti imputati del reato di diffamazione ai danni di Giovanni de Lorenzo.

(Udienze del 13 e del 14 aprile 1970)

ALLEGATO III

Lettera del comando generale dell'Arma in data 27 gennaio 1970.

ALLEGATO I

STRALCIO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA - IV SEZIONE PENALE - NEL PROCESSO DE LORENZO E FILIPPI CONTRO SCALFARI E JANNUZZI, EMESSA IN DATA 1° MARZO 1968

... un'inchiesta giudiziaria, dovendosi necessariamente fare ricorso a supposizioni, ad illazioni o ad insinuazioni, forse congeniali ad altro tipo di inchiesta, quale ad esempio quella condotta da *L'Espresso*, ma di certo incompatibile col metodo d'indagine che gli organi di giustizia devono seguire nell'assolvimento della funzione loro demandata.

Quanto alla verifica della legittimità degli accadimenti del giugno-luglio 1964, siccome ormai accertati nel contenuto e nelle finalità attraverso l'approfondito esame delle molteplici risultanze emerse durante l'istruttoria dibattimentale ravvisa il tribunale l'opportunità di richiamare, seppur sinteticamente, alcuni concetti al fine di meglio precisare le competenze e le funzioni degli organi che a quegli avvenimenti risultarono direttamente interessati, e cioè il S.I.F.A.R. e l'arma dei carabinieri.

E ciò, soprattutto in relazione alla circostanza, da ritenersi pacificamente acquisita, che le misure cautelative predisposte in quel periodo da quegli organi erano state adottate senza che delle stesse fosse stata data comunicazione al Ministero dell'interno, primo responsabile dell'ordine pubblico nel Paese, siccome espressamente dichiarato, fra gli altri dall'onorevole Taviani. « Non ho avuto mai no- « tizie », affermava, infatti l'allora ministro dell'interno, « né io né « il capo della polizia, circa la trasmissione di liste o per l'aggior- « namento o per l'arresto di persone, nel giugno-luglio 1964, da parte « del comando generale dell'Arma ai comandi periferici » (Cfr. foglio 305 del volume dei verbali d'udienza).

Vero è che lo stesso onorevole Taviani nel corso della sua deposizione dichiarava anche di non poter escludere « che qualche fun- « zionario dei servizi riservati fosse (sia) stato a conoscenza di ag- « giornamento di dati a richiesta del S.I.F.A.R. da parte dei carabi- « nieri o viceversa » (Cfr. foglio 305-*r* del volume dei verbali d'udienza), ma, a giudizio del collegio, la generica e possibilistica ammissione di una tale eventualità non modifica sensibilmente la precedente conclusione, al più riferendosi ad una qualche iniziativa d'ordine personale, non essendo stata impartita alcuna disposizione dal comando generale dell'Arma in materia, siccome specificamente ricordato dal generale Picchiotti (Cfr. foglio 123 del volume dei verbali d'udienza) che non ebbe alcun seguito, tanto che di quei fatti mai pervenne notizia ai responsabili dell'ordine pubblico.

Ciò posto, premesso che « il primo e fondamentale compito dello « Stato è la conservazione dell'ordine, della sicurezza e della pace « sociale »; che la preservazione di tali beni fondamentali dall'azione antigiuridica dei singoli compete complessivamente alla pubblica amministrazione e che « l'attività sostanziale » da essa svolta a questo scopo costituisce la « conservazione dell'ordine pubblico », funzione che si contrappone a quella puramente formale della « conserva- « zione dell'ordine giuridico », quale si realizza attraverso la sentenza del giudice, giova ricordare che detta « attività di conserva- « zione dell'ordine pubblico prende anche il nome di polizia in senso « lato », polizia, che conformemente alla sua significazione etimologica, esprime il potere-dovere che allo Stato compete « di salva- « guardia della società con apposite normative conformi alle sue esi- « genze ed ai suoi costumi: potere esercitato a mezzo di organi che « provvedono alla tutela di quel bene fondamentale che è — appunto « — la sicurezza pubblica » (Cfr. pagina 2 relazione della 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica sui disegni di legge parlamentare e governativo relativi al testo unico della legge di pubblica sicurezza comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1967). Attività di polizia, che, più specificamente, si sostanzia sotto il profilo finalistico, nella difesa dai pericoli che minacciano la sicurezza pubblica e nell'eliminazione delle cause di turbativa dell'ordine pubblico, siccome è precisato nell'articolo 1 dell'ancora vigente testo unico di pubblica sicurezza che, per l'appunto, pone come compito principale della polizia il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, nonché la tutela della loro incolumità e della loro proprietà.

Col che si è voluto sostanzialmente assegnare alla polizia la « funzione negativa di conservazione dell'ordine pubblico e della pre-

« venzione dai pericoli, rimanendo invece riservati agli altri poteri « amministrativi il compito di promuovere il benessere della comu- « nità statale ».

Compito quindi di « tutela della sicurezza pubblica, che viene « garantita mediante la prevenzione contro tutti quei pericoli che « possano minacciare l'incolumità dei cittadini o l'integrità dei loro « beni » e di tutela dell'ordine pubblico, col che si mira non solo ad impedire tutti quegli atti che siano vietati dalla legge penale, ma altresì alla prevenzione ed al contenimento « di tutte quelle attività « che contrastano con i principî etici e sociali che stanno a base « dell'assetto del vivere civile in un determinato momento storico » nonché alla eliminazione di tutte quelle turbative che possono pregiudicare gravemente la vita e la pace sociale.

Attribuzioni che, sotto il profilo funzionale, competono alla « polizia amministrativa » in senso stretto, nel cui ambito come sottospecie — indiscutibilmente la più importante — va individuata la « polizia di sicurezza » « diretta a proteggere i beni supremi dell'or- « dine pubblico, della sicurezza generale, della moralità pubblica e « della tranquillità sociale », in sostanza, a prevenire — ché la prevenzione è la nota dominante e costante dell'attività di polizia — ed eliminare conseguentemente ogni e qualsiasi turbativa dell'ordine pubblico, in senso strettamente inteso, consistente cioè nel buon assetto e nel regolare andamento del vivere civile a cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della sicurezza, o forse meglio « in quello stato generale della società in cui essa ed i suoi membri « possono vivere ed esplicare le loro attività nell'ambito dell'ordina- « mento giuridico vigente » (Cfr. pagina 4 relazione citata).

Donde lo svolgimento di una complessa serie di attività preventive, da attuarsi, ovviamente, prima che si realizzi la temuta e prevista azione di perturbamento e dirette alla vigilanza ed al controllo di determinate persone nonché di alcune attività ritenute pericolose. Più specificamente, funzione di vigilanza e di controllo che nel campo della polizia di sicurezza assume configurazione propria in relazione al fine precipuo pel cui conseguimento essa trova giustificazione e che sistematicamente può ritenersi articolata in due fondamentali attività, fra di loro intimamente collegate, di osservazione, l'una e di prevenzione vera e propria l'altra.

Osservazione, che può essere generale o speciale, quando — in particolare — si svolge nei confronti di determinate categorie di persone che per una molteplicità e diversità di comprovati motivi sono

o vanno considerate pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico; donde la legittimità per l'autorità di polizia, che non può ignorarne ma che anzi deve conoscerne l'esistenza, di ricercare, di conservare e di mantenere costantemente a giorno i dati d'identificazione delle stesse mediante la tenuta di schedari, di rubriche, di elenchi o di liste che dir si voglia. Esigenza di raccolta e di conservazione dei dati che trova conferma in quanto precisato dall'allora ministro dell'interno onorevole Taviani, il quale infatti dichiarava « che in qual« siasi momento la polizia (carabinieri e pubblica sicurezza e gli « altri organi di polizia militare) deve essere ed è in possesso dei « dati concernenti le persone pericolose per la sicurezza pubblica e « per gli ordinamenti costituzionali ». Dati che, ovviamente, non riguardano né devono riguardare le opinioni, ma « i precedenti di reati « o altri dati di fatto quali ad esempio l'aver avuto contatti con nuclei « terroristici situati all'estero o sospetti di tale attività » (Cfr. foglio 304-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Prevenzione, per mezzo della quale si tende, invece, ad impedire alle persone che sono in procinto di intraprendere attività di attentato alla sicurezza o all'ordine pubblico, di porre comunque in pericolo i beni garantiti dall'ordinamento giuridico. Dal che consegue l'esigenza per l'autorità di polizia di predisporre misure particolari o generali, che in funzione della loro organicità ben si possono definire « piani », al fine di approntare tempestivamente ed efficacemente i mezzi idonei per impedire, contrastare e contenere le azioni di perturbazione e di evitarne comunque l'aggravamento.

Misure o piani che hanno naturalmente, quanto al loro contenuto ed ai mezzi necessari per una efficiente prevenzione, carattere di progressività in relazione alla entità ed alla capacità di espansione della turbativa, fino ad arrivare a quelle predisposizioni che, prevedendo situazioni di più grave turbamento dell'ordine pubblico, rendono necessario, secondo l'ancora vigente legislazione, la dichiarazione dello « stato di pericolo pubblico ».

« Per le situazioni eccezionali o di emergenza », dichiarava infatti l'onorevole Taviani, « esistono delle istruzioni rielaborate dalla dire« zione generale di pubblica sicurezza, mi pare, nel 1961.

« Tali istruzioni sono tuttora in vigore. Esse sono stilate nella « rigorosa osservanza delle leggi e della Costituzione e ritengo che « siano segrete, o meglio lo sono senz'altro ». (Cfr. foglio 303-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Ed in tale categoria va di certo ricondotta la circolare n. 42/7665, già citata, di pubblico dominio nonostante la materia trattata — nella quale son previsti espressamente la « selezione » ed il « concentramento » da parte dei « comandi dell'Arma e delle questure degli « elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato e dell'ordine pub- « blico », — che, per l'appunto, l'allora ministro per l'interno riteneva riferirsi alle situazioni di emergenza speciale. (Cfr. foglio 304 del volume dei verbali d'udienza). Le quali trovano, tuttora, la loro disciplina normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che, negli articoli da 214 a 219, sdoppiando in due distinte figure il suddetto « stato di emergenza », di « necessità », di « pericolo », di « prevenzione » o « di allarme » che dir si voglia, « distingue infatti fra uno stato di « pericolo pubblico (che potrebbe dirsi uno stato d'assedio semplice) « ed uno stato di guerra (che potrebbe dirsi uno stato d'assedio rin- « forzato ».

Ed invero, siccome dispone la legge « nel caso di pericolo di « disordini il ministro dell'interno coll'assenso del Presidente del « Consiglio dei ministri o i prefetti, per delegazione, possono dichia- « rare con decreto lo stato di pericolo pubblico » (articolo 214), mentre « qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela del- « l'ordine pubblico, il ministro dell'interno, con l'assenso del Presi- « dente del Consiglio dei ministri o i prefetti, per delegazione, pos- « sono dichiarare con decreto lo stato di guerra » (articolo 217). E, sempre a norma del testo unico citato, durante lo stato di pericolo pubblico sono previste la potestà del prefetto di ordinare « l'arresto o « la detenzione di qualsiasi persona qualora ciò ritenga necessario « per ristabilire o conservare l'ordine pubblico » (articolo 215) e quella del ministro dell'interno, quando la dichiarazione si estende all'intero territorio nazionale, di « emanare ordinanze anche in de- « roga alle leggi vigenti sulle materie che abbiano comunque atti- « nenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica » (articolo 216); potestà, quest'ultima, che nell'ipotesi di « stato d'assedio rinforzato » si trasferisce, a norma dell'articolo 217, secondo comma, alla autorità militare che la esercita mediante « bandi » aventi forza di legge.

Orbene tale disciplina normativa, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha posto e non solo in dottrina — a cui in questa sede non può farsi che qualche fugace accenno — il problema della costituzionalità dello stato d'assedio, nel senso del suo necessario coordinamento, con alcuni principî fondamentali conte-

nuti nella Carta costituzionale nei cui confronti quella disciplina appariva in contrasto, sicché pur ammettendosi in prevalenza, il potere per il Governo di dettare misure straordinarie nei casi in cui risultasse minacciata gravemente la compagine nazionale, è stato fra l'altro rilevato che la Costituzione non prevedeva altre ipotesi di deroga all'esercizio della funzione legislativa oltre le leggi delegate ed i decreti legge e che, pertanto, non poteva ritenersi conforme al dettato costituzionale l'esercizio di tale funzione da parte di organi individuali; donde la conseguenza che lo stato di pericolo pubblico avrebbe potuto semmai esser dichiarato soltanto dal Governo con le forme del decreto legge.

Ed in tal senso si esprimeva al dibattimento l'allora ministro dell'interno, il quale formalmente dichiarava che « la emergenza spe- « ciale si poteva (può) dichiarare (avere) soltanto con decreto pre- « sentato immediatamente alla Camera a norma dell'articolo 77 della « Costituzione » ed ancora, con più specifico riferimento alle misure di emergenza, che « al Ministero dell'interno ritenevano (riteniamo) « caduto in desuetudine l'articolo 215 relativo alle misure da pren- « dere in caso di stato d'assedio, in quanto lo ritenevamo (riteniamo) « in contrasto con la Costituzione, la quale prevede all'articolo 77, « secondo comma, la possibilità di decreti aventi forza di legge per « casi di necessità e di urgenza da presentare immediatamente al Par- « lamento ». (Cfr. fogli 303-*r* e 304 del volume dei verbali d'udienza).

Orbene, osserva il tribunale che, mentre non sembra potersi dar ingresso in materia alla « desuetudine » richiamata dall'onorevole Taviani, devesi per contro rilevare che gli emendamenti di fatto alla disciplina dello « stato d'assedio » ricordati dal ministro, non incidono minimamente sulla permanenza dell'istituto in costanza della attuale normativa costituzionale, riferendosi essi solo alla competenza degli organi a cui spetterebbe la dichiarazione dello stato d'assedio ed al modo con il quale detta dichiarazione dovrebbe esser fatta.

In particolare, premesso che la « desuetudine » intesa tecnicamente come disapplicazione della legge va ricondotta nell'ambito della consuetudine abrogativa, è sufficiente ricordare, con la più autorevole dottrina, che l'articolo 8 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale — la cui efficacia proprio per l'illimitato ambito che gli è stato riconosciuto dal legislatore non può ritenersi ristretta al solo campo del diritto privato, come da taluno osservato per la sua collocazione nelle « preleggi » al codice civile —,

« varrebbe da solo ad escludere la possibilità della consuetudine abro-
« gativa, non potendo la stessa modificare la disciplina risultante da
« una legge o da un regolamento. Per quanto riguarda la legge, il prin-
« cipio risulta ancor più chiaramente dalla norma secondo la quale
« "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori", principio, che
« già contenuto nell'articolo 2 del codice del 1865, è stato riprodotto
« nell'articolo 15 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in gene-
« rale che precedono il codice del 1942 ».

E ciò, a prescindere dalla considerazione che appare almeno diffi-coltoso ritenere la disapplicazione di una norma dettata non per la disciplina di situazioni o di rapporti ordinari ma per situazioni eccezionali ed estreme, la cui ricorrenza, cioè, è stata prevista dal legislatore al di là ed al di fuori della normalità.

Quindi in tanto l'istituto dello stato d'assedio potrebbe considerarsi fuori dell'attuale ordinamento giuridico, in quanto, a norma del citato articolo 15, ne fosse avvenuta l'abrogazione. Il che non è. Invero la Costituzione repubblicana ha affatto taciuto sullo stato d'assedio, mentre il Parlamento, dopo l'entrata in vigore della Carta fondamentale dello Stato, nella sua ventennale attività, nulla ha ancora disposto in merito, nonostante la presentazione di molteplici disegni di legge d'iniziativa governativa e parlamentare per una nuova disciplina della intera materia della pubblica sicurezza, in considerazione anche delle numerose decisioni della Corte costituzionale che avevano dichiarato la illegittimità costituzionale di non poche disposizioni del testo unico del 1931. Dal che semmai potrebbe desumersi argomento a favore della tuttora persistente efficacia della disciplina dello stato d'assedio, siccome prevista nella suddetta legge.

Non solo, ma come ricordato in un pregevole studio sull'argomento, « per lo stato d'assedio i lavori preparatori della Costituzione
« non rivelano la stessa precisa volontà di esclusione che ebbe a ma-
« nifestarsi per i decreti legge. Vero è che durante i lavori della
« nominata Commissione (II sottocommissione, I sezione) fu appro-
« vato un articolo che suonava: "È vietata la dichiarazione dello
« stato d'assedio ed è altresì vietata ogni altra misura di sospensione
« totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione",
« ma è anche vero che a questo articolo, scomparso prima ancora
« che venisse alla luce il progetto, ha fatto seguito altro articolo pro-
« posto dall'onorevole Crispo per cui "l'esercizio dei diritti di libertà
« può essere limitato o sospeso per necessità di difesa determinate
« dal tempo e dallo stato di guerra, nonché per motivi di ordine pub-

« blico durante lo stato d'assedio. Nei casi suddetti le Camere, anche « se sciolte saranno immediatamente convocate per ratificare o respin- « gere la proclamazione dello stato d'assedio e i provvedimenti re- « lativi". La storia di quest'ultimo articolo, sull'indole del quale si « dichiarò d'accordo, a nome della Commissione, l'onorevole Tupini, « ripete un po' la storia del difetto di coordinamento fra le diverse « parti della Costituzione, perché la discussione della proposta fu « rinviata da un titolo all'altro ed alla fine mancò per dimenticanza. « Eppure — non si è mancato di rilevare — ad ogni annunzio di « questa proposta non vi furono contestazioni di sorta, onde la fon- « data illazione che, nell'assenso di tutti coloro che ne hanno parlato « e nel silenzio di tutti gli altri, la possibilità di sospensioni tempo- « ranee, in caso di guerra, dell'esercizio dei diritti di libertà può rite- « nersi costituzionalmente autorizzata, ancorché non espressamente « prevista dalla Costituzione » (Cfr. *Giustizia Penale,* 1951, 332 e segg.).

Quindi nessuna abrogazione espressa della disciplina dello stato d'assedio, ma neppure nessuna abrogazione tacita, malgrado la prevista sostituzione dell'organo competente a provvedere in ordine allo stato di guerra interna (o stato d'assedio rinforzato che dir si voglia) ed allo stato di pericolo pubblico. Bisognerebbe infatti, come esattamente osservato in dottrina, per ritenere l'abrogazione tacita secondo l'articolo 15 delle preleggi, che la Costituzione disciplinasse l'intera materia già regolata dal titolo IX del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza, e questo non si è di certo verificato, oppure che vi fosse integrale incompatibilità tra le nuove disposizioni costituzionali e le precedenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, mentre l'incompatibilità o forse meglio la mancanza di coordinamento con dette disposizioni, è semmai ravvisabile limitatamente all'organo competente a provvedere ed alla sospensione dell'esercizio del diritto di libertà, ma non per quel che concerne il provvedimento, che la Costituzione non esclude affatto.

Incompatibilità, che, peraltro, erano state risolte e superate nel disegno di legge governativo ultimamente proposto al Parlamento con riferimento rispettivamente all'articolo 77, secondo comma, ed all'articolo 13, terzo comma, della Carta costituzionale, mercè l'introduzione della garanzia legislativa, da un lato, e di quella giurisdizionale, dall'altro, rispetto alla iniziativa del Governo in materia di stato di pericolo pubblico.

Nella parte introduttiva della relazione al disegno di legge presentato dal ministro dell'interno di concerto col ministro di grazia

e giustizia, è dato infatti cogliere già un esplicito riferimento alla esigenza di non escludere dall'ordinamento giuridico l'istituto, laddove si precisava che l'attività di prevenzione, di cui si sottolineava la maggiore efficacia rispetto a quella di repressione « non si poteva « (può) negare e comprimere senza disarmare la società che si voleva « (vuol) per contro difendere e tutelare ». « Quello che sommamente « importa », si soggiungeva, « è assicurare questo bene individuale e « sociale, anche se esso dovesse comportare, per il bene comune, in « determinate contingenze limitazione alle attività umane e, nei casi « più gravi ed espressamente previsti dalla legge, la coercizione e « anche la temporanea restrizione della libertà non oltre i limiti « previsti dall'articolo 13 della Costituzione ». (Cfr. relazione citata, pagina 4).

Ed ancora, dopo la premessa che « la prima e fondamentale pre- « occupazione doveva essere e fu quella del completo adeguamento « del testo unico ai princìpi sanciti dalla Costituzione », si precisava nella relazione, a commento ed illustrazione degli articoli 64 e 65 del disegno di legge sostitutivi rispettivamente degli articoli 214 e 215 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, che « le norme che « concernono lo stato di pericolo e che non debbono essere interpre- « tate come la stabilizzazione di un poliziesco "stato d'assedio", ma la « cui necessità si è purtroppo evidenziata in occasione di recenti « eventi catastrofici, nel nuovo testo di legge sono regolate:

« quanto alla dichiarazione, dalla procedura del decreto-legge « (articolo 77, secondo comma, della Costituzione);

« — quanto alla dichiarazione, dalla procedura del decreto-legge « avviene nella disciplina di carattere generale prevista, per le com- « petenze rimesse agli organi del potere esecutivo, dall'articolo 13 « del terzo comma della Costituzione.

« — Vi è dunque il controllo del Parlamento per quel che con- « cerne la dichiarazione di stato di pubblico pericolo.

« — Vi è quella del magistrato per quanto riguarda i provvedi- « menti di emergenza presi in sede di esecuzione » (Cfr. relazione citata, pagg. 10 e 16).

Concetti questi, ancor più compiutamente espressi nel discorso tenuto al Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1966 dal ministro dell'interno, presentatore del disegno di legge, il quale ad illustrazione degli articoli 64 e 65 testualmente dichiarava che « gli « articoli in questione sostituiscono integralmente gli articoli 214 e

« 215 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e riflet-
« tono un settore estremamente delicato: lo stato di pericolo pub-
blico ».

« L'articolo 64 del disegno di legge », precisava il ministro, « pre-
« vede nei casi straordinari di necessità e di urgenza il ricorso alla
« procedura del decreto-legge ai sensi dell'articolo 77, comma se-
« condo, della Costituzione per dichiarare un siffatto stato.

« Per quel che concerne i mezzi per fronteggiare le conseguenti
« situazioni di pericolo — continuava l'oratore — non si è mancato
« di circondare di idonee garanzie i necessari poteri attribuiti alle
« competenti autorità amministrative, stabilendo con l'articolo 65
« che i relativi provvedimenti possono essere emanati limitatamente
« alle materie attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pub-
« blica e con le più ampie garanzie a tutela dei singoli.

« Nella formulazione dell'articolo si è tenuto altresì conto dei
« dibattiti parlamentari che sono già intervenuti in materia e del-
« l'indirizzo accolto dalla Commissione affari interni della Camera,
« inquadrando i provvedimenti di cui trattasi nella disciplina, di carat-
« tere generale, prevista per le competenze rimesse agli organi del
« potere esecutivo, in caso di urgenza, dall'articolo 13, terzo comma,
« della Costituzione.

« Sulla base di precisi precetti costituzionali », concludeva il mi-
nistro, « il disegno di legge prevede infine l'abrogazione degli arti-
« coli 217, 218 e 219, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra
« disciplinato, come si è detto, direttamente dall'articolo 78 della Co-
« stituzione » (Cfr. pag. 13 discorso citato).

Dal che consegue che, pur nella nuova normativa proposta — approvata nella seduta del 27 giugno 1967 dal Senato, che peraltro limitava la dichiarazione di stato di pericolo pubblico ai soli casi di necessità e di urgenza determinate da gravi calamità naturali e non approvata dalla Camera dei deputati per la sopravvenuta fine della legislatura — venivano fatti salvi i principî della prevenzione e dell'eventuale coercizione diretta, seppure nella previsione della norma costituzionale, sicché fondamentale poteva al dibattimento dichiarare l'allora ministro dell'interno che le istruzioni contenute nei piani di emergenza erano state a suo tempo stilate nella rigorosa osservanza delle leggi e della Costituzione.

Sopravvivenza dell'istituto, di cui è conferma anche nella relazione di minoranza della I Commissione permanente del Senato della Repubblica sui disegni di legge presentati al Parlamento per la

nuova normativa della pubblica sicurezza, laddove, a critica degli articoli 64 e 65 di quello governativo, veniva rilevato che « il tema « della sospensione delle garanzie costituzionali tornava con l'istituto « dello stato di pericolo pubblico che veniva mantenuto, sia pure « con una disciplina diversa, da quella prevista dal testo unico fa- « scista ». (Cfr. relazione citata, pag. 12).

Quindi, possibilità di elaborazione di "piani di polizia che, in aderenza alla legislazione tuttora vigente", seppur emendata di fatto in ordine alle competenze al fine del necessario coordinamento con i princìpi costituzionali, prendessero nella debita considerazione le possibili situazioni di più grave emergenza per la sicurezza della collettività e delle istituzioni dello Stato nell'assolvimento della tipica e fondamentale funzione della prevenzione.

Attività di prevenzione, al cui esercizio non risulta estraneo il S.I.F.A.R. che anzi, seppur sotto diverso profilo, trova ragione della sua esistenza proprio nell'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza interna ed internazionale dello Stato.

Nella relazione della Commissione d'inchiesta presieduta dal generale Beolchini, gli inquirenti, attesa la necessità di definire le competenze del servizio al fine di accertare se dalle stesse si fosse realmente ed in che misura trasmodato, dopo aver precisato che il S.I.F.A.R., nel settore dell'ufficio difesa "D" per quanto riguardava la sezione « polizia militare e sicurezza ed in particolare il controspionaggio » era « un organo di polizia che per la singolarità dei com- « piti ad esso attribuiti fruiva di una libertà d'iniziativa e di azione « che non aveva riscontro negli altri campi dell'amministrazione » (Cfr. foglio 453/V) e che lo stesso « dovendo provvedere ad un'azione « eminentemente preventiva per garantire la sicurezza dello Stato « aveva (ha) compiti più vasti e multiformi di quelli repressivi della « delinquenza della polizia ordinaria » (Cfr. foglio 453-*bis* f. X), rilevava che « l'azione di polizia del S.I.F.A.R., come ogni azione di poli- « zia dello Stato democratico, doveva (deve) trovare una essenziale « garanzia di legittimità, nel fine che la giustificava e, cioè, nella spe- « cie, nel fine della sicurezza dello Stato ». (Cfr. foglio 453-*bis* XVI).

E più specificamente, quanto ai compiti di sicurezza e polizia militare dell'ufficio difesa, rilevava ancora la Commissione che « si era « (è) resa conto della pratica impossibilità di poter tassativamente « delimitare con precisione e certezza i compiti e le attribuzioni nei « due settori così complessi e delicati come quelli della sicurezza « interna e della polizia militare seppur era (è) evidente che per

« svolgere un'attiva ed efficace azione di difesa contro lo spionaggio « e contro i sovvertitori clandestini delle istituzioni nazionali, occor- « revano dei mezzi adeguati e modernamente attrezzati, da usare con « modalità e procedimenti consoni ai fini da raggiungere e alle carat- « teristiche e possibilità degli avversari », in quanto « le norme in « vigore erano incomplete ed imprecise, anche perché risentivano delle « difficoltà insite nel periodo di transizione del dopoguerra, sia nel « campo politico, sia in quello militare ».

Ma che, ciò non pertanto, « nello stesso ambito del S.I.F.A.R., « nel definire i compiti e le attribuzioni dei vari organi e uffici, erano « stati bene individuati i fini istituzionali del servizio » (Cfr. foglio 453-*bis* XXVI), sostanzialmente riconducibili nella scoperta, attraverso la ricerca di notizie o le indagini sulle persone, e nella prevenzione di qualsiasi attività pericolosa per la sicurezza nazionale.

Fini istituzionali, con più precisione definiti nel decreto di non doversi iniziare l'azione penale emesso dal giudice istruttore del tribunale di Roma in data 1° dicembre 1967, laddove si affermava che « i compiti fondamentali del servizio informazioni, tradizionalmente, « individuati nell'accertamento e nella valutazione delle notizie di « carattere militare e politico-militare relative a Stati stranieri nonché « nella difesa da ogni attività diretta contro il segreto della sicurezza, « della difesa e del potenziale difensivo del nostro Stato, erano (sono) « attualmente sintetizzati in una corrispondente formula legislativa « che comprendeva (comprende) la tutela del segreto militare e di « ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e per la « difesa del paese nonché nella prevenzione di ogni azione dannosa « al potenziale difensivo dello stesso.

« Il ministro della difesa onorevole Roberto Tremelloni », continuava il magistrato istruttore, « aveva (ha) assicurato nel corso della « discussione parlamentare (vedi resoconto stenografico, 552ª seduta « del Senato, 31 gennaio 1967, pagg. 29917 e 29918) che la struttura « organizzativa dell'ente si articolava in vista della realizzazione dei « suoi compiti: "Il servizio si divide in uffici e sezioni, retti da vice « capi servizi, che riguardano i vari aspetti ed i vari settori del- « l'azione di informazione e controspionaggio" ed aveva (ha) conse- « guentemente definito il servizio informazioni "un organo di polizia « militare, diretto da militari, formato da militari, con oggetto mi- « litare" (vedi resoconto stenografico, 669ª seduta Camera dei depu- « tati, 3 maggio 1967, pag. 34136).

« Detto organo, fin dal periodo prebellico, era (è) posto sotto la « sopraintendenza del capo di stato maggiore della difesa per la parte

« tecnico-militare informativa e sotto il controllo del ministro della « difesa per la parte organizzativa, disciplinare ed amministrativa « e per il suo funzionamento in genere.

« I compiti assegnati al servizio informazioni — si precisava « ancora nel decreto di archiviazione — trovavano (trovano) pun- « tuale riscontro nella legge, la quale individuando le situazioni rile- « vanti nel campo del segreto militare, della sicurezza e della difesa « dello Stato nonché del potenziale difensivo di quest'ultimo, segnava « (segna) i fini che il servizio stesso doveva (deve) perseguire e circo- « scriveva (circoscrive) i limiti della sua attività.

« Ogni ragione di equivoco ed incertezza non aveva (ha) — a « giudizio dell'istruttore — motivo di sussistere a proposito dei fini « e dei limiti, ai quali si era (è) fatto cenno, ove ci si fosse riferiti « (riferisca), essenzialmente, alle disposizioni contenute nel codice pe- « nale (delitti contro la personalità dello Stato, nonché norme che « prevedono le denunzie dei predetti delitti, delitto contro la invio- « labilità dei segreti, il reato sussidiario di cui all'articolo 682) e nel « codice di procedura penale, nel codice militare di pace e di guerra « (reati contro la fedeltà e la difesa militare; reati contro il servizio « militare anche in guerra; reati di istigazione a delinquere) e nel « codice di procedura penale militare; nel regolamento di disciplina; « nel regolamento generale per l'arma dei carabinieri; nella legge « 2 giugno 1930 n. 1139 e nei regi decreti 28 settembre 1934 n. 1728 « e 11 luglio 1941, n. 1161 (norme relative alla produzione cartografica; « alle notizie militari di cui è vietata la divulgazione ed alla tutela « militare); nelle leggi 10 novembre 1954 n. 1226 e 30 novembre 1955 « n. 1335 e 1338; nel testo unico 24 settembre 1931 n. 1256 (promulga- « zione e pubblicazione di leggi e decreti); nel regio decreto 8 luglio « 1938 n. 1415 con gli allegati *A* (legge di guerra) e *B* (legge di neutra- « lità; nella legge 13 dicembre 1928 n. 3086, modificata con la legge 4 « gennaio 1938 n. 28 e con la legge 3 maggio 1956, n. 511, nel regola- « mento 30 dicembre 1929 n. 2290, modificato con regio decreto 5 set- « tembre 1938 n. 1498 (relativi ai colombi viaggiatori nelle correlazioni « con le disposizioni concernenti la difesa dello Stato), ed in alcune di- « sposizioni speciali in materia di segreto (legge 14 ottobre 1957 « n. 1203), di potestà della autorità militare di disporre demolizioni « nelle zone di frontiera, di radiocomunicazioni, di navigazione aerea ».

E, concludeva sull'argomento il giudice istruttore che « non v'era « (è) dubbio che per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, il « servizio informazioni godesse (goda) di una discrezionalità più

« ampia di quella ordinariamente prevista nell'esercizio di altre e « diverse potestà amministrative, giacché esso doveva (deve) far fronte « nelle forme più spedite e varie alle mutevoli vicende che si potevano « (possono) prospettare in relazione alla tutela del segreto militare, « della sicurezza e difesa del paese, del potenziale difensivo di questo « ultimo » (Cfr. foglio 453 *bis*/XXXVI-XXXIX).

Quindi, compiti amplissimi e di estrema delicatezza e difficoltà; compiti pel cui assolvimento andava ovviamente riconosciuta una ampia discrezionalità all'organo prepostovi, sicché la sua azione, per conseguire risultati concretamente efficaci, doveva essere caratterizzata, da un verso, dalla tempestività e dall'ampiezza della previsione delle situazioni di pericolo e, dall'altro, dall'adeguatezza degli interventi predisposti per prevenirle e neutralizzarle.

« La sezione », dichiarava infatti il tenente colonnello Bianchi, riferendosi espressamente al così detto ufficio "D", « aveva il com- « pito di prevenire, combattere e reprimere ogni azione di spionaggio, « sabotaggio e eversione compiuta da cittadini italiani e stranieri, « isolatamente o associati in più persone.

« Con riferimento a tali compiti — meglio chiariva il teste — « la sezione doveva occuparsi sia delle attività in atto, sia di quelle « dormienti o potenziali » (Cfr. foglio 284-*r* del volume dei verbali « d'udienza).

Discrezionalità, da riguardarsi comunque nei limiti della legalità, peraltro deducibili — come osservato esattamente dalla Commissione d'inchiesta presieduta dal generale Beolchini — dai « princìpi dell'ordinamento, proprio dello Stato di diritto » e non da specifiche disposizioni di legge, non sussistendo alcuna disciplina normativa del servizio informazioni delle cui funzioni, pure genericamente indicate — tanto che il giudice istruttore del tribunale di Roma aveva dovuto ricercarne i riscontri in una miriade di disposizioni prive di alcun coordinamento fra di loro — v'è indicazione solo nell'articolo 2 lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, sull'ordinamento dello stato maggiore della difesa e degli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in tempo di pace, a proposito della « attribuzione » del capo di stato maggiore della difesa « nel campo interforza » (l'articolo 2, lettera *g*) cit. dispone: « sopraintende al servizio « unificato di informazioni delle forze armate il quale provvede, a « mezzo dei propri reparti, uffici e unità ai compiti informativi di « tutela del segreto militare e di ogni altra attività d'interesse na-

« zionale per la sicurezza e la difesa del paese, attuando anche la « opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo « del paese »).

Norma quest'ultima che comunque disciplina, come esattamente osservato dal giudice istruttore, con una certa sistematicità quelli che sono sempre stati considerati i compiti proprio del servizio informazioni, sostanzialmente riconducibili — come per la « polizia » in genere — nell'attività di previsione e di prevenzione della sicurezza pubblica, seppure riguardata sotto il particolare profilo della capacità di difesa militare dello Stato.

« Il compito fondamentale del S.I.F.A.R. », chiariva infatti l'allora ministro della difesa, onorevole Andreotti, « è la tutela della « sicurezza militare intesa non solo in senso ristretto e cioè di tutela « del segreto militare, dei rapporti politico-militari con le alleanze, « ecc., ma anche nel senso più ampio di controspionaggio e cioè di « attività tesa a prevenire i danni che potrebbero incidere sul po- « tenziale bellico della nazione; potenziale che va riguardato anche « sotto vari aspetti non ultimo quello della struttura economico- « produttiva del paese. Preciso però — dichiarava il teste — che « quest'opera di prevenzione riguarda la garanzia da possibili opere « di sabotaggio ».

E dopo aver parlato della struttura organizzativa e del funzionamento del servizio, precisava ancora l'onorevole Andreotti che « il « S.I.F.A.R. non era solo una branca del Ministero della difesa, ma « per consuetudine e norme aveva (ha) altri compiti e diretti rap- « porti con altre cariche dello Stato.

« Ricordo ad esempio », precisava il ministro, « che a norma del « trattato sulla alleanza atlantica, il Presidente del Consiglio dei mi- « nistri, a cui compete l'obbligo di garantire la segretezza e la si- « curezza degli organismi dell'alleanza in Italia, dopo aver affidato « inizialmente detti compiti per la loro attuazione pratica all'arma « dei carabinieri, come autorità nazionale di sicurezza atlantica, suc- « cessivamente aveva demandato (demandò) tali compiti al capo del « S.I.F.A.R. e ciò nel 1951 o 1952.

« Nel febbraio 1959, quando presi le consegne del Ministero della « difesa » — dichiarava ancora l'onorevole Andreotti nel corso della sua deposizione — « fra i diversi compiti dei vari organi del Mini- « stero, mi erano state (vennero) illustrati con ampiezza quelli del « S.I.F.A.R. in ordine alla sicurezza militare.

« Ricordo che essendo un periodo di particolare tensione inter-
« nazionale, a seguito della crisi di Berlino, ci si era fermati (fermò)
« in particolare sulle funzioni del servizio, concernenti fra l'altro,
« l'assunzione di dati relativi a persone che erano specialiste di sa-
« botaggio militare, cioè di individui che avevano frequentato scuole
« di sabotaggio o di lotta civile all'estero o anche in Italia eventual-
« mente. In tale periodo era noto che tali scuole venivano tenute
« in alcuni paesi dell'est europeo.

« Inoltre venivano considerati, ad esempio, con particolare at-
« tenzione, sempre ai fini suddetti, le persone che avevano militato
« nella legione straniera o che avevano frequentato corsi di altra
« natura, che più tardi si sarebbero chiamati di tipo O.A.S., le quali
« avevano una specifica preparazione in materia di sabotaggio e che
« dovevano essere conosciute per evitare che fossero ad esse affidati,
« nell'ambito delle forze armate, compiti incompatibili con tale pre-
« parazione.

« Andava (va) inoltre segnalata — soggiungeva il ministro —
« l'opportunità della conoscenza da parte dell'autorità delle persone
« in grado di svolgere attività di sabotaggio al fine dell'adozione di
« misure di vigilanza e di prevenzione anche per il caso eccezionale
« di stati di emergenza bellica in genere ». (Cfr. fogli 306-307-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Ed analogamente, il generale Rossi, nel 1964 capo di stato maggiore della difesa, il quale, pur escludendo, a norma della legge 21 aprile 1958 n. 955, che fra le attribuzioni di detto organo rientrassero quelle concernenti i « compiti di polizia » del S.I.F.A.R., chiariva che in detta locuzione andavano ricompresi « tutti quei com-
« piti di sorveglianza e di controllo di persone che potevano (pos-
« sono) essere potenzialmente pericolose nei confronti dello Stato »
e che « quando si trattava (tratta) della difesa dello Stato, il pro-
« blema non andava visto ed inteso in senso strettamente e tecnica-
« mente militare ma, al livello del capo di stato maggiore della di-
« fesa, doveva essere (va) riguardato sotto molteplici aspetti, con-
« cernenti tutti i fattori che concorrevano (concorrono) a formare
« il potenziale bellico del Paese, quali il fattore economico, indu-
« striale, sociale, politico, delle materie prime, della mano d'opera
« ed altri. Problema che — aggiungeva il generale Rossi — andava
« poi inserito in un ambito più vasto, con riferimento a quelle che
« avrebbero potuto essere alleanze o contrasti con altri paesi ». (Cfr. fogli 278 e 279 citati).

Funzioni, quindi, quelle del S.I.F.A.R. che pur preordinate per finalità tipicamente militari, non avrebbero potuto — quanto al loro esercizio — esser circoscritte in ambito strettamente militare, come confermato anche dal generale Allavena, il quale, dopo aver ricordato per quel che concerneva la « eversione » che « l'insorgenza del « pericolo per la sicurezza del paese si verificava spesso al di là « della frontiera, eppertanto l'unico organo che potesse (possa) agire « in tal sede era il servizio informazioni », precisava che l'attività di spionaggio e di controspionaggio, oggi, era svolta anche in ambienti non militari e da persone non militari, per cui il S.I.F.A.R. nell'ambito delle norme regolamentari sue proprie, « poteva e doveva (può « e deve) coprirne l'area in corrispondenza, con autonoma iniziativa « a tutela del segreto militare e per la sicurezza dello Stato ». (Cfr. fogli 280-*r*, 281-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Sicché, possibilità di interferenze nell'esercizio delle funzioni del S.I.F.A.R. e della polizia di sicurezza e conseguentemente difficoltà di tracciare una linea di demarcazione netta fra le sfere di competenza dei due organismi preposti alla tutela della sicurezza pubblica, in considerazione anche del fatto che negli Stati moderni la difesa militare del Paese investe molteplici aspetti delle attività dei singoli e della collettività, quale ad esempio quella industriale, della ricerca scientifica, del commercio internazionale, degli approvvigionamenti, che vanno così riguardati sotto la duplice prospettiva militare e civile, per cui entrambi gli organismi di polizia vengono ad essere contemporaneamente interessati ad esse, sia sotto il profilo dell'informazione che sotto quello della prevenzione.

Il che può comportare, ad esempio, in sede informativa che delle persone possano essere ritenute pericolose e dal punto di vista militare e da quello della sicurezza e dell'ordine pubblico e, come tali, iscritte nelle rubriche o negli schedari tenuti dai rispettivi organismi, fra i quali, proprio per la coincidenza d'interessi che viene talvolta a verificarsi, possono ed anzi devono instaurarsi fattive forme di collaborazione.

« Per quanto riguardava (riguarda) la competenza in ordine al « rilevamento dei dati concernenti le persone pericolose, compresi « anche i terroristi », dichiarava infatti l'allora ministro dell'interno onorevole Taviani, « vi era (è) la piena collaborazione tra la po- « lizia militare (S.I.F.A.R. ed arma dei carabinieri) e la pubblica « sicurezza » (Cfr. fogli 304-*r* e 305 del volume dei verbali d'udienza); cooperazione, in genere, di cui v'è cenno anche nella deposizione del

generale Allavena, il quale, a proposito dell'attività di « eversione » e della specifica ed esclusiva competenza in materia del S.I.F.A.R., precisava che « ciò non significa che il servizio stesso non po- « tesse (possa) avvalersi per sue determinate esigenze anche di « altri organi di polizia » (Cfr. foglio 280-*r* del volume dei verbali di udienza), così chiaramente riferendosi, non ai soli mezzi a disposizione di quegli organismi, ma anche alle cognizioni acquisite ed alle informazioni raccolte in determinate materie o settori di comune interesse.

Ed analogamente, in sede preventiva, può verificarsi che misure o piani studiati o predisposti dalla polizia militare nell'ambito della propria competenza interessino persone, attività o situazioni che già siano state considerate dalla polizia di sicurezza in misure o piani messi a punto nell'esercizio delle proprie funzioni, per quella possibile coincidenza di interessi nei confronti di un determinato settore o di una certa attività che può riguardare da vicino la sicurezza militare o non militare dello Stato.

Il che appare tanto più evidente, sol che si consideri che le persono pericolose da un punto di vista militare — sistematicamente distinte dal generale Allavena in spie, sabotatori ed eversori — agiscono non infrequentemente, come è dato di comune esperienza, in concomitanza con gravi turbative dell'ordine pubblico ed in particolari situazioni che richiedono la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico e che offrono l'occasione perché uno stesso bene, che interessa sotto molteplici punti di vista, possa esser posto in pericolo o subisca pregiudizio da persone considerate pericolose, sotto profili diversi, per la sicurezza dello Stato.

Dal che consegue che, nella diuturna lotta, il servizio di informazioni non può prescindere, per la tempestiva predisposizione dei mezzi di difesa, dal considerare e dal seguire con scrupolosa attenzione ogni situazione che appaia suscettibile di sviluppi che possano comunque interessare la sicurezza dello Stato e conseguentemente di avvalersi, o meglio, di coordinare la sua azione con gli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico specie con riferimento alle eventualità previste dagli articoli 214 e 217 del tuttora vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza.

E così il colonnello Dalla Chiesa, nell'escludere la messa a punto di un piano globale di concentramento delle persone elencate nelle liste trasmesse dal S.I.F.A.R., che in quanto spie, sabotatori ed eversori evidenziavano la natura propriamente militare dell'interesse che

si intendeva tutelare, formalmente dichiarava che « l'eventuale piano « globale doveva tener conto dei normali piani già esistenti, concer- « tati con l'autorità di pubblica sicurezza per i casi di grave per- « turbamento di ordine pubblico » (Cfr. foglio 299 del volume dei verbali d'udienza), così confermando la sussistente e necessariamente avvertita esigenza di coordinamento di piani e di misure.

Funzioni di polizia militare, nell'ampia accezione sopraindicata, per il cui esercizio il S.I.F.A.R. può avvalersi, come già ricordato, della collaborazione di altri organi di polizia, essenzialmente dell'arma dei carabinieri, fra le cui competenze, molteplici e complesse, rientra indiscutibilmente quella della tutela della sicurezza militare dello Stato.

Dispone infatti l'articolo 127 (capitolo XIV, compiti militari dell'Arma - sezione I, polizia militare) del regolamento generale per l'arma dei carabinieri, che « organo del servizio di "polizia militare « propriamente detta" è l'arma dei carabinieri che esplica azione « esclusivamente preventiva, nella sua organizzazione territoriale ed « in quelle dei comandi carabinieri presso le forze armate.

« I comandi territoriali retti da ufficiali, nel caso di sospetti o « nel constatare atti di spionaggio, da chiunque determinati o com- « messi o venendone comunque a conoscenza, devono subito infor- « mare il più vicino organo esclusivamente competente in materia « per gli ulteriori incombenti ».

Quindi, preciso dovere di collaborazione normativamente riconosciuto, che pone l'Arma in stretto rapporto di subordinazione funzionale con il servizio informazioni che, primariamente, è preposto alla polizia militare. E così il generale de Lorenzo, rifacendosi alla richiesta avanzata dal capo del servizio informazioni alla fine di giugno del 1964, testualmente dichiarava che « per disposizione di « legge, il S.I.F.A.R. è organo direttivo di polizia militare e l'arma « dei carabinieri, a tutti i livelli, è organo esecutivo di polizia mili- « tare, perciò il S.I.F.A.R. ben poteva (può) dare, sia al livello peri- « ferico sia al livello del comando generale, ordini di tal fatto » (Cfr. foglio 142-*r* del volume dei verbali d'udienza) ed ancora, che la richiesta avanzata dal generale Viggiani « era una richiesta formale e, « poiché nel campo informativo, egli poteva dare ordini, il suo in- « vito era un ordine pur essendo egli un suo inferiore di grado « (a me) ». (Cfr. foglio 143 del volume dei verbali d'udienza).

Affermazioni le precedenti, puntualmente riscontrate da quanto il generale Allavena ebbe a dichiarare in proposito nel corso della sua deposizione, assumendo che « non credeva di violare il segreto

« militare nel confermare che in base alle disposizioni segrete, a cui « aveva sopra accennato, il S.I.F.A.R. era (è) indicato come organo « centrale superiore, se non andava errato, di polizia militare e l'arma « dei carabinieri territoriale, sempre se non andava errato, era (è) « indicata come organo esecutivo principale di polizia militare ». Perciò il S.I.F.A.R. « poteva dare direttive all'arma territoriale » con ciò intendendosi « la richiesta di collaborazione dell'arma territoriale « in relazione all'attuazione dei compiti del S.I.F.A.R. ». (Cfr. fogli 280-*r* e 281 del volume dei verbali d'udienza).

Come pure il colonnello Mingarelli, il quale a sua volta, precisava che « in base a norme regolamentari inequivocabili l'arma dei « carabinieri è organo di collaborazione del servizio di controspio- « naggio ed organo esecutivo di polizia militare » (Cfr. foglio 331 del volume dei verbali d'udienza), ed il colonnello Dalla Chiesa, il quale, assumeva che in sede divisionale « non si erano preoccupati (non « ci preoccupammo) né era loro balenata (ci balenò) la necessità di « informare l'autorità di pubblica sicurezza di quanto sopra preci- « sato e ciò perché gli elenchi provenivano dal S.I.F.A.R., di cui loro « (noi) arma territoriale, erano (siamo) gli organi esecutivi princi- « pali di polizia militare, mentre l'autorità di pubblica sicurezza era « (è) organo esecutivo ausiliario » (Cfr. fogli 299 e 299-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Ed ancora il generale Celi che, pur dichiarando di ignorare se la pubblica sicurezza fosse a conoscenza delle liste predisposte dal S.I.F.A.R., riaffermava il principio che « loro (noi) dell'arma territo- « riale avevano il dovere di collaborare col S.I.F.A.R., essendo questo « organo a difesa delle forze armate » (Cfr. foglio 251-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Attività di collaborazione nel settore della polizia militare, di cui v'è implicito riferimento anche nell'articolo I del regolamento organico per l'Arma, laddove è prescritto che i carabinieri « atten- « dono inoltre presso l'esercito e le altre forze armate al disimpegno « di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati ». Il che non toglie per l'Arma, il dovere, di collaborare con l'autorità civile di polizia alle cui dipendenze infatti essa è posta, a norma dell'articolo 51 (ex 54) del regolamento organico « per quanto ha tratto al « servizio d'istituto d'ordine e di sicurezza pubblica », meglio definito nell'articolo 2 dello stesso regolamento.

Quindi, partecipazione alla funzione di polizia riguardata sotto il duplice profilo militare e civile dell'Arma, posta rispettivamente

alle dipendenze del Ministero della difesa (articolo 50, — ex 53 — del regolamento organico) e per esso attraverso un più stretto rapporto funzionale del S.I.F.A.R., e del Ministero dell'interno (articolo 51 citato); partecipazione da intendersi peraltro non in senso strettamente passivo, potendo l'Arma attivamente cooperare, nell'ambito delle proprie competenze civili e militari alla messa a punto delle diverse predisposizioni, siccome ricordato in proposito dal generale Cento: « Rientra negli autonomi poteri dell'Arma — dichia- « rava infatti il teste — predisporre studi, piani o misure in rela- « zione a potenziali turbative dell'ordine pubblico.

« Naturalmente, in fase di attuazione di detti piani occorre il « coordinamento — o meglio "l'ordine" — con l'autorità di pub- « blica sicurezza ». (Cfr. foglio 276 del volume dei verbali d'udienza).

Ed analogamente il generale Celi il quale faceva rilevare « che « il concerto con detta autorità riguardava solo l'esecuzione di piani, « oppure la predisposizione di piani così detti di emergenza. Ciò « non significava — precisava comunque il Celi — che l'Arma non « potesse (possa) predisporre autonomamente piani per l'ordine pub- « blico, salvo però in caso di attuazione, l'obbligo di informare l'au- « torità di pubblica sicurezza ». (Cfr. fogli 251-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Del che è sostanziale conferma, anche in quanto dichiarato nel corso della sua deposizione dal generale Lepore che, rifacendosi all'invito rivolto ai presenti dal comandante la 2ª divisione carabinieri di « rivedere, nel senso di richiamare alla memoria le direttive ed « i progetti in materia di ordine pubblico che preesistevano ed erano « stati concordati con la questura », precisava meglio « che erano « stati concordati i progetti, mentre le direttive erano espressione au- « tonoma dei comandi dei carabinieri ». (Cfr. foglio 428-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Quindi cooperazione vera e propria, che di per sé non escludeva possibili iniziative nella elaborazione di piani o nella predisposizione di misure, sempre a livello di studi o di proposte — che per la loro attuazione eventuale coinvolgevano ovviamente diverse e superiori competenze e responsabilità — riconducibili sotto il profilo normativo a quanto disposto dall'articolo 28 (ex articolo 25) lettera *b*), del regolamento organico per l'arma dei carabinieri, per cui il comandante generale, fra le altre sue funzioni « di sua iniziativa — e previ « opportuni studi — richiama l'attenzione dei ministri interessati « su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio ... dell'Arma ».

Laddove per « ministri interessati » devonsi identificare necessariamente i ministri della difesa e dell'interno per le già evidenziate ragioni d'ordine funzionale e per « servizio » tutto il complesso di innumerevoli competenze fra le quali rientrano certamente quelle in materia di polizia, attribuite a norma di legge all'arma dei carabinieri.

Quanto fin qui puntualizzato, consente a giudizio del collegio, di verificare, con sufficiente adeguatezza di mezzi, di argomenti e di circostanze di fatto desunte dalle risultanze processuali, se l'iniziativa del generale Viggiani e la collaborazione da parte dell'Arma ad essa assicurata dal generale de Lorenzo alla fine del giugno 1964, rientrassero nella legalità e di pervenire ad un risultato positivo, non autorizzando il materiale probatorio raccolto ed i principî giuridici riesaminati al fine della determinazione delle rispettive competenze degli organi di polizia, soluzioni diverse.

Invero, mentre risulta pienamente legittima in relazione ai fini istituzionali del servizio informazioni la tenuta di rubriche contenenti i nominativi delle persone pericolose per la sicurezza dello Stato nella triplice suddivisione delle spie, dei sabotatori e degli eversori, e ampiamente giustificata l'esigenza di un loro aggiornamento, non essendo risultate le stesse al corrente nel giugno 1964, non ritiene il tribunale meritevole di censura l'iniziativa adottata dal capo del S.I.F.A.R., non potendo lo stesso ignorare la delicatezza del momento politico che in quel momento attraversava la nazione, che di per sè non escludeva, magari in una previsione eccessivamente pessimistica, la probabilità o quanto meno la possibilità di evoluzioni negative per la stessa sicurezza dello Stato, nel senso cioè che presumibili sommovimenti di piazza avrebbero potuto offrire l'occasione per azioni nocive per il potenziale difensivo del paese.

Vero è che l'allora ministro dell'interno, onorevole Taviani, pur ammettendo che nel giugno-luglio 1964 vi erano state effettivamente preoccupazioni circa la situazione politica e l'ordine pubblico, dichiarava di « aver ritenuto (io ritenevo) la situazione controllata e « controllabile con mezzi ordinari, senza la necessità di mezzi ecce- « zionali » (Cfr. foglio 303 del volume dei verbali d'udienza), ma è pur vero che tale previsione si riduceva sostanzialmente ad una personale opinione, sia pure autorevole data la fonte, di certo fondata sulla consapevolezza di poter disporre di mezzi adeguati per fronteggiare qualsiasi evenienza, come discende dal rilievo che i piani di emergenza speciale erano da tempo approntati ed aggiornati, la quale, di per sé, non poteva impegnare chi, sotto altri profili, era

depositario di gravi responsabilità nei confronti dell'intero Paese, e soprattutto chi — come il generale Viggiani — era al corrente di non poter disporre, ove la situazione fosse repentinamente precipitata degli strumenti necessari per bene operare nel proprio settore. È sufficiente prospettarsi al riguardo, per rinvenire immediato ed adeguato riscontro alla conclusione che precede, quale sarebbe stata la situazione in cui si sarebbe venuto a trovare il capo del servizio informazioni nei confronti dei suoi superiori diretti e della nazione, se si fosse lasciato cogliere impreparato dagli eventi. Peraltro, va anche rilevato che lo stesso ministro dell'interno, seppur in diverso campo, non aveva esitato a rappresentarsi una soluzione non propriamente normale della grave crisi politica apertasi il 26 giugno 1964, quale lo scioglimento delle Camere e la possibilità di elezioni anticipate — soluzione che di certo non avrebbe potuto essere neppure svincolata da un maggior stato di tensione nell'intero Paese — tanto che pur ritenendola probabile « aveva chiamato (ebbi a chiamare) il « direttore generale competente, verso la metà di luglio 1964 per « sentire se, qualora tale eventualità si fosse verificata, sarebbero « (saremmo) stati in ordine dal punto di vista tecnico ». (Cfr. foglio 303, citato).

Quindi, quanto meno opportuna deve considerarsi, attesa la situazione del momento e le sue possibili implicazioni future, la iniziativa che il generale Viggiani decise di adottare, mentre del tutto legittima deve ritenersi la richiesta di collaborazione dallo stesso avanzata all'arma territoriale, essendosi egli rivolto all'organo che, a norma di legge, quella collaborazione doveva prestare.

In merito, non trascura il tribunale la circostanza pacificamente emersa nel corso del dibattimento, perché riferita da tutti gli ufficiali dell'Arma escussi in qualità di testi e dallo stesso generale de Lorenzo, che il S.I.F.A.R. non aveva mai impartito ordini di aggiornamento generale delle liste a livello non periferico, ma è sufficiente osservare per negare ogni valore determinante o quanto meno sintomatico che ciò che rileva in questa sede è la legittimità dell'ordine e non la sua eccezionalità, che poteva trovare, come in effetti trovò, giustificazione ed aggancio in una situazione di fatto realmente esistente ed in fondati motivi di preoccupazione.

« Nel corso della mia carriera », dichiarava infatti il colonnello Dalla Chiesa, « non era (è) mai capitato che il S.I.F.A.R. avesse (abbia) « dato all'Arma ordini di aggiornamento delle liste, anche se non « ignoro che aveva (ha) il potere di farlo ». (Cfr. foglio 300 del volume dei verbali d'udienza).

Si trattò quindi di una misura preparatoria legittimamente predisposta ed eseguita dagli organi competenti ad operare, pel cui eventuale seguito, rappresentato dalla neutralizzazione delle persone pericolose elencate nelle liste, ben potevano valere le disposizioni contenute in piani da tempo approntati dall'autorità competente in previsione delle situazioni contemplate dagli articoli 214, 215 e 217 del testo unico della legge di pubblica sicurezza tuttora vigente, che per l'appunto quella eventualità riguardavano, minuziosamente disciplinandola.

A nulla poi rilevando, per quanto già osservato in ordine alla possibile coincidenza, in determinati momenti, di interessi di diversa natura, che l'iniziativa fosse stata adottata dall'autorità militare per la tutela di un interesse militare e che pertanto la stessa si sarebbe affiancata, eventualmente innestandosi, a predisposizioni elaborate da altra autorità, ove si consideri la polivalenza necessaria delle stesse, destinate di certo, nella previsione delle norme citate, a disciplinare non settorialmente le varie situazioni di emergenza. Del che è conferma nella già citata circolare n. 42/7665, riguardante, secondo l'allora ministro dell'interno, onorevole Taviani, « la emergenza spe- « ciale » in cui, con espressione omnicomprensiva, si parla infatti di selezione di « elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato e « dell'ordine pubblico ».

Iniziativa, peraltro, che seppur non comunicata dal generale Viggiani al capo di stato maggiore della difesa ed al ministro della difesa (Cfr. fogli 279 e 307-*r* del volume dei verbali d'udienza), dal quale il servizio informazioni dipendeva, neppure potrebbe ritenersi viziata, rientrando senz'altro nei poteri discrezionali del capo del S.I.F.A.R. la facoltà di adottare in piena autonomia le misure necessarie per assicurare la mera efficienza del servizio, a tanto risolvendosi la richiesta di aggiornamento e di vigilanza avanzata all'Arma nel giugno 1964. Misure pertanto che non implicavano innovazioni sul modo di conduzione o sulle competenze del servizio stesso, il che avrebbe invece richiesto la comunicazione e l'approvazione quanto meno del superiore gerarchico. E così l'onorevole Andreotti, il quale confermando di non aver mai saputo nulla in merito ad aggiornamenti di liste, precisava « che non rientrava nei li- « miti della sua competenza essere informato su attività del genere « da parte dell'arma dei carabinieri, trattandosi di questioni che non « rientravano (rientrano) nel campo di competenza del ministro della « difesa e che semmai avrebbe dovuto essere informato dal capo del

« S.I.F.A.R., allora generale Viggiani ma che anche questo non era « (è) avvenuto ». « Preciso », aggiungeva però il teste, « che comun- « que le informazioni da parte del capo del S.I.F.A.R. mi sarebbero « state date nel caso di mutamento di direttive ». (Cfr. foglio 310 del volume dei verbali d'udienza).

Ed analogamente il generale Allavena, il quale assumeva che se l'attività del S.I.F.A.R. « riguardava (riguarda) in concreto attività « di nuovo impianto » era (è) evidente che il « capo del S.I.F.A.R. do- « veva chiedere o ricevere ordini dal capo di stato maggiore della « difesa, salvo il caso di diretta emanazione di direttive da parte di « quest'ultimo, ma per quanto riguardava l'attività già regolamen- « tata del S.I.F.A.R. si trattava (tratta) di compiti autonomi la cui « esecuzione rientrava nella discrezionalità del capo del S.I.F.A.R. ». (Cfr. foglio 981-*r*, del volume dei verbali d'udienza).

La natura propriamente militare dell'interesse che con quella iniziativa si mirava a tutelare giustifica, poi, il perché non ne fosse stata data comunicazione preventiva al Ministero dell'interno, dal quale il S.I.F.A.R. non dipendeva né gerarchicamente né funzionalmente, mentre il valore tipicamente preparatorio, di mero apprestamento dell'operazione richiesta offre ulteriore e valido motivo di giustificazione al riguardo.

Del che è conferma in quanto precisato dal colonnello Dalla Chiesa, a proposito dell'omessa comunicazione da parte della divisione alla autorità di pubblica sicurezza dell'ordine ricevuto, il quale infatti dichiarava, dopo aver ricordato la competenza e la posizione del S.I.F.A.R. nei confronti dell'Arma, che « d'altra parte si era (era- « vamo) in una fase per cui non si rendeva (era) necessaria alcuna « informativa che sarebbe stata data in un eventuale successivo svi- « luppo delle misure ». (Cfr. foglio 299-*r* del volume dei verbali di udienza).

Va infine rilevato che nessuno degli alti ufficiali dell'Arma, che al comando generale ed in sede divisionale nell'ambito delle rispettive competenze era stato interessato all'operazione sollecitata dal S.I.F.A.R., ebbe mai a sollevare obiezione alcuna sulla legittimità delle predisposizioni ricevute, il che appare tanto più significativo ove si consideri che nessuno degli elementi indicati dal De Crescenzo o da altri testi come appartenente alla ristretta rosa dei favoriti o meglio degli « uomini di fiducia » del generale de Lorenzo è risultato impegnato negli avvenimenti del 1964, come già rilevato in precedenza.

« Non ebbi alcun dubbio in ordine alla legittimità del progetto », dichiarava in proposito il generale Picchiotti, « poiché il S.I.F.A.R. « oltre ad aver compiti specifici di controspionaggio militare come « tutti i servizi di sicurezza, aveva (ha) anche il compito di vigilare « su persone e situazioni potenzialmente pericolose per il fronte in- « terno, la cui saldezza per le forze armate è non meno importante « di quella del fronte esterno, per il caso di conflitto e cioè non solo « in occasione di un conflitto, ma anche prima allorché si verificano « situazioni pericolose per le istituzioni dello Stato e gravi minacce.

« Non ebbi, d'altra parte, sospetto d'illegittimità — continuava « il teste — poiché le misure predisposte erano simili a quelle det- « tate dagli organi di polizia in situazioni di emergenza ». (Cfr. fogli 119-*r* e 120 del volume dei verbali d'udienza).

E, da parte sua, il generale Markert, comandante della 1ª divisione carabinieri in Milano, dopo aver ricordato che nelle liste non si contenevano nominativi di esponenti politici, sindacali, religiosi, militari o civili, assumeva che « perciò era rimasto (rimasi) certo che « si trattava di predisposizioni di carattere precauzionale emesse in « difesa dello Stato e non contro di esso e delle sue istituzioni » e che « escludeva che alcuno dei presenti (alla riunione indetta il 28 giugno « 1964 in Milano), in quella sede né successivamente avesse (abbia) « sollevato obiezioni o perplessità sulla legittimità degli ordini ». (Cfr. fogli 247 e 249-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Così come si esprimeva il colonnello Dalla Chiesa, il quale, rifacendosi alle discussioni insorte nel corso della riunione presieduta dal generale Celi in ordine « alle modalità di attuazione, nel caso in « cui le misure fossero eventualmente sfociate nel fermo delle per- « sone a seguito di un ordine legittimamente dato dal comando « generale » precisava in proposito, « che le perplessità erano state « avanzate da qualche comandante di legione, cui faceva (fa) riferi- « mento la sua (mia) dichiarazione al generale Manes, non riguar- « davano la legittimità di tale ordine, ma la pratica attuazione dello « stesso, nel senso che qualcuno aveva avanzato (avanzò) delle ri- « serve sul modo come dovessero essere sistemati i fermati o meglio « i riuniti ». (Cfr. fogli 298-*r* e 299 del volume dei verbali d'udienza).

Quindi, perplessità semmai sui dettagli tecnici in ordine all'eventuale esecuzione delle misure di fermo o di arresto e di concentramento, come ha pure confermato il generale Zinza, riferendosi alla riunione tenuta presso la sede della sua divisione sia al generale Manes che al tribunale.

« Ricordo », dichiarava infatti lo Zinza al vice comandante generale, « che rivolgemmo qualche richiesta di precisazione, non senza « muovere obiezioni e riserve sugli inconvenienti che potevano sor- « gere nell'attuazione, tanto più che avremmo dovuto realizzare espe- « dienti per penetrare nelle case dei designati che nella sola città di « Milano erano 44 o 47 ». (Cfr. foglio 238 del volume dei verbali di udienza). Ed ancora al tribunale precisava il teste che « si trattava « di un piano di estrema delicatezza, per la cui attuazione noi tutti « avevamo fatto (facemmo) delle obiezioni e avevamo fatto (facemmo) « intravedere i pericoli che l'attuazione che esso comportava per le « prevedibili reazioni che avrebbe avuto ». (Cfr. foglio 94 del volume dei verbali d'udienza).

Vero è che lo stesso generale Zinza, nel corso della sua deposizione, a domanda dichiarava che « nella riunione non si era parlato « (parlò) di colpo di Stato, ma che aveva avuto (io ebbi) la sensa- « zione che si era (eravamo) fuori degli ordini impartiti legittima- « mente dai poteri legalmente costituiti e ciò in quanto si trattava « di una iniziativa palesemente al di fuori del Ministero dell'interno « o, in casi eccezionali, quando il potere viene assunto legittima- « mente dal Ministero della difesa ». (Cfr. foglio 95 del volume dei verbali d'udienza) ma ritiene il tribunale che di tale dichiarazione non possa tenersi alcun conto, apparendo il teste in evidente contraddizione con se stesso.

Invero lo Zinza dando iniziale esecuzione agli ordini ricevuti, come ha sempre ammesso sia al dibattimento che al generale Manes, ha implicitamente confermato che giammai egli ebbe motivo di dubitare della legittimità degli stessi, a nulla poi rilevando la giustificazione che il teste aveva cercato di accreditare a seguito di precisa contestazione rivoltagli in merito dal pubblico ministero al fine di mitigare la precedente affermazione, per cui « più che certezza di « illegittimità era un sospetto, dovuto al fatto che non ci si appog- « giava (appoggiavamo) come di solito avviene, alla autorità di pub- « blica sicurezza unica e sola a disporre in tempi normali dell'ordine « pubblico » e che « d'altra parte loro erano (eravamo) militari e « dovevano (dovevamo) eseguire gli ordini ». (Cfr. foglio 95-*r* del volume dei verbali d'udienza).

È sufficiente, invero, per contestare ogni validità a tale ultima dichiarazione, richiamare quanto ricordato dall'avvocato Schiano a proposito di analoga situazione che gli sarebbe stata prospettata da uno dei suoi clienti, ufficiale dell'Arma, e cioè che l'articolo 10 del

regolamento di disciplina militare doveva essere interpretato anche alla luce dell'articolo 12 dello stesso regolamento che autorizzava l'ufficiale a chiedere spiegazioni al superiore (cfr. fogli 151-*r* e 152 del volume dei verbali d'udienza), nel caso in cui vi fosse stato sospetto sulla legittimità di un ordine (nella specie arresto di esponenti politici), per concludere — conformemente pure al disposto del 2° capoverso dell'articolo 51 del codice penale — che l'allora colonnello Zinza, ove mai avesse nutrito dubbi o perplessità sulla legittimità delle predisposizioni ricevute, aveva ben la possibilità o meglio il dovere di chiederne esauriente ragione al suo superiore diretto, a ciò non ostando il suo stato di militare.

Ma era pure il generale Manes a smentire lo Zinza, allorché assumeva, nel corso della sua deposizione che « nelle dichiarazioni a « lui (me) rese non si parlava (parla) di obiezioni che sarebbero state « fatte per l'attuazione degli ordini relativi alle liste » (cfr. foglio 138-*r* del volume dei verbali d'udienza), così confermando che al momento dei fatti e quanto meno fino al 21 maggio 1967 — data in cui era stata raccolta la dichiarazione del predetto — neppure l'ex comandante della legione carabinieri di Milano nutriva dubbi sulla legittimità delle misure cautelative, semmai in lui insorte per suggestioni o ripensamenti successivi.

Né, infine, alcun elemento a favore della tesi prospettata in subordine dallo Scalfari al dibattimento può ritrarsi dalla circostanza, concordemente riferita dai testi escussi, che l'eventuale ordine di fermo o di arresto sarebbe pervenuto alle divisioni dal comando generale dell'Arma, essendo quella la naturale via gerarchica che tale ordine, come qualsiasi altro ordine, avrebbe dovuto necessariamente seguire, siccome espressamente dichiarato dal generale Cento alla udienza. (Cfr. foglio 275-*r* del volume dei verbali d'udienza).

Ed al termine, giova ancora ricordare quanto, nella seduta del 26 settembre 1967 della IV Commissione (difesa) del Senato della Repubblica ebbe a dichiarare il ministro della difesa, onorevole Tremelloni, il quale, dopo aver dato atto dei colloqui avuti col generale de Lorenzo, col senatore Parri e con l'onorevole Schiano e di aver preso visione dei risultati dell'inchiesta disposta dal generale Ciglieri, e condotta dal generale Manes, responsabilmente concludeva di aver posto la massima attenzione alle « osservazioni » che provenivano dai due parlamentari ed accolto « i suggerimenti che gli « erano stati (mi sono) rivolti come raccomandazione a mantenere « un costante e vigile controllo su tutti i settori dell'organizzazione

« militare. Ma che non aveva (ho) creduto di dover prendere provve-
« dimenti nell'ambito della sua (mia) competenza in relazione ai
« fatti del 1964, dato che non erano (sono) emerse circostanze spe-
« cifiche che potessero (possono) far attribuire a quegli avvenimenti
« il carattere di gravi ed eccezionali, quali erano (sono) stati rap-
« presentati in alcune versioni giornalistiche ». (Cfr. foglio 116, documento n. 47, volume prod. parti).

L'attenta, minuziosa verifica di tutte le risultanze processuali impone, a parere del collegio, una sola conclusione e cioè che non una delle affermazioni contenute negli articoli degli imputati ha mai avuto concreto fondamento di verità e, in sostanza, che sotto il profilo della verità reale, per il cui accertamento l'indagine è stata fin qui condotta, tutte le tesi formulate dallo Jannuzzi e dallo Scalfari, sul loro giornale ed al dibattimento, si sono dimostrate irrimediabilmente false. Falsa la principale proposizione che gli imputati clamorosamente rappresentarono all'opinione pubblica del tentativo di colpo di Stato operato nel luglio 1964 dall'allora Presidente della Repubblica onorevole Antonio Segni con la attiva complicità del generale de Lorenzo e, con lui, dell'arma dei carabinieri; falsa quella su cui aveva prudentemente ripiegato all'udienza lo Jannuzzi di un tentato pronunciamento militare da parte del solo comandante generale dell'Arma e dei suoi fidi; falsa infine l'ipotesi, ancor più subordinata, prospettata sempre al dibattimento dallo Scalfari di provvedimenti di emergenza ordinati dal generale de Lorenzo al di fuori ed al di là di ogni competenza e di ogni concreta esigenza.

Falsità consapevoli e certamente preordinate per un illecito scopo che, ad esser benevoli, può quanto meno individuarsi nell'intendimento degli imputati di condurre sul loro giornale una clamorosa campagna di stampa innestandola sullo "scandalo" del S.I.F.A.R., che dopo il dibattito parlamentare e le conclusioni della inchiesta amministrativa andava allora incamminandosi sulla via del ridimensionamento e della definizione.

Quindi dispregio assoluto della verità, seppur quella più frammentaria ed approssimativa che il giornalista può apprendere nell'esercizio della ...

ALLEGATO II

DALLA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CONTRO PAOLO GASPARI, GIOVANNI CORBI E CARLO GREGORETTI IMPUTATI DEL REATO DI DIFFAMAZIONE AI DANNI DI GIOVANNI DE LORENZO

(Udienze del 13 e del 14 aprile 1970)

Dopo tutto quello che è stato detto in questo procedimento penale, dopo che molte persone (imputati e testimoni) hanno usato questa pedana per affermare concezioni personali, per difendere posizioni personalissime che molte volte non avevano nulla a che vedere con l'oggetto del processo, avverto la necessità di fissare una precisa linea di demarcazione tra le opinioni, le fantasie e la realtà processuale.

L'articolo che è alla base di questo procedimento penale si inserisce evidentemente in una campagna di stampa a più largo respiro e — se consentite l'uso di termini militari che, tra l'altro, si attagliano veramente a questo processo — il contenuto di esso può paragonarsi ad uno scontro di pattuglie nel più vasto respiro di una battaglia aspra e combattuta.

Quindi, la valutazione dell'articolo dovrà essere fatta in un modo crudamente realistico, senza lasciarci travolgere dalle opinioni e dalle valutazioni personalissime, senza, soprattutto, lasciare nulla di incerto.

Perché, vedete signori giudici, è accaduto quello che molte volte accade perché è nella natura degli uomini; lo stesso Gregoretti, in chiusura del suo articolo, scrive: « E così una valanga prima piccola « e via via sempre più grande cominciò a staccarsi dalla cima del

« monte, precipitando verso il basso in una corsa che non ha ancora « raggiunto la vallata ».

La valanga alla quale alludeva Gregoretti era una valanga di fatti; la valanga alla quale mi riferisco è una valanga di parole, una valanga di parole che precipitando a valle, ha certamente travolto alcuni uomini e, senza dubbio, il giudizio di molti uomini.

Le parole sono diventate le pietre dei lapidatori.

Chi lanciò la prima pietra ? Meritavano i lapidati di essere colpiti ? A un certo punto la risposta non interessa più a molti perché l'evidenza della colpa si misura, ormai, con la quantità delle pietre, con la violenza delle invettive.

Per questo io cercherò di riassumere — nei limiti del possibile — la causa punto per punto, anche a costo di ripetere fatti e concetti certamente ben noti a questo tribunale.

In questo problema di impostazione, permettetemi di ricordare che il reato in esame è quello di diffamazione con il mezzo della stampa. Il capo di imputazione si riferisce ad alcuni punti di diffamazione generica e ad altri di diffamazione consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Il nostro esame dovrà riguardare, per i primi, il dolo e l'idoneità delle affermazioni ad offendere; per i secondi, oltre gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato, trattandosi di diffamazione con il mezzo della stampa, l'eventuale esercizio di un diritto da parte degli imputati e, infine, la prova liberatoria.

Per quanto attiene al dolo, vorrei ancora ricordare che dalla sola volontà e coscienza dell'azione, di cui all'articolo 42 del codice penale, non è lecito desumere l'elemento soggettivo della previsione e della volontà dell'evento di cui all'articolo 43 del codice penale.

Quindi, secondo la dottrina e la giurisprudenza costanti, il dolo generico previsto consiste nella cosciente volontarietà del comportamento lesivo con la consapevolezza della attitudine di ciò che è stato affermato ad offendere l'altrui reputazione.

Poiché abbiamo parlato di diffamazione con il mezzo della stampa, certamente non voglio tediarvi riassumendo tutto il problema che riguarda la libertà di stampa. Ma i principî fondamentali che lo riguardano debbono essere ulteriormente, in questa sede, precisati.

Il diritto di cronaca e il diritto di critica, entrambi discendenti dal più lato concetto di libertà di stampa, trovano i loro limiti nella utilità sociale delle notizie riportate e nella obiettività e serenità nel riferire fatti veri. È quindi un diritto narrare e divulgare le notizie, anche se lesive dell'altrui reputazione, quando la condotta, rivolta a

fini sociali, sia contenuta nell'argine di una esposizione veridica e di una critica oggettiva e non tendenziosa.

Certamente, quando per il giornalista la prova della verità dei fatti è veramente diabolica, la liceità della condotta si afferma nella attinenza stretta e rigorosa delle notizie a fonti attendibili. Le informazioni, le pubblicazioni, ogni altro punto di riferimento sui fatti lesivi dell'altrui reputazione debbono essere attentamente vagliati per stabilirne, se non l'autenticità, almeno la credibilità; e tale credibilità è efficiente quando la serietà degli informatori, quando l'origine delle pubblicazioni, quando la verosimiglianza dei fatti diano tranquillità per ritenerli veri.

Possiamo concludere che l'attività della stampa deve essere considerata lecita quando abbia a fondamento fatti veri, obiettivamente valutati, ma non quando si aggiungano a circostanze vere altre circostanze non vere o alle stesse siano collegati dei commenti puramente diffamatori.

Come è stato scritto, signori del tribunale, questo articolo ?

Voglio rifarmi esclusivamente alle dichiarazioni degli imputati.

Dice Corbi, direttore de *L'Espresso*, che, avendo avuto notizia di tre denunce presentate dall'onorevole Giovanni de Lorenzo contro, complessivamente, 12 generali, 4 colonnelli, 2 magistrati militari, un presidente di sezione del Consiglio di Stato e 2 giornalisti, ritenne che era necessario svolgere un'inchiesta giornalistica.

Corbi ha precisato: « una inchiesta accurata e approfondita ».

La necessità di questa inchiesta derivava, a suo giudizio, dalle caratteristiche peculiari di queste denunce, sia per quanto riguardava la persona del denunciante, deputato e ex capo di stato maggiore dell'esercito, sia per quanto riguardava le figure delle persone denunciate. Dice (ed è riportato a verbale) Giovanni Corbi che incaricò Carlo Gregoretti di svolgere questa inchiesta accurata ed approfondita. Gregoretti raccolse — egli dice — « numeroso materiale di contenuto amministrativo e giudiziario », ma non si limitò a questo. Gregoretti cercò di intervistare sui fatti almeno quattro persone.

Egli ha detto che cercò di intervistare il generale Aloia, il generale Beolchini, il generale Turrini e il generale Gaspari.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su questa scelta, signori del tribunale, su questa selezione.

Tra tante, innumerevoli persone che in un modo o nell'altro sono state protagoniste di questa vicenda, chi sceglie Gregoretti ?

Aloia, Beolchini, Turrini, Gaspari: quattro nomi, quattro persone delle quali tutto si può dire ad eccezione che siano, per una ragione

o per l'altra, compiacenti nei confronti del generale de Lorenzo. Nonostante questo (e ciò torni ad onore di coloro che hanno rifiutato di commentare una situazione del genere), né Aloia, né Beolchini, né Turrini accettano di incontrarsi con Gregoretti.

Accetta soltanto Paolo Gaspari; Paolo Gaspari che nel passato ha già rotto il ghiaccio di questi incontri quando, pur generale di corpo d'armata, in borghese, si incontrò lungo le mura della basilica di San Paolo con un altro giornalista de *L'Espresso*, quasi fosse un cospiratore.

Comunque, Gaspari si incontra con Gregoretti. I due parlano della vicenda, commentano i fatti (badate, signori, la ricostruzione è fedele, secondo le dichiarazioni degli imputati); al momento del commiato Gaspari consegna a Gregoretti una lettera.

È il 26 febbraio; guarda caso, il giorno precedente (lo ammetterà Gaspari), il 25 febbraio, Gaspari è stato interrogato dal pubblico ministero in merito ad una delle denunce sporte contro di lui.

Gregoretti dice di non aver letto la lettera. La porta a Corbi, entrambi leggono; ritengono (essi dicono) che il contenuto sia confermato in pieno da tutto il materiale che essi hanno raccolto.

La lettera è quindi pubblicata al centro dell'articolo di cui oggi noi stiamo parlando.

È necessario, forse, essere degli esperti di giornalismo; è necessario avere l'esperienza che certamente ha Giovanni Corbi per poter dire che questo articolo non è il frutto di una inchiesta, né tanto meno è il frutto di una inchiesta accurata e approfondita ?

Guardiamo un momento, signori del tribunale, questo articolo che tanto ha impegnato la vostra attenzione da ottobre ad oggi.

È il giornale del 9 marzo: riporta la notizia delle tre denunce presentate da Giovanni de Lorenzo. È una notizia non fresca, è una notizia che risale al gennaio o al febbraio; è una notizia che è stata già riportata da tutta la stampa; non aggiunge niente di nuovo rispetto a quello che era già stato scritto.

Si pubblica la lettera di Paolo Gaspari; si riesuma dall'archivio l'altra lettera che Paolo Gaspari, il 29 dicembre 1965 (4 anni prima), aveva scritto all'allora ministro della difesa, onorevole Giulio Andreotti; si tira fuori la storia in breve, in sintesi, della carriera o della non carriera di de Lorenzo; dei controlli del generale Rossi; la storia delle due medaglie d'argento (vedremo dagli atti chi ha il diritto di priorità su questa storia delle due medaglie d'argento. Vedremo che

è un anonimo diretto al ministro della difesa); si accenna alle vicende dell'inchiesta presieduta l'una dal generale Aldo Beolchini, l'altra dal generale Lombardi.

Il tutto cucito con affermazioni che secondo il capo di accusa sono diffamatorie.

E questa me la chiamate una inchiesta accurata e approfondita ? Per far questo c'era bisogno di raccogliere materiale voluminoso, si dice, amministrativo e giudiziario ? C'era bisogno di parlare con Gaspari; c'era bisogno di provare a parlare con Aloia, con Turrini o con Beolchini ? No, bastava non muoversi dalla redazione de *L'Espresso;* bastava prendere il pacco dei giornali dell'ultima annata de *L'Espresso,* prendere una riga qua, una parola là e fare questo articolo che non è l'accurata e approfondita inchiesta. È la scusa per pubblicare in una pagina piena, con titoli grossi e neri, la lettera di Gaspari che gronda veleno da ogni riga.

Lettera che forse poteva passare inosservata se pubblicata nelle solite, banali lettere al direttore.

Questo è l'articolo che voi dovete esaminare.

Signori del tribunale, non seguirò nel mio esame l'ordine dell'articolo stesso né l'ordine del capo di imputazione, e ne chiedo scusa, anticipatamente, a voi. Poiché abbiamo tre diffamazioni consistenti nella attribuzione di fatto determinato e cinque diffamazioni generiche, mi permetterò di esaminare prima le più gravi contestazioni e poi quelle di diffamazione generica.

A proposito di attribuzioni di fatto, certamente tutti noi sappiamo la definizione, oserei dire scolastica, più completa di fatto determinato. Tutti noi sappiamo che il fatto è determinato quando sia individuato da particolari circostanze di tempo, di luogo, di persona che valgano a dare una notizia specifica dell'azione disonorevole e prava che sarebbe stata compiuta. Si è detto che è sufficiente che il fatto venga delineato nel suo carattere e nei suoi contorni, quanto basti per attribuirgli aspetto di più agevole credibilità. Proprio per questo il legislatore ha voluto colpire questa condotta con una pena più grave. Si è detto (e siamo alla sintesi) che basta individuare il fatto nella sua particolare storicità; basta che il fatto sia per sua natura caratteristico ed irripetibile.

Se voi, sulla base del capo di imputazione, date un numero progressivo alle precise contestazioni vedrete che il punto 7 è il seguente: « Confido di vedere finalmente sbaragliata l'azione di un uomo che il

« paese dovrà ricordare per il pericoloso attentato che egli ha fatto « alle pubbliche istituzioni ». È il finale trionfante della lettera di Gaspari.

Signori, in via preliminare affermo che questo punto è diffamazione generica e non consiste nella attribuzione di un fatto determinato. È diffamazione generica perché mancano quegli elementi che adesso ho cercato di ricordare; poiché in tutta la lettera di Gaspari mancano i riferimenti che in maniera anche approssimativa valgano a darci la particolare collocazione storica di questa affermazione.

Non il punto 1: « dinanzi alla protervia irrefrenabile di de Lo- « renzo al quale nessun ostacolo sembra ormai insormontabile nell'at- « tuazione del suo programma di demolizione dell'altrui reputazione ». È evidente, non è questo un pericoloso attentato alle pubbliche istituzioni. Né il riferimento si può trarre dal punto 3: « da poter espellere « da sé chi ha fornito così repellenti ed eloquenti prove di indegnità ». Non al punto 2 che forse potrebbe trarre in inganno: « confido viva- « mente nella classe politica affinché spezzi la morsa nella quale de « Lorenzo tende a costringerla con le sue minacce di rivelazione ».

E perché no ? È evidente che questo punto fa riferimento ad una condotta in atto: « tende a costringerla con le sue minacce di rivelazione; confido affinché... ». Il punto 7 riguarda una condotta passata, una condotta esaurita, è un qualcosa di completamente diverso. D'altra parte (se ciò può valere e fino a quale punto può valere), sono gli stessi imputati che ci dicono che l'affermazione che stiamo esaminando non è attribuzione di fatto determinato. Lo so, le loro giustificazioni *a posteriori* non possono mutare quella che è stata la fotografia del fatto nel momento in cui il reato è stato consumato.

Però Gaspari ci dice, a giustificazione di questa affermazione (leggo dal verbale): « affermazione tratta da notizie di stampa; tratta « dalla richiesta di autorizzazione a procedere, formulata dalla pro- « cura della Repubblica di Roma contro de Lorenzo per la violazione « dell'articolo 287 del codice penale ».

Aggiunge Gaspari, poiché ritiene che il giro di orizzonte sia ristretto: « io mi riferisco poi al contenuto della relazione Lombardi », che collegata alla precedente affermazione della richiesta di autorizzazione a procedere, ha come evidente obiettivo la storia del "Piano Solo".

Corbi, che è sempre più sobrio, si riferisce esclusivamente alla relazione Lombardi e praticamente la abbraccia tutta.

Gregoretti, invece, fa riferimento a quanto emerso in quel primo processo, di cui tanto si è parlato ma di cui nulla abbiamo potuto vedere agli atti per ragioni di carattere strettamente procedurale. Gregoretti dice: « questa affermazione è giustificata da quanto nel « primo processo hanno deposto i testi Zinza, Picchiotti, de Lorenzo, « Bittoni e Tuccari, tutto ciò è confermato dalla relazione della Com- « missione Lombardi ».

Si sono divisi i compiti; poiché nel primo processo si parlava soltanto di liste, Gaspari si riporta alla parte riguardante il "Piano Solo", Gregoretti a quella delle liste.

Ma Gregoretti non si è riferito soltanto a questo. Signori del tribunale, dice, scegliete voi il significato della mia affermazione perché per pericoloso attentato si poteva intendere qualunque atto compiuto da de Lorenzo e che abbia concorso a distorcere o a strumentalizzare istituti che sono a presidio della collettività. Questo è il mazzo delle carte; prendete voi quella che più vi fa comodo e ditemi voi che cosa in realtà volessi dire quando ho scritto l'articolo.

La strumentalizzazione del S.I.F.A.R. ? Se non va bene, la modificazione della struttura dell'arma dei carabinieri.

Questa è l'attribuzione di fatto determinato.

Ma non ho fatto questa premessa con l'intenzione di non affrontare il merito del punto, ovviamente in relazione a quelle che sono le giustificazioni degli imputati.

Affronterò l'esame del merito per almeno tre motivi precisi: prima di tutto per doveroso ossequio al tribunale il quale, in contrario avviso del pubblico ministero, ritenne con le sue ordinanze di ammettere numerosi testimoni su posizioni specifiche; inoltre, anche se il punto non è attribuzione di fatto determinato (e quindi le giustificazioni degli imputati non possono valere come prova liberatoria), è chiaro che esse potranno essere necessarie al fine di definire e di puntualizzare il dolo degli imputati.

Terza, ultima, ma non meno importante, ragione è che la modifica della rubrica è una richiesta del pubblico ministero.

Il tribunale potrebbe anche andare in contrario avviso e quindi sento il dovere di esaminare a fondo il merito del problema.

Il sistema che seguirò sarà questo: non mi avvarrò di valutazioni, di opinioni. Le mie argomentazioni saranno basate esclusivamente su ciò che hanno detto gli imputati, i testimoni e su quello che si evince dai documenti che il tribunale ha ritenuto pertinenti alla causa ed ha

allegato al processo. Non farò quindi, in primo grado, un processo di appello.

Gaspari: « la mia affermazione sull'aver fatto un pericoloso at- « tentato alle pubbliche istituzioni, l'ho tratta dalle notizie della « stampa ». Beh, signori del tribunale, io passerei oltre, visto quanto è generico questo riferimento. Troviamo di tutto sulla stampa, dai colpi di Stato alla pubblicità dei frigoriferi.

È più interessante, invece, il riferimento alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal mio ufficio nei confronti di de Lorenzo; richiesta indirizzata al ministro guardasigilli per il reato di usurpazione di poteri politici e militari. E qui il tribunale mi voglia consentire una precisazione in merito a quanto, venerdì scorso, ha detto la parte civile.

L'avvocato De Cataldo, nella foga oratoria che lo distingue, a un certo punto, ha detto che quella richiesta di autorizzazione a procedere è stata — lasciatemi dire una parola non simpatica — una impuntatura o dell'ufficio o di un certo magistrato, rispetto a una sconfitta.

Lasciatemi anche dire, forse un po' retoricamente, ma è una retorica che va alla sostanza delle cose. Un magistrato sconfitto..., come se il magistrato sposasse la causa che tratta ! È la giustizia che forse molte volte esce sconfitta, quando la legge è violata impunemente; ma mai il magistrato.

In relazione a quei fatti (e il problema riguarda la posizione di Gaspari), terrei a precisare che quella richiesta di autorizzazione a procedere fu conseguenza di una denuncia di privati. Non violo nessun segreto dicendo che i due privati cittadini di Rovereto, avuta notizia, nel corso dell'altro processo, che certe liste, cosiddette di proscrizione, erano state distribuite per il nostro paese come volantini pubblicitari o giù di lì, presentarono una denuncia al procuratore della Repubblica di Rovereto, invitandolo a vedere se, in relazione a quei fatti, fosse stato consumato un reato.

I carabinieri svolsero indagini. Si seppe che quella zona era stata dimenticata o comunque non vi era stata distribuzione delle liste.

Quel procuratore ritenne opportuno far sbrogliare la matassa al magistrato romano. Così il processo venne a Roma per competenza territoriale. L'ufficio della procura svolse degli accertamenti preliminari. Furono interrogati Lombardi, Rossi e Vicari. Poi, poiché la procedura lo impone, poiché il reato richiede l'autorizzazione a procedere

del ministro di grazia e giustizia prima della emissione di ordini o mandati (quindi prima della integrazione del contraddittorio), detta richiesta fu formulata; dopo di che si sarebbe potuto procedere ad ulteriore istruzione, con tutte le conseguenze che ne potevano discendere. Il ministro guardasigilli negò l'autorizzazione a procedere.

Vorrei dire alla parte civile, ammettendo che di sconfitta si possa parlare, che in ogni caso per legge il pubblico ministero è obbligato comunque a istruire denunce presentate da privati cittadini. Doveva la procura della Repubblica di Roma, cominciare a chiedere l'autorizzazione a procedere, salvo il merito della causa.

Non rivalsa alla sconfitta, ma il rigoroso compimento del dovere imposto dalla legge.

Forse Gaspari, quando ha fatto il richiamo alla autorizzazione, non conosceva queste questioni procedurali; certamente non conosceva il merito. Se a un generale di corpo d'armata possiamo far credito per l'ignoranza di norme processuali, non possiamo — invece — far credito di quello che lui ha dimostrato di ignorare completamente e cioè di un principio costituzionale che riconosce la presunzione di innocenza di chiunque sino a che una sentenza passata in giudicato non affermi il contrario. E allora, come fa Gaspari, sulla base della notizia della richiesta di autorizzazione, a dire: « ha fatto un attentato alle pubbliche istituzioni » ?

Infine la Commissione Lombardi. Certo, non è facile il compito di cercare di ricostruire ciò che realmente avvenne con la relazione Lombardi e basandosi sulle testimonianze rese davanti al tribunale. Per la migliore comprensione dei fatti, vorrei cominciare con la deposizione del generale Cento.

Prima vorrei però ricordare una certa circolare, il cui contenuto è riuscito finalmente a dissipare molti equivoci che si erano verificati nel nostro paese, anche ad alto livello, addirittura in Parlamento. Mi riferisco (e non svelo nulla di segreto, perché questa circolare è stata citata nella relazione Lombardi e negli *Atti parlamentari* allegati al processo, esattamente a pagina 41855) alla circolare 442/7665, del 27 novembre 1961, emanata dalla direzione generale di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico. A me interessa ricordare alcuni principî che da questa circolare si rilevano.

Prima di tutto esistevano nel nostro paese piani operativi predisposti per la tutela dell'ordine pubblico che prevedevano vari gradi di emergenza, fino a quella massima, detta emergenza speciale. Dalla

circolare si evince anche che i piani di emergenza speciale (legittimi) prevedevano l'arresto, la enucleazione, il concentramento di determinate persone.

Non sto a dire che tutto ciò fosse o non fosse costituzionale; dico soltanto ciò che lo Stato, in quel periodo, riteneva legittimo. Questa circolare prevedeva anche l'impiego di reparti omogenei per la tutela di particolari obiettivi: infatti, nei piani di ordine pubblico, la regola è l'impiego promiscuo delle varie forze di polizia, cioè il contemporaneo impiego di carabinieri, di reparti di pubblica sicurezza e, se del caso, della guardia di finanza. Però, quei piani (legittimi, ripeto) prevedevano anche l'impiego di reparti omogenei per la tutela di particolari obiettivi (e questo ha creato non poca confusione a suo tempo), come gli edifici della R.A.I.-T.V., il Quirinale, e così via, la cui tutela è affidata esclusivamente, dai piani vigenti, all'arma dei carabinieri.

Un altro punto mi interessa ricordare, tratto da questa circolare; vi sono state direttive di massima, per l'integrazione dei piani di ordine pubblico, rivolte dalla direzione generale di pubblica sicurezza ai prefetti delle quindici più grandi ed importanti città del nostro paese. Sono argomenti sui quali ritornerò: ed è per questo che mi sono preoccupato di ricordarli in via preliminare.

Veniamo ora alla deposizione del generale Cento.

È inutile ricordare che queste deposizioni devono essere esaminate nel loro complesso. È inutile ricordare al tribunale che la maggior parte dei testi ha deposto su una prima domanda fatta dal presidente, che riferiva la posizione testimoniale preparata dalla difesa. Vedrete, leggendo tutti i verbali, che molti testi hanno poi precisato la portata delle affermazioni. Quindi, attenzione all'equivoco della prima stazione.

Seguiamole tutte, queste stazioni.

Cento, generale dei carabinieri, all'epoca dei fatti comandante della seconda divisione carabinieri di Roma, testualmente depone: « Il generale de Lorenzo nei primi mesi del 1964, e comunque prima « dell'aprile del 1964, non mi ha mai fatto un discorso relativo alla « elaborazione di un piano di tutela dell'ordine pubblico in Italia da « attuarsi con le sole forze dell'arma dei carabinieri ». Aggiunge: « Preciso che, ai primi del gennaio 1964 (il generale de Lorenzo ed io « eravamo in macchina), quando, parlando dell'Arma, che aveva rag- « giunto una notevole efficienza (ricordate la ristrutturazione che era « in corso), de Lorenzo accennò che avrebbe desiderato far modificare « il progetto di ordine pubblico in maniera di dare a ciascuna forza,

« come i carabinieri e la polizia, compiti specifici, volendo intendere « che questo progetto riguardava solo l'Arma e non le altre autorità, di- « stinguendo i compiti della polizia da quelli dei carabinieri ».

Questo discorso, non ufficiale, fatto in macchina, puramente occasionale, ci indica però il germe, il nucleo di questa storia.

Che cosa ha detto il generale de Lorenzo al generale Cento ? « Amico mio, l'Arma, forse anche per mio merito, ha raggiunto una « notevole efficienza. Voglio ora vedere se è possibile estendere, in so- « stanza, quel principio eccezionale dell'impiego dei reparti omogenei « per determinati obiettivi, distinguendo, quindi, nell'ambito della tu- « tela dell'ordine pubblico e in relazione ai piani esistenti, i compiti « dei carabinieri da quelli delle altre forze ».

È semplicemente un progetto ambizioso ? È un atto che dimostra soltanto delle velleità ? O è qualcosa che, sotto un profilo strettamente tecnico, ha una sua ragione di essere ? Non bisogna essere dei militari per rendersi conto che l'impiego di forze promiscue, specialmente in casi di particolare gravità, può dar luogo a confusione; può, proprio per il problema del comando di reparti non omogenei, creare delle difficoltà per l'impiego.

È certamente più snello l'impiego, per determinati obiettivi, di una sola particolare forza di polizia.

Ma questo lo dice Cento. Vediamo cosa è accaduto in seguito. Certamente, la fonte migliore non può essere che l'uomo al quale de Lorenzo si rivolse, per tradurre in ordini quello che era stato un discorso fatto in macchina con Cento, cioè il capo di stato maggiore del comando generale dell'arma dei carabinieri, generale Picchiotti.

Picchiotti dichiara testualmente: « In quel periodo, nel primo « semestre del 1964 (avevamo in elaborazione un nuovo ordinamento « dell'Arma) il generale de Lorenzo mi diede anche ordine di rivedere « la pianificazione operativa e in modo particolare i piani per la difesa « dell'ordine pubblico. Naturalmente il generale de Lorenzo mi diede « anche direttive, dei criteri da seguire. Tra i principali che ricordo, « vi erano quelli di eliminare quei criteri di dispersione di forze che « costituiscono un difetto dei piani esistenti e di armonizzare quella « che avrebbe dovuto essere la nuova pianificazione alle norme in « vigore della direzione generale di pubblica sicurezza, relativa alle « persone pericolose per l'ordine pubblico. Doveva provvedersi in « modo particolare alla difesa delle aree sensibili, trascurando quegli « obiettivi di media e minore importanza esorbitanti dalle disponibi- « lità delle forze. Si trattava, in modo particolare, di impostare uno

« studio per poter poi fare delle concrete proposte alle autorità civili « e militari competenti, per tramutarle in effettivi piani. Per questa « ragione, in questa fase iniziale di impostazione, fu dato da me ordine « verbale alle divisioni di limitare lo studio alle sole disponibilità « dell'Arma ».

Aggiungerà, poi, che « nel calcolare le forze dell'Arma per la di- « fesa delle aree sensibili, bisognava considerare le stazioni intangi- « bili, il che porta a concludere che per l'esigenza relativa a quello « studio rimaneva disponibile poco più, poco meno di un terzo della « forza dell'Arma, assolutamente insufficiente a difendere da sola tutte « le aree vitali ».

Vedete che gli stessi concetti espressi da de Lorenzo a Cento, con altre parole, noi li troviamo negli ordini ricevuti da Picchiotti. E, anticipando un'altra deposizione, ricorderò quello che testimonia Ciravegna: « Markert dispose che fosse predisposto uno schema di predi- « sposizioni per la tutela dell'ordine pubblico in caso di gravi turba- « menti nelle città di Milano, Torino e Genova. Tale schema, avente « scopo di studio, doveva contenere i seguenti dati: forza disponibile « dell'Arma, obiettivi da vigilare, misure intese a rafforzare la difesa « delle caserme. Lo schema era fatto solo a scopo di studio e non per « l'attuazione ».

Se seguiamo un momento questa impostazione, vediamo come il progetto, ambizioso, sì, ma fondatissimo sotto un profilo tecnico, espresso da de Lorenzo a Cento e travasato nell'ordine ricevuto da Picchiotti, è quello di adeguare, prima di tutto, i piani vigenti alla nuova strutturazione dell'Arma ed evitare, soprattutto, quella dispersione di forze che si verifica nei piani esistenti; vedere inoltre se era possibile dividere i compiti della pubblica sicurezza da quelli dei carabinieri.

Poi cosa accade ?

Picchiotti parla con i comandanti delle tre divisioni i quali a loro volta daranno incarico ai tre capi di stato maggiore (Mingarelli a Milano, Bittoni a Roma e Dalla Chiesa a Napoli) di preparare questo studio.

Ed essi preparano questo studio.

Permettetemi di chiamarlo ancora così, anche perché in questa fase non vado al di là di quanto non dica la Commissione presieduta dal generale Lombardi. I tre elaborati pervengono al comando generale dell'Arma e quanto la cosa, tutto sommato, fosse sentita e fosse

importante ci si avvede quando il comando generale si rende conto di come generici siano stati gli ordini.

I tre capi di stato maggiore hanno preparato degli studi che non possono costituire la base di una impostazione organica al comando generale, poiché i tre seguono dei criteri tecnici completamente diversi.

Allora Tuccari farà una traccia comune.

Sulla base di questa traccia le tre divisioni preparano un nuovo elaborato, un nuovo studio e lo trasmettono al comando generale. Per quanto riguarda il tempo, secondo la Commissione Lombardi siamo a metà maggio 1964; secondo Picchiotti siamo presso a poco alla fine di maggio; quest'ultimo dirà: « Verso la fine di maggio gli elaborati sono presso il comando generale dell'Arma ».

A proposito della traccia comune, Tuccari vi ha detto: « Questa « traccia doveva prendere in esame la tutela delle aree sensibili divi- « sionali difendibili da parte delle sole forze dell'Arma. Ricordo che « Picchiotti impartì direttive ai capi di stato maggiore di divisione « per fare questo studio sulla tutela delle aree sensibili nei vari terri- « tori divisionali. Questo studio doveva prendere in esame quelle che « erano difendibili da parte dell'Arma...

« Lo studio si riferiva all'Arma in quanto era nelle sue possibilità « di difesa. Si ritenne opportuno provvedere ad un aggiornamento in « quanto, data l'entità della forza, bisognava restringere i compiti che « ad essa potevano essere realisticamente affidati. I piani fino ad allora « preesistenti prevedevano una somma di compiti superiori alle forze « necessarie da impiegare, e fu proprio questo il motivo dell'aggiorna- « mento dei piani dell'ordine pubblico ».

Nonostante i termini diversi, vi è coerenza e io vi risparmio la lettura di quanto hanno detto Mingarelli, Bittoni e Dalla Chiesa, ma se leggete tutti i verbali potete vedere come vi sia una coerenza tra le affermazioni de Lorenzo-Cento, de Lorenzo-Picchiotti, Mingarelli, Bittoni, Dalla Chiesa, Tuccari.

Cosa scrive, però, a questo proposito la Commissione Lombardi ? Perché, signori del tribunale, fidarsi è bene: nessuno mette in dubbio che questi ufficiali abbiano deposto il vero; però un dubbio, sia pure piccolo, vi può essere, e ne chiedo scusa a questi ufficiali, del cui onore e della cui lealtà non ho assolutamente motivo di dubitare.

La Commissione Lombardi, nel capitolo « Piani, ordine pubblico », ripete un po' la storia che ho già fatto sui piani in genere. Al co-

siddetto "Piano Solo" dedica poche righe, ma vediamo come si affermi quello che io vi ho ripetuto. Nella relazione si legge: « i comandi delle « tre divisioni presentarono una bozza di piano per le aree vitali con « l'impiego delle sole forze dell'Arma... ».

I concetti sono gli stessi.

Lombardi è stato dettagliatamente interrogato dal tribunale. Forse ha detto più al tribunale di quanto non abbia detto nella relazione.

La Commissione Lombardi chiama gli studi divisionali prima progetti, studi, bozze, e poi piani.

Depone testualmente riferendosi agli studi fatti due volte dalle divisioni, in forma non ufficiale (la divisione di Roma ha fatto lo studio a matita, Mingarelli lo ha battuto a macchina da solo, Dalla Chiesa lo ha scritto a penna). Non ha importanza la forma, il mezzo con cui sono stati scritti. Eppure pensate a questo colonnello, capo di stato maggiore di divisione, che redige a matita uno studio che dovrà essere sottoposto al comandante generale per fare quello che taluno ha affermato che si volesse fare; e che lo battezza "Piano Solo" (il più grosso errore della carriera del colonnello Bittoni !) nome dapprima limitato soltanto alla sua bozza, ma che poi si è esteso a tutto il complesso delle tre bozze divisionali.

Comunque torniamo a Lombardi. Depone: «Quei piani divisionali non potevano trovare esecuzione prima del gennaio-febbraio 1965 ».

Non dice una novità: lo ha già spiegato nella relazione, quando ha riferito che questi studi prevedevano due fasi. Una prima fase con l'impiego delle sole forze dell'Arma (fase non immediatamente esecutiva, poiché risultava evidente dallo studio che le forze dell'Arma non erano sufficienti in relazione al numero degli obiettivi); una seconda fase del piano prevedeva il potenziamento delle forze dell'Arma a mezzo dei carabinieri richiamati dal congedo. La pratica relativa a questo richiamo (che non è di competenza del comando generale dell'Arma) fu inoltrata — dice Lombardi — allo stato maggiore dell'esercito il 9 luglio 1964, e poiché la pratica tornò indietro, dopo aver seguito un *iter* positivo, soltanto il 12 febbraio 1965, il comando generale dell'Arma poté diramare solamente il 20 marzo 1965 la circolare che regolava la materia del richiamo dei riservisti.

Questo spiega perché in tribunale Lombardi conferma la non attualità del piano anche se anticipa un po' i tempi. Aggiunge la spiegazione sul contenuto dei piani: « Ciascuna divisione doveva dosare le forze in relazione alle aree vitali da difendere ».

Fermiamoci un momento qui.

Abbiamo due entità numeriche: forze disponibili dell'Arma e aree sensibili da tutelare selezionate. Ebbene con questo studio si sono dovute dosare le forze dell'Arma in relazione a quel numero fissato, determinato di aree selezionate. Ed abbiamo visto che, proprio perché le aree selezionate erano troppe in relazione alle disponibilità dell'Arma, questa prima fase del piano non era attuabile.

Su questo punto non mi sembra ci siano problemi.

Vorrei aprire una parentesi per dire (senza svelare alcun segreto, in quanto la notizia è stata riportata dalla stampa) che recentemente l'organico dell'arma dei carabinieri è stato aumentato di 4-5 mila unità. All'epoca dei fatti, quindi, si può pensare che l'organico fosse di circa 70 mila unità. Picchiotti ci ha detto che se ne poteva utilizzare poco più, poco meno di un terzo, lasciando intangibili le stazioni. Possiamo dire che la forza dell'Arma disponibile corrispondeva, più o meno, all'organico di due o tre divisioni scarse.

Il discorso fatto da Cento, da Bittoni, da Picchiotti, da Mingarelli, da Dalla Chiesa sembra giusto.

La deposizione di Lombardi continua. Vediamo cosa dice.

« Le aree vitali hanno una graduazione di importanza, ragion per « cui si può benissimo fare un piano in cui non si tutelano tutte le « aree vitali, in funzione delle forze di cui si dispone, ma queste pos- « sono essere ridotte di numero, in funzione della disponibilità delle « forze ».

Sembra che Lombardi abbia voluto tenere una lezione di arte militare al tribunale, perché dopo averci detto come erano fatti gli studi ci dice come avrebbero potuto essere diversamente impiantati. Il concetto è però completamente diverso, perché, sempre date le due entità numeriche, questa volta si riduce la seconda, cioè il numero degli obiettivi sino a che le forze di cui si dispone non siano sufficienti per la difesa efficiente degli obiettivi. È quella che tanti hanno chiamato l'estrema difesa, l'emergenza speciale.

E noi avremmo ringraziato il generale Lombardi per questa lezione se il verbale non continuasse. Ma continua: « Secondo noi (se- « condo la Commissione) le bozze di piano facevano riferimento ai « piani riguardanti le emergenze speciali, cioè quelle che prevede- « vano una difesa più consistente di un minimo numero di obiettivi ».

Ma due cose completamente diverse non potevano essere ! Prima ci ha detto che si dosavano le forze in relazione a un numero sele-

zionato di obiettivi, ragion per cui le forze dell'Arma non erano sufficienti; poi ci viene a dire, « secondo noi » il piano era di emergenza speciale. E non è un'affermazione a caso, è un'affermazione necessitata, obbligata, e vedremo perché.

Lombardi colloca in un unico contesto piani e liste di proscrizione. Emergenza speciale: ma come, prima ha detto una cosa, poi ne dice un'altra, completamente diversa ? Viene il sospetto che qualcuno, ovviamente, sia caduto nell'equivoco e che l'indagine della Commissione che ha portato a quella conclusione non sia stata così profonda come si è voluto far apparire.

Dirà Unia, altro membro della Commissione: « Non abbiamo fatto vedere il piano al generale de Lorenzo perché non ce lo chiese ».

Se non stessimo trattando un argomento estremamente serio, questa sembrerebbe una barzelletta.

Come, la Commissione indaga sul contenuto di un piano che si vuole far apparire per quello che ha comunque detto alla fine la Commissione; si è individuato l'autore di tale piano: è Giovanni de Lorenzo; e la Commissione non gli chiede: « ma che hai fatto ? ».

Rispondono: « Non lo abbiamo fatto vedere perché non ce lo ha chiesto » !

Militari professionalmente ineccepibili, senz'altro, i membri della Commissione, professionalmente preparati come soldati. Ma certamente come inquirenti, come investigatori, come membri di una Commissione di indagine si giudicano da loro stessi, quando un membro della Commissione fa una simile dichiarazione in tribunale.

Ma non è tutto qui. Al generale Lombardi (e questa risposta è più grave) si è chiesto in tribunale: « Ma Picchiotti, capo di stato « maggiore, ha ricevuto gli ordini, ha trasmesso gli ordini, ha esa- « minato le impostazioni di studio delle tre divisioni, le ha riman- « date indietro. Gli avete chiesto che cosa era questo "Piano Solo"? ».

Dirà Lombardi: « No ».

E perché, signori del tribunale, dirà no ?

« Il generale Picchiotti non era nella catena operativa, era capo di stato maggiore, e quindi non aveva attribuzioni a questo titolo ».

E che aveva fatto Picchiotti ? Aveva scherzato fino a quel giorno ? O non c'è qualcosa nell'inconscio della Commissione che *a priori* è convinta che la bozza sia qualche cosa di operativo, di esecutivo, tanto che scarta chi, qui in tribunale, dirà: « Ma non hanno capito niente » ?

Questo dirà Picchiotti: « Hanno fatto una confusione che non finisce mai ».

Picchiotti che ha ricevuto gli ordini, Picchiotti che li ha trasmessi.

Ma, certamente, dobbiamo pensare che il generale Lombardi (e per lui tutta la Commissione) avesse dei motivi saldi, dei motivi seri, dei motivi gravi, per poter fare le affermazioni che ha fatto.

La questione dell'emergenza speciale è legata alle liste perché dirà Lombardi (e ve lo anticipo un momento): « le liste erano idea di de Lorenzo perché il piano era di emergenza speciale e quindi prevedeva le norme di repressione ».

È la catena tra il "Piano Solo" e le liste. E perché Lombardi ha detto: « secondo noi... » ? Dirà nella relazione: « la Commissione però è propensa a ritenere... » ? Perché ?

Dobbiamo dare atto a Lombardi della sua lealtà, nonostante tutto.

A pag. 381 del verbale: « Non sono in grado di dire, per man- « canza di dati, se le forze esistenti erano sufficienti per la difesa « di aree vitali in caso di emergenza massima ».

Ecco, non lo sapeva; però la « Commissione è propensa a ritenere... ».

Non avevano i dati per dirlo, però: « la Commissione è propensa a ritenere... ».

Ed è su questa base che si afferma che il "Piano Solo" era un piano di emergenza speciale.

Era uno studio e lo dirà fino ad un certo punto lo stesso Lombardi.

E per lo studio, l'articolo 28 del regolamento organico dell'arma dei carabinieri dice, alla lettera *B*: « Il comandante generale esercita « le seguenti funzioni: di sua iniziativa e previ opportuni studi, « richiama l'attenzione dei ministri interessati su tutto ciò che può « avvantaggiare il servizio... ». Ma si potrebbe dire — perché anche questo è stato detto — che de Lorenzo ha modificato a suo piacimento il regolamento.

Non lo so; per essere sicuro, ho preso il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali. È un po' più vecchio. All'articolo 25, lettera *B*, leggo: « Di sua iniziativa e previ opportuni studi, ri- « chiama l'attenzione dei ministri interessati su tutto ciò che può « interessare (avvantaggiare) il servizio... ». E perché non ci siano

dubbi su ciò che è il servizio dell'arma dei carabinieri, l'articolo 26 recita: « per quanto riflette il servizio... servizio di ordine pubblico e di pubblica sicurezza ».

Quindi, quando si parla di servizio, per l'Arma, si parla anche di servizio di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Ma è un regolamento adulterato anche quello di quando i carabinieri erano reali !

Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno: « Sono di compe- « tenza autonoma dell'arma dei carabinieri i piani riguardanti la « polizia militare, tutto quanto concerne le frontiere, la difesa delle « strutture militari, il controspionaggio, l'antisabotaggio, ecc. Ho « usato il termine predisposizione per indicare un piano pronto ad « essere attuato, quindi già approvato. La fase precedente è fase di « studio, che può essere svolta da qualsiasi organo delle forze di « polizia.

« È vero che i piani di emergenza sono compilati su piano pro- « vinciale, su direttive di massima della direzione generale di pub- « blica sicurezza del Ministero dell'interno ».

A domanda della parte civile così formulata: « se è mai acca- « duto che il ministro avesse notizia di piani di ordine pubblico in fase « di studio ed in fase di elaborazione », risponde: « No, mai, per quanto « concerne i piani di ordine nazionale ».

Taviani conferma in pieno il contenuto del regolamento dell'arma dei carabinieri.

Allora, questo piano di emergenza speciale ? Lombardi dice: non è; poi aggiunge: siamo propensi a ritenere; e poi conclude: non lo posso dire.

Siamo ancora nel campo dello studio, ma se fossimo rimasti in tale fase la Commissione non avrebbe potuto concludere come ha fatto.

Infatti, nella relazione leggiamo: « Le bozze di tali studi furono « conservate nell'ufficio operativo del comando dell'Arma. Il conte- « nuto di esse, tuttavia, trovò applicazione a Milano e a Roma dove « i rispettivi comandanti di divisione, in seguito alle direttive del « generale de Lorenzo agli ufficiali presenti a Roma il 15 giugno 1964, « dettero le seguenti disposizioni...

« Trovò applicazione a Roma e a Milano ».

Uno studio che trova applicazione cessa ovviamente di essere tale. Poi dice il 15 giugno. A proposito di questa data ricordo qualcosa che è emerso dall'istruttoria dibattimentale.

Prima di tutto le deposizioni (mi sembra anche di Celi) che escludono che nella riunione del 15 giugno si sia parlato di questi problemi.

È stato esibito dalla difesa un promemoria contenente un programma di visite che il generale Manes doveva fare il 15 giugno 1964, accompagnando i rappresentanti di alcune polizie straniere in visita ai vari uffici, al circolo.

Sciocchezze, si è detto, guardate che cosa si faceva fare a Manes quando al comando generale si davano disposizioni per l'applicazione del "Piano Solo" !

A parte il fatto che le deposizioni escludono che siano state date il 15 giugno queste disposizioni, ma, signori del tribunale, era veramente necessario darle in quella data e mandare per l'occasione in giro il povero Manes per non fargli sapere quello che de Lorenzo diceva ai tre comandanti di divisione ? Non poteva, il generale de Lorenzo, chiamare, in un giorno qualsiasi, i tre comandanti di divisione e dire loro quello che dovevano fare ? Ma atteniamoci ai fatti.

E vediamo Roma, dove il piano sarebbe stato applicato.

Nella relazione si legge testualmente: « A Roma, ai primi di « luglio, il comandante della divisione, generale Cento, fece studiare « dai comandi della legione Roma, della legione Lazio e della le- « gione allievi, un piano per la difesa della capitale, con il quale si « prevedeva la suddivisione della città in tre settori, da affidare ai pre- « detti comandi di legione, per la tutela dell'ordine pubblico, con « l'impiego delle sole forze dell'Arma.

« La bozza trovò applicazione a Roma dove Cento fece studiare... ».

Ma allora il discorso che ho fatto prima, che uno studio quando trova applicazione non è più studio, ma è un piano operativo, lo debbo ritirare perché abbiamo uno studio, secondo Lombardi, la cui applicazione consiste in un ulteriore studio.

E me la chiamate applicazione, questa ?

Andiamo avanti. A Roma, ai primi di luglio.

È importante la data ? È importante perché la Commissione, indicando la finalità del "Piano Solo", scriverà: « per creare negli « ambienti politici un particolare stato psicologico atto a favorire « una rapida soluzione della crisi ».

È noto che la crisi di Governo cominciò il 26 giugno e terminò alla fine di luglio.

Quindi, la riunione a Roma ai primi di luglio è nel pieno della crisi.

Ecco Lombardi: « ai primi di luglio ».

Ma vediamo dove Lombardi prende questa data.

Alla riunione partecipavano Sottiletti, Ferrara e Lepore.

Generale Sottiletti: « Io non ricordo quando ci fu quella riu- « nione, però mi ricordo che non ho partecipato ad altre riunioni « successivamente al 26 giugno 1964 ».

Quindi questa riunione è anteriore al 26 giugno, non è ai primi di luglio. Ma, forse, Sottiletti si è sbagliato !

Lepore: « Ai primi di giugno 1964 io, Sottiletti e Ferrara partecipammo a una riunione preliminare... ».

Ferrara: « Ai primi di giugno 1964 fui convocato... ».

Primi di giugno, signori del tribunale !

Allora leggiamo: « A Roma, ai primi di giugno, il comandante della divisione generale Cento fece studiare... ».

Che cosa fece studiare ?

Sottiletti: « Io venni messo al corrente che la città di Roma, « nella eventualità di gravi disordini, sarebbe stata divisa in tre zone, « affidate a tre comandanti. Il piano della divisione di Roma in tre « zone non ebbe mai esecuzione. Non so dire se la realizzazione della « difesa dipendesse dal solo impiego dell'arma dei carabinieri ».

Lui non lo sa, ma Lombardi sì: come lo abbia potuto sapere al di là delle deposizioni dei partecipanti non è dato sapere.

Ancora Sottiletti: « Del piano fu parlato genericamente, nel senso « che in caso di gravi turbamenti si sarebbe proceduto al fermo dei « facinorosi e al loro eventuale arresto. Non si parlò del "Piano « Solo", della cui esistenza ho appreso dai giornali ».

Era colui che avrebbe dovuto studiare per Roma ed applicare il "Piano Solo". Però, si può obiettare che gli hanno parlato di un piano, ma non gli hanno detto che era il "Piano Solo" e di qui lo equivoco.

« Si parlò » — dice, in pratica — « dell'attuazione di un piano « ed io pensai che si trattasse di un normale piano di difesa del- « l'ordine pubblico ».

E ci credo, signori del tribunale: andate in una qualsiasi sperduta stazione carabinieri del nostro paese e troverete dei plichi di carte segrete che contengono i piani per l'ordine pubblico.

Ora, a questo colonnello che deve studiare l'applicazione del "Piano Solo" a Roma gli dicono che in caso di disordini deve assumere il comando di un settore: si applica il piano. E lui giustamente pensa a un piano per l'ordine normale, uno di quei famosi piani.

Non gli è stato detto nulla: come si fa a dire che era l'applicazione del "Piano Solo"? Sottiletti aggiunge: « Io feci conoscere quale era la forza della mia legione ».

Lepore: « Si parlò della situazione politica che era un po' tesa « e che bisognava stare attenti e vigilanti. Riferimmo anche sulle « forze di cui ciascuno di noi disponeva da impiegare per il man- « tenimento dell'ordine pubblico. La conversazione sulla necessità « di dividere la città in tre zone non escludeva, anzi presupponeva, « l'eventuale impiego di altre forze ».

Lombardi dice: « Le sole forze dell'Arma ».

Sottiletti risponde: « No, ho ritenuto che fossero previste anche altre forze ».

Lepore è più preciso: « Il piano non escludeva, presupponeva l'impiego di altre forze ».

Ferrara: « A giugno ci fu raccomandato di rivedere le disposizioni relative all'ordine pubblico ».

Come, li hanno convocati per studiare l'applicazione del "Piano Solo" e poi ordinano: « Rivedete i vecchi piani » ?

« Ci fu accennato che essendovi in Roma i tre comandanti, nel « quadro della attuazione delle ordinarie predisposizioni relative « all'ordine pubblico, era stata considerata l'opportunità che a questi « tre comandanti fossero devolute funzioni di comando ».

È quello che Cento ha definito, in un modo che è stato criticato ironicamente dalla difesa: « Abbozzo orale ». Forse la madre lingua non è proprio osservata al cento per cento, con l'« abbozzo orale ». Ma è un fatto che tutti i partecipanti precisano che si trattò di un discorso in previsione di eventuali turbamenti dell'ordine pubblico.

Voi mi potreste chiedere: ma se questo discorso « in previsione di » riguarda l'applicazione dei normali piani di ordine pubblico, quale bisogno c'era di dire ai tre colonnelli comandanti di legione

esistenti a Roma di prendere il comando ciascuno di un settore della città ?

Hanno risposto loro stessi: « Se fossimo stati cinque i settori sarebbero stati cinque ».

Ma il problema è un altro. Nell'applicazione dei normali piani di ordine pubblico il comando delle forze promiscue (poiché di quelle stiamo parlando), ovviamente, viene affidato una volta ad un'ufficiale dell'Arma, un'altra ad uno della pubblica sicurezza, e così via. Ma non confondiamo due concetti fondamentali e diversi. Una cosa è il comando cosiddetto tattico (per l'impiego e la responsabilità dell'impiego dei reparti); altra cosa è, nell'ambito di ciascuna forza, la scala gerarchica ed il controllo per quanto riguarda i problemi logistici e la disciplina dei reparti.

Questo, signori del tribunale, e non altro significava la divisione di Roma in tre settori.

Picchiotti ha detto che la questione di Roma non aveva niente a che fare con il "Piano Solo".

Tutti, cioè, escludono l'impiego delle sole forze dell'Arma e allora c'è da chiedersi cosa in realtà ha scoperto la Commissione Lombardi.

Quale è la carta che ha in mano.

Eccola, questa carta, a pag. 383 del verbale: « Non posso affer- « mare se la divisione della città di Roma in tre zone si sia basata « sulla traccia della divisione carabinieri di Roma, perché non so « con quale criterio sia stata fatta ».

Non lo sa, non lo può affermare.

Ma come, nella relazione ha detto: « Il "Piano Solo" trovò applicazione a Roma e Milano » !

Vi ricordate, prima, a proposito dell'emergenza speciale ? Ha detto: « È così... »; ma poi ha aggiunto: « Non posso dirlo perché non ho i dati ».

È sempre il solito discorso, signori del tribunale: prima si dice una cosa, per poi affermare il contrario.

Subito dopo aggiunge: « Però c'è un fatto importante e cioè « che questa divisione (quale divisione ?) fu fatta in concomitanza « con gli altri piani relativi alle altre due grandi città e nella stessa « epoca ».

Due concetti sono interessanti: il primo, è costituito dagli altri piani relativi alle due grandi città Milano e Napoli; l'altro è la con-

comitanza. Vediamo la concomitanza. Si dice: io non so se la divisione di Roma fosse applicazione del "Piano Solo"; non lo so perché non ho i dati, oltre quelli che mi hanno dato. Ma avrebbe dovuto spiegare pure perché non credeva a Cento, perché non credeva a Sottiletti, perché non credeva a Ferrara, oggi capo di stato maggiore presso il comando generale dell'Arma, perché non credeva a Lepore.

Non lo sa; non ha i dati, però avviene tutto nello stesso arco di tempo, tutto fatto nei sei mesi. Voi capite l'importanza di questa concomitanza ! Noi stiamo parlando di una piccola società a responsabilità limitata la quale fa poche cose e quelle poche cose che fa in sei mesi sono collegate.

Stiamo parlando del comando generale dell'arma dei carabinieri: tutto quello che fa in sei mesi è collegato.

Polizia giudiziaria, polizia militare, ordine pubblico, tutto quello che i carabinieri fanno in sei mesi è collegato !

E c'è l'altro punto, signori del tribunale.

Si afferma: « Le altre due grandi città ».

Certamente questo lascia perplessi, perché nella relazione si legge: « Trovò applicazione a Milano e a Roma »; di Napoli non se ne parla; della terza divisione carabinieri non abbiamo traccia, né nella relazione e né negli atti del processo; solo Lombardi ne parla, nella sua deposizione.

« I piani delle tre divisioni sono andati a finire nella cassaforte « del comando generale però hanno proliferato (è un verbo di moda, « qui prolifera tutto, proliferano i piani, vedremo come hanno pro- « liferato le liste).

« Ogni comando di divisione ha poi messo in atto altri piani « consequenziali ». C'è da pensare che si tratti di un errore; ma aggiunge: « Ogni comando che aveva preparato un piano — erano « tre i comandi che avevano preparato il piano — doveva segnalare « le zone di aree vitali per la tutela.

« Devo ripetere che questo piano principale è vero che è andato « a finire al comando generale dell'Arma ma per ciascuna divisione « hanno proliferato altri piani parziali dei comandanti di brigata e di « legione, piani elaborati e fissati allo scopo di difendere aree vitali ».

Non so come sia possibile seguire argomenti del genere, signori del tribunale !

Evidentemente, il generale Lombardi ha appreso della proliferazione a Napoli, dopo la chiusura dell'inchiesta. Se avesse saputo prima ciò si sarebbe premurato di scriverlo e di farlo sapere.

E se un motivo egli deve averlo avuto, quale può essere stato ? Che di questi piani gliene abbiano parlato o che li abbia visti.

A domanda specifica se ha visto questi piani successivi o consequenziali risponde: « Ne ho visto uno solo ». Uno solo, ed è quello del generale Aurigo (Milano); quel famoso studio rimasto a mezza strada perché Aurigo non lo finì quando vide che non poteva andare avanti. È quello menzionato in relazione.

Signori, lo dovrete spiegare voi, in sentenza, questo processo di maturazione della proliferazione dei piani prima a Milano ed a Roma (e Milano per il momento l'abbiamo accantonata).

Abbiamo visto come non ha proliferato a Roma e non tanto perché lo ha negato Picchiotti, non tanto perché lo hanno negato Sottiletti, Ferrara e Lepore ma soprattutto perché Lombardi ci ha detto: « non lo posso dire io ».

E Napoli ? Lo direte voi come ha proliferato a Napoli, lo studio, signori del tribunale.

Ma c'è rimasta Milano. A Milano qualche cosa è accaduta. Ci dice la relazione della Commissione: « A Milano durante un rap- « porto tenuto il 19 di giugno ecc. ecc. il comandante della divisione « generale Markert ed i comandanti delle brigate dettero incarico « anche ai comandanti delle legioni di Genova e di Milano (colon- « nello Zinza), di compilare un piano dettagliato per le rispettive « città ».

Cominciamo con le precisazioni.

Zinza, no.

Zinza ha dichiarato a voi, qui: « Io il 19 giugno 1964 fui con- « vocato al comando della divisione. Mi ricordo che il generale Mar- « kert dette incarico ai generali brigadieri di fare un certo piano ma « non era questione che mi riguardava e quindi non posso neanche « precisare il contenuto di questo piano ». No, Zinza, allora.

Zinza è una proliferazione non dei piani ma dei concetti. Milano e Roma proliferano Napoli; Aurigo e Ciravegna proliferano Zinza.

Questo è quello che succede, signori del tribunale. Abbiamo già visto che cosa ha detto Ciravegna: « Markert mi disse: fai questo studio con quei tre punti principali ». E poi che fine ha fatto lo studio ? « Me lo sono tenuto io », ha risposto, « neanche lo ho restituito al generale Markert ».

Aurigo (dalla relazione, perché Aurigo non è stato sentito) addirittura dice: « Non l'ho finito perché le forze erano insufficienti ». Si è ironizzato anche su questo.

Se non mi sbaglio, proprio l'avvocato Addamiano disse: « Bravo, il compito a casa ! ».

Esatto, il compito a casa perché il generale Ciravegna si è fatto lo studio e poi se lo è tenuto nel cassetto presso il suo comando di brigata. Che cosa ha detto Mingarelli, signori del tribunale ? Mingarelli ha detto: « Noi non abbiamo ricevuto l'ordine da Roma di fare elaborare i piani particolareggiati »; ha detto testualmente: « Noi ritenemmo che qualche cosa si doveva fare e poiché il triangolo « industriale è la parte più importante per la difesa (Genova-Torino- « Milano) dicemmo: "fate un po' questo studio" ». Compito in classe sì, non lo dovevano dare a nessuno; era uno studio.

I militari questi compiti a casa li fanno spesso; li fanno pure troppo spesso, direi.

E c'era una certa classe militare (della quale certamento tutto si può dire, signori del tribunale, ma non che non fossero dei soldati, almeno per una parte) che faceva questi giochi, questi compiti a casa, ma non in tempo di pace, in tempo di guerra.

Quando le forze alleate sono sbarcate in Normandia è noto che la maggior parte dei generali tedeschi fosse altrove perché gli ufficiali stavano facendo quello che loro chiamavano *Kriegspiel,* il gioco di guerra, la esercitazione. Il compito a casa. È quello che Markert, di sua iniziativa, fa fare ad Aurigo ed a Ciravegna.

Volete l'ulteriore dimostrazione ?

Ricordatevi. Quando il comando generale ha voluto i piani ed ha dato gli ordini, i tre piani sono stati fatti; i tre studi sono stati fatti. Ha mandato la traccia comune e le tre divisioni hanno fatto il loro elaborato di studio.

Questa volta, invece, a Milano succede una cosa (e sappiamo da Mingarelli di chi fosse l'iniziativa); a Roma ne succede un'altra completamente diversa e completamente staccata; a Napoli non succede niente. È la prova che il comando da Roma non c'era stato. E volete l'altra prova ?

Vi ricordate che cosa hanno detto Sottiletti, Ferrara e Lepore ? « Indicammo al generale comandante la divisione la forza ».

Signori, siamo ai primi di giugno; alla fine di maggio, Roma ha fatto lo studio del "Piano Solo".

Uno dei punti fondamentali del cosiddetto "Piano Solo" era proprio la forza. Non c'era nessuna necessità per Markert di chiedere di farsi dare la forza da quei comandanti di legione in relazione al

"Piano Solo" se quell'incontro era ad esso collegato. Perché già ce l'aveva, fin dalla fine di maggio. Se invece il piano non era un piano ma era uno studio a parte, e di tutt'altro si stava parlando, allora era chiaro che i comandanti di legione dicessero: eventualmente io ho tanti uomini, e così via...

E di questo piano che veramente meritava di essere "Solo" io ho cercato altre spiegazioni, signori del tribunale, spiegazioni in Lombardi; spiegazioni nella relazione Lombardi.

Lombardi ci dà l'ulteriore dimostrazione (perché Lombardi è una miniera; Lombardi è stato citato come teste a discarico ma se l'accusa avesse voluto il più bel teste a carico, questi è il generale Lombardi).

« Era la prima volta che lo studio di un piano aveva andamento discendente, cioè partiva dal centro ed andava alla periferia ».

Quindi non solo hanno colpito la Commissione tutti quegli strani fatti per cui il piano era fatto in un modo ma loro hanno ritenuto nell'altro, nonostante che oggi Lombardi dica che non aveva elementi. « Nonostante che noi abbiamo detto che trovò applicazione a « Milano ed a Roma, vi dico oggi che ha trovato pure applicazione « a Napoli, ma ho visto un piano soltanto »; (quel mezzo anzi direi perché quello di Aurigo non era neanche uno, era mezzo).

E così via, signori.

Però l'argomento che veramente colpisce è l'andamento di questo piano.

Era la prima volta che lo studio di un piano aveva andamento discendente. Voi capite che se il piano segue una strada diversa da quella normale evidentemente qualche cosa ci deve essere sotto, specialmente quando è la prima volta e quando quello che è fatto per la prima volta lo fa Giovanni de Lorenzo !

Voi capite l'importanza !

A parte il fatto che quello era uno studio (e nonostante tutti gli sforzi non si è detto che era un piano operativo, perché non si poteva dire) e quindi uno studio può seguire anche strada diversa dalla formazione di un piano esecutivo.

Di tutta la faccenda che cosa colpisce ?

Aveva un andamento discendente, cioè dal centro andava alla periferia. Cosa è successo ?

Il comando generale (centro) ha dato disposizioni ai comandanti di divisione (periferia) di fare lo studio, e questo studio è tornato al co-

mando generale. Invece i piani di ordine pubblico sono fatti in sede periferica; li fanno i prefetti con la collaborazione tecnica dei carabinieri e della polizia.

Vi ricordate quella circolare del 1961 ?

Vi ricordate quello che ha detto Taviani ?

« Fatti in sede periferica su direttiva della direzione generale di pubblica sicurezza, su direttiva del ministro ». E non bastavano le direttive originarie. Dalla circolare voi vedete che sono date addirittura norme integrative alle originarie direttive, norme integrative che riguardano le 15 principali città del nostro paese.

Allora nei piani di ordine pubblico le direttive partono dal centro, la periferia fa i piani che poi (hanno detto tutti) tornano al centro, al comando dell'Arma per il controllo del personale.

Ditemi voi dove sta questo anomalo andamento discendente del cosiddetto "Piano Solo". Dal centro alla periferia per l'uno e per l'altro. Non c'è assolutamente nessuna differenza.

Signori del tribunale.

La relazione della commissione Lombardi, che è stata citata da tutti gli imputati, come abbiamo visto, a giustificazione delle loro affermazioni, non si esaurisce nell'esame di quello che è stato chiamato il "Piano Solo", ma — come già ho accennato — pone piano, liste, e la visita fatta dal generale de Lorenzo ai capi dello stato maggiore della marina e dell'aeronautica, in un unico contesto.

Afferma cioè, la relazione Lombardi, che questi tre elementi sono strettamente connessi fra loro. Vorrei, quindi, esaminare il problema delle cosiddette liste di proscrizione.

Prima però di vedere che cosa è accaduto, mi preme accertare due presupposti di fondo essenziali: chiarire in che cosa consistettero effettivamente queste liste e poi vedere chi dette l'ordine di distribuzione delle liste.

Poi esamineremo quanto in realtà è accaduto. Rispetto al primo processo (di cui venerdì molto si è parlato) voi vi trovate, direi, in una posizione di privilegio rispetto alla IV sezione penale del tribunale di Roma, poiché gli elementi di valutazione che sono portati a voi, sono evidentemente maggiori e soprattutto sono di maggiore chiarezza.

Vediamo che cosa ci dice la Commissione Lombardi a proposito del contenuto delle liste (e la Commissione Lombardi quando si è trattato di esporre fatti obiettivamente accertati è stata sempre

di una precisione e di una chiarezza che invece ha perduto quando si è addentrata nel pelago delle opinioni). Capitolo della relazione: « Schedari, rubriche e liste del S.I.F.A.R. ».

C'è tutta una premessa sul fatto che l'allora S.I.F.A.R. avesse molte rubriche, molti schedari dai quali poter trarre le liste; tra questi la Commissione Lombardi individua lo schedario relativo alla individuazione e al controllo delle persone pericolose per la sicurezza dello Stato, delle forze armate e dell'ordine pubblico, ed aggiunge: « In merito a questo elenco si ritiene necessario fornire « notizie più dettagliate perché è da questo che furono tratte le liste « distribuite ai comandi dell'Arma nella primavera-estate del 1964 ».

La Commissione Lombardi, che ha esaminato dettagliatamente questi elenchi, ci dice che in detto elenco erano compresi i nominativi di « tutti gli elementi che per indizi concreti potevano essere « ritenuti capaci di predisporre, individualmente od inquadrati in « organizzazioni para militari atti di sabotaggio, attività di guerri- « glia, azioni di disturbo contro le forze armate, le infrastrutture ed « i materiali militari ed in uso alle forze armate o comunque de- « stinati ad alimentare la difesa del paese in guerra.

« La Commissione, dopo aver esaminato i nominativi riportati « in tali liste, ha constatato che essi si riferivano unicamente a per- « sone tratte dalle citate rubriche del S.I.F.A.R. e che nessun par- « lamentare in carica o personalità vi era incluso ».

Sono 731 nominativi che nel 1956 il S.I.F.A.R. trasmette al Ministero dell'interno, al comando generale dell'Arma ed agli organi periferici, cioè alle questure ed ai comandi di gruppo carabinieri. Sono a detta della Commissione Lombardi, 731 nominativi, sempre gli stessi, che sono compresi nelle liste che il S.I.F.A.R. trasmetterà ai comandi di divisione carabinieri tra il 13 ed il 17 aprile 1964.

Sono gli stessi 731 nominativi che verranno distribuiti alle divisioni alla fine del giugno 1964. Sono 731 persone che per indizi concreti erano ritenute capaci di predisporre azioni di sabotaggio, azioni di guerriglia, azioni di disturbo contro le forze armate.

Il contenuto mi sembra piuttosto chiaro.

Chi dette l'ordine della distribuzione di queste liste e nell'aprile e nel giugno 1964 ?

La Commissione ci dice che in base agli accertamenti svolti al riguardo sono risultate due versioni.

La prima versione è che l'iniziativa per la distribuzione di queste liste fu di Giovanni de Lorenzo ed aggiunge: « questa è la versione « condivisa dal maggior numero degli ufficiali non direttamente in- « teressati alla vicenda ».

La seconda versione: le liste vennero distribuite per iniziativa del S.I.F.A.R.

Però, signori del tribunale, questa è una versione — ci dice la Commissione Lombardi — che non ci proviene dagli ufficiali non direttamente interessati alla vicenda, da coloro che estranei ai fatti li hanno saputi chissà come e da chi.

Pettegolezzi, fantasie; no, la seconda versione ci viene — badate — da coloro che erano direttamente interessati alla vicenda, da coloro che ne furono protagonisti, da Allavena, da Bianchi, da de Lorenzo.

Ed allora, signori del tribunale, proprio perché è la versione di coloro che furono protagonisti, è certo che non dobbiamo (dice la Commissione, e vedremo perché) tenerne conto.

La Commissione dirà: « La Commissione è propensa a ritenere « che la prima versione sia quella esatta, cioè che Giovanni de Lo- « renzo ordinò nell'aprile e nel giugno la distribuzione delle liste ».

Il piano di emergenza speciale e quindi anche il "Piano Solo" (ecco l'importanza del collegamento: il "Piano Solo" è stato ritenuto piano di emergenza speciale e la prima opinione è fragile ed irreale, disancorata dalla realtà per detta non di coloro che erano direttamente interessati alla vicenda ma per detta dello stesso Lombardi), il piano di emergenza speciale e quindi anche il "Piano Solo" — prima opinione — portava come diretta conseguenza il riesame del problema della enucleazione degli elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato, azione prevista dalle norme emanate dalla direzione generale della pubblica sicurezza.

Seconda opinione, primo grosso equivoco.

Perché seconda opinione ? Perché è ovviamente una opinione sia che il "Piano Solo" fosse un piano di emergenza speciale, sia che il "Piano Solo" dovesse prevedere la enucleazione così come la prevedevano i piani di emergenza speciale.

Primo grosso equivoco: azione repressiva prevista dalle norme emanate dalla direzione generale della pubblica sicurezza.

Abbiamo visto che effettivamente i piani di ordine pubblico prevedono la enucleazione ma io mi chiedo, signori del tribunale, io chiedo a voi, sono gli stessi ? E la risposta è no.

Perché ?

Abbiamo visto che i 731 nomi sono nomi di persone ritenute capaci di svolgere un'attività di sabotaggio, di guerriglia; è comunque una attività che mira ad attaccare le forze armate; è una attività che riguarda la polizia militare, non la pubblica sicurezza.

Ed abbiamo visto come in tema di polizia militare — vi ricordate Taviani — i carabinieri abbiano autonomia nei piani, abbiano autonomia per quanto riguarda l'azione di antisabotaggio, ecc.; una attività cioè che per detta della stessa Commissione Lombardi è una attività puramente di polizia militare.

E l'equivoco al quale io mi riferivo è proprio questo: come possono, in base a quale competenza funzionale (che non c'è), i funzionari della direzione generale di pubblica sicurezza prevedere norme per la enucleazione di persone che non sono comprese nella competenza funzionale della stessa pubblica sicurezza, bensì dei carabinieri come polizia militare ? Come può la pubblica sicurezza intervenire in piani la cui compilazione è compito autonomo dell'arma dei carabinieri ?

Quindi, la famosa previsione di arresti per quanto riguardava i perturbatori dell'ordine pubblico esiste, ma evidentemente costoro sono altre persone poiché una cosa è la polizia militare, una cosa è l'attacco alle forze armate (che solo indirettamente riguarda l'ordine pubblico), ed una cosa invece può essere il piano di emergenza speciale legittimo che prevede l'arresto e la enucleazione di perturbatori dell'ordine pubblico.

Sulla base di una opinione irreale (che il "Piano Solo" fosse un piano di emergenza speciale) si innesta l'altra opinione che essendo il piano di emergenza speciale dovesse prevedere l'arresto di persone; su questo castello si erge l'ultima, definitiva opinione della Commissione: « La Commissione è però propensa a ritenere che « tale distribuzione sia avvenuta dietro richiesta del generale de « Lorenzo, orientato ad applicare il piano di emergenza speciale con « le sole forze dell'Arma anche per la parte che riguarda l'enuclea- « zione degli elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato ».

No ! I carabinieri hanno i loro piani per quanto riguarda la polizia militare.

È il grosso equivoco che si inserisce in un castello di opinioni. Ma è ancora Lombardi che io voglio sentire, signori del tribunale, Lombardi il quale in tribunale ha detto: « La Commissione ha « espresso il parere di ritenere più esatta la seconda versione (è la « versione di de Lorenzo autore), per i seguenti due motivi essen- « ziali »; il secondo è: « Queste liste, ossia l'enucleazione delle per- « sone segnalate in questa lista sono parte del "Piano Solo"... ».

È quella maturazione concettuale *a posteriori* che abbiamo visto per Napoli, che abbiamo visto per la divisione di Roma; è una maturazione *a posteriori,* poiché se la Commissione avesse avuto prova per poter fare l'affermazione che Lombardi ha fatto in aula, non avrebbe avuto bisogno di tutto il ragionamento che adesso abbiamo esaminato per poter dire che « si ritiene » che le liste facciano parte del "Piano Solo". Qui abbiamo ipotesi, un ragionamento fatto di opinioni; in tribunale Lombardi ha detto: « fanno parte ». È pacifico. Ma se lo fosse stato, ripeto, lo avrebbe già detto e l'avrebbe detto a chiare lettere senza ricorrere ad una costruzione che abbiamo visto avere la consistenza del vetro.

E qual'è l'altro motivo essenziale, signori del tribunale ? Deve essere un motivo importante. « Queste liste erano tratte dalla rubrica esistente al S.I.F.A.R. » (e siamo d'accordo) « la quale rubrica era stata già inviata in passato al casellario politico centrale ».

Altro piccolo equivoco, signori del tribunale, e dico equivoco non perché il colonnello (Bianchi, quello che in questa aula è stato chiamato il fanatico del S.I.F.A.R.) ci abbia detto: « No, non casel- « lario politico centrale, ma direzione generale degli affari riser- « vati della pubblica sicurezza ». Non per questo, ma perché ce lo dice lo stesso Lombardi: « La schedatura era stata quindi fatta « seguendo un criterio di pericolosità per le istituzioni e con piena « astrazione dalle opinioni politiche degli schedati ».

Se queste liste, se le persone inserite in queste liste, sono schedate con piena astrazione dalle loro opinioni politiche, ditemi voi perché al casellario politico centrale ? No, direzione generale affari riservati, competente per quella parte che poteva interessare la pubblica sicurezza in relazione a questi nomi, che sono, abbiamo detto, di competenza della polizia militare.

Quale attività della pubblica sicurezza ? Lo dice Lombardi: visti sui passaporti, richieste di espatrio, visti ai posti di frontiera in caso di rimpatrio.

Competenza della pubblica sicurezza. È un particolare, non ha importanza; non è determinante ma è la dimostrazione di come sulla base di un equivoco; sulla base di una opinione, di un'altra opinione, di un altro equivoco, si arrivi alla conclusione di questa storia.

Ecco il motivo essenziale.

« Questa lista, avrebbe richiesto un immediato contatto con il « casellario politico centrale (leggiamo: con la direzione generale), te- « nuto a giorno dalla pubblica sicurezza quindi non si vedeva perché « le liste avessero seguito un'altra strada e non quella diretta della « pubblica sicurezza ».

Questo è il secondo fondamentale motivo.

Quindi « non si vedeva ». Beata cecità, signori del tribunale. Non si vedeva. Io avrei voluto leggere che cosa avrebbe scritto la Commissione Lombardi se di una materia di competenza esclusiva della polizia militare S.I.F.A.R., arma territoriale dei carabinieri, si fosse interessata la pubblica sicurezza. È una materia del S.I.F.A.R. e dell'Arma ? E allora il seguire la via maestra, la via della competenza funzionale, prevista dalle leggi del nostro paese, diventa motivo per dire che qualche cosa non andava; che invece si voleva raggiungere un'altra finalità. E tutto ciò a parte un altro argomento, secondario, non influente, direi, perché di carattere psicologico, ma che nessuno in questa aula, che tratta da anni problemi di polizia giudiziaria, può ignorare; ammesso che il S.I.F.A.R. volesse o potesse rivolgersi alla pubblica sicurezza, ditemi voi, si sarebbe rivolto ai cugini della pubblica sicurezza ammettendo di non essere informato, ammesso che fosse così, su una materia di sua competenza, quando abbiamo visto e vediamo ogni giorno che (è materia di competenza di entrambi) si fa a chi arriva prima sul luogo del delitto ?

Non si vedeva la competenza funzionale in merito a un argomento che la stessa Commissione Lombardi ha fotografato: polizia militare, attacco alle forze armate, attacco alle infrastrutture delle forze armate ?

E allora ?

E allora signori del tribunale ?

« La Commissione è propensa a credere... »; che ne facciamo di questa versione fornita dalla maggior parte degli ufficiali non interessati alla vicenda ?

Se ne parla nei salotti, si tracciano giudizi, si fantastica.

Facciamo un'ipotesi.

Nonostante tutto: è stato Giovanni de Lorenzo a dire al S.I.F.A.R., mandami le liste perché mi interessano per scopi miei.

Tra il 13 ed il 17 aprile i centri di controspionaggio trasmettono ai comandi delle tre divisioni carabinieri le solite liste con i soliti 731 nomi che ahimé, dal 1957 non sono stati più aggiornati.

Abbiamo visto che Bianchi, per quanto non si possa dare credito a chi è stato definito un fanatico (fanatico chi fa il proprio dovere), ha detto:

« Già una volta io feci presente al capo servizio — l'ha deposto « davanti a voi — la necessità di aggiornare le liste. Mi dissero: « abbiamo altro da fare.

« Ritornai alla carica.

« E finalmente mi risposero: "Va bene" ».

Ritorniamo all'ipotesi di prima: è Giovanni de Lorenzo che vuole applicare un piano che per Lombardi non è attuabile, che vuole applicare un piano che è di emergenza speciale, ma che in realtà per lo stesso Lombardi non lo è. Dice al S.I.F.A.R.: trasmetti le liste ai comandi di divisione.

Abbiamo visto che tra il 13 ed il 17 di aprile (è la Commissione Lombardi che ci indica addirittura i numeri di protocollo delle lettere di trasmissione) questi plichi vengono trasmessi ai comandi di divisione. E quanto i comandi di divisione sentano il problema, lo abbiamo visto. Che fine hanno fatto queste liste ? Le hanno prese, le hanno messe in cassaforte e non se ne è parlato più.

E voi pensate che l'allora comandante generale dell'Arma, con il suo temperamento, la sua personalità, avrebbe tollerato che i comandi di divisione rimanessero inerti per altri due mesi ? Oppure è più logico pensare (proprio per questa inerzia) che il S.I.F.A.R. si sia rivolto al comandante generale dell'Arma. Forse anche perché il comandante generale dell'Arma era stato capo servizio del S.I.F.A.R. per lunghi anni e quindi vi era non quel rapporto di controllo (che vedremo domani) ma quel rapporto che deriva dal lavoro fatto insieme per molti anni ?

Si è detto: « Ma era la prima volta che il S.I.F.A.R. mandava le liste all'arma dei carabinieri ». Scandalo: la prima volta ! E allora ? Mingarelli ha detto che questo fatto tra l'altro era previsto in norme particolari.

Non diamo fede a Mingarelli !

Mingarelli, non dimenticatevelo, è un ufficiale che ebbe contrasti con Giovanni de Lorenzo, e da de Lorenzo fu trasferito da Roma a Milano. Non dimenticate che Mingarelli è uno degli ufficiali denunciati da de Lorenzo. È un uomo che con lealtà e con onore, nonostante tutto, davanti a voi ha deposto quello che ha deposto.

Lasciamo stare Mingarelli, signori del tribunale.

E allora, che cosa accade ? Accade che un certo giorno, il 27 giugno 1964, ci fu una riunione al comando generale dell'arma dei carabinieri (riunione che a detta di Picchiotti, di Bittoni, di Mingarelli e di Dalla Chiesa era non una riunione *ad hoc* ma era una riunione nel corso della quale, come spesso accadeva in quel periodo, si erano discussi e si dovevano discutere problemi relativi alla ristrutturazione dell'Arma). Quella mattina — la crisi si era aperta il giorno prima — tra l'altro Picchiotti dice: « Badate ! Bada tu, Min- « garelli, bada tu, Bittoni, bada tu Dalla Chiesa, avrete delle liste; « dovrete aggiornarle ».

Questo era l'ordine esecutivo. Però si accennò ad una seconda fase, in previsione.

A un qualche cosa che sarebbe potuto accadere: l'arresto di queste persone, su ordine del comando. E ciò ha colpito la fantasia di molti.

Signori, queste liste, o meglio le persone che hanno dato causa alle rubriche, servivano solo per riempire gli schedari del S.I.F.A.R., servivano solo per consumare la carta per fare elenchi ? O erano persone che dovevano essere prima individuate, poi controllate, e proprio in base ai piani di polizia militari autonomi (ovviamente collegati con gli altri piani) dovevano poter essere arrestate qualora fossero accaduti determinati fatti ?

A che servivano ?

A questo servivano.

Non erano fini a se stesse.

E se l'ordine doveva essere dato, da chi doveva essere dato ? Quella trafila gerarchica che viene citata altrove come argomento importante, questa volta viene dimenticata. È chiaro che l'ordine doveva partire dal comando generale. Era altrettanto chiaro che il comando generale non avrebbe impartito in via autonoma quell'ordine.

Parliamo dei piani esistenti (e lo vedremo più in là come erano esistenti), piani di polizia militari, piani non nuovi. Sono liste che risalgono al 1952.

Poi, i capi di stato maggiore, vengono ricevuti brevemente, dal generale de Lorenzo.

« Siate vigilanti, la situazione politica è quella che è ».

Ci credo, c'era la crisi aperta. Non dimentichiamo il 1964.

E li congeda. Li ha sensibilizzati a qualche cosa che invece avevano dimostrato di non capire quando due mesi prima il S.I.F.A.R. aveva trasmesso le liste.

Parlano ancora con Tuccari. Ciascuno torna alla sede del proprio comando. Il giorno dopo, riunione per la trasmissione degli ordini.

Si è detto da qualcuno, badate: « Segreto ! Massimo segreto ! « Anche con i generali di brigata ! Mi raccomando. Nessuno sappia « niente ».

Sappiamo invece che fu raccomandata la massima riservatezza. Non vogliamo credere ai testi che questo ci hanno detto ? E allora, vediamo i fatti, signori del tribunale.

Queste liste, quale strada seguiranno ? Comando generale dell'arma dei carabinieri, comandi delle tre divisioni, comandi di legione, comandi di gruppo, compagnie, tenenze, stazioni, tutta la trafila dell'Arma.

Segreto ? E con chi ? Fuori dell'Arma ? Nell'Arma ? Selezione gerarchica ? I generali di brigata no ? E perché proprio i generali di brigata no ? Perché i generali di brigata non dovevano sapere quello che tutti, fino all'ultimo militare dell'Arma, avrebbero conosciuto ? Discriminazione di gradi ?

Dirà Bittoni: « Ad una mia domanda mi risposero: non segreto, « non silenzio, ma non convocateli, quando trasmetterete l'ordine, « perché il problema non interessa loro ».

I generali di brigata, lo abbiamo saputo, hanno da svolgere una funzione logistica e l'ordine era di aggiornare, era un ordine operativo.

Che non ci fosse stato l'ordine di tacere ma soltanto un colloquio, un suggerimento, lo dimostra Milano.

Milano, che segue una vecchia tradizione, Milano che quando deve fare qualche cosa convoca tutti. Convocherà il 19 giugno anche i comandanti di legione, mentre il problema riguarda i comandanti di brigata; convocherà il 28 giugno anche i generali di brigata, mentre il problema interessa i comandanti di legione: se Mingarelli avesse ricevuto l'ordine di tacere con i comandanti di brigata, i comandanti di brigata a Milano non sarebbero stati convocati.

E Napoli ? A Napoli, addirittura, il generale Celi è in licenza.

Pensate alla gravità del momento, pensate all'ordine importante che viene trasmesso. Celi è in licenza. Il comandante della divisione dell'Italia meridionale è in licenza.

Il comando lo sa. Ma nessuno si preoccupa di richiamare Celi in sede. E Celi è sostituito dal brigadiere Pezzatini, generale di brigata Pezzatini. Si dirà: ma era comandante interinale. Se la discriminazione era per gradi, se i generali di brigata come tali (e non si capisce perché) non dovevano sapere, perché allora Pezzatini, a Napoli, riceve ordini da Mingarelli e a sua volta li ritrasmette ?

E che cosa accade ? In tutte e tre le divisioni, vengono dati gli identici ordini ricevuti a Roma. Liste da aggiornare. Ci potrà essere una seconda fase di previsione. È un colloquio questo, non un ordine, signori del tribunale.

Però non si parla di concentramento, no, perché la questione dell'arresto era una fase di previsione, eventuale, futura.

Di concentramento non si parlò. Lo dice Mingarelli. Non di concentramento si parlò, lo dice Bittoni. E lo dice Lepore. E lo dice Ferrara. E lo dice Azzari. E lo dice Dalla Chiesa. E lo dice Mantarro.

Non vogliamo credere a tutti questi ufficiali ? Ricordatevi che cosa ha detto Azzari: « Io di aggiornamento non ho sentito parlare. Io sentii parlare soltanto degli ordini per l'eventuale arresto ».

Ma leggetevi tutta la deposizione di Azzari.

Azzari dice che arrivò al comando « a riunione inoltrata, verso le undici e un quarto ». Azzari sentì la seconda parte del discorso. Ma questo ha poca importanza. Ha importanza quello che avvenne dopo.

Azzari, a un certo punto, parla con Bittoni (Azzari allora comandava, vi ricordate, la legione carabinieri di Ancona). Gli dice: « Caro Bittoni, se quella seconda fase di previsione dovesse essere « attuata, dove metterò le persone arrestate ? ».

Se Azzari avesse ricevuto l'ordine di concentramento o l'ordine di reperire le località di concentramento, come taluno ha voluto affermare, Azzari non avrebbe fatto questa domanda a Bittoni.

Si può dire: Azzari è arrivato tardi, Azzari si è distratto, Azzari non ha sentito l'ordine di reperire i posti di concentramento. Ma questo non si può dire di Bittoni. Bittoni è quello che ha dato l'ordine; se avesse dato l'ordine di concentramento, Bittoni avrebbe risposto: « Azzari, a che pensavi ? Non ti ricordi che ti ho detto questo, questo e questo ? ». Che fa invece Bittoni ? Allarga le braccia: « Non lo so, ti farò sapere ».

Va al comando generale dell'Arma e gli danno una cartina con l'indicazione di porti e aeroporti. Nel caso si dovesse passare a quella determinata seconda fase, ecco le località.

Tutto ciò sta a dimostrare, in maniera inequivocabile, che: 1) gli ordini per il concentramento non vennero dati, perché se fossero stati dati, il comando che era in possesso dell'indicazione delle località le avrebbe trasmesse con il resto degli ordini; 2) non fu dato l'ordine, come qualcuno ha voluto asserire, ai comandanti di legione perché reperissero i posti di concentramento. Non poteva essere dato, visto che il comando generale ne aveva già l'elenco; 3) effettivamente, il comando generale dell'Arma era in possesso di un piano di polizia militare dal quale si potevano desumere queste località. E che ce l'avesse, ma non ne ritenesse imminente l'attuazione, è provato, proprio dagli ordini che vennero trasmessi. O meglio, dagli ordini che non dette.

Un teste solo, l'allora colonnello Zinza (oggi è generale) ha detto, ripetutamente: « Io non mi sono confuso. Io ho seguito tutta la « discussione a Milano. A me, l'ordine di aggiornamento non lo ha « mai dato nessuno. A me è stato solo detto: "Queste liste sono di « persone da arrestare quando arriverà l'ordine". E mi è stato detto: « "Cerca il posto di concentramento a Linate" ».

Che il generale Zinza abbia fatto quella confusione che esclude, non lo affermo io, signori del tribunale, lo affermano le carte processuali. Zinza non ha travisato la verità. Zinza ne ricorda solo la seconda metà.

Quale fosse lo stato confusionale, la condizione psicologica di Zinza, è dimostrato da tante cose, da quello che lui ci racconta.

Vi ricordate la riunione del 19 di giugno a proposito della quale ha deposto: « Non so di che piano parlassero, Markert con Aurigo « e con Ciravegna; non mi ricordo; non mi interessava; però mi ri- « cordo che a un certo punto Aurigo chiese ordini scritti ». È a verbale. Ordini scritti ! Un qualche cosa che lo ha colpito, perché Aurigo, comandante di brigata di fronte al suo generale comandante di divisione, si irrigidisce: « Voglio ordini scritti ».

Lasciamo Mingarelli che lo esclude, ma sentiamo almeno Lombardi. Dicono la stessa cosa, Mingarelli e Lombardi. Guardate, è un grosso equivoco. Mingarelli: « Quando Markert parlò, Aurigo non « prese appunti. Finito il colloquio disse: "Caro colonnello, non mi « andava di prendere appunti: per cortesia, mi faccia lei un ap- « punto" ».

Questo è l'ordine scritto !

Ma non aveva il generale Zinza la predisposizione psicologica solo per questo fatto ! Egli parla di Linate. Mingarelli lo escluderà. E io vi aggiungo che lo esclude il fatto della cartina del colonnello De Julio al quale ho accennato.

Mingarelli: « Un tale ordine noi non lo abbiamo mai dato. Prima « di tutto non potevamo mai darlo perché non lo avevamo ricevuto, « poi perché, se del caso, la divisione non avrebbe mai dato un or- « dine così particolareggiato. I particolari dell'esecuzione di un or- « dine competono al comandante di legione. Comunque noi non po- « tevamo dare ordine di reperire un posto di concentramento a Li- « nate, perché a Linate, signori, nel 1964, c'era e c'è ancora (e chi vi « parla la conosce) adiacente alla pista dell'aeroporto, una caser- « metta dell'arma dei carabinieri ».

Otto o dieci locali forse non bastavano. Milano è grande; Milano non è il paesino di provincia; la caserma di dieci, di otto locali non era sufficiente a contenere tutte le persone che dovevano essere arrestate da Zinza.

Quante erano ? Zinza risponde: 44.

Ci dirà Zinza: « Quando io ho ricevuto l'ordine di aggiornare, « o meglio non di aggiornare, di arrestare su ordine queste persone, « per quanto da ufficiale ho subordinatamente accettato, ho avuto « delle preoccupazioni ».

Preoccupazioni ? Il comandante della legione di Milano ? E quali ?

Di due ordini. Due ordini precisi, di ordine tecnico e di ordine morale. « Io avvertii un profondo senso di solitudine poiché l'Arma avrebbe dovuto operare da sola ».

Per l'arresto di 44 persone la cui attività riguardava esclusivamente i carabinieri, come polizia militare ?

E passi il senso di solitudine.

La ragione di ordine tecnico è importante; voi capite, signori del tribunale, le difficoltà che potevano essere frapposte all'esecuzione dell'ordine in una città come Milano di cui è notorio l'apparato sindacale forte ed organizzato.

Ma che c'entrava l'apparato sindacale, signori del tribunale ?

Chi erano quei 44 ? Lo abbiamo visto. Nessuno che riguardasse i sindacati. Anzi, direi, che contro coloro che attaccano le forze armate, i sindacati non avrebbero frapposto ostacoli. Ammesso sempre

che in una città come Milano avessero saputo dell'arresto di 44 persone.

Perché, signori del tribunale, questo è il punto: non è che si dovesse arrestare mezza Milano; solo 44 persone, individuate per indizi concreti, come capaci di operare la guerriglia, il sabotaggio, l'azione di attacco alle strutture delle forze armate.

Zinza continuerà: « Io ho avuto ordine di tacere con tutti, non solo all'interno » (non poteva dire con i generali di brigata, Zinza, perché i generali di brigata erano presenti, questa volta) « ma con il prefetto e con il questore. Autorità civili ».

Ecco il senso di solitudine di Zinza.

Ma Zinza, nel 1967, detta al generale Manes una sua dichiarazione. Leggetela.

« Mi accorsi con somma meraviglia che il prefetto ed il questore non sapevano nulla, come potei dedurre dal loro silenzio ».

E io vorrei chiedere a questo ufficiale dei carabinieri: come, hai avuto l'ordine tassativo di tacere con il prefetto e con il questore e ti meravigli quando vedi che effettivamente né prefetto né questore sono a conoscenza della cosa ? È una contraddizione.

Questa è la posizione psicologica di Zinza.

E non dimenticate un'altra cosa.

Zinza non doveva aggiornare le liste. Ma Zinza le aggiornerà. Di sua iniziativa, forse, visto che l'ordine non lo aveva ricevuto. Ma Mingarelli, Palumbo, ci dicono che le liste furono aggiornate e restituite a Roma. Accenna al fatto Dalla Chiesa, accenna al fatto Bittoni, lo dice la Commissione Lombardi. « I comandi di gruppo, ri-« cevute le liste, provvidero alla loro specifica competenza, ad ag-« giornare i loro schedari, pur apportando le necessarie variazioni ». Lo conferma Bianchi, il fanatico.

Quale è l'unica voce, signori del tribunale, che in questa aula ha detto il contrario ? È una voce autorevole. È l'ammiraglio Eugenio Henke, capo del servizio informazione e difesa, il quale ha detto: « All'epoca della inchiesta Lombardi, non prima, la prima divisione « restituì le liste al completo; la seconda parzialmente, e la terza « nulla poiché i documenti erano stati distrutti ».

Allora ? Due alternative abbiamo, signori del tribunale. O Henke ha deposto il falso, o hanno deposto il falso Bianchi, Mingarelli, Palumbo, Dalla Chiesa, Bittoni.

In verità io vi dico che nessuno ha deposto il falso.

Le liste furono restituite alla fine del 1964, quando ancora l'ammiraglio Henke non so di che cosa si stesse occupando, ma certamente non dei servizi di informazione. Dovevano passare tre anni prima che Henke andasse ai servizi di informazione. Henke è perfetto testimone di quello che è avvenuto quando c'era lui, ma non può essere testimone di un fatto che è avvenuto quando lui non c'era. E che le liste tornassero anche nel 1968, perché richieste dalla Commissione Lombardi, ce lo dice la stessa Commissione che ha esaminato le liste che erano state consegnate ai carabinieri. E se non le avessero date ai carabinieri, come faceva la Commissione ad affermare che le liste del S.I.F.A.R. erano uguali a quelle dei carabinieri ? È una contraddizione puramente apparente; sono testimonianze che si riferiscono al 1964 e al 1968.

Allora, signori del tribunale, anche Zinza aggiornò le liste.

Azzari arrivato al comando alle undici e un quarto testimonia che non ha ricevuto l'ordine di aggiornamento; però, in realtà, poi l'ha ricevuto. Perché Azzari aggiornerà le liste e farà una precisazione. Dirà: di tutti gli individui, dopo il controllo anagrafico che ho fatto, tre soli risultavano pericolosi.

Vi ricordate signori del tribunale ?

La suggestione di certe cifre ! Sentii nel corso del processo, tre cifre: 157 mila; 731; 3. Il tono era ironico. Guardate i rapporti tra queste cifre: 157 mila sono i fascicoli del S.I.F.A.R. (vedi relazione Beolchini); 731 sono i nomi riportati nelle liste e tre (secondo Azzari, comandante della legione di Ancona), erano i soggetti pericolosi. Ma attenti alla suggestione delle cifre !

157.000 sono i fascicoli. Abbiamo visto che Lombardi ha scritto che gli schedari del S.I.F.A.R. sono molti. Abbiamo visto che gli schedari che ci interessano riportavano i nomi di 731 persone. Parliamo di cose completamente diverse. E tre (altro equivoco in cui in buona fede anche molti ufficiali sono caduti) erano le persone pericolose per i loro precedenti penali.

Ma i 731, definiti di serie *C* nel primo processo, che cosa erano ? Pregiudicati per reati comuni, la cui pericolosità si poteva dedurre dal certificato penale o erano quelli che abbiamo visto essere ?

Ma allora, quasi quasi meraviglierebbe che Ancona avesse nella lista tre pregiudicati contro il patrimonio; gente facilmente identificabile ed accertabile.

La suggestione delle cifre, signori del tribunale.

Si è detto ancora: un momento, voi dimenticate la parte sostanziale, il rapporto del generale Manes; dimenticate che per esempio, il colonnello Dalla Chiesa ha firmato al generale Manes una dichiarazione completamente diversa da quella che ha resa a voi.

Vedremo, in seguito, che cosa era il rapporto Manes.

Adesso esaminiamo semplicemente il contrasto tra quanto detto allora e quanto ripetutamente affermato in tribunale sotto giuramento.

Ha detto Dalla Chiesa che parlò con Manes e, successivamente, gli venne sottoposto, per la firma, un certo documento.

Una discussione: « Non ho detto questo. Questo è stato male interpretato ».

Pressioni, insistenze, Dalla Chiesa firma.

Depone: « Non potevo mai presupporre che il vicecomandante dell'Arma tenesse una condotta meno che corretta ».

Si potrebbe obiettare: sì, Dalla Chiesa, siamo d'accordo. Siamo d'accordo sulla nobile tradizione militare della tua famiglia nell'Arma. Ma quando hai firmato quella dichiarazione era il maggio del 1967. Non era tempo di pace.

Era tempo di guerra.

Poiché la relazione Beolchini era stata presentata, poiché *L'Espresso* aveva già cominciato a scrivere gli articoli di cui al primo processo, già « Complotto al Quirinale » era uscito, tanto è vero che Manes faceva l'inchiesta per accertare se e chi degli ufficiali dell'Arma avessero fornito le notizie a *L'Espresso*. E allora si può dire: Sì, tutta la nobiltà delle tradizioni che vuoi. Ma tu, che cosa hai firmato ?

Non mi voglio fermare alle valutazioni. Non voglio, perché non potrei scavare nell'animo di quell'uomo e dire quale fosse in quel momento la sua condizione psicologica di colonnello dei carabinieri di fronte al generale Manes.

Non la so. Non la conosco. Non la conosce nessuno.

E allora ? A che cosa dobbiamo fare riferimento ?

Ancora ai fatti. Sarò forse monotono, signori del tribunale, ma i fatti, per me hanno importanza.

Vediamo quale era il documento che Dalla Chiesa firmò. Vediamo se dai fatti in esso riportati, e di cui voi avete nel processo la prova della verità, Dalla Chiesa poteva dire allora una cosa del

genere. O se più giusto è quanto ha detto in questa sede, con quelle dichiarazioni. Mi fermo su tre punti.

« Rispose (il generale Picchiotti) pure che i comandanti di legione avrebbero dovuto reperire posti idonei di concentramento ».

Risentite nell'orecchio la deposizione di Zinza ?

L'ombra di Zinza che aleggia.

Ma abbiamo visto che non era stato dato l'ordine; che non era neanche necessario l'ordine, perché il comando generale aveva l'indicazione dei posti dove concentrare le persone.

Chi meglio di Dalla Chiesa sapeva quanto era vero questo ? Dalla Chiesa non avrebbe mai potuto dire una cosa del genere a Manes.

Ancora: « il comandante di divisione convocò a Napoli i comandanti di legione ».

Piccolo errore: sappiamo che la prima convocazione fu fatta dal generale Pezzatini, comandante interinale, perché Celi era in ferie. Era in licenza. Quindi, Dalla Chiesa, capo di stato maggiore, non poteva dire: « il comandante di divisione convocò a Napoli ». No, perché non c'era a Napoli; tornò, vi ricordate, il 4 luglio. Il comandante di divisione non ritenne la situazione così grave e rimase in licenza; il generale Zinza, allora colonnello, ha detto a voi, senza che nessuno glielo chiedesse: « Io avvertii la necessità di ritornare in servizio e mi presentai ».

Nessuno glielo aveva detto. Nessuno glielo aveva chiesto.

L'ultima proposizione firmata da Dalla Chiesa a Manes. « La « divisione (Napoli) sulla base di quanto le legioni riferirono ver- « balmente circa le località prescelte per il concentramento e le mi- « sure di sicurezza relative, doveva fare un piano e prevedendo la « forza necessaria anche per la difesa delle caserme e degli obiettivi « più importanti facendo riferimento... ».

Notate ? Sono gli elementi del " Piano Solo ". Il piano che la divisione avrebbe dovuto fare: difesa caserme; obiettivi più importanti; arma dei carabinieri.

Come faceva Dalla Chiesa a dire una cosa del genere a Manes, quando i comandanti di legione non dovevano riferire alcunché e abbiamo visto perché ? Ma soprattutto perché lui, colonnello Dalla Chiesa che aveva fatto lo studio del " Piano Solo " per Napoli (lo aveva fatto lui con quegli elementi), non poteva dire veramente a Manes, « la divisione avrebbe dovuto fare un piano ».

Il piano era fatto. Da più di un mese: fatto per la seconda volta.

È la dimostrazione, al di là delle valutazioni, di come il povero generale Manes abbia mal cucito i discorsi che gli fece Dalla Chiesa, il quale evidentemente accennò e al " Piano Solo " ed agli ordini relativi alle liste.

Si è detto: « Avete notato l'ultima proposizione ? Le correzioni sono da me approvate ». È un argomento che, se tante volte leggeste, così, per caso, gli atti dell'altro processo, ritrovereste in una lettera di Manes al tribunale. « Come ? Dalla Chiesa afferma che io gli « ho fatto firmare a scatola chiusa, e poi c'è scritto: le correzioni « sono da me approvate ! ». Cosa significa con precisione, signori del tribunale ?

Che, se correzioni vi furono, non furono di mano di Dalla Chiesa.

Questa è l'unica cosa certa. Perché se fossero state di pugno di Dalla Chiesa non c'era bisogno di scrivere: « le correzioni sono state da me approvate ».

Questa è l'unica cosa certa. Il resto è valutazione.

È stato corretto il dattiloscritto ? Sono state corrette parziali affermazioni contenute nella dichiarazione ?

Non lo sappiamo. Il fatto è che, per quanto fossero corrette affermazioni di Dalla Chiesa, ne sono rimaste almeno tre che contraddicono nella maniera più solare, più evidente, quella che era la realtà, non la realtà di Dalla Chiesa, la verità che avete voi, nel vostro processo.

Per esempio, per curiosità, la deposizione di Dagoberto Azzari: « Mi disse (Bittoni), di indossare l'abito civile », quando si presentò al comando di divisione a Roma il 28.

Voi capite: « Mi disse di indossare l'abito civile » per quanto non sia una falsità, scritta in questo modo, può essere interpretata in un modo diverso. Ma Azzari ha spiegato, e Bittoni lo ha confermato: « Fui io (Azzari) a dire a Bittoni. Senti, per fatti miei posso venire in borghese ? ». E gli fu risposto: « Ma vieni come ti pare ! ». E si presentò in borghese.

Signori del tribunale.

Queste sono le liste. Questo è il collegamento con il " Piano Solo ". Per scrupolo vorrei aggiungere delle valutazioni mie. A favore di questa tesi, nonostante che la realtà obiettiva l'abbia contraddetta in ogni punto, quali sono gli argomenti a favore ? E quali a sfa-

vore, al di là di quanto i testi hanno deposto e di quanto la Commissione ha potuto accertare ?

È innegabile che un solo elemento è a favore; " Piano Solo " e liste appartengono allo stesso arco dei sei mesi, o meglio, il " Piano Solo " riguarda il periodo dal principio del 1964 al maggio del 1964; le liste riguardano l'aprile ed il giugno.

Entrambi attengono direttamente o indirettamente all'ordine pubblico. I due concetti sono legati con il filo piuttosto grossolano di una certa visita che il generale de Lorenzo, nei primi mesi del 1964 fece ai capi di stato maggiore della marina e dell'aeronautica.

Ma abbiamo già visto che cosa significa la coincidenza di tempi in un'arma come quella dei carabinieri.

E coincidenza dei tempi ci può essere (guardate i fatti) tra un piano inattuabile che è arrivato al livello di comando di divisione (eccezionalmente a due brigate), e le liste che arrivano per l'esecuzione sino all'ultima stazione del nostro Paese ?

Ma ve lo immaginate voi un piano in cui la parte principale, fondamentale, non è applicabile e viene portata a conoscenza solo dei comandi di divisione, ed una parte puramente accessoria e secondaria viene invece messa in atto ed eseguita da tutta l'Arma ?

Sarà ancora lo stesso colonnello Mingarelli a chiarire la verità su questo punto, signori del tribunale.

Mingarelli era presente a proposito della riunione a Roma, con i tre capi di stato maggiore: « Ricordo bene, che su mia indicazione « personale, si convenne che non era necessario approntare studi « o piani di alcun genere in quanto quelli preesistenti relativi ai « diversi gradi di ordine pubblico erano più che sufficienti ».

È un discorso che viene fatto tra i tre capi di stato maggiore, tra coloro che hanno redatto lo studio del cosiddetto " Piano Solo ". Se costoro fanno un simile discorso, questa è la prova evidente e solare che il problema che stavano trattando, liste e eventuali arresti in previsione non erano parte del " Piano Solo ", come invece vuole affermare la Commissione Lombardi.

E che la visita di de Lorenzo ai capi di stato maggiore fosse tutt'altro episodio, ce lo dicono molti elementi, signori del tribunale.

Prima di tutto pensate alla incongruità della richiesta di mezzi aerei e navali per il trasporto di 731 persone. Serve un convoglio navale per portare 731 persone !

Pensate che ai primi dell'anno a Giovanni de Lorenzo, i capi di stato maggiore rispondono come era logico che rispondessero: « No, potrai averli soltanto se abbiamo l'autorizzazione del capo di « stato maggiore della difesa ».

Allora, quello che viene fatto dopo, non può essere collegato strettamente a questo discorso. Si sa, ormai, che questi mezzi non sono disponibili ed il discorso è tutt'altro.

Ho dimostrato come questi tre fatti piano, liste e visite siano tre episodi di contenuto completamente diverso e non collegati in un piano.

All'inizio vi ho detto che avrei voluto essere il più completo possibile e proprio perché è l'argomento staccato dal processo, mi permetto di fare una valutazione personalissima, una interpretazione personalissima. Me lo consento, ripeto, perché non è pertinente al processo.

Voi pensate a un comandante generale dell'arma dei carabinieri, il quale per fare questa visita, per correttezza dirà Rossi, chiede la autorizzazione al capo di stato maggiore della difesa. È un uomo che sta facendo carriera, è un uomo di ambizione, un uomo che vuole salire, come salirà. In un tempo moderno di pubbliche relazioni, in un tempo in cui a torto o a ragione, molta gente si dà forse più importanza di quanta non ne abbia, voi forse, così potete spiegare questa visita. Questa visita che non sarebbe stata ovviamente nota solo alle parti, ma che sarebbe stata conosciuta in tutto l'ambiente militare.

Proprio per questo avrebbe colpito la fantasia di molti, forse degli sciocchi, ma purtroppo gli sciocchi non sono pochi, e lo abbiamo visto in questo processo. Avrebbe " dato il fumo " forse, a questi sciocchi, avrebbe aumentato, nel limite del lecito, quella che poteva essere l'estimazione di un certo ufficiale da parte dei suoi colleghi.

Signori del tribunale ! Se di fatto determinato stessimo parlando, è chiaro che non abbiamo raggiunto la prova delle affermazioni.

Se di fatto determinato stessimo parlando, non dobbiamo dimenticare quanto all'inizio vi ho detto sulla prova diabolica dei fatti (certamente gli argomenti che abbiamo trattato vertono sì su quanto è apparso nella relazione della Commissione Lombardi ma vertono anche su elementi emersi dal processo). Vi dissi che la liceità della condotta del giornalista si può anche affermare nella stretta attinenza di quanto riferito a quanto riportato nella fonte.

Ripeto, se di fatto determinato si debba parlare, vediamo se c'è questa attinenza.

Dalla motivazione della relazione Lombardi: l'attività, il piano, ebbe però l'effetto di creare nell'opinione pubblica per le successive illazioni della stampa un ingiustificato allarme circa la preparazione del colpo di Stato.

Non colpo di Stato. Non, comunque, attentato pericoloso alle pubbliche istituzioni.

L'opinione pubblica fu condotta a considerare fondate, le voci correnti circa la preparazione del colpo di Stato. In questo modo egli (Giovanni de Lorenzo) creò incertezze e dubbi negli esecutori e provocò in seguito gravi apprensioni nell'opinione pubblica, messa in allarme dalla stampa strumentalizzata in alcuni casi, per fini politici e personali.

A quale genere di stampa si riferisce Lombardi è facilmente intuibile.

Poiché vedremo che gli imputati hanno esaminato la relazione della Commissione Lombardi, in maniera veramente non critica, possiamo dire e pensare che essi non abbiano letto la motivazione.

Vediamo le conclusioni: « Assunse iniziative eccedenti la sua « competenza di comandante generale dei carabinieri, facendo elabo- « rare un piano ». (Facendo elaborare uno studio).

Ma un eccesso di competenza, anche se di questa portata, può essere definito un « pericoloso attentato alle pubbliche istituzioni che il Paese dovrà ricordare » ?

Conservò da comandante generale dell'Arma, un'ingerenza sul funzionamento del S.I.F.A.R. Si fece seguire nel suo trasferimento dal S.I.F.A.R. all'Arma da un gruppo di ufficiali a lui fedeli; indusse i generali di divisione dell'Arma a indirizzare una lettera collettiva al generale Manes; mantenne a lungo il colonnello Tagliamonte, ecc.

Se mi consentite l'espressione, possono, in via di ipotesi, essere delle porcherie, porcherie più o meno grosse, ma non attentati alle pubbliche istituzioni.

Abbiamo però precisato che non stiamo parlando di diffamazione mediante l'attribuzione di un fatto determinato.

E allora, ciò detto, signori del tribunale, l'idoneità ad offendere è *in re ipsa* e ritengo di avervi dimostrato il dolo.

Esaminato il punto riguardante il pericoloso attentato alle pubbliche istituzioni, passiamo ad esaminare quello relativo alla dif-

famazione consistente nella attribuzione di fatto determinato e precisamente il seguente periodo dell'articolo:

« Ma soprattutto, come la maggior parte degli altri ufficiali ita-
« liani, aveva assistito alla progressiva degenerazione del S.I.F.A.R.,
« ridotto a strumento delle ambizioni personali del suo capo che, per
« mantenerne il controllo anche dopo essere passato al comando ge-
« nerale dell'Arma, si era fatto sostituire dal suo ex dipendente colon-
« nello Allavena, promosso generale per meriti speciali ».

Gli imputati Corbi e Gregoretti hanno portato a loro giustificazione l'integrale contenuto della relazione della Commissione di inchiesta ministeriale presieduta dal generale Beolchini.

È quindi questa relazione che noi dobbiamo esaminare.

Sia la relazione e sia il teste Beolchini hanno puntualizzato le degenerazioni dei servizi di informazione militare sotto due diversi aspetti:

— la anomala, illegittima proliferazione dei fascicoli e la conseguente illegittima ed anormale estensione delle indagini al di là dei fini istituzionali del servizio;

— l'altro aspetto della degenerazione del S.I.F.A.R. è rappresentato dall'aver de Lorenzo costituito in seno ad esso un gruppo di potere, dall'avere lo stesso generale mantenuto il controllo del servizio anche dopo il suo trasferimento ad altro incarico.

Vediamo il primo punto.

Ma certamente, come premessa, si deve osservare che solo quando noi conosciamo con precisione quali siano i limiti di un certo organismo si può affermare (se e quando tali limiti vengono sorpassati) che l'organismo ha degenerato.

Ma quando non conosciamo questi limiti, il discorso richiede altra impostazione.

Nel caso di specie non esistevano praticamente, all'epoca alla quale ci riferiamo, norme legislative che fissassero con precisione i limiti ed i fini istituzionali del S.I.F.A.R., mai da alcuno precisati. Una riprova è data dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, che ha dato una certa disciplina normativa al servizio di informazioni militari.

Questa affermazione non è mia.

Questa affermazione è della Commissione Beolchini.

Nel capitolo « Considerazioni conclusive », lettera *b*) del rapporto si legge:

« La Commissione si è resa conto della pratica impossibilità di « poter tassativamente delimitare con precisione e certezza i compiti « e le attribuzioni nei due settori così complessi e delicati come « quelli della sicurezza interna e della polizia militare ».

Aggiunge: « Le norme in vigore erano incomplete e imprecise, « anche perché risentivano delle difficoltà insite nel periodo di tran- « sizione del dopoguerra sia nel campo politico che in quello « militare ».

Si potrebbe pensare che l'argomento come è cominciato, così potrebbe anche finire. La stessa Commissione ci dice che vi è una pratica impossibilità di poter delimitare con precisione e certezza i compiti del servizio.

C'è da chiedersi come si faccia, poi, ad affermare che quel servizio abbia degenerato.

Vediamo come la Commissione Beolchini articola le sue argomentazioni e quali siano le conclusioni alle quali arriva.

« Ma nello stesso ambito del S.I.F.A.R., nel definire i compiti « e le attribuzioni dei vari organi ed uffici, erano stati ben indivi- « duati i fini istituzionali del servizio ».

Quindi la Commissione prima dice che non è possibile individuare i fini istituzionali del S.I.F.A.R. in base a norme di legge, ma poi aggiunge che questo è stato fatto dopo avere esaminato i compiti e le attribuzioni dei vari organi.

È una affermazione pericolosa, che lascia aperta la porta allo arbitrio; in mancanza di norme, i fini di un ente pubblico possono essere individuati attraverso la strutturazione data a quell'ente?

Ma accettiamo questa interpretazione della Commissione, che, dopo avere liquidato un problema certamente non semplice, passa ad esaminare le modalità con le quali il servizio può raggiungere quei fini istituzionali che sono stati individuati attraverso l'esame dei compiti attribuiti ai vari uffici del S.I.F.A.R.

« Pertanto la ricerca di notizie o le indagini sulle persone dove- « vano essere motivate almeno dal sospetto di attività contro la sicu- « rezza nazionale. Le investigazioni poi, dovevano limitarsi a quanto « era necessario allo scopo prefisso e non soffermarsi sugli aspetti « intimi e riservati della vita privata che ognuno desidera non esporre « pubblicamente ».

E con ciò fa riferimento a quanto affermato in precedenza e cioè, che molte indagini sul S.I.F.A.R. avevano anche come oggetto relazioni extraconiugali o comunque irregolari, nascite di figli illegittimi e consuetudini sessuali degli inquisiti.

Non ho difficoltà ad accettare questa tesi, per quanto possa dire che il discorso che stiamo facendo non è un discorso *de iure condito* ma *de iure condendo*; un discorso con cui ciascuno di noi può contribuire allo studio di quelle che dovrebbero essere le attività dei servizi di informazione militare.

È una tesi come un'altra.

Di fronte alla affermazione della Commissione, altri hanno sostenuto che questa azione preventiva del S.I.F.A.R. non dovesse essere una azione « parziale » — cioè motivata dal sospetto di attività contro la sicurezza nazionale — ma una azione preventiva « globale », tendente a predisporre per determinati settori una massa di informazioni che, se del caso, sarebbe stata usata per i fini del servizio. D'altra parte, per quel poco che possiamo sapere e che è stato reso noto al pubblico sui più clamorosi casi di spionaggio verificatisi in varie parti del mondo, ci possiamo rendere conto che laddove sia stato applicato il sistema della prevenzione « parziale », mosso dal sospetto, non si sono ottenuti risultati positivi perché (come si suol dire), la stalla è stata chiusa dopo che i buoi erano fuggiti. E così, si potrebbe osservare, per quanto riguarda quelle indagini che penetrano fin nelle più intime pieghe della vita privata. Si potrebbe osservare che proprio attraverso certi punti deboli può operare il ricatto; il ricatto tendente a colpire persone che per ragioni del loro ufficio sono a conoscenza di notizie che altri desiderano illecitamente apprendere.

Sono valutazioni.

Certamente non compete al pubblico ministero dire quali dovranno essere i fini del servizio informazioni militari o quali i limiti (oltre quelli generali del nostro ordinamento giuridico), entro i quali tale servizio possa e debba muoversi.

Non ho, però, difficoltà ad accettare la tesi che le indagini devono muovere dal sospetto che taluno conduca una attività contraria alla sicurezza dello Stato e quindi dovrei dire che è una attività anomala, illegittima quella del S.I.F.A.R. quando — come dice la relazione Beolchini — il servizio ha svolto indagini su tutti i membri del Parlamento, senza distinzione di appartenenza a partiti al Governo o all'opposizione. E così pure dovrei dire che è illegit-

tima l'indagine svolta sul conto di intere categorie, come ad esempio quella dei religiosi, a proposito della quale la relazione Beolchini parla di 4.500 fascicoli. Veramente, osserverei, che non è la intera categoria poiché, secondo i dati più recenti, i sacerdoti in Italia sono 43.000.

Quell'indagine riguardava non l'intera categoria ma soltanto il 10 per cento circa di essa.

Vediamo qual'è l'ulteriore discorso della Commissione Beolchini: « Nell'ambito della vita nazionale è giusto, anzi necessario, che il « S.I.F.A.R. segua attentamente l'evoluzione dei vari partiti e delle « principali correnti di pensiero per essere aggiornato e per poter « fornire elementi utili alla conoscenza della situazione interna sotto « tutti gli aspetti ».

Allora dobbiamo spiegarci: se l'indagine che il S.I.F.A.R. doveva svolgere era lecita soltanto quando c'era il sospetto, come fa la relazione Beolchini a dire che è giusto e necessario svolgere attività informativa sui partiti e su tutte le principali fonti delle correnti di pensiero ?

Si dimentica che i membri del Parlamento si inseriscono nei partiti e ne costituiscono la maggioranza degli organi direttivi.

Si dimentica, per quanto attiene alle principali correnti di pensiero, che storicamente è accertato che nel nostro Paese il clero abbia costituito una principale corrente di pensiero. Così le altre categorie alle quali si riferisce la relazione Beolchini (industriali, esponenti del mondo economico) bene o male costituiscono una corrente di pensiero.

Come possiamo conciliare queste due affermazioni: che l'indagine deve muovere dal sospetto e che l'attività informativa è giusta, necessaria e lecita nei confronti dei partiti e delle principali correnti di pensiero ?

Una confusione enorme di concetti che deriva proprio dalla pratica impossibilità di poter tassativamente delimitare con precisione e certezza i compiti del servizio.

Direi che sarebbe stato più facile affermare che l'attività illegittima si poteva identificare nell'uso delle notizie che, comunque, si erano raccolte, poiché nell'uso, nonostante la carenza di norme, era facilmente individuabile l'illiceità del comportamento.

Ma nessuno mai — né la relazione Beolchini né l'onorevole ministro della difesa in Parlamento — ha detto che delle informazioni sia stato fatto uso illecito; anzi questo è stato sempre escluso.

Si tratta, come dicevo, di una discussione su quello che si dovrebbe fare e non su quello che è stato fatto, e che si dice è stato fatto male.

Oltre questa contraddizione, nel contenuto della relazione vi sono molte altre cose che lasciano perplessi. Nella relazione si scrive di una « proliferazione » relativa a 157.000 fascicoli e si afferma che la Commissione avrebbe guardato gran parte dei fascicoli.

Se la Commissione avesse voluto esaminare tutti i fascicoli nei 90 giorni di lavoro, avrebbe dovuto esaminarne 1.744 al giorno, 70 all'ora, lavorando 24 ore su 24.

L'altro giorno, mentre questa osservazione veniva fatta dalla parte civile, l'avvocato Pisapia osservò che una indagine può anche essere fatta per campione.

Certo, ma se così è, non si poteva certo dire, ad esempio, che 4.500 erano i fascicoli dei sacerdoti (non 3.500, non 5.500, non 100 su 1.000, ma 4.500), dire che 34.000 erano quelli dedicati ad uomini appartenenti al mondo economico o ad altre categorie di rilevante interesse per la vita della nazione (34.000, non 30.000, non 40.000, non 500 su 1.000, ma 34.000).

Per dire queste cose bisogna aver guardato, uno per uno, tutti i 157.000 fascicoli.

Le conclusioni della Commissione non sono su campione, sono di carattere generale.

Di fronte alla perplessità suscitata da queste considerazioni e contraddizioni, vorrei vedere, quali rapporti intercorressero tra il presidente della Commissione e Giovanni de Lorenzo. Poiché, forse, in questa indagine (che il tribunale ha svolto) ci può essere almeno una chiave per risolvere il problema.

Aldo Beolchini, generale di corpo d'armata, decano dei generali di corpo d'armata all'epoca dei fatti. Depone a verbale: « Ho avuto « discussioni di carattere tecnico con il comandante generale del- « l'Arma che in quel periodo rivestiva la carica di vice presidente « della sezione esercito del Consiglio superiore delle forze armate ». Fin qui nulla di particolare, perché scontri di carattere tecnico fanno onore a coloro che li hanno, dimostrando preparazione e personalità.

Ma Beolchini aggiunge: « Nella mia veste di decano dei gene- « rali di corpo d'armata, nel 1965, ho rappresentato al ministro della « difesa dell'epoca le mie perplessità e preoccupazioni in merito alla « scelta del nuovo capo di stato maggiore ».

Qualcosa di più dei contrasti di ordine tecnico.

Se il decano dei generali di corpo d'armata ha sentito il dovere di rappresentare perplessità e preoccupazioni al ministro della difesa vuol dire che queste dovevano essere di una eccezionale gravità e consistenza.

Le obiezioni erano di duplice natura. Vertevano sulla mancanza di adeguata preparazione tecnica in quanto l'arma dei carabinieri non aveva niente a che fare con i problemi specifici dell'esercito.

Ma de Lorenzo, come ufficiale, è nato nell'arma dei carabinieri ?

Ha fatto la sua carriera nell'arma dei carabinieri ?

De Lorenzo è un ufficiale di artiglieria, un ufficiale dell'esercito.

Il fatto che per tre anni abbia comandato l'arma dei carabinieri gli ha fatto dimenticare i princìpi della sua preparazione necessari per comprendere i problemi specifici dell'esercito ?

Lasciamo stare il discorso facile dell'arma dei carabinieri considerata prima arma dell'esercito.

Se avessimo dei dubbi in merito all'effetto di questi tre anni trascorsi da de Lorenzo nei carabinieri, lo stesso Beolchini risponde quando ricorda di aver avuto dei contrasti tecnici con de Lorenzo, che in quel periodo era vicepresidente della sezione esercito del Consiglio superiore delle forze armate.

Ma allora si doveva dire chiaramente che de Lorenzo non valeva niente come ufficiale; non che non aveva un'adeguata preparazione tecnica, perché l'arma dei carabinieri ha compiti diversi da quelli dell'esercito.

Ma forse le perplessità, le preoccupazioni di ordine morale erano più incidenti, più gravi.

Testimonia Beolchini: « Vertevano su quanto era avvenuto nel « servizio informazioni e nell'arma dei carabinieri, in quanto nella « mia veste di Presidente del Consiglio superiore delle forze armate « avevo potuto approfondire l'indagine sull'attività del S.I.F.A.R. e « dell'arma dei carabinieri ».

Eccolo il motivo: « per la mia posizione avevo potuto appro- « fondire l'indagine nella attività di de Lorenzo quale capo del « S.I.F.A.R. ».

Siamo alla fine del 1965. De Lorenzo verrà nominato capo di stato maggiore dell'esercito nel febbraio del 1966.

È lo stesso periodo in cui Paolo Gaspari scrive una lettera al ministro della difesa, lettera che praticamente ha lo stesso conte-

nuto, quasi le stesse parole. Non dimentichiamo che de Lorenzo ha lasciato il S.I.F.A.R. per l'arma dei carabinieri il 12 ottobre 1962. Sono passati più di tre anni; solo ora Beolchini si preoccupa per l'esercito in merito a quanto de Lorenzo ha fatto nel S.I.F.A.R. almeno tre anni prima. Beolchini sente soltanto allora il dovere di rappresentare al ministro le sue preoccupazioni.

Dopo tre anni.

Era veramente l'onore dell'esercito che gli interessava ? Non sarebbe stato meglio andare dal ministro tre anni prima ?

Le preoccupazioni di Beolchini e la lettera di Gaspari arrivano soltanto quando Giovanni de Lorenzo sta per essere nominato capo di stato maggiore.

Il disinteresse, l'obiettività.

Se il generale Beolchini fosse stato un magistrato come voi, nei suoi confronti ci sarebbero stati non uno ma molti motivi di ricusazione.

Ma magistrato non era e fu nominato presidente di una Commissione che doveva indagare proprio su questi argomenti, a carico di de Lorenzo.

Si è detto che lo si è fatto apposta.

Non affermo questo, ma è certo che non fu una scelta felice.

Lo ha dimostrato la lettura della prima parte della relazione, in cui si dice non possiamo, ma per poter individuare i fini guardiamo l'organizzazione; si dice: « l'indagine deve muovere dal so- « spetto ma poi, quando ci fa comodo, è lecita anche l'indagine che « non muove dal sospetto ».

Era certamente un uomo più deciso e preciso quel certo principe danese; quello dell'essere o non essere.

De Lorenzo fu nominato; Beolchini aggiunge: « Mi sono affret- « tato a mettermi a disposizione, per quello che potevo, nell'inte- « resse dell'esercito. Il capo di stato maggiore ha apprezzato il mio « gesto e la mia collaborazione ». Dice cioè: « io ho delle preoccupa- « zioni di carattere morale su questo uomo e le riferisco al ministro, « dicendo che non può essere nominato capo di stato maggiore; ma « poi, appena arriva la nomina, le mie preoccupazioni di ordine « morale finiscono e presto la mia collaborazione ». Terrà a precisare che « il capo di stato maggiore dell'esercito ha rango gerar- « chico preminente rispetto agli ufficiali dello stesso grado, ma questo

« non vuol dire superiore. Io e de Lorenzo eravamo dello stesso « grado ».

Non discuto il problema tecnico della parità di grado, ma vi indico quali possono essere alcuni dei motivi per i quali, dopo oltre tre anni, Gaspari scrive la lettera a Beolchini e prospetta al ministro le sue perplessità e preoccupazioni.

Dirà ancora Beolchini nel corso della deposizione resa al tribunale: « Il S.I.F.A.R. non si occupava di ufficiali della marina e « dell'aeronautica », e poi « lo scopo di queste ricerche, di queste « deviazioni era di mirare a ottenere determinati risultati nel campo « politico e militare ».

È chiaro il legame tra i due concetti: de Lorenzo si occupava soltanto dei suoi colleghi dell'esercito perché gli interessava ottenere dei vantaggi solo in quel campo.

Notate lo strano parallelo; è la stessa « maturazione » che abbiamo riscontrato in Lombardi; prima riferiva che il « piano » trovò applicazione solo a Milano e Roma e dopo aggiungeva che fu applicato anche a Napoli.

La Commissione Beolchini prima scrive: « i capi del S.I.F.A.R. hanno agito per zelo e per l'ambizione di essere ben informati », poi Beolchini matura nel tempo questo concetto e lo trasforma nello « scopo preciso di ottenere dei risultati nel campo politico e militare ».

Lo ha escluso la Commissione, accettò questa versione Tremelloni in Parlamento e Beolchini, al dibattimento, ... fa questa affermazione.

Ma voi non potevate accettare una dichiarazione così in contrasto con quanto la Commissione aveva affermato in precedenza; avete approfondito ulteriormente l'esame della materia.

Beolchini deporrà ancora: « abbiamo notato che fra gli ufficiali che avevano i fascicoli, molti erano dell'esercito ».

Un'ulteriore trasformazione; prima ha precisato « solo dell'esercito » e poi ha continuato dicendo « molti erano dell'esercito... pochissimi della marina e della aeronautica ».

Allora non è vero che il S.I.F.A.R. si interessava solo dell'esercito ! E non mi si dica che de Lorenzo volesse far carriera anche in marina !

Quando gli è stata ricordata l'esistenza del S.I.O.S., Beolchini ha aggiunto: « Tra questi fascicoli, quelli che riportavano notizie

« scandalistiche erano quasi tutti di ufficiali dell'esercito e uno solo « della marina o della aeronautica ».

Fatto il dovuto rapporto tra il numero degli ufficiali dell'esercito e quello degli ufficiali della marina e della aeronautica, dobbiamo concludere che il S.I.F.A.R. non si occupava soltanto dell'esercito. Se tra i fascicoli ve ne era uno solo con notizie scandalistiche riguardanti ufficiali della marina e dell'aeronautica, questo non significa che il S.I.F.A.R. non si occupasse di costoro; questa circostanza può, soltanto, tornare a onore degli ufficiali di quelle due forze armate.

Arrivati a questo punto, notiamo che la Commissione Beolchini si deve essere resa conto che l'argomentazione sui fini istituzionali del S.I.F.A.R. e sulle modalità di indagine non era molto solida proprio in virtù delle stesse affermazioni della Commissione.

Allora si mettono in evidenza circostanze collaterali di una certa gravità ed importanza.

Vediamole.

Capitolo « Sviluppo attività informativa », lettera *a*): « Espansione dell'attività informativa ».

« La proliferazione dei fascicoli ha creato un enorme sviluppo nella attività informativa su una vasta gamma di persone ».

Aggiunge che questo aumento di attività privava il servizio della maggior parte del personale e dei mezzi finanziari, tanto è vero che i capi dei C.S. « hanno lamentato le ripercussioni negative sullo « svolgimento delle metodiche e complesse attività di sorveglianza « delle persone sospette di spionaggio, specie nelle sedi di comando « N.A.T.O. ».

Ecco le mancanze del S.I.F.A.R., che riscontriamo anche in sede N.A.T.O.

Il ministro Andreotti ha testimoniato: « Per quasi sette anni non « abbiamo mai ascoltato critiche al comportamento tecnico del « S.I.F.A.R. nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali ». Aggiunge: « non ho sentito critiche, ma ho, addirittura, avuto in sede « N.A.T.O. giudizi positivi su questo lavoro ».

Andreotti, ministro della difesa, smentisce le affermazioni della Commissione.

Ma qualcuno — non certo io — potrebbe dire che il ministro Andreotti era interessato politicamente a rendere una dichiarazione del genere, perché difendendo il S.I.F.A.R. difendeva implicitamente

anche una parte della sua condotta come ministro della difesa Vediamo se questo pensiero non limpido può trovare ingresso in questa aula.

Aggiunge ancora la relazione, sempre in riferimento alla proliferazione dei fascicoli: « Anche il colonnello Rocca, capo dell'uf- « ficio R.E.I., ha lamentato che fosse lesinato il finanziamento da parte « del servizio relativamente alla informazione sulle competizioni in- « dustriali ».

Si fa capire chiaramente a chi legge che, oltre alla carenza di personale, vi era anche incidenza nella distribuzione dei fondi.

Andrea Lugo, membro della Commissione, presidente di sezione del Consiglio di Stato: « Ricordo una accorata doglianza del colon- « nello Rocca, il quale faceva presente che il suo ufficio aveva una « grandissima necessità finanziaria ».

Cosa nuova, originale nel nostro Paese!

« Altri Paesi europei dotano questi uffici di cospicui mezzi. Il « servizio da me diretto aveva dei mezzi irrisori ».

Ecco l'accorata doglianza di Rocca, eccone il suo significato che non è in relazione alla proliferazione di certe attività che costringevano le sue disponibilità finanziarie.

È il solito ritornello: chi ha tanto e chi ha niente (o poco).

Solo Rocca fa questa doglianza!

E tutto questo non lo afferma Andreotti (che potrebbe avere un interesse); ma lo spiega Lugo membro della Commissione.

Per due volte nella relazione si parla di « nuclei di pronto intervento », che agivano al di là della trafila gerarchica. Così presentati questi « nuclei di pronto intervento » assumono un significato sinistro, perché sembra che nell'ambito del S.I.F.A.R. si sia formata una polizia privata agli ordini diretti del generale de Lorenzo.

Il tribunale ha avvertito l'estrema gravità di questa affermazione.

Leggo dal verbale della deposizione di Beolchini; a domanda del giudice Fabbri: « I gruppi di pronto intervento erano gruppi co- « stituiti non organicamente ed erano costituiti da ufficiali e sottuf- « ficiali del S.I.F.A.R. particolarmente esperti e attivi, ai quali ve- « nivano affidati incarichi specifici da parte del capo servizio ».

Chi li ha battezzati « nuclei di pronto intervento », quando lo stesso Beolchini dice che non erano organicamente costituiti?

In realtà accadeva quello che si verifica in tutte le amministrazioni pubbliche e in tutte le organizzazioni private: quando c'era un lavoro difficile da fare lo si affidava a ufficiali e sottufficiali particolarmente esperti ed attivi i quali riferivano al capo servizio.

Sono diventati « nuclei di pronto intervento ».

Precisa il teste Beolchini: « senza passare per la trafila gerarchica e burocratica, senza il vaglio del superiore gerarchico ».

Ma il capo del servizio informazioni era il responsabile del servizio stesso; a chi, se non al capo del servizio, al superiore gerarchico, a de Lorenzo, dovevano riferire i capi ufficio ?

Troviamo un'altra di queste circostanze collaterali; esse costituiscono il puntello dell'affermazione di fondo.

La cosa più antipatica viene detta ora: « Nei confronti di qual- « che uomo politico che aveva assunto un ruolo di maggiore rilievo « nella vita nazionale l'azione di sorveglianza del servizio si è fatta « più penetrante avvalendosi della collaborazione di persone ammesse « alla consuetudine amichevole del sorvegliato ». « Tutto questo as- « sume i caratteri di un odioso spionaggio ».

Hanno ragione !

A parte la considerazione che lo spionaggio è sempre odioso, rimane l'affermazione che era stato organizzato un sistema di più persone ammesse alla consuetudine amichevole del sorvegliato.

Ed ecco la deposizione del terzo membro della Commissione.

Generale Turrini: « Non so se siano state persone stipendiate, « ma dall'interrogatorio dei testi, anzi in particolare di un teste, del « quale non posso dire il nome dovendosi conservare il segreto, ri- « sultò che si utilizzava una persona che aveva aderenze presso alte « personalità per conoscere le opinioni e le abitudini delle stesse ».

Un teste, una persona; ma, per quel processo che abbiamo chiamato di maturazione che puntellava tesi che obiettivamente non reggevano, « una persona » diventa il « sistema di odioso spionaggio ».

Questi sono i punti sui quali poggia l'affermazione della degenerazione del S.I.F.A.R. per quanto riguarda i fascicoli.

Ma non solo in questo, si dice, è consistita la deviazione.

Ieri, leggendo alcuni passi conclusivi della relazione Lombardi, ho spiegato (in relazione ad alcune circostanze) che certi fatti potrebbero essere considerati porcherie più o meno grosse ma mai un attentato alle pubbliche istituzioni.

Oggi, nell'esaminare questi punti, vi dico che ciò che è stato affermato non ha alcun riscontro obiettivo di prova.

Vediamo.

« De Lorenzo, pur passando al comando generale dell'arma dei « carabinieri, mantenne un diretto controllo del S.I.F.A.R., sia attra- « verso la gestione amministrativa retta da un ufficiale del suo co- « mando sia con rapporti... ».

L'ufficiale in parola è facilmente identificabile; è strano che la Commissione non lo nomini.

Si tratta del colonnello di amministrazione Luigi Tagliamonte. Beolchini non ne ignorava il nome visto che fu lui a denunciare al ministro il colonnello Tagliamonte proprio ed anche per quanto vi ho letto.

Non lo nomina perché forse ricorda che l'inchiesta disposta su sua denuncia ebbe un risultato negativo per quanto riguardava le « sue affermazioni ». « Manteneva il controllo ».

Nessuno, mai, ha portato una prova in merito; potrei limitarmi a dire che non è stato provato.

Ma voglio dire di più.

Questo controllo sulla gestione amministrativa del S.I.F.A.R. poteva dipendere direttamente dal fatto che il colonnello Tagliamonte si interessava, nell'arma dei carabinieri, dell'ufficio programmazione ?

Tagliamonte infatti, essendo ufficiale di amministrazione, a norma dello statuto sullo stato degli ufficiali, poteva ricoprire tre incarichi diversi. Era direttore di amministrazione del S.I.F.A.R. Quando de Lorenzo passò all'arma dei carabinieri fece in modo che il colonnello Tagliamonte fosse chiamato a dirigere l'ufficio programmazione dell'Arma.

Ma non poteva amministrare i fondi dell'Arma, perché questa aveva già due direttori di amministrazione: De Giorgio e Trotta.

Ed ora ditemi: il fatto che Tagliamonte fosse direttore dell'ufficio programmazione dell'Arma aveva una efficienza diretta per quanto riguardava il controllo ? O meglio, perché ciò avvenisse, non era necessario che Tagliamonte fosse complice, connivente con de Lorenzo ? Altrimenti come faceva de Lorenzo a mantenere il controllo sulla gestione del S.I.F.A.R. se quel direttore non era d'accordo ?

E se è questo lo strumento determinante per operare il controllo, ditemi voi, avrebbero mai trasferito Tagliamonte proprio all'arma dei carabinieri, per dare esca a tutto ciò che è stato detto ?

A meno che non si voglia dire che il trasferimento serviva a mantenere i contatti tra i due complici. Ma allora bisogna anche aggiungere che uomini del genere veramente potevano avere modo di incontrarsi fuori dell'ambito ufficiale dell'Arma.

Se quello fosse stato lo scopo, Tagliamonte sarebbe rimasto nell'ombra del S.I.F.A.R., e non sarebbe andato con de Lorenzo nell'arma dei carabinieri, perché è stato proprio questo fatto che ha dato il via a tutte le fantasie.

Anche in questo caso le parole sono diventate le pietre dei lapidatori.

Continua la relazione della Commissione Beolchini: « il S.I.F.A.R. aveva creato un vero e proprio gruppo di potere ».

È un'affermazione dogmatica: o accettate il dogma o non avete spiegazione diversa perché la Commissione nulla aggiunge di più preciso. Nulla Beolchini sarà in grado di spiegare più esaurientemente.

Circa il ruolo ed il modo di operare di questo « gruppo di potere », la Commissione scriverà che è documentata la influenza di de Lorenzo sui suoi successori, Viggiani e Allavena.

Risparmio la lettura di quanto ha detto il generale Aldo Rossi; vi ricordo che ha affermato « che compie una mala azione chi parla male di Viggiani, che era un uomo di personalità indiscussa ».

Eppure diventa il succube di de Lorenzo. Aggiunge la Commissione: « Anzi, il campo di azione del "gruppo di potere" si è raf-
« forzato con la diretta partecipazione dell'arma dei carabinieri, do-
« cile e fedele strumento nelle abili mani del suo comandante ».

Non basta gettare fango su de Lorenzo; se serve lo si butta anche sull'Arma, facendola diventare diretta compartecipe di de Lorenzo nell'estensione del campo di azione di questo gruppo di potere.

Sarà lo stesso Beolchini a dire perché questa compartecipazione dell'Arma era impossibile.

Mezza pagina avanti: « Il S.I.F.A.R. aveva creato un vero e proprio gruppo di potere in quanto, attraverso occulte compiacenze in
« tutti i posti chiave del ministero e degli stati maggiori della difesa
« e dell'esercito, otteneva il risultato che non fossero mai frapposti
« difficoltà e ostacoli... ».

La stessa Commissione ci spiega che il gruppo di potere nel S.I.F.A.R. aveva esteso i suoi tentacoli, aveva colpito come un cancro malefico, i gangli principali delle forze armate: Ministero della difesa, stato maggiore esercito, stato maggiore difesa.

Ma quando si hanno in mano questi tre organismi a che serve l'arma dei carabinieri che riceve ordini ?

Quando le « occulte compiacenze » erano attive presso il Ministero della difesa e presso gli stati maggiori, de Lorenzo deve lasciare il S.I.F.A.R.; ecco il « gruppo di potere » si sposta e l'Arma diventa diretta compartecipe, docile e fedele strumento; docile, fedele, sì, ma nella legittimità !

Non soltanto non hanno dimostrato in che cosa consistesse il gruppo di potere, non soltanto non hanno dimostrato come si sia esteso questo campo di azione, ma, addirittura, la Commissione e Beolchini dimostrano quanto assurda fosse la tesi che l'Arma era diventata la diretta compartecipe di questa attività ignominiosa di Giovanni de Lorenzo.

La prova di questa degenerazione non è stata fornita. Si potrebbe dire: parliamo di attribuzioni di fatto determinato; è lo stesso discorso fatto per la relazione Lombardi.

Vi è una stretta attinenza tra quanto scritto nell'articolo e quanto riportato in una fonte attendibile ?

Dobbiamo dire che, nonostante tutto, per gli imputati, la relazione della Commissione Beolchini doveva essere una fonte attendibile.

La relazione di una Commissione ministeriale di inchiesta, relazione per sunto riferita dal ministro della difesa al Parlamento, relazione esibita agli atti di un processo penale, relazione pubblicata dalla stampa e in questo libro *S.I.F.A.R.* di Roberto Martinelli.

Ma vi è stretta attinenza ?

Questa volta Gregoretti si è dimostrato più degno della definizione che di lui ha dato Di Biggio: « graffiante e intelligente ». Questa volta Gregoretti è stato più cauto, ha mutuato testualmente le sue parole dalla relazione e vi è formale, stretta aderenza tra quanto pubblicato e quanto riportato nella relazione Beolchini.

Per questo punto dobbiamo concludere che gli imputati hanno commesso il fatto nell'esercizio di un diritto, poiché hanno riferito testualmente quanto riportato in una fonte attendibile.

Passiamo all'ultimo punto determinato: le valutazioni espresse in merito alle ragioni per le quali de Lorenzo aveva presentato la denuncia (che abbiamo già menzionato) contro dodici generali ed altre persone.

Prima di esaminare il merito, risolviamo un punto preliminare.

Ci si potrebbe chiedere se si tratti di diffamazione consistente nella attribuzione di fatto determinato.

Il fatto è senz'altro una circostanza vera: l'avere de Lorenzo presentato una denuncia; di offensivo vi è soltanto una valutazione articolata in tre ipotesi.

La valutazione critica di una condotta che — si potrebbe dire — non può essere considerata come attribuzione di un fatto determinato, sfuggendo alla lettera della legge.

Una cosa è valutazione; una cosa è fatto determinato. Fatto determinato è una condotta materiale, ma non possiamo dimenticare che una condotta obiettivamente lecita può diventare illecita avuto riguardo all'elemento intenzionale della stessa.

Quindi la valutazione critica dell'elemento intenzionale qualifica la condotta come elemento intrinseco della stessa e può fare apparire un fatto determinato vero e compiuto come disonorevole e pravo, attaccando la sfera morale dell'agente.

L'inizio del periodo è piuttosto equivoco: « Né è stato ancora « possibile sapere quali siano state le vere ragioni che hanno spinto « de Lorenzo a questo gesto ». Questo lascerebbe aperta la strada alla speranza, ovviamente per gli imputati. Ma questo dire: « non sappiamo quali siano state le ragioni » non è altro che un mascheramento.

Tre sono le ipotesi presentate al lettore, una più prava e disonorevole dell'altra. E voi ricordate, senz'altro, che dottrina e giurisprudenza hanno affermato che l'uso di frasi equivoche, di ipotesi che lasciano però facilmente intendere o supporre la verità dell'accusa costituiscono una forma ancora più subdola di diffamazione.

Vediamo il merito.

Tre sono le ipotesi che vengono indicate; tutte meno che quella normale, quella che si presuppone fino a prova contraria, quella cioè che una persona sporge una denuncia all'autorità giudiziaria perché ha o ritiene di avere ragione.

Parliamo di Giovanni de Lorenzo.

È possibile che quest'uomo non abbia tenuto almeno una volta, una condotta lecita ?

No, rispondono gli imputati.

« Si è trattato di un avvertimento indiretto lanciato alla classe « politica italiana proprio alla vigilia del voto sull'inchiesta parla- « mentare del S.I.F.A.R. » (discorso del 19 febbraio 1969).

La parte civile ha già esaminato questo documento.

Si tratta di un discorso politico tenuto in Parlamento nel corso della discussione sulla proposta di legge di istituzione di una Commissione di inchiesta sul S.I.F.A.R.

Nel discorso si parla di molte cose; del generale Musco, per esempio, dei *dossiers,* del senatore Messeri, delle dichiarazioni di Tremelloni, del contenuto di una certa sentenza della sezione IV del tribunale di Roma. Poi, ecco il punto che vi è stato letto: « È comodo tentare di far ricadere... », passo che, se letto avulso dal contesto del discorso, potrebbe anche sembrare minaccioso. Ma anche ammesso ciò, ed è molto discutibile, quello che è maggiormente discutibile è il collegamento tra la presentazione della denuncia (fatta il giorno prima) e il discorso fatto in Parlamento.

Questo perché, se di minaccia contenuta nel discorso si può parlare, essa è diretta ai politici per i fatti del giugno-luglio 1964.

La denuncia non riguarda uomini politici, ma generali, magistrati militari, giornalisti; riguarda non i fatti del luglio, ma reati comuni, falsi, violazione di segreti, peculati.

Quale sforzo enorme di fantasia è stato fatto per collegare le due condotte, quando in Parlamento Giovanni de Lorenzo continua un discorso vecchio di anni sulle eventuali responsabilità politiche per quanto sarebbe o non sarebbe accaduto nel luglio del 1964.

Un esempio lo avete agli atti, il discorso sulle responsabilità politiche, quello ripreso da de Lorenzo il 19 febbraio 1969. Un discorso in cui intervengono deputati e senatori di ogni partito. Il 4 agosto 1964 (foglio del processo 8787) l'onorevole Almirante parla di queste cose; l'onorevole Brodolini il 4 agosto 1964 (8950); l'onorevole Vecchietti (5 agosto 1964); il senatore Albarello (31 gennaio 1967); senatori Palermo, Valenci, Carucci (31 gennaio 1967); senatore Masciale (21 aprile 1967); senatore Palermo (21 aprile 1967); onorevole Pajetta (3 maggio 1967).

Anche loro lanciavano gli indiretti avvertimenti alla classe politica alla vigilia di non so quale commissione di inchiesta ?

Ma l'articolo continua, pronto ad offrire ai lettori, un'altra ipotesi: « oppure è un tentativo di diffondere il panico tra la classe mili- « tare del Paese a cui la Commissione di inchiesta si dovrà rivolgere ».

Guardiamo le cose in faccia.

Noi possiamo fare due ipotesi: o che una certa parte della classe militare avesse ragione di panico, oppure no.

Se qualcuno — come si dice — aveva la coda di paglia, non era necessaria — certamente — la denuncia di de Lorenzo contro altre persone per diffondere il panico. Abbiamo già detto che, per tutto quello che era successo, per questa gente non era tempo di pace, ma tempo di guerra.

Possibile, quindi, che il panico dovesse nascere solo perché de Lorenzo presentava una denuncia ? E invece se, come è più giusto pensare, quei motivi di panico non vi erano, chi doveva rimanere impressionato dalla denuncia di de Lorenzo ?

Ma, se anche la seconda ipotesi non va bene al lettore de *L'Espresso*, ecco la terza, la più interessante.

« L'obiettivo secondario ma non trascurabile di affibbiare la qua- « lifica di imputati proprio ai dodici generali che la Commissione di « inchiesta interrogherà ».

Come se la Commissione di inchiesta si potesse lasciar impressionare dalla qualifica « affibbiata ! ».

De Lorenzo si è limitato a presentare una denuncia.

E se non fosse stato convinto — a torto o a ragione — della necessità di compiere questo passo avrebbe — piuttosto — commessa una ingenuità perché avrebbe vieppiù irritato coloro che già non erano certo ben disposti nei suoi confronti.

Queste sono le spiegazioni che *L'Espresso* dà alla condotta di un cittadino il quale ritiene che determinati reati siano stati commessi.

In questo modo, prima della decisione dei giudici, si bolla un uomo e si dice al lettore che, comunque vadano le cose, la denuncia è stata fatta per tanti motivi fuorché quelli naturali, naturali fino a prova contraria.

Questo potranno dirlo soltanto quando de Lorenzo sarà incriminato e condannato per calunnia, non prima.

Ho così esaurito l'esame delle tre diffamazioni consistenti nell'attribuzione di fatto determinato e cercherò ora di esaminare gli altri cinque punti di diffamazione generica.

Il primo è quello contenuto nella lettera di Paolo Gaspari, lettera inviata il 29 dicembre 1965 al ministro della difesa.

Questo è il passo riportato nel capo di imputazione: « Costituisce « un affronto per i quadri generali e un pessimo esempio per i quadri « inferiori, nei quali stimola la corsa all'arrivismo e all'arrembaggio ».

La lettera dalla quale è stato tratto questo brano venne inviata al ministro della difesa ed ebbe particolari conseguenze in quanto l'onorevole Andreotti chiese un parere in proposito ad apposita Commissione presieduta dal generale Aloia.

La Commissione ritenne che le espressioni ed il modo che il generale Paolo Gaspari aveva usato scrivendo la lettera meritassero una punizione. Venne suggerita la punizione massima: il congedo anticipato.

Il ministro della difesa non accolse questa proposta e lo stesso onorevole Andreotti ne ha spiegato le ragioni. Prima di tutto, il generale Gaspari con una seconda lettera, ritirò gran parte delle sue affermazioni. Dopo aver indossato la corazza e la cotta, dopo essere partito lancia in resta contro de Lorenzo, Gaspari vestì il cilicio e andò a Canossa.

Altro motivo fu l'intervento di alti ufficiali, i quali interposero una parola benevola nei confronti del loro collega.

E in aiuto di Gaspari si leva anche la voce di chi, invece, doveva forse tacere più di ogni altro in quanto direttamente interessato al contenuto della lettera. Davanti al ministro, invece, parlò in favore di Gaspari anche Giovanni de Lorenzo. Per di più intervenne un'altra crisi di Governo, quella del gennaio 1966; Gaspari si vide infliggere solo dieci giorni di arresto in fortezza.

Esaminando il contenuto di questa lettera è possibile intravedere le stesse affermazioni fatte da Beolchini.

Anche qui, Paolo Gaspari parte lancia in resta, siamo alla fine del 1965, paladino degli oppressi, per i fatti di almeno tre anni prima. « Ho saputo del S.I.F.A.R. », dice; ma de Lorenzo ha lasciato il S.I.F.A.R. tre anni prima.

È una lettera che non merita ulteriore esame perché basterebbe leggere le prime tre righe: « Signor ministro, nel mio non breve pe- « riodo di comando non ho avuto la fortuna di parlare a vostra signo- « ria onorevole dei molti o pochi problemi spirituali e materiali del- « l'esercito ».

Ecco il contenuto della lettera, la frustrazione profonda di chi scrive e che vede un altro designato alla carica di capo di stato maggiore; ecco un uomo che si lamenta con il ministro della difesa perché non ha avuto la fortuna di parlare dei problemi dell'esercito, pochi o tanti che siano non gli importa.

Ma questa è una lettera che a suo tempo fu conosciuta anche da de Lorenzo (proprio per i motivi che vi ho detto); una lettera che Gaspari, non richiesto, lesse ed esibì in altro giudizio penale.

Sul punto, la querela, di cui oggi vi interessate, fu proposta fuori termine.

Per quanto riguarda i due giornalisti che l'hanno pubblicata in estratto, dobbiamo ricordare che la lettera fu letta ed allegata agli atti di altro processo, fu pubblicata da tutta la stampa e nel libro che vi ho prima menzionato.

In senso molto lato e con tutte le possibili riserve, possiamo dire che è un documento che ormai appartiene alla storia, certamente non bella, di un nostro periodo. Pubblicandola i giornalisti hanno attinto a una fonte che, per quanto riguardava la sua collocazione, possiamo ritenere attendibile.

In conclusione per i due giornalisti Corbi e Gregoretti fatto diffamatorio sì, ma non punibile per aver commesso il fatto nell'esercizio di un diritto.

Passiamo al punto tre, la seconda lettera di Gaspari: « Nego « quindi che la gerarchia militare si acquieti allo scempio della etica « che le è propria, poiché essa ha nel suo seno tanta forza di tradizione « da poter espellere da sé chi ha fornito così repellenti ed eloquenti « prove di indegnità ».

Che cosa dicono gli imputati a giustificazione di una terminologia che è già, di per se stessa, indubbiamente, diffamatoria ?

Gregoretti e Corbi tacciono, ma Gaspari si giustifica: « Volevo « fare riferimento al fatto che Giovanni de Lorenzo è stato sottoposto « a cinque commissioni di inchiesta e che è attualmente sottoposto « a più procedimenti penali ».

Il principio costituzionale di presunzione di innocenza di cui abbiamo parlato vale ancora per questo punto, ma il dolo di Gaspari è ancora più evidente se voi pensate a quella commissione di inchiesta presieduta dal generale Aloia e della quale abbiamo parlato poco fa.

Gaspari, che dimentica per gli altri la presunzione di innocenza ma non per sé. Mentre dice che de Lorenzo dà repellenti prove di in-

degnità perché è sottoposto a procedimenti penali — anticipando così la decisione dei giudici — dimentica di essere lui stesso sottoposto ad almeno tre procedimenti penali.

Due pesi, due misure.

Altro punto: « l'obiettivo finale del più spregiudicato e potente ufficiale delle forze armate italiane ».

In merito a questa affermazione tutti gli imputati hanno il buon senso di tacere. Non spiegano, non possono spiegare, se non rifacendosi ad un quadro di carattere generale.

Ed abbiamo visto qual'è il quadro.

« Confido vivamente nella classe politica affinché spezzi la morsa « nella quale de Lorenzo tende a costringerla con le sue minacce di « rivelazioni ».

Su questo punto, sia Gaspari sia Gregoretti forniscono ampie spiegazioni ma, come al solito, danno diversa interpretazione. L'unico che tace su questo punto è Corbi; il più taciturno degli imputati, quello che, forse, è più cosciente del compito che doveva assolvere e del prezzo che probabilmente dovrà per questo pagare.

Gaspari ci spiega che, quando ha parlato della fiducia nella classe politica affinché spezzi la morsa in cui de Lorenzo tende a costringerla, ha fatto riferimento a un episodio specifico. Quando esponenti del P.S.I. chiesero una Commissione di inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R., furono pubblicati quei certi mandati di pagamento che sono agli atti e che sono intestati ad esponenti dello stesso P.S.I.

Ancora una volta, è esclusivamente il merito dei fatti che dimostra nella maniera più evidente il dolo di Gaspari.

Egli infatti dimentica che dall'esame degli atti parlamentari risulta che fu l'onorevole Pajetta (che non appartiene certo al P.S.I.) a chiedere, il 3 maggio 1967, una Commissione di inchiesta parlamentare sul S.I.F.A.R. Ed i giornali pubblicarono i mandati il 14 gennaio 1968 (*Mondo d'oggi*) e il 21 gennaio 1968 (*Lo Specchio*).

Non v'è collegamento nel merito; ma non dimentichiamo che nell'affermazione di Gaspari viene data per scontata una affermazione di fondo che non è suffragata dalla minima prova. Cioè che fosse proprio de Lorenzo a far consegnare o a consegnare ai giornali le copie di quei mandati.

Vedremo tra poco quale è stata la girandola di notizie e di documenti che per un certo periodo abbiamo avuto nel nostro Paese.

Diciamo, per il momento, soltanto che nessuno ha dato la prova che questi documenti provenissero da de Lorenzo. Ma si potrebbe affermare: « Erano mandati di pagamento del S.I.F.A.R. che porta- « vano la firma di Tagliamonte e di de Lorenzo. Soltanto lui poteva « averli ». Vedremo poi quanto fossero segreti certi documenti del S.I.F.A.R.

Ma ricordatevi soltanto questo: de Lorenzo avrebbe fatto una cosa inutile perché non avrebbe potuto fare pressioni in quel modo mentre non poteva ignorare che correva il rischio di essere incriminato. E lo è stato, come risulta dagli atti. De Lorenzo suicida, de Lorenzo che per ricattare i membri del P.S.I. fa pubblicare questi mandati ?

Mi spiace di non aver avuto prima una certa notizia, che riferisco per quello che può valere.

Mondo d'oggi e *Lo Specchio* preannunciarono la pubblicazione dei mandati. Mi risulta che de Lorenzo si adoperò presso le redazioni affinché quei documenti non fossero pubblicati. Queste sono soltanto parole, ma sono un'ulteriore conferma (se di conferma vi fosse bisogno) che l'affermazione di Gaspari è diffamatoria.

Gregoretti ha spiegato in altro modo la stessa affermazione: « Dopo le richieste del pubblico ministero nell'altro processo (procedimento penale contro Scalfari e Jannuzzi) ci fu l'attacco de *Lo Specchio* (Soldi ai membri del partito socialista) e de *Il Borghese* (Microfoni al Quirinale) ».

C'è da meravigliarsi che Gregoretti, prima di fare una affermazione del genere non si sia curato di controllare alcune date. Prescindendo dal fatto che non si capisce quale rapporto causale possa esservi tra richieste del pubblico ministero e pubblicazioni di documenti che certamente tutti riguardano meno che il pubblico ministero.

Abbiamo detto che *Mondo d'oggi* pubblicò i mandati il 14 gennaio 1968 e *Lo Specchio* il 21 gennaio dello stesso anno. È notorio che il pubblico ministero pronunciò la sua requisitoria, nell'altro processo, il 17 febbraio 1968. Prima i documenti poi la requisitoria.

Potrebbe precisare Gregoretti: mi riferivo non alla requisitoria finale, ma alle richieste lette dal pubblico ministero al dibattimento.

Tali richieste furono fatte, in dibattimento, il 23 dicembre 1967, cioè un mese prima della pubblicazione dei mandati. Non vi è quindi, tra le due condotte, né rapporto sostanziale, né rapporto cronologico.

Carlo Gregoretti non si lascia però sfuggire l'occasione e fa una bella tirata ad effetto. Ponendosi davanti ad uno specchio immaginario, dice: « mi domando perché, dopo tutto quello che è successo, de Lorenzo non è ancora in galera ? ». E si dà anche la risposta: « perché « de Lorenzo fa ancora paura, perché deve avere quei certi fascicoli « scomparsi sotto la gestione Allavena ».

E anche qui si dà per pacifica e scontata una circostanza di fatto assolutamente non provata e addirittura in contrasto con le fonti attendibili alle quali ho fatto prima riferimento per chiedervi la non punibilità degli imputati.

La relazione Beolchini precisa che Allavena distrusse quei certi fascicoli, circa 40 e non 36 come pubblicò *L'Espresso,* quando l'inchiesta Beolchini era ancora in corso. Il ministro Tremelloni confermò in Parlamento la distruzione di questi fascicoli. Ma anche se costoro fossero stati tratti in inganno, dovete ancora avere la prova che de Lorenzo e Allavena fossero d'accordo, così come dovete avere la prova che de Lorenzo e Tagliamonte fossero d'accordo per compiere una certa condotta.

Salvo aggiungere, a mia volta, una domanda.

Quaranta erano i fascicoli scomparsi e con questi 40 si chiudeva la classe politica italiana in una morsa di ricatto ? Ma non aveva avuta de Lorenzo la possibilità di procurarsi una copia di tutti i 157 mila fascicoli ?

Guardiamo ancora la realtà, al di là delle fantasie, la realtà al di là delle insinuazioni, la realtà al di là dell'invidia e dell'odio, cosa è successo ?

Un bel giorno, senza neppure il preavviso che si dà alle lavoratrici di casa domestica, un capo di stato maggiore dell'esercito viene mandato via. Questo è successo. E l'uomo che fa ancora paura ha subìto, se ne è andato. Questo uomo doveva, per legge, assumere la funzione di presidente del Consiglio superiore delle forze armate; doveva essere nominato vicepresidente della commissione di avanzamento per gli ufficiali generali. Leggetevi in camera di consiglio cosa ha detto Lugo; quali spiegazioni pretestuose ha dovuto fornire per giustificare quello che era accaduto.

È accaduto che l'uomo che fa ancora paura alla classe politica, che la stringe in una morsa di ricatti, si fa prendere a calci.

E che cosa fa ? Si rivolge ai giudici del suo Paese; si è rivolto a voi e al Consiglio di Stato. Con quale coraggio Gregoretti si chiede

perché, nonostante tutto quello che è accaduto, de Lorenzo non è ancora in galera ?

Questi i fatti.

Passiamo all'ultimo punto, il primo della lettera di Gaspari: « Ma « questa volta, dinanzi alla protervia irrefrenabile di de Lorenzo, al « quale nessun ostacolo sembra ormai insormontabile nell'attuazione « del suo programma di demolizione dell'altrui reputazione... ».

Potrebbe bastare quanto vi sto ripetendo dall'inizio per chiudere questo argomento, ma con voi ho preso un impegno: nei limiti delle possibilità, esaminare tutto a fondo, e soprattutto, seguire fedelmente quella che è l'impostazione difensiva degli imputati.

Gaspari, su questo punto: « io non mi riferisco, soltanto alla mia reputazione ma anche a quella altrui ».

È il Gaspari che, dimesso il cilicio del 1965, parte ancora, cavaliere errante, alla difesa dei deboli. Difende la reputazione degli altri, la reputazione di Senatore, di Aloia, di Zinza, di Calderari, di De Francesco. Lui la difende ma nessuno di costoro ha mai mosso la minima doglianza, nella sede opportuna, dicendo a voi giudici: « io sono stato diffamato ».

Aggiunge Gaspari: « di prove, di quanto sia grande la protervia di questo uomo, ve ne posso dare quante volete ».

Dimostrando di avere una buona memoria, recita un passo integrale della relazione Lombardi: « Questo nucleo (quello famoso del « gruppo di potere) finì per rappresentare nell'Arma un gruppo di fe- « deli al quale era difficile sottrarsi per l'influenza che esercitava sul « comandante generale. È noto infatti che il generale de Lorenzo era « molto sensibile alle informazioni, non sempre veritiere e quasi sem- « pre interessate, che gli venivano fornite da questi ufficiali ».

Se questo passo dovesse rappresentare la prova di un comportamento diffamatorio, ditemi voi chi era la vittima di un gruppo di fedeli, che proprio tanto fedeli non erano tanto che facevano vedere al comandante generale (a detta di Lombardi, perché non ve ne è prova) lucciole per lanterne ?

Il protervo diffamatore ?

Non basta. Aggiunge Gaspari che un'ulteriore prova è la serie delle denunce contro dodici generali, un colonnello, due magistrati militari e due giornalisti. Ma abbiamo già detto e ricordato più volte che una denuncia non significa che il denunciato sia responsabile né che il denunciante sia un calunniatore.

Gaspari incalza: « per dimostrare questa protervia basta leg-« gere il discorso tenuto dall'onorevole Tremelloni al Senato il 21 « aprile 1967 ».

L'ho letto.

In quella occasione l'onorevole Tremelloni presentò un ampio riassunto della relazione Beolchini affermando in conclusione, che la proliferazione dei fascicoli addebitabile a de Lorenzo fu dovuta in origine ad un errore di impostazione e, successivamente, ad un eccesso di zelo.

Ditemi voi dove sta la prova della protervia.

L'onorevole Tremelloni ha detto il contrario.

Vediamo ora, una per una, le diffamazioni a Senatore, ad Aloia, a Zinza, a Calderari ed a De Francesco.

Il riferimento a Calderari è così generico che vi accenneremo parlando delle lettere inviate al generale Manes.

Di Zinza abbiamo già parlato anche troppo e da quello che è stato detto non è risultato che de Lorenzo fosse un diffamatore.

Per gli altri tre, permettetemi di parlarne a proposito degli argomenti presentati da Gregoretti e da Corbi che fanno riferimento, diretto o indiretto, alle stesse persone. Gregoretti citerà De Francesco, ex comandante generale dell'arma dei carabinieri; Corbi citerà Manes come altra vittima della diffamazione di de Lorenzo.

Tutti e due racconteranno la storia che fa capo al capitano dei carabinieri Antioco Biggio.

Vediamo cosa ha deposto Beolchini a proposito di De Francesco: « In merito a quella indagine svolta a carico del generale De « Francesco abbiamo appurato delle cose che hanno sgomentato la « Commissione, in quanto sono state fatte delle ricerche tendenti ad « infamare la correttezza morale del comandante generale dei ca-« rabinieri del momento, cioè del generale De Francesco ».

Beolchini riferisce che la Commissione è rimasta traumatizzata nel vedere il fascicolo di quell'ufficiale. Ma perché ? Perché ha accertato che le notizie erano false ? Ha accertato che si era creata artificiosamente una serie di prove calunniose contro De Francesco ?

No.

Sono rimasti sgomenti perché hanno visto che erano state fatte ricerche (è chiaro che lo hanno desunto dai risultati). Ricerche. Ma se tali risultati non fossero stati corrispondenti a verità, si sarebbero

affrettati a dirlo: ecco la ragione dello sgomento della Commissione. Ma allora, se il servizio di informazioni militari, sapute certe cose, ha svolto una indagine che ha avuto esito negativo per l'inquisito, si può dire, per questo, che il S.I.F.A.R. ha svolto una indagine al di fuori della legittimità o della competenza ?

Andreotti, allora ministro della difesa: « Il provvedimento di « trasferimento del generale De Francesco a presidente del tribunale « supremo militare era basato su dati obiettivi e non in seguito a « quelle notizie e pettegolezzi. Il passaggio del generale De Francesco « al tribunale fu determinato dall'opinione che de Lorenzo fosse più « adatto a reggere il comando dell'Arma. Non mi risulta, anzi non « ero a conoscenza, che esistesse un fascicolo intestato a De Fran- « cesco ».

Protervia irrefrenabile ? Un giorno, de Lorenzo era intervenuto in favore di Gaspari che lo aveva accusato aspramente; questa volta coprirà De Francesco con il silenzio di fronte al ministro. Non parlerà e di questo può essere rimproverato de Lorenzo; non di aver diffamato in maniera proterva De Francesco.

E Manes ? Abbiamo già accennato al suo rapporto. Abbiamo detto che gli imputati, quando affermano che il generale Manes è stato vittima della protervia irrefrenabile di de Lorenzo, hanno dimostrato di aver letto la relazione Lombardi con mentalità di parte, perché da tale relazione hanno tratto le conclusioni che più si confacevano alla loro tesi, scartando tutto ciò che contro di essa andava.

Le conclusioni di Lombardi sul rapporto del generale Manes sono evidenti.

La Commissione Lombardi nella parte conclusiva afferma: « La « Commissione ritiene attendibile la dichiarazione fatta da un gene- « rale dell'Arma secondo la quale il settimanale *L'Espresso* era già « in possesso di tre copie del rapporto Manes, integrale nel testo e « negli allegati, alcuni mesi prima che esso fosse acquisito agli atti « del processo de Lorenzo-*L'Espresso* ».

È una affermazione di una gravità incredibile.

Ma io non ho visto il rapporto Lombardi per trarne argomentazioni solo in favore della mia tesi, ma per esaminarlo obiettivamente; così come di esso ho respinto ogni opinione, ogni valutazione che non fosse ancorata ai fatti, oggi respingo questa affermazione perché non so in base a quali elementi la Commissione abbia valutato una situazione del genere.

Mi riporto ai fatti.

Il colonnello Mingarelli ha dichiarato che durante il colloquio del generale Manes ebbe la netta sensazione che egli perseguisse uno scopo ben determinato, perché pareva trascurare tutto ciò che non era in armonia con il suo intendimento.

Manes vittima della protervia irrefrenabile di de Lorenzo !

« Il generale Manes ha svolto le proprie indagini ed ha redatto « il suo rapporto esulando dai limiti fissati dal comandante ge- « nerale ».

Questo è un fatto, non una opinione.

« Egli si è diffuso infatti in molti dettagli ed illazioni sui fatti « del giugno 1964, formulando anche specifiche accuse, mentre ha « dato scarso rilievo al vero oggetto delle sue indagini. Le modalità « con le quali il generale Manes ha raccolto le dichiarazioni scritte « degli ufficiali ed il modo con il quale si è avvalso di quelle verbali « può dare adito a dubbi circa la sua obiettività.

« L'affermazione che il comandante generale dell'Arma dell'epoca « intendesse escludere dai preparativi e da ogni conoscenza di essi, « molti generali e lo stesso vice-comandante generale, nell'intento di « operare soltanto con elementi fidati dell'Arma è risultata infondata.

« Le accuse mosse nel rapporto al generale Cento e ai suoi su- « periori in grado di aver frapposto ostacoli alle indagini del gene- « rale Manes non sono state comprovate e pertanto non si può ele- « vare alcun addebito in materia nei confronti del generale Cento « e del generale de Lorenzo ».

Questa è la condotta di chi si afferma essere stata una delle vittime di de Lorenzo. Mi duole parlare di un uomo prematuramente scomparso, ma la realtà del processo lo impone. Questo ufficiale è la vittima della protervia di de Lorenzo ? O non possiamo affermare il contrario ?

Vi è poi la lettera collettiva diretta dai generali dell'Arma al generale Manes. Altro capitolo della relazione Lombardi. Il generale Manes si batté per poter rimanere nella carica di vice-comandante dell'Arma anche dopo il suo collocamento in soprannumero. Problema ancora oggi di attualità. Basta vedere quanto ha riportato la cronaca, anche per fatti recentissimi. Il problema che ufficiali collocati in soprannumero possano o non possano ricoprire cariche qualificanti. Manes difendeva una tesi, de Lorenzo era di parere esattamente contrario e lo riferì al ministro. Era un problema tecnico

ed esibì al ministro le lettere di sei generali di divisione che esprimevano la stessa opinione. E questa è diffamazione, è protervo comportamento da parte di de Lorenzo ?

Veniamo al capitano Antioco Biggio. Giovanni Corbi e Carlo Gregoretti hanno detto di aver avuto la prova lampante della protervia irrefrenabile di de Lorenzo.

Hanno raccontato la storia di Biggio.

C'era una volta un certo capitano dei carabinieri, Antioco Biggio, il quale, dovendo frequentare per altre ragioni la loro redazione, portava spesso notizie, veline, *dossiers* di carattere diffamatorio, calunnioso nei confronti di varie persone e particolarmente di Aloia. E chi è che mandava Biggio ? Biggio faceva questo per espresso incarico di de Lorenzo.

Prima, però, di esaminare dettagliatamente le prove addotte da Gregoretti e Corbi, vediamo quale era la situazione di fondo del 1966, l'anno al quale particolarmente si riferisce la favola del capitano Biggio.

Le mani rosse sulle forze armate: leggetelo, non aumenterete certo la vostra cultura ma vi troverete certe cose interessanti. Vi leggo alcuni passi: « Perciò è utile stabilire come si è sviluppata la cam-
« pagna in corso contro le forze armate e contro il capo di stato
« maggiore generale Aloia ».

La vittima doveva essere Aloia; non si può certo dire che questo libello sia stato ispirato da de Lorenzo.

« Trascorrono un paio di settimane di calma, *L'Espresso* rilan-
« cia l'argomento del nucleo carabinieri del Ministero della difesa.
« Ma la polemica non viene ripresa da altri giornali, perché soprav-
« viene qualcosa di nuovo. Il 14 aprile 1966 *Paese Sera* introduce un
« nuovo tema scandalistico sulle cosiddette mine d'oro.

« Il carosello incomincia, *L'Unità*, l'*Avanti !*, *Il Giorno*. Il 19 apri-
« le *Paese Sera* chiama direttamente in causa il generale Aloia a
« proposito della questione delle mine. Il 4 maggio *Paese Sera* e
« *L'Unità* gettano sul tappeto un'altra questione, quella dell'acquisto
« di carri armati americani M 60 A1.

« Tutta l'argomentazione si basa su pseudo *dossiers* prefabbri-
« cati con molta disinvoltura, spesso deformando o inventando i
« fatti, tirati fuori successivamente con consumato funambolismo...
« si vuole il linciaggio morale di Aloia ».

« ...esplode il dissidio tra il nuovo capo di stato maggiore del-
« l'esercito de Lorenzo e il suo superiore gerarchico Aloia ».

A dare fede a questo libello — nei limiti in cui la merita — ci rendiamo conto che c'era in atto una campagna contro le forze armate; che vi era una certa tensione, che vi era un certo dissenso di carattere tecnico tra i capi di stato maggiore dell'esercito e della difesa, dissidio appositamente strumentalizzato.

Vi è poi al Senato l'interrogazione dei senatori Masciale, Albarello, Schiavetti, Di Prisco che vogliono sapere che cosa si intenda fare in merito a certi anonimi ricevuti dal ministro della difesa, anonimi che concludono con appelli alle forze armate con chiari accenti di ribellione e chiedono se il ministro non intenda compiere un'indagine negli ambienti militari per individuarne le fonti facilmente accertabili.

Sono soltanto anonimi che per me hanno il valore di fonte dell'uso di certe parole o proposizioni.

Nel primo anonimo, è della fine del 1965, si ritrova la storia delle due medaglie d'argento, la diffamazione in danno di De Francesco, il ricatto di de Lorenzo il nome di Tagliamonte, la terminologia « cosca mafiosa », la spregiudicatezza di de Lorenzo.

C'è gente che ha un vocabolario limitato !

Questa era la situazione in cui (come dicevo prima a proposito dei mandati di pagamento) documenti e informazioni giravano. I numeri (agli atti) de *L'Espresso* (29 gennaio, 5 febbraio e 12 febbraio 1967) portano quelle stesse notizie che noi leggeremo dopo nella relazione Beolchini. La Commissione in quel periodo stava ancora lavorando. Sono riportati anche i numeri dei fascicoli scomparsi e i nomi delle persone alle quali erano intestati.

Le notizie giravano... Era de Lorenzo ad avere il monopolio di questo movimento ?

Vi ricordate lo scandalo Messeri — è agli atti — relativo a fatti anteriori o prossimi alla metà dell'ottobre 1966; de Lorenzo non era più al S.I.F.A.R., né c'erano i suoi « succubi » Viggiani e Allavena.

Messeri chiede in Parlamento perché il S.I.F.A.R. ha fatto una certa nota quando si è recato a Washington. Il ministro della difesa lo smentisce. Ma leggete a pag. 29884, Messeri presenta una velina del documento che lo riguarda. Gli è stato dato un documento che è servito a smentire il ministro della difesa.

Il 31 gennaio il senatore Albarello riferisce che i giornali dicono che Allavena ha sottratto e distrutto 36 fascicoli; avrebbe dovuto saperlo la sola Commissione Beolchini, ma lo sapeva anche *L'Espresso.*

Il 31 gennaio 1967 i senatori Bonacina e Battino Vittorelli presentano un'interrogazione per avere chiarimenti su indiscrezioni di stampa sull'attività del S.I.F.A.R.

Lo stesso giorno i senatori Palermo, Valente e Carucci presentano un'interrogazione sull'attività spionistica del S.I.F.A.R. a carico di personalità politiche.

Sono i concetti della relazione Beolchini.

La Commissione sta lavorando solo da un mese scarso. E a pag. 34154 c'è l'onorevole Pajetta che esclama: « Ma insomma, chi ha passato le veline a *L'Espresso* ? ».

La girandola di documenti e di notizie segrete è tutta colpa di de Lorenzo ?

O è vero quello che dice la relazione Beolchini: « Ciò sta a di-
« mostrare un grave disordine nella conservazione degli archivi, dovuto
« anche ad un sistema piuttosto spiccio ma non conforme alle norme
« di tutela del carteggio in base al quale chiunque delle segreterie
« poteva farsi consegnare i fascicoli a nome del capoufficio senza lasciare
« traccia del prelevamento ».

Ecco come si giustifica quella girandola di notizie e di documenti; ecco come quei mandati di pagamento arrivano ai giornali; come senatori della Repubblica sono in possesso di documenti con i quali possono smentire il Governo.

Agli atti del processo c'è un appunto esibito dalla parte civile, appunto su cui la difesa forse parlerà molto. Mi vorrei fermare alle prime tre righe. È firmato dal capitano Biggio: « Ho incontrato il
« dottor Scalfari per salutarlo e mi ha detto che: Valletta gli ha te-
« lefonato due volte pregandolo di sostenere Aloia. Farà tutto l'opposto
« e sosterrà cautamente Vostra Eccellenza ».

Sono tre righe che, con il nome che indicano, chiariscono una certa situazione di fondo che non era soltanto una questione tecnica; c'era molto di più.

Ecco una delle ragioni fondamentali di una sporca campagna contro le forze armate.

E veniamo al capitano Biggio, che presta servizio al comando generale dell'Arma prima che de Lorenzo vi giunga.

Si interessa anche dei rapporti con la stampa e ne frequenta anche le redazioni.

Continuerà anche quando de Lorenzo diventerà comandante generale e quando poi de Lorenzo passerà allo stato maggiore dell'esercito, Biggio lo seguirà.

Aloia, in proposito, parla di una centrale di anonimi che si scatenò nel febbraio del 1966, quando egli divenne capo di stato maggiore della difesa. Deporrà davanti al tribunale: « Questo ufficiale (Biggio) era « il portatore di notizie e di veline ai giornali che si interessavano « delle calunnie e delle falsità sul mio conto ».

Dirà poi di aver fatto i nomi dei suoi diffamatori al ministro; non vorrà ripeterne neanche uno in questa sede. Ma ricordatevi la sua deposizione; non dice che Biggio portava le notizie calunniose; lo fa intendere, forse; non lo depone sotto giuramento.

Biggio negò tutto e chiese, anzi, di essere sottoposto a inchiesta formale in considerazione della gravità dell'accusa !

Ma lasciamo da parte Biggio, sentiamo un teste che per la posizione che occupa, per il passato militare che parla per lui è teste di massima attendibilità, l'ammiraglio Henke, capo dei servizi informazioni difesa.

« Erano da tempo pervenute notizie che il capitano Biggio fosse « in contatto con la stampa nazionale, anche in periodo precedente al « colloquio che io ebbi, in presenza del ministro della difesa, con il ge- « nerale de Lorenzo.

« Non vi sono prove concrete che il capitano Biggio portasse veline « o fornisse notizie ad una determinata stampa, di natura militare o « diffamatoria, ma soltanto indizi relativi alle notizie militari.

« Per quanto riguarda notizie diffamatorie, non ho alcun elemento « per confermare tale attività. A me non risulta che fosse il generale « de Lorenzo a disporre che il capitano Biggio si recasse presso le varie « redazioni dei giornali e portasse veline o notizie. Non abbiamo « disposto accertamenti particolari sulla persona.

« Le notizie sono pervenute al servizio da fonte fiduciaria di buona « attendibilità. Non ho mai fatto indagini sulla data di inizio dell'atti- « vità informativa del Biggio ».

Ma ditemi voi come doveva essere attendibile quella fonte se il Servizio informazioni non ha ritenuto di dover iniziare indagini su di un ufficiale che portava ai giornali notizie di carattere militare. Materia di specifica competenza del S.I.D.

Evidentemente quanto riferito da quella fonte aveva un contenuto così fragile da non fare ritenere necessaria un'indagine.

Il ministro dirà che non era ammissibile l'esistenza di un ufficio stampa presso lo stato maggiore dell'esercito, perché solo il ministro deve provvedere a questi rapporti.

Per questa infrazione Biggio rimane capitano e va a Lanusei, in Sardegna, e la sua richiesta d'inchiesta formale, dirà il ministro a verbale, viene dimenticata in un cassetto.

Se ne sono dimenticati e non hanno fatto indagini perché non avevano una sola prova certa su questa attività di Antioco Biggio.

Ma, dice Gregoretti, ecco i *dossiers*: e ci porta dei banalissimi appunti, probabilmente scritti da lui.

Un solo appunto è di grafia di Biggio.

È uno schemino sui rapporti tra stato maggiore esercito e stato maggiore difesa.

Era servito a Biggio, diventato amico di Gregoretti, per spiegare a quest'ultimo una cosa che non è certo segreta.

Ma questo diventa il *dossier*, come *dossier* diventa la fotocopia di una fattura di acquisto di biancheria !

Sulla base di questi *dossiers* Gregoretti ha scritto tre articoli; su tutto ma non sul corredo perché, ha detto, era troppo diffamatorio.

Ma non riesco a capire come possa essere diffamatoria una ricevuta di acquisto di biancheria !

Però hanno pubblicato altre notizie che — vista la premessa — dovevano essere considerate diffamatorie, con ciò allineandosi con il diffamatore, che agiva per conto di altro diffamatore.

In realtà, sulla fattura, non hanno pubblicato niente perché non c'era niente da pubblicare.

Perché quelle fatture erano state già pubblicate da altri giornali come era avvenuto per i carri M 60 A1; erano mesi che la stampa ne parlava ! E gli articoli de *L'Espresso* non dicono nulla di nuovo; Biggio che portava, allora, i ritagli di altri giornali !...

E le mine d'oro ? La parte civile ci ha detto il numero del processo: l'ho istruito io e lo ricordo bene. Ma non c'erano diffamazioni nei confronti di Senatore in quanto amico di Aloia, come gli imputati hanno voluto far credere.

Ci furono degli operai licenziati che denunciarono Aldo Senatore, ma non perché generale della riserva o perché amico di Aloia, ma perché proprietario di quattro imprese accreditate presso il Ministero della difesa per la bonifica dei campi minati.

Erano operai licenziati che denunciavano il loro ex-datore di lavoro.

Da questo è venuto fuori che era de Lorenzo a manovrare le file, perché un giorno de Lorenzo disse: « Basta con la storia della bonifica « dei campi minati; sono venti anni che diamo appalti a ditte private ».

Era una opinione.

Poteva essere giusta; poteva non essere giusta, non compete a me dirlo.

Ma tra questo e quanto affermato e scritto dagli imputati corre un abisso: l'abisso tra la verità e la calunnia, l'abisso tra la parte civile e gli imputati.

Signori del tribunale, ho finito.

Questi sono i fatti, questa è la realtà del processo al di là delle fantasie, al di là delle opinioni ed io l'affido a voi, alla vostra capacità di giudizio, alla vostra intelligenza, alla vostra indipendenza di magistrati.

I fatti.

E su ognuno di questi fatti voi dovrete rispondermi, punto per punto, in sentenza.

Le richieste del pubblico ministero sono le seguenti:

— dichiarare di non doversi procedere contro Gaspari Paolo per il punto 5 (I lettera) per difetto di querela;

— assolvere Corbi Giovanni e Gregoretti Carlo per i punti 5 e 8 (S.I.F.A.R.) perché non punibili avendo commesso i fatti nell'esercizio di un diritto;

— modificare l'originaria rubrica relativa al punto 7 (attentato alle pubbliche istituzioni) in diffamazione generica da diffamazione consistente in attribuzione di fatto determinato;

— affermare la penale responsabilità di Gaspari Paolo in ordine ai punti residui e di Corbi Giovanni e di Gregoretti Carlo in ordine a tutti i punti residui e, concesse le attenuanti generiche previste dall'articolo 62-*bis* del codice penale,

condannare:

— Gaspari Paolo alla multa di lire quattrocentomila;

— Corbi Giovanni e Gregoretti Carlo a un anno e quattro mesi di reclusione e lire duecentomila di multa.

Roma, 14 aprile 1970.

ALLEGATO III

LETTERA DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA IN DATA 27 GENNAIO 1970

Riservato

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

UFFICIO PERSONALE UFFICIALI

N. 74/ 26-3-1969 di prot. "R". 00100 Roma, lì 27 gennaio 1970
Rif. f. n. 1360/69 R. G. del 19 corrente.

Oggetto: Processo penale Corbi Giovanni +2.

Al tribunale civile e penale
Sezione 1 penale
00100 ROMA

Gli elaborati del cosidetto "Piano Solo", trasmessi all'epoca dai Comandanti di divisione e rimasti allo stadio di bozze, sono da considerarsi di vietata divulgazione ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161: « Norme relative al segreto militare ».

Pertanto se ne omette l'invio a codesto Tribunale.

Il generale di corpo d'armata
Comandante generale
(Luigi Forlenza)

Riservato

RELAZIONE DI MINORANZA

DELL'ONOREVOLE FRANZA

POTERI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESAME DELLE PROVE RELATIVE

La Commissione parlamentare tratta la materia delle responsabilità e perviene a conclusioni che non possono essere condivise.

La legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta dispone:

— di accertare « le iniziative prese e le misure adottate nell'am-« bito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pub-« blico e di sicurezza, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964 »;

— di riferire « in merito ad iniziative e misure dei predetti or-« gani eventualmente contrastanti con le disposizioni vigenti e gli « ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della « sicurezza »;

— di formulare « proposte per un eventuale riordinamento degli « organi predetti preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pub-« blico in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del « segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza « esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello « Stato ».

A) La legge istitutiva è in tutto aderente all'articolo 82 della Costituzione che pone il limite dell'inchiesta su materia di pubblico interesse.

Vale a dire: indagine su fatti e cose relative all'andamento dei pubblici servizi al fine di consentire l'estrinsecazione di un potere

di controllo e di sindacato politico e facilitare l'acquisizione di elementi di giudizio per l'approntamento, conforme a necessità, di provvedimenti di indole legislativa ed amministrativa.

Nel sistema costituzionale vigente l'istituto dell'inchiesta parlamentare ha, pertanto, sostanza di contenuto reale.

Esso deriva dal diritto-dovere di controllo dell'azione del Governo, il quale risponde politicamente del fatto proprio e dell'andamento della pubblica amministrazione e di consentire il conseguimento di elementi di giudizio per eventuali iniziative dirette a dare leggi nuove ed a modificare ed integrare quelle esistenti.

L'istituto dell'inchiesta parlamentare, allorquando sia ispirata a fini legislativi, è inchiesta legislativa; allorquando tenda al controllo della pubblica amministrazione, è inchiesta amministrativa.

Ne deriva che una indagine sulle materie di pubblico interesse, implicando acquisizioni di materiale di giudizio, può importare oltre che, come è naturale, riferimenti negativi sull'andamento dei servizi, anche rilievo sul comportamento delle persone preposte ai settori della pubblica amministrazione, oggetto dell'inchiesta.

Ma è nostra opinione che ogni eventuale rilievo sulle persone non possa assurgere a fatto autonomo, a sé stante, nel contesto delle indagini sui fatti relativi all'andamento dei pubblici servizi.

Ci sembra che, allorquando in relazione a fatti irregolari ed illegali emersi nell'ambito dell'organo sottoposto ad inchiesta, si ritenga opportuno indagare sul comportamento delle persone per giungere alla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di correlazione tra il fatto contestato e l'azione delle persone, l'eventuale enucleazione del complesso degli elementi di giudizio, relativi all'azione colpevole delle persone, provocherebbe un travalicamento dei diritti, se inspirata dall'intento di provocare un procedimento di contenuto e natura disciplinare.

Un superamento dei limiti, nei sensi ora accennati, si tradurrebbe in una esorbitanza dei compiti della Commissione che sono di squisita natura conoscitiva.

Si consideri che la relazione e le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta non sono vincolanti per il Parlamento e non hanno neppure un contenuto strumentale rispetto alla funzione delle Camere, le quali, nella pienezza della loro autonomia, possono anche disattenderle.

Le Camere, essendo autonome rispetto al complesso della materia considerata in ogni parte della relazione, sono anche autonome rispetto alle osservazioni ed alle conclusioni in essa eventualmente espresse sul comportamento delle persone preposte ai servizi di pubblico interesse.

Se le Camere dovessero ritenere opportuna una iniziativa ai fini dell'accertamento delle responsabilità funzionali, per pervenire all'applicazione di sanzioni, altro non potrebbero fare se non avvalersi della facoltà di promuovere i procedimenti previsti dalla Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento degli uffici (articolo 97) e, nel caso di persone investite di incarico di Governo, l'iniziativa, in relazione alla natura e al grado di responsabilità desumibili dal fatto illegittimo, potrebbe strutturarsi nella mozione di sfiducia (articolo 94) o nel deferimento del giudizio alla Corte costituzionale (articoli 95 e 96).

Preclusa alle Camere ogni competenza di giudizio assembleare ai fini dell'applicazione di sanzioni, nei casi di responsabilità ne consegue che non può essere riconosciuto ad una Commissione parlamentare di inchiesta una estensione di poteri rispetto alle Camere e cioè una competenza nel settore della disciplina sui dipendenti della pubblica amministrazione.

Per altro verso, essendo previsti dalla Costituzione e dalla legge organi *ad hoc* per raggiungere fini disciplinari e sanzionatori, ogni ingerenza di competenza importerebbe violazione del principio della divisione dei poteri.

In sostanza, non potendosi attribuire alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta alcuna efficacia giuridica, essa è fine a se stessa e non è produttiva di effetti vincolanti neppure allo scopo di determinare modificazioni nelle situazioni accertate di carenza legislativa di disfunzione amministrativa e per tanto qualsiasi proposta od iniziativa di procedimento disciplinare proveniente dalla Commissione nei confronti delle persone resterebbe parimenti priva di ogni effetto giuridico con ripercussioni lesive della posizione costituzionale dell'istituto dell'inchiesta parlamentare.

B) Una *facultas agendi* di tale natura è, d'altra parte, non considerata dal contesto normativo della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964. La legge istitutiva della nostra Commissione tende a rilevare

condizioni di fatti e di cose in relazione all'andamento di un pubblico servizio di vitale importanza, per l'ordinamento costituzionale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'articolo primo della legge, che trae ispirazione dal decreto ministeriale 12 gennaio 1968 di istituzione della Commissione di inchiesta amministrativa, del quale ricalca quasi letteralmente la dizione, omette ogni accenno « all'individuazione di eventuali responsabilità « di ogni ordine, amministrativa disciplinare e penale ».

Trattasi di una omissione, rispetto all'accennato decreto ministeriale, la quale sottointende un procedimento di valutazione ed un giudizio delle assemblee legislative, proprio in merito alle incidenze dei limiti, relativamente ai compiti ed alle attribuzioni della nostra Commissione.

Il Parlamento non ha attribuito alla Commissione di inchiesta, in quanto correttamente ha opinato di non poterlo fare, compiti e potere di indagine sulla responsabilità delle persone ai fini dell'eventuale procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzioni di quasiasi natura.

La Commissione, operando oltre tali limiti, violerebbe il principio del contenimento della materia posto nella legge istitutiva.

Le due inchieste, quella amministrativa disposta con decreto ministeriale, e quella parlamentare, disposta con legge, hanno, pertanto, nel sistema una posizione in tutto aderente alla natura degli organi, ai quali sono attribuiti compiti diversificati, sul piano della divisione dei poteri.

La Commissione parlamentare, nello spirito della legge istitutiva, da una parte ha il compito di offrire una guida, tramite la relazione, ai fini di una piena ed aderente intelligenza dei materiali acquisiti allo scopo dell'adozione di eventuali provvedimenti nel settore della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, dall'altra ha il compito di fornire materiali di giudizio per lo scopo delle riforme legislative e, per l'attuazione di un tale fine, dovrà mettere in evidenza le inadeguatezze del complesso legislativo vigente.

Trattasi di attività informativa non vincolante, ma che potrebbe assumere rilevanza di indirizzo legislativo.

Come si è già osservato prima, ciò non esclude che sussista anche un potere esplicito di indagine sul comportamento delle persone preposte ai settori dei servizi oggetto dell'indagine, ove queste, favorite dall'inadeguatezza del complesso normativo vigente, abbiano

determinato disfunzioni amministrative od abbiano avuto un comportamento illegittimo nell'esplicazione dei propri compiti nell'ambito del servizio.

C) Ma l'oggetto di un'indagine sulla responsabilità delle persone preposte ai servizi di pubblico interesse, ai fini disciplinari, non ha formato neppure oggetto di deliberazione della Commissione; né sembra che sia stata formulata una richiesta in tale senso durante il corso dei lavori.

Né si può ritenere che la Commissione abbia sottinteso di condurre un'indagine a tal fine. Un predeterminato orientamento, diretto ad acquisire elementi di giudizio ai fini di una pronunzia di responsabilità, avrebbe reso necessario una più appropriata indagine sul tema, per acquisire dati di fatto meglio aderenti al dovere di offrire adeguata motivazione di responsabilità delle persone indiziate, in relazione alla concreta portata delle norme di legge disattese o violate.

Una deliberazione della Commissione sull'oggetto dell'indagine sulle responsabilità avrebbe richiesto altresì una preventiva deliberazione sui poteri di interferenza della Commissione d'inchiesta nel campo della competenza degli organi amministrativi e disciplinari della pubblica amministrazione e si sarebbe giunti ad una soluzione su temi concernenti i limiti di competenza nel quadro del sistema e della legislazione in relazione al principio della divisione dei poteri.

Anche per questo aspetto, quindi, ci sembra corretta la soluzione che, anche ammesso, per ipotesi, un obbligo o una facoltà di agire nel senso dell'accertamento autonomo, circa responsabilità delle persone preposte ad un servizio di pubblico interesse, l'indagine sul comportamento debba restare ancorata all'enunciazione dei fatti lesivi degli interessi della pubblica amministrazione ed all'elaborazione critica di essi al solo fine di offrire possibilità di intervento, sul piano disciplinare amministrativo o giudiziario, nel rispetto delle competenze attribuite agli organi a tale scopo istituiti con leggi di attuazione della Costituzione.

D) Per concludere, va appena accennato che il giudizio sulle responsabilità implica accertamenti autonomi del corpo amministrativo giudicante, contestazioni, contraddittorio ai fini della difesa, ed importa impugnazione e revisione.

Si ha, in definitiva, un procedimento nel quale ricevono compiuta tutela i diritti soggettivi del cittadino e la nostra Commissione non ha potuto volere violazioni di tali princìpi.

Diamo ora giustificazione del nostro dissenso anche in merito alla valutazione degli elementi di prova desunti dal materiale acquisito durante il corso dell'istruttoria, limitatamente ai fatti posti a giustificazione della motivazione sulle responsabilità funzionali delle persone nei cui confronti si è ritenuto di dover comminare la sanzione disciplinare.

Nel capitolo VI della parte seconda della relazione, si afferma che due ufficiali generali, l'uno capo di stato maggiore della difesa e l'altro comandante generale dell'arma dei carabinieri — in carica nel giugno-luglio 1964 — sarebbero incorsi in violazione di legge per non avere investito del giudizio, e nemmeno della conoscenza, gli organi competenti dello Stato sull'iniziativa dell'elaborazione di piani di polizia militare da parte dei comandi divisionali carabinieri, trattandosi come si ritiene « di piani definiti ».

L'omissione di informativa costituirebbe fatto rilevante ai fini disciplinari, in quanto comportamento lesivo dell'obbligo di ottemperarvi previsto dalle disposizioni vigenti.

Pertanto è la definitività dei piani divisionali che viene in considerazione.

Nella relazione si dà per ammesso che sia compatibile con le norme in atto una mera iniziativa di studio di piani divisionali di polizia militare limitata ai territori di competenza dei tre comandi divisionali dei carabinieri, se diretta a fornire materali per l'elaborazione di un piano nazionale di polizia militare per la tutela della sicurezza.

In sostanza una iniziativa, così limitata e di natura preparatoria, rientrerebbe nel potere dispositivo autonomo del comando generale dell'arma dei carabinieri a norma del regolamento dell'Arma, e non imporrebbe l'obbligo di richiedere alcuna preventiva autorizzazione fino al momento in cui non si ritenesse di utilizzare il materiale acquisito e mettere mano alla redazione di un unico piano definitivo ed organico. Nel qual caso, il comandante generale dell'arma dei carabinieri avrebbe il dovere di informare il capo di stato maggiore della difesa in quanto « l'Arma, quale primario organo di « polizia militare a tutela della sicurezza nazionale, dipende diret- « tamente dal capo di stato maggiore della difesa », e questi a sua volta « avrebbe l'obbligo di darne notizia al ministro della difesa e « più propriamente al Presidente del Consiglio dei ministri ».

Nel quadro di tale premessa, riteniamo di poter dimostrare che, dal complesso delle prove, emerge in modo chiaro ed inconfutabile

che il comandante generale dell'Arma in carica nel giugno-luglio 1964, tenuto a rispondere del fatto proprio e non di quelli altrui, abbia impartito disposizioni non equivoche *per uno studio dal basso, e cioè a livello divisionale, di un piano nazionale di polizia militare ai fini della sicurezza, con l'impiego delle sole forze dell'Arma,* secondo una traccia redatta dal capo dell'ufficio operazioni che è alle dirette dipendenze del comando generale dell'arma dei carabinieri.

Una indagine sui fini dell'iniziativa, per l'influenza che spiegherebbe sulla definizione del documento richiesto ai comandi divisionali, assurge ad elemento fulcrale sul giudizio ai fini delle responsabilità.

Infatti, se l'iniziativa di uno studio dal basso fosse stata ideata o voluta per pervenire alla stesura di un piano unitario e globale per la tutela della difesa con l'impiego delle sole forze dell'arma dei carabinieri, non avrebbe rilevanza alcuna, ai fini delle responsabilità, il fatto che gli elaborati divisionali fossero da ritenere autonomamente efficienti, definiti e conclusi non vertendosi nel campo, d'altronde ben limitato nel nostro diritto, della responsabilità obiettiva.

A sostegno della tesi di una iniziativa del comando generale dell'arma dei carabinieri diretta ad elaborare uno studio per pervenire ad una razionale redazione di un unico piano organico di impiego delle sole forze dell'Arma, nel caso di pericolo grave per l'ordinamento statale, si rassegnano le seguenti osservazioni le quali, partendo dal presupposto di fatto di una iniziativa del comando generale dell'arma dei carabinieri per uno studio dal basso, tendono a stabilire l'esistenza di un univoco e correlativo rapporto fra il presupposto enunciato ed i fatti accertati.

1. - Il comando generale dell'Arma, intanto, può aver titolo per dare estrinsecazione all'alta funzione di organo preposto alla tutela della sicurezza, in quanto sia e venga in possesso di tutti gli elementi di giudizio per assolvere compiutamente un compito di tale natura.

Un comandante generale dell'arma dei carabinieri, responsabile, non può non proporsi un quesito di questa portata; un comandante consapevole dei propri doveri non può non affrontare un problema per tentare di risolverlo nel modo più opportuno.

Non possiamo dire, e la stessa relazione Lombardi manifesta perplessità su questo punto, se la ideazione di un piano di difesa nazionale con l'impiego delle sole forze dell'Arma venne occasionalmente

ispirata dalla Presidenza della Repubblica oppure se sorse nella mente del comandante generale dell'Arma al quale si fa credito di iniziative utili e radicali per una ristrutturazione dell'impiego dell'Arma, specie ai fini della efficienza operativa nei compiti di istituto.

Sta di fatto che — nel rispetto di una delle più nobili delle tradizioni militari — il comandante dell'arma dei carabinieri non ha esitato a farsi carico di aver messo allo studio un progetto di tutela delle istituzioni, con l'impiego delle sole forze dell'Arma, per fronteggiare movimenti eversivi e attentati contro la sicurezza dello Stato.

Un compito questo che, per essere assolto, doveva presupporre una visione di unicità di indirizzi per una efficiente difesa del territorio nazionale, il che postulava elementi di giudizio e valutazioni desunte dal basso provenienti, cioè, da chi avesse in periferia una conoscenza diretta e particolareggiata delle necessità di difesa cui far fronte.

Onde la deduzione che, per concretizzare un piano di difesa nazionale, non si potesse prescindere dal possesso del complesso di elementi relativi alle molteplici esigenze di difesa di ogni parte del territorio nazionale ovunque esistessero gangli vitali dell'organizzazione dello Stato da tutelare e difendere.

Pertanto, necessità di una conoscenza dell'esigenza dal basso; visione organica delle misure da adottare sul piano nazionale; unicità di indirizzi dall'alto, sul piano tattico e strategico; centralizzazione del comando, per la fedele esecuzione di un piano di emergenza e di sicurezza per fronteggiare ogni imprevista eventualità.

2. - L'indirizzo per uno studio viene concordemente sostenuto dai testimoni i quali ebbero i necessari contatti di gerarchia nei vari momenti in cui l'iniziativa si concretizzò e viene sostenuto da quanti direttamente od indirettamente compilarono gli elaborati richiesti.

I predetti testimoni, interrogati dalla Commissione in riferimento all'indirizzo dato dal capo ufficio operazioni del comando generale dell'Arma, usarono volta a volta le seguenti espressioni: « bozze », oppure « studio per aggiornamento », oppure « abbozzo misure », oppure « studio ed aggiornamento », oppure « studio sull'impiego dell'Arma » e via dicendo.

Nessuno mai, tra i numerosi autorevoli e responsabili testi escussi, dichiarò che si volle la elaborazione di piani divisionali compiuti, definiti, eseguibili in via autonoma.

Per altro verso, gli stessi ufficiali preposti all'ufficio operazioni del comando generale e lo stesso capo di stato maggiore del comando dell'Arma mai espressero concetti diretti a far ritenere che intesero trasmettere disposizioni per la compilazione di piani divisionali definitivi ed autonomi.

Siamo quindi in presenza di una concordanza di dichiarazione sul punto fulcrale del problema relativo all'intento ed alle disposizioni date. Si tratta di dichiarazioni univoche, costanti, serie, le quali costituiscono un complesso probatorio determinante ai fini del processo logico per la formazione del libero convincimento.

3. - Altro argomento è quello relativo allo schema unitario.

Dopo il primo tentativo dell'abbozzo dello studio di cui trattasi, il capo ufficio operazioni del comando generale dei carabinieri, avendo rilevato la disorganicità degli elaborati pervenutigli dai comandi divisione dei carabinieri, ritenne necessario redigere una traccia comune e vincolante, suggerire cioè il tema, il modo formale di svolgerlo e l'ordine e la progressione degli argomenti.

È un fatto questo che, visto nell'ambito dell'ideazione di un piano nazionale, costituisce un dato certo di indirizzo univoco in conformità della univocità di un disegno diretto a negare autonomia nel settore dispositivo nell'area territoriale delle divisioni.

Uno schema proveniente dal centro è intrinsecamente il prodotto di un concetto centralizzato del problema della difesa di ogni parte dell'area nazionale, secondo metodi di impostazione ritenuti indispensabilmente vincolanti ai fini delle possibilità di coordinamento secondo una volontà unitaria ed una irradiazione per tutto il territorio nazionale, in conformità della visione che del concetto e delle esigenze del problema della difesa aveva l'organo dominante e centralizzato.

Lo schema fu anche un tentativo di superamento delle difformità.

Ma il fatto, non sufficientemente approfondito, delle difformità rilevate nel primo tentativo di elaborati divisionali, non presuppone la ipotesi che i tre comandanti divisionali non sapessero il fatto proprio e che non avessero saputo adeguatamente prevedere, ciascuno nel proprio ambito territoriale, che cosa si dovesse fare per una efficiente tutela degli istituti, nel caso di pericolo di eversione.

La difformità venne rilevata nel momento del raffronto e della comparazione degli elaborati e, se in quel momento si ritenne necessario predisporre uno schema rigidamente vincolante, ciò fu per la

ragione di pervenire ad un risultato di elaborazione dal basso più e meglio conforme al disegno della compilazione di un documento unitario organico di difesa.

Sostanzialmente si volle pervenire a realizzare un'unità di indirizzi, la quale, ai fini di meglio corrispondere alle necessità di una organica ed efficace difesa sul piano nazionale, venisse attuata anche a costo di sacrificare previsioni di esigenze locali, considerate negli elaborati divisionali più rispondenti ai criteri di una difesa territoriale nell'ambito delle divisioni.

Questa, secondo noi, la giustificazione di uno schema unitario predisposto dal capo ufficio operazioni.

4. - Altro argomento a sostegno della tesi di un indirizzo di studio è nel fatto — emerso durante il corso dell'istruttoria — che gli schemi rielaborati dai comandi divisionali dei carabinieri vennero redatti in un unico originale, vennero consegnati contestualmente e non vennero più restituiti.

Quale potrebbe essere la logica spiegazione di questi fatti i quali implicano una serie di accadimenti non certamente fortuiti ed occasionali, concatenati fra di loro da un fattore cronologico e da una *consecutio* di razionalità quanto mai eloquente ?

Se la iniziativa fosse stata ispirata dalla ragione di pervenire alla compilazione di piani divisionali, definiti sulla base dello schema comune, i comandi divisionali avrebbero mandato una copia degli schemi di studio appena fossero stati definiti; ne avrebbero sollecitata l'approvazione e li avrebbero custoditi, questa intervenuta, nei rispettivi uffici operazioni di comando divisionale.

L'obbligo di trasmettere gli elaborati al comando generale altro fine non poté avere se non quello di precludere ogni possibilità per i comandi divisionali di una ulteriore diretta ingerenza.

La contestualità della trasmissione, anche essa, non può non rispecchiare che una richiesta fatta in tali sensi, da chi aveva il potere di farla, ai fini di poter effettuare un esame contemporaneo dei documenti prodotti, proprio allo scopo di stabilirne la efficienza per l'eventuale redazione di un piano nazionale di polizia militare.

Infine, il fatto che gli studi rielaborati non vennero restituiti è confermativo dell'intento di sottrarre al potere dispositivo dei comandi divisionali gli studi da essi elaborati per impedire qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione.

5. - Altra osservazione è che degli studi venne fatta una sintesi dal capo servizio operazioni per trasmetterla al capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma.

La sintesi dei tre documenti divisionali, redatta dalla più alta autorità dell'Arma nel settore specifico delle operazioni, vuole rappresentare il ponte di collegamento per l'eventuale organizzazione di un piano organico. Gli studi che erano stati compiuti alla base avevano il pregio di una maggiore fedeltà nella rappresentazione delle concrete necessità locali. Soltanto la conoscenza diretta delle necessità locali e l'esperienza di comando territoriale avrebbe potuto offrire, in modo pieno e persuasivo, un elemento di tanta importanza per cui i documenti redatti dal basso costituivano una base preziosa per l'inquadramento unitario del problema delle operazioni difensive di tutto il territorio nazionale nel suo complesso ed avrebbero apportato all'approntamento eventuale del piano nazionale di tutela della sicurezza un contributo quanto mai eccezionale e definitivo.

La sintesi dei piani divisionali costituisce, pertanto, una prima traccia e una prima guida per la elaborazione, come era nei disegni del comando generale dell'arma dei carabinieri, di un piano nazionale di tutela della sicurezza.

6. - Altro argomento è che gli studi divisionali consideravano anche il fatto della enucleazione.

Così come il piano di emergenza speciale di competenza della direzione generale di pubblica sicurezza, il "Piano Solo" prendeva in esame il problema della deportazione di elementi pericolosi per la sicurezza dello Stato.

La enucleazione, quale fatto gravemente rilevante sul piano giuridico e politico-costituzionale, avrebbe richiesto una serie di atti e di fatti che avrebbero impostata la partecipazione di autorità politiche ed amministrative e giudiziarie ad alto livello di responsabilità funzionale.

Tutti gli ufficiali escussi durante l'istruttoria hanno concordemente rilevato che la enucleazione non sarebbe stata possibile se non nel quadro dell'osservanza del complesso normativo sulla tutela dei diritti fondamentali del cittadino.

Ne consegue che, anche per questo aspetto, l'assunto dell'autonomia del piano divisionale è quanto mai opinabile. I piani divisionali avrebbero potuto assumere obiettivamente contenuto di piani

definitivi, soltanto nel caso in cui fosse stato possibile, in sede divisionale, provvedere compiutamente alle operazioni di enucleazione. Ma non è sostenibile che questi piani in via autonoma consentissero di effettuare la enucleazione e cioè il fermo delle persone, il loro trasporto a mezzo di natanti ed aerei e la loro custodia in località prestabilite e la possibilità di assicurare loro vitto, alloggio e servizi.

Il fatto della enucleazione avrebbe provocato implicazioni le quali fuoriuscivano dall'ambito operativo dei comandi divisionali.

7. - Ma che i comandanti le divisioni dei carabinieri abbiano inteso porre mano allo studio in conformità di un tema circoscritto e limitato, risulta infine dagli elaborati stessi acquisiti agli atti della Commissione.

Tre dei quattro elaborati sono scritti a mano e non recano, né sui fogli né alla fine, una sigla di responsabilizzazione, di guisa che chiunque avrebbe potuto rivendicarne e respingerne la compilazione e la redazione.

Chi abbia conoscenza dei rapporti gerarchici, particolarmente rigorosi nell'ambito della gerarchia militare, non può non attribuire il giusto valore probatorio ad un elemento così altamente significativo.

Se anche si volesse disattendere il parere espresso sui documenti dai tre esperti di cose militari chiamati a costituire la Commissione Lombardi, e si volesse ritenere per comprovato il fatto obiettivo della definitività dei piani divisionali, altra spiegazione non potrebbe esservi se non quella di un eccesso di zelo, comprensibile sul piano umano e funzionale e sul piano dei rapporti tra i militari: un settore nel quale l'apparire il più possibile esaurienti e perfetti costituisce elemento di valutazione e di qualificazione ai fini del consolidamento delle posizioni di prestigio.

Un eccesso di zelo dunque che, superando i limiti posti nelle direttive, ha portato a raggiungere un tale livello di apparente completezza degli elaborati, da farli ritenere oggettivamente definiti ed eseguibili; ciò nulla toglie al quesito se, commesso un mandato in un senso, possa il committente rispondere, a qualsiasi titolo, del fatto che il mandato sia stato eseguito oltre i limiti richiesti.

Non vi è dubbio che nella ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere accertata la responsabilità del mandante verrebbe ad estendere al caso concreto i princìpi ispiratori dell'istituto della responsabilità oggettiva.

Conclusioni.

Non sussistono responsabilità per violazione di legge da parte del comandante generale dell'arma dei carabinieri e del capo di stato maggiore della difesa in carica nel giugno-luglio 1964; né esistono violazioni di norme regolamentari e di buon comportamento funzionale.

Dal complesso delle prove, risulta che il primo ideò ed impartì disposizioni per uno studio dal basso per l'approntamento di un piano nazionale per la tutela della sicurezza con l'impiego delle sole forze dell'Arma il che, a norma di regolamento, rientrava e rientra nelle attribuzioni del comando generale dell'Arma, con il solo obbligo di darne notizia al capo di stato maggiore della difesa, il che venne fatto.

Il secondo, non avendo avuto notizie della utilizzazione degli studi divisionali, non aveva l'obbligo funzionale di investire della conoscenza del fatto della compilazione preventiva di un piano nazionale a tutela della sicurezza le autorità politiche governative.

La Commissione, in tutta coscienza, può ritenere che non sussiste il fatto della violazione di legge e di regolamenti e che non si possano né si debbano formulare conclusioni di responsabilità nei confronti del capo di stato maggiore della difesa e del comandante dell'arma dei carabinieri.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA, VIA ROBERTO MALATESTA, 296